REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 13 maggio 2014 **Anno XLV - N. 50**



Porto Tolle (Ro), Sacca degli Scardovari, Barche e casoni di pescatori.
Con oltre 3000 ettari, situata nella parte meridionale, è la laguna più vasta del Delta del Po. Le prime notizie certe risalgono al 1780 quando alcune famiglie di pescatori costruirono delle capanne di canna palustre su un bonello (rialzo naturale di terra) e si dedicarono alla pesca della scardova, un pesce d'acqua dolce che vi abbondava. Da questo tipo di pesca deriva il nome della frazione: località della scardova e dei scardovari (pescatori di scardove). Anche oggi l'attività primaria della zona è la pesca, soprattutto delle vongole. Ma anche il turismo fa la sua parte: la Sacca è uno tra i punti più importanti a livello faunistico. Attraversarla è facile: essa è circondata da uno splendido argine percorribile in auto, ma per un contatto più intimo e profondo con la natura è consigliabile l'uso della bicicletta.

(Archivio fotografico Sezione promozione turistica integrata Regione del Veneto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **59** del 23 aprile 2014
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 19 ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 1
[Affari legali e contenzioso]

n. **60** del 29 aprile 2014
Disposizioni relative all'Organizzazione del Sistema per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Individuazione delle figure di "Datore di Lavoro" per le sedi della Giunta Regionale in attuazione all'art.2, comma1, lettera b) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 2
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

n. **210** del 28 aprile 2014
Barotti Carlo istanza per la derivazione di moduli 0,25 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di CANARO, località Garofolo, al foglio 20 mappale 4, per uso Irriguo. 5
[Acque]

n. **211** del 29 aprile 2014
Affidamento incarico professionale per monitoraggio dell'avifauna acquatica nidificante nell'area interessata dai "Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. Comune di Porto Tolle (Ro)" 1° Stralcio funzionale. Importo netto incarico € 2.680,00. C.U.P.: H89H98000000001 C.I.G.: Z9F0EE554E. 7
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **212** del 29 aprile 2014
Lavori di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in comune di Rosolina (Ro)". Affidamento incarico aggiornamento ed estensione Vinca. Importo netto incarico € 3.900,00. C.U.P.: H92G14000030002 C.I.G.: ZF90EE95C3. 9
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **213** del 29 aprile 2014
Lavori di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in Comune di Rosolina (RO). Affidamento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Importo netto incarico € 5.709,60. C.U.P.: H92G14000030002 CIG: ZB60EE8A91. 11
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **214** del 29 aprile 2014
Concessione demaniale marittima per il mantenimento di vari tratti di cavidotti interrati e di una cabina elettrica per una superficie complessiva di 5.330,16 mq, riguardante esclusivamente l'occupazione di aree demaniali marittime in località Rosolina Mare del Comune di Rosolina (Ro). Pratica 019-2014. Enel Distribuzione S.p.a. 13
[Acque]

n. **215** del 29 aprile 2014
Campioni Franca derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di TRECENTA, località FG. 13 MAPP. 114, per uso Irriguo. Pos. n. 489. 15
[Acque]

n. **216** del 30 aprile 2014
Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione Di Rovigo Lavori di completamento del tratto terminale del Canale di Scarico in località Boccasette del comune di Porto Tolle (RO). Importo complessivo: E. 1.000.000,00. Approvazione progetto. 17
[Acque]

n. **217** del 30 aprile 2014
R.D. 523/1904 Nuova concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi e taglio di prodotti legnosi nelle aree del demanio idrico relative al lotto n. 1, situate nelle scarpate e nelle banchine arginali a fiume in destra e sinistra idraulica del Fiume Canalbianco tra il sostegno Bussari in Comune di Arquà Polesine e il ponte Passo in Comune di Rovigo per un totale di Ha 11.02.27. (Pratica n° CB_SF00043) Ditta: Zerbetto Tiziano - Barbona (PD) 19
[Acque]

n. **218** del 30 aprile 2014
R.D. 523/1904 Concessione di utilizzare due rampe golenali in terra ad uso carraio privato e agricolo in sx Po st. 214-217 in Comune di Occhiobello (RO) - (Pratica n° PO_RA00061) Ditta: PICCOLI GUIDO & C. S.a.s. - Ferrara (FE) Rinnovo. 21
[Acque]

n. **219** del 30 aprile 2014
R.D. 523/1904 Concessione di utilizzare una rampa carreggiabile in terra ad uso privato lato a fiume in Sx Po di Venezia st. 330-331 - località S.Maura - Comune di Polesella (RO). (Pratica n° PO_RA00130) Sig. ASTOLFI PIERGIORGIO - POLESELLA (RO) Rinnovo. 23
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

n. **223** del 24 aprile 2014
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di GRANCONA Località Giacomelli per uso Irriguo. Pratica n 1821/AG. 25
[Acque]

n. **229** del 02 maggio 2014
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00200 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: SARTORI IVANO, (omissis) con sede in CHIAMPO. Pratica n. 807/CH. 27
[Acque]

n. **230** del 02 maggio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 658/AG-GU. 28
[Acque]

n. **231** del 02 maggio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1423/AG. 29
[Acque]

n. **232** del 02 maggio 2014
Concessione per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1831/AG. 30
[Acque]

n. **233** del 02 maggio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1461/AG. 31
[Acque]

n. **234** del 02 maggio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1454/AG. 32
[Acque]

n. **235** del 02 maggio 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1643/AG. 33
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **250** del 23 aprile 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 15.11.2013 prot. n. 496388 e integrata in data 11.04.2014 al prot. 158966 per ottenere la variante in diminuzione della concessione idraulica da m² 42.060 a m² 15.090 di terreno demaniale di cui m² 5.360 a uso vigneto e m² 9.730 a uso prato, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave. Riferimenti catastali: Comune di Ponte di Piave Foglio 32 fronte mappali 21,22,23. Richiedente: Azienda Agricola F.lli Bergamo Renzo & Antonio. Pratica P00278. 34
[Acque]

n. **251** del 24 aprile 2014
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite sette pozzi ad uso zootecnico igienico e assimilato e irriguo in Comune di Godega di S.Urbano per moduli 0.006 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Eredi Piai Domenico Società Agricola s.s.r. - Godega di Sant'Urbano Pratica n. 1687 36
[Acque]

n. **252** del 24 aprile 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Monastier di Treviso per moduli 0.02 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Fabbiani Chiara - Monastier di Treviso Pratica n. 5068. 37
[Acque]

n. **253** del 24 aprile 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.001 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Padana Rottami s.r.l. Pratica n. 946. 38
[Acque]

n. **254** del 24 aprile 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal fiume Melma ad uso idroelettrico in Comune di Carbonera per moduli 30 - Concessionario : All Green Energy s.a.s. di Buosi Alessandro Silvio - Carbonera Pratica n. 99. 39
[Acque]

n. **255** del 24 aprile 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Spresiano per moduli 0.02. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : Forte Bruno - Spresiano. Pratica n. 5067. 40
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

n. **20** del 17 febbraio 2014
"Fondazione Musicale Santa Cecilia", con sede in Portogruaro (VE). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 41
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **27** del 28 febbraio 2014
Fondazione "Opere di Assistenza e Servizi Integrati - O.A.S.I.", con sede in San Bonifacio (VR). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 43
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **41** del 20 marzo 2014
"ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", in breve "ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", con sede in Verona. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 45
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **42** del 20 marzo 2014
Associazione "Centro Italiano di Solidarietà di Belluno - CE.I.S. Belluno - Onlus" in breve "CE.I.S. di Belluno - Onlus", con sede in Belluno. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 47
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **48** del 26 marzo 2014
"Fondazione Pio Ricovero dr. Paolo Segattini", con sede in Pastrengo (VR). Riconoscimento della personalità giuidica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R .n. 616/1977, a seguito di depublicizzazione (L.R. n. 24/1993). 49
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **51** del 09 aprile 2014
Associazione "Aero Club di Verona Ettore Arduino", con sede in Verona. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977. 51
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **54** del 14 aprile 2014
Scioglimento dell'Associazione "Croce Verde - Associazione di Assistenza Volontaria Onlus", con sede in Montebelluna (TV). 53
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **55** del 15 aprile 2014
"Fondazione Maestro Ferrante e Rosita Mecenati", con sede in Adria (RO). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 55
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **56** del 24 aprile 2014
Associazione "Il Germoglio Onlus", con sede in Verona. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 57
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **57** del 24 aprile 2014
"Associazione per la Promozione e Difesa del Territorio del Veneto", con sede in Bosco Chiesanuova (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 59
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITÀ

n. **102** del 24 aprile 2014
Concessione demaniale per l'occupazione di specchio acqueo, comprensivo dell'ingombro di natanti e dell'area golenale pertinenziale di servizio, da destinare a piarda per il carico e scarico, deposito provvisorio di materiali, in sinistra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in localita' Ca' Pasqua Brondolo in Comune di Chioggia. Ditta: SOCIETÀ O.M.T. a R.L. di TREBASELEGHE (PD) (Pratica n° 1489C). Rilascio concessione. 61
[Trasporti e viabilità]

n. **107** del 30 aprile 2014
Rilascio di concessione demaniale temporanea per occupazione di specchio acqueo nelle golene poste in sinistra idraulica e destra idraulica del fiume Bacchiglione in Comune di Pontelongo (PD), per la realizzazione di un ponte di barche temporaneo funzionale allo svolgimento della tradizionale processione religiosa in occasione della Madonna del Voto nei giorni 3 e 4 maggio 2014. Concessionario: Ciprian Giuseppe - Presidente del Gruppo "Ponte di Barche". (Pratica IPBA140068). Capo III Allegato A alla D.G.R.V. n. 1791 del 4 settembre 2012. 63
[Trasporti e viabilità]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **412** del 04 aprile 2014
Spese per la manutenzione ordinaria delle Sedi Regionali. Budget Operativo ai sensi dell'art. 49 L.R. 29.11.2001 n. 39. Anno 2014. 65
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **506** del 15 aprile 2014
N. 3 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e il TAR del Veneto. 69
[Affari legali e contenzioso]

n. **507** del 15 aprile 2014
N° 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 70
[Affari legali e contenzioso]

n. **508** del 15 aprile 2014
Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 71
[Affari legali e contenzioso]

n. **509** del 15 aprile 2014
Procedimento penale avanti il Tribunale di Belluno n. 435/12. Non costituzione di parte civile della Regione Veneto. 72
[Affari legali e contenzioso]

n. **510** del 15 aprile 2014
Nomina del rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Vajont 9 ottobre 1963" con sede a Longarone. L.R. n.18/2003. 73
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **511** del 15 aprile 2014
Sottoscrizione abbonamento per la fornitura delle banche dati on - line Leggi d'Italia della Società Wolters Kluwer Italia S.r.l - Esercizio finanziario 2014 - L.R. 4 febbraio 1980, n.6. CIG n. 56517904A6. 75
[Informazione ed editoria regionale]

n. **512** del 15 aprile 2014
Autorizzazione a conciliare avanti la Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza ex art. 31 L. 4 novembre 2010, n. 183. Sig. Francesco Norbiato c/ Regione del Veneto. 78
[Affari legali e contenzioso]

n. **514** del 15 aprile 2014
Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF - anno 2014, miglioramento della gestione tributaria, potenziamento della lotta all'evasione e sviluppo banche dati. 80
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **515** del 15 aprile 2014
Determinazione dei criteri di attribuzione del margine disponibile di cassa rispetto al limite imposto dal patto di stabilità 2014. 96
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **516** del 15 aprile 2014
Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014. 98
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **517** del 15 aprile 2014
Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39). (Provvedimento di variazione n. 13) 124
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **518** del 15 aprile 2014
Deliberazione del Consiglio regionale n. 44/2011. Cessione delle azioni della Regione del Veneto nella società Insula S.p.A. Determinazioni conseguenti. 129
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **519** del 15 aprile 2014
Approvazione modifiche al Progetto "RF-2010-2317292 Telemedicine Services for UTAP" - CUP H41J12000090001 - di cui alla DGRV 1679 del 07.08.2012 Programma attuativo degli articoli 12 e 12 bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Bando Ricerca Finalizzata 2010. 132
[Sanità e igiene pubblica]

n. **520** del 15 aprile 2014
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - "Adeguamento Padiglioni Borgo Trento - 1^ Fase". Approvazione intervento. 135
[Sanità e igiene pubblica]

n. **521** del 15 aprile 2014
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - "Adeguamento sismico ospedali Borgo Trento e Borgo Roma- 1^ Fase". Approvazione intervento. 138
[Sanità e igiene pubblica]

n. **522** del 15 aprile 2014
Art. 20 L n° 67/88 e D.Lgs. n. 254/2000 - DGRV n. 1532 del 28/08/2013 - Accordo di Programma in data 02/10/2007. Azienda ULSS n. 17 "Nuovo ospedale di Este-Monselice: Interventi di miglioria (nuova scheda tecnica n. 96). Approvazione intervento. 141
[Sanità e igiene pubblica]

n. **523** del 15 aprile 2014
L. R. 12/07/2007 n. 14 "Partecipazione della Regione del Veneto all'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE-EWIV". D.G.R.V. n. 285 del 11/3/2014. Individuazione dei nominativi dei rappresentanti regionali negli organi dell'Accademia. 143
[Sanità e igiene pubblica]

n. **525** del 15 aprile 2014
Modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 21/CR del 25 marzo 2014. 147
[Sanità e igiene pubblica]

n. **528** del 15 aprile 2014
Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. Riprogrammazione Accordo di Programma del 01/03/2013 per finanziamento e approvazione intervento Azienda U.L.S.S. n. 15. 152
[Sanità e igiene pubblica]

n. **529** del 15 aprile 2014
Sospensione dell'efficacia della DGR n. 2532 del 20 dicembre 2013 ad oggetto "Approvazione dell'accordo quadro fra la Regione Emilia Romagna e la Regione Veneto per la gestione della mobilità sanitaria per le prestazione di ricovero ospedaliero, di specialistica ambulatoriale e somministrazione diretta di farmaci. Anni 2014-2016". 155
[Sanità e igiene pubblica]

n. **531** del 15 aprile 2014
Tetti di spesa e di attività anno 2011 riferiti agli Istituti e Centri ex art. 26 legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - determinazioni. Parziale modifica ed integrazione della DGR n. 1284 del 3 agosto 2011. 157
[Sanità e igiene pubblica]

n. **532** del 15 aprile 2014
Ditta Bano Immobiliare Snc di Campodarsego (PD). Variazione relativa all'utilizzo anche di grasso animale per l'alimentazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da circa 990 kWe sito in comune di Galzignano Terme (PD). D.Lgs 387/2003 - D.Lgs 152/2006. 159
[Energia e industria]

n. **533** del 15 aprile 2014
Ditta DA.NA S.a.s. di Patron Nadia & C. di Campodarsego (PD). Variazione relativa all'utilizzo anche di grasso animale per l'alimentazione dell' impianto di produzione di energia elettrica da circa 990 kWe sito in via Antoniana 158 - Campodarsego (PD). D.Lgs 387/2003 - D.Lgs 152/2006. 168
[Energia e industria]

n. **534** del 15 aprile 2014
Ditta Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.). Impianto di trattamento rifiuti speciali con recupero delle frazioni riutilizzabili in Comune di Zero Branco (TV). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale conclusa con D.G.R. n. 882 del 7/04/2009 - Riesame a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6917/2011 del 12/07/2011, depositata il 28/12/2011. Richiesta di presentazione di un documento progettuale aggiornato. 176
[Ambiente e beni ambientali]

n. **535** del 15 aprile 2014
REGIONE VENETO SEZIONE DIFESA DEL SUOLO - Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza - ID Piano 456 - Comuni di localizzazione: Vicenza e Caldogno (VI) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013). 197
[Ambiente e beni ambientali]

n. **536** del 15 aprile 2014
SANT'ORSOLA S.R.L. - Progetto di ampliamento e variante per la coltivazione della cava di calcare denominata "Orsara 1" sita in località Orsara. Comune di localizzazione: Grezzana (VR). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011). 237
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **537** del 15 aprile 2014
Art. 12 L.R. 06/04/2012, n. 13; artt. 18 e 20 L.R. 02/04/2014, n. 11. Programmazione delle risorse stanziate nel bilancio regionale 2014 per interventi di manutenzione, sistemazione e disposti in regime di somma urgenza sulla rete idraulica regionale. 280
[Difesa del suolo]

n. **538** del 15 aprile 2014
D.Lgs.152/2006 art.114 - D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 30.6.2004. DGR. 31.12.2006 n. 138. ENEL Produzione - Progetto di gestione diga di La Stua. 285
[Difesa del suolo]

n. **539** del 15 aprile 2014
Ditta C.G.A. scarl. Autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi, denominato "VACCHETTA" e composto dalle cave "PANIZZON", "BUSATI", "MENEGUZZO" e "MAULE", in Comune di Malo (VI). (L.R. 44/1982). 292
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **541** del 15 aprile 2014
Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto. Approvazione progetto "Festival Tegnùe del Veneto - Rassegna del film del mare 2015". L.R. 15/2007. 312
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **542** del 15 aprile 2014
L.R. 02.04.2014 n. 12 - art. 18 Eventi calamitosi gennaio - febbraio 2014 - Contributi per opere di pulizia e smaltimento, di ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa a mare. Approvazione destinazione e riparto delle risorse assegnate pari a complessivi Euro; 7.500.000,00. 314
[Programmazione]

n. **544** del 15 aprile 2014
Approvazione modifiche allo Statuto della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace. L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, art. 17. 317
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **545** del 15 aprile 2014
Manifestazione fieristica: "197^ FIERA DI SAN MARTINO" - edizione 2015 - Castelmassa (Ro) 6 novembre - 15 novembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 325
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **546** del 15 aprile 2014
Manifestazione fieristica: "FIERA DI SAN MARTINO E ARCOLE DOC" - edizione 2014 - Arcole (Vr) 8 novembre - 9 novembre 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 327
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **547** del 15 aprile 2014
Manifestazione fieristica: "FIERA DI SAN MARTINO E ARCOLE DOC" - edizione 2015 - Arcole (Vr) 7 novembre - 8 novembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 329
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **548** del 15 aprile 2014
Manifestazione fieristica: "MOSTRA NAZIONALE CAMPIONARIA DEI VINI" - edizione 69^ - Pramaggiore 18 aprile - 3 maggio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 331
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **549** del 15 aprile 2014
Nomina dei componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne (DGR n. 1962/2013, lettere h, i). Articolo 8, L.R. n. 5/2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne". 333
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **551** del 15 aprile 2014
Approvazione dello Schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e Regione del Veneto e approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani. Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota CE n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014). 336
[Formazione professionale e lavoro]

n. **554** del 15 aprile 2014
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) - Azione 2/2013: Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità. Presentazione di una proposta progettuale da parte della Regione Veneto - Sezione Lavoro in risposta all'Avviso pubblico del Programma FEI (Annualità 2013), emanato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per la presentazione di progetti a carattere territoriale. Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2007/435/CE. 403
[Formazione professionale e lavoro]

n. **557** del 15 aprile 2014
Rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 308 dell' 11.03.2014 "Comune di Zoldo Alto (BL). Accertamento e riordino delle terre di uso civico. L.R. 22 luglio 1994, n. 31 'Norme in materia di usi civici' ". 406
[Foreste ed economia montana]

n. **558** del 15 aprile 2014
Sostegno regionale al Comune di Cortina d'Ampezzo in occasione della candidatura ai mondiali di sci alpino del 2019. Ridefinizione della fonte di finanziamento di cui alla deliberazione n. 2910 del 28 dicembre 2012. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". 408
[Turismo]

n. **559** del 15 aprile 2014
Modernizzazione della rete di informazione turistica regionale. Precisazioni e integrazioni alla DGR n. 2846 del 30 dicembre 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art. 15. 411
[Turismo]

n. **560** del 15 aprile 2014
"Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cona (VE). "Enel Distribuzione S.p.A.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 416
[Energia e industria]

n. **561** del 15 aprile 2014
"Società agricola Bozzato s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Arzergrande (PD). Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica, compreso adeguamento rete elettrica di distribuzione esistente. 427
[Energia e industria]

n. **562** del 15 aprile 2014
"Società agricola Martinelle Energia s.r.l.". Variante all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cavarzere (VE). 440
[Energia e industria]

n. **563** del 15 aprile 2014
Avvio della procedura di parziale revisione della Dgr n. 2689/2004 e successive modifiche e integrazioni - Proposta di modifica dell'art 7, comma, 3 dell'Allegato A "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento del personale, del materiale e degli strumenti operativi nonché dei mezzi in dotazione agli appartenenti ai corpi e servizi della Polizia locale" e C " Distintivi di riconoscimento del personale"- sezione C6 "Onorificenze". 450
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

n. **564** del 15 aprile 2014
Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare (AEEP) di Castelfranco Veneto (TV). Approvazione piano di reinvestimento proventi cessioni anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ed economie anni precedenti. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14. 454
[Edilizia abitativa]

n. **565** del 15 aprile 2014
Azioni per l'attuazione del "Piano Energetico Regionale" adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1820 del 15 novembre 2013. Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e Unioncamere-Eurosportello per lo svolgimento di attività relative a progetti europei e per l'implementazione della raccolta relativa alle Buone Pratiche in tema di energia (DGR n. 2844 del 29 settembre 2009 e DGR n. 2913 del 28 dicembre 2012). 456
[Energia e industria]

n. **566** del 15 aprile 2014
Costituzione del "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia" e del "Gruppo interno di Coordinamento per l'Energia" per un approccio coordinato e sinergico sulle politiche energetiche regionali in materia di energia da fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica. 461
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **568** del 15 aprile 2014
Interventi regionali in materia di edilizia pubblica. Provvedimenti. (L.R. 59/1999; LR 27/03 art. 53, c.7; L.R. 03/2013, art. 40). 466
[Edilizia abitativa]

n. **569** del 15 aprile 2014
Rilocalizzazione di finanziamenti relativi ad interventi costruttivi di n. 71 alloggi da cedere in locazione a canone concertato e di n. 30 alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato in Comune di Cavarzere (VE). Operatore: Impresa Edile "Immobiliare S. Silvestro" S.a.s. con sede in Comune di Camposampiero (PD). Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009. 471
[Edilizia abitativa]

n. **570** del 15 aprile 2014
Autorizzazione a conferire incarichi - Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011; D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012; D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012; D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013; D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013. 473
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **571** del 15 aprile 2014
Autorizzazione al passaggio di qualifica degli operai forestali addetti alle operazioni di controllo, selezione e gestione della fauna selvatica dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011; D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012; D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012; D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013; D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013. 475
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **572** del 15 aprile 2014
DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012, DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR 907 del 18 giugno 2013. Determinazioni successive". Applicazione alle richieste trasmesse sino alla data del 07/03/2014 dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per assunzioni e/o affidamento di incarichi. 477
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **574** del 15 aprile 2014
Approvazione del programma operativo delle attività del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in ambito europeo e nazionale - Anni 2014 e 2015. 484
[Sanità e igiene pubblica]

n. **575** del 15 aprile 2014
Approvazione della partecipazione al progetto "Play Europe - Promotion of Leadership of Active Youth in Europe". Grant Decision for Action nr. 2013 - 1164 / 001 - 001. Programma Europeo "Europa per i cittadini". 491
[Servizi sociali]

n. **578** del 15 aprile 2014
IPAB - Casa di Riposo "Benedetto Albertini" di Isola della Scala (VR). Proroga incarico Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007. 493
[Servizi sociali]

n. **579** del 15 aprile 2014
IPAB - Casa di Riposo "Giuseppe Antonello" di San Martino di Lupari (PD). Incarico Commissario straordinario regionale a fini liquidatori. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 9 L.R. 23 novembre 2012, n. 43. 495
[Servizi sociali]

n. **580** del 15 aprile 2014
Prosecuzione delle attività delle Équipes specialistiche interprovinciali in tema di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini, ragazzi minorenni, istituite con DGR 901 del 04 giugno 2013. 497
[Servizi sociali]

RETTIFICHE

Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla legge regionale 11 marzo 2014, n. 10 "Modifica della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale""(Bollettino ufficiale della Regione n. 29 del 14 marzo 2014). 500

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 273780)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 59 del 23 aprile 2014

Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 19 ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

(Codice interno: 273781)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 60 del 29 aprile 2014

Disposizioni relative all'Organizzazione del Sistema per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Individuazione delle figure di "Datore di Lavoro" per le sedi della Giunta Regionale in attuazione all'art.2, comma1, lettera b) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si individuano le figure di "Datore di Lavoro" incaricate ai fini ed agli effetti delle disposizioni relative al Sistema di Organizzazione e Gestione della Salute e Sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. per le diverse sedi e strutture della Giunta Regionale del Veneto, in conformità e secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Presidente

PREMESSO CHE il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. all'art.2, comma 1, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. stesso, definisce le varie figure incaricate dell'Organizzazione e Gestione del Sistema per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e, in particolare, definisce le figure di "Datore di Lavoro", "Dirigente", "Preposto", "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione", "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione", "Medico Competente" e "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza", nonché i "Lavoratori";

PREMESSO CHE l'art.2, comma 1, lettera b) , in particolare nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definisce il datore di lavoro quale "il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale";

PREMESSO CHE il medesimo art.2, comma 1, lettera b), prevede che il Datore di Lavoro sia "individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo";

PREMESSO CHE la Regione del Veneto, come altre Pubbliche Amministrazioni con organizzazione funzionale complessa e articolata in varie strutture diffuse sul territorio, nella propria autonomia e secondo la propria realtà organizzativa, adotta specifici provvedimenti per ottemperare agli adempimenti normativi e provvede a nominare le figure previste;

DATO ATTO CHE con LR n.54 del 31 dicembre 2012, in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto" si è provveduto a disciplinare le funzioni della Giunta Regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l'assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale e, in particolare, sono state definite agli artt. 4 e 20 i compiti, le responsabilità e le funzioni della "Dirigenza" e delle "Posizioni Organizzative";

DATO ATTO CHE con DGR n. 2139 del 25 novembre 2013, in attuazione alla L.R. n.54 suddetta, è stato adottato il regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e, in particolare, è stato previsto che l'incarico di funzione dirigenziale venga conferito con Deliberazione della Giunta e che il medesimo provvedimento di conferimento dell'incarico, nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia, individui l'oggetto, la durata dell'incarico e le competenze previamente determinate con separato provvedimento della Giunta regionale;

DATO ATTO CHE l'art. 2, comma 2, lettera b) della LR n.54 del 31 dicembre 2012 attribuisce alla Giunta Regionale l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta Regionale, ivi compresa l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;

DATO ATTO CHE con DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 e successiva DGR n. 2585 del 20 dicembre 2013 sono state istituite e successivamente adeguate alla nuova struttura organizzativa le Strutture dell'organizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

DATO ATTO CHE con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013 sono state assegnate le competenze e le funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n.54/2012 e, in particolare alla Sezione "Sicurezza e Qualità", incardinata nel Dipartimento "Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica, Grandi Eventi", nell'ambito della "Direzione del Presidente" sono state attribuite, tra l'altro, le funzioni

relative allo sviluppo del modello di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla responsabilità della gestione della normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le sedi centrali, di Roma e di Bruxelles e alla gestione della prevenzione e protezione dai rischi professionali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO CHE con DGR n. 2944 del 30 dicembre 2013 è stato conferito l'incarico di Direttore della Sezione "Sicurezza e Qualità" incardinata nel Dipartimento "Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica, Grandi Eventi", nell'ambito della "Direzione del Presidente" (artt.6, 7 e 13, comma 2, della L.R. n. 54/2012) all'ing. De Sabbata Alessandro;

DATO ATTO CHE con DGR n. 408 del 4 aprile 2014 sono stati assegnati ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i rispettivi capitoli di spesa e, in particolare, il capitolo n. 100484 del Bilancio di previsione denominato "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.Lgs. 9/4/2008, N.81)" è stato assegnato al Direttore della Sezione "Sicurezza e Qualità";

DATO ATTO CHE con la citata DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 e successive DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013 e DGR n. 125 del 11 febbraio 2014, sono state individuate e modificate nella denominazione le seguenti altre Sezioni, nell'ambito del Dipartimento "Difesa del Suolo e Foreste": "Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova" con sede a Padova, "Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo" con sede a Rovigo, "Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso" con sede a Treviso, "Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto" con sede a Venezia, "Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno" con sede a Belluno, "Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona" con sede a Verona e "Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza" con sede a Vicenza;

DATO ATTO CHE, l'art. 14 della LR n.54 del 31 dicembre 2012 attribuisce ai Direttori di Sezione, nell'ambito delle funzioni di coordinamento svolte dal Direttore di Dipartimento, le medesime funzioni di cui all'art. 12, comma 1, lettere da d) a q) attribuite ai Direttori di Dipartimento e, in particolare competono ai Direttori di Sezione compiti relativi alle modalità di organizzazione delle attività e all'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché provvedono alla gestione del personale assegnato ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

RITENUTO, pertanto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali vengono svolte le attività, nonché della effettiva autonomia decisionale e di spesa dei singoli Direttori, di dover procedere all'individuazione dei Datori di Lavoro come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo la tabella di seguito riportata:

DATORE DI LAVORO	**SEDI E PERSONALE REGIONALE**
Direttore Sezione Sicurezza e Qualità	Sedi e personale ubicati in Venezia, Mestre, Marghera, Roma e Bruxelles.
Direttore Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova	Sedi e personale ubicati nel territorio delle rispettive provincie di Padova e Rovigo
Direttore Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo	
DATORE DI LAVORO	**SEDI E PERSONALE REGIONALE**
Direttore Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso	Sedi e personale ubicati nel territorio delle rispettive provincie di Belluno, Treviso, Vicenza, Verona
Direttore Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza	
Direttore Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno	
Direttore Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona	
Direttore Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto	Per la provincia di Venezia, il personale e le sedi non appartenenti a quelle centrali ubicate in Venezia, Mestre e Marghera.

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

decreta

1. di individuare, in conformità a quanto indicato e previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs . n. 81/2008 e s.m.i. i seguenti "Datori di Lavoro":

DATORE DI LAVORO	**SEDI E PERSONALE REGIONALE**
Direttore Sezione Sicurezza e Qualità	Sedi e personale ubicati in Venezia, Mestre, Marghera, Roma e Bruxelles
Direttore Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova	Sedi e personale ubicati nel territorio delle rispettive provincie di Belluno, Treviso, Vicenza, Padova, Rovigo, Verona
Direttore Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo	
Direttore Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso	
Direttore Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza	
Direttore Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno	
Direttore Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona	
Direttore Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto	Per la provincia di Venezia, il personale e le sedi non appartenenti a quelle centrali ubicate in Venezia, Mestre e Marghera.

2. di incaricare i Datori di Lavoro di cui al precedente punto 1, dei compiti e degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in particolare degli obblighi di cui all'art 17 "Obblighi del datore di lavoro non delegabili" e all'art.18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente";
3. di incaricare il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità di fornire assistenza, qualora richiesta, per l'implementazione dei sistemi di gestione integrata della salute, sicurezza e qualità ovvero alla individuazione dei modelli di organizzazione e di gestione posti in essere dai vari Datori di Lavoro in tali ambiti;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità del coordinamento generale delle spese di cui al capitolo 100484 del bilancio di previsione "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.Lgs. 9/4/2008, N.81)";
5. di confermare l'autonoma organizzazione, con riferimento alla salute e sicurezza, del personale e delle sedi del Consiglio Regionale;
6. di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale ogni altra determinazione in ordine all'organizzazione del Sistema Regionale in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del l'art. 2, comma 2, lettera b) della LR n.54 del 31 dicembre 2012;
7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 273595)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 210 del 28 aprile 2014

Barotti Carlo istanza per la derivazione di moduli 0,25 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di CANARO, località Garofolo, al foglio 20 mappale 4, per uso Irriguo.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza la ricerca di acqua sotterranea e la terebrazione di un pozzo in loc. Garofolo in Comune di CANARO, per uso Irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica n. 1902/4-7 del 17/02/2014 Parere Autorità di Bacino n.56598 del 07.02.2014 Ordinanza visita locale n. 114420 del 17.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 03.01.2014 del Sig. Barotti Carlo, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivare da falda sotterranea in località Garofolo nel Comune di CANARO (mod. 0,25) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs n. 112/98 , la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2928 del 19.9.2004;

VISTO il parere n. 138216 in data 22.3.2012 del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e attività estrattive;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi, il Sig. Barotti Carlo residente a Canaro (Ro), *(omissis)*, è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Garofolo nel Comune di CANARO (RO), al fg.20 mapp. 4 ad uso Irriguo.

2 - La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata.
- il Sig. Barotti Carlo dovrà rivolgersi al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo
- qualora l'acqua scoperta sia classificata come risorsa geotermica (temperatura superiore ai 15 °C) l'uso è disciplinato dal D.Lg.vo 11 febbraio 2010 n. 22 pertanto il Sig. Barotti Carlo dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo;
- il Sig. Barotti Carlo dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, il Sig. Barotti Carlo ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Istituto Superiore

per la Protezione e la Ricerca Ambientale via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma e al Dipartimento Ambiente - Sezione Tutela Ambiente - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - VENEZIA, la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000 e come previsto dal D.M. 11/03/1988 ai punti A.- B.-L.;

- dovrà inoltre trasmettere sempre, ai succitati indirizzi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo.
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n. 47 il Sig. Barotti Carlo è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.

3 - Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 238/99.

4 - Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

5 - Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6 - Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

7 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lett. a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

9 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Umberto Anti

(Codice interno: 273657)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 211 del 29 aprile 2014

Affidamento incarico professionale per monitoraggio dell'avifauna acquatica nidificante nell'area interessata dai "Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. Comune di Porto Tolle (Ro)" 1° Stralcio funzionale. Importo netto incarico Euro 2.680,00. C.U.P.: H89H98000000001 C.I.G.: Z9F0EE554E.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida il monitoraggio in oggetto previsto dalla Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al progetto di sistemazione del Canale di Scarico.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

. con decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 227 del 3.11.2010 è stato approvato l'aggiornamento del progetto n. 546 del 19.12.2007 relativo ai "Lavori di sistemazione del tratto terminale del Canale di Scarico in località Boccasette in comune di Porto Tolle (Ro)", per l'importo complessivo di Euro 1.807.599,14;

. con decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 393 del 23.12.2009, è stata impegnata sul capitolo n. 51073 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 la somma di Euro 1.703.253,68 comprensiva, tra l'altro di Euro 28.000,00 per indagini geognostiche, ambientali e topografiche in fase di esecuzione;

. che l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo ha predisposto il progetto n. 628 in data 6.12.2011 "Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra - Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. Comune di Porto Tolle", secondo aggiornamento del progetto n 546 del 19.12.2007, comprendente il primo stralcio funzionale del Canale di Scarico, dell'importo complessivo di Euro 1.807.599,14, ove la somma per le indagini ambientali, statiche, ecc. risulta essere pari ad Euro 40.000,00;

. che con decreto n. 271 del 9.08.2012 del Dirigente Responsabile dell'U.P. Genio Civile di Rovigo è stato approvato il progetto n. 628 del 6.12.2011 negli importi sopra esplicati;

. che con decreto n. 43 del 31.01.2014 del Direttore della Sezione Idrogeologica di Rovigo è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 671 del 07.01.2014 dell'importo complessivo di Euro 1.807.599,14, ove la somma per le indagini ambientali, statiche, ecc. risulta essere pari ad Euro 45.008,19;

ACCERTATA la necessità di affidare ad un professionista esterno l'incarico per il monitoraggio dell'avifauna acquatica nidificante nell'area interessata dai "Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra - Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. Comune di Porto Tolle (Ro)" - 1° Stralcio funzionale;

VISTO il preventivo pervenuto in data 17.04.2014 prot. n. 170399, formulato dalla Ditta Sephirot s.r.l con sede legale in Via Badaloni, 9 - 45100 Rovigo, dell'importo netto di Euro 2.680,00 al quale andrà sommato l'importo dell'IVA al 22% pari ad Euro 589,60;

ACCERTATO che la Ditta Sephirot s.r.l con sede legale in Via Badaloni, 9 - 45100 Rovigo, dispone di tecnici di provata esperienza e capacità professionale in ordine alle prestazioni da conferire col presente decreto ed ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto contrattuale con l'Amministrazione Regionale;

ATTESO che l'importo della prestazione professionale è inferiore alla soglia di Euro 20.000,00 per l'affidamento diretto di servizi tecnici ai sensi del combinato disposto degli art. 91 comma 2 e 125 comma 11 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATA la congruità del prezzo della prestazione professionale offerta;

RITENUTO di affidare alla Ditta Sephirot s.r.l con sede legale in Via Badaloni, 9 - 45100 Rovigo, l'incarico professionale riguardante il monitoraggio dell'avifauna acquatica nidificante nell'area interessata dai "Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra - Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. Comune di Porto Tolle (Ro)"

- 1° Stralcio funzionale, per l'importo complessivo di Euro 3.269,60, così articolato:

1) esecuzione sopralluoghi e relazione di sintesi

. onorario comprensivo di spese	Euro	2.680,00
. I.V.A. 22% su Euro 2.680,00	Euro	589,60
Totale	Euro	3.269,60

CONSIDERATO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura nelle somme a disposizione per indagini ambientali, statiche, evidenziate nel decreto n. 43 del 07.01.2014;

ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura nei fondi già impegnati con decreto n. 393 del 23.12.2009- capitolo n. 51073 del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2009;

PRESO ATTO che per effetto della Legge 244/07 (Legge Finanziaria Statale) l'efficacia del contratto di prestazione d'opera decorrerà dalla data di pubblicazione dell'incarico sul sito web istituzionale della Regione Veneto;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTA la L. 23.12.2005 n. 266

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

VISTA la L. 24.12.2007, n. 244

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 10.08.2012 n. 161;

decreta

Art. 1 - Di affidare l'incarico professionale riguardante il monitoraggio dell'avifauna acquatica nidificante nell'area interessata dai "Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra - Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. Comune di Porto Tolle (Ro)" - 1° Stralcio funzionale alla ditta Ditta Sephirot s.r.l con sede legale in Via Badaloni, 9 - 45100 Rovigo;

Art. 2 - Di quantificare in Euro 3.269,60 l'importo complessivo della prestazione professionale in oggetto, di cui Euro 2.680,00 per onorario comprensivo di spese e Euro 589,60 per IVA 22%;

Art. 3 - La somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura nelle somme a disposizione per indagini ambientali, statiche, evidenziate nel decreto n. 43 del 07.01.2014;

Art. 4 - Alla spesa di Euro 3.269,60 si farà fronte con i fondi già impegnati con decreto n. 393 del 23.12.2009- capitolo n. 51073 dell' esercizio finanziario 2009 che offre sufficiente disponibilità;

Art. 5 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno da successivo contratto di prestazione d'opera redatto con la forma della lettera commerciale;

Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

Art. 7 - Il presente Decreto verrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto in formato integrale.

Umberto Anti

(Codice interno: 273658)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 212 del 29 aprile 2014

Lavori di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in comune di Rosolina (Ro)". Affidamento incarico aggiornamento ed estensione Vinca. Importo netto incarico Euro 3.900,00. C.U.P.: H92G14000030002 C.I.G.: ZF90EE95C3.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'aggiornamento e l'estensione della Valutazione di Incidenza Ambientale redatta per la realizzazione di lavori di manutenzione/ sistemazione da effettuarsi sugli argini di prima difesa a mare tra i comuni di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle (Ro), necessaria per la progettazione ed esecuzione dei lavori indicati in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO:

CHE la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha predisposto il progetto n. 676 in data 03.04.2014 "Lavori di di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in comune di Rosolina (Ro)" dell'importo complessivo di Euro 200.000,00;

CHE in data 23.03.2012 l'Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria con sede in Via Badaloni, 9 - Rovigo ha redatto la Valutazione di Incidenza Ambientale relativa ai lavori di manutenzione /sistemazione da effettuarsi sugli argini di prima difesa a mare tra i comune di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle (Ro).

CHE nella realizzazione dei lavori in oggetto si rende necessario intervenire in tratti non contemplati nella precedente Valutazione di Incidenza Ambientale;

CHE pertanto trattandosi di aree soggette a tutela naturalistica di cui al D.P.R. 357/97 (Rete Natura 2000) è necessario aggiornare ed estendere lo studio in questione;

VISTO il preventivo pervenuto in data 15.04.2014 prot. n. 166146, formulato dall'Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria con sede in Via Badaloni, 9 - Rovigo, dell'importo netto di Euro 3.900,00 al quale andrà sommato l'importo dell'IVA al 22% pari ad Euro 858,00;

ACCERTATO che l'Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria con sede in Via Badaloni, 9 - Rovigo, dispone di tecnici di provata esperienza e capacità professionale in ordine alle prestazioni da conferire col presente decreto ed ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto contrattuale con l'Amministrazione Regionale;

ATTESO che l'importo della prestazione professionale è inferiore alla soglia di Euro 20.000,00 per l'affidamento diretto di servizi tecnici ai sensi del combinato disposto degli art. 91 comma 2 e 125 comma 11 del Codice dei Contratti e dell'art. 18 della D.G.R. del 6.03.2012 n.354;

CONSIDERATA la congruità del prezzo della prestazione professionale offerta;

RITENUTO di affidare all'Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria con sede in Via Badaloni, 9 - Rovigo, l'incarico professionale riguardante l'aggiornamento ed estensione della Valutazione di Incidenza Ambientale agli atti della Sezione bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo relativa ai lavori di manutenzione /sistemazione da effettuarsi sugli argini di prima difesa a mare tra i comune di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle (Ro), per l'importo complessivo di Euro 4.758,00, così articolato:

. onorario comprensivo di spese	Euro	3.900,00
. I.V.A. 22% su Euro 3.900,00	Euro	858,00
Totale	Euro	**4.758,00**

CONSIDERATO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto troverà copertura con fondi che si individueranno con successivo provvedimento;

PRESO ATTO che per effetto della Legge 244/07 (Legge Finanziaria Statale) l'efficacia del contratto di prestazione d'opera decorrerà dalla data di pubblicazione dell'incarico sul sito web istituzionale della Regione Veneto;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTA la D.G.R. 06.03.2012 n. 354;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

VISTA il D.P.R. 08.09.1997 n. 357 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

decreta

Art. 1 - Di affidare l'incarico professionale riguardante l'aggiornamento ed estensione della Valutazione di Incidenza Ambientale agli atti della Sezione bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo relativa ai lavori di manutenzione /sistemazione da effettuarsi sugli argini di prima difesa a mare tra i comune di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle (Ro) all'Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria con sede in Via Badaloni, 9 - Rovigo;

Art. 2 - Di quantificare in Euro 4.758,00 l'importo complessivo della prestazione professionale in oggetto, di cui Euro 3.900,00 per onorario comprensivo di spese e Euro 858,00 per IVA 22%;

Art. 3 - La somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto troverà copertura con fondi che si individueranno con successivo provvedimento;

Art. 4 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno da successivo contratto di prestazione d'opera redatto con la forma della lettera commerciale;

Art. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

Art. 6 - Il presente Decreto verrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto in formato integrale.

Umberto Anti

(Codice interno: 273659)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 213 del 29 aprile 2014

Lavori di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in Comune di Rosolina (RO). Affidamento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Importo netto incarico Euro 5.709,60. C.U.P.: H92G14000030002 CIG: ZB60EE8A91.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori citati in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

. che l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo ha predisposto il progetto n. 676 in data 6.12.2011 "Lavori di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in comune di Rosolina (RO), per l'importo complessivo di Euro 200.000,00;

. che in osservanza delle leggi in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, il Responsabile dei Lavori ha ritenuto necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

VISTO il preventivo pervenuto in data 16.04.2014 formulato dal geom. Maron Graziano, con studio tecnico in via Levico 4, Rovigo dell'importo netto di Euro 4.500,00, al quale andrà sommato l'importo degli oneri previdenziali 4% pari ad Euro 180,00, e I.V.A. al 22% pari ad Euro 1.029,60;

ACCERTATO che il geom. Maron Graziano di Rovigo è inserito al n. 499 nell'elenco dei "Consulenti e dei prestatori di servizi della Regione Veneto" ed ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Regionale;

ATTESO che l'importo della prestazione professionale è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 per l'affidamento diretto di servizi tecnici ai sensi e per gli effetti del vigente art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 Codice dei Contratti e D.G.R. del Veneto del 06.03.2012 n. 354 e s.m.i.;

CONSIDERATA la congruità del prezzo della prestazione professionale offerta;

RITENUTO di affidare al geom. Maron Graziano con studio e sede legale in via Levico, 4 - 45100 Rovigo, l'incarico professionale riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai "Lavori di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in Comune di Rosolina (Ro)" per l'importo complessivo di Euro 5.709,60, così articolato:

. onorario comprensivo di spese	Euro	4.500,00
. oneri previdenziali (4%)	Euro	180,00
. I.V.A. 22%	Euro	1.029,60
Totale	Euro	5.709,60

CONSIDERATO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto troverà copertura con fondi che si individueranno con successivo provvedimento;

PRESO ATTO che per effetto della Legge 244/07 (Legge Finanziaria Statale) l'efficacia del contratto di prestazione d'opera decorrerà dalla data di pubblicazione dell'incarico sul sito web istituzionale della Regione Veneto;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTA la L. 23.12.2005 n. 266

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

VISTA la L. 24.12.2007, n. 244

VISTO il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

decreta

Art. 1 - Di affidare l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai "Lavori di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in Comune di Rosolina (Ro)" al geom. Maron Graziano con studio in via Levico, 4 - 45100 Rovigo;

Art. 2 - Di quantificare in Euro 5.709,60 l'importo complessivo per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Euro 4.500,00 per onorario comprensivo di spese, Euro 180,00 per oneri previdenziali 4% e Euro 1.029,60 per IVA 22%);

Art. 3 - La somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto troverà copertura con fondi che si individueranno con successivo provvedimento;

Art. 4 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno da successivo contratto di prestazione d'opera redatto con la forma della lettera commerciale;

Art. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 D.Lgs 14.03.2013 n. 33;trasmettere il presente decreto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art.1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266;

Art. 6 - Il presente Decreto verrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto in formato integrale.

Umberto Anti

(Codice interno: 273660)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 214 del 29 aprile 2014

Concessione demaniale marittima per il mantenimento di vari tratti di cavidotti interrati e di una cabina elettrica per una superficie complessiva di 5.330,16 mq, riguardante esclusivamente l'occupazione di aree demaniali marittime in località Rosolina Mare del Comune di Rosolina (Ro). Pratica 019-2014. Enel Distribuzione S.p.a.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni della concessione demaniale marittima, di cui all'oggetto, a favore di Enel Distribuzione S.p.a. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 19.11.2002 di prot. n. 7386; Disciplinare n. 887 del 15.04.2014.

Il Direttore

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTA la D.G.R. n. 454/2002;

VISTA l'istanza del 19.11.2002 con la quale Enel Distribuzione S.p.a. (C.F. 05779711000) con sede a Roma, Via Ombrone 2, ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima per il mantenimento di vari tratti di cavidotti interrati e di una cabina elettrica per una superficie complessiva di 5.330,16 mq, riguardante esclusivamente l'occupazione di aree demaniali marittime in località Rosolina Mare del Comune di Rosolina (Ro);

VISTO che in data 15.04.2014 è stato sottoscritto, dalle parti interessate, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

decreta

1 - di concedere a Enel Distribuzione S.p.a. (C.F. 05779711000) con sede a Roma, Via Ombrone 2, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione demaniale marittima per il mantenimento di vari tratti di cavidotti interrati e di una cabina elettrica per una superficie complessiva di 5.330,16 mq, riguardante esclusivamente l'occupazione di aree demaniali marittime in località Rosolina Mare del Comune di Rosolina (Ro), con le modalità stabilite nel disciplinare n. 887 di Rep. del 15.04.2014 che forma parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di determinare il canone annuo, relativo al 2014, in Euro 2.037,00 (Euro duemilatrentasette/00) come previsto all'art. 3 del disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;

4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme degli art. 47 e 48 del Codice della Navigazione, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone;

5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese quelle di registrazione;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

7 - di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273679)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 215 del 29 aprile 2014

Campioni Franca derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di TRECENTA, località FG. 13 MAPP. 114, per uso Irriguo. Pos. n. 489.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza la ricerca di acqua sotterranea e la terebrazione di un pozzo al fg. 13 mapp. 114 nel Comune di TRECENTA, per uso Irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica 742/4-7 del 7.2.20114 Parere Autorità di Bacino n.56554 del 07.02.2014 Ordinanza visita locale n. 61942 del 12.02.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 30.04.2013 della ditta Campioni Franca, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione per derivare mod. 0,0545 di acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrarsi al fg. 13 mapp. 114 nel Comune di TRECENTA per l'irrigazione di una superficie di ha 17.3 a coltivazione cerealicola;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs n. 112/98 , la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2928 del 19.9.2004;

VISTO il parere n. 138216 in data 22.3.2012 del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e attività estrattive;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi, la Ditta Campioni Franca (P.I. 00626120299) con sede a TRECENTA, Via Raffaello Sanzio 2179, è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo al fg. 13 mapp. 114 nel Comune di TRECENTA per l'irrigazione di una superficie di ha 17.3 a coltivazione cerealicola.

2 - La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'amministrazione concedente che, se necessario, potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata.
- la ditta dovrà rivolgersi al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo
- qualora l'acqua scoperta sia classificata come risorsa geotermica (temperatura superiore ai 15 °C) l'uso è disciplinato dal D.Lg.vo 11 febbraio 2010 n. 22 pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione all'amministrazione concedente;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma e alla Segreteria Regionale Ambiente e Territorio - Direzione Tutela Ambiente - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - VENEZIA, la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000 e come previsto dal D.M. 11/03/1988 ai punti A.- B.-L.;

- dovrà inoltre trasmettere sempre, ai succitati indirizzi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa all'amministrazione concedente.
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.

3 - Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 238/99.

4 - Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

5 - Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6 - Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

7 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lett. a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

9 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Umberto Anti

(Codice interno: 273717)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 216 del 30 aprile 2014

Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione Di Rovigo Lavori di completamento del tratto terminale del Canale di Scarico in località Boccasette del comune di Porto Tolle (RO). Importo complessivo: E. 1.000.000,00. Approvazione progetto.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il seguente provvedimento si approva il progetto preliminare indicato in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO:

- Che la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo - gestisce le opere idrauliche di prima e seconda difesa a mare comprese tra le località Portesine, in Comune di Rosolina, e Polesine Camerini, in Comune di Porto Tolle;

- Che in prosecuzione di dette opere idrauliche insiste il Canale di Scarico delle idrovore di Boccasette e Cà Zuliani del Comune di Porto Tolle;
- Che le arginature della succitata opera idraulica pur essendo, di fatto, la continuazione delle opere idrauliche di prima difesa a mare sono a quote e consistenze molto ridotte rispetto alle medesime e quindi in condizioni non sufficienti per garantire la sicurezza idraulica nei territori circostanti e la pubblica incolumità degli abitanti;
- Che per tali motivi è stato considerato prioritario l'intervento in argomento ed è stato inserito tra i progetti da avviare a finanziamento MATTM - annualità 2014;
- Che pertanto, il personale tecnico del Genio Civile di Rovigo ha redatto in data 18/04/2012 il progetto preliminare riguardante il rialzo e il ringrosso dell'argine dx del tratto terminale del Canale in questione, avente il quadro economico così articolato:

Importo lavori		**765.480,93**
Importo oneri specifici		19.000
Importo lavori complessivo		**784.480,93**
Somme a disposizione		
IVA 21%	164.741,00	
Spese tecniche	14.120,66	
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	20.000,00	
Monitoraggio ambientale, aggiornamento Vinca, ecc	12.000,00	
indagini chimico fisico ambientali	10.000,00	
Rilievi topografici	10.000,00	
Imprevisti	3.657,41	
	234.519,07	**234.519,07**
		1.000.000,00

VISTO il D.Lgs 12.04.2006, n. 163;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39;

VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27 e successive modifiche;

decreta

1. E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto preliminare "Lavori di completamento del tratto terminale del Canale di Scarico in località Boccasette del comune di Porto Tolle (RO) " dell'importo complessivo Euro

1.000.000,00;

2. Alla spesa di Euro 1.000.000,00 si farà fronte con fondi che saranno individuati con successivo provvedimento;
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul B.U.R. della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273718)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 217 del 30 aprile 2014

R.D. 523/1904 Nuova concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi e taglio di prodotti legnosi nelle aree del demanio idrico relative al lotto n. 1, situate nelle scarpate e nelle banchine arginali a fiume in destra e sinistra idraulica del Fiume Canalbianco tra il sostegno Bussari in Comune di Arquà Polesine e il ponte Passo in Comune di Rovigo per un totale di Ha 11.02.27. (Pratica n° CB_SF00043) Ditta: Zerbetto Tiziano - Barbona (PD)
[Acque]

Note per la trasparenza:
NOTE PER LA TRASPARENZA Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 22.07.2013 dalla Ditta Zerbetto Tiziano - Barbona (PD) nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 783 dell'11.03.2005. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 23.07.2013 Prot.n. 313450; Pareri Nulla-osta tecnico del 27.05.2013 Disciplinare n. 3506.del 08.04.2014;

Il Direttore

PREMESSO che la nuova concessione per l'utilizzo del bene demaniale indicato in oggetto ha una superficie superiore a mq 10.000 e pertanto soggetta al procedimento di cui la D.G.R. n. 783 dell'11.03.2005;

VISTO che l'Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo, ai sensi della D.G.R. n. 783 dell'11.03.2005, con nota del 07.06.2013 ha provveduto con Avviso Pubblico ad invitare le Ditte interessate a presentare la richiesta di partecipazione alla gara mediante licitazione privata per l'assegnazione del bene demaniale indicato in oggetto;

VISTO che in data 23.07.2013 l'Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo ha esperito la licitazione privata per l'assegnazione di terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi e taglio di prodotti legnosi nelle aree del demanio idrico relative al lotto n. 1, situate nelle scarpate e nelle banchine arginali a fiume in destra e sinistra idraulica del Fiume Canalbianco tra il sostegno Bussari in Comune di Arquà Polesine e il ponte Passo in Comune di Rovigo per un totale di Ha 11.02.27 e che, all'assegnazione del terreno suddetto ha chiesto di partecipare una sola ditta: Zerbetto Tiziano - Barbona (PD) che, ammessa, ha offerto l'importo di Euro 330,00 (trecentotrenta/00);

VISTE le autorizzazioni paesaggistiche della Provincia di Rovigo per i Comune di Bosaro ed Arquà Polesine in data 20.01.2014, del Comune di Rovigo in data 26.03.2014 e del Comune di Polesella in data 23.01.2014 come richiesto alla Ditta Zerbetto con nota della Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo in data 12.08.2013 di prot. nr. 341952;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 08.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta Zerbetto Tiziano (omissis) - e P.I. 0215890287) con sede a Barbona (PD) in Via Spino, 3, la concessione demaniale per lo sfalcio dei prodotti erbosi e taglio di prodotti legnosi nelle aree del demanio idrico relative al lotto n. 1, situate nelle scarpate e nelle banchine arginali a fiume in destra e sinistra idraulica del Fiume Canalbianco tra il sostegno Bussari in Comune di Arquà Polesine e il ponte Passo in Comune di Rovigo per un totale di Ha 11.02.27, con le modalità stabilite nel disciplinare del 08.04.2014 iscritto al n. 3506 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 330,00 come previsto all'art. 13del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273719)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 218 del 30 aprile 2014

R.D. 523/1904 Concessione di utilizzare due rampe golenali in terra ad uso carraio privato e agricolo in sx Po st. 214-217 in Comune di Occhiobello (RO) - (Pratica n° PO_RA00061) Ditta: PICCOLI GUIDO & C. S.a.s. - Ferrara (FE) Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta Piccoli Guido & c. s.a.s.della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 18.11.2013 prot. n 499486; Nulla-osta tecnico del 03.02.2014 Prot.n. 0003012 (per A.I.Po); Disciplinare n 3505 del 08.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 13.11.2013 con la quale la Ditta PICCOLI GUIDO & C. S.a.s. (C.F. 01235110382) con sede a Ferrara (FE) in Viale Cavour, 133 ha chiesto il rinnovo della Concessione di utilizzare due rampe golenali in terra ad uso carraio privato e agricolo in sx Po st. 214-217 in Comune di Occhiobello (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota nr. 0003012 del 03.02.2014;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 08.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta PICCOLI GUIDO & C. S.a.s. (C.F. 01235110382) con sede a Ferrara (FE) in Viale Cavour, 133 il rinnovo della Concessione di utilizzare due rampe golenali in terra ad uso carraio privato e agricolo in sx Po st. 214-217 in Comune di Occhiobello (RO) , con le modalità stabilite nel disciplinare del 08.04.2014 iscritto al n. 3505 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 49.08 (quarantanove/08) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 273720)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 219 del 30 aprile 2014

R.D. 523/1904 Concessione di utilizzare una rampa carreggiabile in terra ad uso privato lato a fiume in Sx Po di Venezia st. 330-331 - località S.Maura - Comune di Polesella (RO). (Pratica n° PO_RA00130) Sig. ASTOLFI PIERGIORGIO - POLESELLA (RO) Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Astolfi Piergiorgio della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 11.12.2013 Prot. n 543089; Nulla-osta tecnico del 14.02.2014 Prot.n. 0003214 (per A.I.Po); Disciplinare n 3504 del 08.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.11.2013 con la quale il Sig. ASTOLFI PIERGIORGIO *(omissis)* con sede a POLESELLA (RO) *(omissis)* ha chiesto il rinnovo della Concessione di utilizzare una rampa carreggiabile in terra ad uso privato lato a fiume in Sx Po di Venezia st. 330-331 - località S.Maura - comune di Polesella (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota nr. 0003214 del 04.02.2014;

CONSIDERATO che il Sig.Astolfi ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 08.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Sig. Astolfi dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. ASTOLFI PIERGIORGIO *(omissis)* con sede a POLESELLA (RO) *(omissis)* il rinnovo della Concessione di utilizzare una rampa carreggiabile in terra ad uso privato lato a fiume in Sx Po di Venezia st. 330-331 - località S.Maura - comune di Polesella (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 08.04.2014 iscritto al n. 3504 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 24.52 (ventiquattro/52) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 273441)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 223 del 24 aprile 2014

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di GRANCONA Località Giacomelli per uso Irriguo. Pratica n 1821/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di GRANCONA a favore della ditta AZ. AGR. TARCISIO RIGONI di MATTEO RIGONI. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 17.01.2013 prot. n. 25856 del 18.01.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 17.01.2013 della ditta AZ. AGR. TARCISIO RIGONI di MATTEO RIGONI, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Giacomelli nel Comune di GRANCONA (mod. 0.00100 - l/sec. 0,1) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 1052/b.5.11/2 in data 05.08.2013 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta AZ. AGR. TARCISIO RIGONI di MATTEO RIGONI *(omissis)* con sede a ARCUGNANO, Via Spianzana è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Giacomelli nel Comune di GRANCONA, Fg. N. 5 mappale n. 5 mod. 0.00100 d'acqua ad uso Irriguo.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Ufficio della Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata;
- la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi

Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;

- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273810)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 229 del 02 maggio 2014

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00200 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: SARTORI IVANO, (omissis) con sede in CHIAMPO. Pratica n. 807/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di CHIAMPO a favore della ditta SARTORI IVANO Istanza della ditta in data 10.01.2012 prot. n. 16023 del 12.01.2012 T.U. 11.12.1933, n.1775 Parere dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico Prot. n. 16023 del 10/01/2012.

Il Direttore

VISTA l' istanza in data 10.01.2012 della ditta SARTORI IVANO, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda sotterranea in Comune di CHIAMPO mod. medi 0.00200) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTA la nota n. 16023 in data 10/01/2012 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico con la quale viene espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande concorrenti;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n152;

VISTO il disciplinare n. 91 di registro atti del Genio Civile di Vicenza, sottoscritto in data 28/02/2014, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SARTORI IVANO *(omissis)* con sede a CHIAMPO, VIA PARNESE il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Parnese di CHIAMPO, mod. medi 0.00200 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28/02/2014 n. 91 di registro atti del Genio Civile di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273811)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 230 del 02 maggio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 658/AG-GU.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta VERGOLI BRUNO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 08.08.2000 prot. n. 7414 del 08.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 08.08.2000 della ditta VERGOLI BRUNO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.050 pari a (l/sec.0.50);

VISTO il disciplinare n. 71 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 13/02/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VERGOLI BRUNO *(omissis)* con sede a POIANA MAGGIORE, Via Fornace Barco il diritto di derivare mod. medi 0.050 pari a (l/sec.0.50) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13/02/2014 n. 71 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273812)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 231 del 02 maggio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n. 1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1423/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta Az. Agr. Muraro Nicola e Muraro Roberto S.S. Società Agricola. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 04.08.2000 prot. n. 13169/44 del 19.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.08.2000 della ditta Az. Agr. Muraro Nicola e Muraro Roberto S.S. Società Agricola, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.14400 pari a (l/sec.14.4);

VISTO il disciplinare n. 76 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 22.12.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Az. Agr. Muraro Nicola e Muraro Roberto S.S. Società Agricola C.F. n.03055190247con sede a LONIGO, Via Romola il diritto di derivare, mod. medi 0.14400 pari a (l/sec.14.4)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette/00) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.12.2009 n 76 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273813)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 232 del 02 maggio 2014

Concessione per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1831/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta GUARDA GABRIELLA T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 15.04.2013 prot. n. 174623 del 23.04.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 15.04.2013 della ditta GUARDA GABRIELLA, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.03 pari a (l/sec.3.00);

VISTO il disciplinare n. 161 di registro atti del Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 28/10/2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GUARDA GABRIELLA *(omissis)* con sede a LONIGO, VIA TURATI 2/G il diritto di derivare, mod. medi 0.03 pari a (l/sec.3.00) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28/10/2013 n. 161 di registro atti del Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273814)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 233 del 02 maggio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1461/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di LONIGO a favore della ditta URBANI MAURIZIO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 02.08.2000 prot. n. 13481/25 del 27.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 02.08.2000 della ditta URBANI MAURIZIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00500 pari a (l/sec. 0.5);

VISTO il disciplinare n. 77 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 19.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta URBANI MAURIZIO *(omissis)* con sede a Lonigo, Via Fossalunga il diritto di derivare, mod. medi 0.00500 pari a (l/sec.0.5) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.02.2014 n 77 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 125.46 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273815)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 234 del 02 maggio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1454/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta DE ANGELI GIUSEPPE T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 27.12.2000 prot. n. 13481/17 del 27.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 02.08.2000 della ditta URBANI MAURIZIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00500 pari a (l/sec. 0.5);

VISTO il disciplinare n. 77 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 19.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta URBANI MAURIZIO *(omissis)* con sede a Lonigo, Via Fossalunga il diritto di derivare, mod. medi 0.00500 pari a (l/sec.0.5) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.02.2014 n 77 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 125.46 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 273816)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 235 del 02 maggio 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1643/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta FACCIN ROBERTA T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 22.12.2005 prot. n. 873411/19 del 28.12.2005.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 22.12.2005 della ditta FACCIN ROBERTA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.02450 pari a (l/sec.2.45);

VISTO il disciplinare n. 156 di registro atti del Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 09.10.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FACCIN ROBERTA *(omissis)* con sede a LONIGO, Via Preon il diritto di derivare, mod. medi 0.02450 pari a (l/sec.2.45)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.10.2013 n 156 di registro atti del Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 273651)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 250 del 23 aprile 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 15.11.2013 prot. n. 496388 e integrata in data 11.04.2014 al prot. 158966 per ottenere la variante in diminuzione della concessione idraulica da m² 42.060 a m² 15.090 di terreno demaniale di cui m² 5.360 a uso vigneto e m² 9.730 a uso prato, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave. Riferimenti catastali: Comune di Ponte di Piave Foglio 32 fronte mappali 21,22,23. Richiedente: Azienda Agricola F.lli Bergamo Renzo & Antonio. Pratica P00278.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la variante a una concessione già rilasciata di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli al soggetto intestatario in ragione a sopravvenuti nuova gestione aziendale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di variante di concessione presentata in data 15.11.2013 con prot. 496388, integrata in data in data 11.04.2014 al prot. 158966.

Il Direttore

CONSIDERATO il rilascio della concessione di m² 42.060 di terreno demaniale di cui m² 5.360 a uso vigneto e m² 36.700 a uso prato alla ditta in oggetto con decreto n. 680 del 29.11.2012 e disciplinare n. 6207 del 09.11.2012;

VISTA la domanda in oggetto in tesa a ottenere la variante alla concessione con riduzione di superficie pari a m² 26.970 a uso prato;

ACCERTATO che tale superficie risulta in concessione anche alla ditta "Al Vecio Piave s.a.s. di Donazzon Claudio & C.", con pratica P00901, a uso campo solare;

VERIFICATO nel tempo che la contemporanea destinazione per usi diversi non va a vantaggio della pratica agricola che richiederebbe una forma di utilizzazione del terreno più continua e intensiva;

VERIFICATO che la modifica di superficie non va a inficiare l'efficacia delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel disciplinare, già sottoscritto, n. 6207 del 09.11.2012;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Azienda Agricola F.lli Bergamo Renzo & Antonio con sede in Negrisia di Ponte di Piave Via Grave 39; P.IVA - 00487210262, la concessione idraulica di m² 15.090 di terreno demaniale di cui m² 5.360 a uso vigneto e m² 9.730 a uso prato , in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 6207 di rep. in data 09.11.2012;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2017, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 513,77 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273652)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 251 del 24 aprile 2014

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite sette pozzi ad uso zootecnico igienico e assimilato e irriguo in Comune di Godega di S.Urbano per moduli 0.006 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Eredi Piai Domenico Società Agricola s.s.r. - Godega di Sant'Urbano Pratica n. 1687
[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 339 del 25.06.2013 con il quale è stata rilasciata alla ditta Az Agr. Piai Domenico la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 14.04.2014 della ditta EREDI PIAI DOMENICO Società Agricola s.s., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a seguito di decesso di Piai Domenico;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 6484 di repertorio del 20.05.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta EREDI PIAI DOMENICO Società Agricola s.s.r (C.F. n. 04644670269) con sede a GODEGA DI SANT'URBANO, via Manin n. 2, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite sette pozzi ad uso zootecnico-igienico e assimilato e irriguo nel Comune di GODEGA DI SANT'URBANO (fg. 20 mapp. 2) per complessivi moduli medi 0.006 pari l/s 0,6.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 20.05.2013 n. 6484 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 24.03.2020.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273653)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 252 del 24 aprile 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Monastier di Treviso per moduli 0.02 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Fabbiani Chiara - Monastier di Treviso Pratica n. 5068.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 29.11.2013 della ditta FABBIANI Chiara, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7375 di repertorio del 16.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta FABBIANI Chiara *(omissis)* con sede a MONASTIER DI TREVISO, via Pisani n. 6, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di MONASTIER DI TREVISO (fg. 9 mapp. 9) per complessivi moduli medi 0.02 pari a l/s 2.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.04.2014 n. 7375 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273654)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 253 del 24 aprile 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.001 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Padana Rottami s.r.l. Pratica n. 946.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda della ditta Padana Rottami s.r.l., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7274 di repertorio del 16.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Padana Rottami s.r.l. (C.F. n. 01348930262) con sede a CASTELFRANCO VENETO, Via per San Floriano n. 13, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel Comune di CASTELFRANCO VENETO (fg. 47 mapp. 108) per complessivi moduli medi 0.001pari a l/s 0,1.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.04.2014 n. 7374 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273655)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 254 del 24 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal fiume Melma ad uso idroelettrico in Comune di Carbonera per moduli 30 - Concessionario : All Green Energy s.a.s. di Buosi Alessandro Silvio - Carbonera Pratica n. 99.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore

VISTO il decreto n.215 del 30.05.2006 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda della ditta ALL GREEN ENERGY s.a.s. di Buosi Alessandro Silvio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7371 di repertorio del 09.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta ALL GREEN ENERGY s.a.s. di Buosi Alessandro Silvio (C.F. n. 04085590265) con sede a CARBONERA, Via Brigata Marche n. 55, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Melma ad uso idroelettrico nel Comune di CARBONERA per moduli 30 per sviluppare con un salto di m. 2,78 una potenza nominale di Kw 81,76.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 01.02.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.04.2014 n. 7371 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2.398,03 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 273656)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 255 del 24 aprile 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Spresiano per moduli 0.02. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : Forte Bruno - Spresiano. Pratica n. 5067.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 03.01.2014 della ditta FORTE Bruno, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006 e la D.G.R. n. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 7370 di repertorio del 09.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta FORTE Bruno *(omissis)* con sede a SPRESIANO, via A. Vespucci n. 21, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di SPRESIANO (fg. 10 mapp. 527) per complessivi moduli medi 0.02 pari a l/s 2.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.04.2014 n. 7370 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

(Codice interno: 273765)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 20 del 17 febbraio 2014

"Fondazione Musicale Santa Cecilia", con sede in Portogruaro (VE). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Il Direttore

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6412 del 20 dicembre 1994 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Musicale Santa Cecilia", con sede in Portogruaro (VE), costituita con atto a rogito del Dott. Paolo Pasqualis, notaio in S. Stino di Livenza (VE), in data 26 settembre 1994, rep. n. 8858, con lo scopo di favorire la conoscenza e la diffusione della cultura musicale;
- con Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 37/13300-D del 30 aprile 1998 si approvavano modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea della Fondazione in data 5 febbraio 1998, atto a rogito del Dott. Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro (VE), rep. n. 11300, riguardanti principalmente aspetti organizzativi;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, l'Assemblea della Fondazione deliberava in data 5 settembre 2013, atto a rogito del Dott. Roberto Cortelazzo, notaio in San Michele al Tagliamento (VE), rep. n. 25995, ulteriori modifiche statutarie consistenti in precisazioni relative alle attività dell'Ente, nonché concernenti la sua organizzazione;
- con documentata istanza pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in data 22 novembre 2013 (prot. reg. n. 508848), il legale rappresentante della Fondazione chiedeva al Presidente della Giunta Regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota regionale prot. n. 530859 del 4 dicembre 2013 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito del Dott. Paolo Pasqualis, notaio in S. Stino di Livenza (VE), datato 26 settembre 1994, rep. n. 8858;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6412 del 20 dicembre 1994;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro (VE), datato 5 febbraio 1998, rep. n. 11300;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 37/13300-D del 30 aprile 1998;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Roberto Cortelazzo, notaio in San Michele al Tagliamento (VE), datato 5 settembre 2013, rep. n. 25995;
- VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in data 22 novembre 2013 (prot. reg. n. 508848) e la documentazione allegata alla medesima;
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 530859 del 4 dicembre 2013;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTO il D.P.R. n. 616/1977;
- VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3410 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 108 del 5 luglio 2013;
- RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2942 del 30 dicembre 2013;

- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea della Fondazione in data 5 settembre 2013;

decreta

1. di approvare le modifiche allo Statuto della "Fondazione Musicale Santa Cecilia", con sede in Portogruaro (VE), C.F. n. 92013700270, deliberate dall'Assemblea dell'Ente in data 5 settembre 2013, atto a rogito del Dott. Roberto Cortelazzo, notaio in San Michele al Tagliamento (VE), rep. n. 25995, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 18 (VE/424) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 21 (ventuno) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Servizio Persone Giuridiche della Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 273766)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 27 del 28 febbraio 2014

Fondazione "Opere di Assistenza e Servizi Integrati - O.A.S.I.", con sede in San Bonifacio (VR). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 14 novembre 2013.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 242 del 29 dicembre 2004 si disponeva, ai sensi della Legge Regionale n. 24/1993, la perdita del regime pubblico dell'IPAB "O.A.S.I." - "Opere di Assistenza e Servizi Integrati", con sede in San Bonifacio (VR), con efficacia sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Ente mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ex D.P.R. n. 361/2000;
- in data 30 giugno 2005, atto a rogito del Dott. Mario Mastelli, notaio in Soave (VR), rep. n. 97270, veniva deliberata la trasformazione dell'Ente da IPAB in Fondazione di diritto privato, denominata "Opere di Assistenza e Servizi Integrati - O.A.S.I.", con sede in San Bonifacio (VR);
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 141 del 1° settembre 2005 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione, con contestuale iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava in data 14 novembre 2013, atto a rogito del Dott. Alessio Paladini, notaio in Oppeano (VR), rep. n. 2267, modifiche statutarie concernenti una più compiuta articolazione degli scopi e delle attività, nonché aspetti organizzativi;
- con documentata istanza pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in data 5 dicembre 2013 (prot. reg. n. 533096), il legale rappresentante della Fondazione chiedeva al Presidente della Giunta Regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 544016 dell'11 dicembre 2013 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione persegue scopi di rilevanza sociale, dedicandosi principalmente all'assistenza e alla cura in senso ampio delle persone nel cui interesse ha sempre operato, nonché il rispetto della dignità della persona con particolare riguardo agli anziani, ai soggetti deboli, malati e/o svantaggiati, ispirando la propria azione ai valori del Vangelo e svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale, assistenza sociosanitaria, istruzione, beneficenza e formazione;

Tutto ciò premesso:

- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 242 del 29 dicembre 2004;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Mario Mastelli, notaio in Soave (VR), datato 30 giugno 2005, rep. n. 97270;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 141 del 1° settembre 2005;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Alessio Paladini, notaio in Oppeano (VR), datato 14 novembre 2013, rep. n. 2267;
- VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in data 5 dicembre 2013 (prot. reg. n. 533096) e la documentazione allegata alla medesima;
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 544016 dell'11 dicembre 2013;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTO il D.P.R. n. 616/1977;
- VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 108 del 5 luglio 2013;
- RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 14 novembre 2013;

decreta

1. di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione "Opere di Assistenza e Servizi Integrati - O.A.S.I.", con sede in San Bonifacio (VR), C.F. n. 01838690236, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 14 novembre 2013, atto a rogito del Dott. Alessio Paladini, notaio in Oppeano (VR), rep. n. 2267, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 338 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 18 (diciotto) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Servizio Persone Giuridiche della Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 273767)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 41 del 20 marzo 2014

"ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", in breve "ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", con sede in Verona. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all' "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", in breve "ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", con sede in Verona e si approva il relativo Statuto.

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Zeno Cicogna, notaio in Verona e iscritto al Collegio Notarile di Verona, in data 19 maggio 1997, n. 303319 di repertorio e n. 15651 di fascicolo, veniva costituita l' Associazione " ACISJF CASA DELLA GIOVANE VERONA", con sede in Verona;
- l' "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", in breve "ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", con nota pervenuta alla scrivente Struttura in data 18 dicembre 2012, prot. reg. n. 575345/60.03, attivava la procedura volta al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Ente;
- con nota di questa Struttura prot. n. 60702 dell' 8 febbraio 2013, venivano fatti taluni rilievi in ordine allo Statuto;
- con atto a rogito della dott.ssa Paola Mazza, notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, in data 28 ottobre 2013, n. 270.433 di repertorio e n. 15.554 di raccolta, veniva approvato un nuovo Statuto dell' "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", in breve "ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", con sede in Verona;
- con documentata istanza datata 28 ottobre 2013, pervenuta alla scrivente Sezione il 5 novembre 2013, prot. reg. n. 477988/60.03, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva al Presidente della Giunta Regionale del Veneto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", in breve "ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", con sede in Verona;
- con nota prot. n. 503062 del 19 novembre 2013, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;
- con nota del 16 dicembre 2013, pervenuta alla scrivente Struttura il 2 gennaio 2014, prot. reg. n. 131/60.03, l'Associazione trasmetteva la documentazione chiesta con la nota del 19 novembre 2013 di cui al punto precedente;
- con nota prot. n. 14075 del 14 gennaio 2014 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- scopo dell'Associazione è quello di favorire l'integrale realizzazione, senza distinzione di nazionalità, religione e appartenenza sociale, delle giovani donne lontane dal proprio ambiente affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria personalità;
- l'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto, in particolare nel Comune di Verona, e dispone di un fondo di dotazione iniziale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui il 30% costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 28 ottobre 2013 e da certificazione bancaria datata 27 dicembre 2013 allegata all'istanza di riconoscimento;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Zeno Cicogna, notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, del 19 maggio 1997, n. 303319 di repertorio e n. 15651 di fascicolo;
- VISTA la nota dell'Associazione pervenuta alla scrivente Struttura in data 18 dicembre 2012, prot. reg. n. 575345/60.03;
- RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. n. 60702 dell' 8 febbraio 2013;
- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Paola Mazza, notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, del 28 ottobre 2013, n. 270.433 di repertorio e n. 15.554 di raccolta;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente datata 28 ottobre 2013, pervenuta alla scrivente Sezione il 5 novembre 2013, prot. reg. n. 477988/60.03;
- RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. n. 503062 del 19 novembre 2013;
- VISTA la nota dell'Associazione del 16 dicembre 2013, pervenuta alla scrivente Struttura il 2 gennaio 2014, prot. reg. n. 131/60.03;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 14075 del 14 gennaio 2014;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 108 del 5 luglio 2013;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Ente;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n**. 743** del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all' "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", in breve "ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VERONA", con sede in Verona, C.F. n. 01403590233, costituita in data 19 maggio 1997 con atto a rogito del dott. Zeno Cicogna, notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, n. 303319 di repertorio e n. 15651 di fascicolo;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione di cui all'atto a rogito della dott.ssa Paola Mazza, notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, del 28 ottobre 2013, n. 270.433 di repertorio e n. 15.554 di raccolta, consistente in n. 25 (venticinque) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (**Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 273768)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 42 del 20 marzo 2014

Associazione "Centro Italiano di Solidarietà di Belluno - CE.I.S. Belluno - Onlus" in breve "CE.I.S. di Belluno - Onlus", con sede in Belluno. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 6 marzo 2014 dalla Assemblea dell'Associazione, come da atto a rogito della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Belluno, n. 48623 di repertorio e n. 20016 di raccolta stessa data, che vengono contestualmente iscritte al numero 565 (BL/233) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- con D.P.G.R. n. 2292 del 20 settembre 1994 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all' Associazione "Centro Italiano di Solidarietà di Belluno" con sede in Belluno, costituita con atto a rogito del dott. Giorgio Molinari Raimondi, notaio in Belluno, in data 6 maggio 1983, rep. n. 53.309/8791;
- con Decreto n. 43 del 26 marzo 2010 venivano approvate talune modifiche statutarie deliberate in data 17 settembre 2008 dall'Assemblea dell'Associazione "Centro Italiano di Solidarietà di Belluno - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve "Ce.I.S. di Belluno - Onlus", con sede in Belluno, come da atto a rogito della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Belluno, rep. n. 42114 stessa data;
- l'Assemblea dell' Associazione "Centro Italiano di Solidarietà di Belluno - CE.I.S. Belluno - Onlus", in data 18 aprile 2012, approvava un nuovo Statuto, così come da atto a rogito della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Belluno, n. 46797 di repertorio e n. 18850 di raccolta stessa data;
- con istanza del 10 settembre 2013, pervenuta alla scrivente Struttura il 16 settembre 2013, prot. reg. n. 386600/60.03, il Legale rappresentante dell' Ente chiedeva formalmente l'approvazione dello Statuto deliberato dall'Assemblea dell'Associazione in data 18 aprile 2012;
- con nota della scrivente Struttura prot. n. 420303 del 3 ottobre 2013, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;
- con successiva nota del 15 novembre 2013, prot. reg. n. 511463 del 25 novembre 2013, l'Associazione provvedeva a trasmettere quanto richiesto da questa Sezione con la nota del 3 ottobre 2013 sopra citata;
- con nota della scrivente Sezione prot. n. 10630 del 10 gennaio 2014 veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- con successiva nota prot. reg. n. 62567 del 12 febbraio 2014, accertata la cancellazione dell'Associazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, questa Struttura chiedeva la produzione, entro 30 giorni dalla data del 12 febbraio 2014, di un atto notarile di approvazione di un nuovo Statuto dal quale risultassero eliminati i richiami alla legge sul volontariato e alla relativa disciplina, sospendendo i termini procedimentali ex art. 2, comma 7, Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- in ottemperanza a quanto sopra, l'Assemblea dell' Associazione denominata "Centro Italiano di Solidarietà di Belluno - CE.I.S. Belluno - Onlus" in breve "CE.I.S. di Belluno - Onlus", con sede in Belluno, in data 6 marzo 2014, approvava un nuovo Statuto, così come da atto a rogito della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Belluno, n. 48623 di repertorio e n. 20016 di raccolta stessa data, pervenuto a questa Sezione il 13 marzo 2014, prot. reg. n. 111717;
- nel frattempo veniva acquisita la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto - prot. n. 2014/6291 dell'11 febbraio 2014 nella quale veniva confermata l'iscrizione dell'Ente nell'Anagrafe Unica delle Onlus;

Tutto ciò premesso:

- RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 2292 del 20 settembre 1994;
- RICHIAMATO il Decreto n. 43 del 26 marzo 2010;
- VISTO l' atto a rogito della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Belluno, n. 46797 di repertorio e n. 18850 del 18 aprile 2012;

- VISTA l'istanza del Legale rappresentante dell' Ente del 10 settembre 2013, pervenuta alla scrivente Struttura il 16 settembre 2013 prot. reg. n. 386600/60.03;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Struttura prot. n. 420303 del 3 ottobre 2013;
- VISTA la nota dell'Associazione del 15 novembre 2013, prot. reg. n. 511463 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 10630 del 10 gennaio 2014;
- RICHIAMATA la successiva nota di questa Struttura prot. reg. n. 62567 del 12 febbraio 2014;
- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Belluno, n. 48623 di repertorio e n. 20016 di raccolta del 6 marzo 2014, pervenuto a questa Sezione il 13 marzo 2014, prot. reg. n. 111717;
- VISTA la nota prot. n. 2014/6291 dell'11 febbraio 2014 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 108 del 5 luglio 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dell' Ente in data 6 marzo 2014;

decreta

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 6 marzo 2014 dall' Assemblea dell'Associazione "Centro Italiano di Solidarietà di Belluno - CE.I.S. Belluno - Onlus" in breve "CE.I.S. di Belluno - Onlus", con sede in Belluno, codice fiscale 93002900251, come da atto a rogito della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Belluno, n. 48623 di repertorio e n. 20016 di raccolta stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 565 (BL/233) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto dell'Associazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 15 (quindici) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A);**
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 273769)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 48 del 26 marzo 2014

"Fondazione Pio Ricovero dr. Paolo Segattini", con sede in Pastrengo (VR). Riconoscimento della personalità giuidica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R .n. 616/1977, a seguito di depublicizzazione (L.R. n. 24/1993).

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, a seguito di depubblicizzazione, iscrivendo contestualmente l'Ente nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, n. 1195, veniva eretta in Ente morale l'IPAB Pio Ricovero "Dr. Paolo Segattini", con sede in Pastrengo (VR), a seguito della disposizione mortis causa di natura patrimoniale effettuata dal Dott. Paolo Segattini;
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 329 del 10 ottobre 2012 si disponeva, ai sensi della Legge Regionale n. 24/1993, la perdita del regime pubblico dell'IPAB, con efficacia sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Ente mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ex D.P.R. n. 361/2000;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB deliberava in data 24 ottobre 2013, atto a rogito del Dott. Mario Bernardelli, notaio in Verona, rep. n. 25853, la trasformazione dell'Ente da IPAB in Fondazione di diritto privato, denominata "Fondazione Pio Ricovero Dr. Paolo Segattini", con sede in Pastrengo (VR);
- con istanza pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in data 12 dicembre 2013 (prot. reg. n. 545657), il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- con nota regionale prot. n. 1747 del 3 gennaio 2014 veniva comunicato all'Ente il mancato avvio del procedimento amministrativo, risultando incompleta la documentazione trasmessa;
- con nota pervenuta alla scrivente Struttura in data 29 gennaio 2014 (prot. reg. n. 39233), il legale rappresentante dell'Ente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 3 gennaio 2014;
- con nota prot. n. 44407 del 31 gennaio 2014 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e ha lo scopo, in particolare, di accogliere anziani di ambo i sessi residenti nel Comune di Pastrengo e/o in qualsiasi altro Comune, nonché di promuovere, sostenere, realizzare tutte le iniziative sociali e di assistenza a favore delle persone anziane e non, che si trovino in condizioni di bisogno a causa di menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali o malattie croniche, tanto abbienti che non, attraverso la gestione diretta o indiretta di strutture e servizi sociali - sanitari ed educativi di ogni tipo;
- la Fondazione dispone di un patrimonio complessivo costituito da beni immobiliari del valore di mercato dichiarato di Euro 8.600.000,00, come da perizia di stima del 21 gennaio 2014, asseverata con giuramento in data 27 gennaio 2014, allegata alla succitata nota del legale rappresentante dell'Ente pervenuta in data 29 gennaio 2014.

Tutto ciò premesso:

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, n. 1195;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 329 del 10 ottobre 2012;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Mario Bernardelli, notaio in Verona, datato 24 ottobre 2013, rep. n. 25853;
- VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in data 12 dicembre 2013 (prot. reg. n. 545657) e la documentazione allegata alla medesima;
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 1747 del 3 gennaio 2014;
- VISTA la nota del legale rappresentante della Fondazione pervenuta alla scrivente Struttura in data 29 gennaio 2014 (prot. reg. n. 39233) e la documentazione allegata alla medesima;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Struttura prot. n. 44407 del 31 gennaio 2014;

- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTA la Legge n. 6972/1890;
- RICHIAMATA la L.R. n. 24/1993;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e il D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 108 del 5 luglio 2013;
- RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- DATO atto che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle quali la Fondazione si farà carico, conservando la Fondazione stessa tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Pio Ricovero Dr. Paolo Segattini", con sede in Pastrengo (VR), a seguito della depubblicizzazione dell'Ente ai sensi della L.R. n. 24/1993;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 744 del Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione Pio Ricovero Dr. Paolo Segattini", con sede in Pastrengo (VR), C.F. n. 80010790238, a seguito di depubblicizzazione dell'Ente ai sensi della Legge Regionale 25 giugno 1993, n. 24;
2. di approvare lo Statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito del Dott. Mario Bernardelli, notaio in Verona, datato 24 ottobre 2013, rep. n. 25853, consistente in n. 16 (sedici) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle quali la Fondazione si farà carico, conservando la Fondazione stessa tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Servizio Persone Giuridiche della Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 273770)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 51 del 09 aprile 2014

Associazione "Aero Club di Verona Ettore Arduino", con sede in Verona. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 25 marzo 2014 dall' Associazione "Aero Club di Verona Ettore Arduino", con sede in Verona, come da atto a rogito del dott. Andrea Fantin, Notaio in Sona (VR), iscritto al Collegio Notarile di Verona, n. 312 di repertorio e n. 232 di raccolta stessa data, che vengono contestualmente iscritte al numero 575 (VR/42) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 marzo 1959 n. 850 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'Aero Club di Verona "Ettore Arduino", con sede in Verona, costituito con atto a rogito del dott. Giustino Marino, notaio in Verona, in data 16 febbraio 1958, rep. n. 3458, e approvato il relativo Statuto;
- con Decreto dirigenziale n. 93 del 21 aprile 2010 venivano approvate le modifiche statutarie deliberate in data 27 ottobre 2009 dall'Assemblea dell'Associazione "Aero Club di Verona Ettore Arduino", come da atto a rogito del dott. Mario Bernardelli, notaio in Verona, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Verona, pari data, rep. n. 22630;
- con nota del 10 ottobre 2013, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti nella stessa data, prot. reg. n. 433658/60.03, veniva attivata dal Legale rappresentante dell'Associazione la procedura volta all'approvazione di talune ulteriori modifiche statutarie;
- l'Assemblea dell' Associazione "Aero Club di Verona Ettore Arduino", con sede in Verona, in data 21 ottobre 2013 approvava un nuovo Statuto così come da atto a rogito del dott. Andrea Fantin, Notaio in Sona (VR), iscritto al Collegio Notarile di Verona, n. 185 di repertorio e n. 123 di raccolta stessa data;
- con documentata istanza dell'11 dicembre 2013, pervenuta a questa Struttura il 16 dicembre 2013, prot. reg. n. 551433/60.03, il Legale rappresentante dell' Ente chiedeva formalmente l'approvazione dello Statuto deliberato in data 21 ottobre 2013;
- con nota della scrivente Struttura prot. n. 2599 del 7 gennaio 2014 veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- con successiva nota prot. reg. n. 97404 del 5 marzo 2014, sospendendo i termini procedimentali ex art. 2, comma 7, Legge n. 241/1990 e s.m.i., questa Struttura chiedeva la produzione, entro 30 giorni dalla data della stessa, di un atto notarile di approvazione di un nuovo Statuto contenente talune integrazioni e modifiche statutarie nonché la produzione di taluni chiarimenti in ordine all'ammontare del patrimonio;
- in ottemperanza a quanto sopra, l'Associazione "Aero Club di Verona Ettore Arduino" in data 25 marzo 2014 approvava un nuovo Statuto, così come da atto a rogito del dott. Andrea Fantin, Notaio in Sona (VR), iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Verona, n. 312 di repertorio e n. 232 di raccolta stessa data, pervenuto a questa Sezione, unitamente ai chiarimenti richiesti, il 3 aprile 2014, prot. reg. n. 146712;

Tutto ciò premesso:

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1959 n. 850;
- RICHIAMATO il Decreto dirigenziale n. 93 del 21 aprile 2010;
- VISTA la nota del Legale rappresentante dell'Associazione del 10 ottobre 2013, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti nella stessa data, prot. reg. n. 433658/60.03;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Andrea Fantin, Notaio in Sona (VR), iscritto al Collegio Notarile di Verona, n. 185 di repertorio e n. 123 di raccolta del 21 ottobre 2013;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell' Ente dell'11 dicembre 2013, pervenuta a questa Struttura il 16 dicembre 2013, prot. reg. n. 551433/60.03;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Struttura prot. n. 2599 del 7 gennaio 2014;
- RICHIAMATA la successiva nota della scrivente Struttura prot. reg. n. 97404 del 5 marzo 2014;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Andrea Fantin, Notaio in Sona (VR), iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Verona, n. 312 di repertorio e n. 232 di raccolta del 25 marzo 2014, pervenuto a questa Sezione, unitamente ai chiarimenti richiesti, il 3 aprile 2014, prot. reg. n. 146712;

- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 108 del 5 luglio 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Ente in data 25 marzo 2014;

decreta

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 25 marzo 2014 dall' Associazione "Aero Club di Verona Ettore Arduino", con sede in Verona, codice fiscale, 80050620238, come da atto a rogito del dott. Andrea Fantin, Notaio in Sona (VR), iscritto al Collegio Notarile di Verona, n. 312 di repertorio e n. 232 di raccolta stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 575 (VR/42) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto dell' Ente nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 31 (trentuno) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A);**
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 273771)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 54 del 14 aprile 2014

Scioglimento dell'Associazione "Croce Verde - Associazione di Assistenza Volontaria Onlus", con sede in Montebelluna (TV).

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto mediante iscrizione al n. 428 (TV/492) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dello scioglimento dell' Associazione "Croce Verde - Associazione di Assistenza Volontaria Onlus", con sede in Montebelluna (TV).

Il Direttore

- con Decreto n. 22/13300 - D del 30 marzo 1998 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all' Associazione "Croce Verde - Associazione di Assistenza Volontaria", con sede in Montebelluna (TV), costituita in data 9 gennaio 1988, come da atto a rogito del dott. Paolo Talice di Montebelluna (TV), rep. n. 40146 pari data e approvato il relativo Statuto;
- scopo dell'Associazione è quello di promuovere nel montebellunese servizi di trasporto e servizi vari a favore di infermi, inabili, ammalati; svolgere attività di educazione sanitaria e prevenzione tramite corsi e lezioni di formazione culturale, sociale e professionale;
- l'art. 25 dello Statuto dell'Associazione prevede che in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'assemblea delibererà la devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'Associazione "Croce Verde - Associazione di Assistenza Volontaria Onlus", con sede in Montebelluna (TV), in data 16 febbraio 2012 deliberava lo scioglimento per impossibilità di perseguire l'oggetto sociale;
- con documentata istanza pervenuta alla scrivente Struttura in data 8 agosto 2013, prot. reg. n. 337621, il legale rappresentante dell'Ente chiedeva l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea in data 16 febbraio 2012;
- con nota della scrivente Struttura prot. n. 350731 del 20 agosto 2013, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;
- l'Associazione "Croce Verde - Associazione di Assistenza Volontaria Onlus", con sede in Montebelluna (TV), in data 13 dicembre 2013 deliberava in forma solenne avanti a notaio lo scioglimento e la sua messa in liquidazione, l'approvazione delle risultanze di bilancio e patrimoniali relative agli anni 2011, 2012 e 2013, accertando che il patrimonio netto residuo risulta pari a Euro 23.179,64 (ventitremilacentosettantanove virgola sessantaquattro), la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione alla "Croce Verde Onlus - Cooperativa Sociale s.r.l.", previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. f) del D.L.gs. n. 460/1997, così come da atto a rogito del dott. Edoardo Bernini, Notaio in Montebelluna, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Treviso, n. 17.392 di repertorio e n. 7.255 di raccolta stessa data;
- con nota del 27 gennaio 2014, pervenuta alla scrivente Sezione il 30 gennaio 2014, prot. reg. n. 42513/60.03, il Legale rappresentante dell'Associazione provvedeva ad inviare la documentazione chiesta con nota regionale del 20 agosto 2013;
- con nota prot. n. 59347 del 10 febbraio 2014 la scrivente Sezione comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- ritenuto, conseguentemente, di provvedere all'iscrizione dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 361/2000;
- atteso che si procederà alla cancellazione dell'Ente successivamente alle determinazioni del Presidente del Tribunale ex artt. 11 e seguenti delle Disp. Att. del Codice Civile;

Tutto ciò premesso e considerato:

- RICHIAMATO il Decreto n. 22/13300 - D del 30 marzo 1998;
- VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Associazione del 16 febbraio 2012;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Associazione pervenuta alla scrivente Struttura l' 8 agosto 2013, prot. reg. n. 337621;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Struttura prot. n. 350731 del 20 agosto 2013;

- VISTO l' atto a rogito del dott. Edoardo Bernini, Notaio in Montebelluna, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Treviso, del 13 dicembre 2013, n. 17.392 di repertorio e n. 7.255 di raccolta;
- VISTA la nota del Legale rappresentante dell'Associazione del 27 gennaio 2014, pervenuta alla scrivente Struttura il 30 gennaio 2014, prot. reg. n. 42513/60.03;
- RICHIAMATA la nota prot. n. 59347 del 10 febbraio 2014 della scrivente Struttura;
- VISTO l'art. 4 del D.P.R. 361/2000 nonché l'art. 14 del D.P.R. 616/1977;
- VISTI gli artt. 11 e seguenti delle Disp. Att. del Codice Civile;
- RICHIAMATO l'art.28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 108 del 5 luglio 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato dell'avvenuto scioglimento dell'Ente;

decreta

1. di procedere all'iscrizione, al numero 428 (TV/492) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, dell'avvenuto scioglimento dell' Associazione "Croce Verde - Associazione di Assistenza Volontaria Onlus", con sede in Montebelluna (TV), C.F. 02417910268, come da atto a rogito del dott. Edoardo Bernini, Notaio in Montebelluna, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Treviso, n. 17.392 di repertorio e n. 7.255 di raccolta del 13 dicembre 2013, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);
2. di dare comunicazione dell'avvenuto scioglimento, ex artt. 11 e seguenti delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale di Treviso;
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'Allegato A di cui al punto 1) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 273772)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 55 del 15 aprile 2014

"Fondazione Maestro Ferrante e Rosita Mecenati", con sede in Adria (RO). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 27 gennaio 2014.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 104/41.03-D del 18 ottobre 2001 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Maestro Ferrante e Rosita Mecenati", con sede in Adria (RO), costituita con atto a rogito del Dott. Ottaviano Fabbri, notaio in Adria (RO), in data 11 giugno 1999, rep. n. 65161, successivamente modificato con atto a rogito del Dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (RO), datato 7 luglio 2001, rep. n. 84328;
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 101/41.03-D del 18 dicembre 2002 si approvavano le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 21 ottobre 2002, atto a rogito del Dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (RO), rep. n. 90011, concernenti l'organizzazione dell'Ente;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava in data 27 gennaio 2014, atto a rogito della Dott.ssa Marzia Tommasina Formicola, notaio in Porto Viro (RO), rep. n. 67296, modifiche statutarie concernenti una più compiuta articolazione dello scopo, nonché aspetti organizzativi;
- con documentata istanza pervenuta alla scrivente Struttura in data 30 gennaio 2014 (prot. reg. n. 40917), il legale rappresentante della Fondazione chiedeva al Presidente della Giunta Regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 56511 del 7 febbraio 2014 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione ha lo scopo di destinare le rendite al netto delle spese di gestione, in base alle disposizioni testamentarie della Signora Lusardi Rosita vedova Mecenati, per: borse di studio in favore di studenti del Conservatorio "A. Buzzolla" di Adria, sovvenzione al Comune di Adria e/o alla Società Concerti "A. Buzzolla" di Adria per esecuzione di opere liriche o concerti al Teatro Comunale di Adria, manutenzione della Villa Mecenati.

Tutto ciò premesso:

- VISTI gli atti a rogito del Dott. Ottaviano Fabbri, notaio in Adria (RO), datato 11 giugno 1999, rep. n. 65161 e del Dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (RO), datato 7 luglio 2001, rep. n. 84328;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 104/41.03-D del 18 ottobre 2001;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (RO), datato 21 ottobre 2002, rep. n. 90011;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 101/41.03-D del 18 dicembre 2002;
- VISTO l'atto a rogito della Dott.ssa Marzia Tommasina Formicola, notaio in Porto Viro (RO), datato 27 gennaio 2014, rep. n. 67296;
- VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta alla scrivente Struttura in data 30 gennaio 2014 (prot. reg. n. 40917) e la documentazione allegata alla medesima;
- RICHIAMATA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 56511 del 7 febbraio 2014;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
- RICHIAMATI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 108 del 5 luglio 2013;
- RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 27 gennaio 2014;

decreta

1. di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione "Maestro Ferrante e Rosita Mecenati", con sede in Adria (RO), C.F. n. 90010150291, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 27 gennaio 2014, atto a rogito della Dott.ssa Marzia Tommasina Formicola, notaio in Porto Viro (RO), rep. n. 67296, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 62 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 14 (quattordici) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Servizio Persone Giuridiche della Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 273773)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 56 del 24 aprile 2014

Associazione "Il Germoglio Onlus", con sede in Verona. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all' Associazione "Il Germoglio Onlus", con sede in Verona e si approva il relativo Statuto.

Il Direttore

Premesso che:

- l'Associazione Il Germoglio - Onlus, con sede in Verona, con nota pervenuta alla scrivente Struttura in data 14 novembre 2011, prot. reg. n. 530217/60.03, attivava la procedura volta al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Ente;
- con nota di questa Struttura prot. n. 580721 del 13 dicembre 2011, venivano fatti taluni rilievi in ordine allo Statuto;
- con atto a rogito del dott. Giacomo Gelmi, Notaio iscritto al Collegio Notarile del distretto di Verona, in data 22 maggio 2012, n. 13175 di repertorio e n. 8998 di raccolta, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, veniva approvato un nuovo Statuto dell'Associazione "Il Germoglio Onlus", con sede in Verona, già costituita con atto in data 18 ottobre 1993, registrato in Verona il 22 ottobre 1993 al n. 16064, Serie 3^ Atti Privati;
- con documentata istanza datata 5 novembre 2013, pervenuta alla scrivente Sezione il 13 novembre 2013, prot. reg. n. 492480/60.03, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva al Presidente della Giunta Regionale del Veneto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' Associazione Il Germoglio Onlus, con sede in Verona;
- con nota prot. n. 2351 del 7 gennaio 2014, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;
- con nota del 24 febbraio 2014, pervenuta alla scrivente Sezione il 3 marzo 2014, prot. reg. n. 93686, l'Associazione trasmetteva la documentazione chiesta con la nota del 7 gennaio 2014 di cui al punto precedente;
- con nota prot. n. 111440 del 13 marzo 2014 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- scopo dell'Associazione è quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, con l'obiettivo principale di promuovere attività rivolte alla valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- l'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui oltre il 30%, pari a Euro 4.750,00 (quattromilasettecentocinquanta virgola zero zero) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 22 maggio 2012 e da certificazione bancaria datata 24 febbraio 2014, allegata alla nota prot. n. 93686 del 3 marzo 2014;
- l'Associazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus con effetti dal 23 dicembre 2011, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta alla scrivente Struttura l'8 aprile 2014, prot. reg. n. 151173;

Tutto ciò premesso:

- VISTA la nota dell'Associazione pervenuta alla scrivente Struttura in data 14 novembre 2011, prot. reg. n. 530217/60.03;
- RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. n. 580721 del 13 dicembre 2011;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Giacomo Gelmi, Notaio iscritto al Collegio Notarile del distretto di Verona, del 22 maggio 2012, n. 13175 di repertorio e n. 8998 di raccolta;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Associazione del 5 novembre 2013, pervenuta alla scrivente Sezione il 13 novembre 2013, prot. reg. n. 492480/60.03;
- RICHIAMATA la nota prot. n. 2351 del 7 gennaio 2014 della scrivente Sezione;

- VISTA la nota dell'Associazione del 24 febbraio 2014, pervenuta alla scrivente Sezione il 3 marzo 2014, prot. reg. n. 93686;
- RICHIAMATA la nota prot. n. 111440 del 13 marzo 2014 della scrivente Sezione;
- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta alla scrivente Struttura l'8 aprile 2014, prot. reg. n. 151173;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 108 del 5 luglio 2013;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Ente;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. **745** del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all' Associazione "Il Germoglio Onlus", con sede in Verona, C.F. n. 93129940230, costituita come da atto a rogito del dott. Giacomo Gelmi, Notaio iscritto al Collegio Notarile del distretto di Verona, n. 13175 di repertorio e n. 8998 di raccolta del 22 maggio 2012;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 35 (trentacinque) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 273774)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 57 del 24 aprile 2014

"Associazione per la Promozione e Difesa del Territorio del Veneto", con sede in Bosco Chiesanuova (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato all'"Associazione per la Promozione e Difesa del Territorio del Veneto", con sede in Bosco Chiesanuova (VR) e si approva il relativo statuto.

Il Direttore

Premesso che:

- l'"Associazione per la Promozione e Difesa del Territorio del Veneto", con sede in Bosco Chiesanuova (VR), con nota pervenuta alla scrivente Sezione in data 27 agosto 2013, prot. reg. n. 358651 attivava la procedura volta al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Ente;
- con note di questa Sezione prot. n. 435500 dell'11 ottobre 2013 e prot. n. 515466 del 27 novembre 2013, venivano fatti taluni rilievi in ordine allo Statuto;
- con atto a rogito del dott. Mario Sartori, notaio in Grezzana (VR), iscritto al Collegio Notarile di Verona, in data 6 dicembre 2013, n. 65829 di repertorio e n. 14944 di raccolta, veniva costituita l'"Associazione per la Promozione e Difesa del Territorio del Veneto", con sede in Bosco Chiesanuova (VR);
- con documentata istanza datata 23 gennaio 2014, pervenuta alla scrivente Sezione il 31 gennaio 2014, prot. reg. n. 45118, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva al Presidente della Giunta Regionale del Veneto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'"Associazione per la Promozione e Difesa del Territorio del Veneto", con sede in Bosco Chiesanuova (VR);
- con nota prot. n. 55834 del 7 febbraio 2014, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;
- con nota del 23 gennaio 2014, pervenuta alla scrivente Struttura il 25 febbraio 2014, prot. reg. n. 81791, l'Associazione trasmetteva la documentazione chiesta con la nota del 7 febbraio 2014 di cui al punto precedente;
- con nota prot. n. 111432 del 13 marzo 2014 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- scopo principale dell'Associazione è quello di tutelare i diritti, interessi e bisogni collettivi a difesa del territorio Veneto e dei loro operatori;
- l'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui il 30% pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 6 dicembre 2013 e da certificazione bancaria datata 20 febbraio 2014 allegata alla nota del 23 gennaio 2014 (prot. reg. n. 81791 del 25 febbraio 2014);

Tutto ciò premesso:

- VISTA la nota dell'Associazione pervenuta alla scrivente Struttura in data 27 agosto 2013, prot. reg. n. 358651;
- RICHIAMATE le note di questa Struttura prot. n. 435500 dell'11 ottobre 2013 e prot. n. 515466 del 27 novembre 2013;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Mario Sartori, notaio in Grezzana (VR), iscritto al Collegio Notarile di Verona, del 6 dicembre 2013, n. 65829 di repertorio e n. 14944 di raccolta;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente datata 23 gennaio 2014, pervenuta alla scrivente Sezione il 31 gennaio 2014, prot. reg. n. 45118;
- RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. n. 55834 del 7 febbraio 2014;
- VISTA la nota dell'Associazione del 23 gennaio 2014, pervenuta alla scrivente Struttura il 25 febbraio 2014, prot. reg. n. 81791;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 111432 del 13 marzo 2014;

- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 108 del 5 luglio 2013;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Ente;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. **746** del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all'"Associazione per la Promozione e Difesa del Territorio del Veneto", con sede in Bosco Chiesanuova (VR), C.F. n. 04220250239, costituita in data 6 dicembre 2013, con atto a rogito del dott. Mario Sartori, notaio in Grezzana (VR), iscritto al Collegio Notarile di Verona, n. 65829 di repertorio e n. 14944 di raccolta;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 16 (sedici) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 273444)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 102 del 24 aprile 2014

Concessione demaniale per l'occupazione di specchio acqueo, comprensivo dell'ingombro di natanti e dell'area golenale pertinenziale di servizio, da destinare a piarda per il carico e scarico, deposito provvisorio di materiali, in sinistra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in localita' Ca' Pasqua Brondolo in Comune di Chioggia. Ditta: SOCIETA' O.M.T. a R.L. di TREBASELEGHE (PD) (Pratica n° 1489C). Rilascio concessione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dalla Società O.M.T. a r.l. di Trebaseleghe (PD) con istanza pervenuta in data 11.11.2013. Pratica 1489C. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rilascio concessione pervenuta in data 11.11.2013; pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 1431 del 03.12.2013, della Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo con nota prot. n. 87499 del 27.02.2014 e del Comune di Chioggia con nota prot. n. 6225 del 07.02.2014; disciplinare di rilascio concessione Rep. n. 12 del 22.04.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rovigo il 22.04.2014 al n. 1905 Serie 3.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 11.11.2013 con la quale la Società O.M.T. a r.l. di Trebaseleghe (PD) (Cod. Fisc. 04603810286) con sede legale in Via Dante Alighieri, 23 in Comune di Trebaseleghe (PD) ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione di specchio acqueo, comprensivo dell'ingombro di natanti e dell'area golenale pertinenziale di servizio, da destinare a piarda per il carico e scarico, deposito provvisorio di materiali, in sinistra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua - Brondolo in Comune di Chioggia (VE);

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dalla Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo con nota prot. n. 87499 del 27.02.2014, da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 1413 del 03.12.2013 e dal Comune di Chioggia con nota prot. n. 6225 del 07.02.2014;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 22.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Società O.M.T. a r.l. (Cod. Fisc. 04603810286), con sede legale in Via Dante Alighieri, 23 in Comune di Trebaseleghe (PD) della concessione demaniale per l'occupazione di specchio acqueo, comprensivo dell'ingombro di natanti e dell'area golenale pertinenziale di servizio, da destinare a piarda per il carico e scarico, deposito provvisorio di materiali, in sinistra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua - Brondolo in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare del 22.04.2014 iscritto al n. 12 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo il 22.04.2014 al n. 1905 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 1.593,19 (millecinquecentonovantatre/19) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. Il caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Bruno Carli

(Codice interno: 273741)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 107 del 30 aprile 2014

Rilascio di concessione demaniale temporanea per occupazione di specchio acqueo nelle golene poste in sinistra idraulica e destra idraulica del fiume Bacchiglione in Comune di Pontelongo (PD), per la realizzazione di un ponte di barche temporaneo funzionale allo svolgimento della tradizionale processione religiosa in occasione della Madonna del Voto nei giorni 3 e 4 maggio 2014. Concessionario: Ciprian Giuseppe - Presidente del Gruppo "Ponte di Barche". (Pratica IPBA140068). Capo III Allegato A alla D.G.R.V. n. 1791 del 4 settembre 2012.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rilascio di una concessione demaniale temporanea per l'occupazione di uno specchio acqueo a seguito istanza da parte.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 167391 del giorno 16 aprile 2014, con la quale il Sig. Ciprian Giuseppe *(omissis)* in qualità di Presidente del Gruppo "Ponte di Barche" avente sede legale in Pontelongo (PD) via Ungheria n. 250 (cap. 35029) ha chiesto il rilascio di concessione demaniale temporanea per l'occupazione di uno specchio acqueo sito nelle golene poste in sinistra idraulica, nei terreni censiti al CT Comune di Pontelongo (PD) Fg. n. 2 - Mapp. nn. 164 - 165 - 225 e destra idraulica del fiume Bacchiglione, per la realizzazione di un ponte di barche temporaneo funzionale allo svolgimento della tradizionale processione religiosa in occasione della Madonna del Voto nei giorni 3 e 4 maggio 2014;

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 20 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1791 del 4 settembre 2012, la domanda di concessione temporanea non è soggetta a forme di pubblicità né a procedure concorsuali e pertanto l'istanza di cui al punto precedente non è stata assoggettata a pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune territorialmente competente;

VISTA la richiesta del Dirigente dell'Ispettorato di Porto di Venezia prot. n. 170968 del 17 aprile 2014 di parere/nulla osta al rilascio della concessione temporanea avanzata per competenza alla Sezione Difesa Idrogeologica di Padova (ex Genio Civile di Padova), ai sensi dell'articolo 21 di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1791/2012;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta richiesta, la Sezione Difesa Idrogeologica di Padova ha rilasciato parere favorevole al rilascio della concessione temporanea con le prescrizioni riportate nel Disciplinare Rep. n. 36 del 28 aprile 2014;

VISTO il Disciplinare Rep. n. 36 del 28 aprile 2014, sottoscritto dalle parti interessate e contenente gli obblighi e le condizioni assunte dal Concessionario;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24 dicembre1993, n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1997 del 25 giugno 2004;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4222 del 28 dicembre 2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1791 del 4 settembre 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2003 del 4 novembre 2013;

decreta

1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Gruppo "Ponte di Barche" nella persona del Presidente Sig. Ciprian Giuseppe, della concessione demaniale temporanea di specchio acqueo sito nelle golene poste in sinistra idraulica, nei terreni censiti al CT Comune di Pontelongo (PD) Fg. n. 2 - Mapp. nn. 164 - 165 - 225 e destra idraulica del fiume Bacchiglione, per la realizzazione di un ponte di barche temporaneo strumentale allo svolgimento della tradizionale processione religiosa in occasione della Madonna del Voto nei giorni 3 e 4 maggio 2014, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare Rep. n. 36 del 28 aprile 2014 rilasciato da Dirigente dell'Ispettorato

di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) la concessione demaniale temporanea di cui al presente decreto, viene rilasciata dalle ore 6.00 del giorno 3 maggio 2014 alle ore 22.00 del giorno 4 maggio 2014. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l'importo del canone versato anticipatamente dal Concessionario è di Euro 104,25 (centoquattro/25), calcolato secondo la disciplina regionale vigente e secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Disciplinare Rep. n. 36 del 28 aprile 2014;

4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5) tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6) di incaricare l'Ufficio Ispettorato di Porto di Venezia dell'esecuzione del presente atto;

7) il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Bruno Carli

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 273443)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 412 del 04 aprile 2014

Spese per la manutenzione ordinaria delle Sedi Regionali. Budget Operativo ai sensi dell'art. 49 L.R. 29.11.2001 n. 39. Anno 2014.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Assegnazione budget operativo anno 2014 alla Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi - Servizio Sedi Regionali e Manutenzione per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia di modesta entità, finalizzati a garantire il corretto funzionamento delle Sedi Regionali.

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Il Servizio Sedi Regionali e Manutenzione della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi è la Struttura Regionale preposta alla programmazione, definizione ed attuazione di tutti gli interventi finalizzati sia al corretto mantenimento in efficienza delle Sedi Regionali in proprietà ed in utilizzo alla Giunta Regionale del Veneto, e sia al corretto funzionamento delle attività svolte dalle Strutture Regionali ivi insediate.

Tali interventi, eseguiti secondo necessità, sono da ricondursi a lavori, forniture e servizi di natura ordinaria e straordinaria e trovano attuazione mediante la definizione di appositi documenti e progetti di norma predisposti dal personale tecnico ed amministrativo interno in ottemperanza alle norme vigenti in materia; successivamente, la esecuzione di detti interventi è svolta a cura di operatori economici esterni individuati previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, in attuazione a quanto previsto dal "Codice dei Contratti" e relativo "Regolamento di Attuazione" (D. Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10).

Oltre agli interventi di cui sopra, talvolta occorre tuttavia provvedere all'esecuzione di lavori, forniture e servizi di minuta o speciale manutenzione, in genere di modesta entità, che richiedono però, per la loro pronta esecuzione, tempi brevi di acquisizione ed attuazione, al fine di soddisfare quanto prima l'esigenza manifestata e/o ripristinare la funzionalità dell'anomalia non prevedibile riscontrata.

Per l'attuazione di tali ulteriori attività si fa comunque riferimento a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in materia di forniture, servizi e lavori, ed in particolare a quanto disposto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonchè dalla DGRV n. 2401 del 27/11/2012 "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia a cura delle strutture della Regione del Veneto-Giunta Regionale" nonché dalle LL.RR. n. 6/1980 e n. 36/2006, per quanto ancora in vigore.

La Legge Regionale 29/11/2001 n. 39 in materia di bilancio e contabilità regionale, all'art. 49, contempla la facoltà da parte della Giunta Regionale di autorizzare uno o più budget operativi presso il Tesoriere a favore di Dirigenti Regionali, per dar corso sollecitamente al pagamento degli oneri conseguenti alla esecuzione di attività sopra descritte di natura operativa qualora non risulti possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione ed erogazione della spesa. Al riguardo si ritiene opportuno che tale facoltà debba essere esercitata nei confronti della Sezione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi che deve provvedere, in tempi brevi, al pagamento delle spese dettagliatamente descritte nell'elenco "**Allegato A**", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sulla scorta di quanto rendicontato per tali tipologie di spesa per l'anno 2013, si propone quindi di autorizzare un budget operativo a carico del capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980, n. 6 - L. 11/02/1994, n. 109)" del Bilancio per l'anno finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell'Avv. Gian Luigi Carrucciu, Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi e, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto Sig.ra Giuseppina Trevisan, in servizio presso la medesima Sezione, per l'importo di Euro 150.000,00=.

Inoltre, si evidenzia la necessità di effettuare singoli pagamenti diretti in contanti fino all'importo massimo previsto dalla normativa vigente e di autorizzare pertanto prelevamenti fino ad un importo massimo di Euro 990,00= attraverso buoni di prelevamento.

Si dà atto, inoltre, che per la rendicontazione della spesa effettuata con il budget operativo assegnato, il Dettore titolare dovrà attenersi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 49 della Legge Regionale 29/11/2001, n. 39.

Copia dei rendiconti suddetti sarà trasmessa alla Struttura Regionale gerarchicamente sovraordinata ovvero al Direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, alla quale la Sezione Ragioneria trasmetterà, nel più breve tempo possibile, un parere attestante l'effettuazione di competenza del controllo di regolarità contabile sul rendiconto medesimo, come previsto dal co. 2 dell'art. 36 della citata L.R. n. 39/2001, quale complemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto con atto dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 4/02/1980, n. 6 e s.m.i.

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39.

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i..

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012.

VISTA la L.R. 2/04/2014, n. 12, *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016".*

delibera

1. di autorizzare il budget operativo, per le finalità individuate in premessa, a favore dell'Avv. Gian Luigi Carrucciu, Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi e, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto Sig.ra Giuseppina Trevisan, in servizio presso la medesima Sezione, sul capitolo n. 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980, n. 6 - L. 11/02/1994, n. 109)" del Bilancio per l'anno finanziario 2014, per l'importo di Euro 150.000,00= (Codice SIOPE 1351);

2. di impegnare, a copertura del budget operativo di cui al punto precedente, l'importo di Euro 150.000,00= sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonchè dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980, n. 6 - L. 11/02/1994, n. 109)" del Bilancio per l'anno finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di autorizzare singoli pagamenti in contanti fino all'importo massimo previsto dalla normativa vigente e buoni di prelevamento per un importo massimo di Euro 990,00=;

4. di far obbligo al Direttore, come sopra individuato, di produrre il rendiconto nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 29/11/2001 n. 39 e di trasmetterlo, per il controllo di regolarità contabile e definitiva approvazione, all'Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi;

5. di demandare al Direttore dell'Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi l'individuazione, con proprio atto, del nuovo Direttore Titolare subentrante, qualora si determinino avvicendamenti in corso d'esercizio del Direttore/Dirigente Titolare di budget operativi, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile del budget assegnato;

6. di demandare al Direttore/Dirigente Titolare, con proprio atto, la nomina di un nuovo sostituto qualora si determinino avvicendamenti in corso d'esercizio;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo l'**Allegato A**.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 412 del 04 aprile 2014 pag. 1/2

DISTINTA SPESE

Cap. 100482: **Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02.1980, n. 6 – L. 11/02/1994, n. 109).** **€ 150.000,00**

Lavori, manutenzione e pronto intervento su beni immobili e mobili delle Sedi Regionali in proprietà ed in utilizzo:

- interventi aventi carattere d'urgenza e/o che richiedono lavorazioni specifiche, non eseguibili con gli appalti di lavori e servizi in essere sedi centrali e periferiche;
- restauro e conservazione dei beni immobili e/o mobili che rivestono carattere di pregio storico, culturale e/o artistico;
- manutenzione di arredo e complementi di arredo, tendaggi speciali, veneziane, etc.;
- manutenzione di impianti fissi e delle apparecchiature ubicate all'interno dei locali adibiti a bar e mense regionali;
- manutenzione di apparecchiature, impianti speciali, di messa a terra, ascensori, e relativi oneri per verifiche periodiche da parte di Enti e/o organismi;
- manutenzione di aree esterne di pertinenza delle Sedi Regionali compresi gli spazi acquei in uso e relative dotazioni;
- manutenzione e sostituzione di porte e infissi sia esterni che interni e relativi accessori;
- manutenzione di pavimenti, rivestimenti e finiture interne ed esterne;
- interventi di disintasazione ed espurgo e video ispezioni delle reti fognarie delle Sedi della Giunta Regionale di Venezia – Mestre – Marghera;
- interventi per smaltimento e asporto rifiuti di risulta;
- interventi di sistemazione di locali interni mediante modeste modifiche alla distribuzione interna degli stessi (realizzazione di pareti leggere, collegamenti, porte ed accessori, impianti di servizio);
- interventi di assistenza tecnica specialistica su impianti e bruciatori e impianti tecologici in genere;

ALLEGATOA alla Dgr n. 412 del 04 aprile 2014

Forniture e servizi per le Sedi Regionali in proprietà ed in utilizzo:

- apparecchiature ed accessori per il completamento di impianti tecnologici, informatici e radiotelevisivi;
- materiali e forniture ed altro per il completamento di pratiche tecnico-amministrative (materiale fotografico, visure catastali e valori bollati, etc.);
- servizi a pagamento resi dai VV.FF.
- materiali "integrativi" per piccoli interventi necessari per adattamento di locali ad uso uffici, servizi e piccoli archivi (scaffalature metalliche ed in legno, etc.);
- targhe, segnaletiche, cornici;
- complementi di arredo (addobbi floreali e natalizi, piante ornamentali, corsie, tappeti, tendaggi, portaombrelli, cestini, appendiabiti, etc.);
- acquisto norme tecniche, testi commentati (UNII, CEI, EN etc., prezziari e testi inerenti lavori, forniture e servizi);.
- abbonamenti riviste in ambito specifico (lavori, impianti, igiene ambienti di lavoro);
- abbonamento "Sky Business Vetrina" – Giunta Regionale;
- analisi ed indagini ambientali, chimiche, biologiche, elettromagnetiche;
- forniture e servizi urgenti connessi al regolare svolgimento delle attività e/o di eventi della Giunta Regionale e delle Strutture Regionali;
- forniture di attrezzature, apparecchiature e strumentazioni di varia natura e relativo materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del personale tecnico, amministrativo e degli addetti alle manutenzioni del Servizio Sedi (software, hardware, stampanti o simili, apparecchiature);
- ricambi e materiale vario (ferramenta, elettrico, idraulico, ecc.);
- attrezzature varie per interventi in amministrazione diretta;
- DPI per personale tecnico e addetto alle manutenzioni;
- servizi di assistenza tecnica con nolo di apparecchiature per eventi da effettuarsi presso le sale riunioni delle Sedi Regionali in Venezia di Palazzo Balbi, Fondamenta S. Lucia e via Torino 110.

(Codice interno: 273406)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 506 del 15 aprile 2014

N. 3 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e il TAR del Veneto.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 273408)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 507 del 15 aprile 2014

N° 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 273409)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 508 del 15 aprile 2014

Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 273411)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 509 del 15 aprile 2014

Procedimento penale avanti il Tribunale di Belluno n. 435/12. Non costituzione di parte civile della Regione Veneto.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 273412)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 510 del 15 aprile 2014

Nomina del rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Vajont 9 ottobre 1963" con sede a Longarone. L.R. n.18/2003.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto viene nominato il rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vajont 9 ottobre 1963. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Avviso n. 39 del 23/12/2013 DDR n. 42 del 10/03/2014.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con proprio provvedimento n. 3011 del 10.10.2003 ha deliberato, sulla base di quanto stabilito dalla Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18, di aderire alla Fondazione "Vajont 9 ottobre 1963" autorizzando il Presidente della Giunta regionale a compiere gli atti necessari al perfezionamento della partecipazione regionale alla Fondazione stessa e stabilendo di demandare ad una successiva determinazione la designazione di un rappresentante regionale all'interno degli organi della Fondazione.

Con delibera n. 1493 del 26 maggio 2009, la Giunta regionale ha designato il Consigliere regionale Dario Bond quale rappresentante della Regione nel Consiglio di Amministrazione, rinnovando l'incarico già ricoperto dallo stesso a seguito della delibera Giunta regionale n.1501 del 23.05.2006. A seguito delle dimissioni del Consigliere Bond, con Deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 23 febbraio 2010 è stato designato quale rappresentante della Regione il Dott. Antonino Vicari Sottosanti.

L'attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 deve essere rinnovato entro aprile 2014 e pertanto, al fine di effettuare la nomina di un nuovo membro in seno al Consiglio, si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso n. 39 del 23/12/2013 nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 03/01/2014, con il quale è stata espletata la procedura prevista per le nomine di competenza regionale, ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge regionale 22.07.1997, n. 27.

Considerata la necessità di provvedere alla designazione di un membro nel Consiglio di Amministrazione, e visto il Decreto del Direttore della Sezione regionale Attività culturali e Spettacolo n. 42 del 10/03/2014 con il quale è stata approvata l'istruttoria relativa alle proposte di candidatura pervenute entro il termine fissato al 01.03.2014, si individua nella persona di Giovanni Danielis il rappresentante regionale da nominare a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vajont 9 ottobre 1963.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO la Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18;

VISTO la Legge regionale 22.07.1997, n. 27;

VISTO l'avviso pubblico n. 39 del 23/12/2013, pubblicato nel BUR n. 1 del 03/01/2014;

VISTE le proposte di candidatura presentate entro il termine fissato al 01.03.2014;

VISTO il decreto n. 42 del 10/03/2014 del Direttore della Sezione regionale Attività culturali e Spettacolo;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di prendere atto delle proposte di candidatura presentate per la nomina del rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vajont 9 ottobre 1963, e della relativa istruttoria approvata con Decreto del Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo n. 42 del 10/03/2014;

2. di individuare quale rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione il signor Giovanni Danielis nato a Udine il 21 settembre 1964;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

6. di dare atto che avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

(Codice interno: 273413)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 511 del 15 aprile 2014

Sottoscrizione abbonamento per la fornitura delle banche dati on - line Leggi d'Italia della Società Wolters Kluwer Italia S.r.l - Esercizio finanziario 2014 - L.R. 4 febbraio 1980, n.6. CIG n. 56517904A6.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'attivazione di un abbonamento triennale, con decorrenza dal 01.05.2014 e sino al 30.04.2017, per la fornitura delle banche dati on-line Leggi d'Italia, fornite dalla Società Wolters Kluver Italia S.r.l e accessibili da tutte le postazioni informatiche della Giunta Regionale, per l'aggiornamento tecnico e normativo del personale degli Uffici. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: proposta della Società Wolters Kluwer Italia S.r.l. prot. reg. n. 14910 del 14.01.2014.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Legge regionale di bilancio per l'anno 2014, n. 12 del 02.04.2014, prevede al capitolo di spesa n. 005140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" un apposito stanziamento di bilancio con il quale la Giunta regionale deve provvedere, tra l'altro, alla sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani e periodici professionali, anche on-line, necessari per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici dell'Amministrazione regionale.

Sin dall'anno 2007, sulla scorta di una dettagliata analisi degli abbonamenti sottoscritti dai vari uffici regionali e delle esigenze singolarmente manifestate dalle singole strutture per l'accesso alla consultazione delle banche dati on line Leggi d'Italia Professionale, offerto dalla Società Wolters Kluver Italia srl, si è ritenuto opportuno razionalizzare tale servizio, che comprende in un unico prodotto l'accesso a più banche dati interconnesse, proponendo un unico abbonamento per tutti gli uffici regionali.

Con dgr n. 1699 del 12.06.2007 la Giunta regionale ha pertanto autorizzato la stipula di un abbonamento con la Società in questione per l'accesso alla banche dati on line sopradescritte, a decorrere dal 01.06.2007 e sino al 31.12.2010, abbonamento prorogato sino al 30.04.2011 con dgr. n. 3345 del 30.12.2010. Durante questo periodo si è potuta accertare un buon apprezzamento da parte degli utenti regionali del servizio fornito, caratterizzato da una consultazione di qualità, efficiente e facilitata nell'utilizzo. Con tali premesse l'abbonamento alle banche dati on-line Leggi d'Italia è stato rinnovato con dgr n. 805 del 14.06.2011 per un triennio, a decorrere dal 01.05.2011 e sino al 30.04.2014.

La piattaforma documentale si configura come un prodotto unico nel suo genere per completezza, modalità di consultazione e strutturazione dei contenuti proposti, risultando essere strumento efficiente e indispensabile per l'aggiornamento tecnico e normativo del personale degli uffici regionali. In questo periodo, peraltro il costo del servizio è rimasto quasi invariato, se non per piccoli aumenti.

Risulta pertanto possibile ricorrere all'art. 57, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che prevede l'acquisto di pubblicazioni che per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, consentano l'affidamento del contratto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ad un unico operatore economico determinato.

Il giorno 14.01.2014 è pervenuta dalla Società Wolters Kluver ItaliaS.r.l.una proposta economica di abbonamento triennale, a decorrere dal 01.05.2014 e sino al 30.04.2017, per un importo annuo pari ad Euro 36.800,00 + IVA 22%, per un totale annuo di Euro 44.896,00 e nel triennio di Euro 134.688,00, al sistema banche dati Leggi d'Italia così strutturata:

-Area Legislativa, giurisprudenziale e dottrinale

Leggi d'Italia - Codici - Prassi - Leggi Regionali - Diritto comunitario - Repertorio di Giurisprudenza - Cassazione Civile - Cassazione Penale - Corti di Merito - Corte Costituzionale - Consiglio di Stato e TAR - Corte dei Conti - Codici Commentati di Civile e Procedura civile - Dottrina delle Riviste (tratta dalle 42 principali riviste IL FISCO - CEDAM - UTET- IPSOA) - Quotidiano della P.A., con l'aggiunta di "La mia Biblioteca", contenente oltre 1.500 volumi in continua implementazione degli editori UTET - CEDAM - IPSOA in materia legale, fiscale e specialistica per la P.A.

-Area Fiscale

Fisconline - Dottrina Fiscale - Il Fisco rivista on line, con l'aggiunta di Archivio rivista "Il Fisco" - Commissioni Tributarie

Area P.A. specialistica

Appalti pubblici e privati - Ambiente - Edilizia ed Urbanistica - Pubblico Impiego - Gestione dell'Ente Locale - Enciclopedia degli Enti Locali - Igiene e sicurezza sul lavoro - Diritto del Lavoro, con l'aggiunta di Tributi Locali - Guida alla formazione degli Atti amministrativi - Ambiente e Sviluppo rivista con arretrati - Azienda Italia rivista con arretrati.

L'offerta comprende 100 connessioni contemporanee, tranne che per la consultazione di "La mia Bibilioteca", per la quale sono previste 40 connessioni contemporanee.

Alla luce della riscontrata positività dell'azione informativa sperimentata negli anni precedenti, con la presente deliberazione si propone di accogliere la proposta di abbonamento triennale pervenuta dalla Società Wolters Kluver ItaliaS.r.l.e di incaricare il Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo di procedere ai necessari contatti con la ditta fornitrice ed alla sottoscrizione del contratto di abbonamento con validità dal 01.05.2014 al 30.04.2017 per la consultazione da parte degli uffici regionali - centrali e periferici - delle banche dati on-line Leggi d'Italia.

Si propone di provvedere, per la quota annuale del servizio di abbonamento relativo al periodo dal 01.05.2014 al 30.04.2015, all'assegnazione dell'importo di Euro 44.896,00 sul capitolo 005140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" (codice SIOPE 1.03.01.1343) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente che presenta la necessaria disponibilità, a favore della Società Wolters Kluver Italia S.r.l, dando atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura da parte della Società in questione ad attivazione del servizio. Si dispone che al successivo impegno di spesa provveda il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo con proprio atto.

Si propone altresì di assegnare fin d'ora l'importo di Euro 44.896,00 sul medesimo capitolo del bilancio di previsione pluriennale che presenta sufficiente disponibilità per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 (codice SIOPE 1.03.01.1343) per le quote annuali del servizio di abbonamento relative ai periodi dal 01.05.2015 al 30.04.2016 e dal 01.05.2016 al 30.04.2017, rinviando a successivi provvedimenti del Direttore della Sezione Attività culturali per le conseguenti registrazioni contabili di prenotazione e impegno di spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il DPR 207/2010;

Vista la L.R. 4 febbraio 1980, n.6 e successive modifiche;

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

Vista la L.R. 02 aprile 2014, n. 12;

Vista la L.R. 39/2001;

Viste le DDGR n. 1699 del 12.06.2007, n. 3345 del 30.12.2010 e n. 805 del 14.06.2011;

Visto l'art. 2 co. 2 lett g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la proposta economica pervenuta dalla Società Wolters Kluver Italia S.r.l in data 14.01.2014;

delibera

1. di approvare la sottoscrizione di un abbonamento triennale, per il periodo dal 01.05.2014 al 30.04.2017, per la consultazione on-line da parte degli Uffici regionali - centrali e periferici - delle banche dati Leggi d'Italia della Società Wolters Kluver Italia S.r.lstrutturate come in premessa indicato, al costo annuale di Euro 36.800,00 + IVA 22%, per un totale

annuo di Euro 44.896,00 e per complessivi Euro 134.688,00 nel triennio;

2. di incaricare il Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo di procedere alle verifiche necessarie alla stipula del contratto ed alla sottoscrizione dello stesso con la Società sopracitata;

3. di assegnare a favore della Società Wolters Kluver Italia S.r.l l'importo di euro 44.896,00 per la quota annuale del servizio di abbonamento concernente il periodo dal 01.05.2014 al 30.04.2015 sul capitolo n. 005140 ad oggetto "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (Cod. SIOPE 1.03.01.1343);

4. di incaricare il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo a provvedere con proprio atto all'impegno della spesa assegnata al punto precedente;

5. di assegnare la spesa annuale di Euro 44.896,00 a favore della Società Wolters Kluver Italia S.r.lper ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 sul capitolo 005140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" che nel bilancio di previsione pluriennale presenta sufficiente disponibilità (Cod. SIOPE 1.03.01.1343);

6. di demandare al Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo, con propria atti, l'assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa relativi alle quote annuali del servizio di abbonamento concernenti il periodo dal 01.05.2015 al 30.04.2016 e il periodo dal 01.05.2016 al 30.04.2017;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di incaricare la Sezione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273416)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 512 del 15 aprile 2014

Autorizzazione a conciliare avanti la Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza ex art. 31 L. 4 novembre 2010, n. 183. Sig. Francesco Norbiato c/ Regione del Veneto.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Attribuzione del potere di conciliare al Direttore della Sezione Risorse Umane avanti la Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza, in relazione ad un potenziale procedimento contenzioso in materia di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Regionale.

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con nota pervenuta alla Sezione Risorse Umane in data 24 marzo 2014 il sig. Francesco Norbiato, dipendente regionale in servizio presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - sezione di Vicenza, ha trasmesso la richiesta di tentativo di conciliazione, presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza ai sensi dell'art. 31 della L. n. 183/2010, sostenendo a fondamento delle proprie pretese di avere diritto al rimborso delle spese legali ai sensi dell'articolo 89 della L.R. 12/91 sostenute dallo stesso nell'ambito del procedimento penale cosiddetto dei "sabbionanti" conclusosi con sentenza del Tribunale di Padova n. 1146/2010.

Con nota prot. 127821 del 25 marzo 2014 la Sezione Risorse Umane ha inviato all'Avvocatura regionale richiesta di parere ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) della Legge regionale n. 24/2001, in base alla quale l'Avvocato coordinatore esprime il parere alla Giunta regionale, sentite le strutture regionali competenti, in merito all'instaurazione di liti attive e passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati.

Con nota prot. 136029 del 31 marzo 2014 l'Avvocatura regionale ha espresso parere favorevole alla partecipazione dell'Amministrazione regionale al tentativo di conciliazione promosso dal sig. Francesco Norbiato dinanzi alla Direzione Provinciale del lavoro di Vicenza.

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario autorizzare la partecipazione dell'Amministrazione Regionale alla procedura di conciliazione promossa avanti la Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza dal sig. Francesco Norbiato.

A tal fine, si ritiene di nominare quale rappresentante dell'Amministrazione avanti la predetta Commissione di Conciliazione il dott. Loriano Ceroni, Direttore della Sezione Risorse Umane, al quale viene conferito il potere di conciliare, riconoscendo che l'eventuale avvenuta conciliazione, da parte dello stesso, non può dare luogo a responsabilità amministrativa, salvi i casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 31 della L. n. 183/2010.

Si ritiene, altresì, di acconsentire che il dott. Ceroni, laddove impossibilitato a partecipare alla procedura di conciliazione, possa comunque essere sostituito da personale regionale appartenente alla categoria D, a cui conferire i medesimi poteri attribuitigli con la presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTO l'art. 31 della L. 4 novembre 2010 n. 183;

- VISTA la richiesta di tentativo di conciliazione del sig. Francesco Norbiato, pervenuta in data 24 marzo 2014;

- VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- VISTA l'art. 5, comma 3, lett. b) della L.R. n. 24/2001;

delibera

1. di autorizzare la partecipazione dell'Amministrazione Regionale al procedimento di conciliazione promosso avanti la Commissione di Conciliazione di Vicenza dal sig. Francesco Norbiato, per le motivazioni di cui alle premesse;

2. di nominare quale rappresentante dell'Amministrazione avanti la predetta Commissione di Conciliazione, il dott. Loriano Ceroni, Direttore della Sezione Risorse Umane, al quale viene conferito, ai sensi dell'art. 31 della L. 4 novembre 2010 n. 183, il potere di conciliare, riconoscendo che l'eventuale avvenuta conciliazione, da parte dello stesso, non può dare luogo a responsabilità amministrativa, salvi i casi di dolo o colpa grave;

3. di consentire che lo stesso, laddove impossibilitato a partecipare alla procedura di conciliazione, possa essere sostituito da personale regionale appartenente alla categoria D, a cui conferire i medesimi poteri attribuitigli con la presente deliberazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273442)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 514 del 15 aprile 2014

Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF - anno 2014, miglioramento della gestione tributaria, potenziamento della lotta all'evasione e sviluppo banche dati.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza la stipula, per l'anno 2014, della convenzione tra Regione Veneto e Agenzia delle Entrate per la gestione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive e dell'addizionale regionale IRPEF con l'espletamento di attività finalizzate al miglioramento della gestione tributaria, al potenziamento della lotta all'evasione e allo sviluppo banche dati.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue:

L'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che "le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate" e che le modalità di gestione di tali imposte, nonché il relativo rimborso spese, "sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle Entrate e le regioni."

Già in precedenza l'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 aveva autorizzato la Giunta regionale a stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze o con le Agenzie fiscali disciplinate dal titolo V, capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'espletamento delle attività di gestione tributaria.

La Regione del Veneto dal 2005 affida all'Agenzia delle Entrate, tramite apposita convenzione, la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF.

Negli ultimi anni la Direzione Risorse Finanziarie e Tributi, oggi Sezione Risorse Finanziarie e Tributi, ha svolto, nell'ambito della predetta convenzione, una proficua attività di indirizzo, di condivisione delle basi informative e di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate del Veneto per il miglioramento della gestione dei tributi oggetto di convenzione.

La medesima Direzione, attraverso l'analisi delle banche dati a propria disposizione, ha fornito un efficace supporto per le azioni di controllo effettuate dall'Agenzia delle Entrate ed il recupero del gettito evaso, approfondendo anche altri aspetti riguardanti la gestione tributaria, tra cui il contenzioso tributario e l'assistenza al contribuente, e fornendo le opportune indicazioni all'Agenzia delle Entrate.

Si propone ora di approvare lo schema di convenzione per l'anno 2014 per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'**Allegato A**. La convenzione con l'Agenzia delle Entrate recepisce i principi di federalismo fiscale, autonomia tributaria e territorialità del gettito delle imposte, stabilendo che, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 e dell'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'IRAP e l'addizionale regionale IRPEF siano riversati direttamente nei conti di tesoreria regionale.

Si propone, quindi, di demandare al Direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi la sottoscrizione della convenzione. Si propone, inoltre, di demandare al Direttore della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi le attività connesse all'attuazione della convenzione ed ogni ulteriore atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa, al miglioramento della gestione tributaria, al potenziamento della lotta all'evasione e al proseguimento delle attività di sviluppo delle banche dati utili all'attuazione delle politiche fiscali regionali, nonché l'assunzione dei relativi impegni di spesa, valutati prudenzialmente nell'importo omnicomprensivo annuo di euro 3.900.000,00 eventualmente rideterminabile in relazione ai livelli di servizio effettivamente prestati dall'Agenzia delle Entrate, disponendo la copertura finanziaria dello stanziamento sul capitolo di spesa n. 101221 del bilancio 2013 "Oneri connessi alla gestione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF e all'attuazione degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 68-2011".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la L. 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207;

VISTA la L. 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il D.Lgs. 6 maggio 2011 , n. 68;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la L.R. 26 novembre 2004, n. 29;

VISTA la L.R. 17 dicembre 2007, n. 36;

VISTA la L.R. 18 marzo 2011, n. 7;

VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12.

delibera

1. di affidare, per le motivazioni in premessa espresse, all'Agenzia delle Entrate le attività di gestione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive e dell'Addizionale Regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (assistenza al contribuente, liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, autotutela e rimborso) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

2. di approvare, allo scopo, lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia delle Entrate di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di demandare al Direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi la sottoscrizione della predetta convenzione;

4. di demandare al Direttore della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi le attività connesse all'attuazione della convenzione ed ogni ulteriore atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa, al miglioramento della gestione tributaria, al potenziamento della lotta all'evasione e allo sviluppo delle banche dati utili all'attuazione delle politiche fiscali regionali;

5. di demandare al Direttore della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi l'assunzione dei relativi impegni di spesa, valutati prudenzialmente nell'importo omnicomprensivo annuo di euro 3.900.000,00 eventualmente rideterminabile in relazione ai livelli di servizio effettivamente prestati dall'Agenzia delle Entrate, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 101221 del bilancio 2013 "Oneri connessi alla gestione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF e all'attuazione degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 68-2011";

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO ___ Dgr n. del pag. 1/14

Agenzia Entrate

REGIONE DEL VENETO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

La Regione Veneto, con sede in _____, Via _____ n. ____, codice fiscale _____ (di seguito denominata "Regione" o, congiuntamente all'Agenzia delle Entrate, "le Parti"), legalmente rappresentata dal _____, nella sua qualità di _____ della _____

E

L'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata "Agenzia"), legalmente rappresentata dal dott. Giovanni Achille Sanzò, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale del Veneto, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, dott. Attilio Befera, conferita con atto prot. n. 2008/104666 del 10 luglio 2008

PREMESSO

a) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca "L'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
b) l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
c) l'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
d) il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario";
e) l'art. 10, comma 4, del predetto decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;
f) la legge regionale 26 novembre 2004 detta la disciplina in materia di IRAP;
g) con delibera n. _____ del _____, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;
h) l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, dispone che la comunicazione di dati

da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa, tra l'altro, quando prevista da una norma di legge o di regolamento;

i) l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;

j) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";

k) la legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 detta, a decorrere dal periodo di imposta 2008, le norme per il riversamento dei proventi IRAP da attività di controllo in uno specifico conto acceso presso la tesoreria regionale;

l) la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ha previsto, a decorrere dal periodo di imposta 2011, che "i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:

   a) "IRAP", l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   b) "addizionale", l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

   c) "imposte", l'IRAP e l'addizionale;

   d) "modello F24", il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

   e) "Codice", il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

   f) "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";

   g) "ruoli", i ruoli di cui all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e i carichi relativi alle somme affidate agli Agenti della riscossione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29. In particolare, le attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale.

2. L'Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull'intero territorio nazionale:

a) l'assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;

b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;

c) l'accertamento dell'imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;

d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;

e) l'esercizio delle attività di autotutela;

f) la riscossione spontanea e coattiva;

g) l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.

3. I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall'Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le Parti che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.

ART. 3 - Criteri generali per la gestione delle imposte

1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.
2. La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell'ambito della Regione. Con il medesimo atto sono, altresì, indicati i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nonché i criteri informatori da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.

ART. 4 - Commissione paritetica

1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:

a) livelli di assistenza ai contribuenti;

b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;

c) coordinamento della programmazione dell'attività di controllo sostanziale prevista dall'articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;

d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;

e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;

f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;

g) monitoraggio dell'esercizio dell'autotutela;

h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti;



i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell'attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.

2. La commissione paritetica è composta da 3 rappresentanti della Regione e da 3 rappresentanti dell'Agenzia.

3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore ---------- della Regione di concerto con il Direttore Regionale per il Veneto. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

ART. 5 - Assistenza ai contribuenti

1. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti sull'intero territorio nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.

2. Sarà, inoltre, assicurata l'assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall'Agenzia.

3. L'Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.

4. L'Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

5. L'Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

ART. 6 - Liquidazione delle imposte

1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall'Agenzia mediante procedure automatizzate.

2. L'esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.

3. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall'attività prevista dal presente articolo.

ART. 7 - Controlli sostanziali

1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nonché quelle previste dall'art. 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell'Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.

2. Gli uffici dell'Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.

3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.

4. Gli uffici dell'Agenzia, indicati al comma 2, procedono all'accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento. Gli uffici dell'Agenzia provvedono, altresì, alla definizione dei verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5 bis del predetto decreto legislativo n. 218/1997, nonché degli inviti a comparire, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, dello stesso decreto.

ART. 8 - Contenzioso

1. L'Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.

2. Alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione, si applica l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente la mediazione tributaria. L'istanza di mediazione è presentata all'ufficio dell'Agenzia che può accoglierla, anche parzialmente, respingerla o concludere la mediazione. In caso di costituzione in giudizio del ricorrente, si applicano i commi 3 e 5 del presente articolo.

3. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all'ufficio dell'Agenzia parte nel processo.

4. I funzionari dell'Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.

5. Le spese di giudizio previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse possono essere ripartite tra le Parti in proporzione all'importo dei tributi in contestazione.

ART. 9 - Riscossione

1. Per l'acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione.

2. Le somme indicate all'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 e quelle di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 riscosse attraverso il sistema dei versamenti unitari ed individuate sulla base dei codici tributo descritti nell'**allegato A**, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Veneto presso UNICREDIT S.p.A. – Via Mercerie dell'Orologio 191, 30124 Venezia - IBAN IT41V0200802017000100537110. L'eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all'articolo 47 del CAD, all'Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione,

Pianificazione e Controllo - Settore Contabilità e Bilancio, **agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it** , almeno 30 giorni prima della modifica stessa.

3. Gli uffici dell'Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l'Agenzia provvede all'esame delle comunicazioni di inesigibilità.

ART. 10 - Rimborsi

1. Gli uffici dell'Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d'ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute.
2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l'onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell'Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti.
4. In deroga al punto n. 7 dell'allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall'Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.

ART. 11 - Servizi informativi

1. La Regione s'impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.
2. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
3. L'Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell'allegato 1.
4. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni o elaborazioni che sono fornite o eseguite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell'Agenzia.
5. L'Agenzia fornisce alla Regione, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, i flussi informativi relativi ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta dei contribuenti ovvero degli intermediari della riscossione, nonché quelli relativi alle conseguenti regolazioni contabili.

ART. 12 - Rimborso spese

1. Per i servizi resi ai sensi dell'art 9, comma 1, spetta all'Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto, attualmente nella misura di seguito indicata, agli intermediari della riscossione,

compenso cui devono aggiungersi € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e in particolare:

a) per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:

- non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
- € 0,80, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario;
- € 1,00, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente postale;

b) per le deleghe conferite a banche convenzionate ed Equitalia S.p.A. tramite sue partecipate:
- € 1,40, per il modello F24 conferito con modalità telematiche;
- € 2,00, per il modello F24 "cartaceo";

c) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.:
- € 2,20, per il modello F24 conferito con modalità telematiche;
- € 2,55, per il modello F24 "cartaceo".

2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese, come individuato al comma precedente; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.

3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1, lettere a), b) e c) sono comunicate a cura dell'Agenzia.

4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 3, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.

5. Relativamente alle attività di cui all'art. 7, la Regione corrisponde all'Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), oltre all'importo indicato nel precedente periodo, spetta all'Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.

6. Per ogni parere reso ai sensi dell'art. 5, comma 4, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 250,00.

ART. 13 - Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese

1. L'Agenzia invia alla Regione le fatture con l'indicazione del rimborso spese spettante ai sensi dell'articolo 12, trasmettendo, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato entro:
   1) i mesi di maggio e ottobre, con l'indicazione del rimborso spese determinato a titolo di acconto nella misura del 75% di quanto complessivamente dovuto per l'annualità precedente per le attività di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 4, in due rate di pari importo;
   2) il mese di febbraio, con l'indicazione del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all'articolo 12, commi da 1 a 6 svolte nell'anno precedente.
2. I rimborsi spese di cui al comma 1, unitamente a quelli, preventivamente comunicati dall'Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito dell'IRAP di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni dall'invio delle fatture indicate al medesimo comma 1.
3. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria dell'Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest'ultima provvede ad informare dell'avvenuto trattenimento i Dipartimenti



delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, la Regione.

4. Gli importi delle note di credito eventualmente emesse con riferimento alle annualità pregresse sono sottratti dalla prima fattura utile e, in caso di incapienza, la somma residua è detratta dalle fatture successive.

ART. 14 - Inadempienze contrattuali

1. L'Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all'Agenzia, con le modalità di cui all'articolo 47 del CAD, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Qualora l'Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l'inadempimento, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di cui all'articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal Codice e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l'Agenzia di revocare l'autorizzazione al collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ART. 15 - Archivi e trattamento dei dati personali

1. La Regione, quale ente titolare delle imposte, è proprietaria dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
2. Tali informazioni sono rese disponibili dall'Agenzia tramite l'Amministrazione finanziaria centrale, con le modalità e le cautele previste dal Codice da definire con separato accordo tra le Parti.
3. L'Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute nell'**allegato/i** alla presente convenzione nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.

ART. 16 - Modifiche della convenzione

1. Qualora, nel corso dell'anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l'Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all'esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell'Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.



ART. 17 - Foro competente

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Venezia con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

ART. 18 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Nei tre mesi antecedenti la scadenza la Regione può chiedere, con propria comunicazione, di prolungarne l'efficacia per un ulteriore anno.

ART. 19 - Allegato/i

1. La narrativa in premessa e **l'allegato/i** alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Lì, _____

per la Regione

_____

_____

per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale
Giovanni Achille Sanzò

ALLEGATO ____ Dgr n. del pag. 10/14

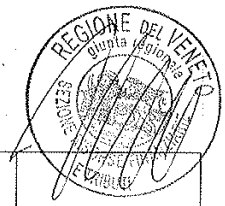


ALLEGATO 1

Si riportano di seguito i contenuti informativi delle forniture, con la periodicità e la modalità d'invio delle stesse. Ciascuna fornitura è accompagnata da uno specifico allegato tecnico, che può contenere anche l'indicazione della sede legale, del codice attività ISTAT primario (laddove disponibili) e della natura giuridica.

Contenuto informativo delle fornitura	Periodicità	Modalità d'invio
DICHIARAZIONI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI Dati delle dichiarazioni relativi ai modelli 730, Unico PF, Unico SC, Unico SP, Unico ENC, IVA, 770/S, IRAP (informazioni anagrafiche e reddituali, sulle imposte erariali, previdenziali e sull'IRAP), presentate dai contribuenti. I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione.	Periodica (aprile e ottobre)	FTP e o Siatel-PuntoFisco
DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale); b) le componenti di base imponibile variate; c) l'imponibile rideterminato; l'imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici.	Annuale (giugno)	FTP e o Siatel-PuntoFisco
Contenuto informativo delle fornitura	**Periodicità**	**Modalità d'invio**
ACCERTAMENTO I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo con esito di definizione e/o verifica conclusa e riguardano, in particolare: a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale); b) lo stato della pratica di accertamento (definito in assenza di ricorso/definitivo con presenza di ricorso); c) l'imponibile rideterminato; l'imposta rideterminata.	Semestrale	Siatel-PuntoFisco
CONTENZIOSO I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP	Trimestrale	Siatel-PuntoFisco

ALLEGATO ____ Dgr n. del pag. 11/14



relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano in particolare: a) dati identificativi dell'ultimo grado del giudizio non definitivo; b) informazioni di dettaglio sullo stato del processo (data deposito, numero ed esito); c) dati contabili dell'atto impugnato o dell'istanza di restituzione di tributi (importo contestato e deciso).		
Contenuto informativo delle fornitura	**Periodicità**	**Modalità d'invio**
VERSAMENTI MODELLO F24/F24EP Dati relativi alle imposte esposte nei modelli di versamento F24 e F24EP di spettanza della Regione e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente; b) codice attività; c) natura giuridica; d) codice tributo; e) periodo di riferimento; f) importo a debito; g) importo a credito.	Mensile	Siatel-PuntoFisco
VERSAMENTI IN AUTOTASSAZIONE MEDIANTE BOLLETTINO DI C/C POSTALE Dati relativi ai pagamenti delle imposte versate tramite c/c postale inviati da Poste e riguardano in particolare: a) dati identificativi del contribuente; b) conto corrente di accredito; c) periodo di riferimento; d) importo.	Mensile (subordinato all'invio di Poste)	Siatel-PuntoFisco
RUOLI Dati relativi alle iscrizioni ai carichi affidati e alle relative rettifiche contabili, delle imposte di spettanza regionale e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale); b) i dati identificativi del ruolo e/o dell'avviso di accertamento ex art. 29 del DL 78/2010 e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce; c) i dati identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e/o l'avviso di accertamento ex art. 29 del DL 78/2010 e dell'agente della riscossione incaricato; d) gli importi del ruolo e/o dell'avviso di accertamento ex art. 29 del DL 78/2010 suddivisi per imposta, sanzioni e interessi; e) lo stato e l'esito.	Mensile	Siatel-PuntoFisco
Contenuto informativo delle fornitura	**Periodicità**	**Modalità d'invio**
RIMBORSI Dati relativi ai rimborsi riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente; b) l'anno di riferimento; c) le modalità e la data di corresponsione; d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi;	Semestrale	Siatel-PuntoFisco

e) lo stato e l'esito; f) la data di presentazione dell'istanza.		
CENT Strumento di monitoraggio delle entrate tributarie regionali per categoria e tipologia di contribuenti.	Gli aggiornamenti delle informazioni avvengono entro il trimestre successivo alla fornitura delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.	Siatel-PuntoFisco

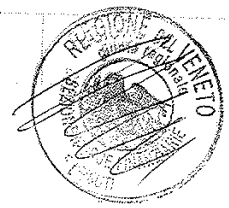
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO ____ Dgr n. del

ALLEGATO A

Codice tributo	Descrizione	Categoria	ATTIVITA'
7454	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E RELATIVI INTERESSI - RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE UTLIZZATO IN COMPENSAZIONE - CONTROLLO SOSTANZIALE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
7455	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE - SANZIONE - CONTROLLO SOSTANZIALE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9403	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9404	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9453	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9454	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9503	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9504	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9603	SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9906	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9907	SANZIONE ED ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE- ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9918	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE - ART. 5, COMMA 1 BIS- DLGS N. 218/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9919	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE A ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF- ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE -ART. 5, C. 1 BIS-DLGS N. 218/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9140	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS. FIS.-SOST. IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9141	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IRPEF-SOSTITUTO D'IMPOSTA-TRATTENUTA IMPORTO MINIM	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9170	ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-CAPIT.	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9171	ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-INTER.	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9172	ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-SANZ.	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9185	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSISTENZA FISCALE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9186	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSIST. FISC. (INTERESSI)	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9187	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSIST. FISC. (SANZIONE)	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9286	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. - INTERESS	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9287	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. - SANZIONE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9425	36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9498	36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-CAPITALE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9499	36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9500	36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9579	36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-CAPITALE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9580	36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9635	ART.36BIS-ADEG.ADD.REG. IRPEF RIC.COMP.PARAM./ST.SET.A.33,C.5DL269/03	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9636	ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF RIC.COMP.PAR./ST.SET.A.33,C.5DL269/03-INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9637	ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF RIC.COMP.PAR./ST.SET.A.33,C.5DL269/03-SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9641	ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ. REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9642	ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE -INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9643	ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE -SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9176	ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9177	ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
9178	ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
A36T	Interessi da ratcazione 36 ter Addizionale Regionale IRPEF	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
9942	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
9943	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
		Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO



ALLEGATO A

7418	ART36BIS DPR600/73.IRAP-UTILIZ.IN COMPENS.CRED.D IMP.ART10C2,DL185/08.INTERESSI	IRAP	36 BIS
7419	ART36BIS DPR600/73.IRAP-UTILIZ.IN COMPENS.CRED.D IMP.ART10C2,DL185/08.SANZIONI	IRAP	36 BIS
7452	IRAP+INTERESSI-RECUP.CREDITO INDEBIT.UTILIZZ.IN COMPENSAZIONE-CONTROLLO SOSTANZ	IRAP	ACCERTAMENTO
7453	IRAP-RECUP.CREDITO INDEBIT.UTILIZZ. IN COMPENS.- SANZIONE -CONTROLLO SOSTANZIAL	IRAP	ACCERTAMENTO
914A	ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
915A	ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
916A	ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9180	ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO -CAPITALE	IRAP	36 BIS
9181	ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO -INTERESSI-	IRAP	36 BIS
9182	ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO - SANZIONI-	IRAP	36 BIS
9183	ART.36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - INTERESSI -	IRAP	36 BIS
9184	IRAP E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	IRAP	36 BIS
9415	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP ACCERTAMENTO CON ADESIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
9416	IRAP E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
9466	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP OMESSA IMPUGNAZIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
9467	IRAP E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	IRAP	ACCERTAMENTO
9512	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	IRAP	ACCERTAMENTO
9513	SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'IRAP DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI	IRAP	ACCERTAMENTO
9607	ART. 36 BIS- IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19-9-2006)	IRAP	ACCERTAMENTO
9632	ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19-9-2006)?INTERESSI	IRAP	36 BIS
9633	ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE RIS. 104 DEL 19-9-2006-SANZIONI	IRAP	36 BIS
9634	ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSPENS.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02	IRAP	36 BIS
9644	ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSP.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02INTERESSI	IRAP	36 BIS
9645	ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97. IMPOSTA	IRAP	36 BIS
9646	ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97. INTERESSI	IRAP	36 BIS
9703	ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97. SANZIONI	IRAP	36 BIS
9704	IRAP E RELATIVI INTERESSI- ADESIONE AL VERB. CONSTATAZION ART. 5BIS, DLGS 218/9	IRAP	ACCERTAMENTO
9705	SANZION ALTR SOMM RELATIV ALL'IRAP-ADESION AL VERB.CONSTAT- ART.5BIS DLGS 218/9	IRAP	ACCERTAMENTO
9908	IRAP E REL INTERES-ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE-ART. 5,C 1 BIS-DLGS 218/ 97	IRAP	ACCERTAMENTO
9909	SANZ. E ALT SOMM REL A IRAP-ADES A INVITO COMPAR- ART. 5,C.1 BIS-DGS 218/97.	IRAP	ACCERTAMENTO
9920	IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 – IMPOSTA	IRAP	ACCERTAMENTO
9921	IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	IRAP	ACCERTAMENTO
9934	INTERESSI DA RATEAZIONE 36 BIS PER TRIBUTI REGIONALI	IRAP	ACCERTAMENTO
9935	IRAP E RELATIVI INTERESSI – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	IRAP	36 BIS
R36B	SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	IRAP	Reclamo/Mediazione
9955	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	IRAP	Reclamo/Mediazione
9956	SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	Addizionale Regionale IRPEF	Reclamo/Mediazione
9957	SANZIONI RELATIVE ALL'IRAP - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010	Addizionale Regionale IRPEF	Reclamo/Mediazione
9958	SANZIONI RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010	IRAP	ACCERTAMENTO
9971		Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9973			

(Codice interno: 273421)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 515 del 15 aprile 2014

Determinazione dei criteri di attribuzione del margine disponibile di cassa rispetto al limite imposto dal patto di stabilità 2014.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Il riavvio della gestione ordinaria necessita di provvedere all'integrazione degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione in ragione congrua con i fabbisogni effettivi e nel rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità. Con il presente atto la Giunta regionale approva i criteri per l'integrazione degli stanziamenti di cassa del bilancio 2014, in relazione ai parametri di obbligatorietà e di priorità della spesa recati dalla normativa sulla lotta al ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali (D.lgs. 192/2012) e dal D.L. 35/2013 sul pagamento dei debiti commerciali.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Le leggi regionali n. 11 e n. 12, entrambe del 2 aprile 2014, hanno approvato rispettivamente la Finanziaria 2014 e il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. Questi provvedimenti sono stati pubblicati nel BURV n. 36 di giovedì 3 aprile 2014 e, in quanto dichiarati urgenti, sono esecutivi agli effetti di legge a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione.

Con DGR n. 408 del 4/4/2014 sono stati assegnati i capitoli ed attribuite le risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014

Pertanto a decorrere dal giorno 4 aprile 2013, cessano gli effetti della Legge regionale 31 dicembre 2013, n. 40 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2014 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno" ed è autorizzata la gestione finanziaria ordinaria di competenza e cassa. Per consentire ai dirigenti regionali responsabili di programmare ed eseguire i pagamenti, è necessario integrare gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione in misura congrua con il fabbisogno necessario per estinguere i debiti liquidi ed esigibili nel corrente esercizio, nel rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità.

La lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali in base alle disposizioni del D.lgs. 192/2012 e del D.L. 35/2013, è un obiettivo prioritario del legislatore nazionale e di questa amministrazione.

Conseguentemente si deve procedere riservando prioritariamente la cassa disponibile al pagamento dei debiti commerciali. I debiti commerciali ed i tempi con i quali essi diventano liquidi ed esigibili, devono costituire pertanto l'elemento centrale per la programmazione e la gestione delle disponibilità di cassa dell'esercizio da parte dei dirigenti responsabili della gestione.

Con deliberazione n. 621 del 3 maggio 2013 la Giunta regionale ha già delineato in questo senso il quadro operativo, stabilendo la modalità con la quale i dirigenti competenti devono procedere alla determinazione del fabbisogno di cassa ulteriore rispetto agli stanziamenti del bilancio di esercizio sui capitoli di loro competenza soggetti a Patto di stabilità per cassa, tenendo conto dei criteri di obbligatorietà e di priorità della spesa sopra citati.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio è delegato ad adottare gli atti e le misure di intervento necessarie ad attuare nel corrente esercizio la Procedura per la ripartizione della cassa in relazione al fabbisogno per pagamenti di debiti, di cui alla DGR 621/2013 citata, incluse le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione ad esigenze tecnico-amministrative.

Su tale base, i Dirigenti regionali competenti provvederanno alla determinazione del fabbisogno di cassa e alla conseguente richiesta di integrazione degli stanziamenti entro il termine del 6 maggio 2014.

Sulla base del fabbisogno di cassa così determinato, verrà effettuata la prima ripartizione del margine di cassa attualmente disponibile rispetto al limite imposto dal patto di stabilità 2014.

Con successive deliberazioni della Giunta regionale si provvederà a ripartire le disponibilità di cassa residue, tenendo sempre conto dei fabbisogni per pagamenti della categoria dei debiti commerciali e di quelli riconducibili ad anche ad altre categorie di spesa per il medesimo ammontare massimo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTO il D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012;

VISTO il D.L. n. 35 del 8 aprile 2013;

VISTE le LL.RR. n. 11 e n. 12 del 2 aprile 2014;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 4 aprile 2014;

VISTO l'art. 2, co 2 lett. b) della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di considerare la premessa parte integrante del presente atto;

2. di delegare il Direttore del Dipartimento Bilancio ad adottare gli atti e le misure di intervento necessarie ad attuare nel corrente esercizio la *Procedura per la ripartizione della cassa in relazione al fabbisogno per pagamenti di debiti,* approvata con DGR 621/2013, incluse le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione ad esigenze tecnico-amministrative;

3. di incaricare i Dirigenti regionali responsabili della gestione alla determinazione dei propri fabbisogni di cassa e alla conseguente richiesta di integrazione degli stanziamenti osservando i criteri ed i termini definiti in premessa del presente atto e sulla base di quanto stabilito al precedente punto 2);

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 273396)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 516 del 15 aprile 2014

Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014, alle quali gli uffici regionali devono attenersi, sono volte ad indirizzare le Strutture a specifici comportamenti amministrativi coerenti con vincoli normativi cogenti, nonché con le procedure della gestione finanziaria regolate dall'ordinamento contabile regionale (art. 29 della legge regionale 39/2001 e art. 2 della legge regionale 54/2012).

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Le leggi regionali n. 11 e n. 12, entrambe del 2 aprile 2014, hanno approvato rispettivamente la Finanziaria 2014 e il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. Questi provvedimenti sono stati pubblicati nel BUR n. 36 del 3 aprile 2014 e, in quanto dichiarati urgenti, sono esecutivi agli effetti di legge a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione.

Pertanto a decorrere dal giorno 4 aprile 2014, cessano gli effetti della legge regionale n. 40 del 30 dicembre 2013 "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2014 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno*" ed è autorizzata la gestione finanziaria ordinaria di competenza e cassa.

A questo scopo con il presente provvedimento sono emanate all'indirizzo dei dirigenti regionali responsabili, le direttive per la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'esercizio corrente a loro attribuiti con Delibera di Giunta regionale n. 408 del 4 aprile 2014.

Tali direttive sostituiscono quelle emanate con DGR n. 90 dell'11 febbraio 2014 ad oggetto "*Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014".*

Le presenti direttive vengono emanate per regolare l'attività operativa in un contesto economico, istituzionale e di finanza pubblica che si profila particolarmente articolato e complesso ma soprattutto critico.

Il significativo peggioramento dei conti pubblici, ha accentuato la richiesta da parte del Governo di notevoli sacrifici alle Regioni nel processo di razionalizzazione e contenimento della spesa che dovrà realizzarsi nel 2014 e nei successivi esercizi.

I limiti posti dal Patto di stabilità costituiscono uno dei vincoli più importanti alla gestione dei bilanci degli enti territoriali in generale e delle regioni in particolare.

L'equilibrio complessivo di bilancio della Regione e il rispetto del tetto di competenza eurocompatibile previsto dal Patto di Stabilità non possono che essere conseguiti attraverso il puntuale e stretto controllo dell'evoluzione dei livelli di spesa.

Per quanto riguarda le modalità con le quali conseguire tale obiettivo, si ritiene di procedere garantendo nel corso dell'esercizio la più ampia flessibilità possibile in relazione alle priorità e necessità manifestate dalla gestione operativa, assicurando attraverso un costante monitoraggio della dinamica delle grandezze di riferimento del Patto di stabilità, la garanzia del suo pieno rispetto alla fine dell'esercizio.

Inoltre, nell'ambito del processo di progressivo adeguamento del proprio bilancio ai nuovi principi previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'articolo 11 della L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 "Bilancio di previsione l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", autorizza la Giunta regionale ad effettuare, per l'esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di competenza al fine di adeguarsi al Piano dei conti integrato di cui al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 e successive modifiche. Stante la complessità delle operazioni da porre in essere per dare attuazione ai nuovi principi contabili, agli schemi di bilancio e alla numerosità degli adempimenti da realizzare, si rende necessario predisporre nel corso dell'esercizio 2014 tutta una serie di attività propedeutiche al buon esito dell'armonizzazione dei sistemi contabili.

Risulta pertanto opportuno, anche per il 2014, emanare delle Direttive per la gestione del bilancio, alle quali gli uffici regionali devono attenersi.

Tali direttive sono volte ad indirizzare le Strutture, nel rispetto degli equilibri di bilancio, a specifici comportamenti amministrativi, coerenti con i vincoli normativi sopra menzionati, con le procedure della gestione finanziaria regolate dall'ordinamento contabile oltre che con gli obiettivi posti dalla normativa di spesa.

Ciò premesso, le "Direttive per la gestione del bilancio 2014" in allegato A di cui si propone l'approvazione con il presente atto, trattano, tra l'altro, i seguenti argomenti:

- Disposizioni sul Patto di stabilità interno
- Variazioni al bilancio
- Progressivo adeguamento alla normativa prevista dal D.L.gs. 118/2011
- Operazioni gestionali
- Operazioni di chiusura contabile
- Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTA la L. n. 147 del 27 dicembre 2013;

VISTE le LL.RR. n. 11 e n. 12 del 2 aprile 2014;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 4 aprile 2014.

delibera

1. di approvare l'**allegato A** "Direttive per la gestione del bilancio 2014" che sono parte integrante della presente delibera, a cui le Strutture devono attenersi;

2. di incaricare il Direttore dell'Area Bilancio Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi di procedere:

   - alla comunicazione del presente provvedimento alle Strutture regionali;
   - al monitoraggio e controllo nell'applicazione delle direttive di cui all'**allegato A**, con riferimento agli indirizzi contenuti in materia di Patto di stabilità 2014;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 516 del 15 aprile 2014 pag. 1/23

DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

ALLEGATOA alla Dgr n. 516 del 15 aprile 2014 pag. 2/23

Direttive per la gestione del bilancio 2014

Indice

1. Premessa
2. Disposizioni sul Patto di stabilità interno
   - *2.1. Obiettivo programmatico di competenza "eurocompatibile"*
   - *2.2. Esclusioni*
   - *2.3. Sanzioni*
   - *2.4. Disposizioni operative*
   - *2.5. Variazioni compensative di cassa su stanziamenti soggetti a Patto*
3. Responsabilità di budget ed assegnazione di risorse alle Strutture
4. Variazioni al bilancio e reiscrizioni di economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione
5. Progressivo adeguamento dei capitoli di spesa alla nuova codificazione di bilancio introdotta dal Piano dei Conti Finanziario prevista dal Decreto Legislativo 118/2011
6. Contenimento di determinate tipologie di spesa
7. Operazioni di gestione
   - *7.1. Accertamento dell'entrata*
   - *7.2. Minori entrate*
   - *7.3.Impegno di spesa*
   - *7.4. Economie di spesa*
   - *7.5. Liquidazioni di spesa e certificazioni dei crediti*
   - *7.6. Ordini di accreditamento*
8. Operazioni di chiusura contabile
9. Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli
   - *9.1. Capitoli cogestiti*
   - *9.2. Utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato*
   - *9.3. Capitoli "fondo"*
   - *9.4. Rendicontazione di contributi straordinari ad Enti locali*

1. Premessa

Anche per il 2014, la gestione del bilancio deve attenersi ad un quadro articolato e complesso, in particolar modo per quanto attiene al Patto di stabilità, che si conferma con regole sempre molto stringenti e gravose nei confronti delle Regioni.
Di seguito sono formulati specifici comportamenti cui le Strutture regionali devono attenersi al fine di procedere alla corretta gestione contabile, nel perseguimento sia degli equilibri di bilancio, che del rispetto dei vincoli normativi vigenti.

2. Disposizioni sul Patto di stabilità interno

2.1. Obiettivo programmatico di competenza "eurocompatibile"

I limiti posti dal Patto costituiscono uno dei vincoli più importanti alla gestione dei bilanci degli enti territoriali in generale e delle regioni in particolare.
La normativa relativa al Patto di Stabilità Interno per il quadriennio 2014-2017 è contenuta nella legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014).
La principale novità apportata dalla legge di stabilità per il 2014 è l'eliminazione del tetto di spesa di competenza finanziaria (art. 1, comma 499).
Poco o nulla cambia dal punto di vista normativo rispetto all'ordinamento previsto all'art. 1, commi 448 e seguenti della Legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012), con riferimento alle tipologie di spesa soggette al Patto e alle esclusioni previste al c. 4 dell'art. 32 della L. 183/2011 e successive modifiche e integrazioni.
Viene confermato anche per il 2014 il superamento del tetto di cassa a favore del tetto di spesa di competenza "eurocompatibile" che permette di rendere più coerente il metodo del calcolo del Patto di Stabilità Interno alle regole europee di consolidamento dei conti pubblici.

Il complesso delle spese finali di competenza "eurocompatibile" è determinato dalla somma:

a. degli **impegni** di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
b. dei **pagamenti** per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c. dei **pagamenti** in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

La normativa prevede, pertanto, che **i pagamenti** relativi alle spese correnti **per organi istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi, non** siano più assoggettati ai limiti imposti dal Patto di stabilità, **mentre gli impegni** sulle medesime tipologie di spesa concorrono alla definizione dell'obiettivo di competenza "eurocompatibile".

Per quanto riguarda i capitoli di spesa **in conto capitale rimangono assoggettati** al Patto di stabilità, solo sotto il profilo della **cassa** (pagamenti).

2.2. Esclusioni

Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile è determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) abrogata;

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;

l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il limite di 1600 milioni; http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000760430ART44&NONAV=1&NOTXT=1& - 102#102

m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

n) abrogata;

n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014;

n-ter) omissis

n-quater) omissis;

n-quinquies) omissis;

n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 -bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136.

Alle sopra elencate esclusioni si aggiungono quelle previste dal decreto legge del 12 settembre 2013, n. 102 (cnv legge n. 128/2013) in materia di istruzione.

2.3. Sanzioni

La Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), conferma sostanzialmente le sanzioni, conseguenti al mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, già previste dal D. Lgs. 149/2011 ovvero:

- versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- impossibilità di impegnare spese correnti, al netto per le spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dell'ultimo triennio;
- impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- rideterminazione in diminuzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta.

2.4. Disposizioni operative

Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2 aprile 2014, con riferimento agli adempimenti disposti dal "Patto di stabilità interno", la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso dell'esercizio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli in termini di competenza "eurocompatibile", così come prescritti dalla normativa statale.

L'equilibrio complessivo di bilancio della Regione e il rispetto del tetto di competenza "eurocompatibile", previsti dal Patto di Stabilità non possono che essere conseguiti attraverso il puntuale e stretto controllo dell'evoluzione dei livelli di spesa.

Al fine di non superare l'obiettivo programmatico e di garantire al contempo la massima flessibilità gestionale alle strutture competenti nell'ambito delle rispettive autorizzazioni di spesa approvate, si individuano le seguenti modalità operative.

Circa le nuove assegnazioni statali, comunitarie e/o da altri, assoggettate al patto, queste saranno iscritte a bilancio per la sola competenza.

Con riferimento agli stanziamenti di cassa la Regione del Veneto ritiene quale tema prioritario la riduzione delle sofferenze di imprese e soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, tema che necessita di risposte immediate, concrete e risolutive.

Fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica, si ritiene pertanto necessario privilegiare al massimo l'utilizzo dei margini di pagamento consentiti.

A tal fine si dispone che gli impegni a valere sui capitoli di spesa corrente per organi istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi, (i quali concorrono alla definizione del tetto di competenza "eurocompatibile") debbano essere assunti in via prioritaria rispetto agli altri**,** ciò al fine di porre in essere le verifiche necessarie per l'individuazione di possibili margini nell'ambito del tetto "eurocompatibile" da poter destinare ai pagamenti.

E' inoltre indispensabile che le Strutture regionali provvedano, sin dall'assegnazione del budget, ad operare una puntuale ed attenta programmazione dei pagamenti sui capitoli ad esse attribuiti, come specificatamente indicato nei paragrafi che seguono.

2.5. Variazioni compensative di cassa su stanziamenti soggetti a Patto

Con riferimento ai limiti posti dal "Patto di stabilità interno", tenuto conto del tetto di competenza "eurocompatibile" e ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 "Bilancio di previsione l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nel corso dell'esercizio 2014, variazioni di cassa di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39.

Le richieste di variazioni compensative di cassa, relative a capitoli di spesa ricompresi nel perimetro della competenza "eurocompatibile", formulate dal Responsabile della struttura assegnataria di budget, vistate dal o dai Direttori di Area e/o di Dipartimento competenti per materia, da indirizzare alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, devono essere predisposte esclusivamente utilizzando il "Modulo richiesta variazione di cassa 2014 - capitoli soggetti a patto" debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio: *https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx* nella sezione "Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste".

I casi più problematici, con riferimento alla cassa, saranno affrontati prioritariamente nell'ambito di ciascuna Area/Dipartimento competente per materia, ed in via subordinata potranno riguardare anche compensazioni fra capitoli facenti capo a diverse Aree/Dipartimenti, previa acquisizione dell'accordo tra il Segretario Generale della Programmazione, il Direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi e gli altri Direttori di Area/Dipartimento interessati.

Resta inteso che qualsiasi determinazione in merito a modificazioni dei valori di stanziamento di cassa necessita dell'avallo definitivo degli Assessori competenti, nonché dell'Assessore al Bilancio.

Monitoraggio andamento Patto di Stabilità

Il Direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi curerà il monitoraggio periodico sull'andamento dei flussi di competenza "eurocompatibile" soggetti al Patto di stabilità e sul rispetto del relativo vincolo.

Nel corso dell'esercizio, sulla scorta dell'attività di monitoraggio e controllo nella realizzazione dei programmi di spesa, nonché di eventuali modifiche che dovessero intervenire, oltre a quanto illustrato ai paragrafi precedenti e successivi, potranno essere emanate ulteriori Direttive. Questo sempre nella logica di assicurare il pieno rispetto del Patto e di supportare, compatibilmente con i limiti posti, la necessità di privilegiare al massimo l'utilizzo dei margini di pagamento consentiti e le necessità operative che vengono a maturazione da parte delle Strutture.

3. Responsabilità di budget ed assegnazione di risorse alle Strutture

Secondo quanto disposto dalla L.R. n. 39/2001, la Giunta regionale attribuisce ai Dirigenti la responsabilità gestionale e di risultato sui rispettivi capitoli di entrata e spesa.

In corso d'anno, nel caso di modifiche organizzative o di ridefinizioni di responsabilità, eventuali variazioni nella titolarità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa, verranno disposte dal Direttore della Sezione Bilancio con proprio Decreto previa acquisizione di specifica e motivata comunicazione da parte del/dei Direttori di Dipartimento competenti. Nel caso in cui il/i Dipartimenti siano incardinati in struttura d'Area, la comunicazione dovrà essere vistata anche dal/dai Direttori d'Area competenti.

Qualora con atto di variazione al bilancio, si proceda alla creazione di nuovi capitoli o vengano attivati capitoli non presenti nella deliberazione di attribuzione delle risorse del bilancio 2014 ai centri di responsabilità, lo stesso atto di variazione conterrà l'indicazione della Struttura titolare ai fini del budget.

Fermo restando che l'assegnazione di un capitolo ad un centro di responsabilità vale anche per le specifiche autorizzazioni informatiche per la gestione delle entrate e delle spese, è comunque facoltà del responsabile di budget autorizzare altre Strutture alla esecuzione delle varie fasi di spesa.

In tal caso se ne dovrà dare espressa comunicazione alla Sezione Ragioneria, che provvederà alle relative abilitazioni.

4. Variazioni al bilancio e reiscrizioni di economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.

La richiesta di variazione al bilancio relativa a nuove assegnazioni statali, comunitarie e/o da altri soggetti, prevista dal comma 2, lettera a), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, tenuto conto di quanto stabilito al paragrafo 2.4., deve essere inviata dalla Struttura proponente alla Sezione Bilancio unitamente a:

- **"Modulo richiesta iscrizione nuove assegnazioni"** debitamente compilato in ogni sua parte scaricabile dal sito intranet:

https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx

- **documenti giustificativi debitamente datati e firmati (decreto di riparto, convenzioni, ecc);**

in modo da consentire alla Sezione Bilancio di effettuare le necessarie verifiche e di svolgere l'istruttoria per attribuire la corretta classificazione delle assegnazioni e delle relative spese nelle poste del bilancio, tenuto anche conto di quanto disposto al successivo paragrafo 5.

Le ulteriori richieste di reiscrizioni di economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione rispetto a quelle già previste a bilancio, dopo le opportune verifiche, saranno oggetto di iscrizione in corrispondenza della Legge di Assestamento 2014.

Si rammenta che tutte le richieste citate devono essere inviate alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria.

5. Progressivo adeguamento dei capitoli di spesa alla nuova codificazione di bilancio introdotta dal Piano dei Conti Finanziario prevista dal Decreto Legislativo 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale nuovi principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli

Enti locali, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le Amministrazioni che partecipano alla sperimentazione nonché i nuovi schemi di bilancio e Piano dei conti integrato da adottare.

Il Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102 (cnv. Legge 28 ottobre 2013, n.124), nel rinviare al 2015 l'applicazione delle disposizioni del titolo primo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, ha prolungato di un esercizio la durata della sperimentazione, originariamente prevista per un biennio, allo scopo di addivenire alla definizione della disciplina definitiva, in vigore dal 2015 per tutte le Amministrazioni.

Nell'ambito del processo di progressivo adeguamento del proprio bilancio ai nuovi principi previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'articolo 11 della L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 "Bilancio di previsione l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", autorizza la Giunta regionale ad effettuare, per l'esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di competenza al fine di adeguarla al Piano dei conti integrato di cui al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 e successive modifiche.

Stante la complessità delle operazioni da porre in essere per dare attuazione ai nuovi principi contabili, agli schemi di bilancio e alla numerosità degli adempimenti da realizzare, si rende necessario predisporre nel corso dell'esercizio 2014 tutta una serie di attività propedeutiche al buon esito dell'armonizzazione dei sistemi contabili.

Sulla base della nuova normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in corso di sperimentazione e pertanto soggetta a progressivi adeguamenti, risulta innanzitutto necessario assicurare la congruenza della tipologia di spesa del capitolo considerato con la riclassificazione prevista dal nuovo Piano dei conti integrato [1], adeguandola al II livello del Piano dei conti finanziario (e alla corrispondente voce di riclassificazione SIOPE) che si articola per la parte corrente nei seguenti macroaggregati:

- Redditi da lavoro dipendente;
- Imposte e tasse a carico dell'ente;
- Acquisto di beni e servizi;
- Trasferimenti correnti;
- Trasferimenti di tributi;

[1] Il Piano dei Conti sarà scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio *https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx* nella sezione "Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste".

- Fondi perequativi;
- Interessi passivi;.
- Altre spese per redditi da capitale;
- Rimborsi e poste correttive delle entrate;
- Altre spese correnti.

La parte in conto capitale si articola nei seguenti macroaggregati:

- Tributi in conto capitale a carico dell'ente;
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;
- Contributi agli investimenti;
- Altri trasferimenti in conto capitale;
- Altre spese in conto capitale

Laddove nel medesimo capitolo di spesa si riscontrasse la compresenza di tipologie di spesa relative a macroaggregati diversi e pertanto tra loro incompatibili, la Sezione Bilancio individuerà, tenuto conto dell'andamento della gestione pregressa, il/i codici SIOPE tra loro compatibili per i quali verrà mantenuta l'associazione e contemporaneamente il/i codici SIOPE contrastanti per i quali sarà necessario porre fine all'associazione con il capitolo di cui trattasi.
Ove fosse riscontrata la necessità di utilizzare il codice SIOPE disassociato, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della L.R. 39/2001, la Struttura competente potrà richiedere una variazione compensativa in termini di competenza mediante la quale si procederà, sussistendone i presupposti normativi, alla creazione di un nuovo capitolo di spesa al quale attribuire il codice SIOPE precedentemente disassociato.
La richiesta di variazione compensativa di competenza, formulata dal Responsabile della struttura assegnataria di budget, sulla base dei modelli di riferimento disponibili nel sito intranet della Sezione Bilancio, vistata dai Direttori competenti per materia, deve essere inviata alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria.
In considerazione dell'approssimarsi della chiusura della Programmazione Comunitaria 2007-2013, cosi come prevista dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, si ritiene, in questa fase, che le disposizioni relative alla congruenza della tipologia di spesa del capitolo considerato con la riclassificazione prevista dal nuovo Piano dei conti integrato e la voce di riclassificazione SIOPE associata, trovano

applicazione, nei suddetti Fondi Strutturali, solo per i capitoli di spesa corrente di nuova istituzione a cui dovrà seguire l'opportuna richiesta di variazione compensativa di competenza.
Tale disposizione non trova applicazione per i capitoli di spesa in conto capitale afferenti la Programmazione Comunitaria 2007-2013, per i quali continuano a valere le codificazioni presenti.
Per quanto riguarda invece la Programmazione Comunitaria 2014-2020 (Regolamento CE n. 1303/2013), stante le molteplici problematiche emerse in sede di sperimentazione del D.Lgs n. 118/2011, relativamente alla materia Comunitaria e sottoposte alla valutazione del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), si rimanda per disposizioni puntuali a nuove direttive.

6. Contenimento di determinate tipologie di spesa

Con riferimento alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa, si rinvia a specifiche direttive che verranno impartite con successivo provvedimento della Giunta regionale.

7. Operazioni di gestione

La responsabilità di budget su specifici capitoli di entrata e di spesa, comporta la titolarità all'esecuzione delle operazioni di gestione finanziaria in base alle indicazioni e nei termini descritti nei paragrafi seguenti.

Resta ferma la titolarità dell'esecuzione delle operazioni gestionali alla struttura regionale che impegna o accerta su capitoli di cui la struttura non ha la specifica responsabilità di budget.

Per i capitoli di entrata e di spesa che rientrano nel perimetro della gestione sanitaria, valgono le specifiche indicazioni fornite dal GSA. Si prescinde dall'acquisizione del visto di monitoraggio del Responsabile GSA per le operazioni di accertamento e impegno e di regolazione contabile di Entrata e di Spesa, riguardanti le anticipazioni concesse dallo Stato per il finanziamento della spesa sanitaria, nonché per gli accertamenti delle entrate che riguardano il medesimo finanziamento, in misura indistinta e al lordo della mobilità, definito in sede di Intesa e/o di Deliberazioni CIPE e quelle che riguardano il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs. 56/2000.

Gli atti che realizzano le fasi di gestione dell'entrata e della spesa devono contenere tutti gli elementi richiesti per la registrazione delle operazioni gestionali in contabilità.

I dirigenti responsabili programmano la gestione annuale e l'adozione dei relativi atti evitando la concentrazione a fine esercizio, assicurando comunque il rispetto dei termini previsti per la chiusura contabile dell'esercizio come indicato nei paragrafi seguenti.

Per garantire la completa, tempestiva e corretta registrazione delle operazioni di gestione di entrata e spesa, gli atti e i documenti che realizzano le fasi di gestione, prima di essere inviati in ragioneria sono registrati nell'applicativo contabile con le modalità e i termini di seguito indicati.

7.1. Accertamento dell'entrata

L'accertamento dell'entrata è disposto sulla base di quanto previsto dall'articolo 38 co.1 L.R.39/2001[2] e precede la riscossione fatti salvi i casi in cui la ragioneria possa procedere direttamente alla regolarizzazione di entrate riscosse. L'accertamento può seguire l'incasso (il c.d. accertamento per cassa) solo quando non sono disponibili gli elementi necessari per l'accertamento oppure quando la disciplina contabile lo consente[3]. E' da escludersi pertanto la prassi di attendere la riscossione prima di procedere all'accertamento.

Affinché sia garantito l'equilibrio finanziario, è necessario che l'atto di accertamento di entrate vincolate sia precedente o contestuale all'assunzione degli atti che dispongono impegni nei correlati capitoli di spesa, come meglio specificato nel successivo punto 8.3.

7.2. Minori entrate

Le Strutture titolari della gestione dei capitoli di entrata, devono porre in essere una costante attività di monitoraggio dei crediti (art. 40 comma 3 L.R. 39/2001) procedendo alla tempestiva registrazione contabile della variazione dell'accertamento in relazione alla effettiva sussistenza delle ragioni del credito.

Se l'obbligazione risulta scaduta dovranno essere attivate le azioni necessarie per il recupero del credito.

---

[2] In vista dell'entrata in vigore della riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011, si riporta quanto previsto al punto 3.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*: l'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:*

a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l'individuazione del soggetto debitore;
d) l'ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

[3] Si veda il Principio contabile applicato della competenza finanziaria che al paragrafo 3 tratta specificamente questi aspetti ancorché nella prospettiva del D.lgs. 118/2011.

Al fine del mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio, la registrazione di una insussistenza a carico di un entrata con vincolo di destinazione, implica l'individuazione della corrispondente minore disponibilità di spesa (atti di disimpegno, richiesta di una minore reiscrizione in c/avanzo, rilevazioni di economie ecc.). Se i relativi processi di spesa si sono conclusi, al fine di poter cancellare tali entrate, si dovrà predisporre un atto amministrativo da cui si evincano i motivi del minor credito rispetto all'ammontare della spesa sostenuta.

7.3. Impegno di spesa

Gli impegni di spesa sono disposti sulla base di quanto previsto dall'articolo 42 della L.R. 39/2001, con i limiti e le condizioni indicati nelle presenti direttive.

Richiamate sull'argomento, in quanto consolidate, le disposizioni contenute nelle Direttive di Bilancio degli anni precedenti relativamente al contenuto necessario degli atti che dispongono l'impegno di spesa, si evidenzia che questi devono contenere tutti gli elementi necessari per la registrazione in contabilità specificando in particolare:

- l'oggetto e la tipologia dell'obbligazione di spesa, indicando se trattasi di debito commerciale;
- i beneficiari ed il relativo importo;
- la copertura finanziaria completa di codice SIOPE;
- la modalità di liquidazione con indicazione dei termini entro i quali i beneficiari devono eseguire gli adempimenti a loro carico e il valore di obbligazione esigibile

Per garantire l'equilibrio finanziario si deve procedere:

- nel caso di spesa finanziata da assegnazioni vincolate - statali o comunitarie - disponendo preventivamente all'impegno della spesa - o contestualmente ad esso - l'accertamento della relativa entrata indicando nell'atto d'impegno il riferimento all'accertamento;
- verificando la sussistenza del credito corrispondente ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale e subordinando ad essa l'impegno di spesa qualora assunto a fronte di reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.

7.4. Economie di spesa

Le registrazioni in contabilità dei debiti assunti deve riflettere l'effettiva situazione gestionale.

A questo fine i dirigenti responsabili adottano gli atti che dispongono le necessarie registrazioni contabili di variazione in relazione ad obbligazioni definitivamente estinte per un importo inferiore a quello dei corrispondenti impegni, anche in relazione ad impegni di spesa radiati.

7.5. Liquidazioni di spesa e certificazioni dei crediti

Il dirigente competente liquida le spese riferite a debiti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili sulla base di quanto previsto dall'articolo 44 della L.R.39/2001.

Su tale base il debito certo, liquido ed esigibile viene estinto con il pagamento, ovvero viene certificato per consentirne lo smobilizzo richiesto dal creditore[4]. A questo fine l'atto di liquidazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la registrazione in contabilità dell'operazione che ricorre.

I dirigenti competenti sin dall'avvio della gestione, predispongono il piano di tutti i pagamenti da effettuare nell'esercizio finanziario. Il piano dei pagamenti indica per ciascun impegno di spesa registrato in contabilità, quando il relativo debito diviene liquido ed esigibile sulla base delle modalità e dei termini previsti nell'atto di impegno di spesa. Su tale base i dirigenti competenti devono gestire la disponibilità di cassa dei capitoli di spesa, assicurando la priorità alle obbligazioni commerciali.

Fatte salve le necessità di cassa specificamente legate al pagamento di transazioni commerciali di cui sopra, per i capitoli soggetti a patto, possono essere avanzate alla Sezione Ragioneria richieste di prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'art.19 comma 4 della L.R. 39/2001, esclusivamente per il pagamento di residui passivi correnti codificati con SIOPE relativo a :

- Organi istituzionali;
- Personale;
- Acquisto di beni e prestazioni di servizi;
- Utilizzo di beni di terzi;
- Interessi passivi e oneri finanziari.

I pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 39/2001, una volta eseguiti dal Tesoriere regionale, devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture regionali competenti, al fine dell'emissione dei conseguenti ordinativi di pagamento a copertura. Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

---

[4] *Si veda l' art. 9 comma 3 bis D.L. 185/2008 e il decreto del Segretario regionale per il Bilancio 7 marzo 2013, n. 32.*

In materia di certificazione sono stati introdotti nuovi adempimenti.
Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 prevede all'articolo 7 comma 4 bis che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, siano trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica (PCC) entro il 30 aprile dell'anno successivo. [5]
Al fine della determinazione dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ciascun direttore competente provvede ad assumere le necessarie disposizioni organizzative tali da assicurare:

- il tempestivo e completo inserimento nel sistema informativo contabile dei dati relativi a fatture o richieste di pagamento equivalenti emesse dai fornitori per debiti commerciali;
- la verifica ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 per importi superiori a euro 10.000,00 e il controllo delle posizioni debitorie nei confronti della Regione, in relazione ai beneficiari dei debiti inseriti nella comunicazione tramite PCC (da richiedere alla Sezione Ragioneria);

7.6. Ordini di accreditamento

Per quanto attiene al contenuto degli atti afferenti gli ordini di accreditamento, si richiamano in quanto consolidate, le disposizioni contenute nelle Direttive di Bilancio degli anni precedenti.

8. Operazioni di chiusura contabile

Tutte le operazioni che comportano registrazioni in conto esercizio 2014 devono essere concluse in tempo utile affinché il rendiconto possa essere predisposto entro i termini previsti dalla legge di contabilità regionale in considerazione anche della procedura di parificazione del rendiconto da parte della Corte dei conti.
A tal fine, di seguito vengono indicate le modalità ed i termini per tipologia di operazione contabile a cui le strutture devono attenersi.

[5] In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2. Il successivo comma 5 prevede che il mancato adempimento alle disposizioni di cui al comma 4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Ulteriori disposizioni in merito agli adempimenti contabili di fine anno possono essere determinate dal Direttore del Dipartimento Bilancio con propria nota circolare che, al fine di una ottimale gestione delle attività connesse alla predisposizione del rendiconto, potrà ridefinire termini e modalità di esecuzione delle operazioni sotto indicate.

Regolarizzazione dell'entrata

Successivamente alla scadenza del 31/12/2014 devono essere effettuate le registrazioni contabili per la completa regolarizzazione di tutte le entrate versate entro tale data.

Le strutture devono inviare tempestivamente alla ragioneria la documentazione e/o gli atti necessari per la regolarizzazione e comunque non oltre il mese di gennaio 2015.

Depositi cauzionali.

L'inserimento e l'invio informatico dei depositi cauzionali a carico dell'esercizio 2014, mediante l'utilizzo dello specifico applicativo da parte delle strutture regionali decentrate, sia per gli ordini di costituzione che per quelli di svincolo, sarà possibile fino a tutto il mese di novembre.

Resta inteso che per i bonifici pervenuti fino al 31/12 a titolo di deposito cauzionale, le strutture restano comunque obbligate all'invio della relativa documentazione, in particolare della scheda data anagrafici, che deve avvenire entro il 20 gennaio 2015.

Impegni di spesa

I decreti di liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 92 del D.lgs. 163/2006, dovranno pervenire alla Sezione Ragioneria entro fine agosto al fine di consentire alle strutture proponenti il successivo invio alla Sezione Risorse Umane per i successivi adempimenti di competenza entro i termini utili per la loro liquidazione

L'inserimento delle registrazioni contabili decentrate degli impegni ed economie di spesa disposti con decreto del Direttore sarà possibile fino al 31 dicembre e la relativa documentazione deve essere fatta pervenire alla ragioneria entro il 9 gennaio 2015.

Liquidazioni di spesa

Le liquidazioni di spesa potranno essere inserite in F2K in stato "inviata in ragioneria" entro il 28 novembre per consentire il rispetto della tempistica richiesta dal Tesoriere regionale. Entro il 3 dicembre deve essere fatta pervenire la documentazione cartacea[6].

Regolarizzazione dei sospesi di cassa.

Le liquidazioni emesse ai fini delle regolarizzazioni dei sospesi di cassa dell'anno 2014 devono pervenire in ragioneria entro il mese di gennaio 2015 al fine di consentire il rispetto dei termini per l'adempimento previsto dall'art. 52 comma 2 della L.R. 39/2001.

Determinazione della sussistenza dei residui attivi e passivi.

Tale adempimento di fine esercizio deve essere preceduto dal costante monitoraggio preordinato a rilevare e disporre tempestivamente le insussistenze di crediti e debiti quando si realizzano, evitando quindi la concentrazione a fine esercizio.

Gli atti di determinazione analitica della sussistenza dei residui attivi e passivi devono pervenire alla ragioneria entro il 28 febbraio 2015.

9. Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli

9.1. Capitoli cogestiti

I capitoli cogestiti per l'anno 2014 sono i seguenti:

003002	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESE (ART.187, L.R. 10/06/1991, N. 12 - ART.4, C.1, L.R. 07/11/1995, N. 43)
003030	SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI
005240	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE DALLA REGIONE
007010	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE E CONSULENZE (ART. 184, L.R. 10/06/1991, N. 12)
080386	RESTITUZIONE ALLO STATO DI QUOTE DI FINANZIAMENTI NON INTERAMENTE UTILIZZATI

[6] La modalità di invio delle liquidazioni e della relativa nota di trasmissione deve essere esclusivamente cartacea, così come precisato dalla nota circolare n. 293229 del 09/07/2013 della Direzione Affari Generali in merito alla modalità di invio della corrispondenza interna.

Si precisa che:

- in riferimento al capitolo 007010 "*Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze (art.184, L.R. 10/06/1991, n.12)*" trattandosi di spesa soggetta a contenimento ai sensi della vigente normativa, verranno impartite specifiche direttive con successivo provvedimento della Giunta regionale (vedi Paragrafo 6);
- in riferimento al capitolo 003030 "*Spese per adesione ad associazioni*" permane l'obbligo di acquisire il visto di monitoraggio della Segreteria Generale della Programmazione, prima dell'impegno di spesa sulla proposta di deliberazione e sui decreti predisposti. La Segreteria Generale della Programmazione procederà ad una prima determinazione del budget assegnabile ad ogni Struttura sulla base di quanto impegnato nell'esercizio 2013;
- per i restanti capitoli, 003002, 005240, 080386 sopra elencati, la Sezione Ragioneria assumerà gli impegni di spesa, disposti dalle Strutture regionali, nei limiti delle disponibilità delle risorse allocate a bilancio.

9.2. Utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato

In relazione all'utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato, si ricorda che le Strutture devono procedere tempestivamente secondo le indicazioni riportate nella circolare della Segreteria Regionale al Bilancio e alla Finanza, protocollo 263198/42.00 del 19 maggio 2008, reperibile nella pagina intranet del Dipartimento Bilancio dell'Area Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi <https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.primario/> della Regione del Veneto.
Alle Strutture di competenza spetta sempre la verifica della sussistenza e della disponibilità delle annualità dei contributi pluriennali. L'utilizzo dei contributi pluriennali può avvenire annualmente per cassa oppure mediante operazioni finanziarie di attualizzazione a valere sugli stessi. Qualora le Strutture optino per la seconda modalità di utilizzo, in sede di stima dei valori di attualizzazione, le medesime Strutture dovranno chiedere la collaborazione della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi.

9.3. Capitoli "fondo"

Di seguito sono elencati i capitoli "fondo", sui quali non è possibile assumere direttamente impegni di spesa, ma occorre preventivamente, promuovere una variazione compensativa di bilancio,

assegnando le risorse a specifiche destinazioni di spesa con l'obbligatoria definizione delle quote di composizione nel caso dei *"finanziamenti misti"*.

Sui capitoli di destinazione le competenti Strutture assumeranno gli impegni di spesa.

Capitoli "fondo"

CAPITOLO	DESCRIZIONE
023701	SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N. 11 - ART. 22, COMMA 3, LETT. B) L.R. 05/04/2013, N. 3)
100344	FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17 - DEL. CIPE 22/03/2006, N. 3)
101021	FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 (DEL. CIPE 21/12/2007, N. 166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N. 1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N. 1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N. 9)
101197	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101198	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101199	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101200	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101941	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101942	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101943	FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101944	FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)
101948	COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE CORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)
101949	COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)

9.4. Rendicontazione di contributi straordinari ad Enti locali

Si rammenta che l'articolo 158 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 dispone che gli Enti locali, assegnatari di contributi straordinari da parte di Amministrazioni Pubbliche, sono tenuti a presentare alle medesime il rendiconto dei contributi predetti entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

Si richiama, pertanto, l'obbligo delle Strutture responsabili dei processi di spesa di esplicitare, al momento della concessione, la natura straordinaria dei contributi, onde suscitare gli adempimenti previsti dalla normativa citata da parte degli Enti locali beneficiari.

Per "contributi straordinari" si intendono quei trasferimenti che:

- non hanno la caratteristica della continuità;

- non vengono assegnati per lo svolgimento di funzioni proprie dell'Ente locale o ad esso delegate o conferite;
- non costituiscono il controvalore per l'avvalimento di cui ai decreti "Bassanini".

L'obbligo di rendicontazione riguarda i pagamenti in conto competenza e in conto residui, disposti dall'Ente destinatario, in corrispondenza dell'utilizzo dei contributi straordinari ricevuti.

Al fine di agevolare l'attuazione degli adempimenti sopra descritti è stata predisposta una apposita scheda tipo, di seguito riportata che, nella prima parte, dovrà essere compilata (una scheda per ciascun contributo) dalla Struttura responsabile del processo di spesa e, nella seconda parte, da ciascun ente destinatario del contributo stesso e restituita direttamente alla Struttura medesima entro il termine indicato nell'articolo del T.U. sopra richiamato.

Si rammenta l'importanza da parte delle Strutture regionali di trasmettere le schede sopracitate agli Enti destinatari dei contributi straordinari assegnati, contestualmente alla notifica del provvedimento di assegnazione del contributo straordinario, affinché questi ultimi possano essere messi nella condizione di adempiere a quanto previsto dall'articolo 158 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATOA alla Dgr n. 516 del 15 aprile 2014 pag. 23/23

SCHEDA TIPO – PARTE I

N.B.: Questa parte della scheda va compilata dalla Struttura Regionale competente

REGIONE DEL VENETO

(*)……..

RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI Art. 158 D.Lgs. 267/2000

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

OGGETTO DEL CONTRIBUTO	TITOLO GIURIDICO (**)	CONTRIBUTO ASSEGNATO	CONTRIBUTO EROGATO

Data **Il Dirigente Regionale**

(*) Compilazione a cura della Struttura Regionale competente
(**) Normativa di riferimento: Legge Statale, Legge Regionale, Regolamento Comunitario, Delibera di Giunta Regionale, Decreto in forza della quale viene erogato il contributo

ALLEGATOA alla Dgr n. 516 del 15 aprile 2014 pag. 24/23

SCHEDA TIPO – PARTE II

N.B.: Questa parte della scheda va compilata dall'Ente assegnatario del contributo ed inviata direttamente alla Struttura regionale competente

ENTE ……..

SPESE IMPEGNATE AL 31.12.2014	SPESE LIQUIDATE (COMPETENZA + RESIDUI) AL 31.12.2014	RELAZIONE SUI RISULTATI OTTENUTI	EVENTUALI NOTE

Timbro **Il Segretario** **Il responsabile dell'Ente del servizio finanziario**

(Codice interno: 273424)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 517 del 15 aprile 2014

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39). (Provvedimento di variazione n. 13)

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di specifiche richieste da parte di strutture regionali.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

L'articolo 19 - comma 3 - della vigente legge di contabilità (L.R. n. 39/2001), stabilisce che "I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti dalla Giunta Regionale".

Nel Bilancio 2014 le dotazioni di cassa di alcuni capitoli di spesa, riferiti al pagamento di obbligazioni assunte, non risultano adeguatamente dimensionate alle esigenze di pagamento rappresentate alla Sezione Ragioneria, competente a porre in essere gli atti necessari per l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

Si rende opportuno, pertanto, al fine di superare le particolari criticità evidenziate, provvedere all'integrazione degli attuali stanziamenti di cassa, al fine di consentire alle medesime strutture regionali di provvedere all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Sulla base di ciò, con il presente provvedimento si ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della vigente legge di contabilità (L.R. n. 39/2001), alla variazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, degli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa, per gli importi indicati nella Tabella riportata nell'Allegato A) alla presente deliberazione, ricorrendo all'utilizzo dell'apposito "Fondo di riserva di cassa" iscritto al capitolo di spesa n. 080030/U (UPB - U0189).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;

VISTA la L.R.2 aprile 2014 n. 12, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 4 aprile 2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. b della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTE le richieste pervenute e conservate agli atti della Sezione Ragioneria.

delibera

1. di prendere atto delle richieste avanzate dalle strutture regionali nei termini di cui in premessa, prescrivendo alle stesse strutture di procedere all'utilizzo degli stanziamenti di cassa assegnati con il presente provvedimento, in conformità alle richieste avanzate;

2. di apportare le variazioni di cassa al Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, ai sensi del terzo comma dell'articolo 19 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo quanto riportato nell'**Allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;

4. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 053012	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CENTRO REGIONALE DI STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE (L.R. 26/01/1994, N.5)	0,00	+39.670,86	0,00	0,00
Upb: U0119	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 053733	CENTRO REGIONALE VENETO DI PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE (L.R. 26/01/1994, N.5 - ART. 103, L.R. 13/04/2001, N.11)	0,00	+41.752,24	0,00	0,00
Upb: U0119	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	-3.509.639,89	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Cap. 100097	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)	0,00	+1.419.029,68	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 100654	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)	0,00	+1.120.313,22	0,00	0,00
Upb: U0122	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Cap. 100867	TRASFERIMENTI PER AZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE A CARICO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)	0,00	+871.078,41	0,00	0,00
Upb: U0119	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101514	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) PROGETTO "SIGMA 2" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+150,00	0,00	0,00
Upb: U0049	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 101602	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - CENTRAL EUROPE PROGETTO "UHI" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+2.782,84	0,00	0,00
Upb: U0087	INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E CARTOGRAFIA				
Cap. 101638	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA PROGETTO "BIODIVERSITÀ DEI SAPORI DELLA MONTAGNA" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+5.850,00	0,00	0,00
Upb: U0043	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 101655	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - CENTRAL EUROPE PROGETTO "RAILHUC" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+157,83	0,00	0,00
Upb: U0129	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LOGISTICA				
Cap. 101735	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) SOUTH EAST EUROPE (SEE) PROGETTO "ADB MULTIPLATFORM" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+412,02	0,00	0,00
Upb: U0129	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LOGISTICA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101762	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) SOUTH EAST EUROPE (SEE) PROGETTO "EVLIA" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+3.633,55	0,00	0,00
Upb: U0062	AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE				
Cap. 101799	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "ARTVISION" - QUOTA STATALE - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+4.809,24	0,00	0,00
Upb: U0235	INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 273428)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 518 del 15 aprile 2014

Deliberazione del Consiglio regionale n. 44/2011. Cessione delle azioni della Regione del Veneto nella società Insula S.p.A. Determinazioni conseguenti.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla dismissione della partecipazione societaria regionale in Insula S.p.A.. e si incarica il Direttore regionale della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della predisposizione ed esecuzione di tutti gli atti, inerenti e conseguenti.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Preliminarmente giova ricordare che in data 7 agosto 2008 si è tenuta l'assemblea di Edilvenezia S.p.A., che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della stessa nella società Insula S.p.A..

Di conseguenza, il 23 dicembre 2008 Edilvenezia S.p.A. è stata cancellata dal registro delle imprese.

Nella nuova compagine societaria di Insula S.p.A., a seguito dalla fusione, è entrata pertanto a far parte la Regione del Veneto.

L'attuale composizione del capitale sociale è la seguente:

1. Comune di Venezia: n. 267.328 azioni, per un valore nominale di 2.673.280,00 euro, pari al 72,14%;
2. V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.: n. 91.660 azioni, per un valore nominale di 916.600,00 euro, pari al 24,73%.
3. A.V.M. S.p.A.: n. 7.412 azioni, per un valore nominale di 74.120,00 euro, pari al 2,00%.
4. Regione del Veneto: n. 4.200 azioni, per un valore nominale di 42.000,00 euro, pari all'1,13%.

L'art. 9 della L.R. 1/2009 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 44/2011, attuativa della L. 244/2007, hanno autorizzato la Giunta regionale a dismettere la partecipazione in Insula S.p.A., pari al 1,13% del capitale sociale.

I tentativi di cedere tale pacchetto azionario ai Soci o a terzi non sono però andati a buon fine.

In data 17/9/2013 si è tenuta l'assemblea straordinaria della Società in questione che, tra le altre cose, ha approvato una modifica all'oggetto sociale.

Pertanto, giudicando la succitata modifica idonea a consentire un cambiamento significativo dell'attività sociale, che prevede tra l'altro, la trasformazione in società "in house" e l'avvio di nuove attività non pienamente rispondenti all'obbligo di esclusività dell'oggetto sociale previsto dal c.d. D.L. Bersani, la Giunta regionale, con DGR n. 1673 del 24/9/2013, ha deciso di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. e di chiedere la liquidazione della quota.

In riscontro alle note n. prot. 412548 del 30 settembre 2013 e n. prot. 422173 del 4/10/2013, con cui si comunicava ad Insula S.p.A. tale decisione, è pervenuta la comunicazione del Presidente della Società prot. P/GS/sv57568 del 28/10/2013 che ha respinto come infondata tanto la dichiarazione di recesso quanto l'istanza di liquidazione.

A questo punto, gli uffici regionali competenti l'istruttoria, ritenendo invece fondate le ragioni per formulare un'istanza di recesso dalla Società, in quanto le modifiche allo statuto sociale avrebbero comportato una modifica significativa dell'attività sociale, hanno attivato, con nota prot. n. 484752 dell'8/11/2013 l'Avvocatura regionale, al fine di valutare l'opportunità di agire per le vie legali, entro i termini di legge, nei confronti della Società, al fine di ottenere una sentenza dichiarativa attestante il diritto da parte della Regione del Veneto di recedere dalla medesima, dando attuazione al percorso di dismissione delineato dagli atti regionali.

Pertanto, l'Avvocatura regionale, con propria comunicazione del 27/11/2013, confermava alla Società l'efficacia dell'istanza di recesso del 4/10/2013 e diffidava la Società al pagamento del corrispettivo della liquidazione della quota di proprietà della Regione del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Con nota del Direttore dello Sviluppo economico e partecipate, Servizio Governance di Gruppo dell'11 dicembre 2013, il Comune di Venezia, socio di maggioranza di Insula spa, chiedeva di valutare nuovamente, per superiori considerazioni di

profilo istituzionale, l'istanza di recesso del socio Regione Veneto.

In data 13 febbraio 2014, l'assemblea dei soci di Insula s.p.a. ha deliberato di dare mandato al consiglio di amministrazione di accogliere l'istanza di recesso formulata dalla Regione Veneto come indicato dal Comune di Venezia e di determinare definitivamente il valore di liquidazione delle azioni sulla base del patrimonio netto contabile risultante dall'ultima situazione contabile approvata dall'assemblea dei soci, riferita al 30 giugno 2013, valore che ammonta ad euro 42.752,00, acquisito anche il parere del collegio sindacale rilasciato in data 30 gennaio 2014 e conseguentemente ad avviare la procedura di cui agli articoli 2437 ter e quater c.c.

Come desunto dalle comunicazioni iscritte nel Registro imprese, in data 11 marzo 2014 il consiglio di amministrazione della Società ha determinato, in via definitiva, il valore di liquidazione delle azioni sulla base del patrimonio netto contabile risultante dall'ultima situazione contabile approvata dall'assemblea dei soci riferita al 30 giugno 2013, valore che ammonta ad euro 42.752,00 e ha avviato la procedura di cui all'art. 2437 quater c.c..

Insula spa, in data 25/03/2014, con provvedimento iscritto nel Registro imprese in data 27/03/2014, ha offerto in opzione ai sensi dell'art. 2437 quater, comma 1 c.c., le n. 4.200 azioni ordinarie, ai possessori di azioni ordinarie di Insula s.p.a. che non abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, a un prezzo di offerta unitario di euro 10,179 per ciascuna azione ordinaria, corrispondente al valore unitario di liquidazione delle azioni determinato in conformità al disposto dell'art. 2437 ter, comma 3 c.c..

Si rappresenta che i seguenti azionisti legittimati hanno già rinunciato ad esercitare il diritto di opzione sulle azioni con le seguenti comunicazioni:

- Comune di Venezia con nota prot. PG 2014/98940 del 6/3/2014;
- Veritas S.p.a. con nota prot. 17669 del 11/03/2014;
- AVM S.p.a. con nota prot. 2464 del 12/03/2014.

Inoltre, con nota prot. n. SM/gv 18/2014 del 12/03/2014 la società La Immobiliare Veneziana s.r.l., partecipata per il 99,45% dal Comune di Venezia e per lo 0,55% da AVM spa, già soci di Insula s.p.a. ha manifestato l'interesse all'acquisto delle quote di Insula S.p.A. oggetto di recesso da parte della Regione del Veneto, pari all'1.1333% del capitale sociale sulla base del valore di liquidazione fissato dall'assemblea in riferimento al patrimonio netto contabile al 30/06/2013, per un valore complessivo di Euro 42.752,00.

Pertanto si propone di procedere con la dismissione delle quote oggetto di istanza di recesso mediante il trasferimento delle azioni possedute nella Insula s.p.a. in favore della società La Immobiliare Veneziana S.r.l. al valore di liquidazione complessivo, determinato come sopra specificato, di Euro 42.752,00 e di incaricare il Direttore regionale della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della predisposizione ed esecuzione di tutti gli atti, inerenti e conseguenti la presente deliberazione, ivi compresi gli atti finalizzati all'accertamento e alla riscossione delle entrate derivanti dalla dismissione della suddetta partecipazione azionaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO lo Statuto di Insula S.p.A.;

VISTO l'art. 61 Statuto Regione Veneto;

VISTA la Legge 2007 n. 244 art. 3 co 27-29;

VISTA la Legge regionale n. 39/2001;

VISTA la Legge regionale 5 settembre1974 n. 47 (Edilvenezia s.p.a.);

VISTA la Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 9;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 art. 2 c.2;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 27 luglio 2011;

VISTA la DGR n. 1673 del 24/9/2013;

delibera

1. di procedere con la dismissione delle quote oggetto di istanza di recesso mediante il trasferimento delle n. 4.200 azioni possedute nella Insula s.p.a. del valore nominale di Euro 42.000,00 in favore della società La Immobiliare Veneziana S.r.l. al valore di liquidazione complessivo di Euro 42.752,00;

2. di incaricare il Direttore regionale della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della predisposizione ed esecuzione di tutti gli atti, inerenti e conseguenti la presente deliberazione, ivi compresi gli atti finalizzati all'accertamento e alla riscossione delle entrate derivanti dalla dismissione della partecipazione azionaria regionale nella Insula s.p.a.;

3. di dare atto la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.

(Codice interno: 273430)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 519 del 15 aprile 2014

Approvazione modifiche al Progetto "RF-2010-2317292 Telemedicine Services for UTAP" - CUP H41J12000090001 - di cui alla DGRV 1679 del 07.08.2012 Programma attuativo degli articoli 12 e 12 bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Bando Ricerca Finalizzata 2010.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano le modifiche, già autorizzate dal Ministero della Salute, al progetto "RF-2010-2317292 Telemedicine Services for UTAP", ammesso a finanziamento nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2010 ex artt. 12 e 12 bis, D. Lgs. 502/92 e s.m.i., di cui alla DGRV 1679 del 07.08.2012.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con DGRV n. 1679 del 07.08.2012, ha approvato e autorizzato la realizzazione dei progetti di ricerca sanitaria finalizzata, presentati dalla Regione del Veneto nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2010, ex artt. 12 e 12 bis, D. Lgs. 502/92 e s.m.i., ed ammessi a finanziamento da parte del Ministero della Salute a seguito di espletamento della prevista procedura di valutazione.

Tra questi, rientra il progetto "RF-2010-2317292 Telemedicine Services for UTAP", con responsabile scientifico (Principal Investigator - P.I.) il dr. Aldo Mariotto, finanziato dal Ministero della Salute per l'importo complessivo di euro 405.700,00 e che trova realizzazione presso l'Azienda ULSS 19 di Adria coordinatrice delle attività ed a cui è assegnato il finanziamento, secondo quanto disposto dalla citata deliberazione.

In data 9 novembre 2012, è stata stipulata, tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, la convenzione n. 271/RF-2010-2317292 che disciplina lo svolgimento del progetto e, in data 14 novembre 2012, è stata sottoscritta la convenzione, repertoriata al n. 27870, con l'Azienda ULSS 19, secondo lo schema tipo approvato con la DGRV 1679/2012, che regola i conseguenti rapporti amministrativi e finanziari tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 19.

Le attività di ricerca hanno avuto inizio il 30 novembre 2012, come comunicato al Ministero della Salute con nota, prot. n. 537870 del 27.11.2012, del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, ai sensi e per gli effetti della convenzione sottoscritta con il Ministero, a seguito della quale è stata erogata alla Regione del Veneto la prima rata del finanziamento ministeriale pari ad euro 162.280,00, corrispondente al 40% del finanziamento complessivo, introitata con reversale n. 007987/2012 sul capitolo di entrata 100647 "Assegnazione statale per la realizzazione del progetto Telemedicine Services for UTAP (artt. 12 e 12 bis, D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 - Convenzione 09.11.2012, n. 271)".

Con nota, prot. n. 10908 del 08.04.2013 e successive, del Direttore Sanitario dell'Azienda ULSS 19 di Adria, agli atti dei competenti uffici regionali, il P.I. ha comunicato che, avendo assunto il nuovo incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda ULSS 19, risultava impossibilitato ad assicurare la necessaria continuità nell'attività di responsabile scientifico del progetto e, per tale motivo, rinunciava alla titolarità della ricerca, proponendo che la stessa venisse affidata alla dott.ssa Annalisa Visentin, già partecipante al progetto con l'Unità Operativa dell'Azienda ULSS 9 di Treviso, individuando la stessa Azienda ULSS 9 quale realizzatrice della attività progettuali e destinataria del finanziamento.

Al fine di assicurare la realizzazione di un progetto che riveste grande importanza a livello regionale, anche in riferimento alla programmazione in ambito sanitario, tenendo conto delle motivazioni addotte dal P.I. ed avendo, altresì, verificato preventivamente la disponibilità della dott.ssa Visentin ad assumere l'incarico di responsabile scientifico, con nota, prot. n. 316550 del 25.07.2013, del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, sono state sottoposte al parere del Ministero della Salute, secondo le modalità stabilite dalla convenzione ministeriale, le suddette proposte di modifica che lasciano invariato l'importo complessivo finanziato dal Ministero.

Il Ministero della Salute, valutate le modifiche proposte, con comunicazione 2014000061 del 09.01.2014, ha espresso parere favorevole in merito alle stesse e, pertanto, si propone, con il presente provvedimento, di approvare tali modificazioni rispetto a quanto disposto con DGRV 1679/2012, come sintetizzato nella tabella riportata di seguito:

Composizione originaria del progetto di cui alla DGRV 1679/2012

Progetto	Principal Investigator (P. I.)	Azienda ULSS coordinatrice	Finanziamento Ministero della Salute
"RF-2010-2317292 Telemedicine Services for UTAP"	Dr. Aldo Mariotto	Azienda ULSS 19	405.700,00

Nuova composizione del Progetto secondo le modifiche approvate dal Ministero della Salute

Progetto	Principal Investigator (P. I.)	Azienda ULSS coordinatrice	Finanziamento Ministero della Salute
"RF-2010-2317292 Telemedicine Services for UTAP"	Dott.ssa Annalisa Visentin	Azienda ULSS 9	405.700,00

A seguito di quanto esposto, si rende necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione con l'Azienda ULSS 9, secondo lo schema tipo già approvato con DGRV 1679/2012, che disciplinerà i conseguenti rapporti amministrativi e finanziari e che andrà a sostituire quella già citata stipulata tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 19, in data 14.11.2012, repertorio n. 27870. Si propone, quindi, con il presente provvedimento, di incaricare il dirigente regionale del Settore per le Relazioni Socio - Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale alla stipula della nuova convenzione, nonché all'adozione di tutti i provvedimenti regionali riguardanti il progetto in questione, inclusi gli impegni di spesa delle somme derivanti dal finanziamento ministeriale e le relative liquidazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI gli articoli 12 e 12 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il Bando Ricerca Finalizzata 2010, pubblicato il 23.09.2011;

VISTA la L. R. 29.06.2012, n. 23;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGRV n. 1679 del 07.08.2012;

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di prendere atto, per le motivazioni espresse nelle premesse, delle modifiche approvate dal Ministero della Salute in relazione al progetto "RF-2010-2317292 Telemedicine Services for UTAP", che vanno, quindi, a modificare quanto definito con la DGRV n. 1679 del 07.08.2012, e che sono sintetizzate nella tabella riportata di seguito:

Progetto	Principal Investigator (P. I.)	Azienda ULSS coordinatrice	Finanziamento Ministero della Salute
"RF-2010-2317292 Telemedicine Services for UTAP"	Dott.ssa Annalisa Visentin	Azienda ULSS 9	405.700,00

3. di autorizzare la realizzazione del progetto di cui al precedente punto presso l'Azienda ULSS 9 di Treviso a cui sarà, di conseguenza, assegnato il finanziamento ministeriale;

4. di incaricare il dirigente regionale del Settore per le Relazioni Socio - Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale alla stipula della convenzione con l'Azienda ULSS 9, secondo lo schema tipo già approvato con DGRV 1679/2012, che disciplinerà i conseguenti rapporti amministrativi e finanziari e che andrà a sostituire la convenzione stipulata in data 14.11.2012, repertorio

n. 27870, tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 19;

5. di incaricare il dirigente regionale del Settore per le Relazioni Socio - Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale all'esecuzione del presente provvedimento e all'adozione di tutti i provvedimenti regionali riguardanti il progetto in questione, inclusi gli impegni di spesa delle somme derivanti dal finanziamento ministeriale e le relative liquidazioni;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 273432)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 520 del 15 aprile 2014

Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - "Adeguamento Padiglioni Borgo Trento - 1^ Fase". Approvazione intervento.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01 marzo 2013 con il Ministero della Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 3.363.113,43.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.

Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo l'utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.

Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e 262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.

L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario *"....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato*" .

Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 sui 205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza della somma indicata.

Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.

Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità.

Il sopraccitato Accordo di Programma prevede il finanziamento di n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09.

Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma risulta pertanto inserito anche il seguente:

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Ospedale Civile Maggiore di Verona: "Adeguamento Padiglioni Borgo Trento - 1^ Fase" (scheda tecnica n. 18) del costo complessivo di euro 3.621.814,46 e finanziato per euro 3.363.113,43 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) e per euro 258.701,03 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 01 settembre 2014, la Regione approvi il progetto inserito nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha presentato l'intervento di "Adeguamento Padiglioni Borgo Trento - 1^ Fase" dell'Ospedale Ospedale Civile Maggiore di Verona costituito dal "Progetto definitivo per la ristrutturazione unita operativa fibrosi cistica" e dall'"Intervento di decontaminazione nei padiglioni lato Mameli" entrambi approvati dal Direttore Generale, il primo, con deliberazione n. 526 del 13/08/2012 nell'importo complessivo di Euro 3.509.324,00 ed il secondo con deliberazione n. 963 del 31/12/2013.

Sul progetto definitivo per la ristrutturazione unita operativa fibrosi cistica, si è espressa favorevolmente la Commissione Tecnica Regionale - sez. LL.PP. - con parere n. 16 del 23/10/2013.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con Deliberazione n. 962 del 31/12/2013 ha recepito le osservazioni/prescrizioni formulate, in sede di esame, dalla Commissione Tecnica Regionale.

L'Azienda ha trasmesso, con nota prot. n. 6797 in data 11/02/2014 la documentazione progettuale aggiornata relativa all'intervento di decontaminazione nei padiglioni lato Mameli che, approvata dall'AOUI di Verona con Deliberazione n. 72 del 12/02/2014, prevede un costo complessivo di Euro 743.789,43.

La Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive, con nota prot. n. 77018 del 20/02/2014 ha espresso parere favorevole all'intervento di decontaminazione proposto ed approvato dall'Azienda stessa con deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 12/02/2014.

Il costo complessivo dell'intervento, come definito con la succitata deliberazione aziendale n. 72 del 12/02/2014 ammonta pertanto a Euro 4.253.113,43 di cui Euro 3.363.113,43 finanziati con i fondi di cui all'Art. 20 della L. n. 67/88 ed Euro 890.000,00 con il contributo della Fondazione Cariverona.

Il progetto prevede la realizzazione di adeguamento di posti letto così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di Programma del 01/03/2013.

Preso atto che, per il suindicato intervento, composto da n. 2 progetti, risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Visto l'art. 2 comma 2 lettera O della L.R: n. 54/2012;

Visto l'accordo di programma siglato il 01/03/2013;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011 e 96/2013

delibera

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Ospedale Civile Maggiore di Verona: *"Adeguamento Padiglioni Borgo Trento 1^ fase"* (scheda tecnica n. 18), costituito dal "Progetto definitivo per la ristrutturazione unita operativa fibrosi cistica" e dall'"Intervento di decontaminazione nei padiglioni lato Mameli", del costo complessivo di euro Euro 4.253.113,43 di cui Euro 3.363.113,43 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) ed Euro890.000,00a carico della Fondazione Cariverona;

2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n° 67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento del progetto di cui al punto 1 del presente provvedimento per l'importo complessivo di Euro 3.363.113,43;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273433)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 521 del 15 aprile 2014

Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - "Adeguamento sismico ospedali Borgo Trento e Borgo Roma- 1^ Fase". Approvazione intervento.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01 marzo 2013 con il Ministero della Salute relativo all'adeguamento sismico delle strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 2.845.711,37.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.

Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo l'utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.

Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e 262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.

L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario *"....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato*" .

Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 sui 205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza della somma indicata.

Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.

Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità.

Il sopraccitato Accordo di Programma prevede il finanziamento di n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09.

Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma risulta pertanto inserito anche il seguente:

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona -"Adeguamento sismico ospedali Borgo Trento e Borgo Roma- 1^ Fase" (scheda tecnica n. 15) del costo complessivo di euro 3.104.412,40 e finanziato per euro 2.845.711,37 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) e per euro 258.701,03 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera.

La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 01 settembre 2014, la Regione approvi il progetto inserito nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha avviato fin dal 2000 un percorso di programmazione generale basato sullo sforzo di forte integrazione funzionale tra le due realtà, quella ospedaliera e quella universitaria, che trovano collocazione sia nella sede di Borgo Trento sia in quella di Borgo Roma.

Tale programmazione può essere sinteticamente divisa in tre momenti precisi:

- Una prima fase relativa alla realizzazione del blocco chirurgico presso l'Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento che è stata ultimata ed è già attiva.
- Una seconda fase, inserita nell'accordo di programma sottoscritto in data 11/12/2009, che prevede la realizzazione dell'Ospedale del Bambino e della Donna e Outpatient Clinic presso gli Ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma che è già stata attivata con la procedura del promotore finanziario.
- Una terza e ultima fase di riorganizzazione funzionale e logistico-edilizia dell'Azienda Ospedaliera che, prende avvio nel 2008, ma ha preso concretezza con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01/03/2013.

In particolare si deve evidenziare che il percorso relativo alla seconda fase programmatoria, e cioè quella relativa alla realizzazione dell'ospedale donna-bambino e outpatient clinic, iniziò concretamente nel corso del 2008 con la redazione dello studio di fattibilità per poi arrivare, nel corso del 2012, all'aggiudicazione della gara ed alla sottoscrizione del contratto..

Successivamente la società di progetto aggiudicataria ha provveduto alla redazione del progetto preliminare, nel 2012, e di quello definitivo, nel corso del 2013.

Il costo previsto è di 120 mln di euro.

Va sottolineato che per la natura intrinseca dell'intervento sismico, lo stesso non poteva essere disgiunto dalla restante realizzazione dell'opera, ancorché compiutamente identificabile e stimabile.

La Commissione Regionale per gli Investimenti Tecnologici ed Edilizi, sulla base della rivisitazione delle logiche programmatorie e tecniche scaturita dalle considerazioni di cui sopra ha richiesto all'Azienda Universitaria di valutare la possibilità di finanziare la quota di Euro 9 mln originariamente prevista con i soldi del Fondo Sanitario Regionale, con i fondi disponibili di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.

In tale contesto, l'adeguamento sismico degli ospedali Borgo Trento e Borgo Roma viene garantito anche con la realizzazione dei due nuovi edifici previsti (donna-bambino e outpatient clinic) che verranno realizzati sismicamente rispetto alla normativa oggi vigente e presentano un costo complessivo della sola parte strutturale pari a Euro 19.700.000,00 come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha approvato pertanto, con deliberazione n. 963 del 31/12/2013, l'aggiornamento della copertura finanziaria di parte della quota di Euro 9 mln, originariamente prevista all'interno del Fondo Sanitario Regionale.

Sul progetto definitivo di cui sopra, del costo complessivo di Euro 131.978.662,27, si è espressa favorevolmente la Commissione Tecnica Regionale - sez. LL.PP. - con parere n. 13 del 26/09/2013.

Il costo complessivo della sola parte strutturale, come definito con la succitata deliberazione aziendale n. 963/2013 ammonta a Euro 17.900.000,00 di cui Euro 2.845.711,37 finanziati con i fondi di cui all'Art. 20 della L. n. 67/88 e per la restante parte pari a Euro 15.054.288,63 all'interno della copertura finanziaria prevista nell'ambito del promotore finanziario.

Il progetto prevede la realizzazione di adeguamento di posti letto così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di Programma del 01/03/2013.

Preso atto che, per il suindicato intervento, risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Visto l'art. 2 comma 2 lettera O della L.R: n. 54/2012;

Visto l'accordo di programma siglato il 01/03/2013;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011 e 96/2013

delibera

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Ospedale Civile Maggiore di Verona: *"Adeguamento sismico ospedali Borgo Trento e Borgo Roma 1^ fase"* (scheda tecnica n. 15), del costo complessivo di euro Euro 17.900.000,00 di cui Euro 2.845.711,37 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) ed Euro 15.054.288,63 a carico dell'Azienda stessa all'interno della copertura finanziaria già prevista nell'ambito del promotore finanziario per la realizzazione dell'ospedale donna-bambino e outpatient clinic.

2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n° 67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento del progetto di cui al punto 1 del presente provvedimento per l'importo complessivo di Euro 2.845.711,37;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273434)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 522 del 15 aprile 2014

Art. 20 L n° 67/88 e D.Lgs. n. 254/2000 - DGRV n. 1532 del 28/08/2013 - Accordo di Programma in data 02/10/2007. Azienda ULSS n. 17 "Nuovo ospedale di Este-Monselice: Interventi di miglioria (nuova scheda tecnica n. 96). Approvazione intervento.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 02 ottobre 2007 con il Ministero della Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, per l'importo di ¿ 3.881.770,52, e a carico dei fondi di cui al D.Lgs n. 254/2000 per l'importo di Euro 70.774,39.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue

Con deliberazione n. 1532 in data 28/08/2013 la Giunta Regionale aveva approvato, nel quadro della riprogrammazione della Regione, l'intervento proposto dall'Azienda U.L.S.S. n. 17 e precisamente *"Nuovo ospedale di Este-Monselice: Interventi di miglioria* del costo complessivo di Euro 4.346.000,00 finanziato quanto a Euro 3.881.770,52 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della L. n. 67/88 - AdP 02/10/2007), quanto a Euro 70.774,39 con oneri a carico dello Stato (D.Lgs. 254/2000 Libera professione) come in premessa meglio specificato e per la rimanente parte di Euro 393.455,09 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda ULSS n. 17.

Con tale provvedimento sono state avviate, contestualmente, le procedure ex art. 20 della legge n. 67/88 trasmettendo al Ministero della Salute anche la nuova scheda tecnica dell'intervento (la n. 96 inserita all'interno dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 02/10/2007) per la conferma dei finanziamenti statali da parte dello stesso Ministero.

Con nota prot. n. 33430 del 20/12/2013 il Ministero della Salute ha espresso il proprio nulla osta all'utilizzo degli importi come meglio sopra specificati per la realizzazione di tale progetto precisando che lo stesso verrà ammesso a finanziamento secondo le modalità previste nell'Accordo tra Governo Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 28/02/2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo in data 19/12/2002.

La procedura prevede pertanto l'approvazione dell'intervento da parte della Giunta Regionale e la successiva trasmissione al Ministero per l'ammissione a finanziamento dello stesso.

L'Azienda ULSS n. 17 ha pertanto trasmesso l'intervento di *"Nuovo ospedale di Este-Monselice: Interventi di miglioria"* approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 1074 del 02/12/2013 e con successiva delibera integrativa n. 319 dell'11/03/2014 per un costo complessivo di Euro 4.232.666,71 di cui Euro 3.881.770,52 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della L. n. 67/88 -scheda n. 96 dell'A. di P. 02/10/2007), Euro 70.774,39 con oneri a carico dello Stato (D.Lgs. 254/2000 Libera professione) e per la rimanente parte di Euro 280.121,80 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda stessa.

Sull'intervento sopra indicato si è espressa favorevolmente la Commissione Regionale Investimenti Tecnologici in Sanità nella seduta dell'11/02/2014.

Preso atto che, per il suindicato intervento, risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

visto D.Lgs. 254 del 28/07/2000;

visto il Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Richiamata la propria deliberazione n. 1532/2013

Visto l'art. 2 comma 2 lettera O della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

   - Azienda ULSS n. 17 - *"Nuovo Ospedale di Este-Monselice - Interventi di miglioria"* (nuova scheda tecnica n. 96), del costo complessivo di euro Euro 4.232.666,71 di cui Euro 3.881.770,52 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della L. n. 67/88 -scheda n. 96 dell'A. di P. 02/10/2007), Euro 70.774,39 con oneri a carico dello Stato (D.Lgs. 254/2000 Libera professione) e per la rimanente parte di Euro 280.121,80 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda stessa;

2. di avviare le procedure ex art. 20 della legge 67/88 trasmettendo al Ministero della Salute il presente provvedimento e la richiesta di ammissione a finanziamento per gli importi a carico dello Stato indicati al punto 1 rispettivamente di euro 3.881.770,52, a valere sul programma di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 e di Euro 70.774,39 a valere sul programma previsto dal D.Lgs. n. 254/2000;

3. di dare atto che l'intervento di cui trattasi, conformemente al Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dovrà essere collaudato entro il 31 dicembre 2014;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273435)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 523 del 15 aprile 2014

L. R. 12/07/2007 n. 14 "Partecipazione della Regione del Veneto all'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE-EWIV". D.G.R.V. n. 285 del 11/3/2014. Individuazione dei nominativi dei rappresentanti regionali negli organi dell'Accademia.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede, a seguito della recente riorganizzazione delle Strutture regionali, ad individuare i nominativi dei nuovi rappresentanti della Regione del Veneto negli organi dell'Accademia: Assemblea, Comitato esecutivo e Comitato scientifico.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In data 6/2/2006, la Regione del Veneto sottoscriveva con il Land Carinzia, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Azienda ULSS n. 2 di Feltre, l'Atto costitutivo della "Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE-EWIV", con sede in Villach (Austria), condizionando la sua partecipazione, attraverso la cessione delle quote spettanti all'Azienda ULSS n. 2 di Feltre, all'approvazione della Legge Regionale di autorizzazione.

Il Legislatore regionale approvava pertanto la Legge Regionale n. 14 del 12/7/2007, che autorizzava la partecipazione della Regione del Veneto alla "Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE-EWIV"; successivamente, con deliberazione n. 2535 del 4/8/2009, la Giunta regionale perfezionava la partecipazione della Regione del Veneto all'Accademia, in qualità di membro.

Attraverso l'adesione all'Accademia, la Regione del Veneto partecipa ad un centro internazionale per l'organizzazione e la promozione di attività dirette alla formazione continua e all'aggiornamento dei professionisti della salute, con il fine di migliorare ed incrementare la qualità della propria assistenza sanitaria, integrando e coordinando le prestazioni offerte nonché l'assistenza reciproca. L'obiettivo è altresì quello di partecipare, per il tramite dell'Accademia, a progetti internazionali, allo scambio di informazioni, all'organizzazione di congressi e seminari su tematiche sanitarie di rilevante interesse, nonché alla redazione e diffusione di pubblicazioni scientifiche.

In data 8/4/2010, l'Assemblea dei Membri dell'Accademia deliberava l'approvazione del Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia e quindi degli organi già individuati dall'Atto Costitutivo.

L'articolo 3 della L.R. n. 14/2007 dispone in particolare che la Giunta regionale provveda ad individuare i nominativi dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi dell'Accademia, individuati dall'Atto costitutivo: l'Assemblea dei Membri, il Comitato Esecutivo, il Comitato scientifico e il Collegio dei Revisori dei conti.

Alla luce del nuovo assetto organizzativo delle Strutture della Giunta Regionale, e della conseguente attribuzione di competenze all'interno dell'Area Sanità e Sociale, disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2611 del 30/12/2013, in attuazione della L. R. n. 54 del 31/12/2012, si rende ora opportuno provvedere alla individuazione dei nominativi dei nuovi rappresentanti regionali negli organi collegiali dell'Accademia e nelle altre strutture operative individuati dall'Atto costitutivo e disciplinati dal Regolamento.

Si ritiene, pertanto, di individuare, con scadenza *sine die,* salvo loro sostituzione, ai sensi dell'articolo 15 dell'Atto costitutivo e dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento, i seguenti nominativi quali rappresentanti della Regione del Veneto presso l'Assemblea dei membri dell'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE-EWIV, cui competono le funzioni di indirizzo strategico del Gruppo:

- Dr. Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale: componente effettivo

- Avv. Maria Antonietta Greco, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente supplente

- Dott. Claudio Costa, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente effettivo

- Avv. Paola De Polli, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente supplente

- Dr. Claudio Pilerci, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente effettivo

- Dr.ssa Maria Chiara Corti, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente supplente

- Dott. Luigi Cazzola, Dirigente Azienda ULSS n. 2 - Feltre: componente effettivo

- Dott. Marco Cercenà, Dirigente Azienda ULSS n. 2 - Feltre: componente supplente

- Dott. Massimo Mirandola, Dirigente C.R.e.M.P.E.: componente effettivo

- Dr. Alberto Costa, Dirigente Azienda ULSS n. 20 - Verona: componente supplente.

Si ritiene, altresì, di individuare i seguenti nominativi da proporre all'Assemblea dei membri, ai sensi dell'articolo 17 dell'Atto costitutivo e dell'articolo 1, comma 4, del Regolamento, quali componenti regionali - con scadenza triennale - del Comitato Esecutivo,cui spetta il compito di vigilare sull'amministrazione:

- Dr. Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale: componente effettivo

- Avv. Maria Antonietta Greco, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente supplente

- Dott. Luigi Cazzola, Dirigente Azienda ULSS n. 2 - Feltre: componente effettivo

- Dott. Marco Cercenà, Dirigente Azienda ULSS n. 2 - Feltre: componente supplente

- Dott. Massimo Mirandola, Dirigente C.R.e.M.P.E.: componente effettivo

- Dott. Claudio Costa, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente supplente.

Si ritiene, inoltre, di individuare i seguenti nominativi da proporre all'Assemblea dei membri, ai sensi dell'articolo 19 dell'Atto costitutivo e dell'articolo 15 del Regolamento, quali componenti regionali - con scadenza *sine die*, salvo loro sostituzione - del Comitato Scientifico, cui sono attribuite funzioni consultive di supporto tecnico-scientifico all'attività dell'Amministratore delegato e dei Coordinatori:

- Prof. Giorgio Palù, Dirigente Azienda Ospedaliera Padova: componente effettivo

- Prof. Umberto Bertazzoni, Dirigente Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: componente effettivo

- Dr.ssa Maria Laura Chiozza, Dirigente Azienda Ospedaliera Padova: componente effettivo.

Si ritiene, infine, di individuare il nominativo del Dott. Paolo Argenti, Dirigente Azienda ULSS n. 2 di Feltre, quale revisore contabile - con scadenza triennale - da proporre all'Assemblea dei membri ai sensi dell'articolo 26 dell'Atto costitutivo e dell'articolo 18 del Regolamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 14 del 12/7/2007;

VISTA la L.R. n. 1 del 7/1/2011;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2535 del 4/8/2009;

VISTA la D.G.R.V. n. 2611 del 30/12/2013;

VISTA la D.G.R.V. n. 285 del 11/3/2014;

VISTI l'Atto costitutivo e il Regolamento dell'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV;

delibera

1. Di ritenere le premesse parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2. Di individuare, con scadenza *sine die*, salvo loro sostituzione, ai sensi dell'art. 15 dell'Atto costitutivo e ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Regolamento, i seguenti nominativi quali rappresentanti della Regione del Veneto presso l'Assemblea dei membri dell'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE-EWIV, cui competono le funzioni di indirizzo strategico del Gruppo:

- Dr. Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale: componente effettivo

- Avv. Maria Antonietta Greco, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente supplente

- Dott. Claudio Costa, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente effettivo

- Avv. Paola De Polli, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente supplente

- Dr. Claudio Pilerci, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente effettivo

- Dr.ssa Maria Chiara Corti, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente supplente

- Dott. Luigi Cazzola, Dirigente Azienda ULSS n. 2 - Feltre: componente effettivo

- Dott. Marco Cercenà, Dirigente Azienda ULSS n. 2 - Feltre: componente supplente

- Dott. Massimo Mirandola, Dirigente C.R.e.M.P.E.: componente effettivo

- Dr. Alberto Costa, Dirigente Azienda ULSS n. 20 - Verona: componente supplente;

3. Di individuare i seguenti nominativi da proporre all'Assemblea dei membri, ai sensi dell'articolo 17 dell'Atto costitutivo e dell'articolo 1 comma 4 del Regolamento, quali componenti regionali - con scadenza triennale - del Comitato Esecutivo, cui spetta il compito di vigilare sull'amministrazione:

- Dr. Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale: componente effettivo

- Avv. Maria Antonietta Greco, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente supplente

- Dott. Luigi Cazzola, Dirigente Azienda ULSS n. 2 - Feltre: componente effettivo

- Dott. Marco Cercenà, Dirigente Azienda ULSS n. 2 - Feltre: componente supplente

- Dott. Massimo Mirandola, Dirigente C.R.e.M.P.E.: componente effettivo

- Dott. Claudio Costa, Dirigente Area Sanità e Sociale: componente supplente;

4. Di individuare i seguenti nominativi da proporre all'Assemblea dei membri, ai sensi dell'articolo 19 dell'Atto costitutivo e dell'articolo 15 del Regolamento, quali componenti regionali - con scadenza *sine die*, salvo loro sostituzione - del Comitato Scientifico, cui sono attribuite funzioni consultive di supporto tecnico-scientifico all'attività dell'Amministratore delegato e dei Coordinatori:

- Prof. Giorgio Palù, Dirigente Azienda Ospedaliera Padova: componente effettivo

- Prof. Umberto Bertazzoni, Dirigente Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: componente effettivo

- Dr.ssa Maria Laura Chiozza, Dirigente Azienda Ospedaliera Padova: componente effettivo;

5. Di individuare il nominativo del Dott. Paolo Argenti, Dirigente Azienda ULSS n. 2 di Feltre, quale revisore contabile - con scadenza triennale - da proporre all'Assemblea dei membri ai sensi dell'articolo 26 dell'Atto costitutivo e dell'articolo 18 del Regolamento;

6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. Di incaricare il competente Dirigente dell'adozione di ogni provvedimento necessario all'attuazione di quanto disposto dalla presente deliberazione;

8. Di incaricare il Settore per le Relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;

9. Di inviare copia del presente provvedimento al Presidente dell'Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE-EWIV;

10. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273439)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 525 del 15 aprile 2014

Modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 21/CR del 25 marzo 2014.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene parzialmente modificata la scheda di dotazione ospedaliera, approvata con la DGR n. 2122/2013, dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 23/2012 e s.m.i la Regione Veneto ha dettato le nuove norme in materia di programmazione socio-sanitaria e ha approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 (di seguito denominato PSSR).

Il PSSR, che individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio di riferimento, è reso operativo dai provvedimenti di attuazione nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, del settore socio-sanitario e delle reti assistenziali.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della precitata legge, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2122 del 19 novembre 2013, ha adeguato le schede di dotazione ospedaliera, di cui alla L.R. n.39/1993 e s.m.i., ed all'art. 14 della L.R. n.5/1996 e s.m.i, alle disposizioni previste dal PSSR.

In sintesi le schede di dotazione ospedaliera:

- definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle Aziende Ulss del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e degli erogatori privati accreditati;

- indicano l'ammontare dei posti letto per aree omogenee (medica, chirurgica, materno-infantile, terapia intensiva e riabilitazione) e le unità operative autonome, specificando la tipologia di struttura in unità complessa (UOC) e semplice a valenza dipartimentale (USD) ed il setting ordinario, diurno o ambulatoriale, intendendosi per ordinario il ricovero organizzato sulle ventiquattro ore e oltre.

Per quanto riguarda l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) - IRCCS, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 21/CR del 25 marzo 2014, ha ritenuto di formulare delle specificazioni, al fine di correggere alcuni errori materiali, di garantire una maggiore coerenza con le finalità specifiche dell'istituto in parola e di consentire un importante sviluppo delle attività di assistenza e di cura.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, il citato provvedimento è stato inviato alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere.

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta del 28 marzo 2014, ha esaminato la DGR n. 21/CR/2014 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità (PAGR 513).

Recependo il parere formulato dalla Quinta Commissione consiliare, si propone, pertanto, la seguente modifica alla scheda di dotazione ospedaliera dello IOV-IRCCS approvata con la DGR n. 2122/2013:

- Area Medica

  - nella colonna "note" della funzione "Oncologia" aggiungere la dizione "USD: Tumori ereditari"

  - nella colonna "note" della funzione "Radioterapia" aggiungere la dizione "USD: Medicina Nucleare"

- Area Chirurgica

- nella funzione "Chirurgia Generale" modificare la dizione con la seguente: "Chirurgia Oncologica"; aggiungere n. 1 apicalità portandole quindi complessivamente a n. 2; nella colonna "note" aggiungere la dizione "di cui 1 dedicata alla Breast Unit" e togliere la dizione "USD: Tumori ereditari"

- Area Servizi di Diagnosi e Cura

  - togliere la funzione Immunologia e l'USD

  - nella colonna "note" della funzione "Radiologia" aggiungere la dizione: "USD: Senologia Diagnostica"

  - togliere la funzione "Senologia Diagnostica", l'apicalità prevista e la dizione Breast Unit.

Si precisa, inoltre, che le apicalità a direzione universitaria che, secondo quanto disposto dalla DGR n. 2122/2013, saranno individuate dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Padova, non dovranno essere superiori a 3.

Si propone, pertanto, di approvare la scheda di dotazione ospedaliera di cui all'**allegato A** parte integrante del presente atto, che si intende sostitutiva di quella approvata con la DGR n. 2122/2013.

Per dare attuazione a quanto disposto con il presente atto, come peraltro previsto dalla DGR n. 2122/2013, si propone di incaricare il Commissario Straordinario dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" di formulare un proprio Piano aziendale, indicando per ciascuno degli anni del biennio di riferimento (2014-2015) gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'adeguamento della dotazione assistenziale, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

Il Piano aziendale dovrà essere trasmesso per il visto di congruità di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed all'art. 39 della L.R. n.55/1994, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

Si rappresenta che quanto previsto con il presente atto è coerente con i principi e con gli indirizzi che hanno ispirato la deliberazione n. 2122/2013 e non apporta alcuna modifica al numero complessivo di posti letto ed apicalità.

Si dà altresì atto che quanto disposto con comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Piano socio sanitario regionale 2012-2016;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23;

Vista la DGR n. 21/CR del 25 marzo 2014;

Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 28 marzo 2014 (PAGR 513);

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di apportare la seguente modifica alla scheda di dotazione ospedaliera dello Istituto oncologico Veneto (IOV)-IRCCS, approvata con la DGR n. 2122/2013:

- Area Medica

  - nella colonna "note" della funzione "Oncologia" aggiungere la dizione "USD: Tumori ereditari"

  - nella colonna "note" della funzione "Radioterapia" aggiungere la dizione "USD: Medicina Nucleare"

- Area Chirurgica

  - nella funzione "Chirurgia Generale" modificare la dizione con la seguente: "Chirurgia Oncologica", aggiungere n. 1 apicalità portandole quindi complessivamente a n. 2 e nella colonna "note" aggiungere la dizione "di cui 1 dedicata alla Breast Unit" e togliere la dizione "USD: Tumori ereditari"

- Area Servizi di Diagnosi e Cura

  - togliere la funzione Immunologia e l'USD

  - nella funzione "Radiologia" nella colonna "note" aggiungere "USD: Senologia Diagnostica"

  - togliere la funzione "Senologia Diagnostica", l'apicalità prevista e la dizione Breast Unit.

2. di precisare che le apicalità a direzione universitaria, che saranno individuate dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Padova, non dovranno essere superiori a 3;

3. di approvare la scheda di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, di cui all'**allegato A** parte integrante del presente atto, che si intende sostitutiva di quella approvata con la DGR n. 2122/2013;

4. di incaricare il Commissario Straordinario dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" di formulare un proprio Piano aziendale, indicando per ciascuno degli anni del biennio di riferimento (2014-2015) gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'adeguamento della dotazione assistenziale, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio;

5. di disporre che il piano aziendale, di cui al punto 4., dovrà essere trasmesso alla Giunta Regionale, per il visto di congruità di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed all'art. 39 della L.R. n.55/1994, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

6. di dare atto che quanto disposto con comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare il Settore Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del pag. 1 /2

ALLEGATOA alla Dgr n. 525 del 15 aprile 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Azienda sanitaria **952. I.R.C.C.S. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO**

IOV Centro regionale di supporto e di coordinamento della rete oncologica

		Posti letto	Apicalità	NOTE
1_ACUTI				
Funzioni				
A-Area Medica				
64	Oncologia	66	2	Polo Oncologico di Riferimento. USD: tumori ereditari
70	Radioterapia	28	1	USD: Medicina Nucleare
	TOTALE AREA	**94**	**3**	
B-Area Chirurgica				
9	Chirurgia Oncologica	24	2	Di cui 1 apicalità dedicata alla Breast Unit. USD: chirurgia dell'esofago
	TOTALE AREA	**24**	**2**	
D-Area Terapia Intensiva				
82	Anestesia e Rianimazione		1	
49	Posti letto di Terapia Intensiva	2		
	TOTALE AREA	**2**	**1**	
E-Area Servizi di Diagnosi e Cura				
S_03	Anatomia ed Istologia Patologica			USD
S_04	Direzione Medica		1	
S_14	Endoscopia Digestiva		1	
S_05	Farmacia		1	
S_10	Fisica Sanitaria		1	
S_20	Immunologia diagnostica molecolare oncologica		1	
S_06	Laboratorio Analisi			Attività coordinata e garantita da Azienda Ospedaliera di Padova
69	Radiologia		1	USD: Senologia diagnostica
99	Terapia del Dolore e Cure Palliative		1	
	TOTALE AREA		**7**	
TOTALE STRUTTURA		**120**	**13**	

Note

Allegato A Dgr n. del

Centro di supporto e di coordinamento della rete oncologica. Il Presidente della Giunta Regionale, d'Intesa con i rettori delle rispettive Università degli Studi procederà all'individuazione delle apicalità a direzione universitaria, secondo gli articoli 7 e 8 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006, mantenendo, nel contempo, un numero di apicalità a direzione ospedaliera coerente con l'attività assistenziale prevista nelle schede di dotazione. Il numero delle apicalità universitarie non deve essere superiore a 3

(Codice interno: 273407)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 528 del 15 aprile 2014

Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. Riprogrammazione Accordo di Programma del 01/03/2013 per finanziamento e approvazione intervento Azienda U.L.S.S. n. 15.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Riprogrammazione e finanziamento dell'intervento di sopraelevazione dell'erigenda piastra servizi presso il complesso ospedaliero di Cittadella, utilizzando i fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 all'interno dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01/03/2013 con il Ministero della Salute.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto di seguito riportato.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 09/02/2010, era stato previsto il finanziamento, a favore della Regione Veneto e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, per l'acquisto, a Verona, della ex Caserma Riva di Villasanta e dell'ex Forte Procolo da adibire a parcheggi ed uffici a servizio dell'Ospedale di Borgo Trento, che è stato successivamente inserito, a seguito della deliberazione n. 96 del 28/01/2013, nella scheda n. 16 dell'Accordo di Programma stipulato in data 1/03/2013 per un importo di Euro 8.278.433,06.

Con nota prot. 30474 del 26/06/2013 il Direttore Generale dell'A.O.U.I. di Verona ha evidenziato che l'Agenzia del Demanio ha comunicato che una cospicua parte dell'area della Caserma Riva di Villasanta e precisamente quella a sud comprendente manufatti di pregio quali un edificio a corte del 1600 e una caserma austrica, è oggetto di progettazione da parte del Demanio per essere destinata ad uffici di competenza statale e pertanto non più utilizzabile per la finalità dell'Azienda Ospedaliera e che la parte a nord della caserma, attualmente utilizzata per area parcheggio dipendenti, in considerazione del vincolo storico-monumentale potrebbe essere concessa anche in uso gratuito all'A.O.U.I. per mantenere in essere l'attuale indirizzo.

Con la citata nota il Direttore Generale, segnalando altresì l'impossibilità di realizzare quanto programmato, ossia il Campus Universitario, mediante l'intero utilizzo della Caserma Riva di Villasanta e dell'area di Forte Procolo quale spazio ricreativo e didattico per studenti universitari, rinuncia anche all'acquisto dell'area di Forte Procolo.

L'art. 5 comma 3 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01/03/2013 prevede la possibilità per la Regione, in sede di attuazione del programma, di modificare e variare i progetti inseriti nell'Accordo stesso.

L'Azienda U.L.S.S. n. 15 ha avviato i lavori di adeguamento del complesso ospedaliero di Cittadella, prevedendo la sostituzione dei volumi che contengono le attività di emergenza attuali, che presentano problematiche di vetustà e di accessibilità essendo posti di fronte alle mura medievali con la realizzazione di una nuova piastra ove ospitare:

- un piano seminterrato da adibire a locali tecnologici;
- un piano rialzato da adibire all'unità operativa di emergenza;
- un primo piano da adibire a terapie intensive (previsto momentaneamente al grezzo);
- un secondo piano da adibire ad unità diagnostica per immagini;
- un terzo piano coperto da una struttura metallica per ubicare gli impianti tecnologici.

Inoltre è prevista una hall di ingresso e la predisposizione per la successiva realizzazione di una elisuperficie a terrazzo; L'importo di tali interventi era di Euro 20.537.804,75.

Il finanziamento originario era così previsto:

- Euro 15.000.000,00 stanziati con D.G.R.V. n. 1312/2007 del FSR di cui 7 milioni di euro già impegnati e 8 milioni di euro da impegnare dagli esercizi 2011 e seguenti;
- per la differenza con l'autorizzazione a contrarre un leasing giusta D.G.R.V. n. 1312 del 08/05/2007.

Il progetto è stato poi adeguato alla normativa sismica (D.M. 14/01/2008) ed il relativo costo è stato aggiornato ad Euro 23.906.312,66.

Successivamente l'Azienda ha proceduto ad una valutazione complessiva dei volumi esistenti, seguendo la metodologia individuata dalla D.G.R.V. 1693 del 18/10/2011 per la valutazione della adattabilità dei volumi esistenti alle normative tecniche, tra le quali in primis quella antisismica.

Da tale analisi è risultato che le attuali sale operatorie difficilmente potranno essere adeguate in futuro e comunque l'adeguamento comporta la realizzazione di sale operatorie "provvisorie" per permettere gli interventi di adeguamento.

L'Azienda ha quindi proposto di sopraelevare di un piano la erigenda piastra per poter realizzare le nuove sale operatorie, la costruzione in copertura dell'elisuperficie, quest'ultima altrimenti non realizzabile nell'area ospedaliera a causa di vincoli definiti dai coni di atterraggio.

Tale soluzione permette anche di allocare nella nuova piastra la dialisi, finanziata con D.G.R.V. 262/2011 e inserita nell'Accordo di Programma del 1/03/2013.

Il relativo progetto di perizia è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione Tecnica Regionale sez. LL.PP. con voto n. 9, nella seduta del 18.07.2012 per un costo complessivo di Euro 30.906.512,66.

Le minori assegnazioni avute dalla Regione negli ultimi 3 anni, che di fatto hanno azzerato la quota del Fondo Sanitario, non permettono di garantire le ulteriori quote previste per l'opera.

La proposta è quindi di utilizzare parte della quota di Euro 8.278.433,06, e precisamente l'importo di Euro 4.278.433,06, per proseguire nell'intervento con il seguente quadro finanziario riferito all'intervento nel suo complesso :

Euro	7.000.000,00	FSR D.G.R.V. 1312/07
Euro	4.278.433,06	art. 20 L. 67/88 AdP 01/03/13
Euro	983.063,93	art. 20 AdP 01/03/2013 - 1^ fase dialisi (confermato)
Euro	916.936,07	2^ fase art. 20 (DGRV n. 96/2013)
Euro	17.728.079,60	quota leasing già autorizzato
Euro	30.906.512,66	Totale

Va specificato che per problemi di ordine tecnico, la quota di Euro 916.936,07 relativa alla 2^ fase della quota art. 20 sarà anticipata dall'Azienda U.L.S.S. in attesa del completamento del procedimento per la sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma con il Ministero della Salute.

Rispetto agli obiettivi dell'Accordo di Programma del 1/03/2013 l'intervento si colloca nell'obiettivo "A" conferma del nosocomio mediante l'intervento di adeguamento o di ristrutturazione come definito dal Punto B2 "Logica e coerenza interne delle strategie della metodologie ex-ante" allegata al citato Accordo, sostituendo l'intervento di pari obiettivo dell'acquisto delle Caserme sopra citato.

Vi è da precisare che viene confermato il già previsto intervento relativo alle dialisi già inserito nell'Accordo di Programma.

Preso atto che, per il suindicato intervento risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.

Relativamente alla quota residua riferita alla scheda n. 16 dell'Accordo e pari a Euro 4.000.000,00 la Giunta Regionale si riserva con successivo atto la sua assegnazione ad altro intervento.

Si ritiene pertanto di assegnare:

1) all'Azienda ULSS n. 15 l'importo complessivo di Euro 4.278.433,06 per realizzare la sopraelevazione dell'erigenda piastra presso l'ospedale di Cittadella, del costo complessivo di Euro 30.906.512,66;

2) con successivo provvedimento l'importo residuo di Euro 4.000.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Vista la L R. 54/2012 art 2, comma 2, lett. o);

Vista la DGRV n. 96 del 28/01/2013;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto in data 01/03/2013

delibera

1. di approvare, nel quadro della riprogrammazione della Regione, in sostituzione della scheda tecnica n. 16 inserita nell'Accordo di Programma del 01/03/2013, la nuova scheda tecnica n. 20 e, per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

- AZIENDA ULSS N. 15 - Ospedale di Cittadella *"Lavori di realizzazione della sopraelevazione dell'erigenda piastra - (nuova scheda tecnica n. 20)"* dell'importo complessivo di Euro 30.906.512,66 finanziato quanto a Euro 7.000.000,00 con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, quanto a Euro 4.278.433,06 con oneri a carico dello Stato (art. 20 L.n.67/88 - AdiP 01/03/2013 nuova scheda n. 20), quanto a Euro 983.063,93 con oneri a carico dello Stato (art. 20 L.n.67/88 - AdiP 01/03/2013 scheda n. 11), quanto a Euro 916.936,07 con oneri a carico dello Stato (art. 20 L.n.67/88 - AdiP da sottoscrivere) anticipati dall'AULSS n. 15 e quanto a Euro 17.728.079,60 con oneri a carico dell'Azienda ULSS n. 15 attraverso l'istituto della locazione finanziaria già autorizzata;

2. di avviare le procedure ex art. 20 della legge 67/88 trasmettendo al Ministero della Salute il presente provvedimento, la nuova scheda tecnica n. 20 ed il relativo modulo A per la richiesta del finanziamento del progetto di cui al punto 1 del presente provvedimento per l'importo complessivo di Euro 4.278.433,06;

3. di riservarsi con successivo provvedimento l'assegnazione del restante importo disponibile di cui all'ex scheda tecnica n. 16 dell'Accordo di Programma 01/03/2013;

4. di stabilire che all'erogazione del finanziamento statale di cui al punto 1, si provvederà conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo in data 19/12/2002 sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273410)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 529 del 15 aprile 2014

Sospensione dell'efficacia della DGR n. 2532 del 20 dicembre 2013 ad oggetto "Approvazione dell'accordo quadro fra la Regione Emilia Romagna e la Regione Veneto per la gestione della mobilità sanitaria per le prestazione di ricovero ospedaliero, di specialistica ambulatoriale e somministrazione diretta di farmaci. Anni 2014-2016".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Nelle more dell'approvazione del nuovo "Patto per la Salute" viene sospesa l'efficacia della DGR n. 2532/2013 relativa all'accordo quadro fra la Regione Emilia Romagna e la Regione Veneto per la gestione della mobilità sanitaria per le prestazione di ricovero ospedaliero, di specialistica ambulatoriale e somministrazione diretta di farmaci, per gli anni 2014-2016.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Come previsto dall'art. 8 sexies comma 8 del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, dall'art. 19 del Patto per la Salute 2010-2012 (rep atti n. 243 del 3 dicembre 2009 della Conferenza Stato-Regioni), la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 2532 del 20 dicembre 2013, ha approvato l'accordo quadro tra la Regione Veneto e la Regione Emilia Romagna per la gestione della mobilità sanitaria per le prestazioni di ricovero ospedaliero, di specialistica ambulatoriale e somministrazione diretta di farmaci per il triennio 2014-2016.

Tale accordo disciplina la gestione della mobilità sanitaria per le prestazioni di ricovero ospedaliero, di specialistica ambulatoriale e somministrazione diretta di farmaci effettuate, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dalle strutture pubbliche e private accreditate nei confronti dei cittadini residenti in entrambe le regioni. Contestualmente l'accordo stabilisce un tetto di spesa massimo ed il sistema di remunerazione delle prestazioni erogate.

Occorre ora evidenziare che recentemente sono stati riavviati gli incontri tra Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome propedeutici alla stesura del nuovo Patto per la Salute; tali incontri erano stati sospesi anche per i cambiamenti che hanno interessato il Governo nazionale ed i singoli Ministeri.

La necessità della revisione dei Livelli essenziali di assistenza e della compartecipazione alla spesa, la determinazione dei costi standard delle prestazioni, i criteri di riparto delle risorse sanitarie destinate alle Regioni e la revisione delle tariffe e delle norme sulla mobilità sanitaria sono le questioni sulle quali è ripreso il confronto tra Governo, Regioni e Provincie Autonome.

Considerato che l'ampiezza delle questioni affrontate comporterà ragionevolmente un impatto rilevante nella programmazione, gestione ed organizzazione del servizio sanitario regionale, si propone, nelle more dell'approvazione del nuovo Patto per la Salute, di sospendere l'efficacia di quanto disposto con la DGR n. 2532/2013.

A tale scopo si rappresenta che la convenzione, il cui schema era stato approvato con le citata delibera, non è ancora stata sottoscritta dalla Regione del Veneto e che conseguentemente non sono stati adottati successi atti attuativi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 8 sexies comma 8 del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992;

Visto l'art. 19 del Patto per la Salute 2010-2012 (rep atti n. 243 del 3 dicembre 2009 della Conferenza Stato-Regioni);

Vista la deliberazione n. 2532 del 20 dicembre 2013;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di sospendere, per le motivazioni in espresse in premessa, l'efficacia di quanto disposto con la DGR n. 2532 del 20 dicembre 2013;

2. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. la Sezione Controlli, Governo e Personale SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273431)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 531 del 15 aprile 2014

Tetti di spesa e di attività anno 2011 riferiti agli Istituti e Centri ex art. 26 legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - determinazioni. Parziale modifica ed integrazione della DGR n. 1284 del 3 agosto 2011.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si autorizza, per l'anno 2011, la somma dei tetti di spesa e dei tetti di attività relativi al primo periodo con quelli del secondo periodo in favore degli Istituti e Centri ex art. 26 legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - accreditati - non associati ad ARIS, fermo restando il limite già previsto da provvedimenti giuntali.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1559 del 3 settembre 2013, per le motivazioni nella stessa riportate e a cui si fa rinvio, è stata autorizzata per l'anno 2011 la somma dei tetti di spesa e di attività relativi al primo periodo con quelli del secondo periodo - così come individuati in applicazione del combinato disposto di cui alla DGR n. 1180 del 23 marzo 2010 e DGR n. 1284 del 3 agosto 2011 - in favore degli Istituti e Centri di riabilitazione ex art. 26 legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - accreditati - iscritti all'Associazione Religiosa Istituti e Centri di Riabilitazione - ARIS, fermo restando il limite già previsto dalla DGR n. 1284 del 3 agosto 2011.

Con nota predisposta in data 8 novembre 2013 - acquisita dalla Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria al prot. 557558 del 19 dicembre 2013 - i Centri di riabilitazione ex legge n. 833 del 23 dicembre 1978 non iscritti ad ARIS e sotto elencati

Ente Gestore	*Sede operativa*	*Azienda Ulss*
Associazione Italiana Sclerosi Multipla - AISM	Via Marangoni 2, Rosà VI	Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa
Istituto Suore Maestre di S.Dorotea Figlie dei SS Cuori	Via Villa Rossi 5, Vigardolo di Monticello Conte Otto VI	Azienda Ulss 6 di Vicenza
Associazione Italiana Sclerosi Multipla - AISM	Via Perlasca 2, Villaguattera di Rubano PD	Azienda Ulss 16 di Padova
Fondazione Federico Milcovich onlus (già UILDM Padova)	Via Dei Colli 4, Padova	Azienda Ulss 16 di Padova
Fondazione Speranza onlus (già UILDM Verona)	Via Aeroporto Berardi 51, Verona	Azienda Ulss 20 di Verona

hanno avanzato formale richiesta di applicazione del budget unitario per l'anno 2011 anche per l'attività di riabilitazione extraospedaliera erogata dalle rispettive strutture.

La Sezione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria afferente all'Area Sanità e Sociale - ex Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria - ravvisando nella fattispecie in esame la sussistenza dei medesimi presupposti qui indicati:

- assenza di ricorsi innanzi al TAR, promossi dai richiedenti, sulle disposizioni ex DGR n. 2096/12 - di superamento per l'anno 2012, del sistema di frazionamento temporale di determinazione dei tetti di spesa e attività ex DGR n. 990/2012 - riconoscendo, in tal modo, la legittimità, la correttezza e la coerenza dei provvedimenti giuntali;
- assenza di pregiudizio nel bilanciamento dell'esigenza del contenimento della spesa (vengono confermati, infatti, i limiti massimi di spesa già approvati con DGR n. 1284 del 3 agosto 2011) con il diritto degli assistiti (le prestazioni sono già erogate) per effetto dell'accoglimento della richiesta;
- assenza di pregiudizio nel bilanciamento dell'esigenza del contenimento della spesa con gli interessi degli operatori, pervenendo dagli stessi la richiesta in parola;

giustificativi del rilascio in capo agli iscritti ARIS dell'autorizzazione all'utilizzo del budget unitario per l'anno 2011, propone in analogia a quanto stabilito con DGR n. 1559 del 3 settembre 2013, di autorizzare per l'anno 2011, anche nei confronti dei non iscritti ARIS, la somma dei tetti di spesa e di attività del primo periodo con quelli del secondo periodo, specificando che i

valori così determinati sono riferiti all'intero anno solare (dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011) fermo restando il limite massimo indicato nella DGR n. 1284 del 3 agosto 2011.

Quanto disposto con il presente provvedimento si intende, quindi, modificativo ed integrativo, nelle parti interessate, di quanto stabilito con DGR n. 1284 del 3 agosto 2011.

Si dà atto che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTO l'art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

- VISTOl'art. 2 co. 2 lett. c) ed o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- VISTA la DGR n. 1180 del 23 marzo 2010;

- VISTA la DGR n. 1284 del 3 agosto 2011

- VISTA la DGR n. 2096 del 17 ottobre 2012;

- VISTA la DGR n. 1559 del 3 settembre 2013;

delibera

1. di stabilire, secondo quanto esposto in premessa e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, che i tetti di spesa ed i tetti di attività, per il periodo compreso dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, riferiti agli Istituti e Centri di riabilitazione ex art. 26 legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - accreditati - non iscritti ad ARIS, sono costituiti dalla somma dei budget e dei tetti di attività del primo periodo con quelli del secondo periodo, fermo restando il limite massimo indicato nella DGR n. 1284 del 3 agosto 2011;

2. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento è integrativo, per le parti di interesse, di quanto stabilito con DGR n. 1284 del 3 agosto 2011;

3. di dare atto che quanto stabilito dal presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente provvedimento;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273397)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 532 del 15 aprile 2014

Ditta Bano Immobiliare Snc di Campodarsego (PD). Variazione relativa all'utilizzo anche di grasso animale per l'alimentazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da circa 990 kWe sito in comune di Galzignano Terme (PD). D.Lgs 387/2003 - D.Lgs 152/2006.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce variante, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, all'autorizzazione alle emissioni, rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 1829/2012, relativa all'impianto a fonte rinnovabile sito in Galzignano Terme (PD). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di modifica di autorizzazione alle emissioni prot. n. 278617/2013; parere CTRA n.3895/2013; riunione conferenza di Servizi decisoria in data 05/02/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La ditta, Bano Immobiliare Snc di Patron Nadia e Tonello Gigliola con sede legale in comune di Campodarsego (PD) via Caltana 101, in data 1 luglio 2013 ha presentato, alla Regione del Veneto, Unità Complessa Tutela Atmosfera, istanza ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/2006 per la variazione dell'autorizzazione alle emissioni rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n.1829 del 11.09.2012 sulla scorta del parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA) n. 3782 del 19.04.2012.

L'autorizzazione alle emissioni, di competenza regionale, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 con la citata Dgr 1829/12, riguarda un impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale, della potenza elettrica pari a 990 kW, realizzato in comune di Galzignano Terme (PD), la cui attività di costruzione ed esercizio è stata assoggettata alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui all'art 6 del D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28.

La modifica riguarda la tipologia del combustibile ovvero l'utilizzo anche del grasso animale oltre che dell'olio vegetale, già autorizzato con la citata deliberazione n.1829/2012, per l'alimentazione dell'impianto di cogenerazione a fonte rinnovabile.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D.Lgs 152/2006 e la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11/07/2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla Legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il progetto è stato quindi esaminato dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA), di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 14 novembre 2013, la quale con parere n. 3895 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di **allegato A**.

In conformità alla DGR n. 1192 del 05.05.2009, la posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi è rappresentata dal parere espresso dalla CTRA sull'argomento e come tale viene riportato dal rappresentante regionale che opera all'interno della Conferenza stessa.

In accordo con quanto sopra detto, in data 5 febbraio 2014 si è svolta una Conferenza di Servizi decisoria alla quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti dell'ARPAV di Padova,della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera.

A conclusione dell'incontro tenuto conto:

- dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti;
- del citato parere n. 3895 del 14.11.2013 della CTRA;

è stata approvata la variazione che prevede di utilizzare come combustibile oltre all'olio vegetale anche il grasso animale con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3895 del 14.11.2013 di cui all'**allegato A.**

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 269;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1829 del 11.09.2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

VISTO il Parere n. 3895 espresso dalla CTRA nella seduta del 14.11.2013;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di approvare la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni rilasciata con DGRV n. 1829 del 11.09.2012 determinata dall'utilizzo anche di grasso animale per l'alimentazione dell'impianto;

4. di rilasciare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, alla ditta Bano Immobiliare Snc di Patron Nadia e Tonello Gigliola con sede legale in comune di Campodarsego (PD) via Caltana 101, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'alimentazione anche con grasso animale dell'impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale, della potenza elettrica pari a 990 kW, realizzato in comune di Galzignano Terme (PD), nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 3895/2013 di cui all'**allegato A** al presente atto e delle determinazioni della conferenza di servizi del 05.02.2014;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

6. di incaricare il Dipartimento Ambiente - Settore Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Bano Immobiliare Snc di Patron Nadia e Tonello Gigliola, al Comune Galzignano Terme (PD), alla Provincia di Padova, all'ARPAV di Padova, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 14 NOVEMBRE 2013

PARERE N. 3895

OGGETTO: Bano Immobiliare Snc di Campodarsego (PD)
Variazione di combustibile da olio vegetale a grasso animale e/o olio vegetale su impianto di produzione di energia elettrica da circa 990 kWe in Comune di Galzignano Terme (PD).
D.Lgs. 387/2003; D. Lgs 152/2006; L.R. 11/2001

PREMESSE:

La ditta Bano Immobiliare S.n.c. di Patron Nadia e Tonello Gigliola, con sede legale in Comune di Campodarsego (PD), Via Caltana 101, ha presentato istanza, dove è stata assunta al protocollo dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera in data 01/07/2013 con n. 278617 per la variazione dell'autorizzazione alle emissioni rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 1829 del 11/09/2012 sulla scorta del parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 3782 del 19/04/2012.

In conformità a quanto stabilito dal D.M. Sviluppo Economico del 10/09/2010, "*Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*", la Ditta aveva richiesto alla Regione del Veneto la sola autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 ottenendo successivamente l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto dal Comune di Galzignano Terme (PD) mediante una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ricorrendone le condizioni, ovvero impianto alimentato da fonte rinnovabile (bioliquidi), con potenza elettrica prodotta inferiore a 1 MW elettrico.

Le modifiche richieste, consistono nell'utilizzo, come combustibile in alimentazione dell'impianto, oltre che del già autorizzato olio vegetale, anche di grasso animale.

Essendo l'impianto soggetto a PAS, anche la variazione della tipologia del combustibile di alimentazione da bioliquidi oli vegetali naturali a bioliquidi, grassi animali e viceversa, è da considerarsi soggetta alla disciplina che regola, sempre ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/06, la procedura di richiesta di variante, per la quale la Ditta ha inoltrato domanda al Comune di Galzignano Terme (PD) per modifica della PAS previa acquisizione di nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per il rilascio dell'autorizzazione è prevista, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione al procedimento delle amministrazioni interessate, secondo la procedura della Conferenza di Servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "*Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 .....*" la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi che si concluderà solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

Il grasso animale corrisponde alla definizione di bioliquidi contenuta nel D.Lgs n. 28/2011, "*Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*", all'art. 2 lettera h): "*combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento prodotti dalla biomassa*". La biomassa infatti viene definita alla lettera e) dello stesso articolo

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del

come "*la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), ...*".

Nel caso in esame inoltre, il grasso animale corrisponde alla definizione di sottoprodotti di cui all'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e ai sensi dell'art. 185 comma 2 lettera b) risulta escluso dall'ambito di applicazione del regime normativo sui rifiuti.

Per quanto sopra esposto tale grasso animale risulta assimilabile alle biomasse combustibili disciplinate dalla sez. 4 parte 2^ allegato X alla parte V del D.Lgs 152/2006 e pertanto volendo utilizzare le limitazioni imposte dalle migliori tecniche disponibili deve essere rispettata la normativa tecnica contenuta nella parte V del D.Lgs n. 152/2006.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

L'impianto già realizzato ed entrato in esercizio in via Regazzoni n. 44 a Galzignano Terme (PD), produce energia elettrica che viene ceduta alla rete , mentre il calore viene utilizzato dalla stessa ditta per la coltivazione in serra di piante tropicali.
Il cogeneratore è costituito da un motore che sviluppa una potenza di 990 kW elettrici lordi e 930 kW termici a fronte di una potenza termica immessa pari a 2.340 kW.
Il motore in questione è già predisposto per una possibile alimentazione a grasso animale, e considerato l'attuale andamento del mercato degli olii vegetali naturali, in ordine alla loro disponibilità e quotazione la Ditta intende utilizzare anche tale combustibile in aggiunta o sostituzione dell'olio vegetale.

Le caratteristiche principali dell'impianto autorizzato sono le seguenti:

quantità biomassa olio vegetale naturale	228 kG/ora
consumo annuo biomasssa liquida	1.710 t/anno
potere calorifico inferiore olio vegetale	8.840 Kcal/kG
potenza termica immessa come olio vegetale	2.340 kW
potenza elettrica lorda generata	990 kW
potenza elettrica netta generata	940 kW
rendimento elettrico netto	40,17 %
potenza termica recuperata media annua per riscaldamento	322,4 kW
rendimento termico riferito all'effettivo recupero termico	13,78 %
rendimento energetico totale impianto di cogenerazione	53,95 %
ore di esercizio	7.500 ore/anno
produzione netta energia elettrica	7.500.000 kWhe/anno
produzione netta energia termica	2.418.000 kWht/anno

CTRA del 14 NOVEMBRE 2013
PARERE N. 3895

30

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

L'impianto è costituito da un insieme di sotto sistemi di seguito schematicamente descritti:

A. sistema di stoccaggio dei combustibili (olio vegetale naturale);

B. gruppo motore diesel accoppiato a un generatore elettrico sincrono e sistema di recupero termico produzione di acqua calda;

C. sistema depurazione fumi;

D. impianto elettrico e di interfaccia con la rete di distribuzione dell'energia elettrica;

E. sistema di supervisione e controllo;

F. sistema di protezione antincendio;

G. locale insonorizzato.

I valori delle emissioni in atmosfera previsti dalla Perizia Giurata in data 22/06/2013 coincidono con quelli già autorizzati e riportati nel parere n. 3782/2012 della CTRA e risultano essere i seguenti:

Tutti i valori limite sono riferiti a un tenore di ossigeno dei fumi anidri pari al 5% del volume.

Inquinante	Valore atteso
1) polvere totale	20 mg/Nm^3
2) Monossido Carbonio (CO)	200 mg/Nm^3
3) Ossidi di Azoto (NO_2)	300 mg/Nm^3
4) Ammoniaca (NH_3)	5 mg/Nm^3

Inoltre, la Ditta ha dichiarato che:

- *"il P.C.I. inferiore dei grassi animali è praticamente identico a quello degli vegetali naturali e pertanto non varia in alcun modo la quantità di combustibile consumato (228 kg/h) e la potenza termica nominale immessa (2.340 kW);*
- *i valori della portata oraria e la concentrazione degli inquinanti dei fumi non variano, si rimane sempre nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/06;*
- *non ci sarà alcuna variazione impiantistica o edilizia della centrale;*
- *non ci sarà alcuna emissione di odori e quindi percezione di odori".*

Il grasso animale destinato all'impianto di produzione di energia elettrica sarà esclusivamente di categoria 3 e sarà acquisito come sottoprodotto da società che ha ottenuto il regolare riconoscimento ai sensi degli articoli 23 e 24, sezione 2 del Regolamento CE n.1069/2009, come dimostrato dal contratto di fornitura allegato alla richiesta di variante, di cui si riporta nel seguito la scheda tecnica e descrittiva.

GATO A
A DGR N. del

General description

Animal's fat obtained as a by-product from rendering or extraction from raw material of category 3.
It shall contain exclusively by-products of the slaughtering of COW and PIG .

Legislation

Legislation	REG. CE 1774/2002
Method of tranformation	Method 4 or 7

Quality

Appearance as is	Liquid fat
Color	It shall be yellow
Odor as is	Freshly cooked aroma

	Minimum		Comments
FFA (% oleic acid)	1	5 max	
M.I.U.			
[illegible]			
N° iodium			
Polietylene		200 max	
Colour FAC		3/5 - 5-7	

	Requirement
Packaging	Pail meli or in drum – tank of 1000 litres

		REG CE 2568/9 11/07/1991
d caprinico (:0)		
(10 :1)	Maximum	
Acid lauri (c 1 :0)	2,	
mpurità - max	1	« «
Acid tridecanoico (c :(39	42	
co (c :1) 48	58	
miristico (c :0)		
Acid miristoleico (c 14 :)		
ioico (c 15 :		«
Packaging decenoico (c 5 :1)		«
(16 :0		
ico (c)	-	« «
i c 17 :(		
Acid eptadecenoico (c 17 :1		
Composition of acids (18 :0)	Value	1
Acid oleico (c 18 :1)		GU CE L248 05/09/1991
Aci cd 0)	0,07 %	ALL10 « « « «
Acid canoleico (c 8 :3)	< 0,01%	« « « «
co c 20 :0)	0,26%	« «
Acid lauroleico (c 20 :1)	< 0,01%	« « « «
c 22 :0) 3))	< 0,01%	« « « «
Acid tridecenoi 22 13	< 0,01%	« « « «
Acid lignocerico (14))	3,59%	« « « «
Acids fats saturi 1	0.13%	« « « «
Acids fats tetradecainsaturi 0)	0.40%	« « « «
Acid pentapolinsaturi 1	0.17%	« « « «
Acid palmitico c)	26.26%	« « « «
Acid palmitole 16 :1	2.78%	« « «
Acid eptadecano co ( ))	0.89%	« « « «
)	0.47%	« « « «
Acid stearico c	19.03%	« « «
	38.52%	« « «
Acid linoleico (2	6.32%	

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

	Codice	Titolo	Rev.	Data emissione
	Mod 11.01.10	SCHEDA TECNICA *TECNICHAL COUPON* **GRAUE05**	01	16/01/2013

Informazioni Generali – *General description*

Grasso animale ottenuto dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale di Categoria 3, prevalentemente di origine BOVINA, SUINA e AVICOLA con tracce di altre specie.
Animal's fat obtained as a by-product from rendering or extraction from raw material of Category 3.
It shall contain mainly by-products of the slaughtering of CATTLE, PIG and POULTRY with traces of other animal species.

Normativa – *Legislation*

Normativa *Legislation*	Regolamento CE 1069/2009 e Regolamento CE 142/2011
Metodo di trasformazione *Method of transformation*	Metodo 4 o 7 *Method 4 or 7*

Qualità – *Quality*

Requisiti Organolettici – *Sensory requirements*

Aspetto *Appearance as is*	Grasso liquido alla temperatura di 50°C *Liquid fat at a temperature of 50°C*
Colore *Color*	Bruno *It shall be brown*
Fragranza *Odor*	Aroma fresco da cotto *Freshly cooked aroma*

Requisiti Chimico – Fisici – *Physical chemical requirements*

	Minimo *Minimum*	Massimo *Maximum*	Target
FFA (% Acido Oleico) *FFA (% Oleic Acid)*	3%	7%	5%
M.I.U.	0.5%	1.5%	1%
Impurità – Max *Impurity – Max*	0.10%	0.15%	0,12%
Punto di fusione *Point of fusion*		<50°C	40°C
P.C.I.	8.400 kcal/kg		8.400 kcal /kg = 35.000 kj/kg
Densità	0.85 g / cm 3	0,92 g / cm 3	0,90 g/cm3
Raffinazione		< 10 micron	10 micron

Confezionamento – *Packaging*

	Requisiti - *Requirements*
Confezionamento *Packaging*	Rinfusa in camion autorizzato per il trasporto della categoria 3 o in tank da 1000 Kg *Pell mall in truck dedicated for the transport of category 3 or in tank of 1000 Kg*

La Ditta ha presentato altresì un piano veicolare dei trasporti, che sostanzialmente non si discosta dal precedente, con un traffico indotto di circa 90 mezzi annui.

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

all'unanimità dei presenti

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta di variazione di combustibile da olio vegetale a grasso animale e/o olio vegetale sull'impianto di produzione energia elettrica, da circa 990 kWe in via Regazzoni n. 44 – Galzignano Terme (PD), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 5%, di 300 mg/Nmc per gli NO_X, di 200 mg/Nmc per il CO, 20 mg/Nmc per le polveri e di 5 mg/Nmc per NH_3. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
2) Il grasso animale utilizzato dovrà avere le caratteristiche previste dalla "scheda tecnica - tecnichal coupon – GRAUE05" allegata alla richiesta di variante;
3) Ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera d) del regolamento CE 1069/2009 sono assoggettati a procedura di riconoscimento gli impianti che fanno uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili, e dovrà essere tracciata la provenienza dei sottoprodotti;
4) Per assicurare i presupposti di buona tecnica si richiede che il grasso animale sia conforme alla norma UNI/TS 11163:2009.

Restano confermate le prescrizioni del precedente parere CTRA n. 3782 del 19/04/2012.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 14 NOVEMBRE 2013

PARERE N. 3895

ELENCO ELABORATI

1.	ISTANZA DI VARIANTE	prot. n. 278617 del 01/07/13;
2.	DOMANDA DI P.A.S. PRESENTATA AL COMUNE	prot. n. 278617 del 01/07/13;
3.	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE	prot. n. 278617 del 01/07/13;
4.	PERIZIA GIURATA SULLE EMISSIONI INQUINANTI	prot. n. 278617 del 01/07/13;
5.	ALLEGATO A10 BIS – contratto fornitura grasso animale e scheda tecnica prodotto	prot. n. 278617 del 01/07/13;
6.	ALLEGATO A11 BIS - piano veicolare dei trasporti in entrata e in uscita dall'impianto	prot. n. 278617 del 01/07/13.

Rimangono invariati gli elaborati già allegati alla precedente istanza di autorizzazione emissioni.

(Codice interno: 273398)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 533 del 15 aprile 2014

Ditta DA.NA S.a.s. di Patron Nadia & C. di Campodarsego (PD). Variazione relativa all'utilizzo anche di grasso animale per l'alimentazione dell' impianto di produzione di energia elettrica da circa 990 kWe sito in via Antoniana 158 - Campodarsego (PD). D.Lgs 387/2003 - D.Lgs 152/2006.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce variante, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, all'autorizzazione alle emissioni, rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 612/2012, relativa all'impianto a fonte rinnovabile sito in Campodarsego (PD). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di modifica di autorizzazione alle emissioni prot. n. 278577/2013; parere CTRA n.3894/2013; riunione conferenza di Servizi decisoria in data 05/02/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La ditta, DA.NA. S.a.s. di Patron Nadia & C con sede legale in via Antoniana 158 in Comune di Campodarsego (PD), in data 1 luglio 2013 ha presentato, alla Regione del Veneto, Unità Complessa Tutela Atmosfera, istanza ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/2006 per la variazione dell'autorizzazione alle emissioni rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 612 del 17.04.2012 sulla scorta del parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA) n. 3746 del 10.10.2011.

L'autorizzazione alle emissioni, di competenza regionale, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 con la citata Dgr 612/12, riguarda un impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale, della potenza elettrica pari a 990 kW, realizzato in comune di Campodarsego (PD), in via Antoniana n. 158, la cui attività di costruzione ed esercizio è stata assoggettata alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui all'art 6 del D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28.

La modifica riguarda la tipologia del combustibile ovvero l'utilizzo anche del grasso animale oltre che dell'olio vegetale, già autorizzato con la citata deliberazione n. 612/2012, per l'alimentazione dell'impianto di cogenerazione a fonte rinnovabile.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D.Lgs 152/2006 e la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11/07/2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il progetto è stato quindi esaminato dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA), di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 14 novembre 2013, la quale con parere n. 3894 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di **allegato A**.

In conformità alla DGR n. 1192 del 5.05.2009, la posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi è rappresentata dal parere espresso dalla CTRA sull'argomento e come tale viene riportato dal rappresentante regionale che opera all'interno della Conferenza stessa.

In accordo con quanto sopra detto, in data 5 febbraio 2014 si è svolta una Conferenza di Servizi decisoria alla quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Campodarsego, dell'ARPAV di Padova,della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera.

A conclusione dell'incontro tenuto conto:

- dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti;
- del citato parere n. 3894 del 14.11.2013 della CTRA;

è stata approvata la variazione che prevede di utilizzare come combustibile oltre all'olio vegetale anche il grasso animale con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3894 del 14.11.2013 di cui all'**allegato A.**

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 269;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 612 del 17.04.2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

VISTO il Parere n. 3894 espresso dalla CTRA nella seduta del 14.11.2013;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di approvare la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni rilasciata con DGRV n. 612 del 17.4.2012 determinata dall'utilizzo anche di grasso animale per l'alimentazione dell'impianto;

4. di rilasciare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, alla ditta "DA.NA. S.a.s. di Patron Nadia & C" con sede legale in via Antoniana n. 158 in comune di Campodarsego (PD), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'alimentazione anche con grasso animale dell'impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale, della potenza elettrica pari a 990 kW, realizzato in comune di Campodarsego (PD), nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 3894/2013 di cui all'**allegato A** al presente atto e delle determinazioni della conferenza di servizi del 05.02.2014;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

6. di incaricare il Dipartimento Ambiente - Settore Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta DA.NA. S.a.s. di Patron Nadia & C, al Comune Campodarsego (PD), alla Provincia di Padova, all'ARPAV di Padova, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F . competente per territorio.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 14 NOVEMBRE 2013

PARERE N. 3894

OGGETTO: ditta DA.NA. S.a.s. di Patron Nadia & c.
Variazione di combustibile da olio vegetale a grasso animale e/o olio vegetale su impianto di produzione energia elettrica, da circa 990 kWe in via Antoniana n. 158 – Campodarsego (PD).
D.Lgs 387/2003 – D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001

La ditta DA.NA. di Patron Nadia & c., con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Campodarsego, Via Antoniana 158, ha presentato istanza alla Regione del Veneto, Unità Complessa Tutela Atmosfera, dove è stata assunta in data 01/07/2013 con protocollo n. 278577 per la variazione dell'autorizzazione alle emissioni rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 612/2012 sulla scorta del parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 3746 del 10/10/2011.

Come previsto dal D.M. Sviluppo Economico del 10/09/2010, recante le "*Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*" la Ditta aveva richiesto la sola autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 alla Regione del Veneto, autorità competente, ottenendo successivamente l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto dal Comune di Campodarsego mediante una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ricorrendone le condizioni, ovvero impianto alimentato da fonte rinnovabile (bioliquidi), con potenza elettrica prodotta inferiore a 1 MW elettrico.

Le modifiche richieste, consistono nell'utilizzo, come combustibile in alimentazione dell'impianto, anche di grasso animale oltre che del già autorizzato olio vegetale.

Essendo l'impianto soggetto a PAS, anche la variazione della tipologia del combustibile di alimentazione da bioliquidi oli vegetali naturali a bioliquidi, grassi animali e viceversa, è da considerarsi soggetta alla disciplina che regola, sempre ai sensi dell'art. 269, comma 8, del DLgs. 152/06, la procedura di richiesta di variante, per la quale la Ditta ha inoltrato domanda al Comune di Campodarsego per modifica della PAS previa acquisizione di nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per il rilascio dell'autorizzazione è prevista, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "*Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 .....*" la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi che si concluderà solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

Il grasso animale corrisponde alla definizione di bioliquidi contenuta nel D.Lgs. n. 28/2011 "*Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*" art. 2 lettera h) "*combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento e il*

21

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

raffreddamento prodotti dalla biomassa". La biomassa infatti viene definita alla lettera e) dello stesso articolo come "*la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), ...*".

Nel caso in esame inoltre, il grasso animale corrisponde alla definizione di sottoprodotti di cui all'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e ai sensi dell'art. 185 comma 2 lettera b) risulta escluso dall'ambito di applicazione del regime normativo sui rifiuti.

Per quanto sopra esposto tale grasso animale risulta assimilabile alle biomasse combustibili disciplinate dalla sez. 4 parte 2^ allegato X alla parte V del D.Lgs 152/2006 e pertanto volendo utilizzare le limitazioni imposte dalle migliori tecniche disponibili deve essere rispettata la normativa tecnica contenuta nella parte V del D.Lgs n. 152/2006.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

L'impianto già realizzato ed entrato in esercizio in via Antoniana n. 158 a Campodarsego (PD), produce energia elettrica che viene ceduta alla rete , mentre il calore viene utilizzato dalla ditta Floricoltura Bano Lorenzo che pratica la coltivazione, in serra, di piante tropicali.

Il cogeneratore è costituito da un motore che sviluppa una potenza di 990 kW elettrici lordi e 882 kW termici a fronte di una potenza termica immessa pari a 2.401 kW.

Il motore in questione è già predisposto per una possibile alimentazione a grasso animale, e considerato l'attuale andamento del mercato degli olii vegetali naturali, in ordine alla loro disponibilità e quotazione la Ditta intende utilizzare anche tale combustibile in aggiunta o sostituzione dell'olio vegetale.

Le caratteristiche principali dell'impianto autorizzato sono le seguenti:

-	consumo biomassa olio vegetale naturale	233,9 kg/ora
-	consumo annuo biomassa liquida	1.754,25 t/anno
-	potere calorifico inferiore olio vegetale	8.840 Kcal/kg
-	potenza termica immessa come olio vegetale	2.401 kW
-	potenza elettrica lorda generata	990 kW
-	potenza elettrica netta generata	940 kW
-	rendimento elettrico netto	39,1 %
-	potenza termica recuperata media annua per riscaldamento	317,52 kW
-	rendimento termico riferito all'effettivo recupero termico	13,22 %
-	rendimento energetico totale impianto di cogenerazione	52,32 %
-	ore di esercizio	7.500 ore/anno
-	produzione netta energia elettrica :	7.050.000 kWh/anno
-	produzione netta energia termica :	2.381.400 kWh/anno

L'impianto è costituito da un insieme di sotto sistemi di seguito schematicamente descritti:

A. sistema di stoccaggio dei combustibili (olio vegetale naturale);
B. gruppo motore diesel accoppiato a un generatore elettrico sincrono e sistema di recupero termico produzione di acqua calda ;
C. sistema depurazione fumi;
D. impianto elettrico e di interfaccia con la rete di distribuzione dell'energia elettrica;
E. sistema di supervisione e controllo;
F. sistema di protezione antincendio;

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

G. locale insonorizzato.

I valori delle emissioni in atmosfera previsti coincidono con quelli già autorizzati come da parere n. 3746/2011 della CTRA che sono i seguenti:

Inquinante	Valore atteso*
1) polvere totale	20 mg/Nm^3
2) Monossido Carbonio (CO)	200 mg/Nm^3
3) Ossidi di Azoto (NO_2)	300 mg/Nm^3
4) Ammoniaca (NH_3)	5 mg/Nm^3

*) i valori sono riferiti a un tenore di ossigeno dei fumi anidri pari al 5% del volume.

La Ditta inoltre dichiara che:

- il P.C.I. inferiore dei grassi animali è praticamente identico a quello degli vegetali naturali e pertanto non varia in alcun modo la quantità di combustibile consumato (233,9 kg/h) e la potenza termica nominale immessa (2.401kW);
- i valori della portata oraria e la concentrazione degli inquinanti dei fumi non variano, si rimane sempre nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 152/06;
- non ci sarà alcuna variazione impiantistica o edilizia della centrale;
- non ci sarà alcuna emissione di odori e quindi percezione di odori.

Il grasso animale destinato all'impianto di produzione di energia elettrica sarà esclusivamente di categoria 3 e sarà acquistato come sottoprodotto da società che ha ottenuto il regolare riconoscimento ai sensi degli articoli 23 e 24, sezione 2 del Regolamento CE n.1069/2009, come dimostrato dal contratto di fornitura allegato alla richiesta di variante, di cui si riporta nel seguito la scheda tecnica e descrittiva.

General description

Animal's fat obtained as a by-product from rendering or extraction from raw material of category 3.
It shall contain exclusively by-products of the slaughtering of COW and PIG.

Legislation

Legislation	REG. CE 1774/2002
Method of tranformation	Method 4 or 7

Quality:

Sensory requirements

Appearance as is	Liquid fat
Color	It shall be yellow
Odor as is	Freshly cooked aroma

Physical chemical requirements

	Minimum	Maximum	Comments
FFA (% oleic acid)	1	2,5 max	
M.I.U.		1	
Impurità - max		0,15	
Title ° C – min.	39	42	
N° Iodium	48	58	
Polietylene		200 max	
Colour FAC		3/5 - 5-7	

Packaging

	Requirement
Packaging	Pell mell or in drum – tank of 1000 litres

Composition of acids	Value	REG CE 2568/91 11/07/1991 GU CE L248 05/09/1991 ALL10
Acid caprinico (c 10:0)	0,07 %	
Acid caproleico (c 10 :1)	< 0,01%	
Acid laurico (c 12 :0)	0,26%	
Acid lauroleico (c 12 :1)	< 0,01%	
Acid tridecanoico (c 13 :0)	< 0,01%	
Acid tridecenoico (c 13 :1)	< 0,01%	
Acid miristico (c 14 :0)	3.59%	
Acid miristoleico (c 14 :1)	0.13%	
Acdi pentadecanoico (c 15 :0)	0.40%	
Acid pentadecenoico (c 15 :1)	0.17%	
Acid palmitico (c 16 :0)	26.26%	
Acid palmitoleico (c 16 :1)	2.78%	
Acid eptadecanoico (c 17 :0)	0.89%	
Acid eptadecenoico (c 17 :1)	0.47%	
Acid stearico (c 18 :0)	19.03%	
Acid oleico (c 18 :1)	38.52%	
Acid linoleico (c 18 :2)	6.32%	
Acid linolenico (c 18 :3)	0.48%	
Acid arachico (c 20 :0)	0.16%	
Acid eicosenoico (c 20 :1)	0.47%	
Acid beenico (c 22 :0)	< 0,01%	
Acid erucico (c 22 :1)	< 0,01%	
Acid lignocerico (c 24 :0)	< 0,01%	
Acids fats satur	50.67%	
Acids fats monoinsatur	42.53%	
Acids fats polinsatur	6.8%	

CTRA del 14 NOVEMBRE 2013
PARERE N. 3894

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del

	Codice	Titolo	Rev.	Data emissione
	Mod 11.01.10	SCHEDA TECNICA *TECNICHAL COUPON* **GRAUE05**	01	16/01/2013

Informazioni Generali – *General description*

Grasso animale ottenuto dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale di Categoria 3, prevalentemente di origine BOVINA, SUINA e AVICOLA con tracce di altre specie.
Animal's fat obtained as a by-product from rendering or extraction from raw material of Category 3.
It shall contain mainly by-products of the slaughtering of CATTLE, PIG and POULTRY with traces of other animal species.

Normativa – *Legislation*

Normativa *Legislation*	Regolamento CE 1069/2009 e Regolamento CE 142/2011
Metodo di trasformazione *Method of transformation*	Metodo 4 o 7 *Method 4 or 7*

Qualità – *Quality*

Requisiti Organolettici – *Sensory requirements*

Aspetto *Appearance as is*	Grasso liquido alla temperatura di 50°C *Liquid fat at a temperature of 50°C*
Colore *Color*	Bruno *It shall be brown*
Fragranza *Odor*	Aroma fresco da cotto *Freshly cooked aroma*

Requisiti Chimico – Fisici – *Physical chemical requirements*

	Minimo *Minimum*	Massimo *Maximum*	Target
FFA (% Acido Oleico) *FFA (% Oleic Acid)*	3%	7%	5%
M.I.U.	0.5%	1.5%	1%
Impurità – Max *Impurity – Max*	0.10%	0.15%	0,12%
Punto di fusione *Point of fusion*		<50°C	40°C
P.C.I.	8.400 kcal/kg		8.400 kcal /kg = 35.000 kj/kg
Densità	0.85 g / cm 3	0.92 g / cm 3	0,90 g/cm3
Raffinazione		< 10 micron	10 micron

Confezionamento – *Packaging*

	Requisiti - *Requirements*
Confezionamento *Packaging*	Rinfusa in camion autorizzato per il trasporto della categoria 3 o in tank da 1000 Kg *Pell mell in truck dedicated for the transport of category 3 or in tank of 1000 Kg*

La Ditta ha presentato altresì un piano veicolare dei trasporti, che sostanzialmente non si discosta dal precedente, con un traffico indotto di circa 90 mezzi annui.

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

all'unanimità dei presenti

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta di variazione di combustibile da olio vegetale a grasso animale e/o olio vegetale sull'impianto di produzione energia elettrica, da circa 990 kWe in via Antoniana n. 158 – Campodarsego (PD), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 5%, di 300 mg/Nmc per gli NO_x, di 200 mg/Nmc per il CO, 20 mg/Nmc per le polveri e di 5 mg/Nmc per NH_3. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
2) Il grasso animale utilizzato dovrà avere le caratteristiche previste dalla "scheda tecnica - tecnichal coupon – GRAUE05" allegata alla richiesta di variante;
3) Ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera d) del regolamento CE 1069/2009 sono assoggettati a procedura di riconoscimento gli impianti che fanno uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili, e dovrà essere tracciata la provenienza dei sottoprodotti;
4) Per assicurare i presupposti di buona tecnica si richiede che il grasso animale sia conforme alla norma UNI/TS 11163:2009.

Restano confermate le prescrizioni del precedente parere CTRA n. 3746 del 10/10/2011.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 14 NOVEMBRE 2013

PARERE N. 3894

ELENCO ELABORATI

1.	ISTANZA DI VARIANTE	prot. n. 278577 del 01/07/13;
2.	DOMANDA DI P.A.S. PRESENTATA AL COMUNE	prot. n. 278577 del 01/07/13;
3.	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE	prot. n. 278577 del 01/07/13;
4.	PERIZIA GIURATA SULLE EMISSIONI INQUINANTI	prot. n. 278577 del 01/07/13;
5.	ALLEGATO A10 BIS – contratto fornitura grasso animale e scheda tecnica prodotto	prot. n. 278577 del 01/07/13;
6.	ALLEGATO A11 BIS - piano veicolare dei trasporti in entrata e in uscita dall'impianto	prot. n. 278577 del 01/07/13

Rimangono invariati gli elaborati già allegati alla precedente istanza di autorizzazione emissioni

(Codice interno: 273399)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 534 del 15 aprile 2014

Ditta Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.). Impianto di trattamento rifiuti speciali con recupero delle frazioni riutilizzabili in Comune di Zero Branco (TV). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale conclusa con D.G.R. n. 882 del 7/04/2009 - Riesame a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6917/2011 del 12/07/2011, depositata il 28/12/2011. Richiesta di presentazione di un documento progettuale aggiornato.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Richiesta alla Ditta proponente di presentare un documento progettuale unitariamente intelleggibile in tutte le parti di progetto, a partire da quanto valutato dalla Commissione regionale V.I.A. per l'espressione del parere n. 390 del 16/01/2013. In particolare la Ditta dovrà ottemperare in forma progettuale alle prescrizioni e raccomandazioni impartite con il parere n. 390 del 16/01/2013 in sede di VIA e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento. La documentazione progettuale dovrà altresì assorbire quanto evidenziato dall'Amministrazione provinciale di Treviso e dal Comune di Zero Branco, anche a seguito dell'esame dei contenuti della perizia del C.T. del P.M, oggetto di approfondimento e discussione nella Commissione VIA del 25.02.2014. Istanza presentata dalla Ditta Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.), in data 19/01/2012. Parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 25/02/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 25/11/2004 la Ditta Mestrinaro S.p.A. (R.I./C.F./P.IVA 01834140269), con sede legale in Via Bertoneria, 55 - Zero Branco (TV), ha presentato alla Regione Veneto, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione di un progetto relativo all'ampliamento dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali con recupero delle frazioni riutilizzabili attualmente in esercizio nel Comune di Zero Branco.

Il suddetto intervento è stato assentito con D.G.R. n. 882 del 07/04/2009.

Il Comune di Zero Branco ha proposto ricorso per l'annullamento della D.G.R. n. 882/2009 avanti il T.A.R. Veneto (proc. R.G. 1420/2009).

Nell'ambito del suddetto ricorso il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4962/2009 del 29/09/2009, ha sospeso in via cautelare l'efficacia della D.G.R. n. 882/2009, sollecitando "*un motivato riesame [del progetto] da parte dell'Amministrazione procedente*".

La Regione Veneto ha disposto pertanto un supplemento di istruttoria al fine di riesaminare il progetto con riferimento ai rilievi del Consiglio di Stato ed ha quindi adottato la D.G.R. n. 100 del 26/01/2010 con la quale ha approvato il progetto della Mestrinaro S.p.A.

La D.G.R. n. 100 del 26/01/2010 è stata impugnata con motivi aggiunti di ricorso dal Comune di Zero Branco nel procedimento R.G. 1420/2009.

Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 5981/2010 del 14/10/2010, depositata il 05/11/2010, ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Zero Branco.

Avverso la predetta sentenza il Comune di Zero Branco ha proposto ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato (proc. R.G. 1082/2011).

Con sentenza n. 6917/2011 del 12/07/2011, depositata il 28/12/2011, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello del Comune di Zero Branco e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5981/2010 del T.A.R. Veneto, ha annullato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1082/2011, pubblicata il 28/12/2011, ha ritenuto che la destinazione urbanistica dell'area interessata dalla realizzazione del progetto - ancorché vi sia stato un "*approfondito generale esame della questione, una certa accurata conoscenza dello stato di fatto e della destinazione urbanistica dell'area e la consapevolezza degli effetti che l'approvazione del progetto avrebbe comportato dal punto di vista urbanistico*" - non sia stata sufficientemente valutata e

"*i provvedimenti impugnati non risultano essere fondati sul corretto, esaustivo ed effettivo apprezzamento della situazione di fatto e di diritto concernente l'area interessata alla realizzazione del progetto di Mestrinaro S.p.A., sia sotto il profilo della destinazione urbanistica vigente, sia sotto il profilo della mancata valutazione anche della situazione puntualmente prospettata dall'amministrazione comunale con la ricordata nota prot. 15841 del 27 ottobre 2009*".

La Ditta Mestrinaro S.p.A. ha chiesto alla Regione Veneto quanto segue:

- di integrare l'attività istruttoria nel senso delineato nella sentenza del Consiglio di Stato (con nota del 09/01/2012, prot. n. 01/12CV, acquisita in atti con prot. n. 27502 del 19/01/2012);
- un provvedimento che confermi la legittimità dell'esercizio dell'impianto di trattamento dei rifiuti, per la parte non viziata nei termini specificati dalla sentenza del Consiglio di Stato (con nota del 24/01/2012, prot. n. 31/12CV, acquisita in atti con prot. n. 35294 del 24/01/2012).

In data 28/02/2012 la Direzione regionale Tutela Ambiente ha trasmesso all'Avvocatura Regionale un quesito concernente la procedura in esame, con specifico riguardo alla legittimità e alla procedibilità delle richieste della Mestrinaro S.p.A., nei termini evidenziati dalle menzionate note.

In data 08/03/2012, con nota n. 114028, l'Avvocatura regionale ha trasmesso alla Direzione Tutela Ambiente il proprio parere, ritenendo che l'istanza del 09/01/2012 fosse legittima e procedibile.

In relazione all'istanza del 24/01/2012 ha ritenuto invece, di esprimersi solo a seguito dell'invio della documentazione progettuale dell'impianto.

Sulla base di quanto espresso dall'Avvocatura regionale con la citata nota n. 114028 del 08/03/2012 è stato riavviato il procedimento per la parte concernente la valutazione di impatto ambientale, autorizzazione e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di valutare la possibilità di eliminare i vizi evidenziati nella menzionata sentenza.

Nella seduta della Commissione regionale VIA del 05/12/2012 si è svolta un'inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 24, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Gli aggiornamenti progettuali susseguitisi durante l'iter istruttorio, presentati dalla Ditta proponente, riguardavano in particolare:

- le migliorie e varianti non sostanziali individuate nei primi due substralci già realizzati e riportate negli elaborati grafici allegati contestualmente alla presente relazione;
- l'ottimizzazione, con riduzione delle superfici da pavimentare, attenuando l'impatto urbanistico-edilizio e migliorando il sistema di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche già previsto in progetto;
- la revisione dei codici e delle operazioni di smaltimento e recupero in applicazione dell'art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/2006 "cessazione della qualifica di rifiuto".

La Mestrinaro S.p.A. ha presentato inoltre richiesta di applicazione dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii e quindi che "*l'approvazione costituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".*

Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 390 del 16/01/2013, la Commissione Regionale V.I.A., a maggioranza dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 16/01/2013, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539 del 27/09/2011) e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, ha espresso altresì:

- a maggioranza dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione alla realizzazione del progetto, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni, che costituisce ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 e del comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- a maggioranza dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che legittima ai sensi del comma 12, dell'Art. 29 quater, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nonché dell'Allegato IX alla parte seconda del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), esclusivamente i lavori di

realizzazione dell'impianto in parola ed il suo esercizio provvisorio, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

In data 11/04/2013 è stato notificato alla Direzione Tutela Ambiente il decreto di sequestro preventivo n. 13701/2010 RGNR/Mod. 21 e n. 16919/2011 R.G. GIP emesso il 21/03/2013 dal Tribunale di Venezia - Sez. Giudice per le Indagini Preliminari con il quale è stato disposto il sequestro preventivo degli impianti di trattamento rifiuti gestiti dalla Ditta Mestrinaro S.p.A. a Zero Branco (TV) in relazione al delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

In data 03/05/2013, prot. n. 187170, la ditta Mestrinaro S.p.A. ha inviato al Presidente della Giunta regionale un Atto di diffida stragiudiziale affinché la Giunta regionale adotti *"(....) immediatamente i provvedimenti di competenza (...)*", sulla scorta del parere favorevole reso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 390 del 16/01/2013.

Quanto accaduto ha comportato l'opportunità di sospendere momentaneamente ogni determinazione riguardante il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'autorizzazione del progetto ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Con D.G.R. n. 713 del 14/05/2013, veniva pertanto sospesa temporaneamente ogni determinazione.

Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale incaricava il Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente a farsi parte attiva presso la competente Autorità giudiziaria per acquisire la perizia del C.T. del P.M., specie per quanto riguarda le criticità progettuali e di funzionamento del processo di trattamento dei rifiuti, cui si fa cenno nel decreto di sequestro preventivo dell'impianto in parola, e ogni altro elemento di informazione documentale utile ad effettuare le opportune verifiche rispetto alle conclusioni istruttorie di cui al richiamato parere n. 390 del 16/01/2013 della Commissione regionale V.I.A.

Il Dirigente regionale provvedeva, pertanto, all'acquisizione del documento relativo alla perizia del Consulente tecnico del Pubblico Ministero; conseguentemente con nota del 15/04/2013 - prot. n. 159401 (inviata al Segretario della Giunta regionale, al Segretario regionale all'Ambiente e al Presidente della Commissione regionale V.I.A) forniva indicazioni circa l'approfondimento istruttorio da espletarsi.

Con nota del Segretario regionale all'Ambiente - n. 278645 del 01/07/2013 - la documentazione acquisita è stata trasmessa al Presidente della Commissione VIA per le opportune valutazioni, in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 713 del 14/05/2013.

In relazione a quanto sopra, il Presidente della Commissione regionale V.I.A., nella seduta del 03/07/2013, ha invitato il medesimo gruppo di lavoro che ha istruito il Parere n. 390, del 16/01/2013, ad effettuare un supplemento di istruttoria.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 24/07/2013 è stato relazionato lo stato di avanzamento dell'istruttoria ed è stato inserito nel gruppo istruttorio un rappresentante di ARPAV, rinviando l'esame dell'argomento alla successiva seduta.

Gli esiti di detto approfondimento sono stati trattati nella Commissione V.I.A. del 31/07/2013 e trasmessi con nota n. 335935 del 07/08/2013, a firma del Presidente della Commissione, al Segretario regionale all'Ambiente.

Al fine di acquisire eventuali ulteriori osservazioni riguardanti le criticità ricavabili dalla documentazione acquisita presso l'autorità giudiziaria, da parte della Provincia di Treviso e dal Comune di Zero Branco (Amministrazioni che non avevano preso parte alla suddetta nuova fase istruttoria, come riportato nel verbale della seduta di Commissione VIA del 31/07/2013), si sono tenute due riunioni istruttorie in data 31/10/2013 e 11/11/2013, i cui esiti sono contenuti nei rispettivi verbali agli atti.

In particolare è stato rilevato che le osservazioni del Comune di Zero Branco, acquisite con nota del 12/11/2013, prot. reg.le n. 505862 del 20/11/2013, e della Provincia di Treviso con nota n. 2013/0121543 del 12/11/2013 (prot. reg.le n. 505658 del 20/11/2013), confermano di fatto il giudizio negativo già espresso, non contenendo elementi di sostanziale diversità rispetto a quanto espresso in sede di Commissione V.I.A.

L'Avvocatura regionale, con propria nota del 25/11/2013 - prot. n. 510824, ha rilevato che la procedura, oggetto di sospensione per effetto della D.G.R. n. 713/2013, *"(....) debba essere conclusa in base ai principi che governano il procedimento amministrativo, (...)*" rappresentando *"(...) l'opportunità che le determinazioni del gruppo di lavoro siano fatte proprie dalla Commissione di VIA*.".

Per tutto quanto sopra argomentato, con D.G.R. n. 2214 del 03/12/2013, è stato rinviato il tutto alla Commissione per la V.I.A. (convocata nel suo plenum deliberativo), affinché questa abbia a determinarsi, con espressione definitiva, tenuto conto del proprio precedente parere n. 390 del 16/01/2013, nonché delle valutazioni in ordine alla documentazione peritale acquisita presso gli Uffici Giudiziari competenti.

Con riferimento a quanto disposto dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione, l'argomento in questione, è stato trattato nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 12/12/2013, integrata secondo quanto disposto dall'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e dalla Circolare regionale del 31/10/2008 a firma dei Segretari regionali all'Ambiente ed alle Infrastrutture.

In tale sede è stato incaricato il gruppo istruttorio, che ha istruito il parere n. 390 del 16/01/21013, integrato con il Prof. Antonio Mantovani ed i rappresentanti della Provincia di Treviso, del Comune di Zero Branco, di ARPAV e degli Uffici regionali, ad esaminare l'argomento secondo le disposizioni di cui al punto n. 1 del deliberato del medesimo provvedimento.

Il gruppo istruttorio ha effettuato un primo incontro, il giorno 18/12/2013, al quale hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Treviso, del Comune di Zero Branco, di ARPAV e degli Uffici regionali competenti.

Durante la riunione la Provincia di Treviso ed il Comune di Zero Branco hanno confermato la loro più totale contrarietà all'autorizzazione dell'intervento, ribadendo le perplessità ed i dubbi - già più volte espressi, in varie sedi, non da ultimo con il parere espresso dall'Amministrazione provinciale con nota n. 2013/0132457 del 12/12/2013 (acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 18/12/2013 al prot. n. 556822) - sugli aspetti sinteticamente riportati di seguito :

- la lettura del parere n. 390 del 16/01/2013, denota uno sforzo rilevante nel proporre una lunga serie di prescrizioni per lo svolgimento dell'attività, con l'evidente obiettivo, di porre rimedio ad alcune carenze del progetto;
- essendo il progetto finale frutto di una serie di integrazioni volontarie della Ditta, esso appare poco chiaro e confuso in diversi passaggi ed una volta reso operativo, creerebbe non pochi problemi di controllo delle molte prescrizioni imposte per l'esercizio;
- non è chiaro quale sia la documentazione progettuale vigente/autorizzata e quella superata/non vigente e quale delle varie previsioni in essere riportate costituiscano la conformità al progetto approvato. Parimenti, per esempio, diventa arduo svolgere i controlli in presenza di contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, ondivaghi;
- risulta difficile, anche in relazione ai contenuti della documentazione progettuale già di per sé poco chiari, non avere dubbi su come controllare la corretta applicazione delle prescrizioni impartite dalla Commissione regionale V.I.A.;
- le prescrizioni impartite dalla Commissione regionale V.I.A., pur avendo lo scopo rendere più chiaro e definitivo il processo che la Ditta dovrebbe svolgere nell'impianto, spesso rimandano (non potendo fare altrimenti) a successive integrazioni e modifiche, quando addirittura non si pongono come "emendamenti" progettuali su aspetti e criticità che, al contrario, dovrebbero essere già affrontate e risolte nel progetto, eventualmente integrato dalla Ditta, ed essere oggetto di specifici approfondimenti istruttori.

Il gruppo istruttorio ha effettuato un secondo incontro, il giorno 04/02/2014, al quale hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Treviso, del Comune di Zero Branco, di ARPAV e degli Uffici regionali competenti.

Lo Studio Legale Zambelli - Tassetto, per conto della Ditta proponente, ha provveduto a presentare presso gli Uffici regionali una diffida a concludere il procedimento, in itinere presso la Commissione regionale V.I.A., con nota acquisita in data 25/02/2014 - prot. n. 88461 del 28/02/2014.

La Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575 del 03/05/2013).

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. n. 451 del 25/02/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., a maggioranza dei presenti, ha espresso parere favorevole alla richiesta, alla Ditta proponente, di presentare un documento progettuale unitariamente intelleggibile in tutte le parti di progetto, a partire da quanto valutato dalla Commissione regionale V.I.A. per l'espressione del parere n. 390 del 16/01/2013. In particolare la Ditta dovrà ottemperare in forma progettuale alle prescrizioni e raccomandazioni impartite con il parere n. 390 del 16/01/2013 in sede di VIA e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento. La documentazione progettuale dovrà altresì recepire quanto evidenziato dall'Amministrazione provinciale di Treviso e dal Comune di Zero Branco, anche a seguito dell'esame dei contenuti della perizia del C.T. del P.M; quanto detto in linea con le risultanze della discussione intervenuta in sede di Commissione VIA, espressasi definitivamente con il parere n. 451/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n.54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n. 882 del 07/04/2009;

VISTA la D.G.R. n. 100 del 26/01/2010;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013;

VISTA la D.G.R. n. 713 del 14/05/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2214 del 03/12/2013;

VISTA la Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008;

VISTO il parere n. 390 del 16/01/2013, espresso dalla Commissione Regionale V.I.A.;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 25/02/2014;

VISTO il parere n. 451 del 25/02/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 451 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 25/02/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale ai fini della richiesta, alla Ditta Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.) (R.I./C.F./P.IVA 01834140269), con sede legale in Via Bertoneria, 55 - Zero Branco (TV), di presentare un documento progettuale unitariamente intelleggibile in tutte le parti di progetto, a partire da quanto valutato dalla Commissione regionale V.I.A. per l'espressione del parere n. 390 del 16/01/2013. In particolare la Ditta dovrà ottemperare in forma progettuale alle prescrizioni e raccomandazioni impartite con il parere n. 390 del 16/01/2013 in sede di VIA e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento. La documentazione progettuale dovrà altresì recepire quanto evidenziato dall'Amministrazione provinciale di Treviso e dal Comune di Zero Branco, anche a seguito dell'esame dei contenuti della perizia del C.T. del P.M., e ribadito nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 25/04/2014;

2. di comunicare alla Ditta Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.) (R.I./C.F./P.IVA 01834140269), con sede legale in Via Bertoneria, 55 - Zero Branco (TV), la necessità che la stessa predisponga e presenti all'Autorità competente un documento progettuale unitariamente intelleggibile in tutte le parti di progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate e previste nel parere n. 451 del 25/02/2014**, Allegato A** del presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.) (R.I./C.F./P.IVA 01834140269), con sede legale in Via Bertoneria, 55 - Zero Branco (TV) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Zero Branco (TV), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

5. di incaricare il Dipartimento Ambiente dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 534 del 15 aprile 2014

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999, n. 10)

Parere n. 451 del 25/02/2014

Oggetto: **Ditta Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.).**
Impianto di trattamento rifiuti speciali con recupero delle frazioni riutilizzabili in Comune di Zero Branco (TV).
Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale conclusa con D.G.R. n. 882 del 7/04/2009 – Riesame a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6917/2011 del 12/07/2011, depositata il 28/12/2011.

1. PREMESSA

In data 25/11/2004 la Ditta Mestrinaro S.p.A. (R.I./C.F./P.IVA 01834140269), con sede legale in Via Bertoneria, 55 – Zero Branco (TV), ha presentato alla Regione Veneto, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione di un progetto relativo all'ampliamento dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali con recupero delle frazioni riutilizzabili attualmente in esercizio nel Comune di Zero Branco.
Il suddetto intervento è stato assentito con D.G.R. n. 882 del 07/04/2009.
Il Comune di Zero Branco ha proposto ricorso per l'annullamento della D.G.R. n. 882/2009 avanti il T.A.R. Veneto (proc. R.G. 1420/2009).
Nell'ambito del suddetto ricorso il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4962/2009 del 29/09/2009, ha sospeso in via cautelare l'efficacia della D.G.R. n. 882/2009, sollecitando "*un motivato riesame [del progetto] da parte dell'Amministrazione procedente*".
La Regione Veneto ha disposto pertanto un supplemento di istruttoria al fine di riesaminare il progetto con riferimento ai rilievi del Consiglio di Stato ed ha quindi adottato la D.G.R. n. 100 del 26/01/2010 con la quale ha approvato il progetto della Mestrinaro S.p.A.
La D.G.R. n. 100 del 26/01/2010 è stata impugnata con motivi aggiunti di ricorso dal Comune di Zero Branco nel procedimento R.G. 1420/2009.
Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 5981/2010 del 14/10/2010, depositata il 05/11/2010, ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Zero Branco.
Avverso la predetta sentenza il Comune di Zero Branco ha proposto ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato (proc. R.G. 1082/2011).
Con sentenza n. 6917/2011 del 12/07/2011, depositata il 28/12/2011, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello del Comune di Zero Branco e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5981/2010 del T.A.R. Veneto, ha annullato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1082/2011, pubblicata il 28/12/2011, ha ritenuto che la destinazione urbanistica dell'area interessata dalla realizzazione del progetto – ancorché vi sia stato un "*approfondito generale esame della questione, una certa accurata conoscenza dello stato di fatto e della destinazione urbanistica dell'area e la consapevolezza degli effetti che l'approvazione del progetto avrebbe comportato dal punto di vista urbanistico*" – non sia stata sufficientemente valutata e "*i provvedimenti impugnati non risultano essere fondati sul corretto, esaustivo ed effettivo apprezzamento della situazione di fatto e di diritto concernente l'area interessata alla realizzazione del progetto di Mestrinaro S.p.A., sia sotto il profilo della destinazione urbanistica vigente, sia sotto il profilo della mancata valutazione anche della situazione puntualmente prospettata dall'amministrazione comunale con la ricordata nota prot. 15841 del 27 ottobre 2009*".
La Ditta Mestrinaro S.p.A. ha chiesto alla Regione Veneto quanto segue:

- di integrare l'attività istruttoria nel senso delineato nella sentenza del Consiglio di Stato (con nota del 09/01/2012, prot. n. 01/12CV, acquisita in atti con prot. n. 27502 del 19/01/2012);

- un provvedimento che confermi la legittimità dell'esercizio dell'impianto di trattamento dei rifiuti, per la parte non viziata nei termini specificati dalla sentenza del Consiglio di Stato (con nota del 24/01/2012, prot. n. 31/12CV, acquisita in atti con prot. n. 35294 del 24/01/2012).

In data 28/02/2012 la Direzione regionale Tutela Ambiente ha trasmesso all'Avvocatura Regionale un quesito concernente la procedura in esame, con specifico riguardo alla legittimità e alla procedibilità delle richieste della Mestrinaro S.p.A., nei termini evidenziati dalle menzionate note.
In data 08/03/2012, con nota n. 114028, l'Avvocatura regionale ha trasmesso alla Direzione Tutela Ambiente il proprio parere, ritenendo che l'istanza del 09/01/2012 fosse legittima e procedibile.
In relazione all'istanza del 24/01/2012 ha ritenuto invece, di esprimersi solo a seguito dell'invio della documentazione progettuale dell'impianto.
Sulla base di quanto espresso dall'Avvocatura regionale con la citata nota n. 114028 del 08/03/2012 è stato riavviato il procedimento per la parte concernente la valutazione di impatto ambientale, autorizzazione e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di valutare la possibilità di eliminare i vizi evidenziati nella menzionata sentenza.
Nella seduta della Commissione regionale VIA del 05/12/2012 si è svolta un'inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 24, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Gli aggiornamenti progettuali susseguitisi durante l'iter istruttorio, presentati dalla Ditta proponente, riguardavano in particolare:

- le migliorie e varianti non sostanziali individuate nei primi due substralci già realizzati e riportate negli elaborati grafici allegati contestualmente alla presente relazione;
- l'ottimizzazione, con riduzione delle superfici da pavimentare, attenuando l'impatto urbanistico-edilizio e migliorando il sistema di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche già previsto in progetto;
- la revisione dei codici e delle operazioni di smaltimento e recupero in applicazione dell'art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/2006 "cessazione della qualifica di rifiuto".

La Mestrinaro S.p.A. ha presentato inoltre richiesta di applicazione dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii e quindi che "*l'approvazione costituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico …*".
Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.
Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 390 del 16/01/2013, la Commissione Regionale V.I.A., a maggioranza dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere.
Nella medesima seduta del 16/01/2013, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539 del 27/09/2011) e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, ha espresso altresì:

- a maggioranza dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione alla realizzazione del progetto, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni, che costituisce ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 e del comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- a maggioranza dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che legittima ai sensi del comma 12, dell'Art. 29 quater, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nonché dell'Allegato IX alla parte seconda del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), esclusivamente i lavori di realizzazione dell'impianto in parola ed il suo esercizio provvisorio, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

In data 11/04/2013 è stato notificato alla Direzione Tutela Ambiente il decreto di sequestro preventivo n. 13701/2010 RGNR/Mod. 21 e n. 16919/2011 R.G. GIP emesso il 21/03/2013 dal Tribunale di Venezia – Sez. Giudice per le Indagini Preliminari con il quale è stato disposto il sequestro preventivo degli impianti di trattamento rifiuti gestiti dalla Ditta Mestrinaro S.p.A. a Zero Branco (TV) in relazione al delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 534 del 15 aprile 2014

In data 03/05/2013, prot. n. 187170, la ditta Mestrinaro S.p.A. ha inviato al Presidente della Giunta regionale un Atto di diffida stragiudiziale affinché la Giunta regionale adotti *"(….) immediatamente i provvedimenti di competenza (…)*", sulla scorta del parere favorevole reso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 390 del 16/01/2013.
Quanto accaduto ha comportato l'opportunità di sospendere momentaneamente ogni determinazione riguardante il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'autorizzazione del progetto ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Con D.G.R. n. 713 del 14/05/2013, veniva pertanto sospesa temporaneamente ogni determinazione.
Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale incaricava il Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente a farsi parte attiva presso la competente Autorità giudiziaria per acquisire la perizia del C.T. del P.M., specie per quanto riguarda le criticità progettuali e di funzionamento del processo di trattamento dei rifiuti, cui si fa cenno nel decreto di sequestro preventivo dell'impianto in parola, e ogni altro elemento di informazione documentale utile ad effettuare le opportune verifiche rispetto alle conclusioni istruttorie di cui al richiamato parere n. 390 del 16/01/2013 della Commissione regionale V.I.A.
Il Dirigente regionale provvedeva, pertanto, all'acquisizione del documento relativo alla perizia del Consulente tecnico del Pubblico Ministero; conseguentemente con nota del 15/04/2013 – prot. n. 159401 (inviata al Segretario della Giunta regionale, al Segretario regionale all'Ambiente e al Presidente della Commissione regionale V.I.A) forniva indicazioni circa l'approfondimento istruttorio da espletarsi.
Con nota del Segretario regionale all'Ambiente - n. 278645 del 01/07/2013 - la documentazione acquisita è stata trasmessa al Presidente della Commissione VIA per le opportune valutazioni, in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 713 del 14/05/2013.
In relazione a quanto sopra, il Presidente della Commissione regionale V.I.A., nella seduta del 03/07/2013, ha invitato il medesimo gruppo di lavoro che ha istruito il Parere n. 390, del 16/01/2013, ad effettuare un supplemento di istruttoria.
Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 24/07/2013 è stato relazionato lo stato di avanzamento dell'istruttoria ed è stato inserito nel gruppo istruttorio un rappresentante di ARPAV, rinviando l'esame dell'argomento alla successiva seduta.
Gli esiti di detto approfondimento sono stati trattati nella Commissione V.I.A. del 31/07/2013 e trasmessi con nota n. 335935 del 07/08/2013, a firma del Presidente della Commissione, al Segretario regionale all'Ambiente.
Al fine di acquisire eventuali ulteriori osservazioni riguardanti le criticità ricavabili dalla documentazione acquisita presso l'autorità giudiziaria, da parte della Provincia di Treviso e dal Comune di Zero Branco (Amministrazioni che non avevano preso parte alla suddetta nuova fase istruttoria, come riportato nel verbale della seduta di Commissione VIA del 31/07/2013), si sono tenute due riunioni istruttorie in data 31/10/2013 e 11/11/2013, i cui esiti sono contenuti nei rispettivi verbali agli atti.
In particolare è stato rilevato che le osservazioni del Comune di Zero Branco, acquisite con nota del 12/11/2013, prot. reg.le n. 505862 del 20/11/2013, e della Provincia di Treviso con nota n. 2013/0121543 del 12/11/2013 (prot. reg.le n. 505658 del 20/11/2013), confermano di fatto il giudizio negativo già espresso, non contenendo elementi di sostanziale diversità rispetto a quanto espresso in sede di Commissione V.I.A.
L'Avvocatura regionale, con propria nota del 25/11/2013 – prot. n. 510824, ha rilevato che la procedura, oggetto di sospensione per effetto della D.G.R. n. 713/2013, *"(….) debba essere conclusa in base ai principi che governano il procedimento amministrativo, (…)*" rappresentando *"(…) l'opportunità che le determinazioni del gruppo di lavoro siano fatte proprie dalla Commissione di VIA*.".
Per tutto quanto sopra argomentato, con D.G.R. n. 2214 del 03/12/2013, è stato rinviato il tutto alla Commissione per la V.I.A. (convocata nel suo plenum deliberativo), affinché questa abbia a determinarsi, con espressione definitiva, tenuto conto del proprio precedente parere n. 390 del 16/01/2013, nonché delle valutazioni in ordine alla documentazione peritale acquisita presso gli Uffici Giudiziari competenti.
Con riferimento a quanto disposto dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione, l'argomento in questione, è stato trattato nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 12/12/2013, integrata secondo quanto disposto dall'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e dalla Circolare regionale del 31/10/2008 a firma dei Segretari regionali all'Ambiente ed alle Infrastrutture.
In tale sede è stato incaricato il gruppo istruttorio, che ha istruito il parere n. 390 del 16/01/21013, integrato con il Prof. Antonio Mantovani ed i rappresentanti della Provincia di Treviso, del Comune di Zero Branco, di

ALLEGATOA alla Dgr n. 534 del 15 aprile 2014

ARPAV e degli Uffici regionali, ad esaminare l'argomento secondo le disposizioni di cui al punto n. 1 del deliberato del medesimo provvedimento.
Il gruppo istruttorio ha effettuato un primo incontro, il giorno 18/12/2013, al quale hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Treviso, del Comune di Zero Branco, di ARPAV e degli Uffici regionali competenti.
Durante la riunione la Provincia di Treviso ed il Comune di Zero Branco hanno confermato la loro più totale contrarietà all'autorizzazione dell'intervento, ribadendo le perplessità ed i dubbi - già più volte espressi, in varie sedi, non da ultimo con il parere espresso dall'Amministrazione provinciale con nota n. 2013/0132457 del 12/12/2013 (acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 18/12/2013 al prot. n. 556822) - sugli aspetti sinteticamente riportati di seguito :

- la lettura del parere n. 390 del 16/01/2013, denota uno sforzo rilevante nel proporre una lunga serie di prescrizioni per lo svolgimento dell'attività, con l'evidente obiettivo, di porre rimedio ad alcune carenze del progetto;
- essendo il progetto finale frutto di una serie di integrazioni volontarie della Ditta, esso appare poco chiaro e confuso in diversi passaggi ed una volta reso operativo, creerebbe non pochi problemi di controllo delle molte prescrizioni imposte per l'esercizio;
- non è chiaro quale sia la documentazione progettuale vigente/autorizzata e quella superata/non vigente e quale delle varie previsioni in essere riportate costituiscano la conformità al progetto approvato. Parimenti, per esempio, diventa arduo svolgere i controlli in presenza di contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, ondivaghi;
- risulta difficile, anche in relazione ai contenuti della documentazione progettuale già di per sé poco chiari, non avere dubbi su come controllare la corretta applicazione delle prescrizioni impartite dalla Commissione regionale V.I.A.;
- le prescrizioni impartite dalla Commissione regionale V.I.A., pur avendo lo scopo rendere più chiaro e definitivo il processo che la Ditta dovrebbe svolgere nell'impianto, spesso rimandano (non potendo fare altrimenti) a successive integrazioni e modifiche, quando addirittura non si pongono come "emendamenti" progettuali su aspetti e criticità che, al contrario, dovrebbero essere già affrontate e risolte nel progetto, eventualmente integrato dalla Ditta, ed essere oggetto di specifici approfondimenti istruttori.

Il gruppo istruttorio ha effettuato un secondo incontro, il giorno 04/02/2014, al quale hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Treviso, del Comune di Zero Branco, di ARPAV e degli Uffici regionali competenti.

2. VALUTAZIONI ED OSSERVAZIONI COMPLESSIVE

Tutto ciò premesso,

- preso atto, di quanto emerso in sede di incontri tecnici svoltisi in data 31/10/2013, 11/11/2013, 18/12/2013 ed in data 04/02/2014;
- preso atto di quanto rilevato e ribadito dagli Enti di controllo e verifica, con le note di seguito indicate, acquisite dagli Uffici regionali:
    - nota della Provincia di Treviso n. 2012/0121543 del 12/11/2013 (acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 20/11/2013 al prot. n. 505658);
    - nota della Provincia di Treviso n. 2013/0132457 del 12/12/2013 (acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 18/12/2013 al prot. n. 556822);
    - nota del Comune di Zero Branco n. 15331 del 12/11/2013 (acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 20/11/2013 al prot. n. 505862);
- ritenuto che l'esercizio dell'impianto porrebbe notevoli difficoltà in fase di controllo delle conformità sia al progetto stesso, sia alle prescrizioni contenute nel parere n. 390 del 16/01/2013, espresso dalla Commissione regionale V.I.A.;
- stante l'emergente incongruenza tra gli elaborati progettuali stessi, ampiamente e a più riprese modificati dalla Ditta, e le prescrizioni imposte dalla Commissione regionale V.I.A.;
- preso atto dei contenuti della D.G.R. n. 2214 del 03/12/2013;

si ritiene necessario che la Ditta Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.), provveda a presentare un documento progettuale unitariamente intelleggibile in tutte le parti di progetto, a

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 534 del 15 aprile 2014 pag. 5/16

partire da quanto valutato dalla Commissione regionale V.I.A. per l'espressione del parere n. 390 del 16/01/2013.
In particolare la Ditta dovrà ottemperare in forma progettuale alle prescrizioni e raccomandazioni impartite con il parere n. 390 del 16/01/2013 in sede di VIA e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, che vengono nel seguito integralmente riportate:

"(…) PRESCRIZIONI V.I.A.

1) *tutti gli impegni assunti dalla Ditta Mestrinaro S.p.A. con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa trasmessa, comprese le controdeduzioni alle osservazioni, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta. Sono fatte salve le seguenti prescrizioni;*
2) *Rifiuti:*
   - 2.a) *presso l'impianto non sono ammesse operazioni sui rifiuti diverse da quelle descritte al Capitolo 10 "Operazioni smaltimento e recupero dei rifiuti", dell'Elaborato A1-quater "Progetto definitivo – Documentazione progettuale - Relazione tecnica progettuale" (Novembre 2012), acquisito al protocollo regionale n. 503766/63.01.07 E. 410.01.1 del 07/11/2012 e di seguito indicate:*
     - *operazioni di smaltimento classificate come D15 e D9, di cui all'Allegato B, parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
     - *operazioni di recupero classificate come R3, R5, R12 ed R13, di cui all'Allegato C, parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
   - 2.b) *presso l'impianto potranno essere trattate le tipologie di rifiuti individuati con i codici CER riportati al Paragrafo 10.2 "Elenco rifiuti di progetto", dell'Elaborato A1-quater "Progetto definitivo – Documentazione progettuale - Relazione tecnica progettuale" (Novembre 2012), acquisito al protocollo regionale n. 503766/63.01.07 E. 410.01.1 del 07/11/2012;*
   - 2.c) *non dovranno essere superate le giacenze massime di rifiuti previste per le diverse aree e le quantità totali massime stoccabili contemporaneamente nell'impianto, come riportate al capitolo 14 "Potenzialità degli impianti – Bilancio di massa" dell'Elaborato A1-quater "Progetto definitivo – Documentazione progettuale - Relazione tecnica progettuale" (Novembre 2012), acquisito al protocollo regionale n. 503766/63.01.07 E. 410.01.1 del 07/11/2012;*
   - 2.d) *nell'impianto di soil-washing non potranno essere trattati terreni o fanghi contaminati da cromo esavalente (concentrazione di cromo VI superiore al limite previsto dal D.Lgs. 152/06 per terreni a destinazione d'uso commerciale / industriale);*
   - 2.e) *il trattamento di soil-washing non è applicabile ai rifiuti contenenti amianto ("BAT Gestione dei rifiuti", di cui al D.M. 29.01.2001, G.U. n. 130 del 07/06/2007). I rifiuti che contengono amianto (anche in concentrazione inferiore allo 0,1%) ai sensi della L. 257/1992 e del D.M. 248/2004, poiché possono essere recuperati solo a seguito di trattamenti che come effetto conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, devono essere gestiti come rifiuti da destinare allo smaltimento (particolare attenzione dovrà essere posta al pietrisco per massicciate ferroviarie);*
   - 2.f) *nell'impianto di soil-washing possono essere trattati tutti i rifiuti con codice CER ricompreso all'interno della tabella di allegato 2B della Relazione tecnica progettuale A1-quater dell'Ottobre 2012, a meno di quelli di seguito elencati:*

*01.05.05**	*fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli*
*05.01.06**	*fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature*
*05.01.09**	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*
05.01.10	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05.01.09**
07.01.12	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11*
11.01.10	*fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli cui alla voce 11.01.09;*

2.g) i codici CER 02.04.02 "carbonato di calcio fuori specifica" e CER 02.04.01 "terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole" non possono essere trattati nell'impianto di soil-washing, né nell'impianto di inertizzazione/solidificazione, a meno che la ditta non ne documenti la fattibilità del trattamento per il caso specifico, con prove sperimentali, dimostrandone la compatibilità con gli obblighi fitosanitari;

2.h) devono essere separate e precisamente delimitate le aree destinate alla gestione dei rifiuti avviati a recupero, da quelle dei rifiuti avviati allo smaltimento;

2.i) la Ditta è tenuta ad effettuare test di cessione sui prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti destinati ad entrare in contatto con il terreno e con acque superficiali (es. terreni vegetali per uso residenziale, industriale, copertura di discariche);

2.j) qualora la Ditta intenda recuperare un rifiuto pericoloso, dovrà preventivamente sottoporre tale partita di rifiuto pericoloso a trattamento, al fine di renderlo non pericoloso. In ogni caso il trattamento di rifiuti pericolosi mediante la sola stabilizzazione non può condurre alla declassazione a non pericolosi per diluizione delle componenti pericolose e/o se tali componenti non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose nel rispetto delle concentrazioni limite previste dall'all. D alla parte IV del D.Lgs. 152/06;

2.k) i prodotti ottenuti da rifiuti con CER normati dal D.M. 05.02.'98 dovranno ottemperare a quanto prescritto dal DM stesso;

2.l) i prodotti ottenuti da rifiuti con CER non contemplati nel D.M. 05.02.98 potranno essere destinati al riutilizzo, assumendo la qualifica di non rifiuti, previa verifica con test di cessione e comunque solo se presentano caratteristiche quali-quantitative e fisiche equivalenti alle materie prime usualmente utilizzate per gli stessi scopi;

2.m) le materie prime per l'edilizia destinate ad impiego diretto o alla formazione di conglomerato cementizio ed i conglomerati bituminosi prodotti da rifiuti, con codice CER non compreso nel DM 5.2.98, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza fisico-meccanica e di rilascio di sostanze inquinanti dei medesimi prodotti ottenuti da materie prime vergini;

2.n) i prodotti, le sostanze e le miscele ottenute dal recupero dei rifiuti non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini stabilite secondo i criteri previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 1272/2008 del 16/01/2008 e in ogni caso la conformità ai requisiti stabiliti perché possa cessare la qualifica di rifiuto non può essere conseguita per diluizione;

2.o) la qualità dei materiali da destinare all'impiego in aree verdi residenziali sarà testata mediante analisi chimico-fisica sul tal quale obbligando al rispetto della colonna A della Tabella 1 dell'Allegato alla parte quarta Titolo V al D.Lgs. 152/2006. Detti materiali non saranno sottoposti a test di cessione. La qualità dei materiali da destinare a siti industriali o commerciali sarà testata mediante analisi chimico-fisica sul tal quale obbligando al rispetto della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato alla parte quarta Titolo V al D.Lgs 152/2006. Detti materiali saranno sottoposti a test di cessione di cui al DM 5.2. 98 e smi, Allegato 3, ad esclusione del parametro COD;

2.p) le verifiche analitiche sui materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono essere effettuate per ogni lotto di produzione; comunque tali lotti possono avere dimensione massima di 3.000 m3;

3) gli edifici e le strutture strettamente necessari all'impianto sono quelli realizzati con il 1° e 2° sub-stralcio esecutivo, già oggetto di collaudo funzionale in data 13.10.2011 e successivo 04.11.2011, ossia gli edifici denominati 2, 4, 5 e tettoia di collegamento tra edifici 2 e 4 e relativi impianti e opere complementari di finitura già previsti in progetto. Conseguentemente andrà stralciata la realizzazione dell'edificio n. 3 (capannone di 1.945 mq) e ciò in quanto le destinazioni in esso previste, pur utili, risultano accessorie e non strettamente necessarie per la gestione dell'impianto. Il laboratorio ivi previsto, per le analisi fisiche, dovrà essere realizzato all'interno di uno dei restanti edifici esistenti;

4) tutta l'area e le pertinenze su cui si prevedeva di realizzare l'edificio 3, che secondo il PRG viene classificata come "zona E2 – di primaria importanza per la funzione agricola produttiva dovrà essere stralciata dalle superfici interessate dal progetto in conformità al perimetro dell'ambito dell'attività come da art. 10 delle NTA del PRG, ora PI, del Comune di Zero Branco. L'area stralciata dovrà

essere riportata all'uso previsto dalle norme comunali e non dovrà esservi effettuata alcuna attività legata alla gestione e/o trattamento di rifiuti;

5) *per motivi precauzionali la capacità massima di invaso dovrà essere portata pari a 7.000 m3 (comprendendo sia il bacino di fito-evapotraspirazione che i canali perimetrali). La tratta di fossato relativa al mappale 365, stralciato, dovrà essere riposizionata lungo la nuova perimetrazione;*
6) *eventuali acque in esubero, dopo eventi di pioggia e impianto non in esercizio, dovranno essere stoccate in appositi serbatoi fuori terra, ovvero raccolte con autobotte e smaltite presso idoneo impianto autorizzato;*
7) *Traffico e viabilità*
   - *7.a) il numero di camion in ingresso ed in uscita dall'impianto non potrà essere superiore a 110 camion al giorno per direzione dichiarati nella documentazione del progetto (quantità già autorizzata). Entro i primi 90 giorni dall'avvio provvisorio dovrà essere installato un idoneo strumento conta mezzi (apparato di rilevamento per il conteggio ed il monitoraggio del traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto) i cui dati dovranno essere trasmessi al comune con cadenza mensile e resi altresì disponibili agli altri enti di controllo (Provincia di Treviso ed A.R.P.A.V.). L'incremento del transito di camion fino ad un massimo di 140 mezzi/giorno, è autorizzato solo dopo l'avvenuta realizzazione dell'adeguamento della viabilità medesima;*
   - *7.c) si richiama quanto stabilito, in merito all'adeguamento della viabilità, nella Convenzione sottoscritta dal Comune di Zero Branco e dalla ditta Mestrinaro S.p.A. in data 29/12/2008;*
   - *7.d) la strada di accesso all'impianto dovrà essere mantenuta debitamente pulita al fine di non arrecare danni alla popolazione e alla viabilità pubblica;*
   - *7.e) al fine di minimizzare il risollevamento di polveri dovute al transito degli automezzi, la viabilità interna, ove se ne ravveda la necessità, dovrà essere mantenuta adeguatamente umidificata;*
8) *la Ditta è tenuta ad eseguire il collaudo ex novo, anche per stralci funzionali, di tutte le strutture impiantistiche e progettistiche anche se già collaudate in quanto discendente dalla DGR 100 del 26/01/2010;*
9) *non è ammesso lo stoccaggio ed il trattamento all'interno dell'impianto di emulsioni bituminose;*
10) *venga verificata la possibilità di contenere le emissioni sonore, anche per le attuali apparecchiature esistenti, con idonei strumenti di insonorizzazione;*
11) *entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere effettuata la rilevazione del rumore presso i ricettori vicini al fine di valutare il rispetto del criterio differenziale (la differenza tra il rumore residuo e quello durante la fase di esercizio). In caso di non rispetto dei limiti, dovranno essere tempestivamente adottati specifici interventi di mitigazione;*
12) *dovrà essere tenuto un Registro di Gestione e un Registro delle Manutenzioni di interesse ambientale;*
13) *dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;*
14) *devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle condizioni igienico sanitarie, nonché tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli operatori e alla salute pubblica;*
15) *deve essere costantemente assicurata la pulizia delle pertinenti aree di accesso al fine di ridurre la dispersione in aria di polveri da parte dei mezzi in ingresso e uscita. La pulizia delle aree di lavoro e movimentazione mezzi con moto spazzatrice dovrà essere eseguita almeno una volta al giorno;*
16) *è fatto comunque salvo l'obbligo di comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune, entro le 24 ore successive, ogni inconveniente o incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente, nonché ogni superamento dei limiti risultante dall'esecuzione delle attività di controllo delle emissioni del proprio impianto;*
17) *la Ditta è tenuta ad effettuare la dismissione dell'impianto nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente e mantenendo le sole opere conformi agli strumenti urbanistici comunali;*

ALLEGATOA alla Dgr n. 534 del 15 aprile 2014

18) in caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati;
19) sono fatte salve le altre norme in materia di tutela dell'ambiente di competenza ad altri Enti e/o Organismi;
20) prima del rilascio dell'AIA definitiva vengano realizzate anche le finiture esterne dell'edificio n°5 in modo tale che la tipologia costruttiva sia omogenea con quelli esistenti già completati;
21) venga realizzata la continuità del terrapieno sul lato sud dell'impianto e lungo la viabilità di accesso in corrispondenza dell'area stralciata;
22) il Piano di Monitoraggio e controllo venga aggiornato in base alle prescrizioni sopra riportate.

RACCOMANDAZIONE V.I.A.

a) si raccomanda che le analisi chimiche eseguite sui rifiuti/materiali in uscita dalla Ditta, siano eseguite da un laboratorio munito di certificazione Accredia. (…)".

Fermo restando quanto sopra, la documentazione progettuale dovrà altresì assorbire quanto evidenziato dall'Amministrazione provinciale di Treviso e dal Comune di Zero Branco, anche a seguito dell'esame dei contenuti della perizia del C.T. del P.M., secondo quanto di riportato seguito:

I. venga rivisto e aggiornato il piano di rischio ambientale;
II. venga presentata la documentazione prevista dal punto 16 dell'allegato A alla DGR 2966 del 26 settembre 2006;
III. venga aggiornato il piano finanziario anche in relazione al punto I);
IV. dovrà essere presentato un documento nel quale siano esplicitamente indicati i casi nei quali non avverrà la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi ovvero, i casi nei quali avverrà. In quest'ultimo caso vengano indicati i criteri di sicurezza e le motivazioni tali per cui possa essere concessa la deroga di cui al comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. e fermo restando che (come da prescrizione del Parere n. 390 del 16.01.2013) le caratteristiche finali in termini di contenuto di contaminanti e/o di cedibilità degli stessi dovranno essere il risultato di operazioni di trattamento chimico e/o fisico escludendo che dette caratteristiche siano perseguite mediante operazioni di mera diluizione;
V. venga descritto:
   V.1) per quali tipologie di rifiuti e contaminanti saranno condotte operazioni di trattamento e/o miscelazione, indicandone la finalità;
   V.2) il grado ed il tipo di effetti attesi sui contaminanti, indicando, tra l'altro, se i rifiuti, subiscano operazioni di stabilizzazione ovvero di solidificazione, con riferimento all'accezione utilizzata dalla nota n. 1 al capitolo 19.03 dell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
   V.3) su quali dati, la Ditta si sia basata per la definizione delle operazioni di trattamento ed il loro dimensionamento in termini di processo nonché per il dimensionamento dell'impianto.

   A tale proposito va detto che nel progetto fin qui esaminato il proponente non ha fornito esaustive informazioni in ordine alle precedenti lettere V1), V2) e V3), in particolare relativamente al processo di stabilizzazione solidificazione configurandosi la documentazione prodotta carente al punto da non poter corrispondere ai criteri di un vero e proprio progetto definitivo.
   Secondo quanto osservato dalla Provincia di Treviso, nella nota n. 2012/1828 del 12/11/2013, acquisita dagli Uffici regionali in data 20/11/2013 con prot. n. 505658, non risultano chiare modalità e condizioni con le quali avviene la miscelazione dei rifiuti.
   In particolare, non risulta chiaro (sempre secondo quanto si desume dalla richiamata nota della Provincia), che cosa si intenda quando si prevede - nel progetto - che si re-immetterà un rifiuto in testa al processo senza specificare di quale processo si tratta; fattispecie che sembra possibile potersi attivare in maniera trasversale tra le diverse linee di trattamento. La re-immissione dei rifiuti in testa ad uno dei processi (ad esempio, di frantumazione/vagliatura, piuttosto che in testa al soil washing o ancora in testa alla linea di stabilizzazione-solidificazione), costituirebbe, di fatto, progressiva e ripetuta miscelazione/diluizione, consentendo ai rifiuti il raggiungimento dei limiti di legge senza avere, in realtà, subito alcun trattamento in grado di eliminare la componente contaminante;

VI. vengano dettagliatamente descritte le diverse linee trattamento, previste in impianto, in relazione ai rifiuti che andranno trattati.
Siano evidenziate con maggior chiarezza le linee di trattamento e le tipologie di rifiuti che in esse verranno lavorati, le prescrizioni in ingresso per la loro accettazione; siano precisate le modalità di recupero nonché le caratteristiche del materiale ottenuto e le norme tecniche di settore a cui far riferimento;

VII. siano descritte e fornite esaustive modalità operative in ordine all'attività di gestione che la Ditta intende porre in essere al fine di acquisire l'eventuale autorizzazione alla miscelazione in deroga;

VIII. venga data adeguata evidenza della tracciabilità dei rifiuti e delle materie EOW all'interno dell'impianto, al fine di poter verificare in ogni passaggio dei trattamenti eseguiti, la bontà del processo di recupero e mantenendo netta distinzione tra linee di trattamento dedicate al recupero e quelle dedicate allo smaltimento;

IX. siano indicate le caratteristiche ed i quantitativi dei rifiuti utilizzati come additivi nel processo di stabilizzazione;

X. sia precisata, per ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso, l'effettivo trattamento cui sarà sottoposto il rifiuto in funzione della sua destinazione;

XI. sia presentata una tabella nella quale siano riportati i parametri che la Ditta intende verificare su rifiuti in ingresso, in funzione della loro provenienza, delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche (con particolare riguardo allo spettro di contaminanti e la loro cedibilità), tenendo conto in particolare dei processi di lavorazione che saranno condotti presso l'impianto in parola ed in funzione della destinazione finale del rifiuto e/o dei materiali prodotti a valle del trattamento subito;

XII. per ciascuna tipologia di rifiuto non ricompreso nel D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche, in uscita dal ciclo dei trattamenti finalizzato al recupero, siano indicati i criteri tecnico – analitici che il proponente intende applicare, al fine di comprovare la cessazione della qualifica di rifiuto, fermo restando che i suddetti criteri dovranno trovare riscontro e condivisione nell'ambito dell'aggiornamento del PMC. Al riguardo si riportano sinteticamente le prescrizioni ai fini della tracciabilità dei rifiuti espresse dalla provincia di Treviso nella nota del novembre 2013: le verifiche analitiche attestanti la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere effettuate per ogni lotto di produzione, inteso come insieme omogeneo di materiale per caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche, ottenute dalla lavorazione di partite note di rifiuti di composizione, contenuto di contaminanti e cedibilità degli stessi note. Ogni lotto per poter essere commercializzato deve essere accompagnato dalle analisi chimiche e geotecniche che attestino il rispetto della normativa ambientale e dall'attestazione del rispetto delle norme tecniche vigenti per il settore di destino. La caratterizzazione analitica deve intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce. La dimensione del lotto va definita dalla ditta nelle procedure gestionali, dev'essere nota e in ogni caso non può essere superiore alla dimensione massima di 3000 m^3.
Per ogni lotto devono essere noti e riscontrabili nelle procedure gestionali i rifiuti di partenza, individuati con:

- tipologia merceologica e processo produttivo di provenienza;
- codice CER;
- quantitativi;
- analisi e schede tecniche d'ingresso;

devono, inoltre, essere indicati i trattamenti e le eventuali analisi intermedie a cui sono stati sottoposti i rifiuti presso l'impianto.
I rifiuti utilizzati per ottenere il lotto devono essere altresì correlati con la documentazione amministrativa (registri di carico/scarico e formulari di identificazione dei rifiuti) mantenendo una rigorosa tracciabilità.
Qualora nella composizione del lotto siano impiegate sostanze diverse dai rifiuti (per esempio cemento, calce, additivi) previste dall'autorizzazione, devono essere noti:

- composizione chimico fisica;
- quantitativi;
- funzione.

Il piano di monitoraggio controllo deve essere adeguato per garantire le procedure gestionali riportate nella presente prescrizione;

XIII. vengano definiti, oltre alle capacità massime, giornaliere ed annuali, di stoccaggio di rifiuti in ingresso all'impianto (non pericolosi e pericolosi), anche:
- i quantitativi, giornalieri ed annuali, di stoccaggio relativi alle diverse sezioni impiantistiche (espressi in tonnellate e i metri cubi);
- i quantitativi, giornalieri ed annuali, di rifiuto lavorato in giacenza ed in attesa di certificazioni analitiche come materia prima seconda e/o al rifiuto lavorato da destinare a smaltimento (espressi in tonnellate e i metri cubi);
- i quantitativi, giornalieri ed annuali, di rifiuti pericolosi e non pericolosi che la Ditta intende gestire presso l'impianto in parola (espressi in tonnellate e i metri cubi);

XIV. il piano di monitoraggio e controllo aggiornato sia armonizzato alla relazione tecnico progettuale aggiornata secondo i principi sopra esposti;

XV. il lay-out dell'impianto dovrà essere adeguato a quanto progettualmente presentato.

Tale documentazione dovrà essere articolata in modo da consentirne una valutazione unitaria, completa, esaustiva e coerente, anche in sede di controllo da parte degli Enti ed Organi preposti a tale fine e dovrà essere presentata agli Uffici regionali competenti per la successiva verifica di ottemperanza da parte della Commissione regionale V.I.A.
Copia degli elaborati progettuali dovrà essere altresì depositata presso la Provincia di Treviso, il Comune di Zero Branco (TV), ARPAV – Sede Centrale ed ARPAV – Dipartimento provinciale di Treviso.

3. VALUTAZIONI FINALI

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Dott. Livio Baracco e del Dott. Nicola Dell'Acqua, Componenti esperti della Commissione), integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575 del 03/05/2013) dal Sindaco del Comune di Zero Branco e dal rappresentante della Sezione Regionale Tutela Ambiente per i Rifiuti (assenti il Presidente della Provincia di Treviso, il Direttore Regionale della Sezione Urbanistica ed il Direttore Regionale della Sezione Difesa Idrogeologica di Treviso e Forestale di Treviso e Venezia), esprime ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, con voto contrario Sindaco del Comune di Zero Branco (TV)

parere favorevole

alla necessità che la Ditta Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.), provveda a presentare un documento progettuale unitariamente intelleggibile in tutte le parti di progetto, a partire da quanto valutato dalla Commissione regionale V.I.A. per l'espressione del parere n. 390 del 16/01/2013. In particolare la Ditta dovrà ottemperare in forma progettuale alle prescrizioni e raccomandazioni impartite con il parere n. 390 del 16/01/2013 in sede di VIA e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, che vengono nel seguito integralmente riportate:

"(…) <u>PRESCRIZIONI V.I.A.</u>

1) tutti gli impegni assunti dalla Ditta Mestrinaro S.p.A. con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa trasmessa, comprese le controdeduzioni alle osservazioni, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta. Sono fatte salve le seguenti prescrizioni;

2) Rifiuti:

2.a) presso l'impianto non sono ammesse operazioni sui rifiuti diverse da quelle descritte al Capitolo 10 "Operazioni smaltimento e recupero dei rifiuti", dell'Elaborato A1-quater "Progetto definitivo – Documentazione progettuale - Relazione tecnica progettuale"

(Novembre 2012), acquisito al protocollo regionale n. 503766/63.01.07 E. 410.01.1 del 07/11/2012 e di seguito indicate:

- *operazioni di smaltimento classificate come D15 e D9, di cui all'Allegato B, parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- *operazioni di recupero classificate come R3, R5, R12 ed R13, di cui all'Allegato C, parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

2.b) presso l'impianto potranno essere trattate le tipologie di rifiuti individuati con i codici CER riportati al Paragrafo 10.2 "Elenco rifiuti di progetto", dell'Elaborato A1-quater "Progetto definitivo – Documentazione progettuale - Relazione tecnica progettuale" (Novembre 2012), acquisito al protocollo regionale n. 503766/63.01.07 E. 410.01.1 del 07/11/2012;

2.c) non dovranno essere superate le giacenze massime di rifiuti previste per le diverse aree e le quantità totali massime stoccabili contemporaneamente nell'impianto, come riportate al capitolo 14 "Potenzialità degli impianti – Bilancio di massa" dell'Elaborato A1-quater "Progetto definitivo – Documentazione progettuale - Relazione tecnica progettuale" (Novembre 2012), acquisito al protocollo regionale n. 503766/63.01.07 E. 410.01.1 del 07/11/2012;

2.d) nell'impianto di soil-washing non potranno essere trattati terreni o fanghi contaminati da cromo esavalente (concentrazione di cromo VI superiore al limite previsto dal D.Lgs. 152/06 per terreni a destinazione d'uso commerciale / industriale);

2.e) il trattamento di soil-washing non è applicabile ai rifiuti contenenti amianto ("BAT Gestione dei rifiuti", di cui al D.M. 29.01.2001, G.U. n. 130 del 07/06/2007). I rifiuti che contengono amianto (anche in concentrazione inferiore allo 0,1%) ai sensi della L. 257/1992 e del D.M. 248/2004, poiché possono essere recuperati solo a seguito di trattamenti che come effetto conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, devono essere gestiti come rifiuti da destinare allo smaltimento (particolare attenzione dovrà essere posta al pietrisco per massicciate ferroviarie);

2.f) nell'impianto di soil-washing possono essere trattati tutti i rifiuti con codice CER ricompreso all'interno della tabella di allegato 2B della Relazione tecnica progettuale A1-quater dell'Ottobre 2012, a meno di quelli di seguito elencati:

*01.05.05**	*fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli*
*05.01.06**	*fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature*
*05.01.09**	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*
05.01.10	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05.01.09**
07.01.12	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11*
11.01.10	*fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli cui alla voce 11.01.09;*

2.g) i codici CER 02.04.02 "carbonato di calcio fuori specifica" e CER 02.04.01 "terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole" non possono essere trattati nell'impianto di soil-washing, né nell'impianto di inertizzazione/solidificazione, a meno che la ditta non ne documenti la fattibilità del trattamento per il caso specifico, con prove sperimentali, dimostrandone la compatibilità con gli obblighi fitosanitari;

2.h) devono essere separate e precisamente delimitate le aree destinate alla gestione dei rifiuti avviati a recupero, da quelle dei rifiuti avviati allo smaltimento;

2.i) la Ditta è tenuta ad effettuare test di cessione sui prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti destinati ad entrare in contatto con il terreno e con acque superficiali (es. terreni vegetali per uso residenziale, industriale, copertura di discariche);

2.j) qualora la Ditta intenda recuperare un rifiuto pericoloso, dovrà preventivamente sottoporre tale partita di rifiuto pericoloso a trattamento, al fine di renderlo non pericoloso. In ogni caso il trattamento di rifiuti pericolosi mediante la sola stabilizzazione non può condurre alla declassazione a non pericolosi per diluizione delle componenti pericolose e/o se tali

componenti non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose nel rispetto delle concentrazioni limite previste dall'all. D alla parte IV del D.Lgs. 152/06;

- *2.k) i prodotti ottenuti da rifiuti con CER normati dal D.M. 05.02.'98 dovranno ottemperare a quanto prescritto dal DM stesso;*
- *2.l) i prodotti ottenuti da rifiuti con CER non contemplati nel D.M. 05.02.98 potranno essere destinati al riutilizzo, assumendo la qualifica di non rifiuti, previa verifica con test di cessione e comunque solo se presentano caratteristiche quali-quantitative e fisiche equivalenti alle materie prime usualmente utilizzate per gli stessi scopi;*
- *2.m) le materie prime per l'edilizia destinate ad impiego diretto o alla formazione di conglomerato cementizio ed i conglomerati bituminosi prodotti da rifiuti, con codice CER non compreso nel DM 5.2.98, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza fisico-meccanica e di rilascio di sostanze inquinanti dei medesimi prodotti ottenuti da materie prime vergini;*
- *2.n) i prodotti, le sostanze e le miscele ottenute dal recupero dei rifiuti non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini stabilite secondo i criteri previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 1272/2008 del 16/01/2008 e in ogni caso la conformità ai requisiti stabiliti perché possa cessare la qualifica di rifiuto non può essere conseguita per diluizione;*
- *2.o) la qualità dei materiali da destinare all'impiego in aree verdi residenziali sarà testata mediante analisi chimico-fisica sul tal quale obbligando al rispetto della colonna A della Tabella 1 dell'Allegato alla parte quarta Titolo V al D.Lgs. 152/2006. Detti materiali non saranno sottoposti a test di cessione. La qualità dei materiali da destinare a siti industriali o commerciali sarà testata mediante analisi chimico-fisica sul tal quale obbligando al rispetto della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato alla parte quarta Titolo V al D.Lgs 152/2006. Detti materiali saranno sottoposti a test di cessione di cui al DM 5.2. 98 e smi, Allegato 3, ad esclusione del parametro COD;*
- *2.p) le verifiche analitiche sui materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono essere effettuate per ogni lotto di produzione; comunque tali lotti possono avere dimensione massima di 3.000 m3;*

3) *gli edifici e le strutture strettamente necessari all'impianto sono quelli realizzati con il 1° e 2° sub-stralcio esecutivo, già oggetto di collaudo funzionale in data 13.10.2011 e successivo 04.11.2011, ossia gli edifici denominati 2, 4, 5 e tettoia di collegamento tra edifici 2 e 4 e relativi impianti e opere complementari di finitura già previsti in progetto. Conseguentemente andrà stralciata la realizzazione dell'edificio n. 3 (capannone di 1.945 mq) e ciò in quanto le destinazioni in esso previste, pur utili, risultano accessorie e non strettamente necessarie per la gestione dell'impianto. Il laboratorio ivi previsto, per le analisi fisiche, dovrà essere realizzato all'interno di uno dei restanti edifici esistenti;*
4) *tutta l'area e le pertinenze su cui si prevedeva di realizzare l'edificio 3, che secondo il PRG viene classificata come "zona E2 – di primaria importanza per la funzione agricola produttiva dovrà essere stralciata dalle superfici interessate dal progetto in conformità al perimetro dell'ambito dell'attività come da art. 10 delle NTA del PRG, ora PI, del Comune di Zero Branco. L'area stralciata dovrà essere riportata all'uso previsto dalle norme comunali e non dovrà esservi effettuata alcuna attività legata alla gestione e/o trattamento di rifiuti;*
5) *per motivi precauzionali la capacità massima di invaso dovrà essere portata pari a 7.000 m3 (comprendendo sia il bacino di fito-evapotraspirazione che i canali perimetrali). La tratta di fossato relativa al mappale 365, stralciato, dovrà essere riposizionata lungo la nuova perimetrazione;*
6) *eventuali acque in esubero, dopo eventi di pioggia e impianto non in esercizio, dovranno essere stoccate in appositi serbatoi fuori terra, ovvero raccolte con autobotte e smaltite presso idoneo impianto autorizzato;*
7) *Traffico e viabilità*
   - *7.a) il numero di camion in ingresso ed in uscita dall'impianto non potrà essere superiore a 110 camion al giorno per direzione dichiarati nella documentazione del progetto (quantità già autorizzata). Entro i primi 90 giorni dall'avvio provvisorio dovrà essere installato un idoneo strumento conta mezzi (apparato di rilevamento per il conteggio ed il monitoraggio del traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto) i cui dati dovranno essere trasmessi al comune*

con cadenza mensile e resi altresì disponibili agli altri enti di controllo (Provincia di Treviso ed A.R.P.A.V.). L'incremento del transito di camion fino ad un massimo di 140 mezzi/giorno, è autorizzato solo dopo l'avvenuta realizzazione dell'adeguamento della viabilità medesima;

7.c) si richiama quanto stabilito, in merito all'adeguamento della viabilità, nella Convenzione sottoscritta dal Comune di Zero Branco e dalla ditta Mestrinaro S.p.A. in data 29/12/2008;

7.d) la strada di accesso all'impianto dovrà essere mantenuta debitamente pulita al fine di non arrecare danni alla popolazione e alla viabilità pubblica;

7.e) al fine di minimizzare il risollevamento di polveri dovute al transito degli automezzi, la viabilità interna, ove se ne ravveda la necessità, dovrà essere mantenuta adeguatamente umidificata;

8) la Ditta è tenuta ad eseguire il collaudo ex novo, anche per stralci funzionali, di tutte le strutture impiantistiche e progettistiche anche se già collaudate in quanto discendente dalla DGR 100 del 26/01/2010;

9) non è ammesso lo stoccaggio ed il trattamento all'interno dell'impianto di emulsioni bituminose;

10) venga verificata la possibilità di contenere le emissioni sonore, anche per le attuali apparecchiature esistenti, con idonei strumenti di insonorizzazione;

11) entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere effettuata la rilevazione del rumore presso i ricettori vicini al fine di valutare il rispetto del criterio differenziale (la differenza tra il rumore residuo e quello durante la fase di esercizio). In caso di non rispetto dei limiti, dovranno essere tempestivamente adottati specifici interventi di mitigazione;

12) dovrà essere tenuto un Registro di Gestione e un Registro delle Manutenzioni di interesse ambientale;

13) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;

14) devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle condizioni igienico sanitarie, nonché tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli operatori e alla salute pubblica;

15) deve essere costantemente assicurata la pulizia delle pertinenti aree di accesso al fine di ridurre la dispersione in aria di polveri da parte dei mezzi in ingresso e uscita. La pulizia delle aree di lavoro e movimentazione mezzi con moto spazzatrice dovrà essere eseguita almeno una volta al giorno;

16) è fatto comunque salvo l'obbligo di comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune, entro le 24 ore successive, ogni inconveniente o incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente, nonché ogni superamento dei limiti risultante dall'esecuzione delle attività di controllo delle emissioni del proprio impianto;

17) la Ditta è tenuta ad effettuare la dismissione dell'impianto nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente e mantenendo le sole opere conformi agli strumenti urbanistici comunali;

18) in caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati;

19) sono fatte salve le altre norme in materia di tutela dell'ambiente di competenza ad altri Enti e/o Organismi;

20) prima del rilascio dell'AIA definitiva vengano realizzate anche le finiture esterne dell'edificio n°5 in modo tale che la tipologia costruttiva sia omogenea con quelli esistenti già completati;

21) venga realizzata la continuità del terrapieno sul lato sud dell'impianto e lungo la viabilità di accesso in corrispondenza dell'area stralciata;

22) il Piano di Monitoraggio e controllo venga aggiornato in base alle prescrizioni sopra riportate.

<u>RACCOMANDAZIONE V.I.A.</u>

a) si raccomanda che le analisi chimiche eseguite sui rifiuti/materiali in uscita dalla Ditta, siano eseguite da un laboratorio munito di certificazione Accredia. (…)".

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 534 del 15 aprile 2014 pag. 14/16

Fermo restando quanto sopra, la documentazione progettuale dovrà altresì assorbire quanto evidenziato dall'Amministrazione provinciale di Treviso e dal Comune di Zero Branco, anche a seguito dell'esame dei contenuti della perizia del C.T. del P.M., secondo quanto di riportato seguito:

I. venga rivisto e aggiornato il piano di rischio ambientale;
II. venga presentata la documentazione prevista dal punto 16 dell'allegato A alla DGR 2966 del 26 settembre 2006;
III. venga aggiornato il piano finanziario anche in relazione al punto I);
IV. dovrà essere presentato un documento nel quale siano esplicitamente indicati i casi nei quali non avverrà la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi ovvero, i casi nei quali avverrà. In quest'ultimo caso vengano indicati i criteri di sicurezza e le motivazioni tali per cui possa essere concessa la deroga di cui al comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. e fermo restando che (come da prescrizione del Parere n. 390 del 16.01.2013) le caratteristiche finali in termini di contenuto di contaminanti e/o di cedibilità degli stessi dovranno essere il risultato di operazioni di trattamento chimico e/o fisico escludendo che dette caratteristiche siano perseguite mediante operazioni di mera diluizione;
V. venga descritto:
   V.1) per quali tipologie di rifiuti e contaminanti saranno condotte operazioni di trattamento e/o miscelazione, indicandone la finalità;
   V.2) il grado ed il tipo di effetti attesi sui contaminanti, indicando, tra l'altro, se i rifiuti, subiscano operazioni di stabilizzazione ovvero di solidificazione, con riferimento all'accezione utilizzata dalla nota n. 1 al capitolo 19.03 dell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
   V.3) su quali dati, la Ditta si sia basata per la definizione delle operazioni di trattamento ed il loro dimensionamento in termini di processo nonché per il dimensionamento dell'impianto.

   A tale proposito va detto che nel progetto fin qui esaminato il proponente non ha fornito esaustive informazioni in ordine alle precedenti lettere V1), V2) e V3), in particolare relativamente al processo di stabilizzazione solidificazione configurandosi la documentazione prodotta carente al punto da non poter corrispondere ai criteri di un vero e proprio progetto definitivo.
   Secondo quanto osservato dalla Provincia di Treviso, nella nota n. 2012/1828 del 12/11/2013, acquisita dagli Uffici regionali in data 20/11/2013 con prot. n. 505658, non risultano chiare modalità e condizioni con le quali avviene la miscelazione dei rifiuti.
   In particolare, non risulta chiaro (sempre secondo quanto si desume dalla richiamata nota della Provincia), che cosa si intenda quando si prevede - nel progetto - che si re-immetterà un rifiuto in testa al processo senza specificare di quale processo si tratta; fattispecie che sembra possibile potersi attivare in maniera trasversale tra le diverse linee di trattamento. La re-immissione dei rifiuti in testa ad uno dei processi (ad esempio, di frantumazione/vagliatura, piuttosto che in testa al soil washing o ancora in testa alla linea di stabilizzazione-solidificazione), costituirebbe, di fatto, progressiva e ripetuta miscelazione/diluizione, consentendo ai rifiuti il raggiungimento dei limiti di legge senza avere, in realtà, subito alcun trattamento in grado di eliminare la componente contaminante;
VI. vengano dettagliatamente descritte le diverse linee trattamento, previste in impianto, in relazione ai rifiuti che andranno trattati.
   Siano evidenziate con maggior chiarezza le linee di trattamento e le tipologie di rifiuti che in esse verranno lavorati, le prescrizioni in ingresso per la loro accettazione; siano precisate le modalità di recupero nonché le caratteristiche del materiale ottenuto e le norme tecniche di settore a cui far riferimento;
VII. siano descritte e fornite esaustive modalità operative in ordine all'attività di gestione che la Ditta intende porre in essere al fine di acquisire l'eventuale autorizzazione alla miscelazione in deroga;
VIII. venga data adeguata evidenza della tracciabilità dei rifiuti e delle materie EOW all'interno dell'impianto, al fine di poter verificare in ogni passaggio dei trattamenti eseguiti, la bontà del processo di recupero e mantenendo netta distinzione tra linee di trattamento dedicate al recupero e quelle dedicate allo smaltimento;
IX. siano indicate le caratteristiche ed i quantitativi dei rifiuti utilizzati come additivi nel processo di stabilizzazione;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 534 del 15 aprile 2014 pag. 15/16

X. sia precisata, per ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso, l'effettivo trattamento cui sarà sottoposto il rifiuto in funzione della sua destinazione;

XI. sia presentata una tabella nella quale siano riportati i parametri che la Ditta intende verificare su rifiuti in ingresso, in funzione della loro provenienza, delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche (con particolare riguardo allo spettro di contaminanti e la loro cedibilità), tenendo conto in particolare dei processi di lavorazione che saranno condotti presso l'impianto in parola ed in funzione della destinazione finale del rifiuto e/o dei materiali prodotti a valle del trattamento subito;

XII. per ciascuna tipologia di rifiuto non ricompreso nel D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche, in uscita dal ciclo dei trattamenti finalizzato al recupero, siano indicati i criteri tecnico – analitici che il proponente intende applicare, al fine di comprovare la cessazione della qualifica di rifiuto, fermo restando che i suddetti criteri dovranno trovare riscontro e condivisione nell'ambito dell'aggiornamento del PMC. Al riguardo si riportano sinteticamente le prescrizioni ai fini della tracciabilità dei rifiuti espresse dalla provincia di Treviso nella nota del novembre 2013: le verifiche analitiche attestanti la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere effettuate per ogni lotto di produzione, inteso come insieme omogeneo di materiale per caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche, ottenute dalla lavorazione di partite note di rifiuti di composizione, contenuto di contaminanti e cedibilità degli stessi note. Ogni lotto per poter essere commercializzato deve essere accompagnato dalle analisi chimiche e geotecniche che attestino il rispetto della normativa ambientale e dall'attestazione del rispetto delle norme tecniche vigenti per il settore di destino. La caratterizzazione analitica deve intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce. La dimensione del lotto va definita dalla ditta nelle procedure gestionali, dev'essere nota e in ogni caso non può essere superiore alla dimensione massima di 3000 m^3.
Per ogni lotto devono essere noti e riscontrabili nelle procedure gestionali i rifiuti di partenza, individuati con:
- tipologia merceologica e processo produttivo di provenienza;
- codice CER;
- quantitativi;
- analisi e schede tecniche d'ingresso;

devono, inoltre, essere indicati i trattamenti e le eventuali analisi intermedie a cui sono stati sottoposti i rifiuti presso l'impianto.
I rifiuti utilizzati per ottenere il lotto devono essere altresì correlati con la documentazione amministrativa (registri di carico/scarico e formulari di identificazione dei rifiuti) mantenendo una rigorosa tracciabilità.
Qualora nella composizione del lotto siano impiegate sostanze diverse dai rifiuti (per esempio cemento, calce, additivi) previste dall'autorizzazione, devono essere noti:
- composizione chimico fisica;
- quantitativi;
- funzione.

Il piano di monitoraggio controllo deve essere adeguato per garantire le procedure gestionali riportate nella presente prescrizione;

XIII. vengano definiti, oltre alle capacità massime, giornaliere ed annuali, di stoccaggio di rifiuti in ingresso all'impianto (non pericolosi e pericolosi), anche:
- i quantitativi, giornalieri ed annuali, di stoccaggio relativi alle diverse sezioni impiantistiche (espressi in tonnellate e i metri cubi);
- i quantitativi, giornalieri ed annuali, di rifiuto lavorato in giacenza ed in attesa di certificazioni analitiche come materia prima seconda e/o al rifiuto lavorato da destinare a smaltimento (espressi in tonnellate e i metri cubi);
- i quantitativi, giornalieri ed annuali, di rifiuti pericolosi e non pericolosi che la Ditta intende gestire presso l'impianto in parola (espressi in tonnellate e i metri cubi);

XIV. il piano di monitoraggio e controllo aggiornato sia armonizzato alla relazione tecnico progettuale aggiornata secondo i principi sopra esposti;

XV. il lay-out dell'impianto dovrà essere adeguato a quanto progettualmente presentato.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 534 del 15 aprile 2014

Tale documentazione dovrà essere articolata in modo da consentirne una valutazione unitaria, completa, esaustiva e coerente, anche in sede di controllo da parte degli Enti ed Organi preposti a tale fine e dovrà essere presentata agli Uffici regionali competenti per la successiva verifica di ottemperanza da parte della Commissione regionale V.I.A.
Copia degli elaborati progettuali dovrà essere altresì depositata presso la Provincia di Treviso, il Comune di Zero Branco (TV), ARPAV – Sede Centrale ed ARPAV – Dipartimento provinciale di Treviso.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia

(Codice interno: 273400)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 535 del 15 aprile 2014

REGIONE VENETO SEZIONE DIFESA DEL SUOLO - Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza - ID Piano 456 - Comuni di localizzazione: Vicenza e Caldogno (VI) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esprime giudizio di compatibilità ambientale favorevole per i lavori relativi alla realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz, in Comune di Vicenza. Istanza presentata dalla Regione Veneto - Sezione Difesa del Suolo in data 11/10/2013. Parere della Commissione regionale V.I.A. n. 455 del 12/03/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 11/10/2013, con nota prot. n. 435181, è stata presentata dalla Regione Veneto - Sezione Difesa del Suolo (già Direzione regionale Difesa del Suolo), in qualità di Proponente dell'intervento in oggetto, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. 575/2013).

La stesso Proponente aveva provveduto, contestualmente, a depositare presso la Direzione regionale Tutela Ambiente -Unità Complessa V.I.A., presso la Provincia di Vicenza e presso i Comuni di Vicenza e Caldogno, la documentazione inerente il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

In data 11/10/2013 il Proponente ha provveduto a pubblicare sul quotidiano "Il Corriere del Veneto", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ed ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., in data 17/10/2013 presso la Sala Stucchi di Palazzo Trissino, sito in Corso Palladio 98 - Vicenza.

L'Unità Complessa VIA, effettuato l'esame formale delle documentazione, con nota prot. n. 464601 del 28/10/2013, ha comunicato al proponente l'avvio al procedimento con decorrenza a partire dal giorno 11/10/2013.

Entro i termini sono pervenute osservazioni, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., trasmesse dai seguenti soggetti:

- Sig. Francesco Dal Brun, nota in data 24/10/2013, acquisita con prot. n. 474427 del 04/11/2013;
- Sig. Francesco Dal Brun, nota in data 22/11/2013, acquisita con prot. n. 538559 del 09/12/2013;
- Comune di Vicenza, nota in data 06/12/2013, acquisita con prot. n. 543194 del 11/12/2013;
- Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza, nota in data 10/12/2013, acquisita con prot. n. 543272 del 11/12/2013;
- Canoa Club Vicenza, nota acquisita con prot. n. 548670 del 13/12/2013;
- Italia Nostra - Sezione di Vicenza, nota in data 14/12/2013, acquisita con prot. n. 564556 del 23/12/2013.

L'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 464616 del 28/10/2013, ha trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, copia della relazione di Vinca.

Nella seduta della Commissione regionale VIA del 06/11/2013 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

In data 28/11/2013 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, con nota prot. n. 554528 del 17/12/2013, inoltrata al proponente da parte dell'UC VIA con nota prot. n. 8169 del 09/01/2014, ha richiesto integrazioni relative allo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale

Essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione

regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

In data 24/12/2013 con prot. n. 565137 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del 10/12/2013 trasmesso dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il proponente ha trasmesso agli uffici V.I.A. documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 67854 del 17/02/2014, comprendente una nuova versione dello studio di Vinca, integrazioni allo SIA e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nell'ambito della procedura di VIA.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 106483 del 11/03/2014, ha trasmesso la relazione istruttoria n. 73/2014 del 7 marzo 2014, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni sullo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Nella seduta della Commissione regionale VIA del 25/02/2014 è stata disposta la proroga di ulteriori 60 giorni, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'approfondimento dell'istruttoria tecnica.

Successivamente il proponente ha trasmesso, con nota prot. n. 95160 del 04/03/2014, a supporto delle controdeduzioni, un'ulteriore integrazione comprendente la relazione di incidenza del traffico.

Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 455 del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 1843/2005;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006;

VISTA la D.G.R. n. 989/2011;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la Circolare n. 16 del 01.03.2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 12/03/2014;

VISTO il parere n. 455 del 12/03/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 455 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 12/03/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza - ID Piano 456", presentato dalla Regione Veneto - Sezione Difesa del Suolo;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto ed in ordine al relativo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato parere (**Allegato A**);

4. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii. l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

5. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Difesa del Suolo, e di comunicare l'adozione dello stesso al Comune di Vicenza (VI), al Comune di Caldogno (VI), alla Provincia di Vicenza, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza ed all'Autorità di Bacino Alto Adriatico;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

8. di incaricare il Dipartimento Ambiente dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 1/37

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 455 del 12/03/2014

OGGETTO: REGIONE VENETO SEZIONE DIFESA DEL SUOLO – Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza - ID Piano 456 - Comuni di localizzazione: Vicenza e Caldogno (VI) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013).

PREMESSA

In data 11/10/2013, con nota prot. n. 435181, è stata presentata dalla Regione Veneto - Sezione Difesa del Suolo (già Direzione regionale Difesa del Suolo), in qualità di Proponente dell'intervento in oggetto, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. 575/2013).

La stesso Proponente aveva provveduto, contestualmente, a depositare presso la Direzione regionale Tutela Ambiente -Unità Complessa V.I.A., presso la Provincia di Vicenza e presso i Comuni di Vicenza e Caldogno, la documentazione inerente il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

In data 11/10/2013 il Proponente ha provveduto a pubblicare sul quotidiano "Il Corriere del Veneto", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ed ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., in data 17/10/2013 presso la Sala Stucchi di Palazzo Trissino, sito in Corso Palladio 98 – Vicenza.

L'Unità Complessa VIA, effettuato l'esame formale delle documentazione, con nota prot. n. 464601 del 28/10/2013, ha comunicato al proponente l'avvio al procedimento con decorrenza a partire dal giorno 11/10/2013.

Entro i termini sono pervenute osservazioni, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., trasmesse dai seguenti soggetti:

- Sig. Francesco Dal Brun, nota in data 24/10/2013, acquisita con prot. n. 474427 del 04/11/2013;
- Sig. Francesco Dal Brun, nota in data 22/11/2013, acquisita con prot. n. 538559 del 09/12/2013;
- Comune di Vicenza, nota in data 06/12/2013, acquisita con prot. n. 543194 del 11/12/2013;
- Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza, nota in data 10/12/2013, acquisita con prot. n. 543272 del 11/12/2013;
- Canoa Club Vicenza, nota acquisita con prot. n. 548670 del 13/12/2013;
- Italia Nostra – Sezione di Vicenza, nota in data 14/12/2013, acquisita con prot. n. 564556 del 23/12/2013.

L'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 464616 del 28/10/2013, ha trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, copia della relazione di Vinca.

Nella seduta della Commissione regionale VIA del 06/11/2013 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

In data 28/11/2013 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, con nota prot. n. 554528 del 17/12/2013, inoltrata al proponente da parte dell'UC VIA con nota prot. n. 8169 del 09/01/2014, ha richiesto integrazioni relative allo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale

Essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

In data 24/12/2013 con prot. n. 565137 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del 10/12/2013 trasmesso dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il proponente ha trasmesso agli uffici V.I.A. documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 67854 del 17/02/2014, comprendente una nuova versione dello studio di Vinca, integrazioni allo SIA e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nell'ambito della procedura di VIA.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 106483 del 11/03/2014, ha trasmesso la relazione istruttoria n. 73/2014 del 7 marzo 2014, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni sullo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Nella seduta della Commissione regionale VIA del 25/02/2014 è stata disposta la proroga di ulteriori 60 giorni, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'approfondimento dell'istruttoria tecnica.

Successivamente il proponente ha trasmesso, con nota prot. n. 95160 del 04/03/2014, a supporto delle controdeduzioni, un'ulteriore integrazione comprendente la relazione di incidenza del traffico.

Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

A seguito delle forti precipitazioni del 31 ottobre – 2 novembre 2010, il fiume Bacchiglione è esondato nei pressi del centro cittadino di Vicenza, provocando ingentissimi danni e dimostrando la fragilità idrogeologica del territorio. La portata limite per la salvaguardia del centro cittadino di Vicenza è stimata in 290 mc/s a monte della città (Viale Diaz) e 300 mc/s al Ponte degli Angeli. Il presente Progetto Definitivo riguarda un intervento finalizzato alla riduzione del rischio idraulico della città di Vicenza che consiste nella realizzazione di un bacino di laminazione delle acque di piena del F. Bacchiglione ubicato subito a Nord della città, a monte del ponte di Viale Diaz. Le principali opere di progetto saranno costituite da:

- Risezionamento dei corsi d'acqua e protezioni di sponda;
- n. 1 cassa di espansione, perimetrata da arginature, con derivazione dal torrente Orolo mediante sfioro a soglia fissa;
- n. 3 casse di espansione, arginate, del fiume Bacchiglione con alimentazione mediante sfioratori con soglia lunga fissa e porzione presidiata da paratoie mobili;
- n. 1 zona di espansione golenale alla confluenza Bacchiglione-Orolo;
- n. 1 manufatto di controllo per la limitazione delle portate transitanti verso il centro di Vicenza, realizzato mediante quinte in calcestruzzo rivestite in bolognini;
- n. 4 manufatti di scarico delle casse di espansione verso il Fiume Bacchiglione;
- rialzi spondali della roggia a nord dei bacini di espansione
- impianto idrovoro per lo scolo meccanico alternato delle acque del fosso Seriola in Bacchiglione;
- sistemazioni agrarie dei fondi interni alle casse;

Le casse di espansione in progetto consentiranno un abbattimento dei colmi di piena di circa 30 mc/s, garantendo la salvaguardia idraulica di Vicenza per i seguenti tempi di ritorno:

- Tr = 25 anni con l'ipotesi della cassa di Caldogno già realizzata;

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 3/37

- Tr = 35 anni con l'ipotesi della cassa di Caldogno e Costabissara già realizzata;
- Tr = 60 anni con l'ipotesi della cassa di Caldogno, Costabissara e Malo già realizzata.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che l'intervento, per caratteristiche e dimensioni, è riconducibile alla fattispecie progettuale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Seconda, Allegato IV, Punto 7, Lettera O "Opere di regolarizzazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale" (opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA), tuttavia il proponente ha ritenuto opportuno sottoporlo direttamente alla procedura di VIA.

VISTO il PTRC Vigente (1992): Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente;
VISTO il PTRC Adottato (2009): Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato;
VISTO il PTRC 2009 Variante n. 1: variante parziale n. 1 al PTRC adottato;
VISTO il PTCP: Piano territoriale di Coordinamento Provinciale;
VISTO il PRG: Piano Regolatore Generale del Comune di Vicenza;
VISTO il PRG: Piano Regolatore Generale del Comune di Caldogno;
VISTO il PAT: Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vicenza;
VISTO il PAT: Piano di Assetto del Territorio del Comune di Caldogno;
VISTO il PI: Piano degli Interventi del Comune di Vicenza;
VISTO il PAI: Piano di Assetto Idrogeologico;
VISTO il PTA: Piano Tutela delle Acque;
VISTO il Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali;
VISTO il Piano Natura 2000;
VISTO il PFV: Piano Faunistico Venatorio.

PRESO ATTO che l'attenta analisi dei documenti di pianificazione territoriale permette di definire lo stato attuale dell'area, i vincoli eventualmente presenti e gli indirizzi di sviluppo.

PTRC Vigente (1992): Analisi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente.
Analizzando le tavole del Piano emerge:
Tavola 1 – DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI: L'area oggetto di intervento è classificata frale aree esondabili a seguito delle alluvioni del '51, '57,'60 e '66 (art. 10 N.d.A.), in cui si sottolinea che *"Le zone definite esondabili nel P.T.R.C. sono riportate nella Tav. n.1 di progetto "Difesa del Suolo e degli Insediamenti" e comprendono le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato da sistemi di bonifica a scolo meccanico"*.
Tavola 2 – AMBITI NATURALISTICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
L'area di intervento non ricade all'interno di nessun ambito naturalistico o di aree di tutela paesaggistica.
Tavola 3 – INTEGRITA' DEL TERRITORIO AGRICOLO
La zona interessata dal progetto ricade all'interno di aree con ambiti ad eterogenea integrità (art. 23 delle N.d.A.), in cui si sottolinea che per gli *"ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo", gli strumenti subordinati debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di "governarli"*.

Tavola 4 – SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE STORICO ED ARCHEOLOGICO
L'intervento non ricade all'interno di nessun sistema insediativo né in ambiti archeologici.
Tavola 5 – AMBITI PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI ED ARCHEOLOGICI
La zona di intervento non ricade all'interno di nessun ambito per l'istituzione di parchi o riserve, né in ambiti per l'istituzione di parchi naturali-archeologici.
Tavola 9.62 – AMBITO PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI ED ARCHEOLOGICHE E DI AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA
L'area interessata dall'intervento non ricade all'interno di nessun ambito particolare.
Tavola 10.33 – VALENZE STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICHE AMBIENTALI
L'intervento non ricade all'interno di aree vincolate.

SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVATI IL PTRC VIGENTE (1992)
Dall'analisi che lo SIA compie degli elaborati del P.T.R.C. vigente e degli articoli delle N.T.A., non si ravvisa la presenza di vincoli che possano limitare la realizzazione del progetto.
Inoltre si cita l'art.18 delle N.T.A.: *"Nel rispetto della sicurezza idraulica e della salvaguardia di eventi calamitosi e alluvionali, va attribuito particolare rilievo alla tutela dei valori paesaggistici ed ambientali connessi con l'assetto idrografico esistente, specialmente per le opere che ricadono negli ambiti naturalistico-ambientali di livello regionale"*.
L'articolo sopra riportato evidenzia l'importanza della tutela dei valori paesaggistici e ambientali sempre però nel rispetto della sicurezza idraulica del territorio e della salvaguardia di eventi calamitosi e alluvionali. Sicurezza idraulica che, tra l'altro, nel caso specifico consentirebbe di preservare e salvaguardare il centro storico della città di Vicenza nel caso di eventi alluvionali.
L'area oggetto di intervento si configura come esondabile per alluvioni e si trova all'interno di ambiti ad eterogenea integrità; data la natura dell'opera il progetto non risulta di fatto incompatibile con le classificazioni di cui sopra.
Lo SIA ritiene che il progetto sia compatibile con gli strumenti programmatici del territorio a livello regionale.

PTRC Adottato (2009): Analisi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato.
Analizzando le tavole del Piano emerge:
Tavola 1.a – USO DEL SUOLO – TERRA
L'area interessata dal progetto ricade all'interno di aree di agricoltura periurbana (art. 7 – 8 N.d.A.); in cui si sottolinea nel punto c) dell'art. 8: *"c) prevedere interventi atti a garantire la sicurezza idraulica delle aree urbane e la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea"*.
Tavola 1.b – USO DEL SUOLO ACQUA
La zona interessata dal progetto ricade all'interno di:
- un territorio con falde vincolate per l'utilizzo idropotabile (Art.16);
- un'area vulnerabile ai nitrati (Art.16);
- un'area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (Art.16);
- un'area di produzione idrica diffusa di importanza regionale (Art.16 e 20);
- un'area di maggiore pericolosità idraulica (Art. 20).

Tavola 2 – BIODIVERSITA'
La zona interessata dal progetto:
- ricade in un territorio caratterizzato da spazio agrario medio alto e medio basso;
- include al suo interno un tratto di corridoio ecologico (Art.24 e 25);

in cui si sottolinea nel punto 3) dell'art. 25: *"3. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici; per garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua e la sicurezza geologica e da valanga sono comunque consentiti gli interventi a tal fine necessari"*.

SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVATI IL PTRC ADOTTATO (2009)
Dall'analisi che lo SIA compie degli elaborati del P.T.R.C. adottato (2009) e dall'analisi delle N.T.A., con particolare riferimento all'art. 25, emerge che anche se sono vietati gli interventi che provocano un'interruzione della continuità dei corridoi ecologici, sono comunque consentiti quelli che hanno come fine

la salvaguardia idraulica e geologica del territorio. La realizzazione delle arginature perimetrali delle casse di espansione potrebbe costituire una limitazione alla continuità dei corridoi ecologici trasversali all'area, tuttavia tale opera è necessaria per migliorare la sicurezza idraulica ed in tal senso non solo è consentita, ma necessaria, considerate le notevoli problematiche idrauliche della zona e del territorio vicentino.
Tra le opere di progetto è previsto anche il risezionamento degli alvei del fiume Bacchiglione per uno sviluppo di 1750 m e del torrente Orolo per 750 m; il cui materiale in parte sarà riutilizzato per la formazione, dei rilevati arginali; in merito all'estrazione di materiale dagli alvei, secondo l'art. 20 sulla sicurezza idraulica tale operazione è consentita se lo scopo finale è la realizzazione di bacini di laminazione delle piene, come nel caso del presente progetto.
Lo SIA ritiene che il progetto si può ritenere compatibile con il PTRC adottato.

PTRC 2009 Variante n. 1: Analisi della variante parziale n. 1 al PTRC adottato.
Tavola 1 – USO DEL SUOLO – IDROGEOLOGIA E RISCHIO SISMICO
La zona interessata dal progetto ricade in un'area:
- di pericolosità idraulica;
- la cui superficie è stata allagata nelle alluvioni degli ultimi 60 anni.

Tavola 9 – SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE E DELLA RETE ECOLOGICA
La zona interessata dal progetto:
- ricade all'interno dell'ambito 23 – Alta Pianura Vicentina;
- include al suo interno un tratto di corridoio ecologico (Art.24, 25 e 71);
- è un'area di agricoltura periurbana (Art.8);
- è prossima (a sud) all'area delle risorgive (Art.7).

SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVATI IL PTRC 2009 VARIANTE n. 1
Dall'analisi che lo SIA compie degli elaborati della variante n.1 del P.T.R.C. adottato e delle prescrizioni riportate negli articoli delle N.T.A. non emergono particolari vincoli con i quali il progetto possa interferire.

SINTESI FINALE DEL PTRC
Lo SIA conclude l'analisi completa del P.T.R.C. affermando che le opere previste in progetto non contrastano né con le disposizioni del P.T.R.C. vigente, né di quello adottato ed infine nemmeno della variante.

PTCP: Analisi del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale.
Analizzando le tavole del Piano emerge:
Tavola 1 – CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
L'area interessata dall'intervento, ricade all'interno di:
- un'area Piani Assetto Idrogeologico (PAI) (Art.34);

include al suo interno:
- un vincolo corsi d'acqua (Art.34);
- un tratto (alveo fiume Bacchiglione) di zona SIC "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" (Art. 34);
- un ambito naturalistico di livello regionale (Art. 19 e 35 - PTRC);
- un'area di pericolosità idraulica P1 (Art. 10);
- dei tratti di idrografia secondaria (Art. 29 – Art. 10).

Tavola 2 – CARTA DELLE FRAGILITA': Carta delle fragilità
L'area interessata dall'intervento:
- si configura come area di pericolosità idraulica PAI P1 (Art. 10);
- ricade all'interno di una zona con rischio idraulico R1 del piano provinciale di emergenza (Art. 10);
- è attraversata da un metanodotto (Art. 10);
- per un tratto, in sinistra idrografica, è interna ad un'area di acquiferi inquinati (Art. 10 – Art. 12).

Tavola 3 – SISTEMA AMBIENTE
L'area interessata dall'intervento, ingloba al suo interno un tratto di:
- corridoio ecologico del PTRC e uno secondario (Art. 38);
- area nucleo (Art. 38);

ricade:
- all'interno di un'area agricola periurbana (Art. 23 e 37);
- ricade all'interno di un'area agropolitana (Art.24);

si trova:
- in parte, all'interno di un'area carsica (Art. 14).

Tavola 4 – SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE
L'area interessata dall'intervento:
- interseca (nel tratto argine sinistro) collegamenti con tracciato da definire (Art. 63);

si trova:
- all'interno dell'Ambito per la pianificazione – Vicenza e il Vicentino (Art. 91);

Tavola 5 – SISTEMA DEL PAESAGGIO
L'area interessata dall'intervento si trova:
- all'interno dell'Ambito di interesse naturalistico e paesaggistico e da valorizzare (Art.59);
- all'interno di un'area di agricoltura periurbana e agropolitana (Art. 23 e 24);

SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVATI IL PTCP
Dall'analisi che lo SIA compie degli elaborati del P.T.C.P. di Vicenza e delle N.TA. si è riscontrato che, l'art. 38, relativo alle salvaguardia della rete ecologia (Rete Natura 2000), prescrive che gli interventi che comportano una trasformazione del territorio nell'ambito della rete ecologica devono essere accompagnati da misure di mitigazione e di prevenzione, e che negli interventi che interessano direttamente i corridoi ecologici deve essere garantita la continuità ecologica senza il suo deterioramento.
In tal senso il progetto prevede delle forme di mitigazione e compensazione in relazione al tipo di impatto previsto sia durante la fase di cantiere che dopo.
Lo SIA ritiene che si può quindi concludere che, a fronte della realizzazione delle opere di mitigazione, il progetto non contrasta con quanto prescritto dai vincoli riportati nel PTCP.

PRG: Analisi del Piano Regolatore Generale del Comune di Vicenza.
L'area interessata dal progetto, ingloba al suo interno un tratto di fascia di rispetto dei Corsi d'Acqua (Art.56); ricade all'interno:
- di una zona agricola E2.4 e E2.1 (Art. 47 e 55);
- di una zona F8-F (Zona per attrezzature sportive- progetto), F12 (Aeroporto), F15-F (Zona a parco e a riserva naturale – progetto), SP6-F (Zona per parcheggi pubblici – progetto), F16-F (zona per servizi complementari a supporto dei parcheggi di intercambio – progetto), F11-F (Zona per parcheggi ed aree di interscambio – progetto) (Art. 30 e 31), per un tratto di argine;
- del cono di volo (Art. 57), solo per una parte è attraversata da un tratto di pista ciclabile (Art. 28);

SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVATI IL PRG DEL COMUNE DI VICENZA
Dall'analisi che lo SIA compie della tavola del P.R.G. e delle N.T.A. non prescrivono vincoli che riguardino la realizzazione delle casse di laminazione.

PRG: Analisi del Piano Regolatore Generale del Comune di Caldogno.
L'area interessata dal progetto (tratto arginale) ricade all'interno di una:
- fascia o zona di rispetto – Coni visuali (Art. 5.2);
- sottozona (E.2) di una zona agricola (E) (Art. 25.1.1; 25.2).

SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVATI IL PRG DEL COMUNE DI CALDOGNO
Dall'analisi che il SIA compie delle tavole e delle N.T.A. si rileva che l'articolo 25.2 (edificabilità nelle sottozone "E"), con riferimento ai siti SIC, dispone che: "*la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, deve contenere la relazione di incidenza ambientale, nella quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative*".
Nella relazione dovranno essere contenute le misure previste per la mitigazione dei disturbi arrecati alle zone protette e le eventuali alternative.

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 7/37

Lo SIA dichiara che il progetto contiene una valutazione di incidenza ambientale con le relative misura di mitigazione.

PAT: Analisi Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vicenza.
Analizzando le tavole del Piano emerge:
Tavola 1 – CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

L'area di progetto:
- è interessata dall'attraversamento di un metanodotto con relativa fascia di rispetto (Art.8);
- è interna ad un'area di pericolosità idraulica P1 in riferimento al PAI (Art.7);
- ingloba l'alveo del fiume Bacchiglione classificato con pericolosità idraulica P4 (Art.7);
- ricade, in parte, all'interno di un'area vincolata a tutela del paesaggio-Corsi d'acqua (Art.6);

Tavola 2 – CARTA DELLE INVARIANTI
L'area di progetto:
- include al suo interno un corso d'acqua con scarpate in erosione (Art.11 e 12);

Tavola 3 – CARTA DELLE FRAGILITA'
L'area interessata dal progetto ricade all'interno di:
- aree esondabili o a ristagno idrico (Art.15);
- un'area idonea a condizione 01 e 02 di compatibilità geologica (Art.14).

Tavola 4 – CARTA DELLE TRASFORMABILITA'
L'area interessata dal progetto:
- ricade all'interno di un ambito di interesse ambientale (Art.45);
- include al suo interno un tratto di corridoio ecologico secondario e un tratto principale (Art. 37);
- in parte si configura come un'area con parcheggi scambiatori, a tessitura urbana consolidata e con infrastrutture e attrezzature a maggiore rilevanza (Art.24 e 49);
- è solcata da dei corsi d'acqua (Art. 12).

SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVATI IL PAT DEL COMUNE DI VICENZA
Dall'analisi che lo SIA compie delle prescrizioni più stringenti del PAT sono:
- Garantire l'interconnessione con i corridoi ecologici laterali;
- Aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione ripariale, spondale e campestre.

Per la realizzazione delle casse di espansione è prevista la rimozione di parte della vegetazione nelle aree di scavo delle casse e lungo le sponde del fiume Bacchiglione. A fronte di ciò il progetto prevede la piantumazione, in prossimità delle nuove arginature, di nuove fasce boscate come misura di mitigazione per ripristinare l'assetto ecologico precedente.
Inoltre lo SIA sottolinea che dall'analisi delle tavole del PAT non si rileva la presenza, nell'area interessata dalle lavorazioni di scavo e di formazione dei rilevati arginali, di esemplari arborei di pregio, potrà tuttavia accadere che, durante l'esecuzione dei lavori, vengano abbattuti alberi, anche di medio fusto, in questo caso si è fatto riferimento all'art. 11 delle norme tecniche che ne consente l'abbattimento per ragioni di pubblica utilità.
L'intervento in progetto infatti è un'opera di pubblica utilità ovvero di salvaguardia dal pericolo di inondazione del territorio circostante al fiume Bacchiglione.
Lo SIA dichiara che per quanto espresso si può ragionevolmente ritenere che l'opera non contrasti con quanto dispongono le norme che regolano il PAT.

PAT: Analisi Piano di Assetto del Territorio del Comune di Caldogno.
Analizzando le tavole del Piano emerge:
Tavola 0 – CARTA DELLE STRATEGIE (elaborato non prescrittivo)
L'area di progetto (tratto arginale) si trova:
- all'interno dell'ATO 01.02 denominato "Cresole-Rettorgole";

Tavola 1 – CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIDFICAZIONE TERRITORIALE
L'area di progetto si trova:
- all'interno di un'area a rischio idraulico e idrogeologico P1 in riferimento al PAI (Art.14);

- in prossimità del fiume Bacchiglione, S.I.C. “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe” (Art.12);
- in un’area con vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corso d’acqua (Art.8);
- all’interno di un ambito naturalistico di livello Regionale – Art 19 N.d.A. del PTRC ’91) (Art.13);
- all’interno di un’area con vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 (Art.11);
- all’interno di una fascia di rispetto idrografico (Art.17).

Tavola 2 – CARTA DELLE INVARIANTI
L’area interessata dal progetto è in prossimità di:
- un ambito (tipo:01): SIC IT3220040 – Bosco di Dueville e risorgive limitrofe (Art.20);

Tavola 3 – CARTA DELLE FRAGILITA’
L’area di interesse si trova:
- all’interno di un’area esondabile IDRA02 (Art.23.1);
- all’interno di una fascia di tutela dei corsi d’acqua (Art.24);
- in una sottoclassificazione dell’area idonea a condizione N°10 (Art.22.1 e 22.2);
- in prossimità di un’area idonea a condizione con sottoclassificazione n°14 e 13 (Art.22.2).

Tavola 4 – CARTA DELLE TRASFORMABILITA’
L’area di progetto ricade:
- all’interno di un’area con dei limiti fisici per la nuova edificazione: area di salvaguardia idraulica del torrente Timonchio/fiume Bacchiglione (Art.34);
- in prossimità di un corridoio ecologico secondario e di un’area nucleo SIC IT3220040 (Art.50);

SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVATI IL PAT DEL COMUNE DI CALDOGNO
Dall’analisi che lo SIA compie si dichiara che il progetto non è in contrasto con le prescrizioni delle tavole del PAT Comune di Caldogno e degli articoli delle N.T.A.
Gli interventi per la realizzazione delle arginature, ricadono entro la fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata dell’alveo del fiume, pertanto verrà fatta richiesta all’ente competente ossia al Genio Civile, come prescritto dall’art.17 delle N.T.
Lo SIA sottolinea che gli interventi arginali non ricadono all’interno dell’area SIC e non comportano alterazioni sostanziali o il danneggiamento permanente dei luoghi interessati dal progetto. Dove non fosse possibile mantenere la vegetazione presente, la stessa verrà compensata con la piantumazione di alberi e la rinaturalizzazione dei luoghi, in modo da ripristinare una condizione simile alle precedente; inoltre le sponde risezionate saranno protette utilizzando massi naturali.

PI: Analisi Piano degli Interventi del Comune di Vicenza.
Analizzando le tavole del Piano emerge:
Elaborato 2 – VINCOLI E TUTELE
L’area di progetto:
- ricade all’interno di un’area di tutela fluviale ai sensi della L.R. 11/2004 Art.41 (Art.14)
- include al suo interno aree a rischio idrogeologico P4 e P1 (Art.14);
- include un’area con vincolo bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs42/2004 – Corso d’acqua (Art.13);
- è interessata dall’attraversamento di un metanodotto con relativa fascia di rispetto (Art.15);
- comprende il SIC IT3220040 (Art.15);

Elaborato 3 – TAVOLA DELLA ZONIZZAZIONE
L’area interessata dal progetto è:
- all’interno di una ZTO F ad ambito parco e in una ZTO F di riqualificazione e miglioramento ambientale (Art.44);
- è in parte, all’interno di una zona rurale periurbana interclusa (Art.40);
- è, in parte, intersecata da un tratto di viabilità di progetto e relativa fascia di rispetto stradale (Art.32 e 15) Tale tratto di viabilità non ha carattere conformativo urbanistico.
- ricade, in parte, all’interno di una fascia di rispetto stradale e in un’area di ambiente rurale (Art.15 e 40).

Elaborato 4 – TAVOLA DELLA RETE ECOLOGICA
L’area interessata dal progetto:
- è all’interno di un ambito di interesse ambientale (Art.51);
- si trova all’interno di un parco (Art.44);

- include al suo interno un tratto di corridoio ecologico principale (fiume Bacchiglione) e secondario (Torrente Orolo) (Art.44);
- con un tratto di argine destro, interseca barriere antropiche (Art.50).

SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVATI IL PI DEL COMUNE DI VICENZA

Dall'analisi che lo SIA compie si dichiara che la realizzazione delle casse di laminazione previste dal progetto comporteranno la ricalibratura di alcuni tratti dell'alveo, quindi la rimozione delle alberature presenti lungo le sponde del fiume.

In merito a ciò le N.T. prevedono la conservazione delle vegetazioni estese o secolari lungo i corsi d'acqua o i fossi. Tuttavia l'opera rientra tra quelle di pubblica utilità per la salvaguardia dal pericolo delle inondazioni del centro cittadino, e verrà attuata come misura di compensazione la rinaturalizzate delle aree attraverso la piantumazione di specie autoctone, del tipo non invasivo in prossimità delle arginature di progetto. Inoltre il SIA specifica che, le norme all'art. 47, promuovono la costruzione di vasche di laminazione.

Per quanto riguarda la possibile interferenza a livello infrastrutturale con la viabilità in progetto situata in prossimità dell'area della base militare Del Din (ex Dal Molin), l'art. 32 dice che i tracciati di progetto riportati nel PI hanno solamente un valore indicativo. Lo SIA dichiara che per quanto specificato si ritiene che il progetto non presenti punti in contrasto con quanto prescritto dalle Norme tecniche del PI.

PAI: Analisi del Piano di Assetto Idrogeologico.

Analizzando le tavole del Piano emerge:

Tavola 40 – TAVOLA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA

L'area ricade in un'area di pericolosità idraulica moderata (P1). A seguito dell'evento alluvionale del 31 ottobre – 2 novembre 2010, l'area ricade all'interno di un'area definita "zona di attenzione idraulica".

PTA: Analisi del Piano Tutela delle Acque.

Analizzando le tavole del Piano emerge:

CARTA DEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI

l'area ricade nel sottobacino idrografico N003/03. Ovvero appartiene al bacino idrografico nazionale N003 (Brenta –Bacchiglione) e al sottobacino 03 (Bacchiglione).

CARTA DELLA CALSSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFIICIALI, STATO ECOLOGICO 2008

L'area presenta uno stato ecologico del fiume pari a 3 su una scala che va da 1 (migliore) a 5 (peggiore).

CARTA DELLA CALSSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFIICIALI E DELLE ACQUE MARINO COSTIERE, STATO AMBIENTE 2008

L'area presenta uno stato ambientale del fiume sufficiente.

CARTA DELLA CALSSIFICAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE, STATO CHIMICO 2008

L'area interessata che non ci sono rilevazioni dello stato chimico delle acque sotterranee. La rilevazione più prossima è stata fatta nel territorio del Comune di Caldogno la quale è risultata di classe 3, in una scala che va da 0 a 4. Un'altra rilevazione è stata eseguita nel territorio del Comune di Torri di Quartesolo ed è risultata di classe 0.

CARTA DELLA RETE DI MONITORAGGIO DEI LIVELLI E DELLE PORTATE DEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

in prossimità dell'area è situata una stazione automatica di misura dei livello e delle portate. Un'altra è situata nell'area urbana centrale del Comune di Vicenza.

CARTA DEI TRATTI OMOGENEII DEI PRINCIPALI CORSI D'ACQUA

L'area è caratterizzata da un tratto più a monte con uno stato ambientale buono (BAC15) e da un tratto a valle con stato ambientale di livello sufficiente (BAC14).

Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali.

L'area interessata rientra all'interno del tratto denominato "Fiume Leogra – Timonchio - Bacchiglione" che va dallo sbarramento di Ponte del Marchese fino all'affluenza del fiume Asticello (Codice corpo idrico: 219_35), tale tratto è classificato come fortemente modificato e a rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità chimica e biologica al 2021. L'area interessa anche un tratto idrico denominato "Torrente Livergone – Giara – Orolo" che va dal depuratore di Isola Vicentina sino alla confluenza con il fiume Bacchiglione

(Codice corpo idrico: 292_25), tale tratto è classificato come naturale e probabilmente a rischio di qualità chimica e biologica al 2021.

SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVATI DEI PIANI DI SETTORE
Dall'analisi che lo SIA compie si desume che il progetto non presenta caratteristiche che vanno in contrasto con quanto prescritto dai suddetti piani.

Rete Natura 2000.
L'area contiene al suo interno una porzione di un sito di interesse comunitario:

SIC	IT3220040 – Bosco di Dueville e risorgive limitrofe.

Inoltre l'area risulta in prossimità di altre SIC e ZPS presenti nei territori adiacenti:

ZPS	IT3220013 - Bosco di Dueville a circa 8 km;
SIC & ZPS	IT3220005 – Ex Cave di Casale – Vicenza a circa 9,7 km;
SIC	IT3220038 – Torrente Valdiezza a circa 9 km;
SIC	IT3220037 – Colli Berici a circa 10,5 km;

PFV: Piano Faunistico Venatorio.
Analizzando le tavole del Piano emerge:
CARTOGRAFIA 2007/2012
L'area di progetto non ricade all'interno di nessuna oasi o zona di ripopolamento. L'oasi più prossima è situata a sud del centro urbano del Comune di Vicenza.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

PRESO ATTO che l'evento alluvionale del 31 ottobre – 2 novembre 2010 accaduto in Veneto ha coinvolto diversi comuni in particolare le aree più colpite sono state quelle situate sul territorio vicentino e padovano.
Per superare l'emergenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'Ordinanza n. 3906 del 13.11.2010, ha provveduto alla nomina del Presidente della Regione Veneto come Commissario Delegato. In seguito l'Ordinanza commissariale n. 11 del 30.12.2010 ha istituito un comitato scientifico con lo scopo di redigere un piano degli interventi atti a mitigare il rischio idraulico e geologico. Il Piano ha previsto la realizzazione di una serie di casse di laminazione di cui una a Malo, sul torrente Timonchio, per un volume di 2 milioni di mc, una a Caldogno, sul torrente Timonchio, per un volume di 3,3 milioni di mc, una ricadente a Costabissara e Isola Vicentina, sul torrente Orolo, per un invaso di 1 milione di mc oltre ad altri interventi di sistemazione dell'asta principale del Bacchiglione e dei suoi affluenti per risolvere le problematiche idrauliche della città di Vicenza.
Per la realizzazione di tali opere, il Piano aveva previsto la necessità di stanziamenti che complessivamente ammontavano a 2˙731˙971˙554,00 €. A causa della difficoltà di reperimento dei fondi necessari a tali opere, la Giunta della Regione Veneto (delibera n.989 del 05.07.2011) ha individuato gli interventi prioritari tra cui quello relativo al presente progetto: "*Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del comune di Vicenza" – ID Piano 456*" oggetto del presente SIA.

CONSIDERATO che dal punto di vista territoriale l'ambito d'intervento è localizzato nella Provincia di Vicenza ed insiste sul tratto montano del fiume Bacchiglione, a nord-ovest della città di Vicenza. Il fiume Bacchiglione nasce da alcune risorgive nei comuni di Dueville e Villaverla (VI) e, con i suoi 118 km di lunghezza, ha un bacino di raccolta che si estende per 1400 kmq, caratterizzandosi per il fatto di essere uno dei sistemi idrografici più importanti della Provincia.

CONSIDERATO che dal punto di vista progettuale le opere previste dal progetto verranno realizzate nei terreni agricoli delimitati a nord dal torrente Orlo e dal Bacchiglione, a sud da Viale Diaz, ad ovest dalla S.S. n.45 e ad est da Via Ferrarin e dall'area militare "Del Din"(ex Dal Molin). Una piccola parte dell'intervento, relativa alla sola sistemazione dell'argine, è situata nel Comune di Caldogno.

In fase di progettazione sono state prese in considerazione quattro diverse alternative:

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 11/37

ALTERNATIVA 0
La scelta progettuale è di non effettuare alcun tipo di intervento e quindi di mantenere lo stato attuale delle cose. Questa soluzione, nelle condizioni attuali, non rappresenta una scelta fattibile in quanto comporterebbe, in caso di eventi di piena similari a quelli accaduti nel novembre 2010, l'allagamento di ampie porzioni del centro cittadino di Vicenza.
Lo SIA cita che la portata massima del fiume Bacchiglione, in condizioni di sicurezza per il centro della città di Vicenza, è pari a circa 300 mc/s; pertanto al netto del contributo di circa 10 mc/s del fiume Asticello, la portata massima del Bacchiglione proveniente da monte (Viale Diaz) diventa di circa 290 mc/s.

Le conclusioni che si possono trarre, analizzate ed esplicitate nello SIA, è che le sole casse di Caldogno non sono da considerarsi sufficienti per garantire la sicurezza idraulica della città di Vicenza in caso di eventi centenari. Risulta quindi necessario un'ulteriore intervento di realizzazione di un ulteriore bacino di laminazione.

ALTERNATIVA 1
Si prevede la realizzazione di un bacino di laminazione, su aree che attualmente sono ad uso agricolo e che vengono regolarmente allagate, mediante la costruzione di semplici arginature perimetrali all'area.
Le arginature saranno realizzate con il materiale reperito dal livellamento del terreno all'interno delle casse stesse, in particolare saranno abbassate le aree con quote altimetriche più elevate adeguandole a quelle con quote più basse.
Poiché le aree, una volta realizzata l'opera, continueranno ad avere ancora una destinazione agricola, per preservare la capacità produttiva del terreno, il progetto prevede che, preventivamente allo scavo, venga eseguito lo scotico dello strato più superficiale (primi 0,5 m) e l'accantonamento di questo per il suo successivo riposizionamento.
Questa alternativa progettuale non prevede la realizzazione di alcun manufatto di regolazione idraulica o di sbarramento; il bacino sarà completamente ad espansione libera e comincerà ad allagarsi non appena i livelli idrometrici, durante l'evento di piena, supereranno le quote delle sponde dell'alveo del fiume.
Gli aspetti positivi di questa opzione di progetto sono:
- basso costo di realizzazione;
- basso impatto sia sull'ambiente che sul paesaggio.

Tuttavia con questa soluzione progettuale, la laminazione del colmo di piena risulta essere praticamente nulla. L'effetto di abbattimento del colmo di piena è nullo e la portata può transitare verso valle senza nessuna attenuazione, si verifica solo un piccolo ritardo nell'arrivo della piena nel centro cittadino.
Le conclusioni che si possono trarre, analizzate ed esplicitate nello SIA, è che le criticità per il centro cittadino di Vicenza permarrebbero comunque in quanto il volume disponibile per la laminazione non viene utilizzato nel modo ottimale.

ALTERNATIVA 2
Si prevede la realizzazione di un bacino di laminazione nella stessa area individuata per l'alternativa precedente, ma questa volta costituito da 4 casse arginate e indipendenti tra loro.
Saranno quindi realizzati degli argini perimetrali esterni di delimitazione dell'area e degli argini interni corrispondenti con le sponde del fiume (argini in froldo).
Anche in questo caso il terreno necessario per la realizzazione dei rilevati arginali sarà reperito sia attraverso la regolarizzazione delle quote del terreno all'interno delle casse che dal risezionamento dell'alveo del Bacchiglione e del torrente Orolo.
Questa alternativa progettuale è stata concepita per ottimizzare al meglio, l'utilizzo dei volumi disponibili alla laminazione; si prevede quindi la realizzazione di arginature contigue e lo sfioro nel bacino avverrà solo quando la portata, all'interno del corso d'acqua, supera i 280 - 285 mc/s, per limitare così il colmo di piena che transita verso valle.
Le quote delle sommità arginali delle casse di espansione garantiscono un franco di sicurezza di 0,4 ÷0,5 m.

Cassa	Fiume	Quota sommità argine
n.ro	/	*m slm*
1	Orolo	38,7
2	Bacchiglione	38,7
3	Bacchiglione	38,7
4	Bacchiglione	38,4
5	Orolo-Bacchiglione	38,7

Complessivamente le arginature perimetrali si svilupperanno per circa 7.489 m, mentre gli argini contigui al fiume Bacchiglione avranno uno sviluppo di 1.295 m.
La sezione tipo dell'argine sarà a trapezio con base superiore di 3,5 m, le sponde avranno una scarpa di 3/2 e le superfici del rilevato saranno inerbite con la tecnica dell'idrosemina.
Il volume di terreno necessario per la realizzazione dei rilevati arginali è pari a 146.000 mc, tale terreno sarà ricavato dagli sbancamenti dei terreni interni alle casse e in parte dal risezionamento degli alvei del Bacchiglione e dell'Orolo.
Si allegano di seguito tabella riepilogo movimenti terra per la realizzazione degli argini e tabella riepilogo dei movimenti terra e dello scotico superficiale.

LAVORI DI SCAVO PER REALIZZAZIONE ARIGINATURE

CASSA n.ro	superficie complessiva (mq)	superficie di scavo (mq)	profondità di scavo (m)	volume di scavo (mc)
CASSA 1	85869	0		0
CASSA 2	197733	54731	0.55	30102
CASSA 3	86100	86100	0.8	68880
CASSA 4	225790			0
CASSA 5	25326	25326	0.7	17728
TOTALE	**620817**	**166157**		**116710**

INTERVENTI DI RISEZIONAMENTO LUNGO IL FIUME BACCHIGLIONE

	lunghezza (m)	superficie di sbancamento (mq)		volume derivante dalla ricalibratura (mc)
Risezionamento lungo l'asta - tratto in adiacenza alle casse di espansione				60444
Volume previsto per il riutilizzo (45%)				26595
Volume da allontanare dal cantiere (55%)				33849
Ricalibratura lungo l'asta - tratto a monte della cassa n.ro 5				11050
Volume previsto per il riutilizzo (27%)				2894
Volume da allontanare dal cantiere (73%)				8156
Totale movimenti terra per realizzazione argini				**146200**

SCOTICO SUPERFICIALE

CASSA n.ro	superficie complessiva (mq)	superficie di sbancamento (mq)	profondità di sbancamento (m)	volume scotico (mc)
CASSA 1	85869			
CASSA 2	197733	54731	0.5	27366
CASSA 3	86110	86110	0.5	43055
CASSA 4	225790			
CASSA 5	25326	25326	0.5	12663
TOTALE	**620827**	**166167**		**83084**

Lo scotico superficiale, per uno spessore medio di 50 cm, sarà interamente ricollocato in sito al fine di restituire ai fondi le stesse caratteristiche chimico-fisiche dei terreni per le coltivazioni.
Tutto il terreno movimentato viene riutilizzato all'interno dell'area di intervento tranne una parte del materiale derivante dal risezionamento, circa 42.000 mc, che sarà smaltito in apposita discarica in quanto caratterizzato da apparati radicali e/o materiale fine non idoneo alla realizzazione dei corpi arginali.

I volumi invasabili nelle quattro casse sono così ripartiti:

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 13/37

Cassa n.ro 1		Cassa n.ro 2		Cassa n.ro 3		Cassa n.ro 4	
Livello	**Volume**	**Livello**	**Volume**	**Livello**	**Volume**	**Livello**	**Volume**
m slm	*mc x1000*	*m slm*	*mc x1000*	*m slm*	*mc x1000*	*m slm*	*mc x1000*
36.5	0	35.5	0	36,5	0	35.5	0
37	1.224	36	13.484	37	95.343	36	77.267
37,5	15.211	36,5	64.189	37,5	138.918	36,5	173.845
38	49.529	37	157.032	38	182.979	37	287.234
38,5	107.852	37,5	257.095	38,5	227.515	37,5	403.042
		38	358.569			38	519.865
		38,5	461.045			38,4	614
		38,7	502.288				

Tabella 4 : Valori di invaso delle casse di espansione al variare de livello. (Fonte: Progetto Definitivo – Relazione idraulica)

Gli sfioratori laterali, previsti da questa alternativa progettuale, saranno realizzati con sassi cementati dal fiume Bacchiglione. L'attivazione degli sfioratori sarà progressiva e graduale a partire dalla cassa n.1 sul torrente Orolo, continuando con la cassa n.2 e n.3 sino alla cassa ultima di valle n.4.

Cassa	Fiume	Lunghezza sfioro	Quota di sfioro	Quota di fondo
n.ro	/	m	m slm	m slm
1	Orolo	15 m	38,0 m	36,5 m
2	Bacchiglione	75 m	38,0 m	35,5 m
3	Bacchiglione	70 m	38,0 m	36,5 m
4	Bacchiglione	60 m	37,75 m	35,5 m
5	Orolo-Bacchiglione	Cassa di espansione libera senza sfioratori		36,5 m

Tabella 5:Lunghezze ottimali degli sfioratori. (Fonte: Progetto Definitivo – Relazione idraulica)

Tale alternativa progettuale, per rendere il progetto funzionale anche agli eventi di piena con portate al colmo inferiori ai 280 mc/s, prevede la realizzazione, in affiancamento agli sfioratori principali a soglia fissa delle casse 2, 3 e 4, di due soglie sfioranti ciascuna di lunghezza pari a 5 m con una quota sommitale più bassa di 1 m rispetto della quota degli sfioratori principali.
In questa alternativa progettuale, è prevista in ogni cassa di laminazione, tranne quella ad espansione libera (cassa n.5), la costruzione di organi di svuotamento delle casse stesse costituiti ognuno da uno o due scatolari in calcestruzzo di sezione rettangolare presidiati da paratoie piane automatizzate.
I risultati sono si seguito riportati nella Tabella 6.

Cassa	Dimensioni delle luci di scarico		n.ro di luci	Livello iniziale di svuotamento	Tempo di svuotamento
n.ro	*Lughezza (m)*	*Altezza (m)*		*m slm*	*h*
1	3	1,5	1	38,00	8,00
2	3	2	2	38,00	14.00
3	3	2	2	38,00	18,00
4	3	2	2	37,75	12.00

Tabella 6:Geometria e tempi di vuotamento delle casse. (Fonte: Progetto definitivo – Relazione idraulica)

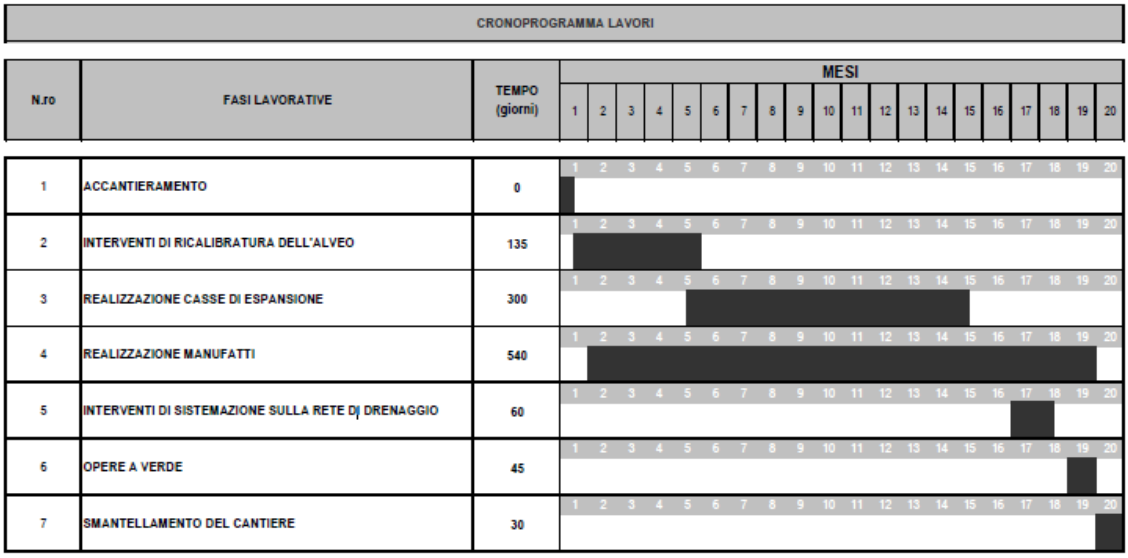
ALTERNATIVA 3
L'alternativa è molto simile a quella precedentemente illustrata, l'unica differenza consiste nella maggiore capacità di invaso delle casse.

Tale aumento di capacità è dovuto al fatto che questa ipotesi progettuale prevede un approfondimento, rispetto al piano campagna, di circa 1 m, generando così un aumento di volume di 650.000 mc rispetto all'alternativa precedente. Tale volume risulta essere eccedente rispetto alle necessità di terreno per la realizzazione dei rilevati arginali, di conseguenza dovrà essere completamente smaltito.
Conseguentemente la capacità del sistema di invaso passerebbe dai 1,2 milioni di mc a circa 1,8 milioni di mc. Sempre nell'ipotesi di realizzazione delle casse di Caldogno, Costabissara e Malo, oltre a quella a monte di Viale Diaz, con tale alternativa progettuale il grado di sicurezza si estenderebbe da eventi con tempo di ritorno di 60 anni a eventi con tempo di ritorno a 70 anni.
Tale soluzione presenta però degli inconvenienti:

- esubero di terreno rispetto a quello necessario per la realizzazione delle arginature;
- interferenze con i sottoservizi presenti nell'area;
- l'innalzamento del livello della falda rispetto al piano campagna;
- perdita di produttività delle aree destinate alle pratiche agricole;
- maggiori impatti ambientali causati dal movimento delle terre da scavo;
- maggiori oneri economici necessari per la realizzazione dell'opera.

LO SIA INDIVIDUA COME ALTERNATIVA PROGETTUALE REALIZZABILE LA N. 2.

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
Lo SIA stima che, per l'esecuzione dell'opera di invaso e delle opere complementari conseguenti, occorra una durata complessiva di 20 mesi.



STIMA COSTO DELLE OPERE
Lo SIA stima il del costo delle opere, mediante un computo metrico estimativo, applicando i prezzi del Prezzario della Regione Veneto.
Il totale dei lavori soggetti al ribasso d'asta è pari a 9˙046˙817,98 €, mentre gli oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso, sono 271˙404,54 €, complessivamente il **totale di appalto è pari a 9˙318˙222,52 €.**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 15/37

A.1	Lavori a misura		
A.1.1	INTERVENTI DI RICALIBRATURA DELL'ALVEO	€	2,519,147.48
A.1.2	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI DI PROGETTO	€	1,403,197.01
A.1.3	MANUFATTO DI CONTROLLO	€	529,437.94
A.1.4	MANUFATTO DI SFIORO N.RO 1	€	115,126.36
A.1.5	MANUFATTO DI SFIORO N.RO 2	€	651,892.69
A.1.6	MANUFATTO DI SFIORO N.RO 3	€	610,888.61
A.1.7	MANUFATTO DI SFIORO N.RO 4	€	554,431.25
A.1.8	MANUFATTI DI SCARICO	€	400,174.03
A.1.9	IMPIANTO DI EMERGENZA (CASSA N.RO 2)	€	112,592.86
A.1.10	IMPIANTO DI EMERGENZA (CASSA N.RO 4)	€	98,432.21
A.1.11	IMPIANTO IDROVORO SU FOSSO SERIOLA	€	808,699.53
A.1.12	SISTEMAZIONE AREA METANODOTTO	€	141,698.98
A.1.13	REALIZZAZIONE MURI DI COTENIMENTO	€	725,890.74
A.1.14	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO	€	99,467.51
A.1.15	ALLACCI ELETTRICI	€	61,441.51
A.1.16	OPERE A VERDE	€	214,299.27
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	**9,046,817.98**
A.2	Oneri per la sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso (3% di A.1)	€	271,404.54
A	**TOTALE LAVORI IN APPALTO**	€	**9,318,222.52**

IDROGRAMMI DI PROGETTO

I manufatti idraulici e le casse di espansione sono stati dimensionati a partire dagli studi condotti dall'Autorità di Bacino, in virtù della convenzione stipulata con la Regione del Veneto.
I dati di partenza sono le altezze di pioggia registrate dalle stazioni attive situate nel bacino di interesse caratterizzate da una attività di monitoraggio di almeno 20 anni per le precipitazione comprese tra 1 e 5 giorni e per gli scrosci di pioggia compresi tra 1 e 24 ore. Le precipitazioni sintetiche, per i vari tempi di ritorno, sono state ricavate seguendo noti modelli di letteratura e si basano su misure di altezza di precipitazioni al suolo acquisite, con frequenza oraria, dall'ARPAV della Regione Veneto (Centro Meteorologico di Teolo); sono risultate coerenti con la curva di possibilità pluviometrica, sia per quanto riguarda la durata che per il volume.
L'idrogramma di piena assunto per la progettazione e per la verifica dei manufatti è stato ottenuto dalla somma degli idrogrammi del Bacchiglione (a monte della confluenza con il torrente Orolo) e dell'Orolo (a monte della confluenza con il fiume Bacchiglione); a questo, per valutare le criticità idrauliche nel centro cittadino di Vicenza in corrispondenza del Ponte degli Angeli, va sommato anche l'idrogramma di piena dell'Astichello. Gli idrogrammi di progetto utilizzati per il dimensionamento si basano sull'ipotesi che i bacini di invaso di Caldogno, Malo e Costabissara siano tutti esistenti e funzionanti.
Le portate al colmo degli idrogrammi di piena, sono riassunte di seguito:

TR	Portate al colmo con casse di Caldogno, Malo e Costabissara realizzate			Astichello alla confluenza
	Fiume Bacchiglione alla confluenza con l'Orolo	Torrente Orolo alla confluenza con il fiume Bacchiglione	Idrogramma in ingresso alle casse di Viale Diaz	
Anni	*mc/s*	*mc/s*	*mc/s*	*mc/s*
30	209	63	271	11
50	233	69	301	12
100	267	76	342	14

DOMINIO DI CALCOLO E CONDIZIONI AL CONTORNO

Per la costruzione della geometria del modello di calcolo, poi utilizzato per la simulazione degli eventi alluvionali, è stato utilizzato il software di calcolo denominato "HEC-RAS 4.1"; si è fatto riferimento al tratto di fiume Bacchiglione che parte dal ponte Marchese e arriva sino alla confluenza con il fiume Retrone, per uno sviluppo complessivo di circa 8,6 km, e ad un tratto del torrente Orolo, a monte della confluenza con il Bacchiglione, per uno ulteriore sviluppo di circa 2,4 km. Sono stati inseriti i ponti e le altre singolarità presenti lungo i corsi d'acqua nonché gli sfioratori all'altezza di Parco Querini e poco a Monte del Ponte degli Angeli.
I coefficienti di scabrezza valutati in considerazione anche delle curve di piccolo raggio presenti lungo il corso del Bacchiglione variano dai 30 sino ai 12 $m^{1/3}/s$ a seconda delle singolarità presenti lungo l'alveo.
Le condizioni al contorno assunte per l'implementazione del modello sono:
- taratura del modello idraulico: evento Ottobre-Novembre 2010;
- Condizione di moto uniforme nella sezione di valle (pendenza assunta 1,25‰).
Gli afflussi degli affluenti che sono stati considerati:
- Roggia Muzzana (che a sua volta riceve il contributo della Roggia Feriana) con immissione nel fiume Bacchiglione a monte della confluenza del torrente Orolo;
- Fosso Seriola con immissione nel fiume Bacchiglione direttamente a monte del ponte di Viale Diaz;
- fiume Astichello con immissione nel fiume Bacchiglione a monte di Parco Querini in prossimità del centro urbano.
Infine il modello è stato tarato attraverso il confronto tra i livelli idrometrici calcolati e quelli realmente misurati durante l'evento all'alluvionale preso in considerazione (Ottobre-Novembre 2010).

ANALISI COSTI BENEFICI
Le analisi costi benefici ACB vengono redatte allo scopo di verificare la sostenibilità economica dell'intervento.
Nel contesto valutativo in cui si colloca il presente SIA, si possono identificare i dati di costo come i reali costi da sostenere per realizzare la cassa di espansione, i costi di impatto ambientale e sociale, mentre i dati inerenti ai benefici come i minori costi che la collettività dovrebbe sostenere in caso di eventi alluvionali (tra questi danni alle infrastrutture, agli edifici ed ai monumenti, danni per chiusura esercizi commerciali ed imprese ecc). Le prime analisi speditive hanno evidenziato come i benefici attesi dalla realizzazione dell'intervento possano considerarsi nettamente superiori ai costi finanziari, ambientali e sociali del progetto/opera. A supporto di questa analisi speditiva vi è la consapevolezza degli obiettivi del progetto che mira a razionalizzare idraulicamente l'uso di aree che già oggi, come storicamente, sono alluvionali e periodicamente interessate da allagamenti.

Lo SIA si è focalizzato sulla minimizzazione degli impatti della soluzione scelta in sede di programmazione, in quanto ritenuta ottimale.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

CONSIDERATO che le componenti esaminate dal Proponente nel Quadro di Riferimento Ambientale sono quelle di cui al DPCM 27 dicembre 1988 art. 5. Il proponente precisa che oggetto dello Studio di Impatto Ambientale è il tratto del corso d'acqua situato a monte di Vicenza il cui bacino imbrifero si chiude al Ponte degli Angeli.

Atmosfera

CONSIDERATO che Vicenza ha un clima continentale con inverni molto freddi umidi e caratterizzati da frequenti nevicate ed estati calde ed afose. Le temperature medie annue sono comprese tra i 12-14 °C mentre le precipitazioni si aggirano tra i 700 - 800 mm annui. I dati storici di pioggia mostrano una tendenziale decrescita dei valori registrati, con inverni, primavere ed estati sempre meno piovose, ma con piogge molto abbondanti in autunno, in linea con il comportamento delle piogge nel Nord-Est dell'Italia.

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 17/37

Da domenica 31 ottobre a martedì 2 novembre 2010 il Veneto è stato interessato da piogge persistenti, a tratti anche a carattere di rovescio, in particolare sulle zone prealpine e pedemontane, dove si superarono diffusamente i 300 mm complessivi, con punte massime locali anche superiori a 500 mm, anche nel bacino del f. Bachiglione a monte di Vicenza.
Per quanto riguarda la componente aria, il Comune di Vicenza è stato inserito in zona "A1 Agglomerato" a maggior rischio di inquinamento atmosferico. È noto però che il problema delle concentrazioni di ossidi di azoto, ozono, del particolato e del benzo(a)pirene non è circostanziato al comune di Vicenza o alla sua provincia, ma all'intera regione.

VALUTATO che l'estensione dell'intervento previsto è minima e quindi tale da non poter in ogni caso influenzare (né in fase di cantiere né in fase di esercizio) in maniera percettibile il comparto climatico regionale. Anche a livello locale il microclima non potrà subire alterazioni significative in quanto i livelli di polveri ed emissioni prodotte in fase di cantiere o la permanenza di acqua nel bacino di raccolta, che potrebbero favorire fenomeni climatici come inquinamento o nebbia, sono molto limitati nel tempo tanto da non innescare fenomeni di impatto sulla componente analizzata. Eventuali impatti positivi potrebbero nascere per effetto del reimpianto di fasce boscate ripariali previste per compensare il taglio della vegetazione esistente dovuto alla realizzazione delle arginature di progetto.
Per quanto riguarda le attività di cantiere gli effetti sulla qualità dell'aria si ritengono transitori e reversibili, in quanto correlati all'emissione in atmosfera di gas combusti dai mezzi di cantiere durante le sole fasi di realizzazione dell'opera (scavi e realizzazione delle arginature, ecc …). I cantieri oggetto della presente analisi saranno ubicati in aree agricole e non interferiranno con la normale conduzione delle attività agricole in essere se non temporaneamente.

Ambiente idrico superficiale

CONSIDERATO che l'idrografia superficiale risulta caratterizzata da un sistema interconnesso di corsi superficiali in cui i tronchi spesso in sofferenza provocano seri disagi alla fascia limitrofa a causa di continue esondazioni. Il progressivo aumento dei danni causati dalle esondazioni è dovuto prevalentemente alla continua espansione del suolo urbanizzato che ha visto la trasformazione di aree a carattere agricolo in zone residenziali e/o industriali. A questo si aggiunge l'intensificazione degli episodi estremi di precipitazioni nel periodo autunnale.
L'indice di funzionalità fluviale (I.F.F.) risulta variabile tra uno stato Scadente e uno Mediocre nel tratto tra la citta di Vicenza e, verso monte, la confluenza Timonchio- Bacchiglioncello. Il giudizio di qualità dell'Indice Biotico Esteso (I.B.E.) varia prevalentemente da "ambiente con moderati sintomi di alterazione" (II) ad "ambiente alterato" (III).

VALUTATO che ai fini della sicurezza idraulica gli interventi di progetto comporteranno un notevole miglioramento delle condizioni idrauliche non solo nell'area esaminata, ma anche per quanto riguarda la situazione idrografica a valle. Gli impatti potenziali, sia in fase di cantiere che in esercizio, sul regime quantitativo delle acque superficiali sono da ritenersi trascurabili dato che non viene alterata né la portata media mensile né la portata minima disponibile.
In ogni caso, gli impatti potenziali residui sono da ritenersi trascurabili, reversibili, di breve periodo e, per quel che concerne le lavorazioni in alveo per la realizzazione dei manufatti e del risezionamento dell'alveo, con influenza locale in quanto destinate ad esaurirsi in un tratto relativamente breve a valle del cantiere.

Idrografie e idrogeologia

CONSIDERATO che la situazione idrogeologica del sottosuolo è caratterizzata dalla presenza di una falda superficiale a carattere freatico. Nell'area oggetto di intervento la falda freatica risulta alla profondità media di -4,5 metri dal piano campagna.
L'alimentazione della falda freatica è dovuta oltre che da apporti meteorici, da dispersioni di subalveo da parte delle rete idrica superficiale e dalle irrigazioni effettuate nel periodo da aprile a settembre.. Il regime della falda è caratterizzato da una fase di piena tardo estiva ed una di magra con minimi nel mese di aprile.

La presenza nel sottosuolo di livelli argilloso-limosi di una certa consistenza oltre che continuità determina il costituirsi di diverse falde artesiane oltre alla freatica. Sono attualmente più sfruttati gli acquiferi relativi ai livelli sabbiosi compresi fra 20 e 40 metri mediamente e quelli oltre i 60 metri di profondità dal piano campagna a seconda della zona.
L'area d'intervento ricade nel grado di vulnerabilità idrogeologica intrinseca alta (A). Lo stato chimico delle acque sotterranee nell'AATO Bacchiglione che, in funzione delle concentrazioni rilevate per i parametri di base macrodescrittori e per alcuni microinquinanti, riferito alle stazioni "Caldogno" e "Torri di Quartesolo" come media dei valori tra gli anni 2000-2005, risulta essere 3 su una scala di 5. Il quadro qualitativo che emerge è tutto sommato soddisfacente.

VALUTATO che gli impatti in fase di cantiere sono attribuibili essenzialmente alla realizzazione dei diaframmi arginali, delle varie opere idrauliche previste e del risezionamento dell'alveo; le altre azioni di cantiere, infatti, non interessano il movimento delle acque sotterranee in quanto sono effettuate al di sopra della linea di falda. Si tratta comunque di una interferenza trascurabile in quanto l'intero sistema si porterà in equilibrio. attorno al diaframma stesso.

Suolo e sottosuolo

CONSIDERATO che il territorio di Vicenza è caratterizzato da una serie sedimentaria alluvionale, costituita da una potente successione di limi ed argille all'interno della quale si intercalano in profondità orizzonti e lenti piu' grossolane sabbioso-ghiaiose che ospitano il sistema multifalde. La serie è riferibile ad ambienti di sedimentazione fluviali di bassa energia, con frequenti condizioni palustri o marine, e con temporanei e localizzati episodi fluviali o torrentizi d'energia maggiore. La coltre superficiale del suolo è costituita da materiali sciolti di deposito recente ed attuale dell'alveo mobile e delle aree di esondazione recente a tessitura prevalentemente argillosa.

L'elemento geomorfologico più evidente in tutto il territorio comunale è rappresentato dai terrazzi fluviali; Si hanno vari percorsi fluviali attuali (il cui principale è quello del Fiume Bacchiglione) ad andamento meandriforme ma con scarse aree golenali. La quota locale è di circa 36.0 m s.l.m e le quote degradano in direzione S-E.

Dal punto di vista geologico-strutturale il sito è posto a cavallo dell'importante struttura tettonica della linea Schio-Vicenza. Dal punto di vista sismico quest'area ha sismicità storica piuttosto elevata che però non trova riscontro con la debole sismicità attuale, tant'è che il Comune di Vicenza rientra in zona sismica 3, di bassa sismicità.

Il proponente ha eseguito le analisi chimiche delle terre ricavando che il terreno non risulta inquinato. I valori del Cobalto superano le CSC per siti ad uso residenziale ma la presenza di questo metallo risulta una caratteristica del sito già nota a ARPAV e Regione Veneto.

VALUTATO che in fase di realizzazione delle opere, la componente ambientale geologica viene interessata dagli scavi di sbancamento, che interessano ovviamente anche la componente pedologica. Date le modeste profondità raggiunte l'impatto viene considerato trascurabile. In fase di esercizio non si prevedono impatti.

Per l'aspetto geomorfologico l'impatto maggiore insistente sulla attuale morfologia fluviale riguarderà il posizionamento delle opere di presa e di restituzione, compreso la realizzazione di un restringimento a valle delle casse realizzato in calcestruzzo e dal risezionamento dell'alveo. Anche in questo caso l'impatto è considerato trascurabile e compensato dall'atteso miglioramento delle condizioni idrauliche della zona per ridurre il rischio idrogeologico del territorio.

Vegetazione, Flora e Fauna

PRESO ATTO che la flora e la fauna esistenti nel sito e nell'area vasta circostante sono state oggetto di rilievi in campo e di ricerche bibliografiche.

- **Vegetazione e Flora**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 19/37

PRESO ATTO che dal punto di vista della vegetazione il territorio presenta una discreta organizzazione verticale con diversi strati compositivi, soprattutto nella porzione più a Nord del bacino in progetto. Dai sopralluoghi effettuati non è emerso un alto valore floristico-vegetazionale in quanto la vegetazione presente risulta in alcuni tratti rada e decadente e comunque condizionata da una marcata azione antropica derivante dall'attività agricola che nel corso dei secoli ha sostituito le formazioni naturali con formazioni di origine artificiale.

- **Fauna**

PRESO ATTO che l'alluvione del novembre 2010 ha comportato una notevole modifica vegetazionale di cui ha certamente risentito anche la fauna presente con riduzione di siti, di rifugi oltre che del disturbo antropico. La fauna complessivamente è di tipo comune e non rientra nelle specie di importanza comunitaria. Le specie presenti sono infatti le più antropofile e adattabili e sono diffuse nei centri abitati. In particolare il comune Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), il Serotino comune (Eptesicus serotinus) e il Pipistrello di Savi (Hypsugo savii) hanno i loro rifugi principalmente nei tetti e nei muri delle costruzioni. Il territorio ospita per lo più specie comuni in ambienti aperti con presenza di siepi e fossati; questi sono il riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus), la talpa europea (Talpa europaea), il toporagno comune (Sorex arunchi) e le arvicole (Microtus sp.) . Gli ambienti aperti costituiscono l'habitat tipico anche per la lepre comune (Lepus europaeus) oltre a roditori come il surmolotto (Rattus norvegicus) e il topolino domestico (Musdomesticus). È segnalato anche il passaggio della nutria (Myocastor coypus) lungo le rive del Bacchiglione.

L'avifauna è di per sé dotata di elevata mobilità ma anche di un forte legame con il territorio,che la rende non solo un oggetto di protezione ma anche un efficiente e sensibile indicatore dei cambiamenti ambientali. Gli uccelli risultano quindi essere degli ottimi indicatori ecologici, rappresentando un taxon ricco di specie, di facile contattabilità e diffuso in tutti gli ambienti a diversi livelli della piramide ecologica

Il proponente riporta 45 specie nidificati di cui 17 di particolare interesse e 37 specie svernanti di cui 12 di particolare interesse.

Gli anfibi e rettili sono risultati poco presenti in sito, probabilmente a causa di eventi climatici sfavorevoli che si sono avuti dopo l'alluvione del 2010 e che hanno ostacolato la ricolonizzazione la quale è già di suo piuttosto lenta: E' noto infatti che in particolare i rettili possono impiegare fino a diversi anni per ricolonizzare aree da cui sono inizialmente scomparsi, anche quando l'ambiente sia perfettamente adeguato alle loro esigenze vitali.

L'ittiofauna potenzialmente presente è rappresentata dai salmonidi e ciprinidi. Il tratto di Bacchiglione è interessato da immissione di salmonidi, che sono presenti a densità e biomassa non elevate e, più a valle, anche di ciprinidi, accompagnati da gobidi, anguilla e luccio.

- **Ecosistemi**

PRESO ATTO che è interessato dalle opere in progetto un solo sito Natura2000: SIC IT3220040, Bosco di Dueville e risorgive limitrofe. Il Bosco di Dueville è un'area umida che prende origine dalla fascia delle risorgive e comprende il letto del f. Bacchiglione nell'area in cui insiste il progetto e degli affluenti.

La relazione di Valutazione Incidenza Ambientale esclude incidenze significative negative nei confronti delle specie animali e vegetali sensibili presenti nelle aree Natura 2000 descritte nel sito della Rete Natura 2000 SIC IT3220040.

VALUTATO che l'ambiente biologico viene impattato, come le precedenti componenti. Saranno arrecati disturbi, durante la realizzazione delle opere, alle superfici vegetate ed alle cenosi ma tali impatti saranno altresì compensati dalla ricostituzione, in parte, di alcune delle fasce boscate lungo il fiume ma anche lungo le nuove arginature.

Paesaggio

PRESO ATTO che lo SIA riporta che il contesto paesaggistico ricade nell'Ambito n.23 denominato "dell'Alta Pianura Vicentina". Si tratta di un ambito prevalentemente pianeggiante, con la conformazione tipica della pianura vicentina e con un frequente alternarsi di zone agricole e di aree mediamente o fortemente antropizzate, quali per esempio quella della città di Vicenza. L'ambito include un tratto di corridoio ecologico principale (Fiume Bacchiglione) e secondario (Torrente Orolo).

VALUTATO che gli impatti sono attribuibili alla realizzazione e poi alla presenza delle opere realizzate (paratoie, argini, ecc …), al nuovo assetto ambientale dell'area conseguente alle previste azioni progettuali, al nuovo assetto geomorfologico relativo al fiume Bacchiglione. Tali opere non sono elementi estranei al contesto fluviale in quanto esso si connota già per una marcata artificializzazione; gli argini saranno rinverditi e quindi non risalteranno ulteriormente come elementi estranei al contesto. I manufatti di presa e di restituzione saranno realizzati in materiale litoide perfettamente integrabile nel territorio e a minor impatto visivo possibile. Sono inoltre previste altre opere di mitigazione e mascheramento per recuperare ed integrare gli elementi di definizione compositiva degli spazi in continuità con il contesto vegetazionale già presente.

Sistema antropico

- **Popolazione**

PRESO ATTO che la popolazione del Comune di Vicenza, al maggio 2011, era paria a 115 853 abitanti su una superficie di 80,54 chilometri quadrati ha una densità abitativa di 1438,45 abitanti per chilometro quadrato.

I principali indicatori economici vedono la città berica, insieme alla sua provincia, collocarsi in posizioni di eccellenza, segno di un tessuto produttivo e commerciale dinamico e ben strutturato, forte nei numeri e attento agli aspetti qualitativi, protagonista sul mercato interno e con una strategica propensione all'export. Nel territorio sono presenti numerose industrie metallurgiche, tessili, chimiche e di fibre sintetiche, farmaceutiche, cartarie, editoriali, ecc..

Nonostante l'agricoltura e l'allevamento abbiano perso notevole importanza nel corso degli anni, lasciando spazio alle industrie, la provincia di Vicenza si contraddistingue per la coltivazione di cereali e per la vite. Molto attivo è anche l'allevamento di bestiame destinato alla produzione di latte e dei formaggi.

In città sono presenti diversi istituti bancari e le principali banche italiane hanno a Vicenza almeno una filiale. Il futuro di Vicenza è fortemente legato al mondo dello sport ed allo sviluppo di attività culturali sintoniche con i processi evolutivi della Città.

- **Linee di servizi interrate ed aeree**

PRESO ATTO che le opere di progetto non interferiranno direttamente con il sistema delle fognature bianche, nere e miste della città di Vicenza, gestite da Acque Vicentine S.p.A. e neppure con la rete di metanodotto che attraversa l'area di intervento nella porzione sud; non vi sono interferenze con linee elettriche.

- **Indagini archeologiche**

PRESO ATTO che va segnalata, in particolare, la presenza di un acquedotto romano, il cui tracciato attraversa l'area di progetto nonché altri reperti archeologici riconducibili ad un ampio arco cronologico. La Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto si è già espressa favorevolmente in merito, con prescrizioni.

- **Infrastrutture**

PRESO ATTO che l'analisi del comparto infrastrutture mette in evidenza come le maggiori criticità riguardino le direttrici radiali, tutte interessate da livelli di servizio scadenti, nell'ora di punta del mattino, per tratti più o meno estesi. In particolare la SP 46 del Pasubio è classificata come "non conforme - flusso congestionato", mentre Viale Diaz è classificata come "non conforme - flusso condizionato".

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 21/37

Il Comune di Vicenza in collaborazione con la Provincia ha presentato il progetto definitivo per l'inserimento di nuove previsioni viabilistiche da Viale del Sole alla S.P.46 "Pasubio" - Stralcio A. L'area interessata dalla variante urbanistica è localizzata a nord-ovest del Comune di Vicenza, in parte a confine con il Comune di Costabissara. Tale progetto con interferisce con il bacino del f. Bacchiglione.

Lo SIA rileva che i disagi maggiori si verificheranno in fase di cantiere con la movimentazione dei mezzi di cantiere lungo alcuni percorsi viari anche se la maggior parte delle movimentazioni dovrebbe mantenersi all'interno del cantiere.

- **Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti**

PRESO ATTO che gli interventi di progetto non comportano l'introduzione di nuove fonti di radiazioni ionizzanti o non ionizzanti né in fase di cantiere né in quella di esercizio.

- **Rumore e vibrazioni**

PRESO ATTO che lo SIA indica che l'area di intervento ricade prevalentemente nelle zone di Classe III costituite essenzialmente da aree periferiche rurali, potenzialmente interessate dall'utilizzo di macchine agricole. E in piccola parte, per quanto riguarda la Strada del Pasubio (SP 46) da zone di Classe IV costituite dal Centro Storico, dalle aree di prima espansione novecentesca e, più in periferia, dagli isolati a ridosso degli assi viari più importanti.

Lo SIA riporta che in fase di cantiere i rumori che potranno essere generati deriveranno sostanzialmente da 3 fattori ovvero: il traffico dei mezzi di cantiere, il carico e scarico dei mezzi e del materiale ed infine le lavorazioni in cantiere ovvero scavi e getti del calcestruzzo.

L'impatto pertanto è definito negativo, temporaneo e di mitigabilità parziale.

Vengono indicate le misure di mitigazione nella gestione del cantiere quali ad esempio: limitare per quanto possibile la durata del cantiere, operazione possibile grazie all'organizzazione generale, non sovrapporre le lavorazioni particolarmente rumorose.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

PRESO ATTO che

- l'analisi della cartografia riguardante la mappatura delle aree S.I.C. e Z.P.S. ricadenti all'interno della Provincia di Vicenza evidenzia che l'area di progetto contiene al suo interno una porzione di un sito di interesse comunitario:SIC IT3220040 – Bosco di Dueville e risorgive limitrofe.
- Inoltre l'area risulta in prossimità di altre aree SIC e ZPS presenti nei territori adiacenti:
  ZPS IT3220013 - Bosco di Dueville a circa 8 km;
  SIC & ZPS IT3220005 – Ex Cave di Casale – Vicenza a circa 9,7 km;
  SIC IT3220038 – Torrente Valdiezza a circa 9 km;
  SIC IT3220037 – Colli Berici a circa 10,5 km;

4. OSSERVAZIONI E PARERI

Parere Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

In data 20 novembre 2013 prot. 505072/6300 è pervenuto agli uffici UC-VIA comunicazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto che esprime parere endoprocedimentale favorevole alla realizzazione del progetto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

I. è prudente e opportuno che nelle aree dove sono previste opere di scavo in progetto siano precedute da sondaggi preliminari per accertare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, con oneri non a carico di questa Soprintendenza, alla quale spetta la direzione scientifica dell'intervento e con cui andranno concordati modalità e tempi di esecuzione;

II. *nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico, si dovrà procedere ad uno scavo archeologico stratigrafico in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela;*
III. *al termine delle indagini, dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico;*
IV. *eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati a questa Soprintendenza a norma dell'art. 90 del D. lgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;*
V. *si dovranno comunicare con congruo anticipo a questa Soprintendenza la data di inizio lavori ed il nominativo della ditta archeologica incaricata dell'assistenza.*

Parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
In data 12 dicembre 2013 prot. 546556/6300, in seguito alla nota prot. 29599 del 23 ottobre 2013, è pervenuto agli uffici UC-VIA comunicazione da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza che esprime parere endoprocedimentale favorevole alla realizzazione del progetto a condizione:
- *Le opere di mitigazione vegetale previste si estendano, allo scopo di riqualificare il paesaggio circostante in coerenza con gli obbiettivi del PTRC, non unicamente con riferimento al problema della rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua (in relazione anche alla creazione di nuovi argini), ma con attenzione particolare alla relazione di queste opere con i manufatti idraulici, con le aree boscate e l'assetto colturale, in modo da integrare le opere in oggetto al paesaggio locale non creando contrasti sui confini tra assetto esistente e nuovo intervento.*

Parere Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
In data 24 dicembre 2013 prot. 565137/6300 è pervenuto agli uffici UC-VIA comunicazione da parte dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che esprime parere endoprocedimentale favorevole alla realizzazione del progetto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con la nota prot. 33965 del 5 dicembre 2013 e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. 14899 dell'11 novembre 2013.

Parere Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV)
In data 11 marzo 2014 prot. 106483/7103 è pervenuta agli uffici UC-VIA comunicazione da parte della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) parere istruttorio favorevole alla relazione di selezione preliminare per la Valutazione di Incidenza per l'opera, con le prescrizioni sotto riportate
1. *di applicare le misure precauzionali introdotte in fase di progettazione, (di cui al paragrafo 3.2.1.3 dello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato), provvedendo inoltre a:*
   - *integrare le misure per il controllo della torbidità conseguente a qualsiasi intervento svolto in alveo con ulteriori misure strutturali (per esempio: barriere galleggianti, by-pass idraulici, ecc.) in grado di garantire livelli di qualità del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento all'attuale variabilità) per l'intera durata dei lavori;*
   - *realizzare gli interventi in alveo in modo da garantire un'analoga articolazione del medesimo in raschi (riffles), pozze (pools) e tratti correnti (runs);*
   - *eseguire, preliminarmente all'avvio dei lavori in alveo, una campagna di recupero della fauna ittica, mediante elettropesca, e successivo rilascio nei tratti limitrofi nei casi in cui si provveda alla conterminazione in alveo di aree operative;*
   - *di eseguire gli interventi (esclusivamente per quelli da svolgere interamente o parzialmente in alveo) procedendo da valle verso monte e completando tutte le attività in destra idrografica (sia quelle relative alla ricalibratura che quelle corrispondenti ai manufatti e alle arginature contermini al corso d'acqua) prima di avviare quelle in sinistra idrografica;*
   - *di provvedere al ripristino dell'area occupata dal cantiere fisso, eventualmente realizzando un esteso impianto con specie legnose arboreo-arbustive di cui al punto 3;*
2. *di preferire per i consolidamenti spondali in argomento, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, i sistemi combinati materiale inerte/materiale vivo (utilizzando specie autoctone e in particolare Salix eleagnos e Salix caprea) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi (per esempio*

mediante l'uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);

3. *di estendere, tra le opere a verde, l'impianto di alberature anche lungo la rete di scolo di bonifica interna a tutte le casse di laminazione e nelle superfici agricole contermini all'impianto idrovoro di fosso Seriola (a ripristino della riduzione della fascia boscata ivi presente), da realizzarsi preferibilmente secondo uno schema plurifilare (almeno 2) stratificato attorno all'asse dello scolo utilizzando esclusivamente specie autoctone e di origine certificata, tra cui: Acer campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Fraxinus angustifolia, Salix alba, Salix purpurea, Salix cinerea, Salix fragilis;*
4. *di non utilizzare per l'idrosemina miscugli commerciali ovvero di provvedere mediante l'utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale;*
5. *di provvedere al monitoraggio (ante operam, in corso d'opera e post operam) degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia, e che dia evidenza anche dell'efficacia delle misure precauzionali definite (di cui ai punti precedenti);*
6. *di attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio che sia trasmesso agli uffici competenti per la valutazione di incidenza entro 90 gg. dall'autorizzazione del progetto in argomento, per le opportune e imprescindibili valutazioni, e sia articolato rispetto ai seguenti argomenti:*
   a. *il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutti coloro che effettuano i rilievi;*
   b. *gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;*
   c. *i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;*
   d. *il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma dei monitoraggi;*
   e. *i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;*
   f. *i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze;*
   g. *i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;*
   h. *i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi;*
   i. *le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;*
   j. *le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;*
   k. *i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate.*

   di aggiornare il cronoprogramma di dettaglio dei lavori, che dia anche evidenza della nuova scansione spazio-temporale in attuazione delle misure precauzionali di cui sopra, e di trasmetterlo congiuntamente al programma di monitoraggio di cui al punto precedente;
7. *di subordinare l'avvio degli interventi e la realizzazione delle opere che interessano l'alveo al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A alla D.G.R. n. 1345/13 e in modo da non interferire con le attività di verifica in corso di cui alla medesima delibera;*
8. *di affiancare alla Direzione Lavori personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà documentare (anche sulla base degli esiti dei succitati monitoraggi) la corretta attuazione delle opere, alla luce delle presenti prescrizioni e delle eventuali ulteriori misure precauzionali messe in atto per il rispetto dei valori tutelati nel sito SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", predisponendo idoneo rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase di cui*

al cronoprogramma di dettaglio, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

9. *di comunicare qualsiasi variazione rispetto al progetto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;*
10. *di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;*

Osservazioni Sig. Francesco Dal Brun

Sono state presentate, in data 24 ottobre 2013 e pervenute agli uffici UC-VIA con prot. 475338 del 4 novembre 2013, osservazioni da parte del Sig. Francesco Dal Brun residente in Viale Ferrarin 149 – 36100 Vicenza.

Osservazioni Sig. Francesco Dal Brun

Sono state presentate, in data 22 novembre 2013 e pervenute agli uffici UC-VIA con prot. 538559 del 9 dicembre 2013, le integrazioni alle osservazioni del 24 ottobre 2013 effettuate dal Sig. Francesco Dal Brun residente in Viale Ferrarin 149 – 36100 Vicenza.

Osservazioni Comune di Vicenza

Sono state presentate, in data 6 dicembre 2013 e pervenute agli uffici UC-VIA con prot. 543194 del 11 dicembre 2013, le osservazioni da parte del Comune di Vicenza.

Osservazioni Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza

Sono state presentate, in data 10 dicembre 2013 e pervenute agli uffici UC-VIA con prot. 543272 del 11 dicembre 2013, le osservazioni da parte della Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza.

Osservazioni Canoa Club Vicenza

Sono pervenute agli uffici UC-VIA con prot. 548670 del 13 dicembre 2013 le osservazioni da parte del Canoa Club Vicenza.

Osservazioni Italia Nostra

Sono state presentate, in data 14 dicembre 2013 e pervenute agli uffici UC-VIA con prot. 564556/630107 del 23 dicembre 2013, le osservazioni da parte di Italia Nostra – Sezione di Vicenza.

Di seguito si riporta una sintesi delle osservazioni pervenute e delle rispettive controdeduzioni:

Soggetto	Prot. n.	Data	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni	Considerazioni Commissione V.I.A.
Francesco Dal Brun – Viale Ferrarin 149 – 36100 Vicenza	475338	04/11/2013	1-2)Deviazione dell'argine della cassa n.ro 4 lungo i confini sud-ovest del vivaio e spostamento dell'argine della cassa n.ro 3 lungo il vialetto di accesso alle abitazioni. Valutare per il tratto in esame la sostituzione del terrapieno con un muretto di contenimento affiancato all'esistente.	Con riferimento alle Osservazioni presentate si precisa : - che lo spostamento dell'arginatura, così come indicato, racchiude in maniera troppo spinta l'abitazione esistente, che si troverebbe completamente accerchiata da argini; - che le normali pratiche agricole e gli accessi ai fondi sono stati studiati e analizzati al fine di non ostacolare l'accesso dei mezzi agricoli ai fondi; - che la realizzazione del muretto, in sostituzione al corpo arginale, vista la	Si condividono le controdeduzioni

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 25/37

				lunghezza del tratto interessato, risulta tecnicamente non preferibile oltre che ambientalmente ed economicamente meno sostenibile.	
			3)Non essendo disponibile per la mia abitazione un sistema fognario pubblico per la raccolta delle acque piovane, queste vengono scaricate nel capofosso sud. Nel caso di piena e chiusura della valvola antiriflusso del fossato, le acque piovane verrebbero a creare ristagno e quindi allagamento attorno alla casa.	Il capofosso a sud della proprietà, in caso di allagamento della cassa e chiusura della valvola a clapet prevista, è collegato ad un sistema ausiliario di emergenza (controfossi e impianto di sollevamento) che consente di smaltire le acque piovane anche a cassa piena.	Si condividono le controdeduzioni
			4)L'argine o il muretto lungo il vialetto, evita la divisione del terreno coltivabile e pertanto non servono rampe per il suo superamento da parte dei mezzi agricoli.	Si ribadisce quanto già affermato in risposta al punto 1).	Si condividono le controdeduzioni
Francesco Dal Brun – Viale Ferrarin 149 – 36100 Vicenza	538559	09/12/2013	Mancanza di considerazione del fosso intubato con caditoie nella mia proprietà – viale Ferrarin 149 ex vivaio – esistente a confine con la strada vicinale.	L'esistente rete minore di smaltimento delle acque piovane (fossi, scoline, ecc.) non viene alterata, anzi viene alleggerita in quanto le acque che cadranno all'interno della cassa 3 verranno gestite con un reticolo dedicato.	Si condividono le controdeduzioni
Comune di Vicenza	543194	11/12/2013	1) Si evidenzia che l'ambito di intervento a ridosso di Viale Diaz interessa il progetto di "Costruzione nuovi tratti di elettrodotto a 132 kV (interrati ed aerei)" nella città di Vicenza, predisposto da Terna Rete Italia Spa.	Durante la stesura del progetto definitivo la Regione Veneto è stata contattata dalla società Terna Italia Spa in merito all'intervento di costruzione del nuovo elettrodotto a 132 kV in cavo interrato, ricadente all'interno della città di Vicenza. Visti gli interventi previsti da Terna Italia Spa e le tecnologie di posa (principalmente trivellazione orizzontale controllata) sono state fornite ed indicate alla Società delle prescrizioni per lo spostamento dell'elettrodotto verso nord ed evitare l'interferenza con l'argine in progetto. In sede di Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP Vicenza (seduta del 17 Giugno 2013 – voto n. 176/2013) il Genio Civile di Vicenza ha sospeso la concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Bacchiglione in attesa del progetto esecutivo delle opere che recepisca le modifiche concordate.	Si condividono le controdeduzioni
			2) nella Tavola n.ro 10 allegata al documento denominato "Vol. 2 quadro di riferimento progettuale", è indicata l'area di cantiere a servizio dell'impresa esecutrice dei lavori. Data l'adiacenza all'abitato compreso tra Viale Diaz, viale Ferrarin e via Albricci, si ritiene debba essere valutato attentamente l'impatto acustico derivante dalle attività previste nell'area indicata che avranno una durata per tutto l'arco temporaleprevisto per la realizzazione del bacino di laminazione.	Con riferimento a questa osservazione, è stato effettuato un approfondimento delle emissioni acustiche in fase di cantiere (si veda allegato).	Si rimanda a apposita prescrizione n. 2; Inoltre il "cantiere" appare più come un centro logistico in quanto le lavorazioni effettivamente rumorose avvengono in altre parti dell'area.
			3) a pag. 61 del documento denominato "Vol. 3 quadro di riferimento ambientale e stima degli impatti", vengono riportati i risultati dei campionamenti eseguiti nelle "aree perimetrali e nelle aree destinate	Con riferimento ai campionamenti eseguiti, il progetto ricade nella fattispecie, nei casi previsti dall'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010) e pertanto non richiede l'applicazione	Si condividono le controdeduzioni; inoltre si prevede apposita prescrizione n. 3

			allo scavo per recupero del materiale necessario alla costruzione delle arginature di progetto". Si ritiene si debba approfondire ulteriormente gli aspetti di caratterizzazione del sito in quanto i valori rilevati superano le CSC per i parametri Zinco e Idrocarburi….Inoltre non sono riportate le modalità di campionamento sulla base delle quali effettuare le opportune considerazioni.	del D.Lgs. 161/2012 (Terre e Rocce da Scavo). Con riferimento alle campionature eseguite, in cui eccedono i parametri di zinco e idrocarburi, rientrando nei limiti del tabella 1, colonna B, allegato 5, parte V, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, il materiale può essere riutilizzato in sito per la costruzione degli argini di progetto. Ad integrazione e verifica delle attività già svolte in fase di appalto si procederà con l'esecuzione dei campionamenti previsti dalla normativa.	
			4) a pag. 104 del documento denominato "Vol. 3 quadro di riferimento ambientale e stima degli impatti", sono riportate le considerazioni relative alle emissioni sonore connesse alle attrezzature e alle lavorazioni di cantiere. Valgono le considerazioni di cui al punto 2, da estendersi per la fascia ipotizzata pari a 40 m.	Vedi controdeduzione all'Osservazione n.ro 2 estese per tutta l'area di cantiere.	Si rimanda a apposita prescrizione n. 9
			5) a pag. 125 del documento denominato "Vol. 3 quadro di riferimento ambientale e stima degli impatti", si evidenzia che relativamente alle terre da scavo si dovranno valutare preventivamente gli aspetti indicati al precedente punto 3.	Vedi controdeduzione all'Osservazione n.ro 3.	Si condividono le controdeduzioni al precedente punto 3; inoltre si prevede apposita prescrizione n. 3
			6) a pag. 125 del documento denominato "Vol. 3 quadro di riferimento ambientale e stima degli impatti", nella parte relativa alla "Suolo e sottosuolo Pedologia" vengono citate alcune misure di mitigazione connesse alla qualità del suolo e sottosuolo. Si ritiene che "il piano di campionamento ed analisi dei terreni" debba essere valutato preliminarmente in relazione a quanto emerso dagli esiti analitici di cui al precedente punto 4.	Vedi controdeduzione all'Osservazione n.ro 3.	Si condividono le controdeduzioni al precedente punto 3; inoltre si prevede apposita prescrizione n. 3
			7) a pag. 26 del documento denominato "Relazione Generale – Progetto Definitivo", al paragrafo 9.2 "Indagini Chimiche" si riportano gli esisti dei campionamenti eseguiti in sito. Valgono le considerazioni di cui al precedente punto 3.	Vedi controdeduzione all'Osservazione n.ro 3.	Si condividono le controdeduzioni al precedente punto 3; inoltre si prevede apposita prescrizione n. 3
			8) a pag. 81 del documento denominato "Relazione Generale – Progetto Definitivo", al paragrafo 13.11 "Lo scotico superficiale" si prevede "lo scotico superficiale per uno spessore medio di 50 cm e la sua successiva ricollocazione al fine di restituire ai fondi le stesse caratteristiche chimicofisiche dei terreni per le coltivazioni". Sulla scorta di quanto riportato al precedente punto 3, si ritiene debba essere valutata attentamene la qualità dei terreni stessi, considerato il loro utilizzo agricolo.	Vedi controdeduzione all'Osservazione n.ro 3.	Si condividono le controdeduzioni al precedente punto 3; inoltre si prevede apposita prescrizione n. 3
			9) relativamente alla VIncA si evidenzia che non vi è alcun richiamo al limitrofo SIC "Oasi degli stagni di Casale"…non vi sono considerazioni riguardo a possibili variazioni dell'IFF nei punti in cui vi saranno gli sfiori, le barriere, ecc…interferenza diretta con il taglio della	Con riferimento a questa osservazione, si precisa che si sono già presi contatti con l'ufficio Rete Natura 2000 della Regione Veneto, come ufficio preposto alle questioni relative alla Valutazione di Incidenza. L'ufficio Rete Natura 2000, ha già fatto richiesta di integrazioni alle	Si rimanda ad apposite prescrizioni VIncA

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 27/37

			vegetazioni…mitigazioni degli impatti…	quali si sta ottemperando.	
			10) si evidenza l'opportunità di utilizzare la viabilità di servizio , sommitale alle opere arginali, quali "sentieri e strade interpoderali", anche in funzione ciclabile, da strutturarsi ai sensi dell'art. 34, commi 4 e 8, delle Norme di Attuazione del Piano degli interventi del Comune di Vicenza.	Tale opportunità potrà essere valutata mediante accordo tra il Comune di Vicenza ed il Genio Civile competente.	Si condividono le controdeduzioni
			11) rilevato che è prevista una considerevole movimentazione di terreno tra una sponda e l'altra del fiume Bacchiglione, che inevitabilmente impatta sulla viabilità ordinaria aggravando una situazione già di fatto critica, si suggerisce di valutare l'opportunità di realizzare un'infrastruttura provvisoria che consenta di attraversare il fiume Bacchiglione riducendo tempi e impatti per lo spostamento del materiale temporaneo di carico/scarico tra le sponde.	Tale opportunità sarà oggetto di miglioria tecnica richiesta alle Imprese che parteciperanno all'Appalto Integrato.	Si rimanda a apposita prescrizione n. 4
			12) data la durata del cantiere ed il notevole utilizzo di mezzi che interessano la viabilità di viale Diaz, via Albricci, viale Pasubio, Strada Lobbia, si ritiene opportuno sia valutata la possibilità di inserire tra le voci di computo anche una quota destinata ad eventuali misure di compensazione per ripristini stradali (ad es. riasfaltature, consolidamento stradale,ecc.).		Si rimanda a apposita prescrizione n. 4 e alla controdeduzione del precedente punto n. 11
			13) il progetto prevede la realizzazione dell'opera in un unico stralcio e per farlo necessita una copertura finanziaria che ad oggi risulta mancare. Si evidenzia che sarebbe opportuno valutare la realizzazione dell'arginatura a protezione delle abitazioni del lato Nord di Viale Ferrarin, considerato che alcuni proprietari dei terreni interessati si sono resi disponibili ad un utilizzo a breve termine dei loro terreni.	Si prende atto delle necessità ed urgenza di avviare i lavori anche in stralci successivi. A seconda dei finanziamenti disponibili sarà a cura e discrezione della Amministrazione valutare l'attuazione delle opere.	Il parere in oggetto riguarda la sola compatibilità ambientale
			14) Bonifica bellica : vista la vicinanza con l'ex aeroporto Dal Molin, oggetto di bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, si consiglia di valutare attentamente la necessità di procedere con la bonifica bellica preventiva dell'area.	Si prevede un importo per l'esecuzione della bonifica bellica tra le somme a disposizione dell'Amministrazione. Tale attività verrà eseguita prima dell'avvio dei lavori.	Si condividono le controdeduzioni
Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza	543272	11/12/2013	1) l'area scelta per realizzare un bacino di laminazione, da questo punto di vista, non è delle più "vocate" essendo ricavata tra aree diffusamente edificate ed abitate. Preoccupazione delle persone che all'allagamento del bacino si creino condizioni di pericolo nel caso di cedimento di qualche tratta arginale per il manifestarsi di fenomeni di sifonamento e filtrazione; 1.a) che la situazione venga attentamente analizzata, studiata e monitorata per capire effettivamente quali e quanti effetti, diretti ed indiretti, potrebbe avere l'allagamento	La scelta dei sito deriva dalla suscettibilità dell'area, rispetto ad altre, di essere interessata da fenomeni di esondazione; inoltre la posizione strategica consente di avere un efficacia idraulica sia sulle portate in arrivo dal Fiume Bacchiglione che da quelle provenienti dal torrente Orolo. Gli interventi previsti consentono inoltre di mettere in sicurezza idraulica molti abitati che attualmente gravitano attorno all'aerea individuata e soggetti a rischio idraulico per tracimazione del corso d'acqua (le nuove arginature sono finalizzate da una parte alla difesa idraulica del	Si condividono le controdeduzioni

			dell'area del bacino di laminazione rispetto alle zone edificate circostanti e limitrofe il bacino stesso; 1.b) che siano assicurate tutte le garanzie del caso ai residenti nei fabbricati prospicienti gli argini di contenimento delle casse del bacino e che in alcuni casi di preveda una traslazione dell'arginatura per aumentare la luce tra argine stesso e i contigui edifici;	territorio circostante e dall'altra alla laminazione necessaria a limitare la portata in ingresso alla città di Vicenza). Le arginature presentano altezze contenute da 1,0 m fino a circa 3,0 m nei punti più depressi; il corpo arginale, oltre ad avere caratteristiche geotecniche idonee alle finalità previste, presenta una struttura tale da contrastare in sicurezza fenomeni di filtrazione e sifonamento; il livello della falda, misurato in più punti a circa 4,7 m di profondità, in caso di piena e riempimento della cassa, visti i tempi di permanenza delle acque nei bacini, permetterà una continua dispersione in falda mantenendo la linea di saturazione all'interno del corpo arginale e scongiurando fenomeni di sifonamento e filtrazione. Le scelte progettuali che hanno portato a definire il tracciato degli argini deriva da un lato, a garantire la continuazione delle attività agricole riducendo al minimo la sottrazione di territorio, e dall'altro di non creare particelle di terreno difficilmente coltivabili.	
			1.b) si segnala la situazione n.ro 3 dove è presente un aggregato abitativo esteso posto su un cortile allocato ad un piano più basso rispetto a strada Lobbia tale che nel caso ci fosse esondazione di acqua diventerebbe un enorme piscina, motivo per cui si chiede che oltre ad un allontanamento dell'argine dai fabbricati venga previsto per questa area un sistema idraulico supplementare per l'allontanamento di eventuale acqua in eccesso, atteso che le arginature di progetto impediranno il normale deflusso delle acque.	Per quanto riguarda l'aggregato posto in prossimità della cassa n.ro 2, di cui si chiede una traslazione dell'argine, si segnala che l'arginatura di progetto si presenterà con una altezza di circa 1,3 m nel tratto interessato dall'abitazione con altezza d'acqua all'interno della cassa contenute in circa 80 cm. Si ritiene pertanto di mantenere inalterate le scelte progettuali tenendo conto delle considerazioni riportate al punto precedente. Dal punto di vista di smaltimento delle acque piovane, non avendo un dettaglio delle reti di scolo all'interno delle proprietà private, in fase di stesura del progetto esecutivo verranno eseguiti tutti gli approfondimenti necessari a valutare la realizzazione di ulteriori fossati di raccolta e scolo delle acque meteoriche da collegarsi all'attuale rete di bonifica. Si precisa inoltre che il progetto prevede a fine lavori il ripristino dei siti unitamente a sistemazioni fondiarie che porteranno ad adeguare altimetricamente il piano campagna favorendo il deflusso verso la rete esistente e di progetto.	Si condividono le controdeduzioni
			1.c) caso n.ro 5 : spostamento dell'argine dal fabbricato posto lungo via Ferrarin	In merito alla spostamento dell'argine si ritiene di mantenere inalterate le scelte progettuali in quanto lo spostamento richiesto comporterebbe un frazionamento del mappale attualmente a destinazione agricola, creando una particella di piccole dimensioni e difficilmente coltivabile.	Si condividono le controdeduzioni
			1.d) soluzioni tecniche tese ad arginare eventuali fenomeni di allagamento nell'intorno del bacino…impiego di diaframmi o impermeabilizzando il fondo del bacino evitando che l'acqua contenuta all'interno degli argini vada ad	In merito all'impermeabilizzazione del fondo e realizzazione di diaframmi si precisa che tali accorgimenti costruttivi non risultano necessari in questo contesto, peraltro molto diverso in termini di opere se confrontato con il bacino di Caldogno,	Si condividono le controdeduzioni

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 29/37

			interferire con case e terreni posti fuori dal bacino stesso.	per le motivazioni riportate in risposta all'osservazione 1.a) sopra riportata.	
			2.a) che i valori di mercato di riferimento per prato e seminativo siano adeguati ai reali valori di mercato correnti in zona che si attestano mediamente tra i 10,00 e gli 11,00 euro/mq;	I valori di riferimento assunti quale indennità per le colture a seminativo e a prato sono desunti da una perizia di stima. Si mantengono pertanto i valori prefissati.	Si condividono le controdeduzioni
			2.b) che nella stima dei danni futuri alle coltivazioni si utilizzino frequenze di allagamento coerenti con un utilizzo del bacino	Il funzionamento del sistema di laminazione delle casse di viale Diaz è previsto senza regolazioni a mezzo di paratoie. Pertanto la frequenza di allagamento delle casse risulta legata alla geometria idraulica del sistema. Si ribadisce, come riportato nella Relazione Generale del Progetto Definitivo (pag. 64, paragrafo 12.5), che le casse si attiveranno con riferimento ad eventi aventi tempo di ritorno di 15 anni.	Si condividono le controdeduzioni
			2.c) che si stabilisca come i VAM di riferimento per le indennità aggiuntive non saranno quelli del 2013 ma quelli vigenti al momento della presa in possesso delle aree	I VAM di riferimento saranno quelli correnti nel momento di presa in possesso delle aree.	Si condividono le controdeduzioni
			3.a) venga attentamente valutato l'intero sistema scolante dei terreni agricoli che verranno ricompresi all'interno del Bacino di laminazione di progetto	In merito agli interventi previsti sulla rete minore, in fase di stesura del progetto definitivo, è stata esaminata dettagliatamente l'intera rete di bonifica che gravita sia all'interno che all'esterno delle casse di laminazione prevedendo apertura di nuovi fossati e impianti di sollevamento di emergenza, aumentando di fatto, l'efficienza dell'attuale rete di bonifica. Per maggiori dettagli si rimanda ai contenuti dell'elaborato n.ro 46 "Planimetria della rete di drenaggio" Maggiori accorgimenti e risoluzione di eventuali elementi puntuali ricadenti nelle proprietà private potranno essere presi in esami con la stesura del progetto esecutivo o durante l'esecuzione dei lavori.	Si condividono le controdeduzioni e si rimanda alla prescrizione n. 7
			4) coinvolgimento degli agricoltori	Regione Veneto	Coinvolgimento attraverso lo svolgimento previsto per legge
			5) servizio per la pulizia del bacino ogni qualvolta lo stesso venga utilizzato e allagato e non siano a carico dei proprietari i costi di smaltimento dei rifiuti che in esso si accumulano ne eventuali costi di bonifica per il depositarsi di sostanze inquinanti	L'ente gestore si farà carico per il ripristino dello stato dei luoghi mediante pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti eventualmente sedimentati all'interno del bacino.	si rimanda alla prescrizione n. 8
			6) necessità di approfondire la posa del metanodotto e oleodotto per favorire le pratiche agricole	Con riferimento alla necessità di approfondire le linee del metanodotto ed oledotto militare per agevolare le pratiche agricole si precisa che il progetto non prevede interventi di questo tipo in quanto non necessari ai fini delle opere.	Si condividono le controdeduzioni

			7) Si evidenzia come nella Relazione Generale e nella Sintesi non Tecnica non ci sia alcun richiamo alla bibliografia consultata	Si recepisce l'osservazione e si provvederà ad integrare gli elaborati.	Bibliografia è riportata nel SIA
CANOA CLUB VICENZA	548670	13/12/2013	Richiesta di inserire nel progetto, in corrispondenza del manufatto di controllo, la costruzione di un percorso artificiale per la canoa/kayak mediante posizionamento di manufatti in c.a. o sassi cementati al fondo o paratie in metallo con apertura a compasso	Con riferimento alla richiesta di dotare il manufatto di controllo di elementi in c.a. finalizzati ad alterare le componenti idrodinamiche del corso d'acqua e creare una sorta di percorso per canoe/kayak, questo non potrà essere preso in considerazione in quanto in contrasto con la funzionalità idraulica dell'opera.	Si condividono le controdeduzioni
Italia Nostra	564556	23/12/2013	Alternativa alla Variante SP del Pasubio n. 46 sfruttando il previsto argine est per la sede della piattaforma stradale su cui ospitare gli impianti previsti e funzionali all'operatività dell'invaso.	Si ritiene l'osservazione non pertinente.	Si condividono le controdeduzioni

VALUTAZIONI FINALI

PRESO ATTO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, si richiama la relazione istruttoria tecnica n. 73/2014 del 7 marzo 2014, trasmessa dalla Sezione Coordinamento Commissioni con nota prot. n. 106483 del 11/03/2014, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni in merito all'elaborato di Vinca.

VALUTATO che :

- Per quanto attiene al Quadro Programmatico, il S.I.A. esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area. Si ritiene che il progetto non contrasti con gli strumenti di pianificazione e di programmazione del territorio ai diversi livelli, in ogni caso l'opera rientra tra quelle di pubblica utilità per la salvaguardia dal pericolo delle inondazioni del centro cittadino, e verrà attuata con misure compensative.
- Per quanto attiene al Quadro Progettuale, il S.I.A. debitamente integrato, è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati progettuali. A completamento delle opere progettate, però, è opportuno sottolineare che per motivi di sicurezza sarebbe necessario approfondire e completare l'aspetto di analisi delle terre da scavo, l'aspetto di gestione dei trasporti all'interno del cantiere soprattutto tra le aree poste a cavallo dell'asta fluviale e l'aspetto della gestione di possibili inquinamenti accidentali in corso di cantiere e, successivamente dovuti alle esondazioni del fiume.
- Per quanto attiene al Quadro Ambientale, gli impatti in fase di cantiere sono da ritenersi negativi trascurabili e derivanti dal funzionamento del cantiere stesso. Il progetto esecutivo dovrà tenere in considerazione gli aspetti connessi alla messa in sicurezza del territorio e del cantiere stesso. La messa in sicurezza idraulica del centro cittadino di Vicenza rappresenta l'obiettivo delle opere in progetto. La riduzione del rischio idraulico è pertanto il principale impatto/effetto positivo legato alla realizzazione dell'intervento in esame.

PRESO ATTO di quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 15 del D.M. 161/2012 e considerando ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 il progetto in discussione come procedura in corso, il proponente ha la facoltà di seguire le procedure valide prima dell'entrata in vigore del citato DM 161/2012, ovvero quelle approvate dalla DGR n. 2424/08.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 31/37

Riguardo alle alternative di progetto

CONSIDERATO che :
L'alternativa 0 non rappresenta una soluzione percorribile in quanto non risolverebbe le criticità residue rimanenti dopo la realizzazione delle casse nel Comune di Caldogno.
L'alternativa 1 pur presentando il vantaggio di ridurre al minimo gli oneri di realizzazione dell'opera e dei movimenti terra non porta ad alcun beneficio. La cassa essendo non regolabile, ossia ad espansione libera, non produce una sostanziale riduzione del colmo di piena in quanto l'invaso del bacino inizia troppo presto e quando arriva il colmo di piena risulta in gran parte riempita e quindi non in grado di ospitare ulteriore volume così da abbattere il colmo.
L'alternativa 2 presenta un costo superiore rispetto alle alternative precedenti, perché, oltre ai manufatti, sono previsti anche degli scavi e dei movimenti terra di maggiore entità, dovuti alla costruzione anche dei rilevati arginali lungo il fiume. Tuttavia tale opzione presenta il vantaggio che, proprio grazie alle opere di sfioro, è possibile ottimizzare l'utilizzo del volume delle casse per laminare la piena.
L'alternativa 3 a fronte dell'abbassamento di 1 m del fondo cassa dal piano campagna, mantenendo comunque costante la configurazione progettuale dell'alternativa 2, si hanno maggiori oneri dovuti all'aumento dell'approfondimento medio del piano campagna, all'esubero del materiale in eccesso da smaltire, la presenza di sottoservizi e di perdita di valore e produttività delle aree agricole interessate dal progetto.

LO SIA INDIVIDUA COME ALTERNATIVA PROGETTUALE REALIZZABILE LA N. 2.
Tale soluzione risulta essere quella che maggiormente soddisfa i parametri che sono stati ritenuti di prioritaria importanza ovvero:
- la sicurezza idraulica,
- le ricadute ambientali,
- il costo economico dell'opera;
- l'aspetto paesaggistico.

VALUTATO che per l'esecuzione dell'opera occorra una durata complessiva di 20 mesi, mediante computo metrico il costo complessivo dell'appalto risulta pari a 9˙318˙222,52 €. L'analisi costi benefici ha evidenziato come i benefici attesi dalla realizzazione dell'intervento possano considerarsi nettamente superiori ai costi finanziari, ambientali e sociali del progetto/opera. Non è prevista la dismissione

CONSIDERATO infine che:

– L'area di cantiere a servizio dell'impresa esecutrice dei lavori è posta in adiacenza all'abitato compreso tra Viale Diaz, viale Ferrarin e via Albricci, si ritiene debba essere valutato attentamente l'impatto acustico derivante dalle attività previste nell'area indicata che avranno una durata per tutto l'arco temporale dell'esecuzione delle opere.

– Lo scotico superficiale, per uno spessore medio di 50 cm, sarà interamente ricollocato in sito al fine di restituire ai fondi le stesse caratteristiche chimico-fisiche dei terreni per le coltivazioni e che tutto il materiale scavato viene riutilizzo all'interno del cantiere per la costruzione delle nuove arginature; pertanto l'opera prevede il bilancio delle terre movimentate applicandosi l'art. 185 comma 1 lettera c) della Parte IV Titolo I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Fa eccezione una parte del materiale derivante dal risezionamento, circa 42˙000 mc, che sarà smaltito in apposita discarica in quanto caratterizzato da apparati radicali e/o materiale fine non idoneo alla realizzazione dei corpi arginali.

– Il consistente volume di scavo per la realizzazione delle arginature (116.710 mc) e volume derivante dalla ricalibratura lungo il fiume Bacchiglione (146.200 mc) comporta un rilevante l'impatto sulla viabilità ordinaria dovuto alla movimentazione di mezzi d'opera, considerato che l'ambito di cantiere è ascrivibile alle due sponde del fiume Bacchiglione in maniera equivalente, la realizzazione di un'infrastruttura provvisoria in fase di cantiere, che consenta attraversamento del fiume Bacchiglione, riduce notevolmente i tempi di esecuzione e gli impatti derivanti.

- Preso atto che in fase di allagamento dell'invaso sussiste la possibilità che il fiume Bacchiglione trasporti sostanze inquinanti che si possono depositare sul terreno quando si procede allo svuotamento dell'invaso stesso, in quanto la proprietà del suolo rimane privata, si ritiene che i costi di caratterizzazione e bonifica debbano essere sostenuti dall'Ente gestore, fatti salvi i casi in cui sia possibile risalire direttamente al responsabile della contaminazione, il quale sarà tenuto a procedere a proprie spese, secondo il principio "chi inquina paga".
- I carotaggi geoarcheologici sono stati eseguiti al di fuori del sedime dell'acquedotto di età romana dando esito negativo ma la zona presenta ritrovamenti archeologici piuttosto importanti e la presenza dei resti dell'acquedotto è data per certa visto che le arature hanno portato in superficie elementi costruttivi dell'acquedotto stesso, pertanto si ritiene di valutare lo spostamento del sedime dell'arginatura est del cassa di espansione n. 3, visto che nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico si deve procedere ad uno scavo archeologico stratigrafico.
- L'art.18 delle N.T.A. del PTRC VIGENTE evidenzia l'importanza della tutela dei valori paesaggistici e ambientali sempre però nel rispetto della sicurezza idraulica del territorio e della salvaguardia di eventi calamitosi e alluvionali. Per la realizzazione delle casse di espansione è prevista la rimozione di parte della vegetazione nelle aree di scavo delle casse e lungo le sponde del fiume Bacchiglione. A fronte di ciò il progetto prevede la piantumazione, in prossimità delle nuove arginature, di nuove fasce boscate come misura di mitigazione per ripristinare l'assetto ecologico precedente.

Tutto ciò visto, considerato e valutato, la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 12/03/2014, presenti tutti i suoi componenti (assente l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione), esprime all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame ed in ordine alla relazione di Valutazione di Incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

1) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
2) Durante l'esecuzione dei lavori siano previste apposite misure di mitigazione dell'impatto acustico al fine di salvaguardare l'agglomerato residenziale posto tra viale Diaz, viale Ferrarin e il lato sud-est della cassa di espansione n. 4 e in corrispondenza di altri agglomerati residenziali che presentino la stessa problematica (Ponte del Bo', Capitello, Cà Brusà) anche in relazione alla dislocazione del cantiere fisso.
3) Dovrà essere previsto nella fase di progettazione esecutiva il completamento delle analisi chimiche, già effettuate per la caratterizzazione preliminare del materiale da movimentare, con analisi di campioni a norma di legge. Il riutilizzo dei materiali di scavo dovrà avvenire in conformità alla vigente normativa in materia (art. 185 comma 1 lettera c) della Parte IV Titolo I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). In tale fase progettuale dovrà essere prevista anche la valutazione preliminare del rischio bellico per l'eventuale bonifica degli ordigni.
4) Realizzazione di un'infrastruttura provvisoria, in fase di cantiere, che consenta attraversamento del fiume Bacchiglione per la movimentazione del materiale di scavo. Il residuo utilizzo della viabilità pubblica sarà concordato con l'Ente locale interessato.
5) Ai fini della salvaguardia idraulica della località Ponte del Bo' in caso di piena si inibisca il deflusso delle acque dal fiume Bacchiglione al Canale di derivazione di collegamento con la Roggia Zubana.
6) Spostare l'arginatura verso ovest in modo da lasciare libero il sedime dell'acquedotto di età romana in coincidenza tra arginature perimetrali e sedime archeologico del lato est della Cassa di espansione 3.
7) In fase di progetto esecutivo, gli interventi previsti sulla rete minore ricadenti nelle proprietà private dovranno essere approfonditi puntualmente realizzando ulteriori fossati di raccolta e scolo delle acque meteoriche da collegarsi all'attuale rete di bonifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 33/37

8) L'ente gestore dovrà farsi carico del ripristino dello stato dei luoghi mediante pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti eventualmente sedimentati all'interno dell'invaso e dei costi di bonifica delle sostanze inquinanti presenti sul terreno, fatti salvi i casi in cui sia identificabile un responsabile che sarà tenuto a procedere a proprie spese.

9) I mezzi di cantiere ed i mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB e Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico. Dovrà essere eseguito il lavaggio delle ruote dei mezzi di cantiere in uscita

10) Sia redatto un Piano di Intervento Specifico, per la fase di cantiere, in caso di incidenti che coinvolgano mezzi con prodotti infiammabili/tossici od inquinanti con particolare attenzione per questi ultimi, all'impatto sulla componente acqua e sul suolo comprensivo di procedure operative e istruzioni. Tale Piano dovrà essere trasmesso al Comune, Provincia ed A.R.P.A.V..

11) Qualora il transito degli automezzi provochi un eccessivo sollevamento di polveri nell'atmosfera, non risolvibile con la semplice umidificazione delle superfici delle piste, dovrà essere prevista la stabilizzazione delle piste di cantiere, anche con leganti.

Relativamente ai Beni paesaggistici ed archeologici:

12) E' prudente e opportuno che nelle aree dove sono previste opere di scavo in progetto siano precedute da sondaggi preliminari per accertare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, con oneri non a carico di questa Soprintendenza, alla quale spetta la direzione scientifica dell'intervento e con cui andranno concordati modalità e tempi di esecuzione.

13) Nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico, si dovrà procedere ad uno scavo archeologico stratigrafico in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela.

14) Al termine delle indagini, dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico.

15) Eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati a questa Soprintendenza a norma dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato.

16) Si dovranno comunicare con congruo anticipo a questa Soprintendenza la data di inizio lavori ed il nominativo della ditta archeologica incaricata dell'assistenza.

17) Le opere di mitigazione vegetale previste si estendano, allo scopo di riqualificare il paesaggio circostante in coerenza con gli obbiettivi del PTRC, non unicamente con riferimento al problema della rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua (in relazione anche alla creazione di nuovi argini), ma con attenzione particolare alla relazione di queste opere con i manufatti idraulici, con le aree boscate e l'assetto colturale, in modo da integrare le opere in oggetto al paesaggio locale non creando contrasti sui confini tra assetto esistente e nuovo intervento. In ogni caso l'intera sezione di deflusso del fiume Bacchiglione dovrà rimanere priva di arbusti/alberi che possano interferire con la funzionalità idraulica, finalità principale del progetto.

Relativamente alla Valutazione di Incidenza:

18) Di applicare le misure precauzionali introdotte in fase di progettazione, (di cui al paragrafo 3.2.1.3 dello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato), provvedendo inoltre a:

    a. integrare le misure per il controllo della torbidità conseguente a qualsiasi intervento svolto in alveo con ulteriori misure strutturali (per esempio: barriere galleggianti, by-pass idraulici, ecc.) in grado di garantire livelli di qualità del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento all'attuale variabilità) per l'intera durata dei lavori;

    b. realizzare gli interventi in alveo in modo da garantire un'analoga articolazione del medesimo in raschi (riffles), pozze (pools) e tratti correnti (runs);

c. eseguire, preliminarmente all'avvio dei lavori in alveo, una campagna di recupero della fauna ittica, mediante elettropesca, e successivo rilascio nei tratti limitrofi nei casi in cui si provveda alla conterminazione in alveo di aree operative;

d. di eseguire gli interventi (esclusivamente per quelli da svolgere interamente o parzialmente in alveo) procedendo da valle verso monte e completando tutte le attività in destra idrografica (sia quelle relative alla ricalibratura che quelle corrispondenti ai manufatti e alle arginature contermini al corso d'acqua) prima di avviare quelle in sinistra idrografica;

e. di provvedere al ripristino dell'area occupata dal cantiere fisso, eventualmente realizzando un esteso impianto con specie legnose arboreo-arbustive di cui al punto 20.

19) Di preferire per i consolidamenti spondali in argomento, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, i sistemi combinati materiale inerte/materiale vivo (utilizzando specie autoctone e in particolare Salix eleagnos e Salix caprea) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi (per esempio mediante l'uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata).

20) Di estendere, tra le opere a verde, l'impianto di alberature anche lungo la rete di scolo di bonifica interna a tutte le casse di laminazione e nelle superfici agricole contermini all'impianto idrovoro di fosso Seriola (a ripristino della riduzione della fascia boscata ivi presente), da realizzarsi preferibilmente secondo uno schema plurifilare (almeno 2) stratificato attorno all'asse dello scolo utilizzando esclusivamente specie autoctone e di origine certificata, tra cui: Acer campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Fraxinus angustifolia, Salix alba, Salix purpurea, Salix cinerea, Salix fragilis.

21) Di non utilizzare per l'idrosemina miscugli commerciali ovvero di provvedere mediante l'utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale.

22) Di provvedere al monitoraggio (ante operam, in corso d'opera e post operam) degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia, e che dia evidenza anche dell'efficacia delle misure precauzionali definite (di cui ai punti precedenti).

23) Di attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio che sia trasmesso agli uffici competenti per la valutazione di incidenza entro 90 gg. dall'autorizzazione del progetto in argomento, per le opportune e imprescindibili valutazioni, e sia articolato rispetto ai seguenti argomenti:

a. il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutti coloro che effettuano i rilievi;

b. gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;

c. i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;

d. il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma dei monitoraggi;

e. i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;

f. i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze;

g. i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;

h. i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi;

i. le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 35/37

j. le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;

k. i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate.

24) Di aggiornare il cronoprogramma di dettaglio dei lavori, che dia anche evidenza della nuova scansione spazio-temporale in attuazione delle misure precauzionali di cui sopra, e di trasmetterlo congiuntamente al programma di monitoraggio di cui al punto precedente.

25) Di subordinare l'avvio degli interventi e la realizzazione delle opere che interessano l'alveo al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A alla D.G.R. n. 1345/13 e in modo da non interferire con le attività di verifica in corso di cui alla medesima delibera.

26) Di affiancare alla Direzione Lavori personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà documentare (anche sulla base degli esiti dei succitati monitoraggi) la corretta attuazione delle opere, alla luce delle presenti prescrizioni e delle eventuali ulteriori misure precauzionali messe in atto per il rispetto dei valori tutelati nel sito SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", predisponendo idoneo rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase di cui al cronoprogramma di dettaglio, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso.

27) Di comunicare qualsiasi variazione rispetto al progetto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso.

28) Di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

RACCOMANDAZIONE

1) Sia valutata in fase di progetto esecutivo la possibilità di realizzazione di un percorso ciclabile a fruibilità pubblica sulla sommità arginale del Bacchiglione

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

ELENCO ELABORATI VIGENTI:

Numero Progressivo	*Numero elaborato*	*Titolo*	*Nome del File*	*Data*
	PROGETTO DEFINITIVO			
	Relazione Generale			
01	A	Relazione Generale	12045RE001D1	Febbraio 2014
01.1	A.1	Relazione Integrativa	12045RE008D0	Febbraio 2014
	Relazioni Tecniche e Specialistiche			
02	B	Relazione Idrologica	12045RE002D0	Settembre 2013
03	C	Relazione Idraulica	12045RE003D0	Settembre 2013
04	D	Indagini sismiche/geotecniche/ambientali	12045RE004D0	Settembre 2013
05	E	Relazione Geotecnica	12045RE005D0	Settembre 2013
06	F	Relazione di calcolo delle strutture	12045RE006D0	Settembre 2013
07	G	Documentazione fotografica	12045RE007D0	Settembre 2013
08	M	Quadro economico	12045DC001D0	Settembre 2013
09	N	Cronoprogramma	12045CA001D1	Febbraio 2014
10	O	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	12045CA002D0	Settembre 2013
11	P	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza	12045PS001D0	Settembre 2013
12	Q	Studio di Inserimento urbanistico	12045RE008D0	Settembre 2013
	Rilievi planoaltimetrici			
13	-	Rilievi Topografici		
	Elaborati grafici			
14	1	Corografia Generale	12045PL001D0	Settembre 2013
15	2	Carta dei bacini	12045PL002D0	Settembre 2013
16	3	Planimetria dello stato di fatto	12045PL003D0	Settembre 2013
17	4	Planimetria generale degli interventi	12045PL004D0	Settembre 2013
18	5	Planimetria di dettaglio 1/6	12045PL005D0	Settembre 2013
19	6	Planimetria di dettaglio 2/6	12045PL006D0	Settembre 2013
20	7	Planimetria di dettaglio 3/6	12045PL007D0	Settembre 2013
21	8	Planimetria di dettaglio 4/6	12045PL008D0	Settembre 2013
22	9	Planimetria di dettaglio 5/6	12045PL009D0	Settembre 2013
23	10	Planimetria di dettaglio 6/6	12045PL010D0	Settembre 2013
24	11	Planimetria dei movimenti terra (scavi/riporti)	12045PL011D0	Settembre 2013
25	12	Risezionamento del fiume Bacchiglione - Sezioni 1/3	12045SE012D0	Settembre 2013
26	13	Risezionamento del fiume Bacchiglione - Sezioni 2/3	12045SE013D0	Settembre 2013
27	14	Risezionamento del fiume Bacchiglione - Sezioni 3/3	12045SE014D0	Settembre 2013
28	15	Arginature - Sezioni trasversali -1/2	12045SE015D0	Settembre 2013
29	16	Arginature - Sezioni trasversali -2/2	12045SE016D0	Settembre 2013
30	17	Risezionamento del fiume Bacchiglione - Particolari costruttivi	12045PC017D0	Settembre 2013
31	18	Manufatto di controllo	12045PC018D0	Settembre 2013
32	19	Manufatto di ingresso cassa n.1 - Pianta e Sezioni	12045PC019D0	Settembre 2013
33	20	Manufatto di ingresso casse n.2 e n.3 - Pianta e Sezioni longitudinali	12045PC020D0	Settembre 2013
34	21	Manufatto di ingresso casse n.2 e n.3 - Sezioni trasversali	12045PC021D0	Settembre 2013
35	22	Manufatto di ingresso cassa n.4 - Pianta e Sezioni	12045PC022D0	Settembre 2013
36	23	Manufatti di ingresso - Particolari costruttivi	12045PC023D0	Settembre 2013
37	24	Manufatto di scarico n.ro 1 - Pianta e Sezioni	12045PC024D0	Settembre 2013
38	25	Manufatto di scarico n.ro 2 - Pianta e Sezioni	12045PC025D0	Settembre 2013
39	26	Manufatto di scarico n.ro 3 - Pianta e Sezioni	12045PC026D0	Settembre 2013
40	27	Manufatto di scarico n.ro 4 - Pianta e Sezioni	12045PC027D0	Settembre 2013
41	28	Impianto idrovoro scolo Seriola - Pianta	12045PC028D0	Settembre 2013
42	29	Impianto idrovoro scolo Seriola - Sezioni	12045PC029D0	Settembre 2013
43	30	Impianto idrovoro scolo Seriola - Manufatto di scarico	12045PC030D0	Settembre 2013
44	31	Impianto di emergenza (rete di drenaggio cassa n. 2) - Pianta e Sezioni	12045PC031D0	Settembre 2013
45	32	Impianto di emergenza (rete di drenaggio cassa n. 4) - Pianta e Sezioni	12045PC032D0	Settembre 2013
46	33	Planimetria degli interventi sulla rete di drenaggio	12045PL033D0	Settembre 2013
47	34	Planimetria di risoluzione delle interferenze	12045PL034D0	Settembre 2013
48	35	Planimetria delle fasi di cantiere	12045PL035D0	Settembre 2013
49	36	Opere d'arte e manufatti tipo	12045PC036D0	Settembre 2013
50	37	Planimetria di inserimento urbanistico	12045PL037D0	Settembre 2013
	Computo metrico estimativo			
51	38	Elenco Prezzi	12045DC002D0	Settembre 2013
52	39	Computo Metrico	12045DC003D0	Settembre 2013
53	40	Stima Generale della Spesa	12045DC004D0	Settembre 2013
54	41	Planimetria dell'area fissa di cantiere	12045PL041D0	Febbraio 2014
	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO			
55	A.1	Relazione tecnico illustrativa	A.1 relazione tecnico	Settembre 2013

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 535 del 15 aprile 2014 pag. 37/37

			illustrativa	
56	A.2	Piano particellare delle aree	A.2 Piano particellare delle aree	Settembre 2013
57	A.3	Piano particellare delle aree interessate dagli espropri	A.3 Piano particellare delle aree interessate dagli espropri	Settembre 2013
58	A.4	Piano particellare delle aree interessate dalle servitù	A.4 Piano particellare delle aree interessate dalle servitù	Settembre 2013
59	A.5	Piano particellare delle aree interessate dalle servitù	A.5 Piano particellare delle aree interessate dalle servitù	Settembre 2013
60	A.6	Piano particellare delle aree interessate da scavi per prelievo terreno vegetale	A.6 Piano particellare delle aree interessate da scavi per prelievo terreno vegetale	Settembre 2013
61	Tav. 1.1N	foglio 57 Vicenza_NORD	Tav. 1.1N foglio 57 Vicenza_NORD	Settembre 2013
62	Tav. 1.1S	foglio 57 Vicenza_SUD	Tav. 1.1S foglio 57 Vicenza_SUD	Settembre 2013
63	Tav. 1.2N	foglio 60 Vicenza_NORD	Tav. 1.2N foglio 60 Vicenza_NORD	Settembre 2013
64	Tav. 1.2S	foglio 60 Vicenza_SUD	Tav. 1.2S foglio 60 Vicenza_SUD	Settembre 2013
65	Tav. 1.3	foglio 61 Vicenza	Tav. 1.3 foglio 61 Vicenza	Settembre 2013
66	Tav. 1.4	foglio 18 Caldogno	Tav. 1.4 foglio 18 Caldogno	Settembre 2013
	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE			
67	01	Volume 1 – Quadro di Riferimento Programmatico	01_RVE36_SIA_Vol.1	Settembre 2013
68	02	Volume 2 – Quadro di Riferimento Progettuale	02_RVE36_SIA_Vol.2	Settembre 2013
69	03	Volume 3 – Quadro di Riferimento Ambientale e Stima degli Impatti	03_RVE36_SIA_Vol.3	Settembre 2013
70	06	Sintesi non tecnica	06_RVE36_SIA_SNT	Settembre 2013
71	-	Controdeduzioni	12045_Controdeduzioni	Febbraio 2014
72	-	Controdeduzione all'osservazione del Comune di Vicenza – Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene – Punto 2	RVE36_SIA_CDCVI	Febbraio 2014
73	-	Incidenza del traffico indotto dai mezzi di cantiere su Viale Diaz	RVE36_SIA_ITCVI.pdf	Marzo 2014
	RELAZIONE PAESAGGISTICA			
74	05	Relazione Paesaggistica	05_RVE36_SIA_PAES	Settembre 2013
	VINCA			
75	04	Valutazione di Incidenza Ambientale	04_RVE36_SIA_VINCA.Rev 1	Febbraio 2014
76	04.1	Allegato 1 – Carta degli habitat	All.1_carta_habitat_A0	Febbraio 2014
77	04.2	Allegato 2 – Cronoprogramma	All.2_Cronoprogramma	Febbraio 2014
78	04.3	Allegato 3 – Planimetria opere verde	All.3_Planimetria_opere_verde	Febbraio 2014
79	04.4	Allegato 4 – Autodichiarazioni	All.4_autodichiarazioni	Febbraio 2014

(Codice interno: 273401)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 536 del 15 aprile 2014

SANT'ORSOLA S.R.L. - Progetto di ampliamento e variante per la coltivazione della cava di calcare denominata "Orsara 1" sita in località Orsara. Comune di localizzazione: Grezzana (VR). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione al progetto di ampliamento e variante per la coltivazione della cava di calcare denominata "Orsara 1" in Comune di Grezzana (VR). Istanza presentata dalla Ditta Sant'Orsola S.r.l. in data 14/05/2013. Parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 12/02/2014.

L'assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 14/05/2013 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Sant'Orsola S.r.l. con sede legale in via Don Luigi Bodini, 1 - 37023 Lugo di Grezzana (VR) (P.IVA 02764200230), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), acquisita con prot. n. 202878 del 14/05/2013.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Grezzana (VR), il progetto definitivo lo studio di impatto ambientale e il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto, altresì, a pubblicare, in data 14/05/2013 sul quotidiano "*IL CORRIERE DI VERONA*", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii. (DGR n.1539/2011) in data 28/05/2013, presso il Centro Polifunzionale di Stallavena di Stallavena di Grezzana (VR).

L'Unità Complessa VIA, effettuato l'esame formale della documentazione, con nota prot. n. 225027 del 28/05/2013, ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 14/05/2013.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 05/06/2013 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

In data 13/06/2013 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

- Provincia di Verona (nota prot. n. 308727 del 18/07/2013).

Il Presidente della Commissione nella riunione del 09/10/2013 ha disposto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Il proponente ha inoltre trasmesso integrazioni volontarie:

- in data 30/07/2013, prot. n. 322060, inerente:
  - Chiarimenti al progetto e allo SIA e risposte alla richiesta integrazioni della Soprintendenza Beni architettonici e Paesaggistici di VR, RO e VI ;
- in data 06/02/2014, prot. n. 53087, inerente:

- Relazione geologica sulla verifica di stabilità dei fronti;
- Tav 8/b sulla progressione dei lavori;
- Note tecniche.

Tali integrazioni non comportano modifiche sostanziali al progetto originariamente presentato.

Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, l'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 225151 del 28/05/2013, ha provveduto alla trasmissione all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, la documentazione relativa.

L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 260436 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 19/06/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 131/2013 del 14/06/2013, con la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.

Relativamente alla Relazione Paesaggistica, la Ditta proponente, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 225184 del 28/05/2013) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

A seguito di questo, la Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con propria nota prot. n. 265612 del 21/06/2013 ha richiesto all'Unità Complessa V.I.A. un approfondimento della relazione paesaggistica, la quale è stata inoltrata per opportuna conoscenza al proponente con nota prot. n. 288953 del 05/07/2013. A tal proposito la Ditta ha provveduto a trasmettere integrazioni volontarie con propria nota del 30/07/2013, prot. n. 352519, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere nuovamente (con nota prot. n. 352519 del 21/08/2013) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica di competenza.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 23/09/2013 - prot. n. 0016502 CL. 34.19.07/8 (acquisita al protocollo regionale n. 418981 del 03/10/2013), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 24712 del 05/09/2013 e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. 8088 del 12/06/2013, confermato con nota prot. n.11309 del 27/08/2013.

Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

L'Unità Complessa V.I.A. con nota prot. n.225297 del 28/05/2013, ha provveduto inoltre a richiedere un parere alla Direzione Geologia e Georisorse relativamente alla conformità dell'intervento con la L.R. n.44/1982. La Direzione Geologia con propria nota prot. n. 288215 del 08/07/2013 ha trasmesso il parere di competenza che è stato inoltrato per opportuna conoscenza al proponente con nota prot. n. 311905 del 22/07/2013. A tal proposito il proponente ha trasmesso una nota di chiarimenti in data 20/09/2013, prot. n. 395519.

Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii..

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 448 del 12/02/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto, prendendo atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 12/02/2014, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 1539/2011), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nulla osta, assensi di ulteriori Enti e/o

Amministrazioni competenti, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione al "Progetto definitivo di ampliamento e variante per la coltivazione della cava di calcare denominata "Orsara1" sita in località Orsara" alla Ditta Sant'Orsola S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 448 del 12/02/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici, forestali e per il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.1539/2011

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la D.G.R. n. 2734/1997;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 12/02/2014;

VISTO il parere n. 448 del 12/02/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 448 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 12/02/2014**, Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento denominato: *"Progetto definitivo di ampliamento e variante per la coltivazione della cava di calcare denominata "Orsara 1" sita in località Orsara"*, presentato dalla società Sant'Orsola S.r.l. con sede legale in Via Don Luigi Bodini, 1 - 37023 Lugo di Grezzana (VR) (P.IVA. 02764200230) con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici, forestali e per il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 448 del 12/02/2014, **Allegato A** del presente provvedimento;

4. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art.24 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011), l'intervento in oggetto, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato parere n. 448 del 12/02/2014 (**Allegato A** al presente provvedimento) in conformità alla documentazione agli atti, costituita dall'istanza più n. 19 elaborati. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

5. di dare atto che, la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione) entro 25 anni dalla data del provvedimento autorizzativo. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data pena l'applicazione della procedura di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della L.R. n.44/1982;

6. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.L.gs. n. 42/2004, contenuta nel titolo unico ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/1982, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 448 del 12/02/2014, **Allegato A** al presente provvedimento;

7. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato;

8. di stabilire che, la Ditta dovrà stipulare con il Comune di Grezzana (VR) la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. n. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29/07/1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo e trasmetterla alla Regione Veneto. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione e trasmetterlo al Comune e alla Regione stessa;

9. Fino alla presentazione delle convenzioni ovvero degli atti unilaterali d'obbligo è fatto divieto alla ditta di iniziare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

10. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla DGRV n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 131/2013 del 14/06/2013, rilasciata dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale;

11. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

12. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

13. di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta Sant'Orsola S.r.l. con sede legale in Via Don Luigi Bodini, 1 - 37023 Lugo di Grezzana (VR) (P.IVA. 02764200230, PEC: selcsrl@pec.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Verona, al Comune di Grezzana (VR), alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto Nucleo operativo di Verona;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

15. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

18. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 448 del 12/02/2014

Oggetto: SANT'ORSOLA S.R.L. - Progetto di ampliamento e variante per la coltivazione della cava di calcare denominata "Orsara 1" sita in località Orsara. Comune di localizzazione: Grezzana (VR). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011).

PREMESSA

In data 14/05/2013 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Sant'Orsola S.r.l. con sede legale in via Don Luigi Bodini, 1 – 37023 Lugo di Grezzana (VR) (P.IVA 02764200230), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), acquisita con prot. n. 202878 del 14/05/2013.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Grezzana (VR), il progetto definitivo lo studio di impatto ambientale e il relativo riassunto non tecnico.
Il proponente ha provveduto, altresì, a pubblicare, in data 14/05/2013 sul quotidiano "*IL CORRIERE DI VERONA*", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii. (DGR n.1539/2011) in data 28/05/2013, presso il Centro Polifunzionale di Stallavena di Stallavena di Grezzana (VR).
L'Unità Complessa VIA, effettuato l'esame formale della documentazione, con nota prot. n. 225027 del 28/05/2013, ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 14/05/2013.
Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 05/06/2013 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.
In data 13/06/2013 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.
Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.
Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

- Provincia di Verona (nota prot. n. 308727 del 18/07/2013).

Il Presidente della Commissione nella riunione del 09/10/2013 ha disposto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Il proponente ha inoltre trasmesso integrazioni volontarie:

- in data 30/07/2013, prot. n. 322060, inerente:
  - Chiarimenti al progetto e allo SIA e risposte alla richiesta integrazioni della Soprintendenza Beni architettonici e Paesaggistici di VR, RO e VI ;
- in data 06/02/2014, prot. n. 53087, inerente:
  - Relazione geologica sulla verifica di stabilità dei fronti;

- Tav 8/b sulla progressione dei lavori;
- Note tecniche.

Tali integrazioni non comportano modifiche sostanziali al progetto originariamente presentato.

Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, l'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 225151 del 28/05/2013, ha provveduto alla trasmissione all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, la documentazione relativa.
L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 260436 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 19/06/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 131/2013 del 14/06/2013, con la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.

Relativamente alla Relazione Paesaggistica, la Ditta proponente, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 225184 del 28/05/2013) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

A seguito di questo, la Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con propria nota prot. n. 265612 del 21/06/2013 ha richiesto all'Unità Complessa V.I.A. un approfondimento della relazione paesaggistica, la quale è stata inoltrata per opportuna conoscenza al proponente con nota prot. n. 288953 del 05/07/2013. A tal proposito la Ditta ha provveduto a trasmettere integrazioni volontarie con propria nota del 30/07/2013, prot. n. 352519, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere nuovamente (con nota prot. n. 352519 del 21/08/2013) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica di competenza.
La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 23/09/2013 – prot. n. 0016502 CL. 34.19.07/8 (acquisita al protocollo regionale n. 418981 del 03/10/2013), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 24712 del 05/09/2013 e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. 8088 del 12/06/2013, confermato con nota prot. n.11309 del 27/08/2013.
Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

L'Unità Complessa V.I.A. con nota prot. n.225297 del 28/05/2013, ha provveduto inoltre a richiedere un parere alla Direzione Geologia e Georisorse relativamente alla conformità dell'intervento con la L.R. n.44/1982. La Direzione Geologia con propria nota prot. n. 288215 del 08/07/2013 ha trasmesso il parere di competenza che è stato inoltrato per opportuna conoscenza al proponente con nota prot. n. 311905 del 22/07/2013. A tal proposito il proponente ha trasmesso una nota di chiarimenti in data 20/09/2013, prot. n. 395519.

Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii..

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto presentato dalla Ditta Sant'Orsola S.r.l. prevede l'ampliamento della cava di calcare "Orsara 1", sita in località Orsara nel Comune di Grezzana. Trattasi di cava in essere autorizzata con DGR n.3314 del 22/11/2002 e ss.mm.ii. per calcare da taglio lucidabile e per l'asporto di un quantitativo di materiale associato, in esubero rispetto al materiale necessario per la ricomposizione, quale calcare per industria (micronizzati) per la quale si chiede l'approfondimento.
Sul sito di cava e nell'invaso prodotto dalla medesima è autorizzata una discarica per inerti (limi di marmo) che conforma e sostituisce la ricomposizione ambientale della cava stessa.
L'ampliamento di cava richiesto si sviluppa in profondità nella parte non interessata dalla discarica autorizzata in quanto sottostante alla medesima così come autorizzata. I volumi di cava in ampliamento sottostanti alla discarica per inerti verranno ricomposti con materiale di scarto e associato, opportunamente compattato fino a raggiungere la quota di sedime della discarica citata.
La cava è stata autorizzata con D.G.R. n. 3314 del 22/11/2002 e successiva integrazione con Decreto n. 103 del 22/05/2007, nonché Decreto n. 95 del 06/05/2008 integrata con Decreto n. 108 del 30/05/2008 e Decreto n. 121 del 29/06/2009. Con D.G.R. n.8 del 19/01/2011 è stata dichiarata estinta un'area di cava Orsara pari a 5913 mq, corrispondente al primo stralcio della discarica in conformità alle statuizioni di cui alla D.G.R. n.924 del 24/03/1998.
Successivamente all'autorizzazione di cava la Provincia di Verona, con Determinazione n. 3910 del 13/07/2009, ha approvato il citato progetto di discarica per inerti su progetto proposto dal Consorzio dei Marmisti della Valpantena e con Determina n.846 del 16/02/2010 ha autorizzato lo smaltimento dei codici CER 01.04.13 (Rifiuti derivati dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07).
Il progetto di ampliamento presentato dalla Ditta trova motivazione nel rinvenimento in sede di coltivazione di calcari bianchi sottostanti all'attuale fondo cava aventi caratteristiche ottimali per l'utilizzo quali calcari per industria (micronizzati per materie plastiche, colorifici, zootecnia). Trattasi della sezione sommitale del gruppo di calcari bianchi denominato "Gruppo di San Vigilio".
L'ampliamento in progetto si svilupperà esclusivamente in profondità rispetto all'attuale piano di fondo scavo autorizzato per uno spessore pari a 20,00 m.
Il riempimento della porzione escavata corrispondente all'ampliamento in profondità, di altezza pari a 20 m, verrà effettuato con materiali di risulta dell'attività estrattiva fino al raggiungimento della quota prevista dall'attuale piano di fondo scavo autorizzato (coincidente con il piano di posa della discarica). Il progetto di ampliamento presentato assorbe e modifica l'autorizzazione di cava in essere trasformandola in cava di calcare lucidabile da taglio e calcare per industria (granulati/micronizzati, ecc..).
La cava si sviluppa in approfondimento con scavo a fossa, con gradoni, a partire dallo scavo attualmente autorizzato con D.G.R. n. 3314 del 22/11/2002 per una profondità complessiva (autorizzato + approfondimento) variabile da 30 a 50 metri circa rispetto alla quota del terreno circostante l'area di cava (area di effettivo scavo).
La ricomposizione ambientale del sito resta la medesima già prevista dal progetto autorizzato di discarica in esercizio e correlati depositi cauzionali che assorbe e sostituisce la ricomposizione ambientale della cava.
La realizzazione sul medesimo sito di attività di cava e di discarica è regolata, per quanto attiene al settore minerario, dalla D.G.R n. 924 del 24/03/1998 e dalla D.G.R. n.761 del 15/03/2010. Trattasi peraltro di una discarica connessa alla produzione locale di rifiuti derivanti dalle attività di seconda lavorazione (segagione, lucidatura, ecc..) di materiali di cava (calcari lucidabili, marmi, ecc..) tradizionalmente e tipicamente estratti e/o lavorati in zona. Non trattasi quindi di una discarica connessa alle attività di prima lavorazione della cava e soggetta al D.Lgs. n.117/2008 e correlata D.G.R. n.761/2010. Il progetto di ampliamento di cava presentato, tiene conto della discarica autorizzata dalle autorità competenti che assorbe e sostituisce gli adempimenti ricompositivi di cava, ma è disgiunto dal progetto della discarica stessa e, così come presentato, non incide sulla medesima.
La Direzione Geologia e Georisorse (ora Sezione Geologia e Georisorse) con nota Prot. VIA n. 288215 del 08/07/2013 rileva che il progetto risulta conforme alle disposizioni della L.R. 44/82.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente;
- Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.);
- Piano Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Verona;
- Piano Comunale delle Attività Estrattive del Comune di Grezzana (P.C.A.E.);
- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Grezzana;
- Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Grezzana.

2.1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) vigente

In seguito all'esame della cartografia e delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. del 1992 attualmente vigente, nel SIA si evidenzia che:
- Tav. 1 "Difesa del suolo e degli insediamenti": la zona di intervento è sottoposta a vincolo idrogeologico (Art. 7 delle N.T.A.).
- Tav. 2 "Ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello regionale": l'area di progetto ricade in area di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/391 e L. 431/852 e in ambito naturalistico di livello regionale (Art. 19 delle N.T.A.). Il vincolo paesaggistico è determinato dalla presenza, nel più ampio contesto, di zone boscate tutelate, ai sensi dell'art. 142, Parte Terza, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 146, all'interno delle aree tutelate gli interventi, ivi comprese le istanze di coltivazione di cave e torbiere (comma 14), sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica regionale. Il progetto è corredato dalla relazione di compatibilità paesaggistica per l'ottenimento della relativa autorizzazione. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per il Veneto, con nota del 23/09/2013 – prot. n. 0016502 CL 34.19.07/8 - si è espresso favorevolmente nei confronti dell'intervento richiesto con prescrizioni.
- Tav. 3 "Integrità del territorio agricolo" (Art. 23 delle N.T.A.): il territorio a nord della città di Verona è classificato come ambito a eterogenea integrità. Per tale ambito il P.T.R.C. affida agli strumenti urbanistici subordinati il compito di porre una particolare attenzione ai sistemi ambientali al fine di gestire e governare lo sviluppo di questi territori. L'area di progetto è classificata come area agricola dallo strumento urbanistico vigente.
- La Tav. 8 "Articolazione del piano": l'area rientra tra gli ambiti di pianificazione per piani di area di terzo intervento. Il Comune di Grezzana non rientra ad oggi in nessun Piano d'Area;
- La Tav. 10 "Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali": l'area in esame ricade in ambito naturalistico di livello regionale (art. 19 N.T.A.), è soggetta a vincolo idrogeologico (art. 7 N.T.A.) e ricade in zona boscata (L. 431/85);

Per quanto riguarda le restanti tavole del P.T.R.C. non vi sono elementi caratterizzanti vincoli o zone di tutela per l'area interessata.
L'art. 17 delle N.T.A. reca Direttive in materia di attività estrattive. Esso rimanda al Piano Regionale per le Attività di Cava (P.R.A.C.) per una pianificazione più dettagliata e stabilisce che nelle zone classificate E1 ed E2 ai sensi della L.R. 24/1985 l'apertura di nuove cave sia valutata in rapporto alla produttività agricola dei terreni. Con L.R. 44/1982 (art. 13) la Regione ha stabilito che le aree di potenziale escavazione siano ubicate in aree classificate come zona E dallo strumento urbanistico generale approvato ovvero del "territorio agricolo comunale" come stabilito dalla L.R. 5 del 28/01/2000 art.34.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014

NOTA ISTRUTTORIA

La ricomposizione ambientale del sito restituisce il medesimo agli usi agricoli e a bosco come da prescrizione del parere ambientale. Si rileva che la successiva autorizzazione di "pubblica utilità" a discarica per inerti e correlata autorizzazione all'esercizio assorbe e sostituisce gli adempimenti ricompositivi ai sensi della DGR 924/1998. Tali adempimenti sono garantiti da depositi cauzionali previsti per la discarica. E' stato comunque prescritto l'obbligo per la cava di provvedere alla ricomposizione ambientale del sito nel caso in cui parte della discarica non venisse allestita con conseguente estinzione della cava su tale contesto (si richiamano le prescrizioni del parere autorizzativo). Il deposito cauzionale stabilito per la cava garantisce anche tale adempimento.
Trattasi di cava per la coltivazione di materiali di tipo "B" ai sensi della L.R. 44/82. Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

2.1.2 Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.)

Con D.G.R.V. n. 3121 del 23/10/2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.), ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982; successivamente, con D.G.R. n. 135/CR del 21/10/2008, ha preso atto del P.R.A.C. così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e ai quesiti pervenuti.
Il Piano analizzato nel SIA è il Piano adottato con D.G.R. n.135/CR del 21/10/2008.
Il proponente non analizza il successivo P.R.A.C. adottato nel Novembre 2013. Tale proposta di Piano, che in ogni caso non esplica salvaguardia, è riferito a materiali diversi da quelli oggetto di istanza.
Il proponente fa riferimento alla normativa regionale in materia, cioè alla L.R. 44/1982 e s.m.i., che, in relazione al progetto in esame, dispone quanto segue:

- i calcari da taglio e lucidabili e i calcari per granulati/micronizzati (per industria) appartengono al Gruppo B, che comporta un minor grado di utilizzazione del territorio;
- le aree di potenziale escavazione e non escluse dall'attività di cava sono le parti del territorio comunale definite zona E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale approvato (art. 13): l'area di progetto è classificata come zona E dal vigente PRG del Comune di Grezzana;
- come previsto dall'art. 44, fino all'approvazione del P.R.A.C. le domande di autorizzazione o concessione vengono assunte sulla base dei seguenti criteri: per i materiali di gruppo B possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni nel territorio di tutti i Comuni; il rilascio di autorizzazioni o concessioni è comunque subordinato al rispetto delle norme di cui all'art. 13 (nel caso specifico, è necessario che l'area interessata sia classificata come Zona E dallo strumento urbanistico vigente);
- deve essere osservata una fascia di rispetto minima di m 200 dalle zone definite A, B, C, D e F ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444 (che può però essere ridotta nei territori montani). Il progetto in esame prevede la deroga a dette distanze.
- devono essere fissate le prescrizioni per la ricomposizione ambientale (art. 14).

Il SIA rileva la conformità del progetto oggetto di esame con le previsioni della L.R. 44/82.
Nel SIA sono stati analizzati gli altri elaborati del P.R.A.C. (Relazione e cartografie), è stato evidenziato quanto segue:

- relativamente alla Provincia di Verona e con riferimento alla georisorsa calcari per l'industria, risulta che il calcare per granulati è principalmente concentrato in vaste aree in Comune di Grezzana. Sul territorio sono presenti numerose cave, alcune delle quali oggi estinte; il Comune di Grezzana ha pertanto proceduto a una propria pianificazione in materia, a cui si rimanda.
- Tav. 3.1 Carta degli Ambiti di Salvaguardia: in Comune di Grezzana esistono due ambiti puntuali che determinano l'esclusione dall'apertura di nuove cave, corrispondenti ad ambiti archeologici vincolati. L'area di intervento non è prossima a detti siti.
- Tav. 3.2 Carta degli Ambiti di Tutela: riporta gli ambiti di tutela dell'attività estrattiva: il Comune di Grezzana è interessato dalla presenza di aree soggette a tutela paesaggistica (corrispondenti alle aree collinari della Valpantena). L'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

Il SIC IT 3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora, è posto ad una distanza di 3740 m, verso Nord Ovest.

NOTA ISTRUTTORIA

Il P.R.A.C. adottato con D.G.R.V. n. 3121 del 23/10/2003 attiene ai materiali sabbie e ghiaie e comunque non esplica salvaguardia.
Successivamente la Giunta Regionale Veneto ha adottato con DGR n. 2015 del 04/11/2013 un nuovo P.R.A.C. che regola le attività estrattive per i materiali sabbia e ghiaia, detrito e calcari per costruzioni. Tale Piano è nella fase di raccolta delle osservazioni e non esplica salvaguardia.
Il materiale oggetto di istanza è costituito per la maggior parte da calcare lucidabile e da calcari per industria (granulati/micronizzati) utilizzati dagli impianti locali esistenti in zona. Risultano modesti quantitativi di calcare per costruzione.
Ai sensi della DGR n. 968 del 23 marzo 2010 e della DGR n.924 del 24/03/1998 non sussiste l'obbligo che l'attività di cava osservi la fascia di rispetto minima stabilita all'art.44, lettera d) della L.R. 44/82 nei confronti delle discariche.
L'attività è ubicata in territorio montano. E' consentita e si applica per il caso di specie la deroga di cui all'art. 44 della L.R. 44/82 per quanto attiene alle distanze tra area di cava (area di effettivo scavo) e zone diverse dalla E agricola ai sensi del D.M. 1444/68 o dal "territorio agricolo comunale" (art. 34 comma 2 della L.R. 28/1/2000 n.5).

2.1.3 Piano Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) costituisce lo specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del D. Lgs. n. 152/2006.
Esso individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica e gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006.
L'analisi del P.T.A. ha evidenziato che l'area in oggetto non ricade in aree sensibili (ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 152/99, poi abrogato dal D. Lgs. 152/2006), mentre è ricompresa tra le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola (per l'appartenenza del Comune di Grezzana al Parco Naturale Regionale della Lessinia). Nessuna prescrizione esistente in materia è applicabile al progetto in esame.
Il Comune di Grezzana, ubicato nel Bacino del Fiume Adige, non ricade tra i Comuni con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela.
Per quanto riguarda la possibile interferenza tra l'attività di cava e l'ampliamento in progetto e i punti di captazione per uso idropotabile (così come definiti ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 15 del Piano di Tutela delle Acque - approvato con D.C.R. n.107 del 05.11.2009 e s.m.i.), in relazione alla Zona di Rispetto identificata dalla fascia pari a 200 metri circostante l'opera di captazione, emerge che non vi sono punti vincolati ad una distanza inferiore a 2.000 m dall'attuale perimetro estrattivo e all'interno del quale troverà sviluppo l'approfondimento in progetto, non condizionando quindi in tal senso la possibilità di ampliamento della cava "Orsara 1".

NOTA ISTRUTTORIA

Il Piano di Tutela delle Acque vigente è stato approvato con D.G.R. n.842 del 15 maggio 2012: "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (DGR 141/CR del 13/12/2011)".
Quanto statuito da tale piano vigente risulta compatibile con il progetto presentato dalla Ditta.

2.1.4 Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Verona

La Provincia di Verona ha avviato la rielaborazione del P.T.C.P. al fine di adeguarlo alle previsioni della L.R. 11/2004. Il processo di formazione del nuovo P.T.C.P. ha portato prima alla redazione del Documento Preliminare e poi del Progetto di Piano.
Si tratta quindi di un documento pianificatorio non ancora approvato e soggetto a modifiche.
Il proponente ha ritenuto di non considerare detto piano.

NOTA ISTRUTTORIA

Non si rilevano elementi di contrasto tra le prescrizioni (che non esplicano salvaguardia) del PTCP, peraltro in fase preliminare, e le previsioni di progetto.

2.1.5 Piano Comunale delle Attività Estrattive (P.C.A.E.)

Il Piano Comunale delle attività estrattive del Comune di Grezzana è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/11/2004.
Come riportato dal P.C.A.E. l'apertura di nuove cave è ammissibile solo in aree destinate, dal punto di vista urbanistico, come Zone E. L'area di progetto rispetta tale prescrizione.
Relativamente ai vincoli presenti sul territorio, il Piano rileva che essi sono di tre tipi:

- il vincolo paesaggistico - ambientale, legato alla presenza di zone boscate, di corsi d'acqua e del Parco Naturale Regionale della Lessinia (che riguarda solo la porzione all'estremo nordovest del territorio comunale); nel caso in esame, il vincolo è determinato dalla presenza di zone boscate contermini. Esso in generale non pregiudica l'attività estrattiva;
- il vincolo idrogeologico-forestale: secondo il Piano, anche questo vincolo non pregiudica in generale l'attività estrattiva in quanto al termine dell'attività di escavazione e degli interventi di ripristino l'area viene restituita alla sua vocazione agricola originaria;
- la zona di rispetto dai punti di captazione delle acque destinate all'uso idropotabile, legata alla presenza di pozzi e sorgenti a uso idropotabile sul territorio comunale; tale vincolo non riguarda, nello specifico, l'area di progetto;
- Tav. 2 "*Carta giacimentologica*": l'area di progetto è caratterizzata dai vincoli paesaggistico -ambientale e idrogeologico-forestale;
- Tav. 3 "*Zonizzazione del territorio comunale*": l'area di progetto ricade nella zona giacimentologica Monte Castelletto Orsara, che presenta le seguenti caratteristiche: limitata disponibilità giacimentologica, intesa come media disponibilità in termini quantitativi; dei materiali di interesse estrattivo; limitata presenza di vincoli (idrogeologico - forestale e paesaggistico - ambientale); media presenza di attività di cava; insufficiente viabilità; limitata presenza di aree antropiche; impatto visivo limitato; media efficacia del ripristino.

Rispetto a quanto contenuto nel Piano Comunale della attività estrattive, redatto nel 2004, la viabilità della zona è stata migliorata, sia per permettere l'attività di cava che quella di discarica.
Sulla base di questi parametri il P.C.A.E. classifica l'area in questione come zona di sviluppo con riserva dell'attività estrattiva. Pertanto ogni sviluppo rispetto all'esistente verrà valutato caso per caso favorendo le attività di cava esistenti rispetto alle nuove aperture.
Sulla base di quanto sopra esposto, il SIA conclude che il progetto di coltivazione di Cava Orsara è compatibile con il Piano Comunale delle Attività Estrattive, poiché trattasi di ampliamento in profondità di una cava esistente, ciò consentirà semplicemente il prolungamento della attività estrattive, senza andare ad intaccare nuove superfici.

NOTA ISTRUTTORIA

Pur rilevando elementi di coerenza tra progetto presentato e il Piano Cave Comunale si rileva che quest'ultimo esprime valenze meramente indicative e non vincolanti. La pianificazione in materia mineraria (cave e miniere) è posta in capo alla Regione.

2.1.6 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) di Grezzana

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Grezzana è stato approvato dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 2369 del 08.08.2008.
La Tav.1 del PAT "*Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*" evidenzia che l'area di intervento è soggetta a vincolo idrogeologico - forestale (art. 7 delle NTA); in tali ambiti gli interventi sono subordinati ad autorizzazione ai sensi della R.D. 1126/1926 e della legislazione regionale in materia.

Relativamente al vincolo sismico, l'intero territorio comunale è stato classificato in zona sismica 3 per effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale 3/12/2003 n. 67 (art. 8 NTA) e vanno quindi applicate le previste regole tecniche per le costruzioni antisismiche relative a ponti, fondazioni ed edifici in genere. Il progetto in esame non comporta la realizzazione di edifici di alcun tipo; opportune valutazioni relative alla sismicità dell'area in riferimento alla tipologia progettuale in esame sono contenute nella relazione geologica, geotecnica e geomeccanica che fa riferimento alle vigenti normative, in particolare le N.T.C. (D.M. 14.01.2008).
Il sito ricade inoltre in area soggetta a vincolo paesaggistico zone boscate (art. 142 D.Lgs. 42/2004) (art. 9 NTA). In tali ambiti, gli interventi possono essere realizzati solo previa valutazione della compatibilità paesaggistica e acquisizione della relativa autorizzazione preventiva ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Parte III e s.m.i..
Il P.A.T. rileva che le attività di cava e di discarica possono essere consentite previa autorizzazione delle Autorità Competenti a seguito di puntuali studi geologici e geotecnici che ne attestino la fattibilità.
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004 art. 146 per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica deve essere redatta la relazione paesaggistica secondo le specifiche previste dal D.P.C.M. 12/12/2005; l'Autorità competente è la Regione, acquisito il parere della Soprintendenza.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli legittimanti l'intervento.
Tali disposizioni si applicano anche a cave e torbiere, come espressamente previsto dall'art. 146 comma 14.
Il progetto di coltivazione e ampliamento della cava in esame è corredato dalla Relazione paesaggistica. Trattandosi di un approfondimento del piano di cava.

Il sito ricade in un Ambito naturalistico di livello regionale (P.T.R.C. art. 19): l'art. 10 delle NTA del PAT (*Risorse naturali ed ambientali individuate dal P.T.R.C.*) stabilisce che fino all'approvazione del Piano degli Interventi (ad oggi adottato) è fatto divieto di realizzare opere che compromettano il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti.
Il SIC IT 3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora, è posto ad una distanza di 3740 m, verso Nord Ovest.
Dall'analisi delle tavole del P.A.T. emerge che:

- il sito di intervento è esterno a invarianti di natura geologica e geomorfologia (Tav. 2 "*Carta delle invarianti*");
- l'area oggetto in esame ricade in terreno idoneo nella parte centrale e per le aree perimetrali in terreno idoneo sotto condizione (Tav.3 "*Carta delle fragilità*"). Pertanto per tale aspetto la Relazione geologica e geotecnica di progetto è stata redatta in conformità alle vigenti normative. Relativamente alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi (art. 28), inserisce l'area nell'Unità D Aree con substrato roccioso carbonatico subaffiorante. La classificazione indica la presenza di elevata permeabilità secondaria per fatturazione e carsismo, il limitato spessore della coltre superficiale di copertura, circolazione carsica prevalentemente verticale con acquifero di base profondo.
- la Tav. 4 "*Carta delle trasformabilità*" non evidenzia in zona nessuna azione strategica. Il territorio comunale di Grezzana è suddiviso in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), individuati sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo. Per ogni ATO, il PAT stabilisce gli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione e i parametri per lo sviluppo degli insediamenti. L'area di intervento ricade in parte nell'ATO 3 Collina Est.

NOTA ISTRUTTORIA

L'autorizzazione di cava è rilasciata con il titolo unico di cui alla L.R. 44/82. Tale titolo comprende anche l'autorizzazione per gli aspetti idrogeologici e forestali.
L'area di progetto si inserisce in un territorio caratterizzato dalla presenza di prati e boschi. I boschi, ai sensi dell'art. 13 L.R. 52/1978, tenuto conto delle funzioni di interesse generale che svolgono anche ai fini idrogeologici, sono tutelati. E' vietata la riduzione della superficie forestale salvo il rilascio di apposita autorizzazione e la compensazione di eventuali interventi in riduzione.
A questo proposito va evidenziato che trattasi di un approfondimento di cava autorizzata. E' stata definita apposita prescrizione ambientale per la nuova costituzione e ricostituzione di area boscata da effettuarsi con le prescrizioni, le manutenzioni e le modalità stabilite dal Servizio Forestale Regionale (si richiama la correlata prescrizione del parere ambientale).
La ricomposizione ambientale del contesto di cava è assorbita e sostituita dalla ricomposizione ambientale stabilita per la discarica per inerti autorizzata sull'invaso di cava. L'approfondimento si sviluppa soltanto sulla parte nord della cava così come autorizzata. Pur essendo l'intervento di discarica in esercizio garantito da idonei depositi cauzionali, viene prescritto alla ditta l'obbligo di mantenere nella disponibilità della cava il materiale associato e di scarto necessario per l'eventuale ricomposizione degli ambiti di cava non estinti (DGR n.924/1998). Tutto ciò per far fronte al caso in cui gli stralci esecutivi della discarica non trovino completa realizzazione. Il deposito cauzionale stabilito per la cava garantirà anche tale evenienza ricompositiva.
Il progetto è corredato dalla relazione di compatibilità paesaggistica per l'ottenimento della relativa autorizzazione. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per il Veneto, con parere 0016502 in data 23/09/2013 si è espresso favorevolmente nei confronti dell'intervento richiesto con prescrizioni.
Con riferimento all'ambito naturalistico di livello regionale il P.I. si esprime nei termini che seguono:
"6.15 AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE - P.T.R.C.
1. Aree soggette alle disposizioni per la tutela delle risorse naturalistico - ambientali di cui all'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C.
Rif. Legislativo: P.T.R.C. vigente, N.T.A. art. 19
Rif.: PAT Tav. 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
Le risorse naturalistiche - ambientali sono individuate nel vigente P.T.R.C. Il P.I. orienta la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione degli ambiti individuati. Sino alla approvazione del P.I. è fatto divieto di realizzare opere che compromettano il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti."
Il PAT individua una servitù di accesso ad un fabbricato non più esistente. Tale ambito di accesso è tutelato da fascia di rispetto. La ricomposizione ambientale del contesto prevista dal progetto di discarica per inerti autorizzato ed in esercizio non risulta esprimere interferenze con la citata servitù.

2.1.7 Piano degli Interventi (P.I.)

Il Piano degli Interventi Prima fase è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21/07/2010. L'area relativa al progetto in esame non è stata interessata da tale pianificazione.
Il Piano degli Interventi Seconda fase è stato approvato con provvedimento n. 2 del 27/04/2011 del Commissario ad Acta. Successivamente è stata approvata la Variante al Piano degli Interventi Deliberazione di adozione n. 20 del 18.04.2012 del Consiglio Comunale e approvazione con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 04.07.2012 in seguito all'accoglimento delle osservazioni.
Esso suddivide il territorio in zone territoriali omogenee; l'area di intervento, è classificata in parte come Z.T.O. E Rurale (parti di territorio destinate con assoluta prevalenza all'agricoltura) e in parte come Zona a tutela ambientale, idrogeologica, paesaggistica, soggetta a particolari vincoli o prescrizioni per la salvaguardia dei luoghi.
La destinazione urbanistica dell'area risulta coerente con quanto previsto dalla legge regionale sull'attività di cava (L.R. 44/82), che prevede che le cave siano ubicate in Zona E; il progetto è ubicato in un'area attualmente cartografata come cava in essere.
L'area di intervento ricade in un ambito originariamente destinato a prato e perimetralmente da aree boscate, soggetta parzialmente a vincolo idrogeologico - forestale. Tutti gli interventi, sia di tipo edilizio, sia di

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014

modifica e sistemazione del terreno, che interessano zone ricadenti all'interno di tale vincolo, sono subordinati all'obbligo di richiedere l'apposito "nulla osta" previsto dal R.D. 3267/1923. Relativamente alle zone boschive, il P.I. stabilisce che la loro estensione possa essere ulteriormente incrementata mentre la loro riduzione è regolamentata dalla vigente normativa statale e regionale (L.R. 52/1978 e s.m.i.).
Il SIC IT 3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora, è posto ad una distanza di 3740 m, verso Nord Ovest, oltre la Vallata di Grezzana.
Dalla cartografia di Piano si rileva che immediatamente a Ovest della cava esistente vi è la presenza di un allevamento intensivo.

NOTA ISTRUTTORIA:

Il P.I. vigente è il "Piano degli interventi, seconda fase, variante 3 - adeguate alla delibera c.c. n° 58 del 10/07/2013".Tale strumento prevede quanto segue:

- ***"4.1.2 Aree boschive L.R. 52/1978***
  L'estensione delle aree boschive esistenti può essere ulteriormente incrementata; la riduzione di superficie boscata è regolamentata dalla normativa statale e regionale di cui sopra, comprese le misure di compensazione, qualora dovute secondo quanto previsto L.R. 52/1978 e successive modifiche. Nella superficie relativa ai boschi è compresa anche quella relativa alle neoformazioni. Queste ultime, qualora rispondano ai parametri dimensionali previsti dalla legge forestale vigente, la 52/78, sono considerate bosco e come tali soggiacciono alla normativa in vigore (Legge forestale 52/78 e successive modifiche e integrazioni, Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, Regio Decreto 3267/1926) per quanto attiene la loro gestione ed utilizzazione.
  La Regione del Veneto aggiornerà periodicamente la Carta Forestale anche sulla base di segnalazioni da parte dei Comuni, includendo anche le aree ad evoluzione naturale classificabili come boschi.
  Le aree boschive esistenti svolgo il ruolo di nodi della rete ecologica territoriale mentre: la tutela delle suddette aree è essenziale ai fini ecologici e ambientali ed in esse sono ammesse opere destinate al governo del bosco, a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, di tutela idrogeologica.
  Eventuali operazioni di aumento della superficie boscata potranno essere realizzate anche come conseguenza di "aree di compensazione" da realizzarsi in seguito ad opere di nuova urbanizzazione, aumentando le masse boscate in funzione del potenziamento della rete ecologica; a tal fine saranno privilegiati gli Interventi relativi alle aree di compensazione e di riqualificazione ambientale anche con finalità di uso pubblico."

- ***"6.5 VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO***
  Tutti gli interventi, sia di tipo edilizio, sia di modifica e sistemazione del terreno, che interessano zone ricadenti all'interno di tale vincolo, sono subordinati all'obbligo di richiedere l'apposito "nulla osta" previsto dal R.D. 3267 del 1923.
  Nelle tavole di P.R.G. sono indicate con apposita perimetrazione sia le aree con vincolo idrogeologico e forestale vigente, sia le ulteriori aree che il P.R.G. intende sottoporre a vincolo ai fini della difesa del suolo e del relativo sistema idrogeologico - forestale. Anche per queste ultime aree si Applicano le limitazioni e le procedure previste per le zone con vincolo vigente per legge."

Gli aspetti di rilevanza per quanto attiene alla regolamentazione comunale e normazione vincolistica sono riportati nel Certificato di destinazione urbanistica prot. n. 0007550 in data 30/04/2013 predisposto dal Comune di Grezzana. Il Comune individua le aree a vincolo idrogeologico - forestale (parte dei mappali 141, 163, 166, 177, 179) e a tutela ambientale (parte dei mappali 162, 176, 177, 178, 179, 304).
La ricomposizione ambientale di progetto ricostruisce la morfologia dei luoghi in modo ambientalmente coerente con i valori ambientali tutelati. Il progetto è stato autorizzato dalle autorità competenti per gli aspetti paesaggistici.
Per quanto attiene al vincolo idrogeologico - forestale si provvede prescrivendo la ricostituzione e costituzione del bosco sull'intera area in ampliamento di cava (approfondimento). Il progetto di ampliamento così come autorizzato assorbe e modifica e sostituisce il precedente progetto di cava (DGR n. 3314 del 22/11/2002) ed in particolare anche il punto 5) lettera n) e o) della medesima. L'area boscata prescritta

risulta arealmente più ampia delle destinazioni a bosco attualmente previste ed in essere e ubicata in ambito sommitale paesaggisticamente congruo. Il deposito cauzionale stabilito garantisce anche gli adempimenti di ricostituzione/costituzione del bosco.
Tutto ciò secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Servizio Forestale Regionale di competenza come da prescrizione ambientale che qui si richiama:

> "La Ditta dovrà realizzare l'impianto a bosco sotto il controllo e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni che potranno essere impartite dal Servizio Forestale Regionale di Verona anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora, nonché alle cure e all'attecchimento delle medesime. Il deposito cauzionale stabilito nelle prescrizioni autorizzative garantisce anche la costituzione del bosco e tutti gli adempimenti per gli aspetti idrogeologici e forestali. La ditta entro 6 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione dovrà inviare al Servizio Forestale Regionale di competenza idonea documentazione di rilievo e operativa, a firma della Ditta e di un tecnico forestale/agronomo abilitato, ai fini della ricostituzione, costituzione, conformazione, attecchimento della parte boscata. Tale documentazione dovrà essere inviata anche all'autorità di vigilanza (Provincia e Comune).
>
> Nel caso in cui la ricomposizione ambientale stabilita per la cava sia assorbita e sostituita dalla ricomposizione stabilita dall'autorizzazione di discarica o di stralci della medesima senza che quest'ultima preveda la ricostituzione del bosco nell'ambito stabilito, tale autorizzazione di discarica considererà l'applicazione delle procedure di cui all'art. 15 della L.R. 52/78. Tutto ciò nel rispetto delle determinazioni e indicazioni che saranno impartite dal Servizio Forestale Regionale di competenza."

L'autorizzazioni di cava è rilasciata con il titolo unico di cui alla L.R. 44/82 ed è comprensiva di tutte le autorizzazioni di competenza regionale, comprese quelle attinenti al vincolo idrogeologico.
Si richiama l'elaborato D5 del P.I. evidenziando peraltro che sul medesimo la cava in essere è individuata con la conformazione originaria leggermente diversa dalla attuale.
Non si rilevano elementi di contrasto tra le previsioni di progetto (approfondimento di cava esistente senza ampliamenti areali) e la normativa comunale (PAT e PI).

2.1.8 Valutazioni Finali sul Quadro Programmatico

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'ampliamento di cava.
L'istanza presentata è normata dalla L.R. 44/82 *"Norme per la disciplina dell'attività di cava"*. Il progetto è ubicato in zona montana e risulta ammissibile anche ai sensi della lettera d) art.44 della L.R. 44/82.
Trattasi di richiesta di ampliamento in approfondimento, senza modificazioni areali, di una esistente. Sull'invaso della medesima le autorità competenti hanno autorizzato una discarica per inerti che assorbe e sostituisce la ricomposizione di cava. Tutto ciò nell'ambito di quanto stabilito dalla DGR 924/1998 e dalle vigenti norme in materia mineraria ed ambientale.
Sono state stabilite apposite prescrizioni per mantenere distinte le due attività (cava e discarica).

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.2.1 Inquadramento geografico e geologico

L'area di cava "Orsara 1" è situata nel Comune di Grezzana a circa 300 m a SSE della località Orsara.
La zona di interesse si inserisce nella porzione sommitale di una dorsale allungata (Monte Castelletto) con andamento prevalente nord-sud, delimitata ad ovest dalla valletta di Orsara, che la separa dalla dorsale parallela del Monte Ornai, e ad est dalla testata di un'incisione che costituisce una ramificazione del Vaio di Fanaro.
Altimetricamente la cava in esame si estende con quote sommitali del piano campagna comprese tra le curve di livello 630 e 650 m s.l.m. mentre nella zona basale le quote delle curve di livello risultano pari a circa 600 m s.l.m.

Da un punto di vista geologico-stratigrafico l'area in esame e quelle immediatamente circostanti, risultano costituite da una serie di formazioni rocciose essenzialmente calcaree, ascritte in letteratura al Giurassico e al Cretaceo.
La serie rocciosa presente nel contesto d'interesse o nelle immediate vicinanze è costituita dalle seguenti formazioni geologiche a partire dalla più antica:
- Calcari Grigi di Noriglio;
- Gruppo di San Vigilio;
- Rosso Ammonitico Veronese;
- Biancone.

2.2.2 Autorizzazioni

La cava denominata "Orsara 1" è stata autorizzata con D.G.R. n. 3314 del 22/11/2002 e successiva integrazione con Decreto n. 103 del 22/05/2007, nonché Decreto n. 95 del 06/05/2008 integrata con Decreto n. 108 del 30/05/2008 e Decreto n. 121 del 29/06/2009.
Successivamente con Determinazione della Provincia di Verona n. 3910 del 13/07/2009 è stato approvato il Progetto per la realizzazione di una discarica per inerti su progetto proposto dal Consorzio dei Marmisti della Valpantena.
Con determina n.846 del 16/02/2010 la Provincia di Verona ha autorizzato lo smaltimento dei codici CER 01.04.13 (Rifiuti derivati dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07), e solamente per la costruzione delle piste servizio è stato concesso l'impiego di rifiuti con codice CER 17.01.07 (Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06).
Relativamente ai rifiuti prodotti dalla lavorazione delle marmoresine (CER 01.04.13), detta determina ne ha autorizzato lo smaltimento a condizione che per gli stessi venga effettuata una caratterizzazione puntuale e rappresentativa secondo le indicazioni del D.M. 03 agosto 2005 e vengano eseguite verifiche in loco da parte del gestore almeno mensili o almeno ogni 4500 mc (la più restrittiva tra le due) e controlli del controllore indipendente almeno mensili.
Il Comune di Grezzana, per l'allestimento di ciascun lotto o porzione della discarica dovrà fornire specifico nulla osta, a seguito dell'accertamento della correttezza delle operazioni di escavazione effettuate, sulla base di collaudo da parte di professionista abilitato con il quale siano confrontate le risultanze di un rilievo topografico eseguito a fine scavo, quindi sul piano di posa dell'impermeabilizzazione, con lo stato attuativo del progetto di cava.
Con DGRV n. 8 del 19/01/2011 è stata dichiarata estinta un'area di Cava Orsara pari a mq 5913 e quindi successivamente trasformata in discarica; una seconda area pari a mq 3028 e una terza pari a 1860 mq, adiacenti alla prima, sono state oggetto di richiesta di stralcio per la loro trasformazione in discarica riducendo di fatto l'area interessata dalla cava a mq. 53.139. Tali aree sono in attesa del provvedimento di estinzione.

2.2.3 Stato di fatto

Attualmente l'area in oggetto è autorizzata alla coltivazione di cava e censita al Catasto Terreni del Comune di Grezzana al Foglio n. 11 mappali n. 139-140-141-142-143-158-159-160-162-163-164-165-166-170-356-357-358-359-360-361-362-363-174-175-176-177-178-179-220-304.
Le superfici e i volumi autorizzati sono i seguenti:

COLTIVAZIONE	
Superficie effettiva scavo	54.999 mq
Volume totale di terreno vegetale movimentato	20.625 mc
Volume totale di materiale utile estraibile, di cui:	389.888 mc
Volume utile commerciabile come marmo	251.375 mc
Volume utile commerciabile per frantoio	138.513 mc
Volume di materiale di scopertura movimentato	1.265.738 mc

Volume di materiale di scarto movimentato	184.684 mc
Volume totale di materiale non utile (cappellaccio + scarto), di cui:	1.450.423 mc
RICOMPOSIZIONE	
Volume materiale necessario per la ricomposizione	917.427 mc

Successivamente (con Determinazione della Provincia di Verona n. 3910 del 13/07/2009) è stato approvato il Progetto per la realizzazione di una discarica per inerti nei terreni dell'intera cava su progetto proposto dal Consorzio dei Marmisti della Valpantena.
Il progetto per la realizzazione della discarica prevede le seguenti dimensioni (da inizio lavori):

Superficie al piano di campagna:	63.940 mq
Volume complessivo	1.357.366 mc
Volumi tecnici (impermeabilizzazione, sagomatura scarpate e terreno agrario)	263.136 mc
Volume Utile per rifiuti	1.094.230 mc

2.2.4 Descrizione del progetto

Nella cava "Orsara 1" la porzione rocciosa ad oggi autorizzata e destinata all'estrazione quale materiale utile appartiene al Rosso Ammonitico Veronese ed è costituita da uno spessore pari a 10,00 m che corrisponde all'incirca alla porzione inferiore della formazione rocciosa (Rosso Ammonitico inferiore).
Da un punto di vista commerciale il banco utile in origine si identificava:
- con un livello lapideo compatto, di spessore pari a circa 7,00 m, destinato ad essere commercializzato come calcare da taglio e lucidabile, estratto sotto forma di blocchi e semiblocchi;
- la porzione rimanente delle bancate utili, non essendo adatta all'impiego quale pietra da taglio, era destinata alla commercializzazione quale materiale per usi secondari sotto forma di pietrame per frantoio.

Con il procedere della coltivazione è emerso che il grado di fratturazione del litotipo risulta maggiore del previsto e soprattutto che la marcata eterogeneità cromatica dei livelli di sedimentazione del Rosso Ammonitico Veronese inferiore ne abbassa il grado di commercializzazione.
Attualmente secondo tali considerazioni, effettuate dalla Ditta e dai Progettisti, l'effettiva produttività del Rosso Ammonitico inferiore risulta la seguente:
- per uno spessore pari a 3,00 m il litotipo risulta coltivabile come calcare da taglio;
- per il rimanente spessore pari a 7,00 m risulta commerciabile come materiale da frantoio.

La rimanente parte di Rosso Ammonitico Veronese (Rosso Ammonitico superiore) costituisce parte del materiale di scopertura della cava con spessore pari a circa 8,00 m. Rappresenta un'ulteriore parte del materiale di scopertura delle bancate utili anche il litotipo denominato Biancone che si trova nella porzione sommitale dei fronti di scavo con uno spessore progettuale variabile tra circa 0,00 m e 25,00 metri a seconda dei punti della cava.
L'ampliamento in programma si svilupperà invece in profondità rispetto all'attuale piano di fondo scavo autorizzato per uno spessore pari a 20,00 m, e per una parte della superficie di cava autorizzata, andando ad interessare il sottostante litotipo calcareo appartenente geologicamente al "Gruppo di San Vigilio" e denominato nel proseguo "Calcari Bianchi".
L'interesse per tale banco estrattivo deriva, secondo le indicazioni fornite dalla Ditta, dalla presenza di livelli calcarei discontinui nello spessore (complessivamente circa il 30% dell'intero banco) e nella collocazione stratigrafica ma caratterizzati da un elevato grado di colorazione bianca. Tale facies sarà estratta come materiale da frantoio e con un opportuno trattamento di raffinazione potrà trovare impiego quale materiale di pregio nell'industria, nei settori delle materie plastiche, colorifici, zootecnia etc.
La porzione rimanente di questo banco utile (pari a circa il 60% dello spessore di 20,00 m) sarà destinata all'utilizzo come calcare per frantoio analogamente alla porzione del Rosso Ammonitico Veronese sopra descritta.
La scarpata tipo del progetto di ampliamento possiede le seguenti caratteristiche geometriche:

- n gradoni: 2;
- H del singolo gradone: 10 m;
- Larghezza pedata: 3 m;
- Inclinazione del singolo gradone: 73°;
- Inclinazione media: 66°.

Le caratteristiche dimensionali del progetto di ampliamento in esame sono le seguenti:

COLTIVAZIONE	
Superficie effettiva scavo = Area di cava originaria (63.940 mq) - Area già trasformata in Discarica stralcio 1 e stralci 2 e 3 con istanza di estinzione presentata (tot. 10.801 mq).	53.139 mq
Volume totale di terreno vegetale movimentato	**19.927 mc**
Volume totale di materiale utile estraibile (calcolato a giacimento), di cui:	**1.079.828 mc**
Volume utile commerciabile come marmo (calcare lucidabile)	103.826 mc
Volume utile commerciabile per frantoio Rossi e Bianchi (calcari per granulati, per costruzioni, per industria/ micronizzati…)	976.002 mc
Volume totale di materiale non utile (scopertura, scarto e associato), di cui:	**1.299.509 mc**
Volume di materiale di scopertura movimentato	1.039.509 mc
Volume di materiale di scarto e associato movimentato (lavorazione Blocchi)	75.645 mc
Volume di materiale di scarto e associato movimentato (lavorazione Rosso Ammonitico - frantoio)	58.835 mc
Volume di materiale di scarto e associato movimentato (lavorazione Calcari Bianchi - frantoio)	125.521 mc
RICOMPOSIZIONE	
Volume materiale necessario per la ricomposizione dell'ampliamento in profondità	738.360 mc
Volume totale di materiale (di scarto e associato) da alienare (subordinatamente alle condizioni di cui al punto 5) del parere autorizzativo)	561.149 mc
RICOMPOSIZIONE A MEZZO DISCARICA (DGR n.924/1998)	
Volume totale necessario per la ricomposizione a mezzo discarica come Progetto approvato Provincia di Verona Det. n. 3910 del 13/07/2009 (di cui il primo stralcio di discarica costituisce cava estinta e il secondo e terzo stralcio di discarica approntata costituiscono cava sospesa in attesa di estinzione. I corrispondenti volumi di discarica vanno detratti dal volume qui indicato).	1.357.366 mc

Si ricorda che, con Determinazione della Provincia di Verona n. 3910 del 13/07/2009, è stato approvato il Progetto per la realizzazione di una discarica per inerti nei terreni dell'intera cava su progetto proposto dal Consorzio dei Marmisti della Valpantena.

Il progetto per la realizzazione della discarica prevede le seguenti dimensioni (da inizio lavori):

Superficie al piano di campagna	63.940 mq
Volume complessivo	1.357.366 mc
Volumi tecnici (impermeabilizzazione, sagomatura scarpate e terreno agrario)	263.136 mc
Volume Utile per rifiuti	1.094.230 mc

Le attività di cava si svolgeranno in modo separato dalle attività di discarica. Si richiama la prescrizione n.4 del parere autorizzativo.

2.2.5 Piano di coltivazione della cava

Al fine di consentire una progressione dei lavori più funzionale, la Ditta propone una progressione dei lavori differente rispetto a quanto attualmente approvato, con aree di lavoro più larghe di quelle attualmente previste per una più agevole movimentazione dei macchinari e dei materiali.
La coltivazione della cava viene programmata per fasi funzionali continue.

Per la fase 1 verrà mantenuta inalterata un'area per circa 4.500 mq con il triplice scopo di fungere da 1) area di stoccaggio materiali; 2) area servizi; 3) area di mascheramento paesaggistico. Tale area verrà scavata in ultima fase, mantenendo comunque una funzione di schermo sino alla parte finale dei lavori.
Inoltre un'area di cava pari a 5.913 mq risulta estinta con Decreto n. 8 del 19 gennaio 2011 e attualmente in ricomposizione a mezzo discarica e su altri due stralci di cava risultano effettuati i lavori di allestimento della discarica (in attesa di estinzione). Tali tre stralci rappresentano una superficie di **10.801 mq**.
La dinamica di avanzamento dei lavori di cava sarà la seguente:
1) scopertura di un'area pari a circa 9000 mq;
2) scavo della stessa;
3) riempimento con materiale granulare dell'ampliamento;
4) ricomposizione a mezzo discarica.
Ogni area di scavo da 9.000 mq verrà così gestita:

- Sub Fase A: scavo di sub area di circa 4.500 mq. Tempo necessario circa 2 anni.
  Nel frattempo, mentre si inizia lo scavo della seconda area da 4500 mq inizia la ricomposizione dell'ampliamento a mezzo apposizione materiale granulare, con una stima di una tempistica pari a circa 1 anno, che però è contestuale all'ultima fase di scavo. Pertanto la tempistica di ricomposizione dell'ampliamento della fase A è dell'ordine di circa 2,5 anni.
- Contestualmente alla ricomposizione dell'ampliamento della Subfase A inizia lo scavo della Subfase B, di estensione uguale: ciò consente un recupero di parte della tempistica e fa sì che la sommatoria della ricomposizione della fase A + fase B sia pari a circa 4 anni, stimata in eccesso.
  Lo scavo delle aree successive avrà una tempistica analoga.

Ai fini ricompositivi il progetto evidenzia un ritmo di ricomposizione della discarica di 42.000 mc/anno che, diviso per un'altezza media di circa 18,5 m evidenzia un fabbisogno areale annuale pari a circa 2.300 mq, compatibile con il ritmo di scavo e ricomposizione previsti.
La tecnica di scavo dei terreni soprastanti il banco utile avverrà mediante escavatore meccanico dotato di benna eventualmente con l'aiuto di un martello pneumatico per la parte iniziale e dove necessario utilizzo di esplosivo. L'approfondimento degli scavi di scoperta rispetterà le morfologie indicate negli elaborati di progetto. Al termine delle operazioni di sbancamento e a conclusione delle fasi di messa in sicurezza delle pareti della trincea di cava, inizierà la coltivazione dei calcari secondo i consueti metodi di taglio con macchina tagliablocchi ed esplosivo.
La tecnica di scavo prevede l'utilizzo di esplosivo di II o III categoria e detonatori elettrici micro ritardati. L'utilizzo di microritardi consente anche lo smorzamento delle vibrazioni (onde sismiche) prodotte dall'intera volata, frazionando una unica grande onda in tante piccole onde innocue.

NOTA ISTRUTTORIA

Sono state definite idonee prescrizioni sia per quanto attiene all'utilizzo di esplosivi che per quanto attiene alle superfici e alle modalità di estrazione e alle correlate modalità di ricomposizione.

2.2.6 Modalità di riempimento basale

Per la ricomposizione dell'area interessata dall'ampliamento il progetto prevede il riempimento della porzione escavata corrispondente all'ampliamento in profondità (di altezza pari a 20 m) con i materiali di risulta dell'attività estrattiva (materiali di scopertura e materiali di scarto delle bancate utili) fino al raggiungimento della quota prevista dall'attuale piano di fondo scavo autorizzato.
Per garantire un'adeguata portanza del terreno di sottofondo dovrà essere garantita una adeguata compattazione del terreno. Verrà osservata una compattazione in dipendenza di due fattori:

- meccanici: il terreno verrà costipato mediante rulli compressori (ad azione statica, dinamica, ad azione combinata);
- granulometrici: si combinano le proprietà dei terreni a grana grossa con quelli a grana fine proporzionando la miscela in modo da avvicinarsi alla curva di massima compattezza.

Il progetto propone le seguenti modalità:

1) Il riempimento dei primi 17,00 m a partire dal piano di fondo scavo dell'ampliamento in richiesta deve essere eseguito con un materiale che possieda una curva granulometrica uniforme in modo che non si creino vuoti; quindi frammisto al materiale grossolano dovrà essere presente in idonea percentuale anche la frazione fine non plastica.
   In questa fase si dovrà prevedere alla stesura per livelli del materiale di risulta prevedendo un'azione di rullaggio almeno per ogni metro e preferibilmente ogni 50 cm. Al riguardo non dovranno essere presenti materiali di diametro maggiore di 50 cm.
   La Ditta prevede di eseguire una serie di prove di carico con piastra da 300 mm, con frequenza a discrezione della Direzione Lavori, in modo da garantire una risposta elastica del corpo del riempimento:
   - Modulo di deformazione Md > 40 N/mm² (calcolato nell'intervallo tra 0,15 e 0,25 N/mm²).

   Con l'insieme di tali modalità è possibile valutare che l'entità dei cedimenti immediati correlati con la realizzazione del solo corpo del riempimento (da -20,00 m a -3,00 m dal piano di appoggio della discarica) sia da ritenere trascurabile.
2) Per gli ultimi metri (3,00 m) sarà necessario utilizzare un aggregato 0/70 mm appartenente alla classe A1, A2-4, A2-5 e A3 della UNI 10006:2002, eventualmente frantumando lo stesso calcare del primo riempimento. Su questo materiale si eseguiranno le seguenti prove geotecniche di classificazione:
   - Umidità naturale;
   - Granulometria;
   - Limiti di Atterberg;
   - Classificazione 10006;
   - Proctor Modificato.

   E' prevista l'esecuzione di una prova ogni 5.000 mc di materiale posato.
3) La compattazione degli ultimi metri, che sarà eseguita su strati decimetrici, sarà controllata con le seguenti prove:
   - Prove di carico con piastra 300 mm;
   - Densità in sito con piastra da 300 mm.
   - Per ogni strato di spessore pari a 50 cm la frequenza delle prove può essere questa:
   - 1 prova di densità in sito per i primi 3.000 m²;
   - 1 prova di carico su piastra per i secondi 3.000 m²;
   - 1 prova di densità in sito per i terzi 3.000 m²;
   - 1 prova di carico su piastra per i quarti 3.000 m².

   Verranno eseguite almeno 4 prove per ogni strato, anche se l'area possederà dimensioni minori.
   I valori del Modulo di deformazione da raggiungere potranno essere i seguenti:
   - (da -3,00 m a -2,00 m): Strati rilevato 0/70: Md > 40 N/mm² (calcolato nell'intervallo tra 0,15 e 0,25 N/mm²);
   - (da -2,00 m a 0,00 m): Ultimi due strati 0/70: Md > 60 N/mm² (calcolato nell'intervallo tra 0,15 e 0,25 N/mm²).

   Anche in questo caso è possibile valutare che l'entità dei cedimenti immediati correlati con la realizzazione della porzione sommitale del riempimento (da -3,00 m a 0,00 m dal piano di appoggio della discarica) sia da ritenere trascurabile.
   Gli accorgimenti adottati per i 3,00 m sommitali del riempimento sono mirati soprattutto a predisporre un ottimale piano di appoggio della discarica in termini di regolarizzazione ed omogeneità dello stesso.

2.2.7 Viabilità e traffico

La viabilità di servizio sarà quella attualmente utilizzata dalla cava:
- da Orsara sino a Lugo di Grezzana utilizzo della strada comunale esistente;
- da Lugo di Grezzana sino a Grezzana zona industriale utilizzo della S.R. della Valpantena - poi tangenziale - di nuovo S.R. della Valpantena sino a Poiano e successivamente tangenziale "Bretella" sino a casello di Verona est e Tangenziale Sud.

Tenendo presente una capacità di 18 mc/camion e 26 mc/autotreno materiale, 88.000 mc/anno circa di materiale scavato con l'ampliamento, e l'utilizzo di 222 giorni lavorativi l'anno si prevede:
- traffico attuale: 14 camion/giorno;

- traffico di progetto: 18 camion/giorno;

Resta invariato il traffico generato dall'attività di discarica e pari a circa 10 camion/giorno.

NOTA ISTRUTTORIA

E' stata definita idonea prescrizione autorizzativa che stabilisce l'obbligo di concordare l'utilizzo della viabilità comunale con il Comune. E' stata stabilita idonea prescrizione ambientale per quanto attiene alle caratteristiche dei mezzi di trasporto da e per la cava.

2.2.8 Programma di sistemazione finale

Il ripristino ambientale dell'ampliamento della cava in esame è previsto seguendo quanto stabilito dal Piano di Ripristino Ambientale approvato con Determinazione della Provincia di Verona n. 3910 del 13/07/2009 in merito al progetto per la realizzazione della discarica per inerti, come ricomposizione dell'area di cava denominata "*Orsara 1*".
Gli interventi di ricomposizione restituiranno l'area all'uso prativo. Viene riportato uno stralcio del suddetto Piano in cui vengono descritte le operazioni di ripristino:
"[…]omissis
4 – Il ripristino di progetto riproduce la situazione morfologica dell'area prima della estrazione di calcare, in quanto essa presenta già una naturale baulatura che non è necessario accentuare o ridurre per ragioni tecniche collegate alla realizzazione della discarica;
5 – la situazione geologica e idrogeologica non viene influenzata dalla discarica e non sono necessari interventi di mitigazione: infatti, il riempimento della cavità ripristina essenzialmente lo stato tensionale del sottosuolo precedente la estrazione del calcare e non interferisce con circolazioni idriche sotterranee che sono assenti nella zona. L'unica variazione è la impossibilità per le acque di infiltrarsi in profondità nella zona della discarica , come oggi può avvenire data la natura carsica del sito. La infiltrazione avverrà comunque ma a partire dalle aree periferiche della discarica;
[…]omissis
7 – l'uso del suolo non subirà variazioni e il prato stabile sarà ripristinato con le stesse essenze vegetali oggi presenti, a parte il divieto stabilito dalla normativa di utilizzare l'erba nella catena alimentare, come invece oggi avviene;
8 – l'idrogeologia superficiale non verrà modificata anche perché non esistono corpi idrici e le linee di displuvio non saranno alterate. Data la impossibilità per le acque meteoriche di infiltrarsi in profondità è possibile un aumento del ruscellamento superficiale nella zona della colmata ma esso sarà prontamente assorbito nel suolo e sottosuolo appena al di fuori di tale area, dove si mantengono inalterate le condizioni geologiche. Tale modesta variazione non ha alcuna ripercussione dato che intorno alla discarica esistono solo aree verdi a prato o a bosco e non si trovano strade, case o altre strutture;
[…]omissis
10- i tempi di ripristino sono stimabili oggi in circa 20 anni dall'inizio della gestione ma il ripristino sarà progressivo e per lotti, parallelamente allo sviluppo dell'attività estrattiva;
La ricostituzione dello strato edifico avverrà con la distribuzione del terreno di coltivo accantonato prima della attività estrattiva, con integrazione mediante apporti esterni dato che il suo spessore nel sito è molto inferiore al metro prescritto per la discarica. Non si prevede la necessità di migliorare la fertilità con ammendante prima della semina dell'erba anche se tale procedura non viene esclusa a priori.
La semina del prato, procedura già attuata nel sito con successo su terreni identici a quelli di copertura della discarica, consentirà la rapida stabilizzazione del terreno nei riguardi di fenomeni di erosione e la riconolonizzazione microbiologica del terreno."

NOTA ISTRUTTORIA

E' stata prescritta l'obbligo di mantenere in cava il materiale necessario per la ricomposizione anche nel caso in cui non sia completamente realizzata la discarica e l'obbligo per la ditta di concludere la ricomposizione ambientale della cava anche nel caso in cui la discarica non sia completamente realizzata. Viene inoltre

prescritta la ricostituzione e conformazione in ampliamento di nuova area boscata. Sono state prescritte adeguate e diverse modalità estrattive e ricompositive. Per quanto attiene la prescrizione relativa all'area boscata è stato stabilito che:
"*Nel caso in cui la ricomposizione ambientale stabilita per la cava sia assorbita e sostituita dalla ricomposizione stabilita dall'autorizzazione di discarica o di stralci della medesima senza che quest'ultima preveda la ricostituzione del bosco nell'ambito stabilito, tale autorizzazione di discarica considererà l'applicazione delle procedure di cui all'art. 15 della L.R. 52/78. Tutto ciò nel rispetto delle determinazioni e indicazioni che saranno impartite dal Servizio Forestale Regionale di competenza.*"

2.2.8.1 Alternative progettuali

L'alternativa di localizzare l'attività in un altro sito risulta per il Proponente poco perseguibile per i seguenti motivi:
- la ditta proponente ha la disponibilità dei mappali in oggetto;
- l'area è già oggetto di attività estrattiva;
- l'area risulta caratterizzata dal punto di vista morfologico dall'assenza di problematiche di instabilità e di basso impatto sul paesaggio;
- l'area risulta caratterizzata dalla assenza di recettori.

L'alternativa 0 di non ampliare in approfondimento la cava risulta più impattante dal punto di vista ambientale in quanto comporterebbe l'apertura di una nuova cava o un ampliamento areale, che determinerebbe impatti significativi sul suolo, sulla geomorfologia e sul paesaggio.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A., analizza le principali componenti ambientali e riporta le valutazioni dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento potrebbe esprimere sulle medesime e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti.
Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente.

2.3.1 Atmosfera

Clima e inquinamento atmosferico
Il territorio in cui si trova l'attività in esame è situato in un'area prealpina compresa tra la piana Padana a sud, e la Lessinia a nord.
Il clima caratteristico di quest'area assume pertanto delle caratteristiche di transizione tra la zona sub-continentale della Pianura Padana e quello temperato freddo che contraddistingue la zona alpina.
L'elemento più caratteristico è dato dall'abbondanza delle precipitazioni che presentano valori medi intorno ai 1200 - 1500 mm annui, con massimi che possono raggiungere anche i 2000 mm.
Sul fronte termometrico si registrano valori medi annui di poco inferiori a quelli della pianura (12°C circa).
Il clima può essere dunque definito sub-oceanico con influssi caldo-mediterranei nella parte più bassa e temperato-freddi a quota superiore ai 1500 m.
Sulla base dei risultati forniti dall'analisi meteorologica è stato possibile svolgere lo studio per valutare la ricaduta al suolo degli inquinanti prodotti dall'attività di coltivazione di cava, mediante simulazione con modello matematico.
Il modello è stato applicato alle polveri di particolato fine (PM10) e agli ossidi di azoto (NOx), per i quali sono definiti a livello normativo nazionale valori limite di qualità dell'aria. La simulazione è stata eseguita assumendo un periodo temporale di un intero anno solare e sono stati computati i contributi di tutte le sorgenti emissive previste nello stato di progetto considerando periodi di emissione superiori a quelli reali (come nel caso delle volate).
Le concentrazioni massime annue risultanti dalle simulazioni modellistiche valutate in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti (R1, R2, R3, ordinati rispetto alla distanza dal baricentro della cava) e in corrispondenza del territorio interessato, sono ampiamente inferiori ai valori limite di qualità dell'aria

definiti dal D.lgs. 155/2010 per gli inquinanti considerati, prevedendo valori di concentrazione di ricaduta più bassi di diversi ordini di grandezza rispetto ai limiti normativi.

Impatti potenziali del progetto di ampliamento
Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, le attività di coltivazione da cui può derivare un impatto sono rappresentate da:
- Traffico veicolare indotto: impatto calcolato come medio - basso negativo;
- Operazioni di scavo ad opera di macchine operatrici: impatto calcolato come medio - basso negativo;
- Brillamento mine: impatto calcolato come medio - basso negativo.

In fase di ripristino: Attività di ripristino per mezzo di macchine operatrici: impatto calcolato come medio - basso negativo.

Impatti potenziali complessivi
Sono stati analizzati gli impatti potenzialmente generati dal cumulo degli impatti generati dal Progetto attualmente approvato e dell'ampliamento. L'impatto è medio - basso negativo.

NOTA ISTRUTTORIA

Sono state definite idonee prescrizioni ambientali ai fini della mitigazione sia per quanto attiene alle caratteristiche mezzi da e per la cava che per quanto attiene alle polveri, ai rumori e all'utilizzo degli esplosivi.

2.3.2 Suolo e sottosuolo

Geologia
Il contesto geologico di cava Orsara è quello dei monti Lessini, sull'altopiano posto immediatamente a nord di Grezzana, che separa morfologicamente la Valpantena e la Valsquaranto, in direzione nordsud.
La successione stratigrafica è costituita dalle formazioni caratterizzanti la piattaforma carbonatica trentina, di cui i monti Lessini, da punto di vista strutturale, sono parte; in particolare le rocce affioranti sono relative all'intervallo Giurassico all'Eocene.
La zona di interesse s'inserisce nella porzione sommitale di una dorsale allungata (Monte Castelletto) con andamento prevalente nord-sud, delimitata ad ovest dalla valletta di Orsara, che la separa dalla dorsale parallela del Monte Ornai, e ad est dalla testata di un'incisione che costituisce una ramificazione del Vaio di Fanaro.
Altimetricamente la cava in esame si estende con quote sommitali del piano campagna comprese tra le curve di livello 630 e 650 m s.l.m. mentre nella zona basale le quote delle curve di livello risultano pari a circa 600 m s.l.m.
La morfologia naturale della dorsale è in alcuni punti interrotta dall'attività di escavazione in esercizio: in particolare nella zona sud-occidentale dell'area autorizzata la coltivazione ha raggiunto il fondo scavo e l'estrazione sta procedendo progressivamente in direzione nord. La cava attualmente possiede una forma "a fossa" delimitata da fronti di scavo sostanzialmente a scarpata unica sui margini orientale ed occidentale dell'ambito estrattivo, lungo il margine settentrionale si sviluppa invece con gradoni e ripiani mentre nella zona più meridionale, esaurita, trova sviluppo una discarica autorizzata per rifiuti inerti.
La serie rocciosa presente nel contesto d'interesse o nelle immediate vicinanze è costituita dalle seguenti formazioni geologiche a partire dalla più antica:
- Calcari Grigi di Noriglio;
- Gruppo di San Vigilio;
- Rosso Ammonitico Veronese;
- Biancone.

Nella porzione basale e centrale della formazione il litotipo possiede caratteristiche di facies simili alla porzione sommitale della sottostante formazione del Rosso Ammonitico Veronese.

La giacitura degli strati misurata nell'ambito delle aree estrattive in esercizio evidenzia sostanzialmente una direzione azimutale d'immersione pari a 225°-230° N (pur con qualche lieve rotazione nella zona sudoccidentale) e un angolo di inclinazione variabile tra 4 e 5 gradi.

Geomorfologia locale

Relativamente alla geomorfologia locale essa è dominata, come tutta la Lessinia, dalla struttura a horst e graben prodotta dalla fase distensiva paleogenica e caratterizzante tutte le valli della porzione nord delle prealpi venete (Valpatena, Val d'Illasi, Val Squaranto etc.)

Questa ha determinato la formazione di vallate che in corrispondenza delle formazioni geologiche più compatte, appartenenti al Giurassico, presentano una morfologia acclive e profonda, mentre in corrispondenza delle formazioni più morbide, evidenziano una pendenza minore e di morfologie più dolci.

L'area in studio presenta una morfologia dolce con pendenze poco pronunciate e vegetazione di tipo prativo.

Zona sismica e Categoria di suolo

Secondo la nuova normativa sismica italiana (D.M. 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni") il territorio comunale di Grezzana è classificato in Zona sismica 3 alla quale è associata un'accelerazione orizzontale massima (ag), espressa come frazione dell'accelerazione di gravità g, di 0,15 g su suolo di terreno di categoria A.

Aspetti giacimentologici

L'area estrattiva sembra risentire in qualche misura della presenza di disturbi tettonici che ne hanno intensificato la fratturazione rispetto a situazioni analoghe; probabilmente il sito risente indirettamente di un sistema di faglie, impostate sulla direttrice nord-sud e localizzate in corrispondenza della valletta di Orsara, in grado di aver determinato una fratturazione più marcata degli strati rocciosi.

Complessivamente non si riscontrano situazioni generalizzate di scadenti condizioni geomeccaniche che precludano le caratteristiche di sfruttamento dell'area di cava e dell'ampliamento previsto nella sua totalità fatto salvo che la percentuale estrattiva in termini di calcare da taglio (blocchi e semiblocchi) è da ritenere molto modesta e decisamente inferiore a quella a suo tempo progettata.

L'ampliamento in progetto si svilupperà esclusivamente in profondità rispetto all'attuale piano di fondo scavo autorizzato e per uno spessore pari a 20,00 m.

Il litotipo oggetto di estrazione in ampliamento è rappresentato dalla porzione sommitale del Gruppo di San Vigilio (definito convenzionalmente nella presente relazione Calcari Bianchi).

Geomeccanica e verifiche geotecniche

I fronti di scavo connessi all'ampliamento della cava "Orsara 1" sono costituiti, nella zona interessata dall'ampliamento, dalle geometrie previste nel progetto attualmente autorizzato cui si aggiungono i fronti di scavo determinati dall'ampliamento in programma.

Schematicamente i fronti scavo si svilupperanno con un'altezza complessiva (attuale+ampliamento) generalmente compresa tra 15,00 m e 37,00 m sulla quasi totalità dell'area interessata dall'ampliamento; solamente nella zona nord-orientale dell'area di cava le altezze di escavazione saranno prossime a valori pari a 48,00 m con un massimo (55,00 m) in corrispondenza dell'angolo a sud della sezione 6-6 di progetto.

La scarpata tipo di progetto di ampliamento possiede le seguenti caratteristiche geometriche:

- n gradoni: 2
- H del singolo gradone 10 m
- Larghezza pedata 3 m
- Inclinazione del singolo gradone: 73°
- Inclinazione media 66°

Al riguardo sono state individuate quattro situazioni da sottoporre ad analisi, rappresentative dei casi più sfavorevoli e quindi comprensive di tutte le combinazioni di geometria e di tipologia litologica previste dal progetto di ampliamento che hanno evidenziato coefficienti di sicurezza conformi alla normativa vigente.

Nella Relazione Geologica sono riportati i risultati delle verifiche di stabilità dei fronti di scavo.

La relazione conclude rilevando che:

"*Gli esiti delle verifiche dell'equilibrio dei fronti di scavo consentono di affermare che l'escavazione in ampliamento, se condotta con le modalità e le geometrie illustrate nel progetto di coltivazione [….] non pregiudica la stabilità dell'area*."

NOTA ISTRUTTORIA

Sono state definite idonee prescrizioni autorizzative ai fini della stabilità e sicurezza dell'ambito di cava.

Pedologia
La porzione di suolo del Comune di Grezzana interessato dal progetto appartiene alla provincia dei suoli LB, ovvero suoli dei "Rilievi Alpini con forme tabulari, uniformemente inclinati, su rocce delle serie stratigrafiche giurassico cretacica e terziaria (calcari duri, calcari marnosi, calcareniti e secondariamente vulcaniti basiche)".
Più precisamente, l'area di Progetto è stata classificata nel Sistema di suolo LB2, a sua volta individuata nell'unità cartografica LB2.2
SISTEMA LB2: suoli su altipiani e lunghe dorsali a bassa pendenza delimitati da ripide e brevi scarpate, formatisi in calcareniti. Suoli sottili, su roccia, ad alta differenziazione del profilo, completamente decarbonatati, con accumulo di argilla in profondità, (*Leptic Luvisol*) su altopiani carsici o su dorsali subpianeggianti e suoli moderatamente profondi, pietrosi, a moderata differenziazione del profilo (*Calcaric Cambisol*) lungo i versanti.

Impatti potenziali del progetto di ampliamento
Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, le attività di coltivazione dalle quali possono derivare impatti, sul comparto in esame, risultano essere la variazione morfologica del versante e l'asportazione del materiale dal fronte roccioso.
Entrambi gli impatti potenziali sono stati classificati come medio - basso, negativi.
In fase di ripristino il riempimento dell'ampliamento è stato giudicato come medio positivo.

Impatti potenziali complessivi
Gli impatti potenzialmente generati dal cumulo degli impatti generati dal Progetto attualmente approvato e dell'ampliamento sono stati così valutati:
- Variazione morfologica del versante: impatto medio - negativo;
- Asportazione del materiale dal fronte roccioso: impatto medio - negativo;

In fase di ripristino l'impatto Variazione morfologica del versante mediante ricomposizione è stato valutato medio - alto, positivo.

2.3.3 Ambiente idrico

Idrografia
Per quanto riguarda l'idrografia locale essa trova espressione in una rete di deflusso superficiale ben strutturata testimoniata da incisioni, più o meno sviluppate, con andamento eterogeneo da circa NNE-SSO (Vaio di Fanaro) a N-S, più a nord anche altre marcatamente con assetto circa E-O (Vaio della Barbana, Vaio della Fornace) che si ricollegano sul fondovalle al principale elemento idrografico rappresentato dal Progno di Valpantena, che scende con direzione da nord verso sud.
Nell'ambito in esame lo scorrimento sembra avvenire principalmente lungo linee di massima pendenza con l'asse della dorsale che svolge la funzione di spartiacque; solo localmente le strutture idrografiche rivestono particolare significato nei confronti del drenaggio superficiale delle acque meteoriche.
Le incisioni secondarie durante i rilievi non evidenziavano tracce di portate idriche e tale situazione è presente per gran parte, se non per la totalità, dell'anno; tuttavia, in occasione di eventi meteorici a carattere intenso o sufficientemente prolungato si manifestano delle portate idriche temporanee, potenzialmente anche di entità significativa, nell'ambito della maggior parte degli impluvi osservati.

Qualità delle acque superficiali

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014 pag. 22/39

Il territorio di Grezzana fa parte della zona di passaggio tra l'alta pianura e la zona submontana/montana del bacino idrografico dell'Adige. Il corso d'acqua considerato è in particolare il Progno di Valpantena, dove si trova un punto di prelievo le cui analisi chimiche e microbiologiche hanno evidenziato uno stato qualitativo per entrambe di classe III, il che ha portato a definire che ci si trova in presenza di un "ambiente inquinato".
Poiché la qualità della risorsa idrica dipende dagli scarichi, sia civili che industriali, ne deriva che la rete fognaria svolge un ruolo significativo nel determinare il controllo della qualità delle acque, in quanto se ben gestita limita l'apporto delle sostanze inquinanti.

Considerazioni sulla gestione delle acque meteoriche
Poiché il presente progetto non comporta variante che comporti una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, il proponente ha ritenuto di tenere conto di quanto predisposto nella Relazione idraulica della Discarica Orsara, di cui si riporta stralcio in corsivo, e di non integrare detto elaborato.
Come contenuto in detto elaborato, una volta terminati i lavori della discarica, *onde evitare problemi di ruscellamento superficiale si è previsto di realizzare una trincea lungo tutto il perimetro della discarica avente al suo interno materiale drenante con la base a diretto contatto con la roccia in modo da garantire la completa infiltrazione negli strati più profondi delle acque meteoriche. La trincea avrà una profondità ed una larghezza di 50 cm e il materiale di riempimento sarà sagomato con una leggera baulatura in modo da creare un piccolo argine naturale.*

Idrogeologia
L'attuale morfologia a fossa della cava in attività ha alterato nella zona di escavazione il naturale deflusso delle acque di ruscellamento che attualmente vengono assorbite in gran parte dal substrato roccioso delle zone in coltivazione stante la marcata fratturazione evidenziata dalla gran parte dei litotipi presenti in cava.
Si possono distinguere le seguenti caratteristiche per le formazioni geologiche presenti nell'immediato intorno:

- Biancone: possiede una diffusa conduttività idraulica, tuttavia, la presenza di interstrati marnoso - argillosi nella porzione sommitale del Biancone limita la conduttività in senso verticale determinando la presenza di falde sospese con prevalenti perdite laterali in corrispondenza delle testate e del fondo delle vallecole. Da questa formazione rocciosa in genere scaturiscono sorgenti dalle modeste portate correlate con il frazionamento dei livelli acquiferi e la lentezza della circolazione. In genere queste sorgenti sono temporanee e con bacino idrogeologico di estensione limitata; le portate nella maggior parte dei casi sono in stretta connessione con gli apporti meteorici.
- Rosso Ammonitico Veronese: possiede una conduttività idraulica piuttosto bassa. Le sorgenti sono peraltro pochissime. Nello specifico della cava "Orsara 1" dal momento che tale formazione rocciosa presenta un grado di fratturazione piuttosto marcato si comporta in modo del tutto analogo a quello di una roccia fratturata.
- Gruppo di San Vigilio: si tratta di calcari che risultano attraversati sia da un fitto reticolo di microfratture sia da fratture più estese; mostrano dunque un comportamento più omogeneo nei confronti del carsismo rispetto alle formazioni sovrastanti. Un luogo preferenziale di circolazione è posto al tetto del litotipo con la presenza di qualche venuta d'acqua nell'eventualità che vi siano localizzate perdite provenienti dal Biancone in corrispondenza di fratture presenti nel Rosso Ammonitico Veronese.
- Calcari Grigi di Noriglio: nell'ambito del loro notevole spessore sono caratterizzati da livelli di trattenuta costituiti da marne e ligniti che possono favorire la presenza di piccole falde sospese; le portate delle sorgenti che scaturiscono da questa formazione ed i caratteri dei sistemi carsici dimostrano tuttavia che si tratta di sistemi di trattenuta molto discontinui (Pasa, 1954).

Durante le indagini e i rilievi geologici non è stata osservata alcuna manifestazione idrica legata alla circolazione sotterranea nell'ambito delle zone interessate dall'attività di cava; in questo caso l'assetto idrogeologico dell'area non consente l'esistenza di emergenze idriche a tali quote venendo a mancare i presupposti, in termini di acquiclude, per la presenza di venuta a giorno di acquiferi sotterranei.
Questa schematica valutazione, che prescinde da variazioni strutturali legate alla presenza di eventuali faglie, è testimoniata dai riscontri di campagna e dalle informazioni acquisite sulla presenza di sorgenti. Sono state infatti individuate le ***sorgenti*** presenti nell'intorno dell'area di Orsara con riferimento anche alle

informazioni sulla destinazione d'uso contenute nella cartografia a tematica specifica degli strumenti comunali e provinciali (P.R.G., P.A.T. e P.T.P.) e di in particolare alla Carta Idrogeologica tratta dal P.A.T. di Grezzana: si tratta delle sorgenti in località Corrubio - Dosso (Sorgente Dosso e Sorgente Corrubio), che non risultano captate ad uso idropotabile ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque.
Le due sorgenti sono ubicate ad una distanza minima di circa 750 m dall'area di cava.
Tali sorgenti sono con ogni probabilità da ricondurre ad un assetto stratigrafico che vede un bacino di alimentazione costituito dai calcari del Biancone con alla base i livelli di Rosso Ammonitico Veronese che svolgono un ruolo di acquiclude poiché non risultano fratturati come nella cava in esame.
Inoltre, la posizione delle due sorgenti è morfologicamente separata rispetto all'area di cava in richiesta (di quota di fondo scavo pari circa 575 m s.l.m.) dall'incisione valliva rappresentata dal Vaio di Fanaro che si snoda alla quota di circa 495 m s.l.m.
Il proponente rileva che non si prefigurano interazioni tra ampliamento in progetto e tali risorse idriche il cui bacino di alimentazione non comprende l'area di cava in esame.
In prossimità della frazione di Lugo, in località Nogare è presente un ***pozzo*** destinato al prelievo ad uso idropotabile; si trova a circa 1.100 m dal perimetro della cava autorizzata e a 1.220 m dal perimetro dell'ampliamento in richiesta.
Tra quota di fondo scavo dell'ampliamento (575 m s.l.m.) e la prima zona filtrante (a circa 60 m s.l.m.) ci sono almeno 500 m di dislivello oltre a 1220 m di distanza.
In particolare, tutta la zona filtrante del pozzo è impostata al di sotto dei livelli compatti grigiastri con intercalazioni argillose, dei calcari marnosi con intercalati strati di lignite e dei calcari marnosi (tutti appartenenti alla formazione dei Calcari grigi di Noriglio) che complessivamente costituiscono un importante acquiclude dello spessore di circa 30 metri.
L'ampliamento in esame non raggiunge con l'approfondimento la formazione dei Calcari grigi di Noriglio ma rimane all'interno della sovrastante formazione del Gruppo di San Vigilio.
Per l'insieme delle considerazioni poco sopra espresse il proponente rileva che non si prefigura alcuna interferenza tra il sopra decritto pozzo e l'ampliamento di cava in progetto.
Per quanto riguarda quindi la possibile interferenza tra l'attività di cava, l'ampliamento in progetto e i punti di captazione per uso idropotabile (così come definiti ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 15 del Piano di Tutela delle Acque - approvato con D.C.R. n.107 del 05.11.2009 e s.m.i.), in relazione alla Zona di Rispetto identificata dalla fascia pari a 200 metri circostante l'opera di captazione, emerge che non vi sono punti vincolati ad una distanza inferiore a 1.000 m dall'attuale perimetro estrattivo e all'interno del quale troverà sviluppo l'approfondimento in progetto.

In merito al ***carsismo***, durante i rilievi geologici non sono state individuate significative testimonianze, quali doline o cavità, correlabili alla presenza di un'eventuale circolazione sotterranea, sebbene vi siano indizi di modesti fenomeni carsici connessi più che altro alla possibilità d'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche localizzata in corrispondenza di qualche frattura, in considerazione sia della natura calcarea del litotipo affiorante, sia della predisposizione geomorfologica atta a favorire l'infiltrazione nelle porzioni sommitali del versante, a modesta pendenza.
Per quanto concerne la vulnerabilità degli acquiferi ("Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi" inserita nel P.A.T. del Comune di Grezzana), l'area di progetto è stata classificata come "area con substrato roccioso subaffiorante di natura carbonatica", ed indicizzata con una "vulnerabilità intrinseca da alta ad elevata", risulta infatti che lo scavo previsto non va ad aumentare le caratteristiche di vulnerabilità presenti, in quanto, come descritto, la caratteristiche di permeabilità dei litotipi carbonatici affioranti sono analoghe, escludendo dalla coltivazione la Formazione, talora marnosa, e pertanto meno permeabile, dei Calcari Grigi.

Impatti potenziali del progetto di ampliamento
Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, le attività di coltivazione dalle quali possono derivare impatti, sul comparto in esame, sono la Variazione sul deflusso delle acque superficiali e delle acque sotterranee; la Variazione sulla qualità delle acque superficiali e delle acque sotterranee.
Tutti gli impatti sono stati valutati come trascurabili, negativi.

Le attività di ripristino dalle quali possono derivare impatti, sul comparto in esame, risultano essere le seguenti la Variazione morfologica del versante con ripristino dell'ampliamento e variazione del deflusso delle acque superficiali e Variazione morfologica del versante con ripristino dell'ampliamento e variazione della qualità delle acque sotterranee. Entrambi gli impatti sono stati valutati come medi, positivi.

Impatti potenziali del progetto complessivo
Le attività dalle quali possono derivare impatti sulla matrice ambiente idrico in fase di coltivazione sono la Variazione sul deflusso delle acque superficiali e delle acque sotterranee; la Variazione sulla qualità delle acque superficiali e delle acque sotterranee. Gli impatti sono stati valutati medio - negativo.
In fase di ripristino la Variazione morfologica del versante per ripristino con variazione del deflusso delle acque superficiali e variazione della qualità delle acque sotterranee sono considerati generatori di impatti medio - alto, positivi.

NOTA ISTRUTTORIA

Il progetto di cava in ampliamento in esame non esprime significative incidenze con il sistema idrogeologico di zona. Per quanto attiene alla discarica autorizzata la valutazione sono state e saranno effettuate dalle autorità competenti al rilascio della relativa autorizzazione. Le attività di cava e le attività di discarica (autorizzate e/o da autorizzarsi) sono diverse, disgiunte e soggette ad autorizzazioni e valutazione da parte di enti diversi. Tuttavia può avvenire che l'interesse pubblico connesso alla realizzazione di una discarica possa esplicarsi in un ambito di cava assorbendo e sostituendo gli adempimenti ricompositivi della medesima. Tale evenienza è stata normata dalla Regione con DGR n.924/1998. E' stato prescritto l'obbligo di provvedere alla ricomposizione del sito di cava secondo le quote di progetto anche nel caso in cui la discarica non sia completamente approntata.
E' stato prescritto l'obbligo per la ditta di ricomporre il sito di cava secondo progetto anche nel caso in cui la discarica non sia completamente approntata.
Sono state prescritte adeguate e diverse modalità estrattive e ricompositive.

2.3.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Stato della flora, della vegetazione della fauna e degli ecosistemi
Quasi la metà del territorio del Comune di Grezzana è coperto da un soprassuolo forestale rappresentato da orno-ostrieti e ostrio-querceti, che rappresentano la formazione più diffusa in tutto il territorio della Comunità Montana della Lessinia, costituito da boschi di latifoglie che ricoprono le propaggini meridionali dei rilievi prealpini e talvolta, in prossimità del fondovalle, lasciano spazio a formazioni arbustive o arboree più rade.
Nelle zone più pianeggianti, spesso sulla sommità delle colline, sono presenti vaste superfici a prato, più raramente pascoli, talvolta arborati con piante da frutto, soprattutto ciliegi e noci. Il fondovalle, invece, per una stretta fascia in prossimità della strada principale, si presenta fortemente antropizzato, con accentuata presenza di capannoni e zone legate alla lavorazione ed al commercio di marmi estratti nelle zone limitrofe.
L'ambiente rurale si presenta abbastanza semplificato; non sono infatti presenti, nell'immediato dintorno del sito, elementi tipici del paesaggio e dell'ambiente agrario quali fossati, scoli, siepi.
Lungo le sponde del Progno Valpantena è presente una modesta fascia di vegetazione ripariale.
In corrispondenza del fondovalle si concentrano inoltre le aree destinate alle attività antropiche e le aree urbanizzate. Prevalgono le superfici boscate ed in secondo luogo quelle agricole.
L'area di progetto, nello specifico, è un'area antropizzata in quanto già interessata da attività estrattiva in essere. In corrispondenza dell'area di cava esaurita è stata in parte realizzata una discarica per rifiuti inerti autorizzata dalla Provincia di Verona con determine n. 3910/09 del 13/07/2009 e n. 846/10 del 16/02/2010.
In occasione dello Studio di Impatto Ambientale relativo al "*Progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti in località Orsara*" presentato dal Consorzio Marmisti della Valpantena nel febbraio 2008, erano stati fatti due rilievi floristici di dettaglio dell'area vicina all'area di cava.

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014

In tale occasione si è deciso di far riferimento anche a tali rilievi, in quanto la situazione non risulta esser cambiata, ad eccezione di un'area a prato non interessata dai precedenti rilievi che ora è adibita a campo fotovoltaico.
Il SIA rileva che:

- Le caratteristiche ecologiche delle aree limitrofe permettono un inserimento equilibrato delle azioni di progetto previste;
- Nessuna delle specie vegetali rare o in via d'estinzione, censite nell'area di studio risulta presente nell'area di intervento;
- Nell'area d'intervento non sono presenti specie vegetali elencate nelle liste di protezione (repertorio CNR 1979, Convenzione di Berna 1979, Libro Rosso 1992, Direttiva Habitat 1992, Lista Rossa Regionale 1997);
- Nessuno tra i potenziali habitat di interesse comunitario presenti nell'area di studio (individuati ai sensi della direttiva CEE 92/43 e successive modifiche ed integrazioni), risulta presente nell'area d'intervento;
- Dal punto di vista selvicolturae/produttivo, la vegetazione forestale presente nei dintorni dell'area di progetto risulta di scarso pregio tecnologico ed economico;
- I mammiferi presenti nell'area di studio non presentano in generale né singolarità rilevanti, né elementi di tutela specifica; nessuna delle specie censite e inserita nelle normative di tutela faunistico ambientale comunitarie (Direttiva 92/43/CEE - "Habitat");
- Delle quattro specie di uccelli censite nell'area di studio inserite nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" (409/79/CEE) solo il falco pecchiaiolo e l'averla piccola nidificano con regolarità nel "sito";
- Tra i taxa che compongono l'erpetofauna dell'area in esame l'unica specie inserita nelle normative di tutela faunistico-ambientale comunitarie (Direttiva 92/43/CEE - "Habitat") e nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani nella categoria di rischio "a più basso rischio" è l'ululone dal ventre giallo, che non è presente nel sito di progetto;
- La Valutazioni d'Incidenza Ambientale ha escluso che si possano verificare significative incidenze sul Siti di Importanza Comunitaria "Val Galina Progno Borago" considerato.

Impatti sulla Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Ciò premesso gli impatti riferibili alla ***vegetazione*** esistente nel territorio limitrofo all'area di progetto sono principalmente riferibili a:

- la produzione di polveri e la dispersione di frazioni leggere per effetto del vento;
- l'emissione di gas inquinanti, connessa al traffico indotto.

Gli impatti sulla ***fauna*** presente all'interno del'area di progetto e nel territorio ad essa limitrofo sono individuabili in:

- emissione di rumore, gas e polveri conseguenti alla movimentazione di mezzi meccanici in fase di coltivazioni e ripristino.
- perdita di habitat dovuta alla possibile eliminazione di possibili rifugi e siti idonei per la riproduzione per le numerose specie ornitiche presenti, oltre che a rettili e mammiferi. Non sono previste comunque perdite di habitat inseriti nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

Ciò premesso il SIA evidenzia che il progetto in esame non andrà a ledere in maniera significativa un sistema complesso o, comunque, interconnesso ad altri sistemi attraverso la rete di vie naturali di contatto tra ecosistemi diversi; non si causerà, altresì, danno significativo alla vegetazione, alla flora (non si elimineranno specie arboree, arbustive ed erbacee importanti) e alla fauna (non andando a distruggere siti di riproduzione o di passaggio o di alimentazione).
L'emissione di polveri legata ai mezzi d'opera in sito avrà un'intensità trascurabile nei confronti della vegetazione e della fauna circostanti, in quanto le aree potenzialmente interessate sono rappresentate da una fascia di qualche decina di metri a ridosso dell'area di progetto e della viabilità ad essa connessa e, comunque, le emissioni attese non sono in grado di pregiudicare lo stato vegetativo delle piante e gli habitat animali esterni all'area d'intervento.
L'intervento inoltre non pregiudicherà gli spostamenti della fauna, ne limiterà significativamente, rispetto al contesto ambientale attuale, la disponibilità di zone di rifugio e di nutrimento.
Il disturbo generato dalle emissione acustiche (che per la fauna ha le caratteristiche di un rumore di fondo costante) è trascurabile, in quanto la fauna si adatta rapidamente ai rumori di fondo costanti. L'emissione di

polvere e rumore è un fattore causale d'impatto temporaneo e totalmente reversibile alla fine delle attività di progetto.
Il ripristino ambientale dell'ampliamento in esame verrà eseguito seguendo quanto già previsto dal Piano di Ripristino ambientale approvato con Determinazione della Provincia di Verona n. 3910 del 13/07/2009 in merito al progetto per la realizzazione di una discarica per inerti, come ricomposizione dell'area di cava denominata "*Orsara 1*". Il progetto di ampliamento in esame, in quanto trattasi di approfondimento di area di cava già esistente, non comporta alcuna sottrazione di vegetazione. Non si avrà ulteriore disboscamento rispetto a quanto già previsto dal progetto autorizzato. Gli interventi di ricomposizione, come previsto dal Piano di ripristino restituiranno l'area all'uso prativo preesistente.
Gli impatti previsto sono stati valutati complessivamente come Trascurabili in merito alle matrici flora, fauna, ecosistemi.

NOTA ISTRUTTORIA

Viene prescritta la ricostituzione e conformazione in ampliamento di nuova area boscata. Sono state prescritte adeguate e diverse modalità estrattive e ricompositive. Per quanto attiene la prescrizione relativa all'area boscata è stato stabilito che:
"*Nel caso in cui la ricomposizione ambientale stabilita per la cava sia assorbita e sostituita dalla ricomposizione stabilita dall'autorizzazione di discarica o di stralci della medesima senza che quest'ultima preveda la ricostituzione del bosco nell'ambito stabilito, tale autorizzazione di discarica considererà l'applicazione delle procedure di cui all'art. 15 della L.R. 52/78. Tutto ciò nel rispetto delle determinazioni e indicazioni che saranno impartite dal Servizio Forestale Regionale di competenza.*"

2.3.5 Paesaggio

Descrizione del contesto paesaggistico generale
Il territorio di Grezzana si sviluppa a una quota compresa tra i 144 m (centro storico del Capoluogo) e gli 830 m s.l.m., ricade nell'ambito paesaggistico della Bassa Lessinia, caratterizzato dalle propaggini meridionali del sistema prealpino compreso tra la Val Lagarina a ovest, la Valle dei Ronchi a nord e la dorsale che separa le Valli d'Illasi e d'Alpone dalla Valle del Chiampo.
Mano a mano che dalle quote maggiori si scende verso la pianura, il territorio si caratterizza per le vallate che incidono l'altopiano stesso in direzione nord-sud, disposte a pettine rispetto alla linea della pedemontana.
I caratteri montani prealpini della fascia settentrionale sfumano in quelli di paesaggio collinare, nella fascia più prossima alla pianura e alla città di Verona.
Questa morfologia è dovuta alle caratteristiche geologiche e idrografiche del territorio. Nell'area prevalgono i litotipi calcarei (secondari e terziari) con interposizione di lave basaltiche, a strati parzialmente inclinati e con presenza di faglie e fratture in direzione prevalente nord-sud. La permeabilità delle rocce calcaree determina la diffusione delle forme carsiche (doline, grotte, abissi) nonché la quasi totale assenza di acque superficiali; un complesso sistema carsico sotterraneo drena l'acqua fino alle sorgenti che sgorgano ai piedi del rilievo.
Dal punto di vista vegetazionale, si riscontra un'estesa presenza di aree boscate sui fianchi delle vallate, lungo le dorsali montuose e collinari, alle quote intermedie e sui versanti più ripidi; esse sono costituite da orno-ostrieti e ostrio-querceti, che lasciano posto, alle quote più basse, alle aree agricole dominate da vigneti.
L'azione antropica nel tempo ha determinato, soprattutto nei due secoli più recenti, una forte trasformazione dell'ambiente originario: i versanti a minore pendenza sono stati disboscati per far posto ai vigneti e alle colture agricole annuali, mentre nelle zone più acclivi l'antropizzazione è stata meno intensa.

Paesaggio e patrimonio storico-culturale
La VAS del PAT definisce i seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.):
1 Fondovalle;
  1.1 Capoluogo;
  1.2: Stallavena;
  1.3: Lugo;

2 Collina Ovest;
3 Collina Est.

Il progetto di ampliamento ricade all'interno dell'ambito della Collina Est.
Esso è caratterizzato da:
Indicatori negativi:
- Assenza di aree a parco e/o aree protette da dedicare alla fruizione e alla ricreazione;
- Sviluppo di percorsi ciclabili;
- Densità degli allevamenti intensivi;
- Elevate emissioni di protossido di azoto;
- Degradazione del paesaggio a causa della densità di discariche attive;
- Densità dei nuclei storici;
- Emissioni di ammoniaca significative;
- Consumi superiori al parametro provinciale di riferimento;
- Estensione della zone protette e/o a parco;
- Occupati nell'agricoltura ed industria;

Indicatori negli standard:
- Sviluppo delle rete stradale extraurbana;
- Emissioni di anidride carbonica;
- Reddito derivante dalla popolazione agricola, industriale e terziaria;
- Raccolta differenziata e consumi elettrici nel terziario;
- Livelli sonori al di sotto dei parametri del Piano rumore;
- Percolazione dell'azoto in profondità;

Indicatori positivi:
- Emissioni di anidride carbonica;
- Superficie edificata e densità della popolazione rispetto la superficie dell'ATO;
- Scarsa presenza di elementi detrattori quali cave, ripetitori;
- Significativa presenza di superficie destinata al biologico;
- Emissioni all'interno dei limiti consentiti di azoto, polveri, metano, biossido di azoto e monossido di carbonio;
- Significativa percentuale di superficie boscata rispetto la superficie ATO.

Inoltre, come si evince dalla VAS del PAT, gli allevamenti intensivi sono per la maggior parte situati nell'ATO Collina Est che conta in tutto 40 allevamenti intensivi. Questa situazione rappresenta una delle criticità più evidenti emerse dallo studio del territorio. Infatti, siamo in presenza di un settore agricolo con impatti notevoli sull'ambiente e sul paesaggio: si tratta di numerosi edifici che presentano oltre tutto dimensioni tali da divenire un elemento caratterizzante in senso negativo del paesaggio dell'area costituendo dei veri e propri elementi detrattori.
Dall'analisi della Carta Naturalità emerge che l'area, prima dell'inizio dei lavori di Cava Orsara e della ricomposizione a mezzo della discarica, era caratterizzata da un grado di naturalità medio in corrispondenza dell'area di cava, che era alto nella porzione verso Est.
La Relazione di compatibilità paesaggistica conclude che "l'intervento proposto, pur nelle trasformazioni è adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale, non abbassa la qualità paesaggistica" e "in particolare a fine lavori di coltivazione non si avranno modifiche dell'originario paesaggio".

Mitigazioni
Al fine di limitare l'impatto visivo sull'ambiente circostante, la nuova organizzazione delle fasi di scavo permetterà di limitare l'impatto sul paesaggio lasciando una porzione di 4500 mq non scavata; considerato che detta porzione riguarda la parte altimetricamente più alta, risulta che questo tipo di variazione porterà un beneficio notevole per quel che riguarda l'impatto sul paesaggio. L'area relitta farà da schermo alla percezione dall'esterno dell'area di scavo in progetto.

Impatti sul Paesaggio

Tenendo conto che il progetto prevede l'abbassamento della quota del piano di coltivazione, il SIA rileva che il solo progetto di ampliamento non va a interagire con l'esterno in quanto è schermato dalle pareti di cava, inoltre la medesima non è su versante ma bensì a fossa.
L'impatto previsto in fase di coltivazione (Alterazione della percezione paesaggistica), per il solo progetto di ampliamento, è di tipo negativo e trascurabile. Complessivamente, considerando il cumulo del progetto già autorizzato e dell'ampliamento l'impatto è stato valutato medio, negativo. In fase di ripristino l'impatto è trascurabile - positivo per il solo ampliamento, considerando complessivamente tutto il progetto risulta medio - positivo.

NOTA ISTRUTTORIA

Il progetto è corredato dalla relazione di compatibilità paesaggistica per l'ottenimento della relativa autorizzazione. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per il Veneto, con parere 0016502 in data 23/09/2013 si è espresso favorevolmente nei confronti dell'intervento richiesto con prescrizioni. Si richiama la prescrizione 1) del parere ambientale a recepimento delle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza.

2.3.6 Rumore

I rilievi condotti presso la vicina località "Orsara" caratterizzano il clima acustico presente nell'area dell'impianto e hanno permesso di valutare il rumore residuo (Ante Operam già autorizzato) e prevedere il rumore ambientale presso i ricettori nella situazione di progetto.
Sono stati individuati quattro gruppi di ricettori sensibili costituiti da edifici residenziali.
L'analisi condotta ha evidenziato il rispetto dei limiti assoluti di immissione e valori ambientali presso tutti i recettori inferiori al limite di applicabilità del criterio differenziale diurno (50 dB).
Il SIA evidenzia che, alla luce delle analisi svolte, l'attività di coltivazione della cava continuerà a rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico, in quanto il progetto proposto non altererà il clima acustico esistente.

2.3.7 Vibrazioni

Con le integrazioni di Luglio 2013 il proponente ha consegnato una relazione sulle vibrazioni indotte dall'esercizio della cava Orsara 1.
L'uso dell'esplosivo connesso all'estrazione in ampliamento non subisce alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato per l'attuale cava in esercizio e, pertanto, il proponente ritiene che la valutazione degli effetti sulle scarpate della discarica sia già stata contemplata in occasione del progetto della discarica.
Dalle verifiche vibrazionali deriva che, nel caso più penalizzante, l'effetto generato dall'uso degli esplosivi sulle pareti della discarica si traduce in un incremento massimo dell'accelerazione orizzontale circa pari a 0,10 m/s^2.
Nella Relazione geologica allegata al progetto della discarica è stata considerata per l'analisi di stabilità un'accelerazione simica pari a 0,23g valore corrispondente a 2,25 m/s^2.
Dal confronto tra i due valori di accelerazione si evidenzia quindi che il grado di stabilità delle scarpate della discarica è stato analizzato con un valore circa 20 volte maggiore di quello generato dal brillamento delle cariche per l'attività estrattiva.
Inoltre, l'ipotesi di una contemporaneità tra evento sismico ed effetto dell'esplosione appare non solo molto remota ma anche la possibilità di una sommatoria costruttiva delle accelerazioni appare sfavorita dal diverso contenuto in frequenza delle sollecitazioni (evento sismico <<10Hz e evento brillamento mine>10Hz).
Alla luce delle precedenti considerazioni il proponente ritiene, pertanto, ininfluente l'effetto del brillamento delle cariche esplosive connesse all'attività estrattiva in ampliamento sul grado di stabilità delle scarpate della discarica.

NOTA ISTRUTTORIA

Sono state stabilite idonee prescrizioni ambientali e autorizzative.

2.3.8 Salute pubblica

L'intervento proposto non prevede alcuna sorgente di radiazioni ionizzanti né di quelle non ionizzanti non modificando quindi la situazione attualmente in essere.
Le concentrazioni massime annue risultanti dalle simulazioni modellistiche sono ampiamente inferiori ai valori limite di qualità dell'aria definiti dal D. Lgs. 155/2010 per gli inquinanti considerati, prevedendo valori di concentrazione di ricaduta più bassi di diversi ordini di grandezza rispetto ai limiti normativi. In tale contesto, anche l'incremento delle risultanze rispetto ai valori di concentrazione media dello stato di fatto monitorate dall'ARPAV non produrrebbe alterazioni significative né per il PM10, né per l'NOx, e quindi a maggior ragione neanche per l'NO_2.
È stata condotta un'indagine fonometrica volta a caratterizzare il clima acustico presente nell'area in condizioni di sorgenti accese (valutazione del rumore ambientale) di pertinenza della cava attualmente autorizzata e della vicina discarica di materiale inerte. I rilievi sono stati effettuati nel solo periodo diurno: la cava avrà infatti orari di esercizio esclusivamente diurni. A partire dalle misure, utilizzate come check-point, è stato tarato il modello creato con il software di calcolo previsionale.
I rilievi condotti presso la vicina località "Orsara" caratterizzano il clima acustico presente nell'area dell'impianto e hanno permesso di valutare il rumore residuo (Ante Operam già autorizzato) e prevedere il rumore ambientale presso i ricettori nella situazione di progetto.
Sono stati individuati quattro gruppi di ricettori sensibili costituiti da edifici residenziali.
L'analisi condotta ha evidenziato il rispetto dei limiti assoluto di immissione e valori ambientali presso tutti i recettori inferiori al limite di applicabilità del criterio differenziale diurno (50 dB).
Alla luce dell'analisi svolta si ritiene che l'attività di coltivazione della cava continuerà a rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico, in quanto il progetto proposto non altererà il clima acustico esistente.

2.3.9 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'ampliamento di cava.
L'istanza presentata è normata dalla L.R. 44/82 *"Norme per la disciplina dell'attività di cava"* e coerente con le statuizioni della medesima. Il progetto è ubicato in zona montana, risulta ammissibile anche ai sensi della lettera d) art.44 della L.R. 44/82.
Trattasi di richiesta di ampliamento in approfondimento, senza modificazioni areali, di una esistente. Sull'invaso della medesima le autorità competenti (Provincia) hanno autorizzato una discarica per inerti che assorbe e sostituisce la ricomposizione di cava. Tutto ciò nell'ambito di quanto stabilito dalla DGR 924/1998 e dalle vigenti norme in materia mineraria ed ambientale.
Sono state stabilite apposite prescrizioni per mantenere distinte le due attività (cava e discarica) e per stabilire le diverse modalità estrattive e ricompositive.
E' stata prescritta l'obbligo di mantenere in cava il materiale necessario per la ricomposizione anche nel caso in cui non sia completamente realizzata la discarica e l'obbligo per la ditta di concludere la ricomposizione ambientale della cava anche nel caso in cui la discarica non sia completamente realizzata.
Viene inoltre prescritta la ricostituzione e conformazione in ampliamento di nuova area boscata.
Si richiama quanto precedentemente evidenziato nelle Note apposte in corrispondenza dei diversi capitoli del presente documento.
L'istanza di ampliamento di cava avanzata dalla ditta, con le prescrizioni stabilite, risulta ambientalmente ammissibile. La medesima non risulta esprimere significativi impatti ambientali.

3 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area di progetto è esterna ai siti della Rete Natura 2000 ed i più vicini risultano essere i seguenti:

- SIC/ZPS IT3210006 *Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora*, ubicato a circa 3,7 km in direzione N-NW.
- SIC IT3210002 *Monti Lessini: Cascate di Molina*, ubicato a circa 6,3 km in direzione W-NW.
- SIC IT3210012 *Val Galina e Progno Borago*, ubicato a circa 5,6 km in direzione S.

Il proponente ha allegato al progetto la Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale in quanto rientrante nella categoria individuata nella DGR 3173/2006 al paragrafo 3, lettera B, punto VI) "Piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".
L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 260436 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 19/06/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 131/2013 del 14/06/2013, con la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.

4 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.
Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dall'U.C. VIA i seguenti pareri, che si riportano di seguito in maniera sintetica.

1.	Provincia di Verona - Prot. VIA n. 308727/6300017-E410.011 del 18/07/2013. Viene trasmessa la Deliberazione della Giunta Provinciale 134 del 11/07/2013, relativa al progetto di cava così come interconnesso con la soprastante discarica approvato dalla Provincia, con la quale viene espresso ***Parere Positivo di Compatibilità Ambientale*** (Commissione Provinciale VIA n. 345 del 28/06/2013), con le seguenti prescrizioni: - dimostrare che il passaggio di mezzi pesanti sul pacchetto di impermeabilizzazione della discarica non ne compromette le funzionalità per il quale è stato previsto; - chiarire in modo inequivocabile la progressione dei lavori e la coesistenza con l'attività di discarica/ripristino ambientale; - dimostrare la sostenibilità dell'impatto generato dalle vibrazioni indotte dal brillamento delle volate di mina sui ricettori. ***Nota istruttoria:*** per quanto attiene all'utilizzo degli esplosivi è stata stabilita specifica prescrizione. Le prescrizioni stabilite chiariscono la separazione tra attività di cava e discarica e la progressione dei lavori. Per quanto attiene al passaggio di mezzi di cava sul contesto cava/discarica è stata stabilita apposita prescrizione e recepite le prescrizioni stabilite dalla Provincia. Si sottolinea che il parere favorevole espresso con Delibera della Giunta Provinciale di Verona, anche in termini di compatibilità ambientale, tiene conto della discarica autorizzata dalla Provincia di Verona sull'ambito di cava (Valutazioni del gruppo istruttorio, punto C) del parere ambientale) in forza della DGR n. 924/1998. Con apposite prescrizioni si recepisce quanto evidenziato dal gruppo istruttorio della Provincia. Si dà atto delle previsioni degli elaborati progettuali e della documentazione integrativa, compresa quella datata Gennaio 2014 trasmessa dalla Ditta a seguito delle prescrizioni stabilite dalla Provincia come precedentemente evidenziato. In particolare si dà atto delle verifiche di stabilità in data Gennaio 2014. Per quanto attiene alla circolazione dei mezzi da e per la discarica nell'ambito della discarica la competenza è della Provincia che ha autorizzato l'intervento. In ogni caso si richiama la prescrizione del parere autorizzativo afferente alla viabilità di cava, che richiama e riporta la prescrizione n.8 della Determinazione della Provincia n.846/2010 e n.9 della Determinazione della Provincia n. 3910/2009 del 13.07.2009 di seguito riportata: "*la viabilità per la cava rappresentata negli elaborati grafici deve intendersi vincolante come la viabilità interna e pertanto se si dovesse rendere necessario modificarla per ragioni gestionali, si dovrà presentare preventivamente una variante in corso d'opera*".
2.	U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - prot. n. 260436 acquisita dagli Uffici dell'U.C. V.I.A. in data 19/06/2013 ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 131/2013 del 14/06/2013, con la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014 pag. 31/39

	conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.
3.	Direzione Geologia e Georisorse (ora Sezione Geologia e Georisorse) – nota prot. VIA n. 288215 del 08/07/2013. La Direzione Geologia e Georisorse dichiara che il progetto è conforme alle disposizione della L.R. 44/82. Si chiede di porre attenzione al piano di ricomposizione ambientale: - verificare la provenienza della roccia fratturata o materiale granulare del riempimento del volume di scavo in ampliamento e le volumetrie disponibili; - risulta che parte dell'area sia vincolata in quanto area boscata. Pare necessario quindi verificare la reale esistenza dell'area boscata e prevederne il reimpianto ovvero adeguate misure compensative. ***Nota istruttoria:*** con nota in data 30 luglio 2013 la ditta ha chiarito che il materiale di riempimento proviene dalla cava. Per quanto attiene all'area boscata è stata prevista idonea prescrizione ambientale.
4.	Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza – nota prot. VIA n.265612 del 21/06/13. Richiesta di elaborati integrativi: approfondimento della Relazione Paesaggistica e degli elaborati grafici da cui si evincano chiaramente i livelli di tutela ai sensi della P. III del DLgs 22/01/2004.
5.	Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto – nota prot. VIA n. 418981 del 03/10/2013. Espressione di parere favorevole. ***Nota istruttoria:*** il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Tali prescrizioni sono state recepite nel presente parere ambientale.

5 VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
- il D.Lg. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- la D.G.R. 1539/2011;
- il R.D. n. 1443/1927 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- la L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";
- la D.G.R. n. 652/2007 "Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati";
- la D.G.R. n. 924/1998 "Direttive per l'applicazione delle LL.RR. 07.08.1982, n.44 e 16.04.1985, n. 33 e successive loro modifiche, in materia, rispettivamente, di cave e discariche";
- il D. Lgs. n. 117/2008 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010";
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Verona; il P.A.T. e il P.I. del Comune di Grezzana;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. n. 128/1959 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" ed il D.Lgs. n. 624/1996 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive";
- il R.D. n.3267/1923 concernente il vincolo idrogeologico;

esaminata la documentazione presentata e il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (Aprile 2013);

vista la D.G.R. n.3314/2002 e ss.mm.ii. di autorizzazione alla coltivazione

visto l'autorizzazione di discarica per inerti rilasciata dalla Provincia di Verona con Determinazione n.3910 del 13/07/2009 e autorizzazione all'esercizio n.846 del 16/02/2010 sul sito di cava, dando atto che tale intervento assorbe e sostituisce la ricomposizione ambientale del sito di cava;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 131/2013 del 14/06/2013, inviata dall'Unità di Progetto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014 pag. 32/39

Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale con propria nota prot. n. 260436 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 19/06/2013;

preso atto che l'intervento così come proposto e adeguato con le prescrizioni stabilite nei pareri, risulta localizzato in un'area in cui sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

visto il parere favorevole della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto con prescrizioni;

considerato che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta, con le relative prescrizioni, compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;

visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Geologia e Georisorse (ora Sezione Geologia e Georisorse) e il parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Verona;

valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento e in particolare la vicinanza dell'intervento con il sito di utilizzo del materiale coltivato;

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), ha espresso all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, prendendo atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolati ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni di seguito specificate;
2) dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal parere favorevole della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, come da parere 0016502 in data 23/09/2013, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa VIA in data 03/10/2013, con prot. n. 418981, in conformità al pronunciamento della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto. Tali prescrizioni di seguito si riportano:
   a) si raccomanda l'invio agli Uffici competenti delle relazioni sullo stato di avanzamento annuale dei lavori e delle opere di ricomposizione;
   b) che i lavori di scotico previsti dal progetto siano condotti con un monitoraggio da parte di archeologi dotati di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare con la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto.

   Con riferimento alla precedente lettera a) si prescrive l'obbligo di trasmettere annualmente al Comune e alla Provincia una relazione accompagnata da documentazione fotografica sullo stato di avanzamento annuale dei lavori e delle opere di ricomposizione della cava (anche tramite discarica) a firma congiunta del Direttore Responsabile di cava e della Ditta autorizzata.
   Con riferimento alla precedente lettera b) si prescrive l'obbligo di effettuare un monitoraggio da parte di archeologi dotati di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare con la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto negli ambiti di cava soggetti a scotico;
3) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale. Nell'ambito dei lavori di ricomposizione, per la ricostituzione dello strato agronomico e vegetale e per le quantità necessarie, potranno essere utilizzate terre di scavo in conformità alle statuizioni previste dalla norme in vigore al momento dell'utilizzo;

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014

4) la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o nuova formazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava. In particolare dovranno essere realizzate adeguate opere di regimazione delle acque meteoriche che dovranno essere mantenute in efficienza, nell'ambito del sistema di gestione della cava;
5) l'obbligo di provvedere ad una idonea bagnatura degli ambiti di cava, interessati dal transito degli automezzi pesanti. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed in condizioni tali da contenere i livelli di rumorosità e polverosità. La Provincia di Verona, competente in materia di vigilanza e di polizia delle miniere e delle cave, potrà prescrivere alla Ditta autorizzata la realizzazione di ulteriori interventi volti al miglior contenimento delle polveri e dei rumori;
6) la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a tutela dei lavoratori e dell'ambiente, anche al fine di prevenire e contrastare inquinamenti da olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
7) i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati, rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, ed essere dotati di idonea vasca di contenimento;
8) gli automezzi di trasporto dei materiali di cava in entrata/uscita dalla cava dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei. I mezzi di trasporto di materiali da e verso la cava dovranno essere dotati di idonei teli di copertura;
9) la modalità di utilizzo degli esplosivi dovrà essere concordata con l'Autorità di Polizia Mineraria (Provincia). Le volate dovranno essere modulate e calcolate in modo da contenere le vibrazioni indotte. L'autorità di Polizia Mineraria potrà prescrivere l'utilizzo di apposita strumentazione per la rilevazione delle vibrazioni e limitazioni nell'uso degli esplosivi;
10) sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e reflui di allevamento;
11) contenere, nel rispetto delle esigenze produttive e di sicurezza, la superficie delle aree di cava in fase di coltivazione e non ricomposte, secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dalla Sezione Regionale Geologia e Georisorse competente anche su richiesta dall'autorità di vigilanza (Comune e Provincia);
12) nel corso dell'attività di coltivazione e ricomposizione, la Regione potrà prescrivere gli assestamenti, adeguamenti e le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della D.G.R. n. 652/2007 e della D.G.R. n. 761/2010. Parimenti la Ditta potrà presentare istanza per l'applicazione di quanto stabilito dalla medesima D.G.R. n. 652/2007 ed eventuali proroghe temporali;
13) la Regione si riserva, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. n. 42/2004, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
14) realizzare la ricomposizione ambientale a prato sull'area di cava non interessata dall'ampliamento e a bosco sull'area della cava interessata da quest'ultimo (approfondimento). La conformazione del bosco sulla citata area, assorbe e conforma anche la ricostituzione delle marginalità boscate afferenti alle aree da destinarsi a prato. L'area in approfondimento è individuata dalla Tavola 5 "Progetto di variante" in data Gennaio 2013 (parte nord della cava). La Ditta dovrà realizzare l'impianto a bosco sotto il controllo e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni che potranno essere impartite dalla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora, nonché alle cure e all'attecchimento delle medesime. Il deposito cauzionale stabilito nelle prescrizioni autorizzative garantisce anche la costituzione del bosco e tutti gli adempimenti per gli aspetti idrogeologici e forestali. La ditta entro 6 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione dovrà inviare alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona idonea documentazione di rilievo e operativa, a firma della Ditta e di un tecnico forestale/agronomo abilitato, ai fini della ricostituzione, costituzione, conformazione, attecchimento della parte boscata. Tale documentazione dovrà essere inviata anche all'autorità di vigilanza (Provincia e Comune).
    Nel caso in cui la ricomposizione ambientale prevista per la cava sia assorbita e sostituita dalla

ricomposizione stabilita dall'autorizzazione di discarica o di stralci della medesima senza che quest'ultima preveda la ricostituzione del bosco nell'ambito stabilito, tale autorizzazione di discarica considererà l'applicazione delle procedure di cui all'art. 15 della L.R. 52/1978. Tutto ciò nel rispetto delle determinazioni e indicazioni che saranno impartite dalla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona.

La medesima Commissione Regionale V.I.A, richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere ambientale precedentemente reso, delle risposte alle osservazioni, dei pareri pervenuti, della documentazione istruttoria e di progetto e delle integrazioni pervenute, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., dal Direttore Regionale della Sezione Geologia e Georisorse e dal delegato dal Direttore Regionale della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona (assenti il Sindaco del Comune di Grezzana ed il Direttore Regionale della Sezione Urbanistica), ha espresso all'unanimità dei presenti,

parere favorevole

all'autorizzazione al "Progetto definitivo di ampliamento e variante per la coltivazione della cava di calcare denominata "Orsara1" sita in località Orsara" alla Ditta Sant'Orsola S.r.l. con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici, forestali e per il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini autorizzativi

1) L'autorizzazione, fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 3314/2002 di autorizzazione alla coltivazione. Si dà atto che il progetto così come autorizzato ricomprende l'ambito della medesima, è ubicato in zona montana e risulta ammissibile anche ai sensi della L.R. 44/1982 dell'art.44 lettera d). Si dà atto che la ricomposizione ambientale della cava viene assorbita e sostituita dalla ricomposizione ambientale della discarica autorizzata dall'autorità competente o da autorizzarsi per stralci sul medesimo sito (D.G.R. n.924/1998). Il primo stralcio di discarica costituisce cava estinta, il secondo e terzo stralcio approntati in attesa del provvedimento di estinzione costituiscono cava sospesa ai sensi del successivo punto 4). Si richiama la Tavola 5 "Progetto di variante" in data Gennaio 2013;
2) i "materiali utili" espressamente autorizzati alla coltivazione in via principale ai sensi della L.R. n.44/1982 e della D.G.R. n. 652/2007 sono calcari da taglio e lucidabili, calcari per granulati e per industria (micronizzati, ecc..). Si prescrive quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta. E' autorizzato l'asporto dei materiali di scarto e associati in esubero rispetto a quanto necessario per la ricomposizione come statuito al punto 5);
3) la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione) entro 25 anni dalla data del provvedimento autorizzativo. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data pena l'applicazione della procedura di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della L.R. n.44/1982;
4) si prescrive che a partire dalla data di attivazione, su ambiti di cava, dei lavori di allestimento della discarica, secondo progetto, l'autorizzazione di cava su tali ambiti è automaticamente sospesa e resta sospesa fino al provvedimento di estinzione di tale ambito (D.G.R. n.924/1998 e D.G.R. n.761/2010). L'attivazione sui citati ambiti dei lavori di allestimento deve essere preventivamente comunicata alle autorità di vigilanza (Comune e Provincia), anche ai fini degli adempimenti stabiliti dalla Provincia di Verona nell'ambito dell'autorizzazione alla discarica (Determinazione della Provincia di Verona n. 3910/2009 e successiva autorizzazione all'esercizio n. 846/2010) che qui si richiamano. Il citato provvedimento tra l'altro stabilisce i seguenti adempimenti:
   a) "*al fine di assicurare un puntuale controllo del passaggio dalla fase di escavazione alla fase di discarica, le operazioni di allestimento della discarica, relativamente alle aree interessate da escavazione, dovranno essere eseguite dopo l'ottenimento di un nulla osta da parte del Comune di*

Grezzana rilasciato a seguito dell'accertamento della correttezza delle operazioni di escavazione effettuate, sulla base di un collaudo da parte di professionista abilitato con il quale siano confrontate le risultanze di un rilievo topografico eseguito a fine scavo, quindi sul piano di posa dell'impermeabilizzazione, con lo stato attuativo del progetto di cava. Il Comune di Grezzana dovrà rilasciare specifico nulla-osta prima dell'avvio delle operazioni di allestimento per ciascun lotto o porzione di discarica".

b) *"si dovrà provvedere alla sigillatura di eventuali cavità carsiche presenti sulle pareti e sul fondo della cava con modalità da sottoporre a preventivo avvallo della provincia e del Comune di Grezzana".*

Gli adempimenti precedentemente citati rientrano nell'ambito delle incombenze relative all'allestimento della discarica e successiva estinzione della cava nonché a quanto previsto dalla D.G.R. n. 924/1998 che qui integralmente si richiama. Non si rileva per il caso di specie la fattispecie di cui alla lettera d) della citata DGR. Le attività di cava e di discarica devono essere svolte in ambiti separati da limiti o segnali ben visibili. La viabilità di accesso alla cava non deve interessare l'area interessata dal pacchetto di impermeabilizzazione della discarica autorizzata. La viabilità principale di accesso alla cava dovrà essere realizzata nelle adiacenze del limite est all'interno del perimetro di cava. Tale viabilità di accesso potrà essere condivisa tra le due attività cava e discarica con i limiti per quest'ultima costituiti dalle superfici areali allestite o in allestimento (D.G.R. n.924/1998). La viabilità che coinvolge l'ambito di discarica, indirizzata verso la cava dovrà rispettare le prescrizioni n. 8 della Determinazione della Provincia n.846/2010 e n. 9 della Determinazione della Provincia n.3910/2009 che così recita:
"la viabilità per la cava rappresentata negli elaborati grafici deve intendersi vincolante come la viabilità interna e pertanto se si dovesse rendere necessario modificarla per ragioni gestionali, si dovrà presentare preventivamente una variante in corso d'opera";

5) il materiale associato e di scarto derivante dai lavori di coltivazione autorizzati va utilizzato prioritariamente per la ricomposizione ambientale della cava medesima. La Ditta dovrà mantenere nella disponibilità della cava il quantitativo di materiale associato e di scarto, ancorché a giacimento, sufficiente per la ricomposizione della cava secondo progetto. Tutto ciò tenendo conto del caso in cui la discarica così come autorizzata non dovesse essere completamente allestita ai sensi della DGR 924/1998 e quindi la cava non dovesse essere completamente estinta. In quest'ultimo caso resta l'obbligo per la ditta di realizzare la ricomposizione della cava con i profili e le quote ricompositive di progetto anche con materiali associati e di scarto provenienti da altre cave di calcare e/o con terre e rocce di scavo nel rispetto dei limiti della colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. L'autorità di vigilanza (Comune e Provincia) provvederà ad accertare il rispetto di quanto stabilito dalla presente prescrizione;
6) si prescrive quanto segue:
   a) tra l'area di ex cava adibita a discarica autorizzata e approntata (cava estinta) e l'area di cava in coltivazione dovrà essere mantenuta una fascia larga almeno metri 15 di area adibita a discarica in allestimento (cava sospesa). Qualora l'allestimento a discarica non sostituisca in modo arealmente continuativo e sequenziale la ricomposizione ambientale di cava, tra le due attività dovrà essere mantenuto o realizzato, per quanto ritenuto necessario dall'autorità di Polizia mineraria e Ambientale (Provincia), un idoneo diaframma, con le modalità stabilite alle successive lettere c) e d) previo dimensionamento, verifica e successivo pronunciamento con eventuali prescrizioni della citata autorità;
   b) non iniziare i lavori di coltivazione dell'area indicata come Terza fase nella Tavola integrativa 8/b (sostitutiva della Tavola 8/a in data Gennaio 2014) prima che sia stata realizzata morfologicamente, anche tramite discarica, la ricomposizione dell'area indicata come Prima fase;
   c) iniziare i lavori di coltivazione dell'area della Quarta fase solo dopo aver completamente allestito a discarica autorizzata la parte di cava indicata come Terza fase o averla ricomposta morfologicamente. Mantenere, nei lavori di coltivazione di cava della Quarta fase, un diaframma di sicurezza dalle aree limitrofe già adibite a discarica autorizzata e completata (cava estinta), ovvero dalle aree di cava limitrofe con la ricomposizione ambientale effettuata secondo quanto previsto dal progetto di cava. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione della Quarta fase inviare alla Provincia competente in materia di Polizia mineraria e Ambientale, per le verifiche di competenza, gli

elaborati attinenti l'ubicazione, la conformazione, il dimensionamento del citato diaframma (tra cava e discarica) e un protocollo operativo relativo alla sicurezza dei lavori di coltivazione da effettuarsi a firma di un tecnico abilitato, del Direttore responsabile di cava e della Ditta;

d) la Provincia, competente in materia di Polizia mineraria e in materia Ambientale (per quanto attiene alle discariche quali quella autorizzata), verificherà e prescriverà quanto necessario affinché le due attività procedano separatamente, con modalità coordinate, ambientalmente idonee ed in sicurezza. La Provincia potrà inoltre, nell'esercizio delle funzioni attribuite, richiedere alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse la prescrizione di eventuali varianti ai sensi della D.G.R. n.652/2007;
e) per quanto attiene gli aspetti geotecnici relativi al riempimento della fossa di cava, fino alla predisposizione del piano di posa della Discarica, si prescrivono le seguenti modalità operative:
   - Il riempimento con materiali più grossolani dovrà raggiungere uno spessore di 15 metri dal fondo della cava, anziché i 17 metri proposti. Seguirà la posa di successivi 5 metri nelle modalità proposte, con materiale selezionato, nelle modalità descritte nella documentazione integrativa di progetto;
   - L'angolo della scarpata, relativa ai materiali di riempimento per la realizzazione della parte di ricomposizione che costituirà piano di posa della discarica non dovrà superare i 30°, rispetto al piano orizzontale, come determinato dalle verifiche geotecniche di stabilità (integrazione Gennaio 2014).

7) utilizzare, nei lavori di sistemazione ambientale e ricostituzione dello strato vegetale superficiale, il terreno vegetale di scopertura accantonato e per quanto necessario terre di scavo provenienti dall'esterno nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010 e dal D.Lgs. n.117/2008 a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero siano inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava;
8) di approvare, ai sensi del D.Lgs. n.117/2008 e della D.G.R. n.761/2010 e di quanto riportato al precedente punto, il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (datato Aprile 2013). Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. n.117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali. Il Piano medesimo sarà riesaminato dalla Ditta almeno ogni 5 anni. Ai sensi della D.G.R. n.761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione e pertinenze. Restano escluse dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione le aree di cava sospese per l'attivazione degli adempimenti di allestimento della discarica e le aree di cava estinte. I materiali provenienti dall'esterno e destinati alla ricomposizione della cava dovranno rispettare i limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero esprimere valori inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Per tali materiali si prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., Decreto 10 agosto 2012 n.161, D.L. 21 giugno 2013 n.69, L. 9 agosto 2013 n. 98 e comunque dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo che modificano ed integrano automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
9) l'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al presente atto ha durata stabilita dall'art. 146 del D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. La Ditta dovrà attivarsi per l'ottenimento della nuova autorizzazione prima della scadenza dell'autorizzazione in essere;
10) presentare, qualora la Ditta non abbia già provveduto, alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse, prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, copia dei titoli di disponibilità dell'intera area della cava almeno per la temporalità di coltivazione stabilita (punto 3), debitamente registrati all'Ufficio del registro;
11) di stabilire che, ferme restando le ricomposizioni ambientali stabilite, le dimensioni progettuali di scavo planimetriche e altimetriche costituiscono le dimensioni massime raggiungibili dall'intervento così come autorizzato. La coltivazione della cava potrà svilupparsi in riduzione rispetto alle citate dimensioni sia per motivi ambientali, minerari, di sicurezza, di accesso al cantiere che ai fini della stabilità delle pareti di cava;
12) recintare, ove già non si sia provveduto, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con paletti e tre ordini di filo metallico o con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava, apponendo, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo. La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione dei cippi e dell'intera recinzione perimetrale con

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014 pag. 37/39

cadenza almeno semestrale;

13) si richiama la delimitazione dell'area di cava con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici, effettuata dal Servizio Forestale Regionale di Verona con comunicazione prot. n.4705/48/07 del 17/07/2003. La ditta dovrà provvedere alla manutenzione dei termini lapidei e allo sfalcio dell'ambito di sedime dei caposaldi (almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento) al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione. Entro 6 mesi dalla data di autorizzazione la ditta dovrà presentare alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse competente e all'autorità di vigilanza (Comune e Provincia) una monografia aggiornata con l'ubicazione dei termini lapidei e dei caposaldi. La ditta deve adeguare, se necessario, le quote dei punti di riferimento fissi con quota assegnata, già posti in opera e costituiti da piastre in ferro o cemento, alle quote del nuovo progetto di coltivazione qualora differenti, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
14) prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza e comunque secondo le prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso dei lavori di coltivazione, dalla Provincia di Verona, competente in materia di Polizia delle cave e delle miniere. Si richiamano le normative di polizia mineraria e sicurezza e in particolare il D.P.R. n. 128/1959, il D. Lgs. n. 624/1996 e il R.D. n.1443/1927;
15) la ditta deve trattare con pigmenti ossidanti, durante i lavori di escavazione, le pareti risultanti dalla scopertura del giacimento e comunque estendere ed eseguire tali trattamenti secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza durante i lavori;
16) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione ivi compresi quelli relativi alla ricostituzione delle aree boscate e al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs. n.117/2008 e D.G.R. n.761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
17) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 16) il deposito costituito e successive integrazioni, relativi alla deliberazione n. 3314/2002. In alternativa la Sezione Regionale Geologia e Georisorse, se del caso, richiederà alla ditta l'adeguamento della polizza fideiussoria in essere a soddisfacimento di quanto stabilito al precedente punto;
18) di stipulare con il Comune la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione e trasmetterlo al Comune e alla Regione stessa. Fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla Ditta di effettuare i lavori di coltivazione in ampliamento oggetto di autorizzazione. Si ricorda che i materiali di scarto e associati estratti e portati all'esterno dell'area di cava per la commercializzazione sono soggetti al contributo di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982;
19) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei lavori di coltivazione in ampliamento (approfondimento) della cava;
20) si richiamano e si intendono qui trascritte le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso;
21) è fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
22) copia del provvedimento di autorizzazione di cava sarà trasmessa alla Ditta nonché alla Provincia di

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014 pag. 38/39

Verona (per le competenze Ambientali connesse alla discarica autorizzata e per gli adempimenti di Polizia mineraria e Vigilanza), al Comune (per la Vigilanza e per le competenze connesse alla discarica), alla Sezione Difesa Regionale Idrogeologica e Forestale di Verona (per le competenze e gli adempimenti forestali) e alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (per gli adempimenti di cui al punto 1) del precedente parere ambientale).

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 15 aprile 2014

Vanno vistati n. 19 elaborati di cui al seguente elenco.

	Titolo Elaborato	Data Consergna
1	Tavola 1 Relazione Tecnica	Maggio 2013
2	Tavola 2 Allegati	Maggio 2013
3	Tavola 3 Stato Attuale	Maggio 2013
4	Tavola 4 Stato di progetto approvato	Maggio 2013
5	Tavola 5 Progetto di variante	Maggio 2013
6	Tavola 6 Stato di Ripristino	Maggio 2013
7	Tavola 7 Stato Comparativo	Maggio 2013
8	Tavola 8/b Progressione dei lavori regimazione idraulica	Gennaio 2014
9	Tavola 9 Documentazione fotografica	Maggio 2013
10	Relazione Paesaggistica	Maggio 2013
11	Relazione Geologica – idrogeologica e geotecnica	Maggio 2013
12	Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (Aprile 2013)	Maggio 2013
13	Studio Impatto Ambientale – Relazione Generale	Maggio 2013
14	Studio Impatto Ambientale – Sintesi Non Tecnica	Maggio 2013
15	Piano di Ripristino – Relazione Agronomica	Maggio 2013
16	Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173/2006	Maggio 2013
17	Integrazioni volontarie agli elaborati progettuali	Luglio 2013
18	Note tecniche integrative	Gennaio 2014
19	Nota Geotecnica Integrativa	Gennaio 2014

(Codice interno: 273402)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 537 del 15 aprile 2014

Art. 12 L.R. 06/04/2012, n. 13; artt. 18 e 20 L.R. 02/04/2014, n. 11. Programmazione delle risorse stanziate nel bilancio regionale 2014 per interventi di manutenzione, sistemazione e disposti in regime di somma urgenza sulla rete idraulica regionale.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento programma l'utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio regionale 2014 sui capitoli di spesa n. 101665 "art. 12 L.R. 06/04/2012 n. 13 - piano straordinario di interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010", n. 102088 "legge finanziaria art. 20 - realizzazione delle opere previste nel Piano delle azioni ed interventi di cui alla D.G.R. n. 1643/2011" e n. 102121 "legge finanziaria art. 18 - eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 - interventi per minimizzare il rischio idrogeologico e salvaguardare il territorio regionale" per un importo complessivo di Euro 52.500.000,00, per interventi di manutenzione, sistemazione e per interventi disposti in regime di somma urgenza, sulla rete idraulica regionale di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico e sulla rete idraulica minore di competenza dei Consorzi di Bonifica.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

Come noto l'art. 12 della L.R. n. 13/2012, Legge Finanziaria Regionale 2012, ha previsto di istituire il fondo denominato *"Piano straordinario degli interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010"*, al fine di far fronte alle gravi situazioni di rischio idrogeologico che interessano buona parte del territorio regionale e porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene, in conformità al *"Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico"* e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati.

Detto fondo, tradotto nel bilancio regionale con l'istituzione del capitolo di spesa n. 101665 *"Piano straordinario degli interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010 - art. 12, L.R. 06/04/2012, n. 13",* doveva essere finanziato, secondo le previsioni del citato art. 12, per 49,5 milioni di Euro nel 2012 e per 50 milioni di Euro in ciascuna delle annualità 2013 e 2014.

Le leggi regionali 02/04/2014, n. 11 - Legge Finanziaria - e n. 12 - Legge di Bilancio - hanno confermato solo parzialmente l'originaria previsione, stanziando sul capitolo di spesa n. 101665 42 milioni di Euro.

Peraltro, per far fronte ai gravi danni causati dall'eccezionale intensità dei fenomeni atmosferici dei mesi di gennaio e febbraio 2014, che hanno interessato buona parte del territorio regionale, la Legge Finanziaria 2014 ha autorizzato all'art. 18 comma 1 lettera c) la realizzazione di opere volte a minimizzare il rischio idrogeologico e salvaguardare il territorio, quantificandone i relativi oneri in Euro 5.500.000,00.

La medesima Legge Regionale, all'art. 20, ha previsto inoltre che le risorse versate alla Regione del Veneto a titolo di rimborso degli interventi eseguiti, anche in regime di somma urgenza, per far fronte ai danni conseguenti ad eventi alluvionali, ricompresi in piani di finanziamento redatti anche in attuazione dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", quantificati in Euro 5.000.000,00, siano destinate alla realizzazione delle opere previste nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2011, n. 1643 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regine del Veneto n. 83 dell'8 novembre 2011.

Conseguentemente, nel bilancio regionale 2014 sono stati individuati in competenza i seguenti importi, sui relativi capitoli di spesa:

- cap. 101665 *"art. 12 L.R. 06/04/2012 n. 13 - piano straordinario di interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010"* Euro 42.000.000,00;
- cap. 102088 *"legge finanziaria art. 20 - realizzazione delle opere previste nel Piano delle azioni ed interventi di cui alla D.G.R. n. 1643/2011"* Euro 5.000.000,00;
- cap. 102121 *"legge finanziaria art. 18 - eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 - interventi per minimizzare il rischio idrogeologico e salvaguardare il territorio regionale"* Euro 5.500.000,00.

Complessivamente, quindi, le risorse disponibili per interventi di manutenzione e sistemazione della rete idraulica regionale ammontano ad Euro 52.500.000,00.

In merito all'utilizzo di tale disponibilità, si propone il seguente riparto:

Oggetto	Importo
Finanziamento annualità 2014 degli accordi quadro di cui alla D.G.R. n. 937/2012	Euro 15.410.982,17
Programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale (competenza Sezioni di Bacino Idrografico)	Euro 18.000.000,00
Programma di interventi di sistemazione della rete idraulica minore (competenza Consorzi di Bonifica)	Euro 8.000.000,00
Somme urgenze disposte dalle Sezioni di Bacino Idrografico, ex L.R. n. 1/1975, previo variazione di bilancio a favore del capitolo di spesa n. 053010	Euro 2.700.000,00
Somme urgenze disposte negli anni 2010-2013 dai Consorzi di Bonifica, ex art. 29, c. 1, lett. c) L.R. n. 12/2009, previo variazione di bilancio a favore del capitolo di spesa n. 010040	Euro 2.000.000,00
Somme urgenze disposte dai Consorzi di Bonifica nel gennaio- febbraio 2014	Euro 2.300.000,00
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale "Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle - Palù Grande"	Euro 1.500.000,00
Spese di progettazione per interventi già programmati e finanziati con fondi statali/comunitari e importi radiati dalla contabilità, previo variazione di bilancio a favore dei relativi capitoli di spesa	Euro 2.589.017,83
Totale	Euro 52.500.000,00

In merito al finanziamento degli accordi quadro, si ricorda che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 937 in data 22/05/2012, ha stabilito di ricorrere per il biennio 2012/2013 allo strumento dell'Accordo Quadro, per l'affidamento da parte delle Unità di Progetto del Genio Civile, ora Sezioni Bacino idrografico, dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza.

Di conseguenza le Unità di Progetto del Genio Civile, ora Sezioni Bacino idrografico, hanno stipulato 7 accordi quadro, ognuno per un importo totale (ogni onere compreso) di 6,2 milioni di Euro.

Negli anni 2012 e 2013 sono stati disposti impegni di spesa a valere sugli accordi quadro, complessivamente, per Euro 32.289.017,83. Il finanziamento nella presente annualità, proposto in Euro 15.410.982,17 a valere sul capitolo di spesa n. 101665, persegue le seguenti finalità:

- fornire copertura completa ai sette accordi quadro stipulati dalle Unità di Progetto del Genio Civile, ora Sezioni Bacino Idrografico, fino a concorrenza dell'importo totale di 6,2 milioni di Euro;
- fornire alla Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova e alla Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona, un importo aggiuntivo, pari rispettivamente ad Euro 2.900.000,00 e ad Euro 1.400.000,00, per compensare le numerose somme urgenze affidate dalle medesime Sezioni nell'ambito degli accordi quadro nel 2013 e 2014 e garantire pertanto alle due strutture periferiche la sufficienza dell'accordo quadro per gli interventi di manutenzione idraulica che dovranno essere disposti nei prossimi mesi. L'utilizzo di tale importo per l'affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 potrà essere disposto dal Responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni indicate nel medesimo articolo.

Il riepilogo degli importi già impegnati negli anni 2012 - 2013 e di quelli ripartiti con il presente provvedimento è il seguente:

Sezione Bacino idrografico	Impegni 2012	Impegni 2013	Riparto 2014	Totale
Adige Po - Sez. di Rovigo	Euro 3.100.000,00	Euro 1.500.000,00	Euro 1.600.000,00	Euro 6.200.000,00
Adige Po - Sez. di Verona	Euro 3.100.000,00	Euro 2.500.000,00	Euro 2.000.000,00	Euro 7.600.000,00
Brenta Bacchiglione - Sez. di Padova	Euro 3.100.000,00	Euro 2.500.000,00	Euro 3.500.000,00	Euro 9.100.000,00
Brenta Bacchiglione - Sez. di Vicenza	Euro 3.100.000,00	Euro 1.500.000,00	Euro 1.600.000,00	Euro 6.200.000,00
Litorale veneto	Euro 3.100.000,00	Euro 376.889,54	Euro 2.723.110,46	Euro 6.200.000,00
Piave Livenza - Sez. di Belluno	Euro 3.812.128,29	Euro -	Euro 2.387.871,71	Euro 6.200.000,00
Piave Livenza - Sez. di Treviso	Euro 3.100.000,00	Euro 1.500.000,00	Euro 1.600.000,00	Euro 6.200.000,00
Totale	Euro22.412.128,29	Euro 9.876.889,54	Euro15.410.982,17	Euro47.700.000,00

In merito al programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale, di competenza delle Sezioni Bacino Idrografico, si propone di ripartire l'importo totale, ipotizzato in Euro 18.000.000,00, a valere per Euro 8.500.000,00 sul capitolo di spesa n. 101665, per Euro 4.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 102088 e per Euro 5.500.000,00 sul capitolo di spesa n. 102121 come di seguito indicato:

- stanziamento di Euro 3.000.000,00 per ognuna delle Sezioni Bacino Idrografico: Adige Po Sezione di Verona, Brenta Bacchiglione Sezione di Padova, Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, Piave Livenza Sezione di Treviso;
- stanziamento di Euro 2.000.000,00 per ognuna delle Sezioni Bacino Idrografico: Adige Po Sezione di Rovigo, Litorale veneto, Piave Livenza Sezione di Belluno.

Per quanto riguarda invece il programma di interventi di sistemazione della rete idraulica minore, di competenza dei Consorzi di Bonifica, si propone che il riparto tra i Consorzi di Bonifica venga definito dal Direttore della Sezione Difesa del Suolo.

In relazione agli importi proposti per somme urgenze, previo variazione di bilancio dal capitolo di spesa n. 101665 a favore dei capitoli di spesa del bilancio regionale di previsione n. 053010 *"Interventi regionali di prevenzione, soccorso e pronto intervento per calamità naturali - L.R. n. 1/1975 - L.R. n. 58/1984"* per Euro 2.700.000,00 e n. 010040 *"somma urgenza riguardante opere pubbliche di bonifica anche a seguito di calamità naturali - art. 147, D.P.R. 21/12/1999, N. 554 - art. 2, c. 2, lett. a, punto 5, art. 33, c. 2, L.R. 07/11/2003, N. 27"* per Euro 2.000.000,00, va rilevato che entrambi i capitoli di spesa sono attualmente privi competenza. E' tuttavia opportuno disporre degli importi in parola per far fronte ad interventi disposti in regime di somma urgenza ai sensi della vigente normativa, sia da parte delle Sezioni Bacino Idrografico, motivatamente non ascrivibili agli accordi quadro, sia da parte dei Consorzi di Bonifica.

Per quanto attiene alla proposta di finanziamento delle somme urgenze disposte dai Consorzi di Bonifica a seguito dell'evento alluvionale del 30 gennaio - 4 febbraio 2014, si propone che il riparto tra i Consorzi di Bonifica dei previsti Euro 2.300.000,00 a valere sul capitolo di spesa n. 101665 venga definito dal Direttore della Sezione Difesa del Suolo, sulla base degli effettivi interventi disposti in regime di somma urgenza.

In merito alla proposta di finanziamento al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per i "Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle - Palù Grande" in Comune di Concordia Sagittaria, si rileva che a fronte di un costo complessivo dell'intervento stimato in Euro 3.000.000,00, è già stato finanziato con D.G.R. n. 2542 in data 11/12/2012 un primo stralcio funzionale dello stesso, per Euro 1.500.000,00.

Con la presente proposta di destinare ulteriori Euro 1.500.000,00 a valere sul capitolo di spesa n. 101665 per la medesima opera, si assicura quindi la completa copertura finanziaria dell'intervento, che in data 14/03/2014 con decreto n. 6 del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, in sede di screening, è stato escluso dalla procedura di V.I.A.

Quanto all'importo residuo disponibile sul capitolo di spesa n. 101665, pari ad Euro 2.589.017,83, si propone il suo utilizzo per le seguenti finalità:

- progettazione di interventi di difesa idraulica ed idrogeologica per i quali, sebbene già programmati/finanziati con fondi statali o comunitari, la Regione Veneto non dispone ancora delle relative risorse finanziarie, previo variazione di bilancio a favore del capitolo di spesa n. 100138 *"Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di programmi di interventi nel settore della difesa del suolo - art. 16 L.R. 14/01/2003, n. 5"*, attualmente privo di competenza;
- importi relativi ad interventi già finanziati, con impegno di spesa disposto in annualità precedenti al 2007, radiati dalla contabilità per decorrenza del termine dei 7 anni previsto dalla Legge Regionale di Contabilità, non liquidati nel 2013 per mancanza di cassa, per i quali sussistono l'esigibilità del credito e l'obbligazione, previo variazione di bilancio a favore dei capitoli di spesa originari;

Si ritiene altresì di dar luogo alle seguenti disposizioni:

- i due programmi degli interventi di sistemazione delle opere idrauliche dovranno prevedere interventi coerenti con il *"piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico"* di cui alla deliberazione n. 1643 in data 11/10/2011, quantomeno in relazione alla quota parte finanziata con i capitoli di spesa n. 101665 e 102088;
- l'approvazione dei due programmi degli interventi di sistemazione delle opere idrauliche è demandata al Direttore della Sezione Difesa del Suolo;
- per l'approvazione dei progetti degli interventi si fa riferimento alle procedure disposte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 759 del 07/06/2011;
- ai Direttori delle Sezioni Bacino idrografico sono demandati l'affidamento degli incarichi per la progettazione e servizi connessi, le attività di progettazione, appalto, attuazione nonché l'approvazione della contabilità finale degli interventi di competenza, inseriti nel programma degli interventi di sistemazione delle opere idrauliche della rete principale approvato dal Direttore della Sezione Difesa del Suolo;

- gli interventi di sistemazione delle opere idrauliche di importo complessivo inferiore a 500.000,00 Euro sono affidati, da ciascuna Sezione Bacino idrografico e da ciascun Consorzio di Bonifica, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall' articolo 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., previo invito ad almeno cinque Ditte se sussistono aspiranti idonei in tale numero;
- per gli interventi di sistemazione delle opere idrauliche di importo pari o superiore a 500.000,00 Euro ed inferiore ad un milione di Euro, l'invito, con le modalità di cui sopra, è rivolto ad almeno dieci soggetti; si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il Direttore della Sezione Difesa del Suolo è incaricato degli impegni sui capitoli di spesa n. 101665, 102088 e 102121 del bilancio regionale 2013 relativi agli utilizzi proposti nel presente provvedimento;
- il Direttore della Sezione Difesa del Suolo, al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse stanziate e di fornire efficaci e pronte risposte alle esigenze che si dovessero manifestare sul territorio, è incaricato delle eventuali modifiche al riparto delle risorse, nel limite del 10% delle singole voci di riparto e del 10% delle singole attribuzioni ai soggetti attuatori, senza aumento della spesa complessiva e in coerenza con gli utilizzi individuati nel presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 06/04/2012, n. 13;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31/12/2012, n. 54;

VISTI gli artt. 18 e 20 della legge regionale 02/04/2014, n. 11;

delibera

1. Di approvare le disposizioni di cui in premessa.

2. Di destinare lo stanziamento complessivo di Euro 15.410.982,17, a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2014 n. 101665, al finanziamento dell'annualità 2014 degli accordi quadro di cui alla D.G.R. n. 937/2012.

3. Di destinare lo stanziamento complessivo di Euro 18.000.000,00, a valere per Euro 8.500.000,00 sul capitolo di spesa n. 101665, per Euro 4.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 102088 e per Euro 5.500.000,00 sul capitolo di spesa n. 102121 del bilancio regionale 2014, al finanziamento di un programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale, di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico.

4. Di destinare lo stanziamento complessivo di Euro 8.000.000,00, a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2014 n. 101665, al finanziamento di un programma di interventi di sistemazione della rete idraulica minore, di competenza dei Consorzi di Bonifica.

5. Di destinare lo stanziamento complessivo di Euro 2.700.000,00, a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2014 n. 101665, al finanziamento delle somme urgenze disposte dalle Sezioni di Bacino Idrografico ai sensi della L.R. n. 1/1975, previo variazione di bilancio a favore del capitolo di spesa n. 053010.

6. Di destinare lo stanziamento complessivo di Euro 2.000.000,00, a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2014 n. 101665, al finanziamento delle somme urgenze disposte dai Consorzi di Bonifica nel 2013 ai sensi dell'art. 29, c. 1, lett. c) della L.R. n. 12/2009, previo variazione di bilancio a favore del capitolo di spesa n. 010040.

7. Di destinare lo stanziamento complessivo di Euro 2.300.000,00, a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2014 n. 101665, al finanziamento delle somme urgenze disposte dai Consorzi di Bonifica a seguito dell'evento alluvionale del 30 gennaio - 4 febbraio 2014.

8. Di destinare lo stanziamento di Euro 1.500.000,00, a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2014 n. 101665, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per il finanziamento dei "Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle - Palù Grande".

9. Di destinare lo stanziamento di Euro 2.589.017,83, a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2014 n. 101665, per spese di progettazione relative ad interventi già programmati/finanziati con fondi statali o comunitari, previo variazione di bilancio a favore del capitolo di spesa n. 100138 e per importi relativi ad interventi già finanziati, con impegno di spesa disposto in annualità precedenti al 2007, radiati dalla contabilità, non liquidati nel 2013 per mancanza di cassa, previo variazione di bilancio a favore dei capitoli di spesa originari.

10. Di incaricare il Direttore della Sezione Difesa del Suolo dell'approvazione dei programmi degli interventi di sistemazione delle opere idrauliche di cui ai punti 3 e 4.

11. Di determinare in Euro 52.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative agli utilizzi di cui ai punti precedenti, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Difesa del Suolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 101665, 102088 e 102121 del bilancio regionale di previsione 2014.

12. Di incaricare il Direttore della Sezione Difesa del Suolo delle eventuali modifiche al riparto delle risorse di cui ai punti precedenti, nel limite del 10% delle singole voci di riparto e del 10% delle singole attribuzioni ai soggetti attuatori individuate nelle premesse.

13. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

14. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273403)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 538 del 15 aprile 2014

D.Lgs.152/2006 art.114 - D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 30.6.2004. DGR. 31.12.2006 n. 138. ENEL Produzione - Progetto di gestione diga di La Stua.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Approvazione del progetto di gestione della diga di La Stua, situata in Comune di Cesiomaggiore e asservita all'impianto idroelettrico di La Guarda, che definisce il piano operativo di svaso e rilascio a valle sedimenti per la gestione in sicurezza organi di manovra.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 40 del D.Lgs. 152/99, come ripreso e confermato dal successivo art. 114 del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento della capacità d'invaso e la salvaguardia, sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe vengano effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto, predisposto dal soggetto gestore sulla base dei criteri fissati con apposito Decreto ministeriale.

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 30.6.2004 sono stati fissati i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi stabilendo anche ulteriori adempimenti a carico delle Regioni, finalizzati alla redazione del progetto di gestione e alla sua corretta attuazione.

Pertanto, in attuazione degli articoli 1 e 8 del citato Decreto Ministeriale 30.6.2004, la Giunta regionale, con provvedimento n. 138 del 31 gennaio 2006, ha approvato la disciplina per i progetti di gestione degli invasi e, in specifico riferimento alle tipologie di sbarramenti di competenza regionale, i contenuti dei progetti di gestione nonché le procedure per la valutazione e l'approvazione dei progetti medesimi, stabilendo contestualmente che il progetto di gestione, redatto dall'Ente gestore, sia sottoposto a una istruttoria preliminare da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo per verificare la completezza degli elaborati in relazione alle prescrizioni contenute nella normativa approvata, per essere successivamente valutato da una conferenza istruttoria, composta dalle Strutture regionali competenti, da ARPAV, dall'Autorità di Bacino e dagli Enti locali interessati, il cui parere è espresso mediante apposito verbale.

L'approvazione del progetto viene quindi disposta mediante deliberazione di Giunta regionale su parere favorevole di una conferenza istruttoria, il cui verbale va allegato al provvedimento.

Con nota n.8480 del 23 settembre 2010, il Comune di Cesiomaggiore ha trasmesso a questa Amministrazione la richiesta di Permesso di Costruire relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria degli organi di intercettazione dello scarico di fondo e della condotta forzata e realizzazione del sistema provvisionale per il rilascio della portata di deflusso minimo vitale (DMV) alla diga di "La Stua" in località Val Canzoi nel Comune di Cesiomaggiore".

In data 4 febbraio 2013 la Sezione Difesa del Suolo, già Direzione Difesa del Suolo, ha provveduto a richiedere le integrazioni, cui ENEL Produzione ha provveduto con nota di trasmissione prot.n.46211 del 26 novembre 2013. Tali richiesta è stata formulata in quanto il progetto originario essendo finalizzato al ripristino della valvola di by-pass e alle modalità di rilascio del DMV, mancava di parti fondamentali per essere valutato come progetto di gestione ai fini della fluitazione dei sedimenti in senso stretto.

Dopo la verifica degli elaborati progettuali, la Sezione Difesa Suolo ha tenuto una conferenza istruttoria in data 12 dicembre 2013 - di cui si allega il verbale **Allegato A**. La conferenza ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni.

È stato poi inviato il verbale nonché copia del progetto, all'Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul quale è tenuto a esprimere il parere di competenza con separato atto ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 152/2006. L'UTDV, ha provveduto con nota prot.n.3987 del 28 febbraio 2014 - **Allegato B**, a trasmettere il proprio parere formulando delle osservazioni che costituiscono a tutti gli effetti delle prescrizioni da attuarsi nella realizzazione dell'intervento.

Considerato quindi quanto sopra esposto, viene espresso parere favorevole al Progetto di gestione della diga di La Stua, impianto di La Guarda, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza Istruttoria - **Allegato A** - e nella nota dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia - **Allegato B**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 31.12.2012, n.54, art.2, comma 2;

delibera

1. di approvare, in conformità alla normativa regionale in materia di progetti di gestione degli invasi di cui alla DGR. 138/2006, il parere espresso dalla Conferenza istruttoria di cui al verbale riportato nell'**Allegato A** e alle prescrizioni di competenza dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 152/2006, di cui all'**Allegato B**, il Progetto di Gestione presentato da ENEL Produzione il 26 novembre 2013 per la Diga di La Stua asservita all'impianto di produzione di La Guarda e sita in comune di Cesiomaggiore (BL);

2. di fare obbligo al soggetto gestore di attuare il Progetto di cui trattasi nel rispetto delle norme di cui all'allegato tecnico alla DGR. 138/2006 e tenuto conto delle prescrizioni di cui agli Allegati A e B al presente provvedimento;

3. di incaricare la Sezione Difesa del Suolo di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAV, all'Autorità di Bacino, alle Sezioni Bacini Idrografici, alla Provincia e ai Comuni territorialmente interessati;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 538 del 15 aprile 2014 pag. 1/2

VERBALE DI CONFERENZA ISTRUTTORIA

12.12.2013

Serbatoio di "La Stua"

D.G.R. n.138 del 31 gennaio 2006. "Dec.lgs.152/99 art.40 – D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 30.6.2004. Progetto di gestione degli invasi. Adempimenti di competenza regionale."

Sono presenti:

ARPAV Belluno	Dott. Antonio Cavinato
Provincia Belluno	Ing. Veruska Bortoluzzi
Dipartimento Tutela Ambiente	Sig,. Livio Ciccarese
Direzione Difesa del Suolo	Ing. Barbara De Fanti

Il documento in discussione è il "Progetto di Gestione - Piano operativo di svaso e rilascio a valle sedimenti per la gestione in sicurezza degli organi di manovra" presentato da ENEL S.p.A. e relativo alle operazioni di svaso e/o fluitazione controllata con rilascio a valle dei sedimenti del serbatoio artificiale di La Stua (BL), necessarie al mantenimento dell'esercizio in sicurezza degli organi di manovra dello sbarramento, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella DGR 138/2006 e secondo i disposti dell'art.114 D.Lgs 152/06 (ex art. 40 D.Lgs 152/99), nonché per consentire l'effettuazione di "Lavori per interventi di manutenzione straordinaria degli organi di intercettazione dello scarico di fondo e della condotta forzata di derivazione e realizzazione sistema provvisionale rilascio DMV" richiesti dall'Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia. Il documento è relativo inoltre alle integrazioni richieste a ENEL S.p.A. al fine di uniformare la documentazione progettuale al Progetto di Gestione del serbatoio artificiale di La Stua (BL).

Dopo l'esposizione e l'esame del progetto, e la lettura della nota (in allegato) del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la Conferenza istruttoria ritiene che:

- la data di inizio operazioni venga preventivamente concordata con ARPAV, Provincia e Genio Civile territorialmente competente, nonché con l'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
- la relazione sullo svolgimento delle proprie attività, redatta dal gestore allegando copia delle registrazioni dei dati grezzi e dei risultati dei controlli di propria competenza, venga trasmessa anche all'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
- venga informato dell'inizio delle operazioni il Corpo Forestale dello Stato in quanto titolare di una concessione di derivazione dal torrente Caorame verso l'area RAMSAR / SIC e ZPS del Vincheto di Cellarda del quale sono anche gestori;
- è inoltre necessario che le eventuali operazioni di sfangamento siano condotte in modo tale da non pregiudicare il mantenimento / raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale nel rispetto delle scadenze temporali europee nonché coerentemente con i contenuti del DM 8 novembre 2010, n.260 "Regolamento recante criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art.75, comma 3, del medesimo decreto";
- il passo di svaso del serbatoio dovrà essere tale da non pregiudicare la stabilità delle sponde anche in relazione alla acclività dei versanti e al fatto che "le parti più basse dei versanti sono coperte da falde e conoidi detritiche" come riferito nel relativo FCEM;

inoltre viene stabilito che :

- ARPAV controllerà (con onere a carico di ENEL S.p.A. – DGR 138/2006) la concentrazione e la torbidità in corrispondenza del primo punto di monitoraggio ENEL ed effettuerà controlli puntuali e istantanei (coni Imhoff) sul torrente Caorame a monte della confluenza con il Piave, sul Piave a valle della confluenza con il Caorame e a monte e a valle della confluenza con il Sonna. L'ossigeno

disciolto sui medesimi punti di controllo della torbidità. L'indice IBE sul torrente Caorame e sul Piave nei punti ritenuti significativi;

- ENEL predisporrà, in concordato con la Provincia, una valutazione dello stato di fatto della fauna ittica del torrente Caorame tra il limite del Parco e almeno la confluenza con il Piave indicando all'interno del piano operativo la necessarie misure di mitigazione e minimizzazione degli effetti dannosi sulla fauna ittica.

Si ribadiscono inoltre tutte le misure riportate nella DGR 138/2006 e relative alla valutazione degli effetti negativi sulla fauna ittica e relativo risarcimento degli stessi.

Dopo l'esame del progetto, la conferenza istruttoria ritiene che:

- prima dell'approvazione delle singole operazioni, ENEL deve riprodurre le analisi chimico-fisiche e microbiologiche per la caratterizzazione del sedimento, come stabilito con DGR 138/22006 che dovranno avere esito favorevole;
- il progetto di gestione, una volta approvato, può avere validità decennale e può essere più volte messo in opera nel rispetto delle frequenze programmate, delle modalità originariamente approvate e dei quantitativi di materiale previsti;
- la portata utilizzata per la fluitazione deve essere sempre compatibile con la capacità di smaltimento dell'alveo ricettore.

La Conferenza istruttoria, con le prescrizioni di cui ai punti precedenti, esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del progetto di gestione in oggetto.

Il Verbalizzante
Ing. Barbara De Fanti

Barbara De Fanti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO _B_ Dgr n. del pag. 1/3

M_INF.DIGHEIDREL.REGISTRO UFFICIALE.U.0003987.28-02-2014

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO ADDETTO
De Faveri

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
UFFICIO TECNICO PER LE DIGHE DI VENEZIA

Venezia,

Alla Regione Veneto
Direzione Difesa del Suolo
Pec:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

NOTA TRASMESSA
TRAMITE PEC

E p.c All' ENEL Produzione S.p.A.
Unità di Business Vittorio Veneto
Pec: enelproduzione@pec.enel.it

All' ENEL Produzione S.p.A.
Sicurezza dighe ed opere idrauliche N.E.
Pec: enelproduzione@pec.enel.it

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Div. 5
Pec: dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Rif.to nota: Regione Veneto prot. 568254 del 30.12.2013

REGIONE DEL VENETO - SEGRETERIA REGIONALE
Data
Data registraz. 12 MAR. 2014
Prot. N. 106971/70.00.02
Indice Classif. ... / Fascicolo

Oggetto: Diga **La Stua** in Comune di Cesio Maggiore (BL) – n. arch. SND: 608
Progetto di gestione dell'invaso - Parere

Con la nota in epigrafe, codesta Regione ha trasmesso il progetto di gestione dell'invaso di **La Stua** redatto dal Concessionario, Enel S.p.a., ai fini del parere di competenza di cui alla DGR n.138 del 31.01.2006 (correlate norme statali: art. 114, comma 5, D.Lgs. n. 152/06 e art. 3, comma 1, D.M. 30.06.04).

Si premette che lo sbarramento di La Stua, classificato come "grande diga" del tipo muraria a gravità ordinaria, sbarra il torrente Caorame (bacino fiume Piave) in comune di Cesio Maggiore (BL) ed è alta 54,3 m ai sensi della L. 584/94; in adiacenza è presente altresì una diga secondaria, in pietrame con diaframma in cls, dell'altezza di 7 m ai sensi della L. 584/94; il volume originario di invaso, calcolato sempre ai sensi della L. 584/94, risulta pari a 3,50 Mm^3 . La portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento, determinata dal Concessionario ai sensi della Circ. P.C.M. 22806 del 13/12/1995, risulta pari a 110 m^3/s.

Lo scarico di fondo, abbinato all'opera di presa, è posizionato in sponda sinistra ed è costituito da una galleria fuori dal corpo diga, con quota soglia alla 651.58 m s.l.m.

In merito al progetto presentato, tenuto conto anche della documentazione in atti, con particolare riferimento ai contenuti del vigente Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (FCEM) si formulano le seguenti osservazioni:

- preliminarmente si osserva, da un punto di vista formale, che la presente proposta non è stata sottoscritta dall'ingegnere designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'

parere piano gestione invaso la_stualastua
F.ta S. Severo - Castello 5016 30122 Venezia
☎ 041 2410739; fax: 041 2410742
e-mail ridvenezia@mit.gov.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 106971 data 11/03/2014, pagina 1 di 3

esercizio dell' impianto (ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.L. n.507/94, convertito con L. 584/94)

- quanto ai contenuti del piano si rileva che codesto Concessionario ha fornito elementi sufficienti ad inquadrare correttamente il progetto di gestione dell'invaso ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 152/2006 e della DGR n.138 del 31.01.2006
- il presente piano indica che la diga di La Stua è interessata da un interrimento significativo con una perdita di volume totale dell'invaso pari ad 1.782.000 mc pari a circa al 50 % del volume utile originario con un apporto annuo di sedimento stimato in 38.000 mc/annui.
- In relazione agli specifici aspetti di competenza della scrivente Direzione (pervietà degli scarichi profondi della diga e sedimento a ridosso dello sbarramento) si osserva che lo scarico di fondo/presa è regolarmente funzionante e nelle adiacenze non vi sono accumuli di sedimento che indicano la possibilità, nel breve termine, di una ostruzione degli organi di scarico.

Ciò premesso,

- Visti l'art. 114 del D.Lgs. n. 152/06, il D.M. 30.06.04, ed i contenuti di cui alla DGR n.138 del 31.01.2006
- Vista la direttiva R.I.D. n. 6426 del 21.07.05 e la direttiva Dg Dighe n.12710 del 6.11.12;
- Esaminato il progetto di gestione dell'invaso di **La Stua** tramesso da codesta Regione con nota prot. 568254 del 30.12.2013
- considerate le osservazioni sopra esposte a corredo della presente istruttoria;

lo scrivente Ufficio **rilascia parere favorevole** al Progetto di gestione in questione, ai sensi dell'art.114 del D. Lgs. 152/06, per gli esclusivi aspetti di competenza relativi alla sicurezza dello sbarramento, con le seguenti condizioni :

- dato il rimando ai Piani operativi (o Programmi di sintesi) del dettaglio delle modalità operative di gestione (in particolare svasi, fluitazione, asportazione meccanica), detti Piani o Programmi non potranno assumere valenza meramente informativa, riservandosi questa Amministrazione di dettare, in sede di esame degli stessi, ulteriori prescrizioni o raccomandazioni per gli aspetti di competenza;
- Gli interventi di fluitazione controllata e/o rimozione meccanica dei sedimenti dovranno avere una periodicità tale da garantire perlomeno l'attuale morfologia del fondo in prossimità dello scarico di fondo/presa;
- Entro 10 anni dall'ultimo rilievo batimetrico (2008) dovrà essere eseguito un rilievo batimetrico aggiornato dell' invaso corredato da un rilievo di dettaglio lungo il paramento di monte e nelle adiacenze dello scarico di fondo/presa; dovranno inoltre essere incluse sezioni longitudinali e trasversali di dettaglio (ad esempio, rispetto all'asse della galleria di scarico, rispetto allo sviluppo della diga, etc.);
- in assenza di motivi di urgenza o emergenza, dovranno essere adottate nelle operazioni di gestione ricomprese nel progetto velocità medie di svaso comparabili a quelle già sperimentate nel corso del passato esercizio, da specificarsi in sede di piano operativo o programma di sintesi;
- In caso di svaso parziale o totale il concessionario è tenuto a redigere uno specifico rapporto sullo stato delle opere normalmente sommerse corredato da valutazioni sul relativo stato

Parere.piano.gestione.invaso.lastua
F.ta S. Severo - Castello 5016 30122 Venezia
☎ 041 2410739; fax: 041 2410742
e-mail ridvenezia@mit.gov.it.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 106971 data 11/03/2014, pagina 2 di 3

manutentivo (con particolare riferimento agli imbocchi dello scarico di fondo/presa e del paramento di monte) e supportato da una esauriente documentazione fotografica;

Si rammenta infine che il progetto in parola deve essere sottoscritto dall'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'impianto ai sensi dell'art.4 comma 7, del D.L. n.507/94 convertito con L. n. 584/94.

IL DIRIGENTE
(ING. FRANCESCO SANTORO)

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 106971 data 11/03/2014, pagina 3 di 3

Parere.piano.gestione.invaso.lastua
F.ta S. Severo - Castello 5016 30122 Venezia
041 2410739; fax: 041 2410742
e-mail ridvenezia@mit.gov.it

(Codice interno: 273404)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 539 del 15 aprile 2014

Ditta C.G.A. scarl. Autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi, denominato "VACCHETTA" e composto dalle cave "PANIZZON", "BUSATI", "MENEGUZZO" e "MAULE", in Comune di Malo (VI). (L.R. 44/1982).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "VACCHETTA" e composto dalle cave "PANIZZON", "BUSATI", "MENEGUZZO" e "MAULE", in Comune di Malo (VI). Estremi dei principali atti istruttori: Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 895 del 04.04.2003 Decreto del Dirigente regionale Geologia e attività estrattive n. 135 del 13.10.2010 Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 3611 del 12.11.2004 Decreto del Dirigente regionale Geologia e attività estrattive n. 138 del 13.10.2010 Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 2242 del 09.08.2002 Decreto del Dirigente regionale Geologia e attività estrattive n. 19 del 16.02.2010 Istanza della ditta in data 22.07.2008, acquisita al prot. n. 386036 del 24.07.2008 Istanza della ditta in 11.10.2007, acquisita al prot. n. 565725 del 11.10.2007 Istanza della ditta in data 14.11.2006, acquisita al prot. n. 655645 del 15.11.2006 Documentazione integrativa acquisita al prot. n. 180182 in data 29.03.2007 Parere Comune: D.C.C. n. 9 in data 12.03.2007 Parere C.T.P.A.C. di Vicenza in data 28.11.2007 Parere C.T.R.A.E. in data 15.12.2009 Documentazione proposta progettuale insiemi estrattivi acquisita ai prot. n. 134244 del 18.03.2011 e n. 17400 del 11.04.2011 Documentazione integrativa acquisita al prot. n. 19554 in data 16.01.2012 Parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 Nota di richiesta parere Soprintendenza prot. n. 160608 del 04.04.2012 Documentazione progetto definitivo insieme estrattivo acquisita al prot. n. 493524 del 13.11.2013

L'assessore, Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

In considerazione delle numerose domande di coltivazione di cava di argilla per laterizi nel comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara (VI) e delle pendenti istanze di proroga relative a cave già autorizzate nel medesimo comparto, la C.T.R.A.E., nella seduta del 15.12.2009, ha ritenuto di sospendere le relative istruttorie e di invitare le ditte interessate a presentare un progetto di coordinamento e riorganizzazione del comparto estrattivo.

Le ditte titolari delle cave interessate hanno quindi presentato in data 18.03.2011 con prot. n. 134244, e in data 11.04.2011 con prot. n. 174000, una proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato comparto estrattivo di Isola Vicentina, riguardante 34 cave suddivise in 14 gruppi, denominati "insiemi estrattivi".

La C.T.R.A.E., nella seduta del 31.01.2012, ha esaminato tale proposta esprimendo parere favorevole, con prescrizioni di carattere generale come da parere allegato (**allegato A**), parte integrante del presente provvedimento. La stessa C.T.R.A.E. inoltre ha rinviato ad atti separati la valutazione e autorizzazione alla coltivazione dei singoli insiemi estrattivi facenti parte del comparto.

Pertanto le istruttorie sulle singole cave, siano esse riferite all'apertura di una nuova cava, all'ampliamento di una cava esistente, alla variante al progetto autorizzato o alla proroga di un'autorizzazione, vanno comunque assorbite e svolte nell'ambito dell'istruttoria complessiva sull'insieme di appartenenza. Conseguentemente, l'autorizzazione alla coltivazione è riferita all'insieme estrattivo e sostituisce gli eventuali provvedimenti già rilasciati sulle singole cave in esso contenute.

L'insieme estrattivo "VACCHETTA", oggetto del presente provvedimento, riguarda le cave già autorizzate denominate "PANIZZON", "BUSATI", "MENEGUZZO" e la domanda di apertura della cava "MAULE", in Comune di Malo.

Per quanto riguarda la cava "PANIZZON", la situazione è la seguente.

L'apertura e coltivazione della cava è stata autorizzata con D.G.R. n. 895 del 04.04.2003 alla ditta Deroma spa. e tale autorizzazione ha fissato al 15.12.2008 il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione.

Con domanda acquisita al prot. n. 386036 del 24.06.2008, la ditta ha presentato istanza di proroga dei termini dell'autorizzazione. Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Malo dal 05.12.2008 e, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

Con decreto della Direzione regionale Geologia e Georisorse n. 135 del 13.10.2010 è stato rilasciato nulla osta alla cessione dell'autorizzazione alla ditta C.G.A. scarl. e quindi con domanda acquisita al prot. 131802 del 20.03.2012 la ditta C.G.A. scarl ha chiesto l'intestazione dell'autorizzazione, allegando l'atto di cessione dell'autorizzazione.

La cava ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, per la fascia di 150 m da corso d'acqua vincolato, come risulta dalla relazione paesaggistica acquisita al prot. n. 531136 del 14.10.2008.

Per quanto riguarda la cava "BUSATI", la situazione è la seguente.

L'apertura e coltivazione della cava è stata autorizzata con D.G.R. n. 3611 del 12.11.2004 alle ditte Deroma spa e Gruppo Stabila spa. e tale autorizzazione ha fissato al 30.06.2008 il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione.

Con domanda acquisita al prot. n. 565725 del 11.10.2007, le ditte hanno presentato istanza di proroga dei termini dell'autorizzazione. Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Malo dal 19.11.2007 e, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

Con decreto della Direzione regionale Geologia e Georisorse n. 138 del 13.10.2010 è stato rilasciato nulla osta alla cessione dell'autorizzazione alla ditta C.G.A. scarl. e quindi con domanda acquisita al prot. 131769 del 20.03.2012 la ditta C.G.A. scarl ha chiesto l'intestazione dell'autorizzazione, allegando l'atto di cessione dell'autorizzazione.

La cava ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, per la fascia di 150 m da corso d'acqua vincolato, come risulta dalla relazione paesaggistica acquisita al prot. 700457 del 11.12.2007.

Per quanto riguarda la cava "MENEGUZZO", la situazione è la seguente.

L'apertura e coltivazione della cava, è stata autorizzata con D.G.R. n. 2242 del 09.08.2002 alla ditta C.G.A. Tale autorizzazione è stata successivamente integrata con decreto della Direzione regionale Geologia e attività estrattive n. 19 del 16.02.2010, con il quale la durata dell'autorizzazione è stata prorogata al 31.12.2013

Per quanto attiene la nuova cava "MAULE", si evidenzia quanto segue.

La ditta C.G.A. in data 14.11.2006 ha chiesto l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione della cava allegando la relativa documentazione tecnica, acquisita al prot. 655645 del 15.11.2006 e prot. 180182 del 29.03.2007.

Della domanda e dei relativi allegati è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Malo dal 14.11.2006 e, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni. Inoltre, sulla domanda medesima, il Consiglio Comunale Malo, con deliberazione n. 9 del 12.03.2007 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere osservato il parere della Polizia Locale che consiglia il transito dei mezzi pesanti provenienti o diretti verso la cava percorrendo via Ca' Crosara;
- dovrà essere prevista una cauzione, a cura del Servizio lavori Pubblici e Polizia Locale, adeguata a far fronte a possibili manutenzioni della sede stradale e all'eventuale necessità del rifacimento del tappeto d'usura, da attivare durante la coltivazione della cava e fino al ripristino ambientale finale;
- in sede di ricomposizione ambientale, la profondità massima di ripristino dovrà essere pari a 3 m;
- la durata indicata per l'escavazione non potrà essere prorogata.

Con nota n. 70145 del 06.02.2007 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza e la Provincia di Vicenza, con nota in data 07.01.2008, acquisita al protocollo n. 31209 del 18.01.2008, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 28.11.2007, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere acquisita la deroga alle distanze minime di sicurezza stabilite dal DPR 128/59 per gli scavi in avvicinamento alla traliccio dell'Enel;
- la profondità finale di ripristino non dovrà superare la profondità di m 3 dal pc, pertanto il materiale associato da alienare dovrà essere ricalcolato sulla base della nuova profondità e comunque non superare le volumetrie previste di 12.663 mc;

- l'estinzione della cava dovrà essere subordinata all'esecuzione e alla presentazione dei risultati di prove di permeabilità in numero adeguato alla superficie interessata o, in caso di risultato negativo, all'esecuzione di opportune opere disperdenti;
- a fine coltivazione, una superficie non inferiore al 15% dell'area di cava dovrà essere destinata a bosco o ad altre colture legnose, quali siepi e macchie boscate, finalizzate alla diversificazione estetica e biologica del territorio rurale, all'incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica e all'incremento di materiale legnoso da destinarsi a scopi energetici;
- la superficie interessata dovrà essere chiaramente individuata in planimetria di progetto e la tipologia della piantagione andrà adeguata alle caratteristiche vegetazionali, pedologiche e freatiche del sito. La piantagione dovrà essere realizzata utilizzando specie arboree e arbustive autoctone, con densità d'impianto non inferiore a 3.000 piante/ha;
- al fine della buona riuscita degli interventi dovranno essere osservate le indicazioni operative eventualmente impartite in corso d'opera, da parte del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, al quale pertanto andrà comunicata con congruo anticipo la data di inizio dei lavori di piantagione;
- in merito alla possibile interazione con la viabilità di progetto di secondo livello riportata nel PTCP, attualmente non definibile con esattezza stante il livello preliminare di progettazione della viabilità, si prescrive che, in caso di interferenza con il progetto definitivo della strada, la sistemazione finale della cava sia tale da garantire la fattibilità totale dell'opera come da progetto, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. A tal fine si suggerisce una verifica puntuale di tali elementi in fase di approvazione del progetto di cava da parte della Regione.

La cava ricade all'esterno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, ricade altresì all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi come da asseverazione agli atti, prot. 19554 del 16.01.2012.

La CTRAE, nella seduta del 31.01.2012, ha esaminato la documentazione costituente il progetto di coltivazione dell'insieme e ha espresso parere favorevole con prescrizioni, come da parere allegato (**allegato B**), parte integrante del presente provvedimento, alla coltivazione dell'insieme estrattivo di argilla per laterizi "VACCHETTA" composto dalle cave "PANIZZON", "BUSATI", "MENEGUZZO"e "MAULE".

Per quanto riguarda la nuova cava "MAULE" le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C., vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, sono state sostanzialmente recepite nel parere della C.T.R.A.E., fatta eccezione per quella concernente la destinazione dell'ambito a bosco arboreo arbustivo, atteso che il sito ricade in zona agricola a forte vocazione produttiva nella quale non sono presenti aree boscate residuali da potenziare. Al riguardo, la Commissione regionale ha invece ritenuto opportuna la realizzazione di una siepe arborea arbustiva con essenze autoctone lungo le fasce di rispetto della strada comunale e della strada vicinale Vergan.

Inoltre in fase istruttoria è stato verificato che il tracciato della viabilità provinciale risulta spostato, non interessando più l'ambito di cava; peraltro, il progetto di sistemazione ambientale prevede il ripristino a piano campagna.

Inoltre, la C.T.R.A.E., preso atto dell'abrogazione dell'art.104 del DPR 128/59, relativo alle distanze di sicurezza tra scavi e manufatti in forza del combinato disposto dell'articolo 14 comma 14 ter della Legge 246/2005 e del D.lgs.179/2009, non ha recepito la relativa prescrizione del parere della C.T.P.A.C. sulla deroga alle distanze medesime. Inoltre, le prescrizioni, peraltro non vincolanti, del Comune di Malo e non recepite dalla C.T.R.A.E., possono essere oggetto di apposito accordo tra la ditta e l'Amministrazione comunale.

Per le cave "PANIZZON" e "BUSATI", l'U.C. Gestione e tutela risorse geologiche della Direzione Geologia e Georisorse, di concerto con il Servizio Paesaggio e osservatorio della Direzione Urbanistica, ha redatto le relazioni tecniche illustrative ai sensi del D.lgs.42/2004, dalle quali emerge che gli interventi, con le prescritte integrazioni, risultano ammissibili in relazione ai vincoli paesaggistici.

Le citate relazioni tecniche illustrative, unitamente alla documentazione di progetto e alla proposta progettuale di riorganizzazione del comparto, sono state trasmesse alla Soprintendenza competente con nota in data 04.04.2012 prot. 160608, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 12.04.2012.

Il previsto parere della Soprintendenza non è stato reso nei 45 giorni successivi e, comunque, sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti e pertanto è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

La C.T.R.A.E. ha prescritto alla ditta di presentare alla Direzione regionale Geologia e georisorse, prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo dell'insieme, la seguente documentazione per le necessarie verifiche di conformità:

- un progetto generale dell'insieme estrattivo, aggiornato alla situazione attuale, che recepisca le prescrizioni generali riguardanti la proposta di riorganizzazione e coordinamento e quelle specifiche per l'insieme estrattivo;
- il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ex D.lgs. 117/2008;
- le verifiche di coerenza con la rete idrica minore.

Su richiesta regionale formulata con nota 183056 del 19.04.2012, la ditta ha presentato la documentazione progettuale definitiva, che è stata acquisita al prot. 493524 del 13.11.2013 ed è risultata conforme alle prescrizioni della C.T.R.A.E.

Per quanto attiene le distanze di sicurezza degli scavi da manufatti e infrastrutture, oggetto degli abrogati artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, la Direzione regionale Geologia e georisorse, successivamente all'esame dei progetti da parte della C.T.R.A.E., con nota prot. 80833 del 21.02.2013 ha determinato i criteri per la valutazione di progetti di cave e miniere ubicate in vicinanza di manufatti e infrastrutture.

Il Comune di Malo, interpellato dalla Direzione regionale Geologia e georisorse con lettera prot. n. 513635 del 26.11.2013, con nota in data 19.12.2013, acquisita al prot. n. 570567 del 31.12.2013, ha comunicato il proprio parere favorevole all'esecuzione delle escavazioni di progetto della cava "MAULE" fino ad una distanza di 5 m dalla strada comunale Via Borgo Redentore, a condizione che il transito dei mezzi di cava avvenga in Via Ca' Crosara.

Con fax prot. 513649 del 26.11.2013 è stato chiesto a Enel Distribuzione - Zona Vicenza di comunicare la presenza di eventuali motivi ostativi all'esecuzione degli scavi della cava "MAULE", previsti a 7 m dal sostegno della linea elettrica. Con nota del 06.02.2014, acquisita al prot. n. 62259 del 12.02.2014, Terna spa, competente per la linea elettrica in questione, ha comunicato di ritenere necessaria una distanza di 20 m tra il ciglio superiore della scarpata di scavo e la parte più esterna del piedino di fondazione del traliccio.

Si precisa che la ditta C.G.A., con decorrenza 26.02.2010, è stata trasformata in C.G.A. S.c.a.r.l. con atto notarile del 10.12.2009, come comunicato con nota acquisita al prot. 158794 del 22.03.2010, mantenendo l'idoneità tecnico-economica per la coltivazione della cava.

Tanto premesso, in considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta e del parere favorevole della CTRAE, è possibile autorizzare alla C.G.A. scarl la coltivazione dell'insieme estrattivo di argilla per laterizi "VACCHETTA" composto dalle cave denominate "PANIZZON", "BUSATI", "MENEGUZZO" e "MAULE", in Comune di Malo (VI), dando atto che la ditta ha già presentato i titoli di disponibilità delle aree interessate dall'intervento.

Occorre infine imporre la sottoscrizione di una nuova convenzione con il Comune di Malo ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (**allegato C**).

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la "proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato Insieme estrattivo di Isola Vicentina" presentata dalle ditte in data 18.03.2011, prot. 134244, e in data 11.04.2011, prot. 174000;

VISTA la D.G.R. n. 895 del 04.04.2003 di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "PANIZZON" e la domanda di proroga dei termini acquisita al prot. 386036 del 24.07.2008;

VISTO il D.R. n. 135 del 13.10.2010 di nulla osta alla cessione dell'autorizzazione della cava di cui sopra;

VISTA la D.G.R. n. 3611 del 12.11.2004 di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "BUSATI" e la domanda di proroga dei termini acquisita al prot. 565725 del 11.10.2007;

VISTO il D.R. n. 138 del 13.10.2010 di nulla osta alla cessione dell'autorizzazione della cava di cui sopra;

VISTA la D.G.R. n. 2242 del 09.08.2002 di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "MENEGUZZO" e il D.R. n. 19 del 16.02.2010 di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione;

VISTA l'istanza per l'apertura e la coltivazione della cava "MAULE" e la relativa documentazione, acquisita al prot. 655645 del 15.11.2006 e prot. 180182 del 29.03.2007;

VISTA la documentazione progettuale definitiva dell'insieme VACCHETTA", acquisita al prot. 493524 del 13.11.2013;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTI i pareri favorevoli del Comune di Malo con DCC n. 9 del 12.03.2007, della C.T.PA.C. di Vicenza in data 28.11.2007, della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012;

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 300,00 a titolo di spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 inerente la "proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominata Insieme estrattivo di Isola Vicentina", come da verbale allegato alla presente deliberazione (**allegato A**);

2. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 come da verbale allegato alla presente deliberazione (**allegato B**), relativo all'insieme estrattivo "VACCHETTA" in Comune di Malo;

3. di autorizzare la ditta C.G.A. scarl (C.F. 00898570247), con sede a Villaverla (VI) in via Roma n. 6, a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "VACCHETTA", in Comune di Malo, composto dalle cave "PANIZZON", "BUSATI", "MENEGUZZO" e "MAULE", individuate con linee di perimetro verde nelle planimetrie catastali delle relative tavole 1 della documentazione di progetto acquisita al prot. 493524 in data 13.11.2013, in conformità al progetto costituito dalla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 6) e con le prescrizioni sotto indicate;

4. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione dell'insieme "VACCHETTA" sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 esistente sulle aree delle cave "PANIZZON" e "BUSATI", dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;

5. di stabilire che l'autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004 di cui al punto 4, contenuta nel titolo unico ex art. 16 della L.R. 44/82, ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

6. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati, debitamente vistati dal Direttore della Sezione Geologia e georisorse:

   a. documenti acquisiti al prot. 493524 del 13.11.2013:

      - Tav. A - planimetria generale con individuazione dei siti di estrazione;
      - All. B - indagine ambientale;
      - All. C - piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
      - Tav. 1 - cava "PANIZZON", planimetria catastale, estratto PRG, PAT , PI, legende;
      - Tav. 2 - cava "PANIZZON", stato originario, planimetria;

- Tav. 3 - cava "PANIZZON", stato originario, sezioni;
- Tav. 4 - cava "PANIZZON", stato di ripristino, planimetria;
- Tav. 5 - cava "PANIZZON", stato di ripristino, sezioni;
- Tav. 1 - cava "BUSATI", planimetria catastale, estratto PRG, PAT, PI, legende;
- Tav. 2 - cava "BUSATI", stato originario, planimetria, sezioni;
- Tav. 3 - cava "BUSATI", stato di ripristino, planimetria, sezioni;
- Tav. 1 - cava "MENEGUZZO", planimetria catastale, estratto PRG, PAT , PI, legende;
- Tav. 2 - cava "MENEGUZZO", stato originario, planimetria;
- Tav. 3 - cava "MENEGUZZO", stato originario, sezioni;
- Tav. 4 - cava "MENEGUZZO", stato di ripristino, planimetria;
- Tav. 5 - cava "MENEGUZZO", stato di ripristino, sezioni;
- Tav. 6 - cava "MENEGUZZO", stato attuale, planimetria;
- Tav. 5 - cava "MENEGUZZO", stato attuale, sezioni;
- Tav. 1 - cava "MAULE", planimetria catastale, estratto PRG, PAT , PI, legende;
- Tav. 2 - cava "MAULE", stato originario, planimetria;
- Tav. 3 - cava "MAULE", stato originario, sezioni;
- Tav. 4 - cava "MAULE", stato di ripristino, planimetria;
- Tav. 5 - cava "MAULE", stato di ripristino, sezioni;

b. documenti acquisiti al prot. 531136 del 14.10.2008 per cava "PANIZZON":

- relazione paesaggistica;

c. documenti acquisiti al prot. 700457 del 11.12.2007 per cava "BUSATI":

- relazione paesaggistica;

7. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da "argilla per laterizi", per un volume pari a mc 37.638 per la cava "PANIZZON", mc 34.895 per la cava "BUSATI", mc 29.736 per la cava "MENEGUZZO" e mc 64.790 per la cava "MAULE";

8. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione dell'insieme "VACCHETTA", acquisito al prot. 493524 del 13.11.2013 e facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

9. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce le precedenti deliberazioni n. 895 del 04.04.2003 di autorizzazione alla coltivazione della cava "PANIZZON", n. 3611 del 12.11.2004 di autorizzazione alla coltivazione della cava "BUSATI" e n. 2242 del 09.08.2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava "MENEGUZZO";

10. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni generali per l'insieme estrattivo "VACCHETTA":

a. la ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale - Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") - di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
b. la ditta deve stipulare, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con il Comune di Malo la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (**allegato C**) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
c. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, l'area di cantiere deve essere recintata con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a 1,5 m, apponendo appositi cartelli ammonitori di pericolo;
d. all'interno dell'insieme estrattivo può essere attivata una sola cava per volta e l'avvio della coltivazione di una cava è subordinato all'avvenuta ricomposizione della cava precedente e alla contestuale presentazione di domanda di estinzione;
e. il terreno superficiale di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area della cava come autorizzata e riutilizzato soltanto per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;

f. il collegamento funzionale con la viabilità pubblica va realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
g. deve essere assicurato il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, mediante ricalibratura degli scoli esistenti o la creazione di nuovi scoli circostanti l'area di cava ovvero mediante esecuzione di opportune opere disperdenti;
h. le scarpate finali di cava devono essere sagomate con angolo, rispetto all'orizzontale, non superiore a 15°;
i. è vietato l'asporto del materiale costituente il terreno superficiale derivante dalla scopertura del giacimento essendo detto materiale destinato esclusivamente alla ricomposizione ambientale della cava;
j. le ditte devono concordare con l'Amministrazione Comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto oltre a eventuali ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi utili;
k. le ditte devono concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2025;

11. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "PANIZZON":

a. la ditta deve spostare il metanodotto che attraversa l'area di cava, in accordo con l'ente gestore del medesimo, prima di iniziare i lavori di coltivazione;
b. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla, costituente lenti intercluse nel giacimento autorizzato alla coltivazione, in esubero rispetto alle esigenze ricompositive e per un volume massimo di mc 26.270, potrà essere asportato dall'area di cava;

12. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "BUSATI":

a. la ditta deve abbattere il diaframma costituito dalla stradina privata che attraversa l'area di cava, ripristinandone l'uso e la viabilità;
b. per procedere all'abbattimento del diaframma, la ditta deve abbassare i sostegni delle linee Enel e Telecom, in accordo con gli enti gestori;

13. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "MENEGUZZO":

a. la ditta deve abbattere i diaframmi perimetrali con le aree di cava, nel frattempo estinte, presenti ai margini, in modo da realizzare un unico piano finale allo scopo di migliorare l'inserimento paesaggistico;
b. la ditta deve abbassare i sostegni della linea Enel accordo con l'ente gestore;
c. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla, costituente lenti intercluse nel giacimento autorizzato alla coltivazione, in esubero rispetto alle esigenze ricompositive e per un volume massimo di mc 1.844, potrà essere asportato dall'area di cava;

14. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "MAULE":

a. la ditta deve ripristinare la cava alle quote attuali;
b. a integrazione del materiale associato destinato alla ricomposizione ambientale della cava è consentito l'utilizzo di materiale provenienti dall'esterno della cava costituiti da terre da scavo per un quantitativo massimo di mc 65.000, purché le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo;
c. la ditta deve piantumare una siepe arboreo arbustiva con essenze autoctone lungo le fasce di rispetto della strada comunale e della strada vicinale Vergan secondo le indicazioni della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza, ovvero valutare, in accordo con l'Amministrazione Comunale, la possibilità di interessare ambiti, anche alternativi alla cava, in cui realizzare una zona boscata, analoga a quella prevista per la cava, ma che abbia una maggiore efficacia per il raggiungimento delle medesime finalità;
d. la ditta deve spostare il metanodotto che attraversa l'area di cava, in accordo con l'ente gestore del medesimo, prima di iniziare i lavori di coltivazione;
e. la ditta dovrà rispettare una distanza una distanza di 20 m tra il ciglio superiore della scarpata di scavo e la parte più esterna del piedino di fondazione del traliccio n. 101 dell'elettrodotto "Ala - Vicenza Monteviale" gestito da Terna spa;

15. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Sezione regionale Geologia e georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

16. di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della LR 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le

misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

17. di fare obbligo alle ditte di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

18. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10) lettera a), i precedenti depositi cauzionali presentati a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 895/2003 per la cava "PANIZZON", per l'importo di Euro 26.884,00 (n. dep. 3423200688441 del 09.08.2008 della Atradius Società Italiana Cauzioni spa, bolletta n. 0019270 del 18.06.2009 per Euro 26.000,00; bolletta n. 0801541 del 01.08.2008 per Euro 884,00), dalla deliberazione n. 3611/2004 per la cava "BUSATI", per l'importo di Euro 22.993,92 (n. dep. PT0604811 del 03.02.2009 della Atradius Società Italiana Cauzioni spa, bolletta n. 0023550 del 04.08.2010 per Euro 22.993,92), dalla deliberazione n. 2242/2002 per la cava "MENEGUZZO", per l'importo di Euro 126.122,44 (n. dep. PT0604707344801051 del 09.08.2008 della Atradius Società Italiana Cauzioni spa, bolletta n. 0021498 del 04.12.2009 per Euro 126.122,44; n. dep. PT0605447 della Atradius Credit Insurance N.V. per Euro 128.392,64, non costituito), nonché di restituire alle ditte i relativi atti di fideiussione;

19. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 300,00 (trecento/00), dando atto che la ditta ha già effettuato il versamento dell'intera somma alla Tesoreria Regionale in data 10.11.2006;

20. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

21. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Malo, alla Provincia di Vicenza, alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza;

22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

23. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

24. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

25. di incaricare la Sezione Geologia e georisorse all'esecuzione del presente atto;

26. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

27. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 114

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

Argomento n. 2 all'o.d.g.

Parere n. 2 del 31.01.2012

OGGETTO: Proposta progettuale di riorganizzazione e coordinamento delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara in Provincia di Vicenza.

La C.T.R.A.E.

VISTO il parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 15.12.2009, riguardante il coordinamento e la riorganizzazione delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara;

PRESO ATTO che la commissione in tale sede ha rilevato

- che nel comparto estrattivo in oggetto sono presenti notevoli superfici che sono state interessate da coltivazione di cave di argilla per laterizi prima del 1975 e da cave autorizzate ed estinte;
- che nel medesimo comparto estrattivo sono inoltre presenti n. 25 cave autorizzate in essere, delle quali, secondo la documentazione d'ufficio, 18 sono attive e 17 sono da attivare;
- che le 17 cave da attivare sono tutte oggetto di istanza di proroga dei termini di coltivazione risultando i medesimi scaduti o di prossima scadenza e che 7 cave di quelle in esercizio sono oggetto di istanza di proroga dei termini, per un totale di n. 24 istanze di proroga dei termini, tutte in fase istruttoria;
- che nel comparto estrattivo sono altresì presenti n. 19 istanze di ampliamento di cava e di apertura di nuova cava, per estrarre argilla per laterizi, tutte ancora in istruttoria;
- che le attività estrattive autorizzate ed in istruttoria risultano distribuite e frammentate nel territorio del comparto estrattivo, senza alcun coordinamento tra loro;

CONSIDERATO che la C.T.R.A.E. ha ritenuto necessario e opportuno, in applicazione dell'art. 1 della L.R. 44/1982, invitare le ditte titolari delle autorizzazioni di cava e delle istanze in istruttoria a riconsiderare le cave già autorizzate, sia attivate che da attivare, quelle oggetto di

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 2/4



domanda di proroga dei termini di coltivazione nonché le istanze di apertura e ampliamento, riorganizzandole in gruppi omogenei, anche per caratteristiche del materiale, secondo proposte progettuali migliorative di coordinamento e raccordo che tengano anche conto della progressione ricompositiva contestualmente alle fasi estrattive e dell'aggiornamento delle ricomposizioni ambientali;

VISTA la proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato "Insieme estrattivo di Isola Vicentina" presentata dalle ditte titolari delle cave in data 18.03.2011, prot. 134244, e in data 11.04.2011, prot. 174000;

RITENUTO che la proposta di riorganizzazione del comparto estrattivo presentata dalle ditte sia coerente con la richiesta formulata dalla C.T.R.A.E. e pertanto autorizzabile in termini generali, riservando a atti separati la valutazione dei singoli insiemi;

RITENUTO che per la gestione degli insiemi estrattivi contenuti nel comparto, sia necessario impartire prescrizioni di carattere generale sulle modalità di coltivazione delle cave al fine di migliorare le ricomposizioni previste, coordinare le fasi operative nell'ambito degli insiemi e uniformare le tipologie di coltivazione;

RITENUTO pertanto che, per le finalità di cui sopra, come previsto dal citato parere della C.T.R.A.E., le prescrizioni sotto riportate debbano essere applicate sia alle domande di apertura di nuova cava e di ampliamento di cave in essere sia alle cave già autorizzate ai sensi della D.G.R. 652/2007;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all'unanimità, con:

voti favorevoli n. 21
voti contrari n. 0
astenuti n. 0

su 21 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

all'autorizzazione della proposta progettuale di riorganizzazione e coordinamento delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara in Provincia di Vicenza, rinviando ad atti separati la valutazione e autorizzazione alla coltivazione dei singoli insiemi estrattivi contenuti nel comparto, con le seguenti prescrizioni a carattere generale, valide per il comparto estrattivo medesimo:

1. il deposito cauzionale è unico per ciascun insieme estrattivo e il relativo importo minimo dovrà essere proporzionato alla somma delle aree delle due cave più estese presenti nell'insieme e calcolato sulla base dei parametri di norma adottati dall'ufficio regionale competente, fatti salvi specifici e motivati incrementi, correlati a particolari interventi di sistemazione;



ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 314



2. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, l'area di cantiere deve essere recintata con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5, apponendo apposti cartelli ammonitori di pericolo;
3. all'interno di ogni insieme estrattivo, può essere attiva una sola cava per volta e l'avvio della coltivazione di una cava è subordinato all'avvenuta ricomposizione della cava precedente e alla contestuale presentazione di istanza di estinzione;
4. il terreno superficiale di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area della cava come autorizzata, e riutilizzato soltanto per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
5. il collegamento funzionale con la viabilità pubblica va realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
6. deve essere assicurato il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, mediante ricalibratura degli scoli esistenti o la creazione di nuovi scoli circostanti l'area di cava ovvero mediante esecuzione di opportune opere disperdenti;
7. le scarpate finali di cava devono essere sagomate con angolo rispetto all'orizzontale non superiore a 15°;
8. è vietato l'asporto, dalla singola cava, del materiale costituente il terreno superficiale derivante dalla scopertura del giacimento e del materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato al banco di argilla, essendo detti materiali destinati esclusivamente alla ricomposizione ambientale della cava autorizzata;
9. a integrazione del materiale di cui al punto precedente e per quanto strettamente necessario a realizzare la ricomposizione ambientale autorizzata, per ogni singola cava, è consentito l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno della cava costituiti da terre da scavo, purché le concentrazioni in essi presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo;
10. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla e che costituisce lenti intercluse nel giacimento autorizzato alla coltivazione, potrà essere asportato dall'area di cava, previa apposita autorizzazione, soltanto nel caso in cui risulti in esubero rispetto alle esigenze ricompositive di progetto;
11. al fine di migliorare la ricomposizione ambientale della cava il cui fondo si trovi a quote superiori rispetto a fondi adiacenti, nell'esecuzione del raccordo tra i due fondi è consentito l'eventuale asporto di materiale sabbioso-ghiaioso sottostante il giacimento, per la stretta quantità che si rendesse necessaria allo scopo, purché previsto nel progetto autorizzato;
12. le ditte autorizzate devono concordare con l'amministrazione comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto oltre ad eventuali ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi utili;

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 4/4



13. le ditte, per le cave dove è prevista la realizzazione di ambiti da destinare a bosco, devono valutare, in accordo con l'amministrazione comunale, la possibilità di interessare ambiti, anche alternativi a tali cave, al fine di realizzare zone boscate, analoghe a quelle previste per le cave ma che abbiano una maggiore efficacia per il raggiungimento delle medesime finalità;
14. per le cave ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, per le quali l'autorizzazione paesaggistica ha durata limitata a 5 anni, è obbligo della ditta presentare, in sede di richiesta di nuova autorizzazione paesaggistica, lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione.

(Vengono timbrati n. 17 elaborati)

Verbale C.T.R.A.E. del 31.01.2012
Pag. n. 26 di 118



ALLEGATO "B" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 116

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

Argomento n. 5 all'o.d.g.

Parere n. 4 del 31.01.2012

OGGETTO: Proposta progettuale di riorganizzazione delle cave di argilla per laterizi nell'insieme denominato "VACCHETTA", costituito dalle cave "MAULE", "PANIZZON", "BUSATI" e "MENEGUZZO", in Comune di Malo. Ditta C.G.A. scarl.
Domanda (1674), pervenuta in data 09.11.2006, per l'apertura della cava denominata "MAULE"

La C.T.R.A.E.

VISTO il parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 15.12.2009, riguardante il coordinamento e la riorganizzazione delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara;

VISTA la "Proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato "Insieme estrattivo di Isola Vicentina'" presentata dalle ditte titolari delle cave e le istanze in istruttoria in istruttoria afferenti il citato comparto estrattivo;

VISTO il parere espresso nella corrente seduta della C.T.R.A.E. sull'argomento n. 2 dell'Ordine del Giorno, riguardante il "Programma di coordinamento e razionalizzazione per ambiti omogenei (insiemi) delle cave di argilla per laterizi nel comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla, Caldogno e Costabissara (VI)";

Per la cava "MAULE"

VISTA l'istanza in data 09.11.2006, con la quale la ditta C.G.A. ha chiesto l'autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava denominata "MAULE", allegando la relativa documentazione tecnica;

ALLEGATO " B " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 2/6

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui medesimi siti, come da asseverazione agli atti;

RILEVATO che la domanda e i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Malo dal 15.11.2006 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Malo, con deliberazione n. 9 del 12.03.2007, ha espresso parere FAVOREVOLE con prescrizioni che sinteticamente si riassumono nei termini che seguono:

- i mezzi pesanti di cava dovranno percorrere via Ca' Crosara, come da parere della Polizia Locale;
- dovrà essere prevista una cauzione adeguata per far fronte a possibili manutenzioni delle strade;
- la profondità massima di sistemazione finale dovrà essere 3 m;
- la durata dei lavori di coltivazione non potrà essere prorogata.

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 28.11.2007 ha espresso parere FAVOREVOLE con prescrizioni che sinteticamente si riassumono nei termini che seguono:

- dovrà essere acquisita la deroga alle distanze minime di sicurezza stabilite dal DPR 128/1959 per gli scavi in avvicinamento al traliccio dell'ENEL;
- la profondità finale di ripristino non dovrà superare, la profondità di ml 3,00 dal p.c., pertanto il materiale associato da alienare dovrà essere ricalcolato sulla base della nuova profondità e comunque non superare le volumetrie previste di 12.663 mc;
- l'estinzione della cava dovrà essere subordinata all'esecuzione e alla presentazione dei risultati di prove di permeabilità in numero adeguato alla superficie interessata o, in caso di risultato negativo, all'esecuzione di opportune opere disperdenti;
- a fine coltivazione, una superficie non inferiore al 15% dell'area di cava dovrà essere destinata a bosco o ad altre colture legnose, quali siepi e macchie boscate, finalizzate alla diversificazione estetica e biologica del territorio rurale, all'incremento delle disponibilità di habitat per la fauna selvatica e all'incremento di materiale legnoso da destinarsi a scopi energetici;
- la superficie interessata dovrà essere chiaramente individuata in planimetria di progetto e la tipologia della piantagione andrà adeguata alle caratteristiche vegetazionali, pedologiche e freatiche del sito. La piantagione dovrà essere realizzata utilizzando specie arboree ed arbustive autoctone, con densità di impianto non inferiore a 3.000 piante/ha;
- al fine della buona riuscita degli interventi dovranno essere osservate le indicazioni operative eventualmente impartite in corso d'opera, da parte del Servizio Forestale regionale di Vicenza, al quale pertanto andrà comunicata con congruo anticipo la data di inizio dei lavori di piantagione;
- in merito alla possibile interazione con la viabilità di progetto riportata nel PTCP, attualmente non definibile con esattezza stante il livello preliminare di progettazione della viabilità, si

ALLEGATO "B" ALLA DGR
N. DEL
PAG. N. 3/6

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

prescrive che, in caso di interferenza con il progetto definitivo della strada, la sistemazione finale della cava sia tale da garantire la fattibilità totale dell'opera come da progetto, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. A tal fine si suggerisce una verifica puntuale di tali elementi in fase di approvazione del progetto di cava da parte della Regione.

VISTO il programma di riorganizzazione dell'insieme "VACCHETTA" in cui la ditta chiede la modifica della ricomposizione della cava prevista dal progetto presentato nel 2007 mediante il ripristino delle quote attuali con riporto di terre da scavo provenienti da escavazioni ed in particolare dalle escavazioni della superstrada pedemontana Veneta il cui tracciato passa a sud della cava.

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

CONSIDERATO che, relativamente alle prescrizioni, peraltro non vincolanti, del Comune di Malo, esse possono trovare recepimento in apposito accordo tra l'Amministrazione medesima e la ditta mentre, per quanto riguarda la durata dei lavori, essa troverà definizione nell'ambito della temporalità dell'intero insieme estrattivo;

CONSIDERATO che, relativamente alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della C.T.P.A.C. di Vicenza che, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti, esse sono sostanzialmente recepite nelle prescrizioni sotto riportate;

RITENUTO che non sia opportuna la destinazione dell'ambito a bosco arboreo-arbustivo in quanto il sito ricade in zona agricola a forte vocazione produttiva nel quale non sono presenti aree boscate residuali da potenziare e che invece sia opportuna la realizzazione di una siepe arborea-arbustiva con essenze autoctone lungo le fasce di rispetto della strada comunale e della strada vicinale Vergan;

RILEVATO che la ricomposizione finale come modificata prevede il ripristino a piano campagna e che il tracciato della viabilità provinciale risulta spostato, non interessando più l'ambito di cava;

RITENUTO che l'art.104 del DPR 128/59, relativo alle distanze tra scavi e manufatti, possa considerarsi abrogato in forza del combinato disposto dell'articolo 14 comma 14 ter della Legge 246/2005 e del D.lgs.179/2009 e successive integrazioni e modificazioni;

Per la cava "PANIZZON"

VISTA l'istanza in data 24.07.2008 con la quale la ditta Deroma spa ha chiesto la proroga e l'autorizzazione paesaggistica della cava "PANIZZON", autorizzata con D.G.R. n. 895 del 04.04.2003;

VISTO il Decreto n. 135 del 13.10.2010 di nulla-osta della cessione dell'autorizzazione a favore

ALLEGATO " B " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 4/6

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

della C.G.A. scarl;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento e la documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'intervento così come proposto, con le prescrizioni di seguito riportate, appare compatibile con il vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava.

RITENUTO di mantenere la prescrizione autorizzativa di spostare il metanodotto che attraversa l'area di cava, in accordo con l'ente gestore del medesimo, prima di iniziare i lavori di coltivazione;

CONSIDERATO necessario determinare il quantitativo di materiale associato in esubero rispetto alle esigenze ricompositive, per il quale è già previsto l'asporto dall'autorizzazione in essere, tenendo conto delle prescrizioni generali, fra le quali la riduzione dell'inclinazione finale delle scarpate da 25° a 15°;

Per la cava "BUSATI"

VISTA l'istanza in data 11.10.2007 con la quale le ditte Deroma spa, Gruppo Stabila spa, hanno chiesto la proroga della cava "BUSATI", autorizzata con D.G.R. n. 3611 del 12.11.2004;

VISTO il Decreto n. 138 del 13.10.2010 di nulla-osta della cessione dell'autorizzazione a favore della C.G.A. scarl;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento e la documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'intervento così come proposto, con le prescrizioni di seguito riportate, appare compatibile con il vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava.

RITENUTO di mantenere la prescrizione autorizzativa di abbattere il diaframma fra i due siti estrattivi costituito dalla stradina privata ripristinandone l'uso e la viabilità;

CONSIDERATO che, al fine di permettere la restituzione dell'area alla funzione agricola originaria nel minor tempo possibile, si ritiene opportuno non confermare la prescrizione stabilita nell'autorizzazione originaria relativa alla ricomposizione a prato stabile e al mantenimento del medesimo per almeno due anni dalla fine dei lavori di sistemazione ambientale, dando atto che i terreni di cava non sono in proprietà della ditta la quale ha acquisito la disponibilità solo per effettuare i lavori di coltivazione della cava;

Per la cava "MENEGUZZO"

RITENUTO opportuno prescrivere alla ditta, in applicazione del punto 6) dell'allegato A alla D.G.R. 652/2007, di presentare un progetto di variante, come proposto nel programma di

ALLEGATO "B" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 5/6



riorganizzazione, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico che preveda l'abbattimento dei diaframmi perimetrali con le aree di cava nel frattempo estinte presenti ai margini, in modo da realizzare così un unico piano finale ed autorizzare la prosecuzione dei lavori della cava secondo tale variante nell'ambito dell'insieme estrattivo stabilendo le prescrizioni generali del comparto estrattivo, dando atto che le medesime recepiscono in parte le prescrizioni a suo tempo impartite in sede di autorizzazione;

CONSIDERATO che, al fine di permettere la restituzione dell'area alla funzione agricola originaria nel minor tempo possibile, si ritiene opportuno non confermare la prescrizione stabilita nell'autorizzazione originaria relativa alla ricomposizione a prato stabile prima della dichiarazione di estinzione della cava, dando atto che i terreni di cava non sono in proprietà della ditta la quale ha acquisito la disponibilità solo per effettuare i lavori di coltivazione della cava;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all'unanimità, con:

voti favorevoli	**n. 19**
voti contrari	**n. 0**
astenuti	**n. 0**

su 19 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

1. ad autorizzare l'apertura e coltivazione della cava di argilla per laterizi "MAULE" nell'ambito dell'insieme estrattivo "VACCHETTA";
2. ad autorizzare la coltivazione dell'insieme "VACCHETTA" composto dalle cave "MAULE", "PANIZZON", "BUSATI" "MENEGUZZO", in Comune di Malo, alla ditta C.G.A. scarl, con le indicazioni e prescrizioni di carattere generale di cui al parere C.T.R.A.E. sull'argomento n. 2 dell'OdG e con le prescrizioni particolari di seguito riportate;
3. al rilascio delle relative autorizzazioni paesaggistiche di cui al D.lgs. 42/2004 per le aree sottoposte a vincolo;

Per la cava "MAULE":

a. ripristinare la cava con le quote attuali utilizzando terre da scavo provenienti dall'esterno nel rispetto delle prescrizioni generali;
b. realizzare una siepe arborea-arbustiva con essenze autoctone lungo le fasce di rispetto della strada comunale e della strada vicinale Vergan ovvero provvedere secondo quanto stabilito alla prescrizione n. 13 del parere relativo al precedente argomento n. 2;

Per la cava "PANIZZON"

ALLEGATO "B" ALLA DGR
N. DEL
PAG. N. 6/6

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

c. spostare il metanodotto che attraversa l'area di cava, in accordo con l'ente gestore del medesimo, prima di iniziare i lavori di coltivazione

d. determinare il quantitativo di materiale associato in esubero rispetto alle esigenze ricompositive tenendo conto delle prescrizioni generali, fra le quali la riduzione dell'inclinazione finale delle scarpate da 25° a 15°;

Per la cava "BUSATI"

e. abbattere il diaframma frai due siti estrattivi costituito dalla stradina privata ripristinandone l'uso e la viabilità

Per la cava "MENEGUZZO"

f. presentare un progetto di variante che preveda l'abbattimento dei diaframmi perimetrali con le aree di cava nel frattempo estinte presenti ai margini in modo da realizzare così un unico piano finale al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico;

Per l'insieme "VACCHETTA"

- le prescrizioni generali e specifiche per le singole cave dovranno essere recepite in un progetto generale dell'insieme estrattivo aggiornato alla situazione attuale e corredato del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e dalle verifiche di coerenza con la rete idrica minore, da presentare alla Direzione regionale geologia e georisorse per la verifica di conformità prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione;
- il provvedimento di autorizzazione dell'insieme estrattivo assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni rilasciate con le DD.G.R. n. 2242 del 09.08.2002, n. 895 del 04.04.2003 e 3611 del 12.11.2004;
- la ditta deve presentare un unico deposito cauzionale per l'importo di 150.000 Euro;
- il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione è fissato al 31.12.2025.

(Vengono timbrati n. 7 elaborati)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 539 del 15 aprile 2014 pag. 1/2

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____ (Codice fiscale _____)
nato a _____, il _____
e residente a _____ in via _____, n. _____

legale rappresentante della Ditta _____ con sede a _____ in via _____, n. _____
(Partita Iva _____)

titolare dell'autorizzazione della cava di _____, denominata "_____" ubicata in Comune di _____ autorizzata con D.G.R. n. _____ del _____

PREMESSO

- che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all'art. 20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
- che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;
- che con D.G.R n. _____ del _____ sono stati autorizzati alla Ditta _____ i lavori di coltivazione della cava di _____, denominata "_____", ubicata in Comune di _____ provincia di _____;
- che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è trascorso e la Ditta titolare dell'autorizzazione ha conseguentemente l'obbligo della stipula dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della citata convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata

ALLEGATOC alla Dgr n. 539 del 15 aprile 2014 pag. 2/2

ASSUME

con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._____ del _____ di autorizzazione della cava denominata "_____" e precisamente:

Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d'obbligo è la cava di _____ denominata "_____".

Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.

Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al Comune il maggior contributo dovuto.

Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione di cava.

Art. 8 - Il presente atto unilaterale d'obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione o atto unilaterale d'obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.

Art. 9 - Il presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l'obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

Firmato

_____

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l'atto dovrà essere successivamente registrato.

(Codice interno: 273462)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 541 del 15 aprile 2014

Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto. Approvazione progetto "Festival Tegnùe del Veneto - Rassegna del film del mare 2015". L.R. 15/2007.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato e finanziato come ormai da quattro anni a questa parte, il progetto di divulgazione e intrattenimento per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto in applicazione della L.R. 15/2007. Istanza in data 10 aprile 2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue:

La Giunta regionale con la legge n. 15 del 12/07/2007 si è dotata di una normativa specifica per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina (Z.T.B.) con l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente marino costiero.

Nell'ambito delle finalità della citata legge regionale n. 15/2007, la Giunta promuove e persegue la protezione ambientale delle aree marine d'interesse, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche di tali zone, il ripopolamento ittico, la diffusione e la divulgazione della conoscenza degli ambienti marino costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali delle zone di tutela biologica, l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina, la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, lo sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica, infine promuove attività volte alla diversificazione, alla valorizzazione ed alla riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e per lo sviluppo del turismo marittimo.

Per quanto attiene agli interventi finanziabili, la legge regionale n. 15/2007 prevede che la Giunta regionale sia autorizzata, tra le varie azioni da svolgere per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto, ad acquisire studi scientifici e programmi di ricerca nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, e "studi scientifici e monitoraggi volti a verificare la peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali che rendono le aree individuate idonee per la riproduzione di varie specie marine di importanza economico-commerciale e per le attività di ricerca scientifica nonché gli esiti conseguiti sull'accrescimento delle specie ittiche".

Con la DGR n. 3730/2008, la Giunta ha anche stabilito di attribuire alla Direzione Geologia e Georisorse le funzioni dell'Ente Gestore di cui all'art. 9 della L.R. n. 15/2007, fino alla sua istituzione.

Tra le proposte progettuali pervenute alla Giunta regionale, anche in ragione delle risorse economiche disponibili, si ritiene che possa essere approvata la seguente iniziativa rispondente agli obiettivi della legge regionale n. 15/2007:

- Progetto "Festival Tegnùe del Veneto - Rassegna del film del mare proposto dal sig. Alvaro Gradella nota del 10 aprile 2014, come prosecuzione delle attività di promozione e divulgazione culturale e turistica avviate con deliberazioni n. 2797 del 30/12/2013. Le sedi del festival saranno, come per gli anni precedenti, città venete costiere; per tale progetto si propone un finanziamento di Euro 40.000,00 oltre IVA.

La L.R. 15/2007, all'art. 4, come detto, prevede la diffusione e la divulgazione della conoscenza degli ambienti marini costieri oltre che programmi di carattere educativo. Inoltre queste iniziative sono volte alla valorizzazione di un ambiente marino, quello delle tegnue, specifico e peculiare della nostra Regione e quindi presentano caratteristiche di generalità tali da poterle considerare di promozione istituzionale della Regione del Veneto.

E' possibile pertanto approvare l'iniziativa di cui sopra, ancorché nella somma ridotta di Euro 40.000,00 onnicomprensiva, demandando a successivo provvedimento del Direttore pro tempore della Sezione Geologia e Georisorse, da adottare una volta acquisita la proposta dettagliata d'intervento, l'assunzione del necessario impegno sul capitolo n. 100986 "Azioni regionali per la promozione delle zone di tutela biologica marina" nonché la definizione dei tempi e modi di esecuzione dell'iniziativa e delle modalità di pagamento.

Inoltre, il beneficiario sarà tenuto al rispetto delle indicazioni della Direzione regionale Comunicazione e Informazione, relativamente alle modalità di allestimento grafico e di promozione delle rassegne video - cinematografiche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 15 del 12 luglio 2007 sulla salvaguardia e protezione dell'ambiente marino;

VISTE le deliberazioni n. 4350 del 28 dicembre 2007, n. 2002 del 22 luglio 2008, n. 3730 del 2 dicembre 2008, n.4069 del 30 dicembre 2008, n. 4263 del 30 dicembre 2008, n. 2428 del 4 agosto 2009, n. 4164 del 29 dicembre 2009, n. 3147 del 14 dicembre 2010 e n. 1302 del 3 agosto 2011, n. 2390 del 29/12/2011 e n. 2870 del 28/12/2012;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare e di ammettere a finanziamento nell'importo onnicomprensivo di Euro 40.000,00, l'iniziativa per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto in applicazione della L.R. 15/2007 denominata "Festival Tegnùe del Veneto - Rassegna del film del mare ; COD.SIOPE 1.06.02-1623;

2. di demandare a successivo provvedimento del Direttore pro tempore della Sezione Geologia e Georisorse, da adottare una volta acquisita la proposta dettagliata d'intervento, l'assunzione del necessario impegno sul capitolo n. 100986 "Azioni regionali per la promozione delle zone di tutela biologica marina" nonché la definizione dei tempi e modi di esecuzione dell'iniziativa e delle modalità di pagamento;

3. di confermare alla Sezione Geologia e Georisorse l'attribuzione delle funzioni dell'Ente Gestore di cui all'art. 9 della L.R. n. 15/2007, fino alla sua istituzione;

4. di dare atto che le attività che si avviano con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273463)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 542 del 15 aprile 2014

L.R. 02.04.2014 n. 12 - art. 18 Eventi calamitosi gennaio - febbraio 2014 - Contributi per opere di pulizia e smaltimento, di ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa a mare. Approvazione destinazione e riparto delle risorse assegnate pari a complessivi Euro; 7.500.000,00.

[Programmazione]

Note per la trasparenza:
Approvazione destinazione delle risorse assegnate dall'art. 18 della L.R. 12/2014 per opere di pulizia e smaltimento, di ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa a mare, conseguenti alle mareggiate del 2014 e riparto della tranche afferente le opere di ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa a mare.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Come è noto la Regione ha da sempre avuto una particolare attenzione per le problematiche legate alle coste talché già nel 1986, con la L. R. 34, ha inteso inquadrare in un sistema più organico i propri interventi, prevedendo uno stanziamento per la realizzazione di specifici progetti di difesa e ripascimento delle aree costiere, per la salvaguardia degli insediamenti abitativi e turistici da fenomeni di erosione, stanziamento che poi è stato replicato negli anni successivi.
Con il D.Lgs. 112/98, (il c.d. decreto Bassanini), gli ambiti di azione dell'Amministrazione Regionale sono stati poi meglio definiti, oltre che ulteriormente ampliati, con le funzioni relative alla gestione del demanio marittimo.
Negli anni successivi sono stati avviati numerosi interventi di difesa dei litorali in erosione e riqualificazione della fascia costiera, attesa la particolare valenza ambientale e turistica di quest'ultima, finanziati sia con risorse statali (Legge 183/1989, APQ3 - Accordi di Programma Quadro nel settore della difesa del Suolo) e sia con risorse regionali (L.R. 3/2003, L.R. 1/2010). Complessivamente nell'ultimo decennio sono stati finanziati interventi, sia di carattere strutturale e sia di carattere manutentivo dei litorali veneti in erosione, per complessivi 80 milioni di euro.
Da ultimo, nel corso dei mesi di gennaio - febbraio 2014 si sono verificati fenomeni meteo-marini lungo il litorale veneto e di tutto l'Alto Adriatico di eccezionale importanza e gravità che hanno fortemente danneggiato ed eroso ampi tratti dei nostri arenili sabbiosi, creando anche dissesti alle opere in roccia realizzate da anni; tale situazione si andava ad aggiungere ai danni arrecati agli stessi arenili in occasione delle mareggiate del 2012 che, come noto, sulla base delle valutazioni successivamente effettuate si è potuto definire che tali eventi meteo-marini abbiano per la loro intensità un tempo di ritorno di 40 - 50 anni.
Inoltre nel corso del 2013 e dell'inizio del 2014 si sono verificati vari eventi meteorici con precipitazioni di fortissima intensità e di particolare durata del fenomeno che hanno messo a dura prova il sistema idraulico regionale, sia nei corsi d'acqua principale e sia in quelli secondari e di bonifica, creando notevoli danni alle opere di difesa idraulica ed idrogeologica del territorio oltre, come noto, alle infrastrutture ed all'economia locale per una serie di esondazioni.
Da ultimo tali eventi meteorici ed il conseguente innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua hanno comportato un notevole sradicamento di alberature lungo le pendici montane e delle aree golenali dei corsi d'acqua ed il conseguente trasporto delle stesse fino alle foci marine ed agli arenili limitrofi; in conseguenza di quanto sopra i vari Comuni costieri si sono ritrovati con centinaia di tonnellate di materiale da smaltire nelle pubbliche discariche, ovvero presso centri di trattamento e recupero del materiale riciclabile, in attuazione anche di quanto disposto dalla recente DGRV n. 124 del 11.02.2014.
In relazione a quanto sopra esposto l'Amministrazione regionale con la L.R. 02.04.2014 n. 12 (bilancio di previsione per l'esercizio 2014) ha disposto all'art. 18 lo stanziamento della somma complessiva di Euro 7.500.000,00 sul capitolo 102114 per "Contributi per opere di pulizia e smaltimento, di ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa a mare".

Da una analisi effettuata dalla Sezione Difesa del Suolo, sulla base delle segnalazioni delle Sezioni bacino idrografico litorale veneto e bacino idrografico Adige PO - Sezione di Rovigo (ex Uffici del Genio Civile di Venezia e Rovigo), del Magistrato alle Acque di Venezia e dei Comuni costieri, gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per ripristinare i danni sugli arenili erosi superano i 35 milioni di euro, che dovranno necessariamente essere realizzati per stralci funzionali in relazione alle risorse finanziarie e di sabbia effettivamente disponibili, atteso che la maggior parte di tali interventi riguardano lavori di ripascimento.

In relazione a quanto sopra si propone di destinare quota parte dello stanziamento assegnato con il citato art. 18 della L.R. 12/2014 per interventi di ripascimento, sistemazione e manutenzione dei litorali gravemente erosi in occasione delle mareggiate sopra menzionate, per complessivi Euro 5.500.000,00 Come di seguito specificato:

SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO Euro
Sezione bacino idrografico litorale veneto	Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Piave a foce Tagliamento, nei	1.500.000,00

	Comuni di Eraclea, Caorle e S. Michele al Tagliamento	
Sezione bacino idrografico Adige Po Sezione di Rovigo	Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Adige a foce Po di Goro, nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle	1.000.000.00
Magistrato alle Acque di Venezia	Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale nei Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti	2.000.000,00
Magistrato alle Acque di Venezia	Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale in Comune di Chioggia	1.000.000,00
	TORNANO	5.500.000,00

Tali interventi saranno progettati ed attuati dai Soggetti Attuatori sopra citati sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia di OO.PP.

In particolare gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia saranno realizzati sulla base di specifici Protocolli d'intesa, come già da molti anni in uso Tra la Regione del Veneto e lo stesso Istituto; tale tipologia di accordo consente la realizzazione degli interventi in tempi celeri, assicurando una compartecipazione finanziarie delle parti.

La predisposizione, approvazione e sottoscrizione dei protocolli d'intesa necessari alla realizzazione degli interventi sopra citati è opportuno che, per un'efficace snellimento dell'iter amministrativo, venga delegata al Direttore della Sezione Difesa del Suolo, a cui spettano le competenze anche per l'assunzione degli impegni di spesa necessari all'attuazione di tutti gli interventi sopra elencati.

La somma residua di Euro 2.000.000,00 stanziata dallo stesso art. 18 della L.R. 12/2014 è destinata a contributi per "Opere di pulizia e smaltimento materiale spiaggiato in occasione delle eccezionali mareggiate di gennaio e febbraio a favore dei Comuni costieri interessati; il riparto di tale somma sarà effettuato con un apposito atto di impegno, predisposto dal competente Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative, coerentemente con le modalità ed i criteri utilizzati per l'assegnazione dei contributi annuali, aventi le medesime finalità, a valere sui fondi previsti dalla L.R. n.3/2000, tenendo conto delle indicazioni impartite dalla competente Commissione Consiliare. Al Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative vengono demandati anche i conseguenti provvedimenti di liquidazione dei contributi.

In relazione a quanto sopra esposto è determinato in Euro 5.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Difesa del Suolo, accertata la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102114 "Opere di pulizia e smaltimento materiale spiaggiato in occasione delle eccezionali mareggiate di gennaio e febbraio a favore dei Comuni costieri interessati - art. 18 della L.R. 12/2014" del bilancio.

Si dà inoltre dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 31.12.2012 n. 54 - art. 2 - comma 2;

VISTA la L.R. 34/1986 (art. 6);

VISTA la L.R. 3/2003;

VISTA la L.R. 1/2008;

VISTA la L.R. 39/2011;

VISTO il D.Lgs 163/2006 e smi;

VISTA la L.R. 12/2014;

delibera

1. di approvare il riparto della tranche dello stanziamento assegnato con il citato art. 18 della L.R. 12/2014 (bilancio di previsione 2014) sul capitolo 102114 per interventi di "ripascimento, sistemazione e manutenzione dei litorali gravemente erosi in occasione delle mareggiate dei mesi di gennaio - febbraio , per complessivi Euro 5.500.000,00 Come di seguito specificato:

SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO Euro
Sezione bacino idrografico litorale veneto	Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Piave a foce Tagliamento, nei Comuni di Eraclea, Caorle e S. Michele al Tagliamento	1.500.000,00
Sezione bacino idrografico Adige Po Sezione di Rovigo	Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Adige a foce Po di Goro, nei Comuni di Rosolina e Porto Tolle	1.000.000.00
Magistrato alle Acque di Venezia	Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale nei Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti	2.000.000,00
Magistrato alle Acque di Venezia	Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale in Comune di Chioggia	1.000.000,00
	TORNANO	5.500.000,00

2. di dare atto che la somma residua di Euro 2.000.000,00 stanziata dallo stesso art. 18 della L.R. 12/2014, disponibile nel medesimo capitolo di bilancio 102114, è destinata a contributi per "Opere di pulizia e smaltimento materiale spiaggiato in occasione delle eccezionali mareggiate di gennaio e febbraio a favore dei Comuni costieri interessati;

3. di determinare in Euro 2.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, secondo le modalità indicate in premessa., accertata la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102114 "Opere di pulizia e smaltimento materiale spiaggiato in occasione delle eccezionali mareggiate di gennaio e febbraio a favore dei Comuni costieri interessati - art. 18 della L.R. 12/2014" del bilancio 2014. Allo stesso vengono demandati anche i conseguenti provvedimenti di liquidazione dei contributi;

4. di dare atto che gli interventi di "ripascimento, sistemazione e manutenzione dei litorali gravemente erosi in occasione delle mareggiate dei mesi di gennaio - febbraio sopra elencati, saranno progettati ed attuati dai Soggetti Attuatori suddetti sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia di OO.PP.

5. di dare atto che, per quanto attiene gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque di venezia, gli stesso saranno attuati con la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa, la cui predisposizione, approvazione e sottoscrizione è demandata al Direttore della Sezione Difesa del Suolo, a cui spettano le competenze anche per l'assunzione degli impegni di spesa necessari all'attuazione di tutti gli interventi sopra elencati.

6. di determinare in Euro 5.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Difesa del Suolo, accertata la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102114 "Opere di pulizia e smaltimento materiale spiaggiato in occasione delle eccezionali mareggiate di gennaio e febbraio a favore dei Comuni costieri interessati - art. 18 della L.R. 12/2014" del bilancio 2014.

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273415)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 544 del 15 aprile 2014

Approvazione modifiche allo Statuto della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace. L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, art. 17.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione, in qualità di socio fondatore, approva alcune modifiche allo Statuto della Fondazione Venezia per la Ricerca sulla pace.

L'Assessore regionale Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto partecipa, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace. La Fondazione è stata costituita in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 18/1988. Gli altri enti fondatori sono la Provincia e il Comune di Venezia, l'Università Ca' Foscari, la Fondazione Giorgio Cini, la Società Europea di Cultura, l'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, oltre ad alcune espressioni della cultura religiosa come il Centro Studi Maitreya per i buddisti, la Chiesa Evangelica Luterana ed il Centro di studi teologici "Don Germano Pattaro". Della Fondazione fanno oggi parte anche l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Querini Stampalia. La sede è ubicata presso l'ex-Convento di S. Elena, messo a disposizione dal Comune di Venezia.

Lo Statuto stabilisce che la Fondazione non ha scopo di lucro e ne individua le finalità nella realizzazione di attività di ricerca su questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo e alla pace, oltre che nella promozione di iniziative atte a divulgare i risultati delle ricerche effettuate. Il lavoro è condotto da gruppi di ricerca che vanno ad approfondire quale ruolo giochino nel mantenimento della pace o nella risoluzione dei conflitti fattori quali, ad esempio, il rispetto dei requisiti minimi di democrazia, la memoria storica, individuale e collettiva, i processi di integrazione europea, l'accesso alle risorse naturali, il dialogo interreligioso, le dinamiche dei processi internazionali di disarmo. I risultati delle ricerche sono resi disponibili non solo alla comunità scientifica, ma anche ad un pubblico più vasto mediante l'organizzazione di convegni internazionali e la realizzazione di pubblicazioni al fine di sviluppare un dibattito ed una maggiore consapevolezza attorno a problemi di grande rilievo sociale.

La Giunta regionale ha deliberato l'adesione alla Fondazione e ne ha approvato lo Statuto con deliberazione n. 5540 del 02.10.1991; la costituzione con atto notarile è avvenuta in data 10.09.1997, registrato a Venezia il 26.09.1997 al n. 2409 - Atti pubblici. L'acquisizione da parte della Fondazione della qualifica di "Onlus" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ai sensi del Decreto Legislativo 04.12.1997 n. 460 ha comportato un adeguamento dello Statuto, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3546 del 06.10.1998. L'atto di adozione del nuovo testo della Statuto è stato registrato a Venezia in data 22.11.1999 al n. 3988 - Atti pubblici.

Nel 1999 la Regione ha adottato la legge n. 55 che autorizza la Giunta al versamento della quota annuale di adesione alla Fondazione e al compimento di tutti gli atti necessari per concorrere alle attività della Fondazione (art. 17).

La Regione partecipa, inoltre, all'Assemblea della Fondazione mediante tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b) dello Statuto. Attualmente sono in carica i Signori Fabio Crema e Maria Elisa Veronese, mentre sono in corso le procedure per la sostituzione di un componente che ha rifiutato l'incarico.

Difficoltà di ordine istituzionale, dovute alla tardiva o mancata designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuni soci fondatori, hanno condizionato negli ultimi anni la programmazione di nuove attività della Fondazione che si è orientata, piuttosto, ad un sostegno delle iniziative già avviate.

Con nota del 11.12.2013 il Presidente della Fondazione Venezia per la Ricerca sulla pace, acquisita al prot. n. 556159 del 18.12.2013, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25.11.2013 ha approvato delle proposte di modifica di alcuni articoli dello Statuto. La maggior parte delle modifiche proposte (**Allegato A**, artt. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13) sono conseguenti alla cancellazione della Fondazione dall'Anagrafe delle ONLUS, motivata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto - dall'influenza dominante esercitata negli organi della Fondazione da Regione del Veneto, Provincia di Venezia e Comune di Venezia, Enti pubblici espressamente esclusi dall'area ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997. In secondo luogo il Consiglio di Amministrazione della Fondazione propone di ridurre il numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nominando un Revisore unico, detto Revisore Legale (**Allegato A**, artt. 5, 7, 9, 13). Infine la succitata nota, nell'evidenziare le problematiche relative alla complessa procedura di elezione del Presidente della Fondazione, ne propone una più agile e spedita (**Allegato A**, art. 10).

Le modifiche conseguenti alla perdita della qualifica di ONLUS si configurano come necessarie e devono essere recepite dai Soci. Si propone pertanto l'adozione delle suddette modifiche e anche delle restanti in quanto finalizzate alla semplificazione e al risparmio e pertanto potenzialmente strumentali ad un rilancio delle attività della Fondazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55;

- VISTA la DGR n. 5540 del 02.10.1991;

- VISTA la DGR n. 3546 del 06.10.1998;

- VISTO lo Statuto iscritto al Registro degli Atti pubblici di Venezia al n. 3988 in data 22.11.1999;

- VISTA la nota del Presidente della Fondazione in data 11.12.2013, acquisita al n. 556159 del 18.12.2013 del protocollo regionale;

- VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di ritenere le premesse e l'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace riportate nel testo allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**);

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 544 del 15 aprile 2014

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE VENEZIA PER LA RICERCA SULLA PACE

ARTICOLO	TESTO ORIGINARIO	EMENDAMENTO	TESTO MODIFICATO
Articolo 1, paragrafo 1	**COSTITUZIONE** 1- E' costituita la Fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace, ONLUS", con sede presso il convento di Sant'Elena, Venezia.	*Viene eliminata la parola "ONLUS".*	**COSTITUZIONE** 1- E' costituita la Fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace", con sede presso il convento di Sant'Elena, Venezia.

ALLEGATOA alla Dgr n. 544 del 15 aprile 2014

ARTICOLO	TESTO ORIGINARIO	EMENDAMENTO	TESTO MODIFICATO
Articolo 2	**SCOPI DELLA FONDAZIONE** 1- La Fondazione non ha scopo di lucro. 2- Sono sue finalità: a) la realizzazione di attività di ricerca, anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, sulle questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo ed alla pace; b) l'attuazione e la promozione di iniziative atte a divulgare i risultati delle ricerche effettuate. 3- Tali finalità qualificano la Fondazione come diretta a fini di ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460. 4- La Fondazione svolge esclusivamente le attività di cui al paragrafo 2 che precede e quelle che, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del predetto decreto, siano considerate strettamente connesse alle attività medesime.	*Vengono eliminati i paragrafi 3 e 4 che richiamano la disciplina delle ONLUS.*	**SCOPI DELLA FONDAZIONE** 1- La Fondazione non ha scopo di lucro. 2- Sono sue finalità: a) la realizzazione di attività di ricerca, anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, sulle questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo ed alla pace; b) l'attuazione e la promozione di iniziative atte a divulgare i risultati delle ricerche effettuate.

ALLEGATOA alla Dgr n. 544 del 15 aprile 2014

ARTICOLO	TESTO ORIGINARIO	EMENDAMENTO	TESTO MODIFICATO
Articolo 3, paragrafi 2 e 3	**PATRIMONIO** 5- Lo stato patrimoniale della Fondazione è redatto e aggiornato nelle forme previste dall'art. 25 del decreto leg.vo 4 dicembre 1997 n.460, e riepilogato nel rendiconto annuale della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 3- In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	*Al paragrafo 2 il richiamo alla disciplina in materia contabile relativa alle ONLUS viene sostituito con il richiamo alla normativa vigente in materia contabile prevista per le persone giuridiche, in particolare per gli enti non commerciali.* *Viene eliminato il par.3, contenente l'obbligo per le ONLUS di designare nello statuto, in caso di estinzione, i destinatari del patrimonio.*	**PATRIMONIO** 5- Lo stato patrimoniale della Fondazione è redatto e aggiornato nelle forme previste dalla disciplina vigente in materia contabile, considerata la natura di ente non commerciale che svolge esclusivamente attività istituzionale. Lo stato patrimoniale è riepilogato nel rendiconto annuale della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

ALLEGATOA alla Dgr n. 544 del 15 aprile 2014

ARTICOLO	TESTO ORIGINARIO	EMENDAMENTO	TESTO MODIFICATO
Articolo 4, paragrafo 5	**ENTRATE E CONTABILITÀ** 5- La Fondazione non distribuisce utili in forma né diretta né indiretta o premi sui risultati di gestione ad amministratori, soci o dipendenti e comunque in nessuna della modalità espressamente vietate dall'articolo 10 comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460.	*Viene eliminato il riferimento normativo riguardante le ONLUS (D.Lgs. 460/1997).*	**ENTRATE E CONTABILITÀ** 5- La Fondazione non distribuisce utili in forma né diretta né indiretta o premi sui risultati di gestione ad amministratori, soci o dipendenti.
Articolo 5, paragrafo 1, lettera f)	**ORGANI** 1- Gli organi della Fondazione sono: a) L'Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente; d) Il Consiglio Scientifico; e) Il Segretario Generale; f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.	*Il testo viene adattato in seguito alla modifica dell'art.13 (sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti con il Revisore legale).*	**ORGANI** 1- Gli organi della Fondazione sono: a) L'Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente; d) Il Consiglio Scientifico; e) Il Segretario Generale; f) Il Revisore legale.
Articolo 7 paragrafo 1, lettera f)	**COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE** [l'Assemblea] f) Delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente al Segretario Generale, nel rispetto e nei limiti fissati dal decreto legislativo 460/97, art.10, comma 6.	*Il testo viene adattato in seguito alla modifica dell'art.13 (sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti con il Revisore legale). Viene eliminato il riferimento ai limiti fissati dal D.Lgs. 460/1997 sulle ONLUS.*	**COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE** [l'Assemblea] f) Delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso da corrispondere al Revisore legale ed eventualmente al Segretario Generale.

ALLEGATOA alla Dgr n. 544 del 15 aprile 2014

ARTICOLO	TESTO ORIGINARIO	EMENDAMENTO	TESTO MODIFICATO
Articolo 9, paragrafo 2, lettera h)	**COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** [Il Consiglio] h) Provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;	*Il testo viene adattato in seguito alla modifica dell'art.13 (sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti con il Revisore legale).*	**COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** [Il Consiglio] h) Provvede alla nomina del Revisore legale;
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 lettera d)	**PRESIDENTE** 1- Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea per 3 (tre) anni entro una rosa di 3 (tre) nomi proposti d'intesa dal Presidente della Giunta Regionale, dal Presidente della Provincia di Venezia e dal Sindaco di Venezia. 2- Sono compiti del Presidente: […] d) Disporre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la nomina e il licenziamento del personale e determinare il trattamento giuridico ed economico nel rispetto dei limiti fissati dal decreto legislativo art. 10, comma 6.	*Si prevede una nuova procedura per la nomina del Presidente della Fondazione.* *Viene eliminato il riferimento ai limiti fissati dal D.Lgs. 460/1997 sulle ONLUS.*	**PRESIDENTE** 1- Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea per 3 (tre) anni su proposta congiunta di: Presidente della Giunta Regionale, Presidente della Provincia di Venezia e Sindaco di Venezia. Qualora tale proposta non pervenisse entro 6 (sei) mesi dalla data della scadenza del Presidente uscente, la proposta potrà essere riformulata, anche in modo disgiunto, dai suddetti organi. 2- Sono compiti del Presidente: […] d) Disporre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la nomina e il licenziamento del personale e determinare il trattamento giuridico ed economico dello stesso.

ALLEGATOA alla Dgr n. 544 del 15 aprile 2014

ARTICOLO	TESTO ORIGINARIO	EMENDAMENTO	TESTO MODIFICATO
Art. 13	**COLLEGIO DEI REVISORI** 1- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra persone esperte in materia contabile-amministrativa. Questi debbono risultare iscritti al registro dei revisori contabili ove sia raggiunto il limite previsto dall'art. 25 del decreto leg.vo 460/97. 2- Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e suoi conti consuntivi, effettua verifiche di cassa. 3- I Revisori dei Conti possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e partecipano alle riunioni in cui vengono approvati il bilancio preventivo e il conto consuntivo. 4- Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.	*L'emendamento prevede che il Collegio dei Revisori dei Conti venga sostituito dal Revisore legale. Viene eliminato il riferimento ai limiti fissati dal D.Lgs. 460/1997 sulle ONLUS.*	**REVISORE LEGALE** 1- Il Revisore legale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone esperte in materia contabile-amministrativa. Deve risultare iscritto al registro dei revisori contabili. 2- Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e suoi conti consuntivi, effettua verifiche di cassa. 3- Il Revisore legale può essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e partecipare alle riunioni in cui vengono approvati il bilancio preventivo e il conto consuntivo. 4- Il Revisore legale dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

(Codice interno: 273417)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 545 del 15 aprile 2014

Manifestazione fieristica: "197^ FIERA DI SAN MARTINO" - edizione 2015 - Castelmassa (Ro) 6 novembre - 15 novembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "197^ FIERA DI SAN MARTINO" - edizione 2015 - Castelmassa (Ro) 6 novembre - 15 novembre 2015 relativamente all'istanza presentata dal Comune di Castelmassa (Ro).

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dal Comune di Castelmassa (Ro),

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata organizzata dal Comune di Castelmassa (Ro)

   "197^ FIERA DI SAN MARTINO" - edizione 2015 - Castelmassa (Ro) 6 novembre - 15 novembre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273418)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 546 del 15 aprile 2014

Manifestazione fieristica: "FIERA DI SAN MARTINO E ARCOLE DOC" - edizione 2014 - Arcole (Vr) 8 novembre - 9 novembre 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2014, con deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "FIERA DI SAN MARTINO E ARCOLE DOC" - edizione 2014 - Arcole (Vr) 8 novembre - 9 novembre 2014 relativamente all'istanza presentata dal Comune di Arcole (Vr).

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1928/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2014", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dal Comune di Arcole (Vr),

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata organizzata dal Comune di Arcole (Vr)

   "FIERA DI SAN MARTINO E ARCOLE DOC" - edizione 2014 - Arcole (Vr) 8 novembre - 9 novembre 2014;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273419)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 547 del 15 aprile 2014

Manifestazione fieristica: "FIERA DI SAN MARTINO E ARCOLE DOC" - edizione 2015 - Arcole (Vr) 7 novembre - 8 novembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "FIERA DI SAN MARTINO E ARCOLE DOC" - edizione 2015 - Arcole (Vr) 7 novembre - 8 novembre 2015 relativamente alla istanza presentata dal Comune di Arcole (Vr).

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dal Comune di Arcole (Vr),

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata organizzata dal Comune di Arcole (Vr)

   "FIERA DI SAN MARTINO E ARCOLE DOC" - edizione 2015 - Arcole (Vr) 7 novembre - 8 novembre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273422)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 548 del 15 aprile 2014

Manifestazione fieristica: "MOSTRA NAZIONALE CAMPIONARIA DEI VINI" - edizione 69^ - Pramaggiore 18 aprile - 3 maggio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "MOSTRA NAZIONALE CAMPIONARIA DEI VINI" - edizione 69^ - Pramaggiore 18 aprile - 3 maggio 2015 relativamente all'istanza presentata da Mostra Nazionale Vini Sca.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Mostra Nazionale Vini Sca,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata organizzata da Mostra Nazionale Vini Sca

   "MOSTRA NAZIONALE CAMPIONARIA DEI VINI" - edizione 69^ - Pramaggiore 18 aprile - 3 maggio 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273355)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 549 del 15 aprile 2014

Nomina dei componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne (DGR n. 1962/2013, lettere h, i). Articolo 8, L.R. n. 5/2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto con il presente provvedimento nomina i componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne di cui alle lettere h (responsabili di strutture anti-violenza) e i (esperti di pronto soccorso o medicina di base) della DGR n. 1962/2013 a seguito della pubblicazione di appositi avvisi pubblici.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge 23 aprile 2013, n 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne" ha previsto l'attivazione del "Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne" (articolo 8). Tale organismo è stato concepito con funzioni di supporto, di consultazione e di indirizzo nei confronti della Giunta regionale per l'attuazione della legge in argomento. Il Tavolo dovrà anche curare le relazioni con la Rete nazionale antiviolenza, che raccoglie tutti gli Enti pubblici, le associazioni e i centri che operano contro la violenza di genere e lo stalking. A tal fine i componenti saranno soggetti di rilevante profilo tecnico e specifica competenza, in una logica di rete.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1962 del 28.10.2013 ha individuato la composizione del Tavolo di coordinamento regionale nei seguenti soggetti:

a) l'Assessore regionale alle Pari Opportunità, o suo delegato, che lo presiede;

b) la Presidente della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna";

c) il Pubblico Tutore dei minori, o suo delegato;

d) il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di diritti umani e pari opportunità, o suo delegato;

e) il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato;

f) il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;

g) un componente designato dall'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica con sede presso l'Università di Verona;

h) quattro componenti nominati dalla Giunta regionale tra soggetti aventi almeno tre anni di esperienza nell'ultimo quinquennio nel ruolo di responsabile, o un suo delegato, della gestione di centri antiviolenza o di case rifugio o di case di secondo livello di cui almeno due in rappresentanza delle organizzazioni non a scopo di lucro (non profit);

i) due componenti con esperienza di pronto soccorso e medicina di base nominati dalla Giunta regionale del Veneto;

j) un componente designato dall'ANCI del Veneto;

k) un componente designato dalle Prefetture del Veneto;

l) due componenti designati dalle Forze dell'Ordine operanti nel Veneto rispettivamente dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri;

m) un componente designato dalla Corte d'Appello di Venezia;

n) un componente designato dal Centro Diritti Umani dell'Università degli Studi di Padova.

Nel BUR n. 97 del 15.11.2013 sono stati pubblicati gli avvisi finalizzati alla presentazione delle proposte di candidatura per le nomine di cui alle lettere *h* e *i*.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti previsti dalla lettera *h* (quattro componenti nominati dalla Giunta regionale tra soggetti aventi almeno tre anni di esperienza nell'ultimo quinquennio nel ruolo di responsabile, o un suo delegato, della gestione di centri antiviolenza o di case rifugio o di case di secondo livello di cui almeno due in rappresentanza delle organizzazioni non a scopo di lucro) sono pervenute sette candidature. La Sezione Relazioni Internazionali ha provveduto alla verifica della regolarità della documentazione prodotta e del possesso dei requisiti richiesti, disponendo con decreto n. 12 in data 20.02.2014 l'ammissione alla procedura di nomina di tutte le candidature pervenute.

Considerata l'esperienza maturata dalle candidate e in considerazione dell'obbligo di riservare almeno due posti alla rappresentanza di organizzazioni non a scopo di lucro, si propone di nominare le seguenti componenti:

- Chiara FARISATO, Villaggio SOS di Vicenza ONLUS;
- Francesca QUAGLIA, Associazione Belluno-DONNA ONLUS;
- Roberta TOFFOLI, Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo ONLUS;
- Patrizia Maria ZANTEDESCHI, Centro Veneto Progetti Donna ONLUS.

Per quanto concerne la nomina dei componenti previsti dalla lettera *i* (due componenti con esperienza di pronto soccorso e medicina di base nominati dalla Giunta regionale del Veneto) sono pervenute sei candidature. La Sezione Relazioni Internazionali ha provveduto alla verifica della regolarità della documentazione prodotta e del possesso dei requisiti richiesti, disponendo con decreto n. 11 in data 20.02.2014 l'ammissione alla procedura di nomina di tutti i candidati.

Valutate le specifiche competenze dei candidati, si propone di nominare i seguenti componenti:

- Margherita DE MARCHI, Medico di Medicina Generale ULSS 1 di Belluno;
- Stefano KUSSTATSCHER, Direttore SOC Pronto Soccorso ULSS 18 di Rovigo.

Relativamente agli altri membri del Tavolo, i componenti previsti dalle lettere da *a* a *f* sono individuabili senza ulteriori adempimenti in relazione all'incarico istituzionalmente assegnato, mentre per quelli da *g* a *n* sono pervenute le designazione da parte degli organi competenti.

Considerata la necessità di avviare la programmazione per l'anno 2014 degli interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, si propone di incaricare il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali di mettere in atto le procedure per rendere tempestivamente operativo il Tavolo con proprio provvedimento ricognitivo delle indicazioni e delle designazioni pervenute.

Si rammenta che l'attività del gruppo di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i componenti esterni alla stessa parteciperanno ai lavori a titolo gratuito.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

. UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

. VISTO l'art. 8 della Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne";

. VISTA la DGR n. 1962 del 28.10.2013;

. VISTI i decreti del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali n. 11 e n. 12 in data 20.02.2014;

. VISTO l'art. 2 co. 2) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di nominare i seguenti componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 previsti dalla DGR n. 1962/2013:

- alla lettera *h* quattro componenti nominati dalla Giunta regionale tra soggetti aventi almeno tre anni di esperienza nell'ultimo quinquennio nel ruolo di responsabile, o un suo delegato, della gestione di centri antiviolenza o di case rifugio o di case di secondo livello di cui almeno due in rappresentanza delle organizzazioni non a scopo di lucro (non profit):

  - Chiara FARISATO, Villaggio SOS di Vicenza ONLUS;

  - Francesca QUAGLIA, Associazione Belluno-DONNA ONLUS;

  - Roberta TOFFOLI, Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo ONLUS;

  - Patrizia Maria ZANTEDESCHI, Centro Veneto Progetti Donna ONLUS.

- alla lettera *i*due componenti con esperienza di pronto soccorso e medicina di base:

  - Margherita DE MARCHI, Medico di Medicina Generale ULSS 1 di Belluno;

  - Stefano KUSSTATSCHER, Direttore SOC Pronto Soccorso ULSS 18 di Rovigo;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente atto, come dettagliatamente indicato in premessa, compresa la notifica degli esiti degli avvisi in argomento;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273456)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 551 del 15 aprile 2014

Approvazione dello Schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e Regione del Veneto e approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani. Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota CE n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si propone l'approvazione di uno Schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione del Veneto per dare esecuzione al Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (di seguito PON YEI), individuato tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE nella bozza di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 9 dicembre 2013 alla Commissione Europea. L'iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani è aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25% e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 29 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale. Viene inoltre sottoposto all'approvazione il Piano esecutivo regionale con il quale si intende dare attuazione nel Veneto alle misure individuate dal PON YEI.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il contesto politico economico e sociale attuale ha imposto, a livello europeo, una profonda riflessione rispetto le possibilità e l'urgenza di offrire ai giovani condizioni che rendano più agevole la loro occupabilità in generale e nello specifico una loro collocazione nel sistema formativo e/o lavorativo.
Tale intenzione è esplicitata a livello europeo dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (di seguito YEI), che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25% e dalla conseguente Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che ne delinea lo schema di opportunità istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire agli stessi giovani aventi meno di 29 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.
La natura dell'iniziativa è essenzialmente preventiva: l'obiettivo è quello di offrire prioritariamente una risposta ai giovani che ogni anno si affacciano al mercato del lavoro dopo la conclusione degli studi, ma nello specifico contesto italiano tale iniziativa deve prevedere anche azioni mirate ai giovani disoccupati e scoraggiati, che hanno necessità di ricevere un'adeguata attenzione da parte delle strutture preposte alle politiche attive del lavoro.
Il Piano Italiano per la "Garanzia per i giovani" valorizza l'autonomia propria dei vari livelli di Governo, creando al contempo un contesto di standard nazionali e di opportunità per lo sviluppo di sinergie tra le diverse aree territoriali e i diversi attori coinvolti, al fine di offrire ai giovani maggiori opportunità di scelta in un contesto di efficienza, efficacia e trasparenza delle azioni ad essi rivolte.
Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla "Garanzia per i giovani", l'articolo 5 del D.L. 76/2013 ha istituito una apposita struttura di missione che coinvolge oltre al Ministero del Lavoro e alle sue agenzie tecniche (ISFOL e Italia Lavoro) l'INPS, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Dipartimento della Gioventù, le Regioni e Province Autonome, le Province e Unioncamere.

Nel dicembre 2013 la Struttura di Missione ha inviato alla Commissione Europea il "Piano di attuazione della Garanzia Giovani" nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (di seguito PON-YEI) individuato tra i programmi operativi nazionali finanziato col Fondo Sociale Europeo (di seguito FSE) nella bozza di Accordo di partenariato trasmesso alla Commissione Europea il 9 dicembre 2013.

L'architettura programmatica della Garanzia e, più in generale, della YEI, si innesta nel percorso di definizione della Programmazione nazionale (PON) e regionale (POR) e delle relative risorse destinate alle due modalità di governance. Il PON-YEI costituisce quindi l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla linea di finanziamento per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) e il Piano di attuazione della Garanzia Giovani definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, azioni che siano direttamente riconducibili al contrasto alla disoccupazione giovanile e non azioni di sistema e di assistenza tecnica. In tale iniziativa le Regioni e le Province Autonome sono individuate come organismi intermedi.

In applicazione dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013 gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa devono impegnare le risorse dell'iniziativa per i giovani nel primo biennio della programmazione (2014-2015) nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI.

Al fine di dare attuazione ai propositi della Commissione europea e raggiungere gli obiettivi declinati a livello nazionale dal Piano di attuazione della Garanzia Giovani di cui al PON-YEI, si propone all'approvazione della Giunta lo Schema di Convenzione di cui all'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimentotra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione del Veneto che per conto della Regione sarà firmato dal Direttore del Dipartimento, Formazione, Istruzione e Lavoro (DDGR n. 151 del 22 febbraio 2011 e n. 3017 del 30 dicembre 2013, in attuazione della L.R. n. 54/2012).

Lo Schema di Convenzione (**Allegato A**) definisce i termini effettivi di avvio delle attività, l'attribuzione delle risorse alla Regione del Veneto, la modalità di utilizzo e gestione delle stesse nonché l'allocazione dei fondi rispetto le misure.

Nello stesso documento è definito anche il sistema di profilazione di cui la Regione intende avvalersi e i sistemi di gestione e controllo che si impegna ad adottare, sono inoltre stabiliti i sistemi di monitoraggio e valutazione previsti e gli impegni specifici delle parti contraenti.

Si segnala che il Ministero del Lavoro e le Regioni stanno lavorando alla definizione di una piattaforma tecnologica ad hoc, che avrà il compito di garantire che le informazioni, i servizi e il monitoraggio della attività siano disponibili agli attori coinvolti entro la prima metà di maggio, periodo nel quale avrà inizio la campagna di comunicazione a livello nazionale.
Considerato che il confronto Stato-Regioni è tutt'ora in corso, per una serie di problematiche non ancora definite, quali ad esempio cofinanziamento, bonus occupazionali, assistenza tecnica, ecc., nonché considerando anche la assoluta innovatività dell'iniziativa, si ritiene opportuno demandare al Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, l'apporto di eventuali modifiche sia allo schema di convenzione che al Piano esecutivo regionale (**Allegato B**), ivi compreso lo spostamento del budget tra le diverse misure, che si rendessero necessarie ai fini della migliore attuazione del Piano stesso, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione (**Allegato A**).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 recante: "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto*.", la Giunta regionale assume il presente provvedimento di attuazione del progetto nazionale in argomento,ai fini della "*definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti, standard e priorità"* e della correlativa *"quantificazione delle risorse economico-finanziarie, da destinare alle diverse finalità".*

Si sottopone pertanto alla approvazione lo Schema di Convenzione, **Allegato A** al presente provvedimento nonché il "Piano esecutivo regionale di attuazione italiano della garanzia giovani", di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che delinea in modo dettagliato le misure che saranno adottate dalla Regione del Veneto secondo lo schema disposto a livello nazionale. Si precisa che il Piano ha ricevuto parere positivo da parte della Commissione Regionale per la Concertazione tra le Parti Sociali e del Comitato di Coordinamento Istituzionale (artt. 6 e 7 della L.R. 13 marzo 2009 n. 3), dello scorso 4 aprile 2014.

Il Piano definisce una strategia volta a:

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa;
- rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio dell'occupabilità;
- favorire le occasioni di efficace inserimento nel mercato del lavoro.

Il Piano riporta inoltre i componenti coinvolti nel partenariato, i destinatari e le risorse finanziarie disponibili, il modello di governance con il dettaglio dei soggetti e funzioni dello stesso ed infine le modalità di esecuzione delle misure previste.

Considerato che l'avvio del "Piano di attuazione italiano della garanzia giovani" è stato fissato a livello nazionale al 1 maggio 2014, la tempestiva attuazione della presente Deliberazione si rende necessaria per attivare immediatamente le misure previste.

I tempi di realizzazione dell'intervento sono contingentati ed eventuali ritardi possono compromettere l'integrale raggiungimento degli obiettivi stabiliti, con la conseguente decurtazione dei fondi disponibili se non rendicontati entro il 31/12/2015.

La suddetta Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM(2013) 144

- Vista la Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

- Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- Visto il Regolamento **(UE) n. 1304/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- Vista la Leggedel 24 giugno 1997n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

- Vista la Legge 28 giugno 2012 , n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

- Visto l' Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini";

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82"Codice dell'amministrazione digitale";

- Vista la proposta di Accordo di Partenariato, trasmessa in data 10.12.2013, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

- Visto l'Art. 2, comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012.

delibera

1. Di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di approvare lo schema di Convenzione di cui all'**Allegato A** tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione del Veneto;

3. di approvare il Piano esecutivo regionale di cui all'**Allegato B;**

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare il Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che lo schema in allegato potrà subire modifiche ulteriori per le quali si demanda al Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 551 del 15 aprile 2014 pag. 1/9

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
(di seguito denominato MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro)

E

REGIONE del VENETO
(di seguito denominata Regione)

PREMESSO CHE:

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione", la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;

- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
- il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247” disciplina il contratto di apprendistato;

- il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), interviene a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;

- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

- la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (cui in questo documento ci si riferisce con l’abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;

- il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;

- il summenzionato Piano al par. 2.2.1 "Governance gestionale" indica che l'attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;

- l'"*Outline for the YGIP - Non-exhaustive list of examples of Youth Guarantee policy measures and reforms that can be supported by the European Social Fund ESF and the Youth Employment Initiative* (YEI)" comprensivo degli allegati prevede che la Youth Employment Iniziative finanzi unicamente misure direttamente riconducibili al contrasto alla disoccupazione giovanile e non azioni di sistema e azioni di assistenza tecnica;

- in applicazione dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013, gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa devono impegnare le risorse dell'iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015) nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell'accordo di partenariato. Tale interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;
- è data facoltà al MLPS e alle Regioni di anticipare la data di ammissibilità delle spese al 1° settembre 2013, ex art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

- al fine di consentire una tempestiva attuazione del PON – YEI, la Ragioneria Generale dello Stato anticiperà a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della Legge n. 183/87 risorse pari a € 300.000.000,00;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
Avvio delle attività

1. Le attività hanno inizio dal 01.05.2014.
2. La Regione si riserva la facoltà di anticipare l'ammissibilità delle spese al 1° settembre 2013 ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assicurando la coerenza con gli interventi previsti nel Piano di Attuazione regionale.

Art. 2
Delega alla Regione

1. La Regione viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PON – YEI ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto le sono delegate tutte le funzioni previste dell'art. 125 del summenzionato regolamento.

2. A tale scopo sono attribuite alla Regione risorse complessive pari ad € 83.248.449.
3. La Regione si impegna a presentare, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Piano di attuazione regionale/provinciale, qualora non allegato alla presente; tale Piano sarà coerente con le finalità e l'impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI e con le schede descrittive degli interventi.

Art. 3
Anticipazione dei fondi

1. Alla stipula della Convenzione la Regione riceve, a titolo di anticipazione, un importo pari al 7% del Piano di Attuazione regionale ad esclusione della misura "Bonus occupazionale" di cui al comma 3 dell'art. 5.
2. Tale anticipo viene erogato dal MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro a valere sul Fondo di Rotazione Legge n. 183/87. Contestualmente all'adozione del Sistema di Gestione e Controllo di cui all'art. 6, si procede alla definizione della procedura di recupero dell'anticipo.

Art. 4
Allocazione delle risorse assegnate

1. La Regione alloca gli importi assegnati alle misure secondo quanto indicato nel prospetto seguente:

Misure	Importi
1 Accoglienza, presa in carico e orientamento	€ 2.400.000
2 Formazione	€ 27.500.000
3 Accompagnamento al lavoro	€ 9.700.000
4 Apprendistato	€ 0
5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica	€ 29.808.449
6 Servizio civile	€ 0
7 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità	€ 4.440.000
8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale	€ 4.400.000
9 Bonus occupazionale	€ 5.000.000
TOTALE	€ 83.248.449

Le misure suindicate sono descritte nelle schede allegate al PON YEI e rappresentano il quadro di riferimento per le azioni che le Regioni possono attuare nel contesto della presente Convenzione.

2. La Regione gestisce le risorse finanziarie rese disponibili dal MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, compatibilmente con i vincoli di destinazione previsti dalle misure su indicate.
3. La sopra descritta allocazione potrà essere variata entro il 30 settembre 2015. La Regione provvederà a comunicare le variazioni inferiori o uguali al 20% al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Le variazioni

superiori al 20% dovranno essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Tali variazioni si intenderanno approvate dal MLPS se non perviene risposta entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 5
Attuazione delle misure

1. Per l'attuazione della Misura "Bonus Occupazione", il Ministero individua l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio del PON YEI ai sensi dell'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Con riferimento alla misura "Bonus occupazionale", la Regione intende avvalersi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la completa gestione delle risorse previste di cui all'articolo 3, comma 1, rigo 9 in coerenza con quanto previsto dal Piano di attuazione regionale (Allegato B).
3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale effettua l'attività di monitoraggio periodico sull'avanzamento delle misure, mantenendo evidenza contabile separata per Regione.
4. Le risorse di cui alla Misura "Bonus Occupazionale", pur destinate al summenzionato Organismo Intermedio, rimangono nella disponibilità della Regione. Pertanto, alla luce delle risultanze del monitoraggio e qualora fosse necessaria una riprogrammazione, la Regione ha facoltà di procedere in tal senso entro il 30 settembre 2015 secondo quanto disposto all'art. 3 comma 3.

Art. 6
Gestione e controllo

1. La Regione si impegna ad adottare e inviare all'AdG il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo regionale 2014-2020, corredato delle procedure interne e della pista di controllo in coerenza con l'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Nelle more dell'adozione del suddetto Sistema, la Regione utilizza il Sistema di gestione e controllo regionale già in uso nella programmazione FSE 2007-2013.
3. La Regione si impegna ad informare l'AdG in merito ad eventuali aggiornamenti del Sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo-procedurale.
4. La Regione si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I., nell'attuazione degli interventi.
5. La Regione fa ricorso alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, come previsto nel Piano di attuazione regionale e può optare per le proprie procedure di semplificazione dei costi o per la metodologia nazionale per la rendicontazione.
6. La Regione si impegna a predisporre la dichiarazione delle spese sostenute in qualità di Organismo Intermedio, da inviare all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del PON YEI.
7. La Regione si impegna inoltre a:
   a) eseguire i controlli di primo livello *ex* art. 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche *in loco* presso i beneficiari delle operazioni, al fine di verificare la corretta applicazione del metodo di rendicontazione stabilito attraverso

l'esame del processo o dei risultati del progetto, ad esclusione delle misure delegate all'INPS;

b) esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del PON YEI.

c) informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all'interno del sistema informatico dell'AdG – SIGMA, anche per tramite dei propri sistemi informativi;

d) comunicare entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre al MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

e) informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi.

8. La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Certificazione per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dall'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

9. La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione del PON YEI.

10. La Regione si impegna ad esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e dall'Autorità di Certificazione e a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte del MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro.

11. La Regione si impegna a fornire al MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione della Relazione annuale di attuazione e della Relazione finale di attuazione del PON YEI.

12. La Regione si impegna a fornire al Ministero, ai fini dell'aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione di misure intese a contrastare la disoccupazione giovanile ai sensi dell'art. 111 comma 4 lett. h) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013. Con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del Comitato di Sorveglianza, il Ministero può richiedere alla Regione, ulteriori elementi a scadenze diverse che saranno preventivamente comunicate.

13. La Regione assicura il collegamento del proprio sistema informativo con il sistema informativo SIGMA del MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro – SIGMA secondo il protocollo di colloquio.

14. La Regione si impegna ad assicurare, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli

audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON YEI, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

15. Il Ministero, ai fini di assicurare l'obbligo di impegnare le risorse entro il 31 dicembre 2015 e evitare il disimpegno delle risorse al 31 dicembre 2018, richiede le previsioni di impegno e le previsioni di spesa alla Regione con cadenza semestrale al fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse.
16. Il Ministero procede a disimpegnare gli importi anticipati e non impegnati contabilmente dalla Regione alla data del 31/12/2015, nonché gli importi impegnati contabilmente e non spesi dalla medesima Regione alla data del 31/12/2018. La relativa procedura è descritta nel Sistema di gestione e controllo.

Art. 7
Contendibilità dei servizi

1. La Regione si impegna a sostenere le spese relative alle misure erogate in altre Regioni italiane, nei confronti dei giovani residenti sul proprio territorio.
2. Le spese sostenute per i giovani non residenti nel proprio territorio saranno rimborsate alla Regione erogante per il tramite del MLPS che gestirà tutte le operazioni di compensazione. La procedura di compensazione è descritta nel Sistema di gestione e Controllo del MLPS.
3. Al fine di agevolare l'attuazione della procedura di compensazione, il Ministero si riserva la possibilità di trattenere una quota a partire dalla disponibilità del Piano di attuazione regionale di cui al comma 1 dell'art. 4, in base ai dati di monitoraggio relativi all'avanzamento della spesa.

Art. 8
Monitoraggio e valutazione

1. Per rendere effettive le azioni previste dal Piano di attuazione, la Regione si impegna ad adottare le "Linee guida sulla piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani", adottate nella seduta della Conferenza Stato- Regioni del 20 febbraio 2014.
2. Il Ministero adegua il proprio sistema di gestione e controllo, mettendo a disposizione della Regione strumenti di monitoraggio quantitativo, fisico e finanziario.
3. La Regione si impegna a predisporre monitoraggi semestrali sugli stati di avanzamento delle attività, contenenti anche informazioni qualitative nel primo anno di attuazione ovvero fino al 31 dicembre 2014. A partire dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018 la Regione si impegna a predisporre monitoraggi trimestrali sugli stati di avanzamento delle attività della Regione.
4. In attuazione all'art. 19 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, il Ministero effettua la valutazione sull'efficacia, sull'efficienza e sull'impatto della Garanzia Giovani almeno due volte nel corso del periodo di programmazione. La prima valutazione è completata entro il 31 dicembre 2015 e la seconda valutazione entro il 31 dicembre 2018. Per tale valutazione si fa riferimento agli indicatori definiti nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel "Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani" e a quelli aggiuntivi definiti nell'allegato C alla presente Convenzione e sono acquisiti dal MLPS mediante i sistemi informativi adottati (piattaforma informativa e sistema gestionale).
5. Il Ministero predispone appositi progetti per la valutazione comparata delle misure più rilevanti, del profiling e del Programma nel suo complesso, consentendo un periodico

confronto sull'andamento dei progetti, e mettendo a disposizione della Regione i risultati anche parziali dei progetti di valutazione.

6. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi, la Regione e/o i detentori dei dati si impegnano a fornire al Ministero e/o ai soggetti da esso incaricati i dati relativi alle misure attuate.

Art. 9
Sussidiarietà

1. Qualora le risultanze del monitoraggio evidenzino disallineamenti nell'implementazione del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per i Giovani, la Regione e il Ministero concordano di porre in essere interventi mirati di rafforzamento, ivi inclusa la possibilità di un affiancamento da parte del Ministero del Lavoro e delle sue agenzie strumentali e di eventuali condivisi interventi in sussidiarietà.

Art. 10
Ulteriori impegni della Regione

1. La Regione si impegna inoltre a:
   a) osservare nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
   b) adeguarsi, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto dalle Linee Guida per la comunicazione, che si allegano alla presente convenzione;
   c) Stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli *audit* necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 indicato al punto precedente, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o qualora, si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
   d) Osservare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

Art. 11
Ulteriori impegni del Ministero del Lavoro

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a:
   a) Inoltrare le richieste di erogazione pervenute dalla Regione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS IGRUE e fornire informazioni sugli esiti di tali richieste;
   b) Inviare alla Commissione Europea e al MEF le dichiarazioni di spesa previste dall'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, previa acquisizione del relativo rendiconto trimestrale da parte della Regione;
   c) Disporre liquidazioni periodiche a seguito degli avvenuti pagamenti intermedi da parte della CE, anche a compensazione delle spese sostenute e rendicontate da una Regione a favore di giovani residenti in altre Regioni;
   d) Mettere a disposizione della Regione risorse pari a € 1.656.068. Per tali adempimenti di assistenza tecnica verranno utilizzati in anticipazione le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 9 della Legge 236/93.

Art. 12
Clausola di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Allegati secondo le versione e-mail:

A. Decreto Direttoriale del 04.04.2014 di riparto delle risorse YEI
B. Schema di/Piano di attuazione regionale del PON YEI
C. Indicatori per il monitoraggio del Piano
D. Documento tecnico “Modalità di rendicontazione” (D.1 “Tracciati protocollo SIGMA” e D.2 “Metodologia Unità di Costo Standard”)
E. Nota esplicativa sull’art. 7 “Contendibilità dei servizi”
F. Linee guida sulla piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani
G. Linee Guida per la Comunicazione
H. Schede descrittive delle Misure del PON YEI
I. Profilazione degli utenti della Garanzia Giovani

Data _____

Regione del Veneto Direttore Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

ALLEGATOB alla Dgr n. 551 del 15 aprile 2014

UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE DEL VENETO

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani

Piano di Attuazione Regionale

Periodo di riferimento: 2014-2020

Dati identificativi

Denominazione del programma	**Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i giovani**
Periodo di programmazione	**2014-2020**
Regione	**Regione del Veneto**
Periodo di riferimento del Piano esecutivo	
Data della stipula della convenzione con l'Autorità di Gestione	

INDICE

1 Quadro di sintesi di riferimento 4
2 Il contesto regionale 5
2.1 Il contesto economico ed occupazionale 5
2.2 Il quadro attuale 15
3 Attuazione della Garanzia a livello regionale 24
3.1 Principali elementi di attuazione della Garanzia Giovani a livello regionale 24
3.2 Coinvolgimento del partenariato 26
3.3 Destinatari e risorse finanziarie 28
4 Misure 35
4.1 Accoglienza e informazioni sul programma 37
4.2 Accoglienza, presa in carico, orientamento 41
4.3 Orientamento specialistico o di II livello 42
4.4 Formazione mirata all'inserimento lavorativo 44
4.5 Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi 45
4.6 Accompagnamento al lavoro 48
4.7 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 49
4.8 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 49
4.9 Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca 49
4.10 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica 50
4.11 Servizio civile 51
4.12 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità 52
4.13 Mobilità professionale transnazionale e territoriale 53
4.14 Bonus occupazionale 54

1 Quadro di sintesi di riferimento

	Trimestri							
Misure	**2014-II**	**2014-III**	**2014-IV**	**2015-I**	**2015-II**	**2015-III**	**2015-IV**	**Totale**
1-A Accoglienza e informazioni sul programma								0
1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento								0
1-C Orientamento specialistico o di II livello								2.400.000
2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo								26.000.000
2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi								1.500.000
3 Accompagnamento al lavoro								9.700.000
4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale								0
4-B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere								0
4-C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca								0
5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica								29.808.449
6 Servizio civile								0
7. Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità								4.440.000
8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale								4.400.000
9. Bonus occupazionale								5.000.000
Totale								**83.248.449**

2 Il contesto regionale

2.1 Il contesto economico ed occupazionale

- *Dati relativi al PIL regionale e al reddito pro-capite.*

Nel corso del 2013 il **ciclo economico internazionale** ha messo in luce tendenze al miglioramento nelle economie avanzate mentre per i paesi emergenti i diffusi crolli del tasso di cambio, indotti da movimenti di capitali tornati a privilegiare le economie avanzate, hanno determinato un quadro di instabilità, di incertezza e, in definitiva, di riduzione della domanda.

Per l'**economia italiana** l'ultimo ciclo economico (il tredicesimo del dopoguerra secondo la cronologia Isco-Isae) ha raggiunto il punto di minimo a maggio 2013; la caduta del PIL si è arrestata nel terzo trimestre e per il quarto è stata registrata una modestissima variazione positiva, senza effetti di trascinamento, con la quale comunque l'Italia sembra uscita dall'ultima fase di recessione, la seconda in sei anni. L'inversione di tendenza osservata nel secondo semestre del 2013 è guidata dall'accelerazione del commercio internazionale; dal consolidamento della ripresa nelle economie avanzate combinata alla crescita a ritmi sostenuti di quelle emergenti; dalla stabilizzazione delle turbolenze finanziarie e del quadro politico interno.

Il 2013, tuttavia, si chiude con un bilancio negativo: la flessione del reddito è pari al -1,8% per l'Italia e al -1,6% per il Veneto (nel 2012 la contrazione del Pil è stata del 2,5% per l'Italia e del 2,7% per il Veneto). Anche nel 2013, come già nel 2012, la caduta del Pil è legata in gran parte alla contrazione della domanda interna (consumi delle famiglie e investimenti delle imprese).

La crescita della popolazione ha determinato, tra il 2007 e il 2013, una contrazione del reddito pro capite più accentuata rispetto a quella del Pil. Per l'Italia è stata pari al 10,7% (corrispondente ad una perdita di circa 2.700 euro a testa); per il Veneto la flessione è stata ancora più pesante: - 12,1% (-3.600 euro a testa) (tabella 1)

Tabella 1 - Prodotto interno lordo e Pil pro-capite in Italia e Veneto. Anni 2007-2013 (valori assoluti e var.%).

Anno	Pil (milioni euro)		Var.% Pil		Pil pro-capite (000)	
	Italia	Veneto	Italia	Veneto	Italia	Veneto
2007	1.490.499,4	141.628,3	1,7	2,0	25,5	29,8
2008	1.473.171,2	137.521,2	-1,2	-2,9	25,0	28,6
2009	1.392.359,5	130.007,8	-5,5	-5,5	23,6	26,9
2010	1.416.491,9	132.032,6	1,7	1,6	23,9	27,2
2011	1.423.451,0	133.802,5	0,5	1,3	24,0	27,6
2012	1.387.280,6	130.224,4	-2,5	-2,7	23,3	26,8
2013	1.362.732,0	128.170,1	-1,8	-1,6	22,8	26,2

Note: il Pil è espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2005;

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat-Prometeia

Anche per il **Veneto** il quadro complessivo dell'attività economica appare assai fragile, nonostante alcuni segnali di miglioramento. Secondo le ultime stime di Prometeia (rilasciate a febbraio 2014) il prodotto interno lordo del Veneto nel 2013 è diminuito dell'1,6% - una variazione inferiore a quella nazionale (-1,8%) - esito di una contrazione di tutte le componenti della domanda interna solo parzialmente bilanciata dall'export. Le previsioni per il 2014 indicano per il Veneto una crescita all'1%, importante per il segnale di svolta ma non certo per il risultato in termini quantitativi, dato che solo marginalmente risulteranno alleviati i costi della crisi fin qui cumulati. Infatti, analizzando i dati di contabilità

economica con riferimento a tutto il periodo di crisi (2007-2013), si riscontra che, rispetto al 2007, i punti di pil persi sono saliti a quasi 10, corrispondenti a circa 13 miliardi in meno, a valori costanti. Quanto alle singole componenti della domanda, la contrazione - sempre misurata a valori costanti - è stata inferiore per i consumi delle famiglie (per i quali si è accentuata soprattutto nella fase più recente) mentre gli investimenti hanno visto una contrazione del 24%.

Dato l'incremento della popolazione, proseguito anche negli anni osservati, la dinamica del pil pro capite - che misura meglio l'impatto del ciclo sul benessere dei cittadini - risulta ancor più negativa di quella del pil complessivo: la variazione tra il 2007 e il 2013 risulta infatti pari al -12% (da 29.800 euro a 26.200). In termini reali il livello del pil pro capite 2013, pari a 26.100 euro a prezzi 2005, è ritornato ad essere quello del 1995: come dire, quasi vent'anni senza (nella media) miglioramenti significa¬tivi delle condizioni di vita.

Il deterioramento delle condizioni economiche delle famiglie ha incrementato la quota di famiglie in condizioni di povertà relativa: secondo l'ultimo dato disponibile (2012) in Veneto essa risulta pari al 5,8% (era il 3,3% nel 2007).

- *Analisi del mercato del lavoro regionale con un focus specifico sulle fasce della popolazione giovanile di età compresa tra i 15 e i 29 anni (ad es. tasso di disoccupazione, segmentato per genere, formazione conseguita e per area territoriale, trend del tasso di disoccupazione e di occupazione negli ultimi 10 anni).*

Le ripercussioni nel mercato del lavoro di questa fase assai difficile sono ben documentate dalla dinamica delle unità di lavoro (ULA).

A livello nazionale le unità di lavoro nel 2013 risultano 23,3 milioni, in contrazione dell'1,7% rispetto all'anno precedente. Rispetto al 2008 la perdita cumulata risulta attestarsi a circa 1,6 milioni di unità (-6%) e si conferma ampiamente legata al lavoro dipendente, ambito nel quale il calo osservato risulta aver ampiamente superato il milione di unità.

I dati riferiti al **Veneto** per il 2013 documentano il ridimensionamento dei volumi occupazionali, con un calo delle unità di lavoro rispetto al 2012 quantificabile attorno all'1,3%. Nel periodo 2008-2013 la diminuzione complessiva dell'occupazione misurata sulla base delle unità di lavoro standard è stata di circa 116mila unità (pari a circa il 5% rispetto all'inizio del periodo osservato). Al lavoro dipendente, con un trend quasi analogo a quello nazionale, è associata una variazione negativa del 7%. Anche i dati elaborati da Veneto Lavoro con riferimento alle posizioni lavorative regolari confermano la rilevanza della contrazione subita dall'occupazione dipendente, concentrata largamente nel settore manifatturiero e nelle costruzioni.

Il lento recupero del ciclo economico dovrebbe iniziare a riflettersi positivamente anche nell'occupazione a partire dal 2014. Ciò nonostante, la reazione del mercato del lavoro agli input positivi dell'economia sarà ancora piuttosto lenta e la crescita delle unità di lavoro è prevista assai debole.

Le difficoltà della domanda di lavoro si riflettono ovviamente nei dati sulla disoccupazione, tanto più che a partire dal 2012 il quadro delineato dalla Rilevazione sulle forze di lavoro dell'Istat per il Veneto evidenzia un forte rialzo dal lato dell'offerta, determinato in buona parte da un incremento di disponibilità soprattutto per quanto riguarda la componente femminile.

Gli indicatori riferiti al 2013 evidenziano l'ulteriore incremento della disoccupazione. In valori assoluti i disoccupati in Veneto hanno raggiunto, nel valore medio annuo, le 171.000 unità con un tasso di disoccupazione del 7,6%. Considerando anche gli inattivi comunque disponibili o alla ricerca di lavoro, pari a 139.000 nel 2013, la misura complessiva delle forze di lavoro (definizione allargata) inutilizzate è pari a 310.000 unità.

La dinamica economica negativa ha quindi avuto un impatto rilevante sul **mercato del lavoro veneto**: il tasso di occupazione è passato dal 66,4% del 2008 al 63,3% del 2013; contemporaneamente il tasso di disoccupazione è aumentato passando dal 3,3% del 2007 al 7,6% del 2012.

Tale dinamica ha colpito fortemente la componente giovanile perché la riduzione della domanda ha determinato un irrigidimento complessivo del mercato del lavoro che ha penalizzato soprattutto i nuovi ingressi e quindi, per definizione, soprattutto le coorti giovanili. L'irrigidimento del mercato del lavoro è stato ulteriormente intensificato dagli esiti a breve della riforma pensionistica che ha limitato il turn over.

Relativamente alla disoccupazione giovanile, informazioni rilevanti sono desumibili dai dati amministrativi circa gli iscritti ai Centri per l'impiego. A fine 2013 gli iscritti (dato di stock) di età compresa tra i 18 e i 29 anni risultavano 91.00. Se consideriamo, per avere un valore-target, i nuovi disoccupati, vale a dire quanti giovani si sono iscritti nell'ultimo anno, verifichiamo che si tratta di circa 58.000 soggetti, di cui 35.000 iscritti per la prima volta. Circa la metà di questi a fine 2013 risultavano ancora disoccupati.

Il tasso di occupazione 15-29 anni ha subito una contrazione molto significativa, perdendo oltre 14 punti percentuali dal 2007 al 2013 (rispettivamente 52 e 37,7%). Nello stesso periodo la disoccupazione dei 15-29enni è cresciuta dal 6,3% del 2007 al 17,4% del 2013 (per la componente 15-24 anni il tasso di disoccupazione è salito dall'8,4% del 2007 al 25,3% del 2013) . Pur trattandosi di valori di molto inferiori alla media nazionale, essi rappresentano un segnale allarmante per una regione dal passato occupazionale ricco di opportunità di inserimento. Come per le altre fasce d'età anche per i giovani si nota una maggiore difficoltà da parte della componente femminile che presenta un minor tasso occupazione e un maggiore tasso di disoccupazione rispetto alla componente maschile.

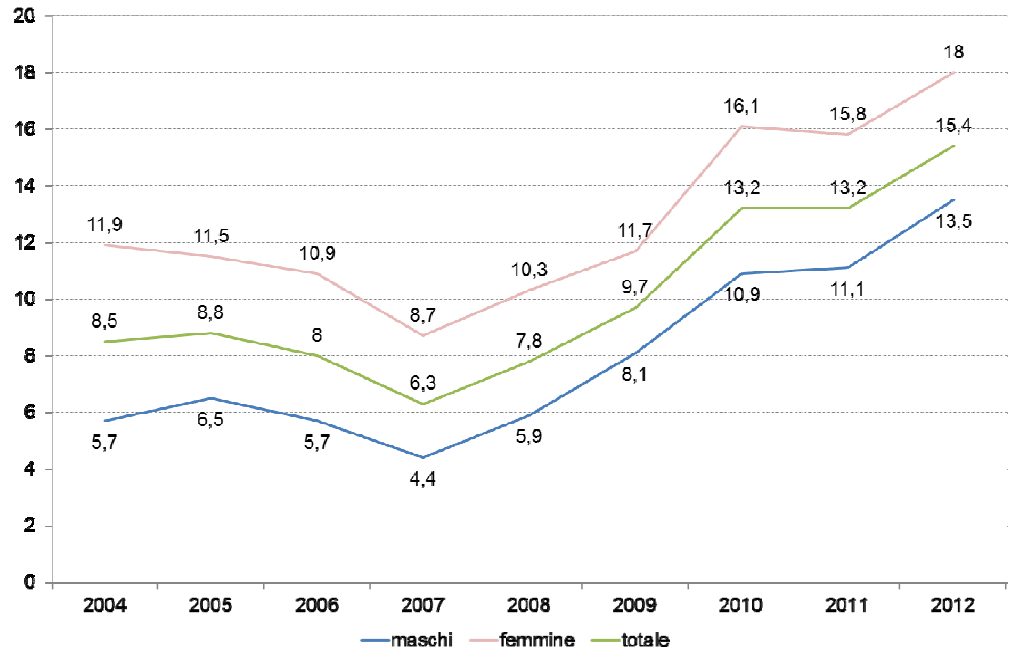
Osservando il complesso delle assunzioni si nota immediatamente come la peggiore performance sia quella realizzata dai lavoratori tra i 18 e i 29 anni: di fronte ad un irrigidimento complessivo del mercato e ad una caduta del volume complessivo delle assunzioni (tra il 2008 ed il 2013) pari al 18%, quelle dei più giovani flettono del 29%.

Nel 2008 i giovani 18-29 anni alla prima esperienza lavorativa (come dipendenti o collaboratori a progetto) risultavano circa 62mila; nel 2013 essi sono scesi a circa 30mila unità. Questa tendenza è comune a maschi e femmine così come a lavoratori stranieri e autoctoni.

L'occupazione giovanile conosce un unico ambito di (modesta) espansione in questa fase di crisi in relazione alle professioni intellettuali, effetto determinato largamente dai processi di sostituzione con giovani di professionalità in uscita dal mercato del lavoro. Ciò viene confermato anche dai bilanci in funzione dei titoli di studio che vede il dato positivo dei laureati grazie all'apporto delle nuove generazioni. Se le professioni intellettuali hanno subito il minor impatto della generale contrazione dei posti di lavoro ciò è collegato al fatto che alcune funzioni del terziario avanzato (rivolte sia alle imprese che più in generale al cliente finale) si sono radicate e sviluppate; analogo andamento è stato osservato per alcune figure tecniche.

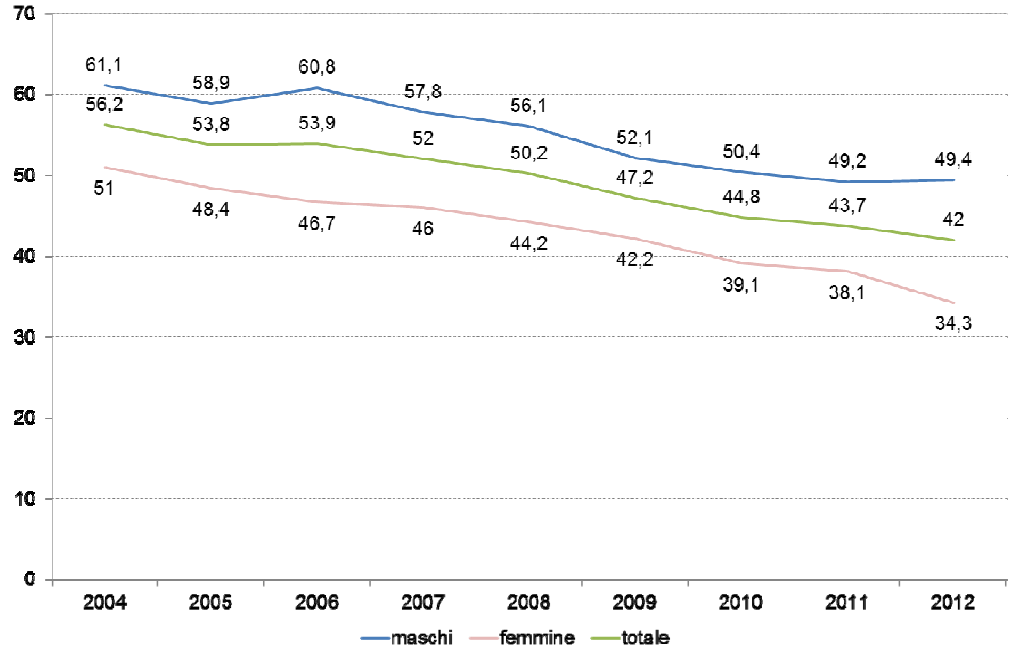
Il clima economico e sociale avverso alle nuove generazioni ha prodotto un incremento significativo della componente **NEET** tra i giovani che non sono né occupati né impegnati in corsi di studio o formazione, la quale ha raggiunto il 17% della popolazione giovanile veneta.

Figura 1 – Veneto Trend del Tasso di Disoccupazione 15-29 anni per genere



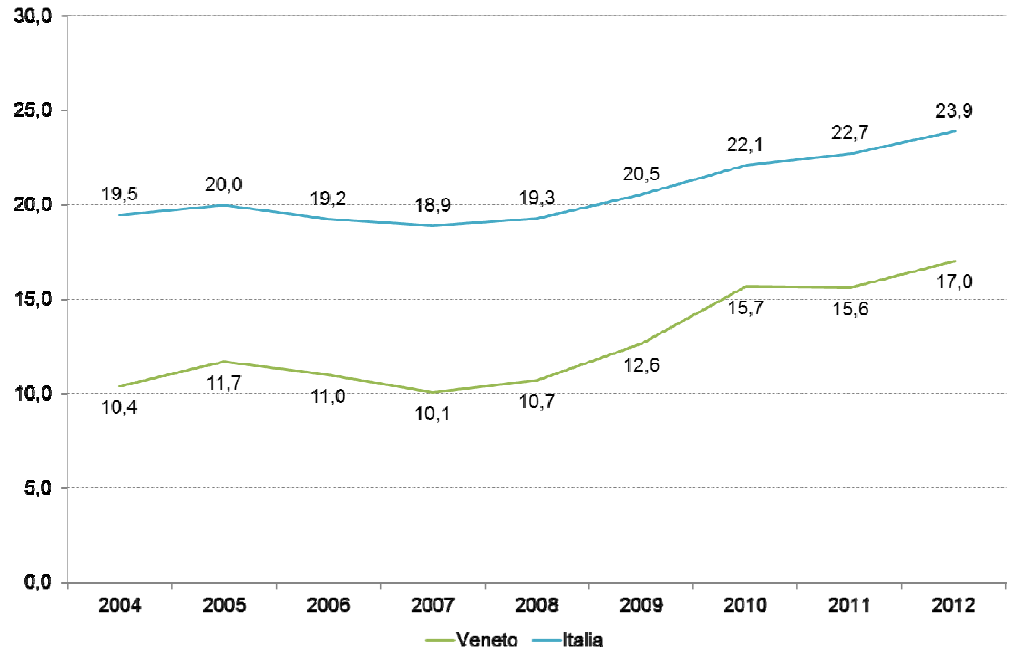
Fonte: ISTAT Rcfl

Figura 2 – Veneto Trend del Tasso di Occupazione 15-29 anni per genere



Fonte: ISTAT Rcfl

Figura 3 – Quota di NEET fra la popolazione 15-29 anni, Veneto e Italia



Fonte: ISTAT Rcfl

- *Analisi del sistema di istruzione e formazione a livello regionale con un focus specifico sulle fasce della popolazione giovanile di età compresa tra i 15 e i 29 anni (ad es. drop out rate, % di diplomati rispetto alla classe di età, % di laureati rispetto alla classe di età, tasso di partecipazione alla formazione, percentuale di giovani che trovano un'occupazione in seguito allo svolgimento di percorsi di formazione)*.

Il sistema di istruzione scolastico veneto ha raggiunto dei buoni risultati qualitativi, come dimostrato dai risultati registrati dagli studenti Veneti nelle prove PISA OCSE, sulle competenze di lettura, matematiche e scientifiche.

Storicamente il Veneto presentava una quota consistente di giovani che fuoriuscivano dal sistema scolastico all'assolvimento dell'obbligo formativo per entrare nel mercato del lavoro. Le riforme scolastiche introdotte nonché le difficoltà crescenti incontrate dai giovani nel mercato del lavoro hanno fatto sì che si verificasse anche in Veneto un positivo trend di allungamento delle carriere scolastiche dei giovani. Alle difficoltà congiunturali che i giovani riscontrano sul mercato del lavoro occorre quindi aggiungere problematiche strutturali quali ad esempio quelle relative all'abbandono scolastico.

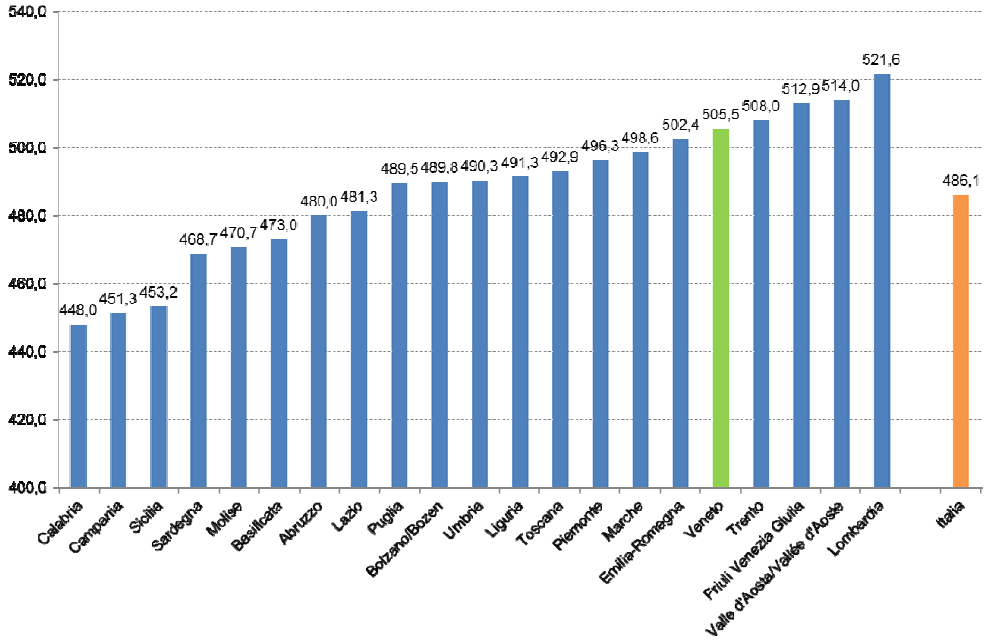
Il tasso di **Early school leavers**, giovani fra i 18 e i 24 anni che hanno conseguito al più la licenza media e non impegnati in ulteriori percorsi di studio o formazione sono calati dal 18% del 2004 al 14% del 2012. A tale proposito la stima ricavata da Arof indica circa 6.500 abbandoni annui, intendendo per tali i soggetti che nell'anno scolastico x+1 non sono recuperati nel sistema scolastico veneto (che annovera quasi 200.000 studenti delle superiori). Ovviamente tra questi è inclusa una quota imprecisabile di "assenti giustificati" (trasferimenti, decessi, rientri in patria).

Nel 2009 e nel 2011 si è registrato una crescita dell'indicatore legata probabilmente alle difficoltà economiche crescenti delle famiglie e alla crescita della componente straniera all'interno delle istituzioni scolastiche del veneto. Gli stranieri rappresentano, infatti, un più alto rischio di abbandono scolare.

Il trend di allungamento delle carriere scolastiche è evidenziato dall'altro indicatore fornito da Eurostat in merito alla quota di 30-34enni che hanno conseguito un titolo di studio universitario: in questo caso la quota è cresciuta dal 14,8% del 2004 al 21,4% del 2012. Rispetto agli indicatori occupazionali è interessante notare come la componente femminile registri migliori esiti scolastici rispetto a quella maschile.

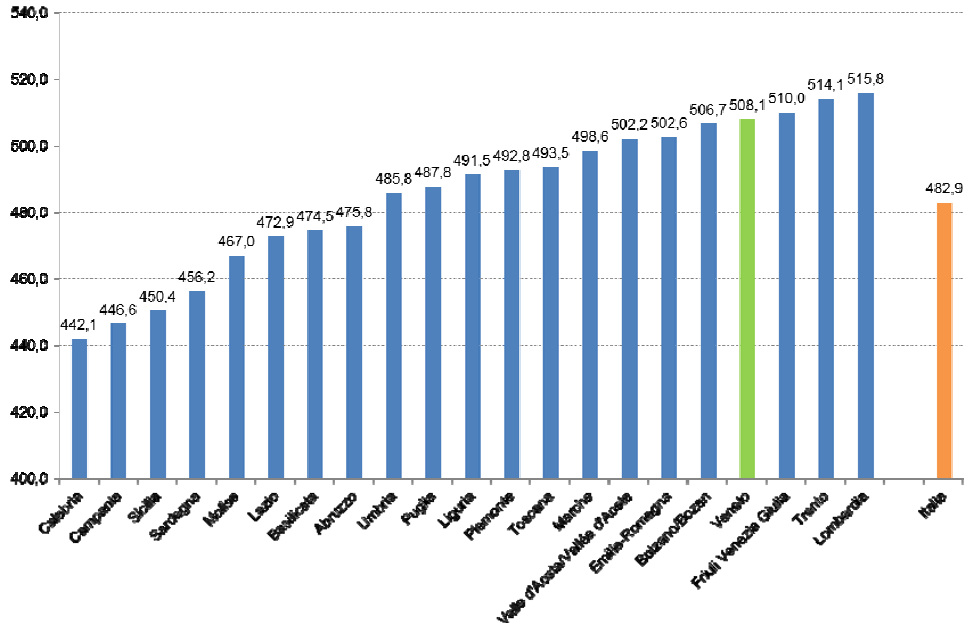
Per quanto riguarda gli esiti occupazionali dei laureati, gli iscritti negli atenei veneti (Padova, Ca' Foscari e IUAV di Venezia, Verona) presentano tassi di occupazione ad un anno dal termine degli studi superiori rispetto alla media nazionale sia per i percorsi triennali sia per le lauree specialistiche e magistrali.

Figura 4 – Punteggio medio nei risultati in lettura della prova PISA OCSE per regione - Anno 2012



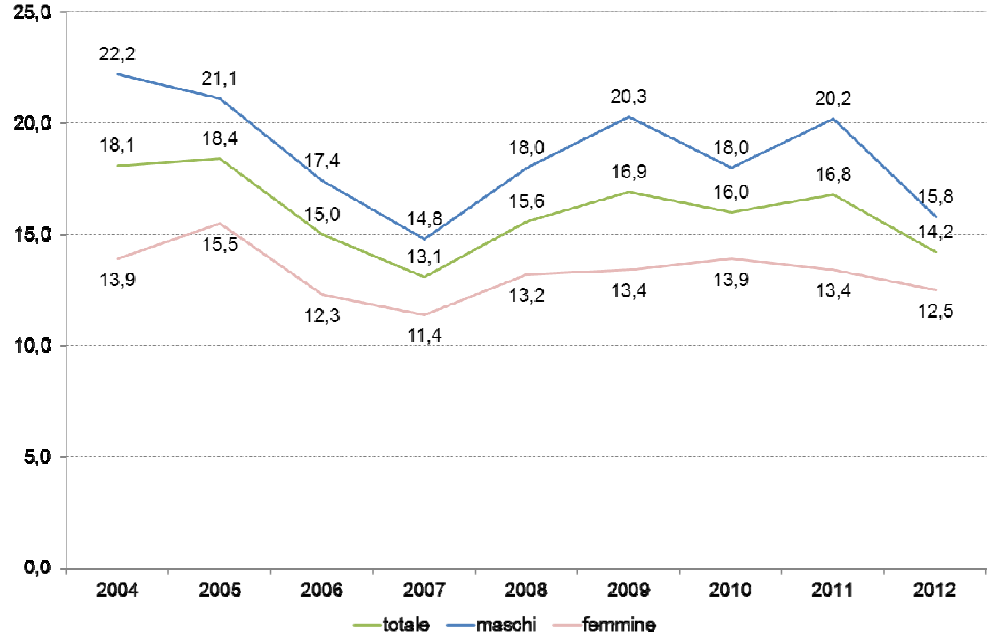
Fonte: base dati OCSE PISA 2012

Figura 5 – Punteggio medio nei risultati in matematica della prova PISA OCSE per regione - Anno 2012



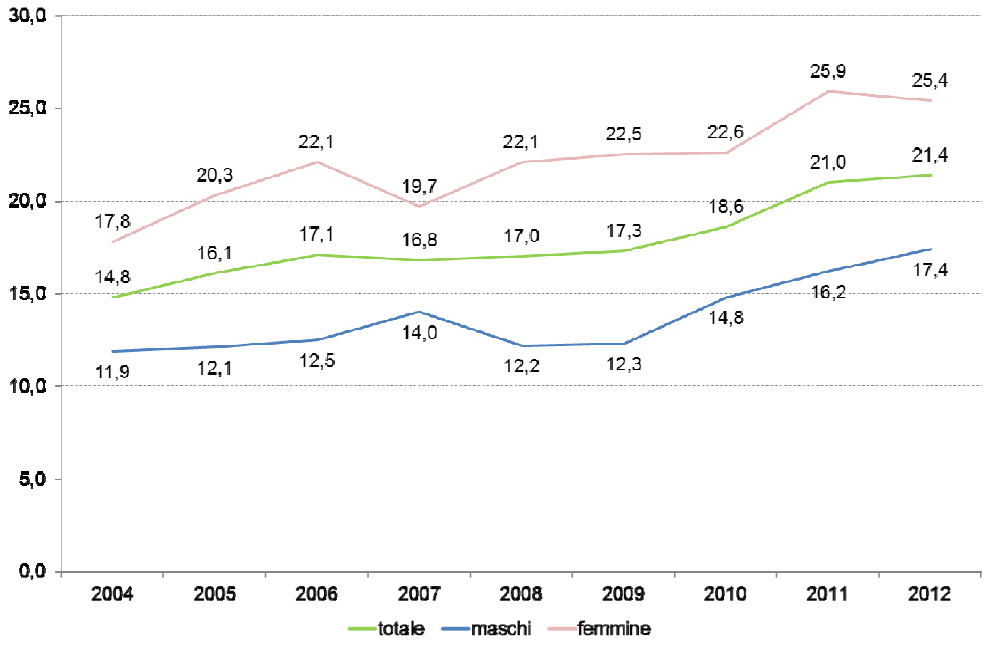
Fonte: base dati OCSE PISA 2012

Figura 6 – Veneto Quota di popolazione fra i 18 e i 24 anni che ha conseguito al più la licenza media e non impegnata in ulteriori percorsi di studio o formazione per genere



Fonte: EUROSTAT

Figura 7 – Veneto Quota di 30-34enni con un titolo di studio universitario per genere



Fonte: EUROSTAT

Tabella 2 – Esiti occupazionali ad un anno dalla laurea (laureati nel 2012), media Italia e Atenei del Veneto, per livello di studi

	Laurea di primo livello	Laurea specialistica magistrale
Media Italia	47,8	57,0
Padova	55,3	60,4
Venezia Ca' Foscari	55,5	65,2
Venezia IUAV	49,4	63,5
Verona	64,8	70,6

Fonte: Indagine Almalaurea

2.2 Il quadro attuale

- *Riferimenti normativi regionali e a specifiche misure e iniziative intraprese per contenere gli effetti della crisi sull'occupazione giovanile.*

In sintonia con il "Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro - ITALIA 2020", la Regione del Veneto ha ritenuto quindi opportuno recepire, tra le proprie priorità, quella dell'**occupazione giovanile**, elaborando specifiche linee di intervento che possano mettere a disposizione dei giovani una serie di strumenti integrati per la loro occupabilità.

Per riuscire a sostenere l'occupazione giovanile è, pertanto, imprescindibile agire su diversi fronti, elaborando politiche coordinate d'intervento che, attraverso una forte regia regionale, permettano di dare concreta attuazione alle linee strategiche indicate dal **Patto per il Veneto 2020**, che sono:

- Rafforzamento dell'efficacia della rete di servizi di **orientamento** scolastico e universitario e di accompagnamento nell'inserimento lavorativo;
- Promozione della **formazione iniziale**, che costituisce un'opportunità formativa altamente professionalizzante e di sviluppo di competenze specifiche immediatamente spendibili nel mercato del lavoro;
- Promozione dell'**alternanza scuola-lavoro**, per l'acquisizione di competenze più vicine ai fabbisogni dell'economia veneta;
- Rafforzamento di alcuni strumenti, quali l'**apprendistato**, quale modalità di ingresso principale dei giovani nel mercato del lavoro, le intese con le parti sociali e le agenzie di formazione;
- Consolidamento della nuova disciplina dei **tirocini** (DGR 337/12), con particolare riferimento ai **"tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo"** finalizzati ad agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati e/o appartenenti a specifiche categorie di soggetti;
- Sperimentazione del **patto di prima occupazione/patto di occupazione**, allo scopo di favorire le iniziative volte a una veloce collocazione dei giovani sul mercato del lavoro;
- Promozione dell'**imprenditoria giovanile**, attraverso politiche in favore dei giovani che offrano concrete opportunità di sviluppo di nuove progettualità e di creazione di impresa, in particolare per alcune aree di qualità sulle quali dovrà necessariamente puntare l'economia nel Veneto (green economy, turismo sostenibile, Made in Italy).

Con la sottoscrizione del **Piano Integrato per l'Occupazione Giovanile**, la Regione si è assunta l'onere di svolgere un ruolo di facilitatore nelle operazioni di raccordo fra la scuola e il mondo del lavoro, in relazione alla predisposizione di un'offerta formativa sul territorio regionale in grado di valorizzare le competenze dei giovani rispondendo ai bisogni formativi espressi dal mondo del lavoro.

E' in tale quadro che si inseriscono i Protocolli con le Associazioni di categoria che hanno portato alla realizzazione di interventi formativi e di orientamento finalizzati alla valorizzazione dell'istruzione tecnica e professionale, quale leva fondamentale per un inserimento qualificato nel mondo del lavoro. L'assunto di base è che il ruolo dell'istruzione e formazione sono centrali nei processi di crescita e modernizzazione della società veneta e che il valore del raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro è strategico sia per le imprese, sia per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro nel territorio veneto.

A dimostrazione della collaborazione attivata dalla Regione del Veneto con le Parti Sociali, nel luglio 2012 è stato sottoscritto un **Protocollo d'intesa con Confindustria Veneto** che si è concretizzato nell'approvazione di uno specifico Avviso dal titolo "L'istituto tecnico come prima impresa", con cui la Giunta Regionale ha messo a disposizione degli Istituti Tecnici Superiori 1 milione di Euro per la realizzazione di progetti che, in un percorso di avvicinamento tra scuola e impresa, potessero favorire il ruolo dell'istruzione tecnica nell'occupabilità delle giovani generazioni. Sono stati, così, finanziati 5 progetti a valenza regionale che mettono a disposizione dei giovani attività di

orientamento sviluppate con la metodologia della *peer education*; attività laboratoriali che facilitino la conoscenza del mondo del lavoro e delle aziende presso cui un diplomato tecnico può inserirsi; la realizzazione di visite aziendali in cui gli allievi possono ricoprire un ruolo attivo nello scambio con i referenti aziendali; la modellizzazione di un sistema di monitoraggio per la verifica dell'efficacia dei risultati di apprendimento scolastico, in grado di raccogliere feedback da parte di tutti gli attori coinvolti (studenti, neodiplomati, imprese) e servizi di *placement* attraverso la collaborazione istituzionale di Veneto Lavoro e delle Agenzie per il lavoro, che metteranno a disposizione dei giovani diversi servizi di incontro domanda-offerta, anche attraverso momenti pratici come la simulazione di colloqui di selezione. Hanno aderito all'iniziativa 48 Istituti Tecnici o Istituti Superiori a indirizzo Tecnologico e sono coinvolti nelle attività oltre 5.400 allievi.

E' stato sottoscritto inoltre un **Protocollo d'intesa con Confartigianato Imprese Veneto** per la realizzazione del progetto "Giotto a bottega da Cimabue – La trasmissione dei saperi" volto a rivitalizzare il comparto artigiano investendo nel rilancio del rapporto tra i giovani e il mondo delle imprese, nell'educazione all'imprenditorialità e creando le condizioni per favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditoria. Con tale Protocollo i soggetti sottoscrittori si impegneranno nella realizzazione di azioni di promozione dell'artigianato nella scuola secondaria e nei centri di formazione, di azioni di accompagnamento all'inserimento lavorativo, di azioni volte a rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo di nuove imprese e di azioni volte a supportare e accompagnare i neo imprenditori nel percorso di creazione e/o trasferimento d'impresa.

A seguito del suddetto Protocollo la Regione del Veneto ha approvato due diversi avvisi pubblici per dare concreta attuazione agli impegni assunti con la sua sottoscrizione, agendo sia sul fronte dell'educazione all'imprenditorialità, sia sul fronte del sostegno all'avvio d'impresa: "Impariamo a fare impresa - Direttiva per la realizzazione di azioni per lo sviluppo della cultura imprenditoriale a scuola" (DGR 1965/13) e "Imprendiamo? Nuove idee per nuove imprese - Direttiva per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa" (DGR 2092/13).

Il primo – *"Impariamo a fare impresa"* - si pone la finalità di attivare azioni di promozione dell'artigianato negli Istituti professionali e nei centri di formazione professionale per favorire il conseguimento di competenze imprenditoriali da parte degli studenti e il contatto diretto con il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle eccellenze della tradizione e dell'innovazione, nonché di promozione di un'istruzione e formazione maggiormente orientate all'imprenditorialità. Per l'iniziativa è stato stanziato un importo di 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSE.

Il secondo – *"Imprendiamo?"* – con uno stanziamento di 2 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSE, intende sostenere la realizzazione di azioni volte a favorire la nascita di una nuova classe imprenditoriale in grado di affrontare le sfide dell'economia globale attraverso lo sviluppo di azioni di supporto allo start-up d'impresa o al trasferimento di aziende esistenti, nonché la promozione di azioni formative ed esperienze di tirocinio che, in un'ottica di orientamento all'imprenditoria e all'auto-imprenditorialità. Obiettivo secondario della Direttiva è anche quello di creare ambienti locali fortemente stimolanti per lo sviluppo di idee e modelli imprenditoriali, di competenze che combinino creatività e capacità di "messa in opera"; che permetta ai giovani con un buon grado di istruzione di base di trovare o crearsi occasioni di lavoro adatte a loro. Tali ambienti dovrebbero consentire alle imprese esistenti di entrare in contatto con giovani talenti, di allargare la loro rete di relazioni, di sviluppare nuovi prodotti o idee imprenditoriali. Creare un ambiente imprenditoriale e formativo di questo tipo significa anche favorire il recupero degli edifici storici, contrastare lo spopolamento dei centri storici, stimolare la vitalità e il senso di identità delle comunità locali, porre le basi per lo sviluppo di distretti creativi, mettere a disposizione spazi di *co-working* che offrano occasioni di visibilità e identità professionali.

Per quanto riguarda le attività promosse dalla Regione del Veneto nell'ambito del **Programma Operativo FSE per il periodo di programmazione 2007-2013**, al 31 Dicembre 2012 si evidenzia che sono stati coinvolti 67.548 giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni.

I giovani rappresentano infatti una quota significativa dell'utenza del POR FSE Veneto, pari al 27,1% dei destinatari totali, a fronte di un peso demografico del 14,2%.

I progetti dedicati ai giovani riguardano principalmente l'area dell'*istruzione/formazione* e il *lavoro*.

In chiave anti dispersione scolastica il POR FSE Veneto finanzia percorsi di orientamento scolastico e professionale e promuove la formazione professionale attraverso percorsi IeFP per giovani che fuoriescono dai circuiti dell'istruzione.

Sul fronte dell'avvicinamento al lavoro, il POR FSE Veneto promuove percorsi di avvicinamento fra la formazione dei giovani rispetto alle competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro locale, agendo sullo sviluppo e adeguamento delle competenze alle esigenze delle imprese - formazione professionale, formazione tecnica e i percorsi post laurea quali i master – e su percorsi volti all'inserimento lavorativo attraverso esperienze lavorative dirette, quali l'alternanza scuola-lavoro, gli assegni di ricerca in collaborazione con le imprese e i tirocini.

Di seguito l'elenco degli interventi più significativi:

- AREA GIOVANI III ANNO 2008/2009 - DGR 1699/08 DEL 24/06/2008;
- DGR 2548/07 PIANO F.I. 2007-08. INTEGRAZ.COMP.VARI DEL 07/08/2007;
- DGR 1856/07 FI A.F.2007-08 SERVIZI BENESSERE I°ANN DEL 19/06/2007;
- DGR 1855/07 FI A.F.2007-08 COMPARTI VARI DEL 19/06/2007;
- AREA GIOVANI III ANNO 2009/2010 - DGR 917/09 DEL 07/04/2009;
- PERCORSI SPER. TRIENNALI 2010/11 3 ANNO DGR 805/10 DEL 15/03/2010;
- PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI 2011/2012. INTERVENTI DI TERZO ANNO DGR 888/11 DEL 21/06/2011;
- LABORATORIO IN IMPRESA DGR 1410/08 DEL 06/06/2008;
- DGR 643/09 AZIONI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEL 17/03/2009;
- RETI DI CONOSCENZA DGR 2021/08 DEL 22/07/2008;
- ORIENTAMENTO SCOLASTICO DGR 1808/08 DEL 01/07/2008;
- PROGETTO TEKNE - AZIONI DI RICERCA E APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI NEGLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DGR 1964/09 DEL 30/06/2009;
- L'IMPRESA INCONTRA L'ISTRUZIONE DGR 2471/09 DEL 04/08/2009;
- PROGETTO ORIOR DGR 2868/09 DEL 29/09/2009;
- LABORATORI DELLA CONOSCENZA - PERCORSI INTEGRATI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DGR 1954/11 DEL 22/11/2011;
- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – "RIAPERTURA TERMINI DGR N. 1954 DEL 22/11/2011" – DGR 336/12 DEL 06/03/2012;
- DGR 2894/12 – LABORATORI DELLA CONOSCENZA – PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER UNNA CRESCITA INTELLIGENTE;
- DGR 3459/08 ALTO APPRENDISTATO DEL 18/11/2008;
- POLITICHE ATTIVE PER IL CONTRASTO ALLA CRISI. BORSE DI RICERCA CONNESSE ALL' IMPLEMENTAZIONE DI RETI DI CONOSCENZA CONTRO LA CRISI ECONOMICA DGR 2214/09 DEL 21/07/2009;
- BORSE DI RICERCA CONNESSE ALL'IMPLEMENTAZIONE DI RETI DI CONOSCENZA CONTRO LA CRISI ECONOMICA DGR 1103/10 DEL 23/03/2010;
- AZIONI INNOVATIVE GIOVANI -DGR 2030/10 -ASSE III DEL 03/08/2010;
- MOD PROF, MASTER I-II LIV,DOTT DI RICERCA 1°ANNO DGR 1017/08 DEL 06/05/2008;
- ASSEGNI DI RICERCA DGR 1268/08 DEL 26/05/2008, DGR 2215/09 DEL 21/07/2009, DGR 1102/10 DEL 23/03/2010, DGR 1739/11 DEL 26/10/2011, DGR 1686/12 DEL 07/08/2012;
- DOTTORATI DI RICERCA - SECONDA ANNUALITÀ DGR 722/09 DEL 24/03/2009;
- MODULI PROFESSIONALIZZANTI DGR 1036/09 DEL 21/04/2009;
- IFTS DGR 1963/09 DEL 30/06/2009;
- DOTTORATI DI RICERCA - TERZA ANNUALITÀ DGR 722/09 DEL 24/03/2009;
- DGR 1010/2008 – AVVISO ATTIVITÀ FORMATIVE UTENZA DISOCCUPATA;

- SETTORE RESTAURO DISOCCUPATI DGR 2330/08 DEL 08/08/2008;
- DGR 875 04/06/2013 MOBILITÀ TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE;
- DGR N. 1965 DEL 28 OTTOBRE 2013 “IMPARIAMO A FARE IMPRESA - DIRETTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE A SCUOLA – (“GIOTTO A BOTTEGA DA CIMABUE – LA TRASMISSIONE DEI SAPERI” – PROTOCOLLO D’INTESA GIOVANI IMPRENDITORI – CONFARTIGIANATO VENETO)”.
- DGR N. 2141 DEL 23 OTTOBRE 2012 – “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE WORK EXPERIENCE – MODALITÀ A SPORTELLO – ANNO 2012;
- DGR N. 701 DEL 14 MAGGIO 2013 – “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE WORK EXPERIENCE – FASE II - MODALITÀ A SPORTELLO – ANNO 2013;
- DGR N. 1437 DEL 6 AGOSTO 2013 – “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO - MODALITÀ A SPORTELLO – ANNO 2013;
- DGR N. 2092 DEL 19 NOVEMBRE 2013 – “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE A SUPPORTO DELL’AVVIO D’IMPRESA - MODALITÀ A SPORTELLO – ANNO 2013.

- *Eventuali interventi complementari in corso di programmazione e/o attuazione (ad es. interventi finanziati a valere sul POR FSE 2007-2013).*

WORK EXPERIENCE

Le *Work Experience* sono esperienze formative in azienda finalizzate al conseguimento di competenze professionali spendibili in vari contesti lavorativi. Tali percorsi sono strutturati in 3 parti: formazione (massimo di 460 ore formative), orientamento/ricerca attiva del lavoro (16 ore) e tirocinio di qualità in azienda privata (da 2 a 6 mesi). Alcuni percorsi possono prevedere attività di *Action Research*, nel caso in cui il progetto sia inserito all'interno di un piano di sviluppo aziendale finalizzato a generare cambiamenti migliorativi dell'impresa ospitante. Le WE sono destinate a disoccupati di breve durata, soggetti non occupati/inoccupati, giovani adulti e donne in reinserimento lavorativo; il requisito minimo richiesto è l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

I percorsi possono svolgersi anche all'estero e in altre regioni (fino al 50% dell'attività formativa) e possono prevedere la sottoscrizione di un Patto di (Prima) Occupazione mediante il quale l'imprese partner si impegna ad assumere uno o più destinatari al termine del'esperienza in azienda.

Al fine di dare tempestiva risposta ai fabbisogni professionali del sistema produttivo veneto, le Direttive per la realizzazione di *Work Experience* prevedevano una nuova modalità di presentazione delle proposte progettuali, la modalità "a sportello": 12 periodi di apertura nell'ambito del 1° bando (DGR 2141/12) per la realizzazione di WE (da novembre 2012 a maggio 2013) e, in considerazione della buona risposta da parte del territorio, altri 14 periodi di apertura nell'ambito del 2° bando (DGR 701/13 - da giugno 2013 a febbraio 2014), pari allo stanziamento complessivo di oltre 21 milioni di Euro a valere sull'Asse Occupabilità – POR FSE 2007-2013.

Nel complesso sono stati finanziati 360 progetti per un importo pari a euro 21.048.458,76: nella prima fase sono stati finanziati complessivamente 186 progetti, per un importo pari a euro 7.071.231,58; nella seconda fase sono stati finanziati complessivamente 174 progetti, per un importo pari a euro 13.977.227,18.

Le *Work Experience* dovranno concludersi entro il 30 aprile 2015.

TIROCINI

I tirocini di inserimento lavorativo sono destinati ai giovani disoccupati di breve durata, soggetti non occupati/inoccupati, giovani adulti e soggetti svantaggiati che abbiano conseguito almeno la qualifica in uscita dai percorsi triennali. Tale strumento intende essere un'opportunità per i giovani disoccupati e per i giovani neo qualificati di integrare la propria formazione mediante una breve attività formativa (massimo 120 ore con la possibilità di integrare ulteriori 60 ore di insegnamento in lingua), un'attività di orientamento e ricerca attiva del lavoro (massimo 16 ore) e un tirocinio in azienda della durata massima di 4 mesi. Tali percorsi, per i quali è prevista la possibilità di attività all'estero e in altre regioni (sempre fino al 50% dell'attività formativa) e per i quali è possibile prevedere la sottoscrizione di un Patto di (Prima) Occupazione, possono essere finalizzati alla valorizzazione e attualizzazione dei mestieri della tradizione tutt'ora indispensabili all'economia veneta e che possono costituire un'occasione di sbocco occupazionale per i giovani disoccupati o non occupati.

Per tale iniziativa, inaugurata a settembre 2013, sono stati stanziati complessivamente 6 milioni di euro. A marzo 2014 sono stati approvati e finanziati 102 progetti pari euro 5.987.778,30

Le attività dovranno concludersi entro il 30 aprile 2015.

"GIOTTO A BOTTEGA DA CIMABUE – LA TRASMISSIONE DEI SAPERI" - "IMPARIAMO A FARE IMPRESA"

La prima delle due iniziative finanziate nell'ambito del Protocollo d'intesa con Confartigianato Imprese Veneto – *"Impariamo a fare impresa"* – come citato nel paragrafo precedente si pone la finalità di attivare azioni di promozione dell'artigianato negli Istituti professionali e nei centri di formazione professionale per favorire il conseguimento di competenze imprenditoriali da parte degli studenti e il contatto diretto con il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle eccellenze della tradizione e dell'innovazione, nonché di promozione di un'istruzione e formazione maggiormente orientate all'imprenditorialità. Gli interventi progettuali, avviati in marzo 2014 per la durata di un anno, si concentrano su macroaree tematiche specifiche - artigianato - produzioni varie (legno/marmo/edilizia), elettronica/elettrotecnica, energia, enogastronomia, grafica e comunicazioni, meccanica/meccatronica, moda – e

prevedono momenti di incontro con le imprese che coinvolgano, in qualità di destinatari, sia gli studenti della formazione professionale e degli istituti professionali, sia gli insegnanti; attività di orientamento all'imprenditoria; attività per lo sviluppo di idee imprenditoriali e redazione di *business plan*; realizzazione di un concorso di idee basato sulla presentazione dei *business plan* realizzati per ciascuna area tematica. L'iniziativa, per la quale era stato stanziato un importo di 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSE, ha finanziato 7 progetti per un ammontare complessivo di spesa pari ad euro 1.499.760,00.

"MOVE FOR THE FUTURE" - PROGETTI DI FORMAZIONE LINGUISTICA

L'azione *"Move for the Future"* stanzia euro 5.200.000,00 per finanziare progetti di formazione linguistica, con l'obiettivo di coinvolgere oltre 2000 studenti veneti in percorsi di 120-160 ore di durata complessiva, di cui la metà svolti in 2 settimane di permanenza in uno degli Stati UE, proposti da Enti accreditati per la formazione superiore.

L'attività è rivolta agli studenti iscritti al 3° e 4° anno di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di II° grado e degli studenti del 3° ed ultimo anno dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale).

L'iniziativa in realtà presenta molteplici obiettivi, a cominciare dalla innovativa metodologia di alternare apprendimenti tradizionali e formazione in contesti extrascolastici, favorendo di fatto apprendimenti informali e non formali. Circostanza che a sua volta dota la futura forza lavoro di quelle competenze linguistiche essenziali ed imprescindibili per favorire la ripresa dell'export veneto, per sostenere la ripresa del sistema produttivo, per avviare un nuovo ciclo occupazionale delle fasce giovanili.

Si ricordi ancora che a partire dall'attuale anno scolastico, nelle classi quarte dei licei linguistici la didattica si svilupperà con una seconda disciplina insegnata in un'altra lingua straniera. In tutti gli altri licei e negli istituti tecnici, gli insegnamenti in lingua inglese saranno attivati nelle classi quinte a partire dall'anno scolastico 2014-2015.

E' la metodologia definita CLIL (*Content and Language Integrated Learning*), che proietta la Scuola italiana verso l'internazionalizzazione.

L'iniziativa consentirà agli studenti di acquisire crediti scolastici spendibili in occasione dell'esame di maturità o di una certificazione (B1 o B2) circa la conoscenza di una lingua straniera, nell'ambito del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), spendibile per l'accesso agli studi universitari.

Alla scadenza del primo sportello di dicembre 2013 le richieste erano state di oltre 5,7 milioni di euro e sono stati finanziati progetti per 2,4 milioni che coinvolgono 1.036 studenti. Allo sportello di gennaio 2014 sono pervenute 211 proposte, per 12 milioni di euro richiesti, e sono stati approvati e finanziati per 2,8 milioni. Si prevede inoltre di destinare ulteriori risorse, pari a circa 3,8 milioni di euro per finanziare gli ammessi e finanziabili con lo scorrimento della graduatoria. Le attività si concluderanno entro aprile 2015.

ASSEGNI DI RICERCA

I presupposti dell'iniziativa rientrano in una più ampia strategia di valorizzazione delle migliori intelligenze, potenziando il sistema universitario quale volano dello sviluppo e dell'innovazione, supportando le imprese nella innovazione di processo e di prodotto per uscire più agevolmente dalla crisi e rafforzarne la competitività.

Le peculiarità principali degli "Assegni di Ricerca" risiedono nella previsione di una borsa massima di 24.000 euro assegnata al destinatario per l'intera durata della ricerca, fissata in 12 mesi, e l'ampia flessibilità accordata nella realizzazione dell'attività, scevra di vincoli orari e di relativi carichi amministrativi ma orientata fortemente al raggiungimento degli obiettivi prioritari con il coordinamento scientifico delle università e dei centri di ricerca pubblici veneti.

Gli ambiti di ricerca più frequenti dei 125 progetti avviati nel 2012 sono quelli dell'energia, dell'ambiente, del turismo, dell'alimentare e agroalimentare.

Nel 2013 inoltre, la Giunta Regionale ha inteso riproporre un nuovo avviso, approvato con DGR n. 1148 del 05 luglio 2013, introducendo, insieme a quella tradizionale, una nuova tipologia di percorsi di ricerca: i "progetti interdisciplinari e/o interateneo". La peculiarità di questi ultimi è data dalla partecipazione alla ricerca di un numero compreso tra 2 e 8 ricercatori in possesso di professionalità diverse ma necessarie e concorrenti all'esito della ricerca stessa.

Con quest'ultimo bando, gli assegni si sono arricchiti di nuovi contenuti. All'interno dei percorsi sono state previste attività di *Action Research*, sono state ammesse spese finalizzate all'acquisto di strumenti tecnologici necessari alla ricerca applicando il principio di flessibilità, sono stati previsti incentivi all'assunzione e allo start up d'impresa, sono state previste le spese per la mobilità trasnazionale e interregionale.

In esito al bando, sono stati approvati 121 Assegni individuali e 25 progetti interdisciplinari/interateneo per un impegno finanziario di 5.984.427,75 euro. I progetti sono attualmente in fase di avvio.

Le attività, iniziate a marzo 2013, si concluderanno entro marzo 2015.

"GIOTTO A BOTTEGA DA CIMABUE – LA TRASMISSIONE DEI SAPERI" – IMPRENDIAMO?

Le azioni innovative a supporto dell'avvio di impresa sono destinati a soggetti disoccupati o occupati che vogliono sperimentarsi in percorsi di auto-imprenditoria o che hanno un'idea d'impresa da realizzare. I progetti devono essere strutturati in 2 parti (una parte di formazione e una di consulenza e accompagnamento allo start-up d'impresa) possono riferirsi a 2 tipologie: la prima è finalizzata al sostegno dei destinatari nella concretizzazione di idee imprenditoriali già abbozzate/individuate, mentre la seconda è focalizzata al sostegno e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali da parte di soggetti che esprimono una propensione imprenditiva ma che non hanno ancora individuato la propria area di business. Possono essere realizzate azioni di accompagnamento per l'individuazione e la definizione delle idee imprenditoriali, per predisporre altre richieste di contributo a favore dell'imprenditoria, per approfondire conoscenze e competenze utili all'avvio d'impresa, per realizzare studi di fattibilità, ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, per individuare partner tecnologici produttivi per proseguire nell'avvio d'impresa.

Per tale iniziativa, inaugurata a dicembre 2013, sono stati stanziati complessivamente 2 milioni di euro. A marzo 2014 sono stati approvati e finanziati 8 progetti pari a euro 1.348.753.

Le attività dovranno concludersi entro il 30 aprile 2015.

GIOVANI AL LAVORO – azioni di sistema

Nell'ambito dell'iniziativa *"Fare rete per competere"* in corso di approvazione, il 1° dei 5 ambiti tematici prioritari individuati è dedicato ai *"Giovani al lavoro"*. Si tratta di un'azione di sistema finalizzata a favorire l'inserimento dei giovani (fino ai 35 anni) nel mercato del lavoro e il trasferimento di competenze tecnico-professionali tra lavoratori anziani e i giovani. Tale azione prevede il coinvolgimento di Università, Istituti tecnici e/o professionali, Associazioni di categoria, Imprese nonché Servizi per il Lavoro e Parti sociali.

"Giovani al lavoro" è strutturata in 2 parti: una parte di modellizzazione dedicata alla mappatura dei profili professionali per 7 macro-settori produttivi (Agroalimentare e vitivinicolo, Freddo ed elettrodomestici, *Made in Veneto* e artigianato artistico, Moda, Mobile e legno arredo, Turismo e ospitalità, Energie rinnovabili)con particolare attenzione alla profilazione di competenze innovative e al grado di interazione tra il mondo delle imprese e il mondo scolastico.

La seconda parte si articolerà nell'azione di sperimentazione denominata "Strategie per la continuità d'impresa e la gestione del passaggio intergenerazionale" con la quale si intende sostenere la sperimentazione della cosiddetta "Staffetta intergenerazionale" mediante la creazione di un modello/rete che, coinvolgendo diversi soggetti pubblici e privati, offra nuove opportunità ai giovani nel mercato del lavoro anche attraverso un ricambio generazionale. Le risorse stanziate ammontano a 15 milioni di Euro. L'iniziativa prende avvio nell'aprile 2014 e dovrà concludersi entro aprile 2015.

MOBILITÀ TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE FORMATIVA E PROFESSIONALIZZANTE

Con l'obiettivo di accrescere le competenze ed esperienze professionali dei giovani così da favorirne l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro attraverso la realizzazione di periodi di mobilità, all'estero o in altra regione italiana, volti allo svolgimento di tirocini formativi e professionalizzanti sono stati attivati interventi di mobilità transnazionale e interregionale.

L'intervento prevede l'attivazione di una serie integrata di misure:

- Azioni propedeutiche, da realizzarsi in fase di attivazione del progetto (incrocio destinatario – organismo ospitante, elaborazione progetto di mobilità);
- Azioni di supporto alla mobilità, da realizzarsi in fase di realizzazione del progetto (preparazione, accompagnamento e riconoscimento delle competenze acquisite);
- Azioni di mobilità dei destinatari (tirocinio formativo / stage).

L'azione è rivolta in particolare ai giovani in uscita dai percorsi di istruzione e formazione (18-35 anni).

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

L'iniziativa si pone la finalità di favorire l'inserimento professionale e il conseguimento di una qualificazione professionale di un giovane tra i 17 e i 29 anni attraverso un contratto di lavoro a causa mista, garantendogli una formazione qualificata.

Le azioni previste mirano dunque a facilitare l'inserimento lavorativo degli apprendisti attraverso l'implementazione del sistema formativo a finanziamento pubblico per l'apprendistato professionalizzante.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA

La Regione del Veneto, il 23 aprile 2012, ha sottoscritto con tutte le parti sociali, l'Accordo finalizzato a regolamentare la formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (giovani di età compresa nella fascia 15-25 anni – Ex art. 3 del Testo Unico).

A tale Accordo è seguita l'approvazione del progetto che provvede all'erogazione dei percorsi formativi che prepareranno gli apprendisti in età di obbligo scolastico ad affrontare il mondo del lavoro e la professione scelta con un ricco bagaglio di competenze, nonché l'individuazione degli organismi deputati all'erogazione delle attività formative finanziate.

I percorsi formativi prevedono una durata annuale di 440 ore, differenziate in una parte da svolgere all'interno dell'azienda ed una parte da svolgere all'esterno dell'azienda in base all'età degli apprendisti: 120 di formazione interna e 320 ore di formazione esterna per apprendisti di età inferiore a 18 anni; 320 di formazione interna e 120 ore di formazione esterna per apprendisti di età superiore a 18 anni.

Il progetto, approvato nel 2012, ha durata triennale e prevede che vengano svolte attività fino ad un massimo di Euro 3.000.000,00 a livello annuale a regime a valere su risorse nazionali stanziate ai sensi della Legge 144/99 art. 68.

Le prime attività di orientamento si sono realizzate all'inizio del 2013, le attività formative si sono realizzate a ottobre 2013, la conclusione avverrà ad esaurimento delle risorse.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca è uno strumento privilegiato di intervento per l'occupazione giovanile in grado di fornire alle imprese risposte alle esigenze di competenze di alto livello di specializzazione e di rafforzare lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro.

La Regione del Veneto, con la stipula dell'Accordo con le parti sociali, le Università e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto si è impegnata a finanziare, tramite un sistema a voucher, la partecipazione a percorsi degli apprendisti assunti da imprese venete con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Si prevede che i percorsi di alta formazione in apprendistato siano finalizzati sia al conseguimento di master universitari di I o II livello, di master accreditati ASFOR, anche inseriti nell'ambito del Catalogo Interregionale di Alta Formazione, che del titolo di dottore di ricerca. E' prevista la personalizzazione dei master in relazione alle necessità dell'impresa e ai fabbisogni formativi dell'apprendista nonché l'incentivazione della mobilità interregionale, attraverso il riconoscimento di spese accessorie sostenute dal beneficiario del voucher, nel caso scelga un percorso formativo fuori dalla propria Regione di residenza.

I destinatari sono i giovani fino 29 anni (non titolari di borsa di dottorato). La durata del contratto non può essere inferiore a 24 mesi e superiore a 48 mesi.

Per l'apprendistato di alta formazione sono stati messi a disposizione Euro 421.387,46 a valere sulle risorse del Progetto per l'implementazione e lo sviluppo del Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione - PON Governance e azioni di Sistema Ob.1 Conv. e PON azioni di Sistema Ob.2 CRO.

Per il dottorato in alto apprendistato, è stato stanziato per l'esercizio 2013, 1.000.000,00 Euro a valere sull'Asse "Capitale Umano" del POR FSE 2007-2013 Ob. CRO. Il periodo di presentazione delle domande di voucher, secondo una modalità a sportello sempre aperto, va dall'apertura del bando a maggio 2013 sino ad aprile 2014. Tutte le attività formative si dovranno concludere entro il mese di aprile 2015.

FORMAZIONE INIZIALE

Si intendono i Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Iniziale (IeFP) rivolti ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento del titolo di studio professionalizzante, introdotto dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006, che costituiscono una leva importante per la preparazione al lavoro dei giovani e un'opportunità formativa altamente professionalizzante e di sviluppo di competenze specifiche.

Dall'Anno Scolastico 2005-2006, i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono organizzati secondo il modello triennale (subentrato pienamente al precedente modello biennale) che ne accentua la valenza anche rispetto alla finalità di acquisizione di qualifiche spendibili sul mercato del lavoro.

Per l'anno scolastico 2013/14 gli importi stanziati sono complessivamente pari a ca 85.000.000,00 Euro (ca 55 milioni per i primi e secondi anni e ca 30 milioni per i terzi anni). Si prevede il coinvolgimento di oltre 18.000 giovani: quasi 13.000 allievi nei primi 2 anni e 6.000 nel terzo anno di studio.

3 Attuazione della Garanzia a livello regionale

3.1 Principali elementi di attuazione della Garanzia Giovani a livello regionale

La strategia è rivolta a:

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa;
- rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio dell'occupabilità;
- favorire le occasioni di efficace inserimento nel mercato del lavoro.

· ***Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa***

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno nell'istruzione e formazione.

Come evidenziato nella descrizione delle caratteristiche del contesto di riferimento, anche in Veneto il fenomeno degli *early school leavers* rimane una problematica da affrontare, pur essendo i giovani fra i 18 e i 24 anni che hanno conseguito al più la licenza media e non impegnati in ulteriori percorsi di studio o formazione, calati dal 18% del 2004 al 14% del 2012. Storicamente infatti il Veneto presentava una quota consistente di giovani che fuoriuscivano dal sistema scolastico all'assolvimento dell'obbligo formativo per entrare nel mercato del lavoro.

Le riforme scolastiche introdotte ed in particolare il canale della formazione iniziale e del rafforzamento e aggiornamento dei contenuti tecnici e professionalizzanti del sistema regionale di IeFP hanno contribuito a contenere tale fenomeno e saranno pertanto oggetto di ulteriore sostegno nell'ambito del programma "Garanzia Giovani" (Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi). Una delle leve attivabili per la riduzione del fenomeno è infatti quella di promuovere iniziative a favore dei giovani che permettano l'acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, attraverso il sostegno alla formazione professionale.

La promozione di iniziative in grado di valorizzare la propensione all'auto-impiego e all'imprenditività dei giovani saranno inoltre promosse quali leve motivazionali per prevenire i fenomeni di abbandono scolastico e favorire la transizione scuola-lavoro.

· ***Rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio dell'occupabilità***

La crisi socio-economica che ha investito anche il mercato del lavoro veneto, ha messo in luce come l'insieme delle competenze, delle capacità e dell'impegno richiesti dalla prestazione lavorativa si è notevolmente arricchito in termini di complessità, di conoscenze e di attitudini al cambiamento.

Considerando poi come la crisi economico-finanziaria, come evidenziato nella descrizione del contesto di riferimento, abbia colpito in modo più pesante la popolazione giovanile, risulta fondamentale, ai fini di risollevare la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro, attuare iniziative in grado di favorire un più incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico – produttivo regionale.

Occorre dunque sviluppare politiche preventive che si sostanziano in interventi mirati a sviluppare, adeguare e valorizzare le competenze dei giovani per rispondere in modo più efficace alle esigenze delle imprese e rendere più fluido il passaggio dalla scuola al lavoro.

Con tale obiettivo saranno dunque attivate iniziative di formazione (Formazione mirata all'inserimento lavorativo) volte a fornire ai giovani le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare l'inserimento lavorativo sulla base dell'analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità del giovane stesso, rilevate nell'ambito delle azioni di orientamento e di analisi dei fabbisogni delle imprese. A fianco delle attività di formazione saranno poi promosse attività di tirocinio, (Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica nazionale e transnazionale), in grado di sviluppare il bagaglio esperienziale richiesto al giovane dalle imprese, sperimentando direttamente la realtà aziendale.

- ***Favorire le occasioni di efficace inserimento nel mercato del lavoro***

Gli obiettivi di incremento dei tassi di occupazione e dell'occupazione di qualità stabiliti da Europa 2020 saranno perseguiti adottando sia interventi volti ad aumentare l'occupazione dei giovani attraverso il rafforzamento delle misure attive e preventive sul mercato del lavoro, che comprendono misure volte a sostenere l'inserimento lavorativo, attraverso l'orientamento (Orientamento specialistico o di II livello) e l'accompagnamento (Accompagnamento al lavoro), la promozione di auto impiego e auto imprenditorialità (Sostegno all'auto-impiego e all'auto-imprenditorialità) e la mobilità interregionale e transnazionale (Mobilità professionale transnazionale e territoriale).

L'incremento dei livelli di occupazione dei giovani sarà perseguito anche dal lato dell'offerta di lavoro, prevedendo incentivi all'assunzione (Bonus occupazionale) e premialità a favore delle agenzie in grado di garantire risultati occupazionali positivi. La strategia del Programma si attua secondo il seguente impianto.

Tabella. Misure e soggetti coinvolti

Scheda	Descrizione misura	Accreditati per OBBLIGO FORMATIVO (ex allievi)	CENTRI PER L'IMPIEGO	SERVIZI AL LAVORO PRIVATI accreditati	Accreditati per FORMAZIONE SUPERIORE
3	Orientamento specialistico o di II livello		Nell'ambito dell'attività istituzionale	€ €	€ €
4	Formazione mirata all'inserimento lavorativo	€ €			€ €
	Voucher per corsi di specializzazione anche al di fuori del territorio regionale		€ Risorse destinate ai partecipanti	€ Risorse destinate ai partecipanti	
5	Reinserimento dei giovani 15-18 in percorsi formativi	€ €			
6	Accompagnamento al lavoro		Nell'ambito dell'attività istituzionale	€ €	
10	Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica	€ €	€ Risorse destinate ai partecipanti	€ Risorse destinate ai partecipanti	
12	Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità				€ €
13	Mobilità professionale transnazionale e territoriale		€ Risorse destinate ai partecipanti	€ Risorse destinate ai partecipanti	€ Risorse destinate ai partecipanti

Attività istituzionale

€ € Applicazione di costi standard

€ Risorse destinate ai partecipanti

Bonus occupazionale ⇨ IMPRESE

Premio di risultato ⇨ AGENZIE

6. Accompagnamento al lavoro

	BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Tempo indeterminato	1.500	2.000	2.500	3.000
Tempo determinato o somministrazione ≥ 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
Tempo determinato o somministrazione 6-12 mesi	600	800	1.000	1.200

10. Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

	IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
remunerazione a risultato	200	300	400	500

14. Bonus occupazionale

	BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Contratto a tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 6 mesi	-	-	1.500	2.000
Contratto a tempo determinato o somministrazione maggiore o uguale a 12 mesi	-	-	3.000	4.000
Contratto a tempo indeterminato	1500	3000	4.500	6.000

3.2 Coinvolgimento del partenariato

Il coinvolgimento del partenariato si è realizzato attraverso la regolare consultazione della **Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali** e del **Comitato di coordinamento istituzionale**, organismi attivati ai sensi degli artt. 6 e 7 della **L.R. 13 marzo 2009 n. 3** in rappresentanza rispettivamente delle parti sociali e degli enti locali. Il primo incontro di consultazione si è tenuto lo scorso 11 marzo a cui è seguito l'incontro del 4 aprile 2014, nel corso del quale il Piano ha ricevuto parere positivo.

E' stata inoltre avviata un'intensa operazione di coinvolgimento operativo, ancorché non formalizzato, del **partenariato economico-sociale**, promuovendo una serie di incontri con il territorio al fine di sensibilizzare gli stakeholders territoriali e recepire indicazioni, stimoli e proposte per la nuova Programmazione 2014/2020. Nei confronti degli **interlocutori esterni** oltre a numerosi incontri non strutturati, sono stati realizzati (nei mesi di giugno e luglio 2013) tre seminari specifici per ciascuno dei tre obiettivi tematici principali connessi all'intervento del Fondo Sociale Europeo, ovvero:

- **O.T. 8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori (133 partecipanti);**
- **O.T. 9 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e la discriminazione (189 partecipanti);**

- **OT. 10 Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale finalizzate alle competenze e nell'apprendimento permanente (144 partecipanti).**

In particolare, nell'ambito del primo seminario "PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE E SOSTENERE LA MOBILITA'", tenutosi lo scorso 20 Giugno 2013, il tema è stato approfondito nel workshop **"L'occupabilità dei giovani".**

Coordinati dagli esperti tematici della Fondazione Istud e da un rappresentante delle Parti Sociali (Confindustria Padova), i partecipanti hanno animato un confronto intorno a temi quali la disoccupazione giovanile, le caratteristiche dei giovani che cercano il primo lavoro, le loro aspettative e desideri, le strategie di ricerca prevalenti, l'approccio dei giovani al mondo del lavoro, le diverse possibilità di supporto all'occupabilità dei giovani, l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato.

Nel workshop **"Start-up e auto imprenditorialità"**, previsto nell'ambito del medesimo seminario di Giugno, è stato inoltre realizzato un confronto puntuale sul tema dell'auto-impiego e auto-imprenditorialità, che come già accennato nei precedenti paragrafi, rappresenta una delle leve per superare l'attuale fenomeno della disoccupazione giovanile e del crescente numero di NEET.

La questione giovanile è stata poi oggetto di confronto nell'ambito del Seminario "INVESTIRE NELLE COMPETENZE, NELL'ISTRUZIONE E NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE" del 25 Giugno 2013, con particolare riferimento alle questioni legate alle iniziative attivabili per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, avvicinare i sistemi dell'istruzione e della formazione alle esigenze delle imprese in modo da favorire l'occupabilità dei giovani e investire in ricerca e sviluppo, quale ulteriore ambito ove creare sinergie tra il mondo della ricerca e della formazione e delle imprese, per la specializzazione intelligente dei territori che sostenga la crescita delle imprese e l'incremento delle opportunità di lavoro.

Nell'ambito del seminario "PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTA'", tenutosi lo scorso 4 Luglio 2013, tra gli altri, si è trattato il tema "Innovazione sociale: economia e imprenditorialità per il sociale". Nel corso del workshop è emerso come le imprese sociali, nonostante i riverberi della crisi economica, se opportunamente valorizzate, potrebbero essere un valido strumento di ripresa dello sviluppo e quindi rappresentare un'opportunità di occupazione, soprattutto per i giovani.

Infine, il tema della Garanzia Giovani è stato approfondito lo scorso 25 Marzo 2014, nell'ambito del seminario "GARANZIA GIOVANI: APPROCCI, METODOLOGIE E DISPOSITIVI PER L'INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO". Il seminario si è proposto di analizzare le esperienze di Garanzia Giovani in Veneto, raffrontandole con le esperienze in avvio in altre regioni (Piemonte e Lombardia), il ruolo del *placement* universitario nel programma Garanzia Giovani, la Garanzia Giovani nella nuova programmazione EU2020, il ruolo degli operatori privati (Agenzie per il Lavoro) nel programma Garanzia Giovani. Le proposte emerse nei gruppi di lavoro si sviluppano lungo due direttrici: creazione di un "marketing ad hoc" per raggiungere più utenti possibili (specialmente i NEET) e dar loro chiare informazioni delle opportunità (creazione di APP – utilizzo di social network..); sviluppare la rete di servizi pubblico-privati: individuazione degli operatori e delle professionalità/competenze degli stessi; andare verso la specializzazione dei nodi della rete e superando l'uniformità dei servizi.

3.3 Destinatari e risorse finanziarie

Tavola 3: Finanziamento della Garanzia Giovani

	Fonti e livelli di finanziamento							
Nome della riforma/iniziativa	**YEI (incluso cofinanziamento FSE e nazionale)**	**altri Fondi nazionali (PAC)**	**Fondi Regionali /locali**	**Fondi privati**	**POR FSE 2014-2020**	**Totale**	**N. di beneficiari previsti**	**Costo per beneficiario**
1-A Accoglienza e informazioni sul programma	0							
1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento	0							
1-C Orientamento specialistico o di II livello	2.400.000							
2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo	26.000.000							
2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	1.500.000							
3 Accompagnamento al lavoro	9.700.000							
4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale	0							
4-B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere	0							
4-C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca	0							
5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica	29.808.449							
6 Servizio civile	0							
7. Sostegno all'autoimpiego e	4.440.000							

	Fonti e livelli di finanziamento							
Nome della riforma/iniziativa	**YEI (incluso cofinanziamento FSE e nazionale)**	**altri Fondi nazionali (PAC)**	**Fondi Regionali /locali**	**Fondi privati**	**POR FSE 2014-2020**	**Totale**	**N. di beneficiari previsti**	**Costo per beneficiario**
all'autoimprenditorialità								
8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale	4.400.000							
9. Bonus occupazionale	5.000.000							
Totale	**83.248.449**							

- ***Il modello di governance***

L'impianto del Piano di Garanzia Giovani ha un duplice **obiettivo**:

- fornire adeguate misure di Politica Attiva del Lavoro per rispondere all'emergenza occupazionale;
- strutturare un sistema permanente di garanzia.

Rispetto agli obiettivi citati si intende formulare un modello di governance basato sull'efficienza dei servizi al fine di poter garantire una risposta ai bisogni di un target corposo e non omogeneo, e sull'efficacia delle Politiche Attive per il Lavoro messe in campo per ridurre l'elevato tasso di disoccupazione giovanile.

La Regione, nel definire il proprio piano attuativo, intende promuovere strategie basate sulla **partnership pubblico-privato** (Servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati, Organismi di Formazione) potenziando la **rete regionale dei** servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati, Agenzie per il lavoro**, avvalendosi di Veneto Lavoro per il coordinamento operativo**.

Le linee operative per la definizione del modello riguardano:

- Il **potenziamento della rete regionale dei** servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati **in partnership pubblico-privato** attraverso una attenta definizione dei ruoli, l'adozione di un modello di governance unificata, l'adozione di azioni per la valutazione e il miglioramento continuo dei sistemi e il superamento della frammentarietà dei servizi.
- La rete dei servizi sarà dimensionata rispetto al bacino potenziale dei destinatari e a criteri di efficacia e di efficienza dei soggetti selezionati. Questo implica l'adozione di efficaci strategie per garantire l'immediato **accesso alla Garanzia per i giovani e la rapida "cantierabilità" delle misure di Politica Attiva del Lavoro**. Sarà importante garantire la prossimità dei servizi, i criteri di trasparenza e accessibilità al sistema dell'offerta e elevanti standard professionali e prestazionali degli operatori dedicati.
- L'attivazione di una **strategia di supporto alla realizzazione della rete e l'adozione di criteri di verifica dei risultati**. Questo implica una attenta graduazione dei risultati e la definizione di obiettivi significativi, misurabili, comparabili in merito alla riduzione dei tempi di accesso al lavoro dei giovani, all'innalzamento della popolazione attiva e al consolidamento del modello cooperativo dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati.

- La promozione di **forme di sussidiarietà**, secondo il proprio ruolo e le proprie responsabilità, che prevedono una sinergia tra la rete dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati, le imprese, i comuni, le scuole, al fine di promuovere gli interventi di YG.
- Garantire la **spendibilità dei percorsi di accompagnamento al lavoro e alla formazione**. Questo implica la garanzia di processi di attivazione del giovane in un'ottica progressiva verso il lavoro, la formazione e l'istruzione. Andranno messe in campo misure volte al miglioramento delle competenze, all'accompagnamento al lavoro e per l'eventuale **convalida dell'apprendimento non formale e informale acquisito dal giovane**.

Il **modello di governance** del programma prevede l'organizzazione e il coordinamento della rete dei soggetti (servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati in possesso dei requisiti) impegnati nelle attività di accoglienza, presa in carico e orientamento dei giovani (*"Youth Corner"* – YC) verso le diverse opportunità attivate a livello regionale nell'ambito del Programma.

L'attuazione delle diverse misure a valere sulla Garanzia Giovani, sarà realizzata attraverso i soggetti accreditati per l'obbligo formativo, la formazione superiore e i servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati, secondo quanto specificato nella tabella "Misure e soggetti coinvolti".

In particolare, si prevede il coinvolgimento dei **soggetti accreditati per l'obbligo formativo** nelle attività di reinserimento dei giovani 15-18. Tali soggetti potranno, inoltre, realizzare misure dedicate alla formazione mirata all'inserimento lavorativo e ai tirocini, limitatamente ai propri ex allievi.

Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, i **Centri per l'Impiego** potranno svolgere attività di orientamento e accompagnamento. Potranno inoltre erogare ai partecipanti voucher formativi, le indennità per i tirocini nonchè i rimborsi previsti in caso di mobilità professionale.

I **servizi per il lavoro privati accreditati** potranno realizzare attività di orientamento, accompagnamento al lavoro e di mobilità, oltre a erogare ai partecipanti contributi sotto forma di voucher per la partecipazione a percorsi di formazione specialistici e indennità di tirocinio.

I soggetti accreditati per la formazione superiore potranno realizzare interventi di orientamento, formazione, mobilità professionale e sostegno all'autoimprenditorialità.

- ***Soggetti e funzioni del modello di governance***

La **Regione del Veneto – Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro** è l'organismo che definisce le regole di funzionamento del modello organizzativo e ne governa il funzionamento, orientato alla realizzazione degli obiettivi del programma di Garanzia per i giovani.

Le sue funzioni sono:

1. Di Coordinamento

- Definisce l'articolazione e la composizione della rete territoriale dei servizi chiamati ad erogare le prestazioni definite dal Programma
- Attua il coordinamento strategico delle reti regionali (attraverso incontri periodici, elaborazione di linee guida, ecc.)
- Bandisce le misure *"verso il lavoro"* e *"verso la formazione"*

- Attua interventi per il trasferimento a tutti i soggetti coinvolti delle buone prassi
- Cura il monitoraggio e *reporting* verso livello nazionale e verso la rete regionale
- Valuta l'efficacia e efficienza degli interventi
- Fornisce il sistema di Gestione e controllo degli interventi (Si.GE.CO)
- Definisce le regole di costituzione e funzionamento delle reti locali con gli ***"Youth Corner"***

2. Di supporto alle attività di informazione e accoglienza e di monitoraggio e valutazione del Programma

- Cura il monitoraggio quali-quantitativo dei servizi e delle misure erogate ai giovani dagli *"Youth Corner"*
- Monitora l'accesso alle misure da parte dei giovani
- Promuove interventi preventivi e correttivi verso gli *"Youth Corner"* finalizzati a garantire la corretta realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi previsti dall'accordo di partenariato
- Coordina le attività di informazione sul Programma presso le imprese, le associazioni di categoria e sindacati, le scuole e le associazioni giovanili;
- Mette a disposizione della rete degli *"Youth Corner"* strumenti e servizi dell'osservatorio provinciale del MdL e la rilevazione dei fabbisogni delle imprese

Veneto Lavoro implementa e gestisce la piattaforma tecnologica – *GaranziaGiovaniVeneto.it* – e supporta l'amministrazione regionale nelle attività di monitoraggio del Programma e di coordinamento operativo degli *"Youth Corner"*.

Italia Lavoro sarà impegnata nell'attività di monitoraggio, informazione, accoglienza e presa in carico e di consulenza orientativa ai potenziali destinatari delle attività di Programma.

- ***La rete degli "Youth Corner"***

Lo ***"Youth Corner"*** (YC) è un'unità operativa dotata di personale qualificato (operatori del mercato del lavoro - OML) e sono il punto fisico di accesso dei giovani al programma.

Lo *"Youth Corner",* oltre a essere riconoscibile, prossimo al cittadino e accessibile ai giovani deve essere attrezzato per erogare ai giovani e alle imprese, i servizi e le misure previste dalla Garanzia Giovani, finalizzati all'attivazione e all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro o verso percorsi formativi.

I YC non saranno soltanto postazioni fisse ma si individueranno le modalità più idonee rispetto al target con un servizio quindi che si deve muovere verso i giovani (***move to the youth***). Saranno infatti promosse soluzioni innovative, declinate sulle caratteristiche delle diverse tipologie di utenza potenziale, che facilitino il contatto con i giovani e l'accesso da parte di tali utenti alle modalità di accreditamento previste. Tali soluzioni potranno prevedere anche il coinvolgimento di Istituti Scolastici, delle Università (soprattutto in un'ottica preventiva) nonché di Enti locali e di ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di attivare efficaci canali comunicativi per rendere più immediato il contatto e la fruibilità delle informazioni relative alle opportunità della Garanzia Giovani, anche nei luoghi informali di aggregazione dei giovani (fisici o sui *social network*).

Lo YC svolge i servizi di accoglienza, informazione e lettura del bisogno, avvio ai servizi specialistici e alle misure di politica attiva del lavoro.

In particolare:

- Realizza gli interventi sulla base delle regole di funzionamento definite dalla Regione
- Garantisce la funzione di case management nei confronti del destinatario durante il suo percorso formativo e professionale
- Eroga i servizi di accoglienza, informazione e lettura del bisogno e di avvio ai servizi specialistici e alle misure di Politiche Attive del Lavoro anche in ottemperanza agli obblighi sanciti dal nostro ordinamento (d.lgs. 181/2000 e successive modifiche e integrazioni)
- Realizza attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani e delle imprese
- Realizza le attività di informazione e orientamento alle misure YG nelle scuole e presso le associazioni giovanili
- Garantisce l'aggiornamento delle informazioni per la Scheda Anagrafico-professionale del destinatari
- Garantisce l'interoperabilità con il sistema informativo lavoro regionale (SILV)

La rete degli YC è costituita dai 45 Centri per l'Impiego del Veneto, dai servizi di *placement* degli Atenei veneti e degli Istituti Scolastici e da un numero selezionato di Unità Operative dei servizi per il lavoro privati accreditati.

La figura qui sotto riportata illustra sinteticamente il modello di governance che sarà adottato per l'attuazione del Programma.



- ***Requisiti degli operatori della rete "Youth Corner"***

Il dimensionamento ottimale della rete degli *"Youth Corner"* vede, accanto ai 45 CPI e ai 4 servizi di *placement universitario/scolastico*, l'apporto di enti privati per la realizzazione di servizi di accoglienza, accesso alla Garanzia e alle misure nell'ambito del Programma.

Per poter rivestire questo ruolo i soggetti privati devono:

- Essere accreditati allo svolgimento dei Servizi per il lavoro (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e DGR n. 2283 del 20/12/2011).
- Essere agenzie autorizzate ad operare nel mercato del lavoro con provvedimento ministeriale o regionale (artt. 4 e 6 del D. Lgs. n. 276/2003 oppure art. 23 della L. R. n. 3/2009), che abbiano sottoscritto la convenzione con Veneto Lavoro ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 3/2009.
- Garantire che ogni unità operativa candidata a YC sia operativa 5 giorni alla settimana e sia aperta al pubblico almeno 4 ore giornaliere.
- Garantire la presenza di minimo 2 operatori del mercato del lavoro locale (OML) che rispondano al profilo definito dalla DGR n. 2283 del 20/12/2011. Tutti gli operatori indicati devono avere maturato almeno tre anni di esperienza nella erogazione di servizi di politica attiva del lavoro.
- Avere gestito interventi di politiche attive del lavoro nel corso del periodo di programmazione FSE 2007-2013.

- ***Modalità di attuazione delle misure previste***

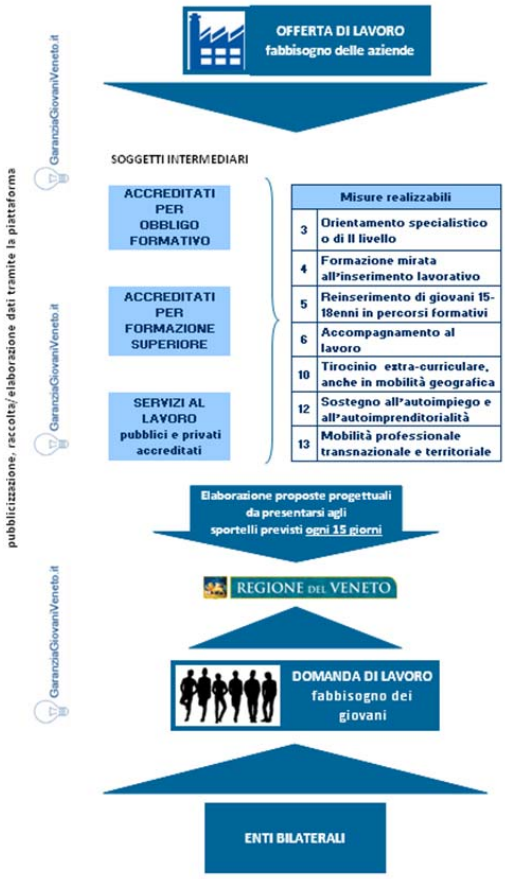
Il modello di attuazione delle misure del programma propone un impianto che garantisce l'incontro tra l'offerta di lavoro – e dunque le esigenze professionali espresse dalle imprese – e la domanda di lavoro da parte dei giovani.

Il modello prevede l'emanazione di avvisi per la presentazione da parte di soggetti intermediari (Enti accreditati per l'obbligo formativo, formazione superiore e servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati) di progetti, costruiti a partire dai fabbisogni professionali rilevati e dalle specifiche esigenze delle imprese, che, a seconda delle misure previste, potranno anche essere direttamente coinvolte nell'attuazione delle iniziative.

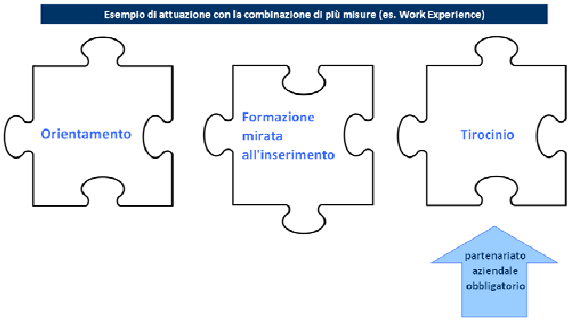
Attraverso le misure di informazione delle iniziative di programma, ed in particolare attraverso i servizi attivati sulla piattaforma tecnologica *"GaranziaGiovaniVeneto.it"*, e le misure di accesso alla garanzia, realizzate dagli *"Youth Corner"*, i giovani, potenziali destinatari delle attività previste dai progetti approvati, saranno costantemente ed immediatamente informati delle opportunità orientative, di formazione e di inserimento lavorativo attive a livello regionale.

Al fine di dare pronta risposta alle esigenze delle imprese, le modalità di attuazione delle misure previste dal Programma privilegeranno un modello flessibile, "a sportello", con aperture ravvicinate e con tempi brevi di approvazione dei progetti presentati.

Lo schema qui di seguito riportato illustra il modello di attuazione che si prevede di attivare.



Al fine di esemplificare come potranno essere combinate le diverse misure previste, in interventi organici in grado di fornire al giovane una risposta completa alle esigenze di orientamento, adeguamento delle competenze e sviluppo di esperienze lavorative che gli permettano un'efficace inserimento nel mercato del lavoro, si riporta nella figura che segue l'articolazione prevista nelle *"Work Experience".*



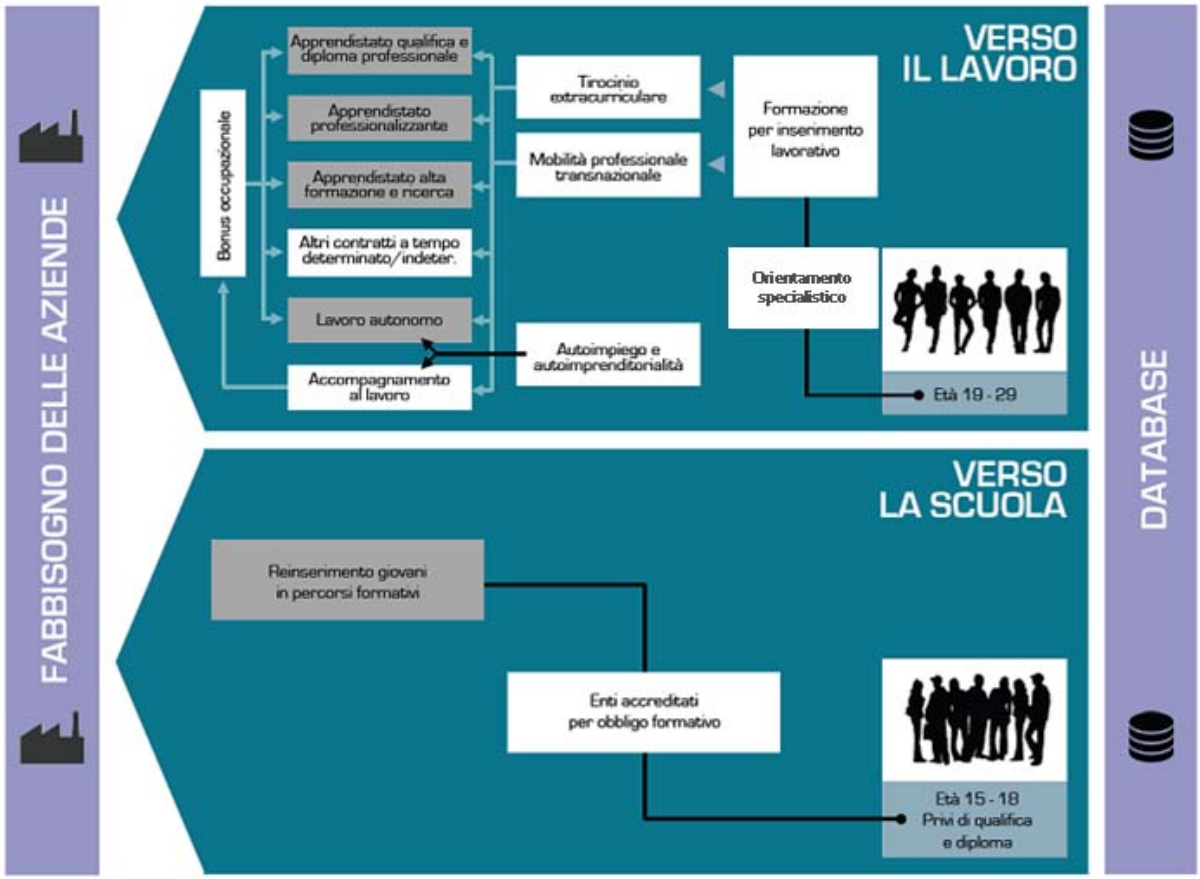
4 Misure

I **target prioritari** individuati dalla Regione del Veneto comprendono:

- i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni – accesso prioritario al programma;
- i giovani di età compresa trai 19 e i 24 anni- accesso prioritario al programma;
- i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni.

La logica delle misure che saranno attuate attraverso il Piano Garanzia Giovani mira a favorire l'"*attività*" dei giovani, che a seconda dell'età e delle caratteristiche dei singoli destinatari, potrà tradursi in percorsi:

- ***verso il lavoro***
- ***verso la scuola***



Le **misure** attuative previste comprendono:

1 **Accoglienza e informazioni sul programma:** si tratta di un'attività propedeutica volta a sostenere l'utente nell'acquisizione di una prima informazione utile a stabilire quali possano essere le attività di suo interesse e le relative condizioni di partecipazione. E' prevista una campagna informativa attraverso social network, seminari informativi e attraverso il coinvolgimento dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati.

2 **Accoglienza, presa in carico, orientamento:** si tratta di un'attività propedeutica alle attività che saranno proposte all'utente in base ai suoi fabbisogni. Tale attività, promossa negli *"Youth Corner"*, è volta a sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni utili a stabilire quali possano essere le attività di suo interesse e le relative condizioni di partecipazioni. L'attività di accoglienza è utile a strutturare le azioni dell'intervento funzionali alle necessità dell'utente/destinatario.

3 **Orientamento specialistico o di II livello:** tale tipologia di intervento è prioritariamente finalizzata a favorire una progettualità professionale dei singoli destinatari. L'orientamento specialistico rientra nelle attività di *counselling/coaching*. Questo tipo di intervento è volto a promuovere e sviluppare la consapevolezza personale e si basa sull'accompagnamento del destinatario verso nuovi progetti professionali, al fine di migliorarne l'occupabilità supportandolo nella presa di decisioni.

4 **Formazione mirata all'inserimento lavorativo:** le attività sono indirizzate alla formazione di profili di tipo esecutivo (basso livello di complessità e che richiedono conoscenze generali e operative) o di profili di tipo specialistico (elevata specializzazione e complessità) a seconda dei fabbisogni individuati dalle aziende. Le attività possono prevedere formazione professionalizzante o di specializzazione fino ad un massimo di 200 ore.

5 **Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi:** inserimento di giovani in percorsi di Formazione professionale per il conseguimento del titolo di studio professionalizzante legalmente riconosciuto anche in esito al 4° Anno.

6 **Accompagnamento al lavoro:** questo tipo di intervento ha come finalità l'affiancamento e il supporto nella gestione del piano di ricerca attiva del lavoro e, in particolare, l'individuazione delle opportunità professionali attraverso specifici strumenti di ricerca attiva, la valutazione delle proposte di lavoro, la promozione del lavoratore, l'invio della sua candidatura, l'eventuale supporto alla partecipazione a colloqui di selezione.

7-8-9 **Apprendistato:** per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, per l'alta formazione e la ricerca (oneri a carico di fondi diversi da quello per la Garanzia Giovani).

10 **Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica nazionale e transnazionale:** tirocini extra-curricolari della durata minima di 2 mesi e massima di 6 mesi (a seconda della tipologia dei destinatari, così come stabilito da Dgr 1324/2013 "Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3").

12 **Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità:** i progetti sono finalizzati al sostegno e allo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali (già individuate sin dalla fase di presentazione), oppure progetti finalizzati a favorire l'individuazione e lo sviluppo di opportunità occupazionali attraverso l'auto imprenditorialità.

13 **Mobilità professionale transnazionale e territoriale:** l'iniziativa si pone l'obiettivo di accrescere le competenze ed esperienze professionali dei giovani così da favorirne l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro attraverso la realizzazione di periodi di mobilità, all'estero o in altra regione italiana.

14 **Bonus occupazionale:** incentivi per l'assunzione di giovani disoccupati.

4.1 Accoglienza e informazioni sul programma

- *Azioni previste*

Si tratta dell'attività propedeutica volta a sostenere l'utente nell'acquisizione di una prima informazione utile a stabilire quali possano essere le attività di suo interesse e le relative condizioni di partecipazione. E' un'attività a carico dell'Amministrazione regionale, che sarà attivata prioritariamente attraverso portali istituzionali, ma anche news-letter e brochure e altri canali informativi tradizionali e non, o tramite social media.

- ***La piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani Veneto***

Per supportare al meglio il Piano regionale di attuazione del programma, sarà resa disponibile una piattaforma tecnologica, che costituisca un sistema "unitario" sul territorio regionale utile a:

1. Garantire le informazioni in **un unico punto d'accesso.**
2. Garantire una **rete di servizi coordinata e interoperante** con il nodo nazionale.

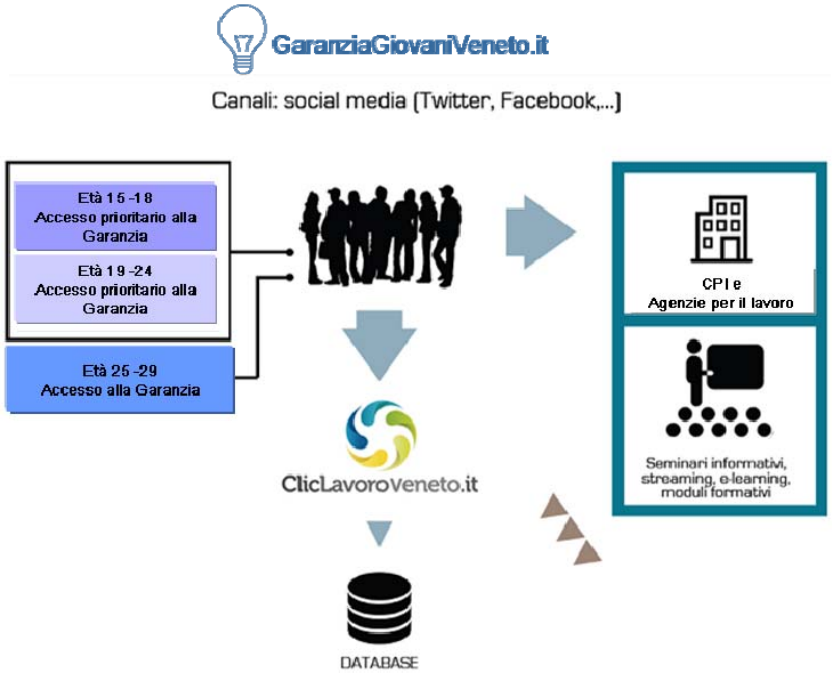
Il Ministero del lavoro e le Regioni hanno definito a livello nazionale le Linee guida sulla **piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani**, che sarà realizzata attraverso il sistema di interoperabilità tra il nodo di coordinamento nazionale e i nodi regionali del sistema informativo lavoro (SIL). A tal fine il Tavolo tecnico SIL ha già definito gli standard tecnologici, i flussi di scambio e i tempi di realizzazione. La Regione del Veneto, attraverso Veneto Lavoro, ha già avviato l'adeguamento dei propri servizi telematici agli standard nazionali, adeguando il proprio nodo di cooperazione applicativa.

1. Il Punto d'Accesso per la Garanzia Giovani Veneto

Per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi, sarà realizzato il sito web *www.garanziagiovaniveneto.it*, che costituirà il punto di accesso unitario a tutte le informazioni rilevanti:

- darà una visione d'insieme su come la Regione del Veneto si è organizzata per la gestione della Garanzia Giovani;
- faciliterà l'accesso ai servizi offerti, con particolare attenzione al primo momento di presa in carico;
- contribuirà al monitoraggio dell'attuazione della Garanzia Giovani;
- sarà un punto di riferimento per gli operatori regionali per l'accesso a documentazione utile alla promozione e svolgimento dei servizi offerti dalla Garanzia giovani.

Il **Punto unico d'accesso** sarà supportato dal portale *www.cliclavoroveneto.it* attraverso il quale si potrà partecipare ai progetti, alle attività e agli strumenti che sostengono la Garanzia Giovani, accedendo altresì alle informazioni sui servizi e le opportunità disponibili, elaborandoli e personalizzandoli secondo i bisogni del singolo giovane.



Il portale consentirà di:

- ospitare una sezione specifica sulla Garanzia Giovani, sulla quale far confluire tutte le informazioni d'interesse nonché permettere, attraverso una specifica *form on line,* l'iscrizione al progetto e la "presa in carico" da parte del servizio competente, secondo le modalità definite a livello regionale;
- mettere a disposizione servizi di orientamento *online*, anche personalizzati;
- mettere a disposizione la mappa (georeferenziata) dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati disponibili sul territorio;
- fornire ai servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati gli strumenti utili ad individuare gli interventi più opportuni da proporre ai giovani e supportare la loro gestione;
- garantire la più ampia diffusione degli interventi formativi e di inserimento lavorativo individuati dagli Enti accreditati e finanziati dalla Regione;
- informare i giovani sulle opportunità offerte dalla Regione tramite un canale diretto;
- consentire la cooperazione applicativa con tutti i sistemi informativi esistenti a livello nazionale.

2. La presa in carico dei giovani

Il primo *step* operativo, punto strategico di tutta la gestione della Garanzia Giovani, è la creazione della c.d. *"cartella del lavoratore"*, ovvero il fascicolo riguardante il giovane che aderisce al programma attraverso l'iscrizione al portale *cliclavoro* ovvero ad uno dei portali regionali.

La cartella sarà creata con l'inserimento del codice fiscale e dei dati (anagrafici) inseriti in sede di registrazione e conterrà le seguenti informazioni minime: dati anagrafici e curriculari; rapporti di lavoro/esperienze lavorative; propensioni, disponibilità; interventi di politica attiva offerti (es. corsi di formazione, azioni di orientamento, ecc.); note

ed eventi significativi in ambito lavorativo e formativo; dati specifici sulla presa in carico (es. **servizio per il lavoro pubblici e privati accreditati** ed operatore di riferimento, data di presa in carico, ecc.).

Il fascicolo sarà reso disponibile alla Rete dei Servizi abilitati alla Garanzia Giovani Veneto per l'approfondimento dell'analisi dei dati e la definizione di un portafoglio di competenze da utilizzare per la proposta degli interventi al momento dell'attivazione del programma (Patto di servizio).

Di seguito si elencano in sintesi le principali funzioni che la piattaforma tecnologica mette a disposizione per la gestione del programma:

- **normalizzazione nazionale delle SAP**: le schede anagrafico – professionali (SAP) dei lavoratori, fino ad oggi gestite dai servizi informatici delle singole regioni, saranno condivise in cooperazione applicativa, marchiate con un codice univoco a livello nazionale e gestite unitariamente da tutti gli operatori che hanno o avranno accesso al sistema dei servizi per il lavoro **pubblici e privati accreditati**. Questa azione, propedeutica a costruire l'architrave della Banca dati nazionale delle politiche attive del lavoro, è in fase di completamento;
- **adesione alla Garanzia Giovani**: il secondo passo è dato dalla gestione unitaria del **primo accesso al programma** da parte dei giovani.

  Nella nostra Regione ciò sarà possibile, come anticipato, attraverso il sito web *www.garanziagiovaniveneto.it*, con una prima fase di registrazione, alla quale seguirà il rilascio di credenziali (user ID e password) da parte dell'operatore, che prende in carico il soggetto permettendo così la definitiva possibilità di accedere alla propria posizione e ai servizi specifici attraverso un'esclusiva area *mydesk* del portale. L'accreditamento al servizio non necessariamente dovrà essere accessibile in via autonoma esclusivamente via web, ma potrà avvenire anche "fisicamente" presso i centri attivati sul territorio.

  Qualora l'adesione venga effettuata nel portale nazionale, il nodo di coordinamento nazionale notificherà ai sistemi regionali questa adesione via cooperazione applicativa, inviando, secondo gli standard contenuti nell'allegato tecnico corrispondente, codice fiscale, data dell'adesione al progetto e targa della SAP, se presente. Questa comunicazione va effettuata alla regione proprietaria della SAP ovvero, qualora il giovane scelga una regione diversa da quella "competente", la notifica sarà fatta ad entrambi. La medesima notifica deve essere effettuata dalla Regione al portale nazionale nel caso in cui l'adesione avvenga per il tramite dei portali regionali. Il modulo *online* di adesione conterrà una serie di informazioni anagrafiche che andranno a pre-compilare la SAP nel caso in cui il giovane non si sia mai registrato in alcun sistema locale. Il completamento della scheda avverrà secondo le modalità definite a livello regionale.

  Come già accennato, l'adesione al programma potrà avvenire **in maniera autonoma via web** (per questo sarà messo a disposizione un help desk sia telefonico che telematico) oppure "fisicamente" presso uno ***"Youth Corner"*** allestito ad hoc presso i servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati. Saranno inoltre attivate soluzioni innovative, declinate sulle caratteristiche delle diverse tipologie di utenza potenziale, che facilitino il contatto con i giovani e l'accesso da parte di tali utenti alle modalità di accreditamento previste (*move to the youth*). Tali soluzioni potranno prevedere anche il coinvolgimento di Istituti Scolasti, delle Università, degli Enti Locali, e, con particolare riferimento al target dei NEET, che per definizione non fanno riferimento ad alcuna organizzazione scolastica o lavorativa, di ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di attivare efficaci canali comunicativi per rendere più immediato il contatto e la fruibilità delle informazioni relative alle opportunità della Garanzia Giovani, anche nei luoghi informali di aggregazione dei giovani (fisici o sui social network).

3. Architettura della piattaforma

La piattaforma per la gestione della Garanzia Giovani Veneto, considerata complessivamente come sistema integrato tra il portale *www.cliclavoroveneto.it* e *www.garanziagiovaniveneto.it* sarà caratterizzata da 4 aree di servizio:

1) i servizi informativi specifici per i giovani, offerti integrando le informazioni dei soggetti operanti su tutto il territorio regionale e nazionale;
2) i servizi a valore aggiunto (orientamento, *matching*, fascicolo, ecc.);

3) i servizi di monitoraggio sia per la parte "istituzionale" che per informare i giovani sulle caratteristiche del mercato, delle professioni e delle pratiche di successo;

4) i servizi *"smart"* offerti attraverso i social network e servizi di notifiche via canali *mobile* e *web*, in particolare al fine di veicolare informazioni, profilate sulle caratteristiche del giovane, sulle opportunità offerte dalla Regione tramite i priori Enti accreditati per la formazione superiore (tirocini, attività formative, sostegno all'auto-imprenditorialità, ecc.).

L'area informativa viene alimentata dal portale *cliclavoroveneto*, attraverso il portale *www.garanziagiovani.gov.it*. *ClicLavoroVeneto* è già attrezzato per gestire questo servizio.

La piattaforma regionale sarà alimentata dai seguenti sistemi:

- *matching*: il servizio viene gestito attraverso la connessione con il sistema *cliclavoroveneto*, il quale integra le informazioni dei servizi provinciali e delle agenzie per il lavoro, oltre a rendere disponibili servizi di accesso diretto da parte dei giovani;
- *fascicolo personale*: il fascicolo personale ha la sua base informativa nella banca dati delle politiche attive e passive per il lavoro che integra le informazioni della storia scolastica e formativa, della SAP, delle azioni di politica attiva erogate dai servizi provinciali, delle prestazioni di sostegno al reddito erogate dall'INPS, ecc.;
- *orientamento*: la piattaforma regionale metterà a disposizione sia servizi per l'auto-orientamento, sia la connessione con i servizi locali (pubblici e privati) e con il sistema scolastico, al fine di conoscere i servizi specifici e di richiedere/prenotare sessioni di orientamento.

  In quest'ottica va vista la piena integrazione di *cliclavoroveneto* (e attraverso questo di tutti i sistemi regionali) con il Sistema delle professioni (ISTAT-ISFOL) che permetterà, a partire dal CV e dalla professione ricercata, di accedere ad un'ampia gamma di informazioni, quali percorsi formativi per completare le competenze acquisite e di auto-imprenditorialità, percorsi di inserimento lavorativo, settori economici di inserimento, incidenza di rischi della professione o, ancora, a partire dal percorso scolastico di base, percorsi formativi superiori, opportunità formative e professionali interregionali e transnazionali, anche attraverso l'integrazione e consolidamento della rete *Eures*.

La piattaforma regionale metterà a disposizione un sistema di rilevazione e monitoraggio di tutti i servizi, delle azioni e dei risultati della Garanzia Giovani Veneto al fine di fornire costantemente uno strumento per la valutazione e il miglioramento continuo degli interventi. Ai giovani saranno resi disponibili i cruscotti con le informazioni di maggiore interesse con particolare attenzione agli interventi di successo e alle *best practices*.

- *Target*

Target della misura sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni e i giovani tra i 19 e i 24 anni, che hanno accesso prioritario alla Garanzia.

Sono inoltre previsti interventi dedicati ai giovani tra i 25 e i 29 anni che saranno pertanto ugualmente coinvolti nelle attività di accesso al programma.

- *Parametro di costo: descrizione dettagliata del parametro di costo utilizzato, UCS regionale o nazionale*

Nessuna riconoscibilità economica sul Programma.

- *Principali attori coinvolti*

Centri per l'Impiego e altri soggetti autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale.

  - *Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati*

La piattaforma rappresenta il punto di accesso unitario a tutte le informazioni rilevanti. Gli operatori degli "Youth Corner" saranno coinvolti nella gestione dei servizi forniti dalla piattaforma.

- *Modalità di attuazione*

Implementazione della piattaforma *www.garanziagiovaniveneto.it*, a cura di Veneto Lavoro, integrata nel portale *www.cliclavoroveneto.it*.

- *Risultati attesi/prodotti*

Piattaforma web per la gestione della Garanzia Giovani in Veneto (www.garanziagiovaniveneto.it), integrata con il portale www.cliclavoroveneto.it e in grado di fornire diverse tipologie di servizio: servizi informativi, servizi a valore aggiunto (orientamento, matching, fascicolo, ecc.), servizi di monitoraggio, servizi "smart".

- *Interventi di informazione e pubblicità: indicazione degli strumenti e attività di comunicazione che verranno posti in essere*

La piattaforma www.garanziagiovaniveneto.it sarà divulgata nell'ambito della campagna informativa che l'Amministrazione regionale attiverà prioritariamente attraverso portali istituzionali, news-letter e brochure e altri canali informativi tradizionali o tramite social media. L'utilizzo della piattaforma da parte dei giovani destinatari sarà inoltre veicolato dalla rete degli *"Youth Corner".*

4.2 Accoglienza, presa in carico, orientamento

- *Azioni previste*

L'attività sarà realizzata dagli *"Youth Corner"* tramite un case manager che seguirà il destinatario nel proprio percorso formativo e professionale.

Fanno capo a tale ambito le tipologie di servizi/attività che di seguito sono descritte.

1. **Accoglienza e informazioni sul programma**: si tratta di un'attività la cui erogazione è obbligatoria. Tale attività è volta a sostenere l'utente nell'acquisizione di una ***prima informazione utile*** a stabilire quali possano essere le attività/misure di suo interesse. L'attività di informazione erogata dagli ***"Youth Corner"*** (soggetti diretti attuatori) è garantita per il tramite di 1 o più colloqui individuali e/o di gruppo per una durata complessiva che al massimo ammonta a 2 ore. In esito a questo servizio/attività l'utente riceve una prima informazione sulle opportunità e i servizi previsti. Per tale servizio/attività non è previsto alcun riconoscimento economico.
2. **Accesso alla YG**: tale attività è volta a stabilire le misure/attività di specifico interesse dell'utente/destinatario e le condizioni di partecipazione alle medesime. Tale attività della durata complessiva di 2 ore, deve essere erogata in modo individuale. Tale attività si concretizza nella rilevazione e registrazione nel sistema informativo delle caratteristiche personali, formative e professionali, che sanciscono l'accesso formale del destinatario alle YG. In esito a questo servizio/attività sono previste la redazione e sottoscrizione del Patto di Servizio (PdS) e la elaborazione del Piano di Azione Individuale (PAI). Per tale servizio/attività non è previsto alcun riconoscimento economico.

- *Target*

Target della misura sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni e i giovani tra i 19 e i 24 anni, che hanno accesso prioritario alla Garanzia.

Sono inoltre previsti interventi dedicati ai giovani tra i 25 e i 29 anni che saranno pertanto ugualmente coinvolti nelle attività informative e di accesso al programma..

- *Parametro di costo: descrizione dettagliata del parametro di costo utilizzato, UCS regionale o nazionale*

Nessuna riconoscibilità economica sul Programma.

- *Principali attori coinvolti*

I soggetti attuatori sono gli *"Youth Corner"*, con il supporto operativo di Italia Lavoro e il coordinamento dell'Amministrazione Regionale.

  - *Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati*

Si prevede il coinvolgimento dei servizi al lavoro pubblici e privati accreditati. Nello specifico i servizi al lavoro privati potranno essere coinvolti se presentano le caratteristiche previste nel precedente paragrafo sui requisiti degli operatori della rete *"Youth Corner"*.

- *Modalità di attuazione*

Si prevede l'attivazione degli *"Youth Corner"* in forma di postazioni fisse presso i soggetti attuatori. Saranno inoltre previste altre modalità in grado di favorire il contatto con in giovani destinatari anche attraverso il coinvolgimento dei servizi di *placement* di Istituti scolastici e Università e l'attivazione di servizi informativi tramite social media o altri mezzi di comunicazione informale.

- *Risultati attesi/prodotti*

Attivazione della rete degli *"Youth Corner"*, costituita da almeno 45 Centri per l'Impiego, servizi per il lavoro privati accreditati e servizi di placement universitario/scolastico.

- *Interventi di informazione e pubblicità: indicazione degli strumenti e attività di comunicazione che verranno posti in essere*

I servizi della rete *"Youth Corner"* sarà divulgata nell'ambito della campagna informativa che l'Amministrazione regionale attiverà prioritariamente attraverso portali istituzionali, news-letter e brochure e altri canali informativi tradizionali e non o tramite social media, nonché attraverso la piattaforma *"GaranziaGiovaniVeneto.it"*.

4.3 Orientamento specialistico o di II livello

- *Azioni previste*

Attività di orientamento del giovane verso nuovi progetti formativi e professionali, al fine di promuovere e sviluppare la consapevolezza personale e migliorarne l'occupabilità supportandolo nella presa di decisioni. Ha la finalità di fornire al giovane elementi utili ad inquadrare il suo futuro ruolo professionale, orientarlo alle attività da svolgere durante un eventuale esperienza di tirocinio ed è propedeutico alla definizione e condivisione di un progetto di inserimento lavorativo.

Si articola in 3 fasi:

- Analisi dei bisogni e delle risorse del destinatario e definizione degli obiettivi da raggiungere;
- Approfondimento della storia formativa e lavorativa del giovane

- Messa a punto di un progetto personale che deve fondarsi sulla valorizzazione delle risorse personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, ecc,) in una prospettiva sia di ricostruzione del pregresso ma anche di valutazione delle risorse di contesto (famigliari, ambientali ecc..)

Tale attività deve svolgersi in modo individuale ed è erogata sulla base della necessità dell'utente/destinatario di meglio definire un progetto personale, formativo e professionale. Ha una durata massima pari a 8 ore.

- *Target*

Giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e formazione.

- *Parametro di costo: descrizione dettagliata del parametro di costo utilizzato, UCS regionale o nazionale*

Applicazione dei costi standard regionali stabiliti con Dgr 808 del 15/03/2010, ovvero: € 38,00 per attività individuale di orientamento, salvo gli interventi di orientamento erogati dai servizi al lavoro pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per i quali non sono previste risorse specifiche a valere sul Programma.

- *Principali attori coinvolti*

Servizi per il lavoro pubblici, nell'ambito della propria attività istituzionale, e privati accreditati. Soggetti accreditati per la formazione superiore nell'ambito delle Work experience.

.

- *Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati*

I servizi al lavoro privati accreditati e i soggetti accreditati per la formazione superiore potranno presentare proposte progettuali in risposta a specifici avvisi emanati dall'Amministrazione Regionale.

- *Modalità di attuazione*

Viene erogato in modalità individuale, attraverso colloqui

- *Risultati attesi/prodotti*

Costruzione di un progetto professionale realizzabile in coerenza con i valori e le scelte di vita del destinatario e il contesto economico di riferimento. Costruzione del dossier individuale delle evidenze.

- *Interventi di informazione e pubblicità: indicazione degli strumenti e attività di comunicazione che verranno posti in essere*

Le azioni di orientamento saranno divulgate attraverso la rete *"Youth Corner"*, nell'ambito della campagna informativa che l'Amministrazione regionale attiverà prioritariamente attraverso portali istituzionali, news-letter e brochure e altri canali informativi tradizionali e non, o tramite social media, nonché attraverso la piattaforma *"GaranziaGiovaniVeneto.it"*.

4.4 Formazione mirata all'inserimento lavorativo

- *Azioni previste*

Le attività sono indirizzate alla formazione di profili di tipo esecutivo (basso livello di complessità e che richiedono conoscenze generali e operative) o di profili di tipo specialistico (elevata specializzazione e complessità) a seconda dei fabbisogni individuati dalle aziende. Le attività possono prevedere formazione professionalizzante o di specializzazione da 16 ore fino ad un massimo di 200 ore. Le attività possono essere di tipo individuale (max 24 ore) o di gruppo (da 3 a 15 partecipanti; nel caso di formazione di specializzazione settoriale/funzionale possono essere creati sottogruppi di minimo 3 partecipanti).

- *Target*

Giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e formazione.

- *Parametro di costo: descrizione dettagliata del parametro di costo utilizzato, UCS regionale o nazionale*

Per le attività erogate sul territorio regionale dai soggetti accreditati per la formazione superiore si prevede l'applicazione dei costi standard regionali stabiliti con Dgr 808 del 15/03/2010, ovvero: € 38,00 per attività individuale la cui erogazione è subordinata alla realizzazione della singola ora di attività e € 93,30 per attività di gruppo riconoscibili per utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento. Oltre a questi, è prevista l'applicazione di € 4,10 per ciascuna ora/allievo di attività formativa. In ogni caso, il costo per ciascun allievo non potrà superare l'importo di euro 4.000,00.

In alternativa ai suddetti percorsi di formazione, possono essere messi a disposizione dei partecipanti dei *"voucher"*, per un importo massimo di euro 4.000, a copertura dei costi di partecipazione a corsi di specializzazione "a catalogo", erogati da enti non accreditati o comunque realizzati fuori dal territorio regionale.

Durante l'attività formativa è possibile prevedere spese di vitto per la semiresidenzialità per un importo massimo di € 7,00 IVA inclusa; la spesa massima ammissibile per la residenzialità è pari a € 40,00 IVA inclusa giornalieri a persona.

Per la mobilità interregionale/transnazionale si applicano i parametri di costo riportati nell'Appendice 1.

- *Principali attori coinvolti*

Soggetti accreditati per l'ambito della formazione superiore e soggetti accreditati per l'obbligo formativo, limitatamente ai propri ex allievi. I servizi al lavoro pubblici e privati accreditati potranno erogare ai partecipanti voucher per la frequenza di percorsi specialistici.

  - *Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati*

Partenariato obbligatorio, già in fase di progettazione del percorso, con imprese disponibili ad accogliere i giovani formati presso la propria realtà aziendale; partenariato con Enti Bilaterali.

- *Modalità di attuazione*

Modalità a sportello, con aperture ravvicinate e con tempi brevi di approvazione e avvio dei progetti.

- *Risultati attesi/prodotti*

Favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro

- *Interventi di informazione e pubblicità: indicazione degli strumenti e attività di comunicazione che verranno posti in essere*

Le azioni di formazione saranno divulgate attraverso la rete *"Youth Corner"*, nell'ambito della campagna informativa che l'Amministrazione regionale attiverà prioritariamente attraverso portali istituzionali, news-letter e brochure e altri canali informativi tradizionali e non, o tramite social media, nonché attraverso la piattaforma *"GaranziaGiovaniVeneto.it"*.

4.5 Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi

- *Azioni previste*

Percorsi di istruzione e formazione per il conseguimento di un diploma professionale ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera B del D. Lgs 226/2005, finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e strutturati secondo l'impianto seguente:

COMPETENZE DI BASE (*rif: all. 4 Accordo Stato-Regioni del 27/7/2011)* ▪ competenza matematica, scientifico tecnologica ▪ competenza linguistica ▪ competenza storico, socio-economica	**Ore 250**	**Flessibilità didattica-organizzativa del 10%**
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI *(rif. All. 3 Accordo Stato-Regioni del 27/7/2011)* Standard delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure relative ai diplomi professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di IeFP: ▪ project-work ▪ laboratori di impresa simulata ▪ formazione in assetto lavorativo (nei limiti delle previsioni sotto riportate)	**Ore 440**	
STAGE	**Ore da 260 a 300 ore**	
TOTALE (inclusi gli esami finali)	**ORE 990**	

I percorsi per il diploma professionale (denominati anche 4° anno di IeFP) devono essere progettati in continuità con una specifica qualifica di operatore conseguita in esito a un percorso triennale di IeFP, secondo il raccordo di seguito riportato:

Figure professionali percorsi quadriennali	Raccordo con le figure dei percorsi triennali
1. Tecnico edile	in continuità con la figura dell'operatore edile
2. Tecnico elettrico	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3. Tecnico elettronico	in continuità con la figura dell'operatore elettronico
4. Tecnico grafico	in continuità con la figura dell'operatore grafico
5. Tecnico delle lavorazioni artistiche	in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6. Tecnico del legno	in continuità con la figura dell'operatore del legno
7. Tecnico riparatore di veicoli a motore	in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8. Tecnico per la conduzione e la manutenzione di	in continuità con la figura dell'operatore meccanico

Figure professionali percorsi quadriennali	Raccordo con le figure dei percorsi triennali
impianti automatizzati	
9. Tecnico per l'automazione industriale	
11. Tecnico dei servizi di sala e bar	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
12. Tecnico dei servizi di impresa	in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale
13. Tecnico commerciale delle vendite	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14. Tecnico agricolo	in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15. Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
16. Tecnico dell'abbigliamento	in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
18. Tecnico di cucina	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
19. Tecnico di impianti termici	in continuità con la figura dell'operatore operatore di impianti termoidraulici
20. Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21. Tecnico della trasformazione agroalimentare	in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare

Le figure "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura" previste in prosecuzione ai percorsi triennali dell'"Operatore del benessere:estetica" e "Operatore del benessere: acconciatura" non vengono attivate in ragione delle particolarità della filiera formativa, regolata da leggi speciali (Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Legge di disciplina dell'attività di estetista", Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"), che prevedono, successivamente al conseguimento della qualifica di operatore, la frequenza di una annualità abilitante con competenze tecnico-professionali solo parzialmente sovrapponibili a quelle previste dagli standard del Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale in esito ai percorsi di "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura".

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4°livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

Il rilascio del diploma professionale è previsto a conclusione del percorso annuale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 18 della L.R. 10/1990 e regolate dalle disposizioni regionali.

- *Target*

Possono accedere ai percorsi di reinserimento i giovani che non hanno ancora assolto l'obbligo formativo, di età compresa tra i 15 e i 18 anni.

- *Parametro di costo: descrizione dettagliata del parametro di costo utilizzato, UCS regionale o nazionale*

Adottando le unità di costo standard previste per la formazione iniziale, comparti vari, il costo del corso non dovrà superare euro 92.220,00 euro

- *Principali attori coinvolti*

Soggetti accreditati per l'ambito dell'obbligo formativo, che negli anni formativi 2012-2013 e 2013-2014 abbiano concluso un intervento di terzo anno conclusivo di un percorso triennale di istruzione e formazione, di cui il progetto di quarto anno costituisce il naturale sviluppo.

I progetti presentati devono riguardare diplomi consequenziali alle qualifiche triennali di istruzione e formazione realizzate dal medesimo Centro di formazione professionale secondo gli standard di competetenza individuati dal

Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale definito con gli Accordi Stato Regioni del 29.4.2010 e del 27.7.2011.

Allo scopo di favorire la co-progettazione dei percorsi di IeFP di quarto anno, ogni intervento dovrà prevedere un partenariato obbligatorio con almeno un diverso Organismo di Formazione o Istituto Professionale di Stato che eroghi percorsi triennali di IeFP nella qualifica corrispondente al percorso di quarto anno proposto.

- *Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati*

I Centri di formazione professionale, soggetti attuatori della misura, sono selezionati sulla base delle proposte progettuali presentate in risposta ad avvisi emanati dall'Amministrazione Regionale.

- *Modalità di attuazione*

Presa in carico da parte dei Soggetti accreditati per l'ambito dell'obbligo formativo, secondo i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal Capo III del D.Lgs 226/2005.

- *Risultati attesi/prodotti*

La figura del tecnico di IeFP si caratterizza rispetto alla corrispondente figura dell'operatore di IeFP (di 3° livello EQF) per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

Il tecnico di IeFP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell'individuare alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni.

- *Interventi di informazione e pubblicità: indicazione degli strumenti e attività di comunicazione che verranno posti in essere*

Le azioni di reinserimento saranno divulgate attraverso la rete *"Youth Corner"*, e durante le attività di orientamento erogate dai Centri di formazione professionale, nell'ambito della campagna informativa che l'Amministrazione regionale attiverà prioritariamente attraverso portali istituzionali, news-letter e brochure e altri canali informativi tradizionali e non o tramite social media, nonché attraverso la piattaforma *"GaranziaGiovaniVeneto.it"*.

4.6 Accompagnamento al lavoro

- *Azioni previste*

Attività di affiancamento e supporto al destinatario nella prima fase di inserimento nel nuovo contesto lavorativo. Ha la finalità di fornire elementi utili ad inquadrarne la collocazione in impresa e orientarlo alle attività da svolgere durante il percorso (orientamento al ruolo). Comprende l'attivazione di specifici strumenti gli interventi di ricerca attiva del lavoro e individuazione delle opportunità professionali (*scouting* delle diverse opportunità lavorative, promozione e invio della candidatura, supporto alla valutazione delle proposte di lavoro e nella partecipazione a colloqui di selezione, visita in aziende diverse da quella in cui si svolge il tirocinio) e l'accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento (tutoring) alle esperienze lavorative.

Nel caso in cui l'impresa ospitante intenda realizzare un piano di sviluppo aziendale finalizzato a generare cambiamenti migliorativi, è possibile prevedere un percorso integrato, personalizzato sui fabbisogni e sul contesto organizzativo/produttivo specifico di ciascuna impresa coinvolta. L'attività di *Action Research* è destinata esclusivamente a laureati e dottorati assunti, che partecipano all'introduzione di innovazioni di processo affiancando le figure apicali dell'impresa. Il percorso avviene sotto la guida esperta e mirata di consulenti senior con almeno 5 anni di esperienza.

Per ciascun destinatario delle attività non ancora inserito devono essere garantiti colloqui di selezione attivati presso imprese interessate al profilo del destinatario e disponibili all'inserimento lavorativo. E' prevista, inoltre, l'assistenza nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato dall'utente.

- *Target*

Giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e formazione.

- *Parametro di costo: descrizione dettagliata del parametro di costo utilizzato, UCS regionale o nazionale*

Il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato, secondo la tabella che segue. In funzione della categoria di profilazione del giovane, gli importi relativi saranno erogati in maniera differenziata e con conseguente diversa intensità, eventualmente anche a *tranches*.

	BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	**MEDIA**	**ALTA**	**MOLTO ALTA**
Tempo indeterminato	1.500	2.000	2.500	3.000
Tempo determinato o somministrazione ≥ 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
Tempo determinato o somministrazione 6-12 mesi	600	800	1.000	1.200

- *Principali attori coinvolti*

Servizi per il lavoro privati accreditati e, nell'ambito della propria attività istituzionale, i servizi per il lavoro pubblici.

- *Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati*

Partenariato obbligatorio, già in fase di progettazione del percorso, con imprese disponibili ad accogliere i giovani; partenariato con Enti Bilaterali, Agenzie per il Lavoro o servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati.

- *Modalità di attuazione*

Viene erogato in modalità individuale o di gruppo

- *Risultati attesi/prodotti*

Inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e mantenimento della stabilità della posizione lavorativa acquisita. Contratto di lavoro.

- *Interventi di informazione e pubblicità: indicazione degli strumenti e attività di comunicazione che verranno posti in essere*

Le misure di accompagnamento saranno divulgate attraverso la rete *"Youth Corner"*, nell'ambito della campagna informativa che l'Amministrazione regionale attiverà prioritariamente attraverso portali istituzionali, news-letter e brochure e altri canali informativi tradizionali e non o tramite social media, nonché attraverso la piattaforma *"GaranziaGiovaniVeneto.it"*

4.7 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Non previsto

4.8 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Non previsto

4.9 Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca

Non previsto

4.10 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

- *Azioni previste*

Tirocini extra-curricolari della durata minima di 2 mesi e massima di 6 mesi (a seconda della tipologia dei destinatari, così come stabilito da DGR 1324/13 "Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3"). Nell'ambito dell'attività di tirocinio dovrà, inoltre, essere assicurata l'individuazione di un tutor aziendale per ogni azienda che accoglie gli utenti. Il *tutor aziendale* deve garantire un supporto costante all'utente per facilitarne l'inserimento in azienda ed il raggiungimento degli obiettivi formativi. Dovrà essere garantito un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo, prevedendo la realizzazione di almeno due incontri che dovranno risultare dai report di attività degli operatori coinvolti.

Al fine di favorire l'effettivo inserimento lavorativo dei giovani coinvolti è previsto il *"Patto di prima Occupazione" e "Patto di Occupazione"* (Decreto del Dirigente Regionale Direzione Lavoro n. 337 del 08 maggio 2013 "Approvazione dello schema di "Patto di Prima Occupazione" o "Patto di Occupazione"). Si tratta di uno strumento mediante il quale il soggetto promotore del progetto, il datore di lavoro privato e il destinatario definiscono un percorso di inserimento lavorativo.

L'attività di tirocinio è inoltre soggetta a monitoraggio qualitativo, finalizzato a rilevare gli esiti e la soddisfazione dei partecipanti.

L'attività di tirocinio potrà prevedere inoltre la realizzazione di esperienze formative interregionali o transnazionali.

- *Target*

Giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e formazione.

- *Parametro di costo: descrizione dettagliata del parametro di costo utilizzato, UCS regionale o nazionale*

Indennità di frequenza da corrispondere al tirocinante.

A copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio, sostenuti per le attività di mobilità interregionale o transnazionale è riconosciuto un rimborso sulla base dei parametri di costo riportati in Appendice 1.

All'ente promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato (il 50% da erogare a metà percorso e 50% a completamento del periodo di tirocinio) secondo la tabella che segue:

	IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
remunerazione a risultato	200	300	400	500

- *Principali attori coinvolti*

Soggetti accreditati per l'obbligo formativo limitatamente ai propri ex allievi, servizi al lavoro privati accreditati e pubblici limitatamente all'indennità di tirocinio da erogare ai partecipanti.

- *Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati*

Partenariato obbligatorio, già in fase di progettazione del percorso, con imprese disponibili ad accogliere in tirocinio; partenariato con Enti Bilaterali.

- *Modalità di attuazione*

Modalità a sportello tale da garantire la massima cantierabilità dei progetti stessi.

- *Risultati attesi/prodotti*

Favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro

- *Interventi di informazione e pubblicità: indicazione degli strumenti e attività di comunicazione che verranno posti in essere*

Le attività di tirocinio saranno divulgate attraverso la rete *"Youth Corner"*, nell'ambito della campagna informativa che l'Amministrazione regionale attiverà prioritariamente attraverso portali istituzionali, news-letter e brochure e altri canali informativi tradizionali e non o tramite social media, nonché attraverso la piattaforma *"GaranziaGiovaniVeneto.it"*.

4.11 **Servizio civile**

Non previsto

4.12 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità

- *Azioni previste*

Nella tabella qui di seguito riportata sono illustrate le caratteristiche delle attività di accompagnamento e supporto alle start-up previste nell'ambito della misura "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità".

Prospetto delle attività di cui si compongono i progetti

Attività	Azione
Attività di accompagnamento all'avvio d'impresa	Definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale
	Acquisizione conoscenze/ competenze
	Studi di fattibilità
Attività di accompagnamento all'avvio d'impresa	Studi di fattibilità
	Ricerche di mercato
	Azioni marketing territoriale e piani di comunicazione
Attività di supporto allo *start-up* d'impresa	Supporto per lo *start-up* (avvio) d'impresa
Attività di accompagnamento all'avvio d'impresa	Predisposizione delle domande di richiesta di strumenti agevolativi a favore dell'imprenditoria
	Supporto per la ricerca di partner tecnologici e produttivi
	Supporto in materia di proprietà intellettuale (verifica di brevettabilità e ricerche pre-brevettuali)

- *Target*

Giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e formazione.

- *Parametro di costo: descrizione dettagliata del parametro di costo utilizzato, UCS regionale o nazionale*

Applicazione dei costi standard regionali stabiliti con DGR 808/10, ovvero:

Per le attività di assistenza/consulenza, *coaching*, consulenza nell'ambito di visite di studio/aziendali, orientamento: costo standard ora/destinatario per i servizi erogati a gruppi = € 15,00; costo standard ora per i servizi individuali = € 38,00; ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, si considera per "attività realizzata" la singola ora di servizio erogata al destinatario.

Per mobilità in territorio regionale: durante l'attività formativa e le visite di studio/visite aziendali è possibile prevedere spese di vitto per la semiresidenzialità per un importo massimo di € 7,00 IVA inclusa; la spesa massima ammissibile è pari a € 40,00 IVA inclusa giornalieri a persona.

- *Principali attori coinvolti*

Soggetti accreditati per l'ambito della formazione superiore.

  - *Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati*

Partenariato con Enti Bilaterali, Università/Centri di ricerca e eventuale partenariato (premiante) con Banche e/o altri Istituti finanziari che si impegnano a garantire la fattibilità del piano di sviluppo dell'impresa di start-up e a sostenere la stessa nei primi periodi di attività.

- *Modalità di attuazione*

Modalità a sportello, con aperture ravvicinate e con tempi brevi di approvazione e avvio dei progetti.

- *Risultati attesi/prodotti*

Promuovere l'imprenditorialità, l'innovazione e la creazione di impresa

- *Interventi di informazione e pubblicità: indicazione degli strumenti e attività di comunicazione che verranno posti in essere*

Le attività di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità saranno divulgate attraverso la rete *"Youth Corner"*, nell'ambito della campagna informativa che l'Amministrazione regionale attiverà prioritariamente attraverso portali istituzionali, news-letter e brochure e altri canali informativi tradizionali e non o tramite social media, nonché attraverso la piattaforma *"GaranziaGiovaniVeneto.it"*.

4.13 **Mobilità professionale transnazionale e territoriale**

- *Azioni previste*

L'azione è rivolta in particolare ai profili professionali che trovano maggior sbocco nei mercati esteri. Si prevede il raccordo con la rete EURES.

- *Target*

Giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e formazione.

- *Parametro di costo: descrizione dettagliata del parametro di costo utilizzato, UCS regionale o nazionale*

Per la mobilità interregionale/transnazionale si applicano i parametri di costo riportati in Appendice 1. Il contributo sostiene, in via forfettaria, sulla base dei parametri stabiliti per ciascuna Regione/Paese estero, i costi per viaggio A/R dalla sede (del soggetto proponente) ubicata in Veneto alla destinazione; sussistenza (vitto, alloggio); assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di permanenza.

- *Principali attori coinvolti*

Servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati, soggetti accreditati per la formazione superiore.

I servizi Eures, per la facilitazione nell'individuazione degli organismi ospitanti.

- *Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati*

Partenariato obbligatorio, già in fase di progettazione del percorso, con imprese disponibili ad accogliere i giovani; partenariato con Enti Bilaterali.

- *Modalità di attuazione*

Modalità a sportello, con aperture ravvicinate e con tempi brevi di approvazione e avvio dei progetti.

- *Risultati attesi/prodotti*

- Realizzazione di percorsi di mobilità transnazionale e interregionale ai fini dell'accrescimento di competenze e esperienza professionale.

- *Interventi di informazione e pubblicità: indicazione degli strumenti e attività di comunicazione che verranno posti in essere*

Le attività di sostegno alla mobilità professionale saranno divulgate attraverso la rete *"Youth Corner"*, nell'ambito della campagna informativa che l'Amministrazione regionale attiverà prioritariamente attraverso portali istituzionali, newsletter e brochure e altri canali informativi tradizionali e non o tramite social media, nonché attraverso la piattaforma *"GaranziaGiovaniVeneto.it"*.

4.14 Bonus occupazionale

- *Azioni previste*

Riconoscimento di un bonus al datori di lavoro che, sulla base dell'intermediazione dei servizi competenti, assume un giovane e lo inserisce nel proprio contesto aziendale.

Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione del giovane, del *profiling* del giovane, una volta definite le sue componenti, e delle differenze territoriali.

- *Target*

Giovani inseriti presso le aziende ubicate sul territorio regionale.

- *Parametro di costo: descrizione dettagliata del parametro di costo utilizzato, UCS regionale o nazionale*

	BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Contratto a tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 6 mesi *	-	-	1.500	2.000
Contratto a tempo determinato o somministrazione maggiore o uguale a 12 mesi *	-	-	3.000	4.000
Contratto a tempo indeterminato *	1500	3000	4.500	6.000

- *Principali attori coinvolti*

Il bonus è accordato alle imprese private, aventi sede legale in Veneto oppure almeno un'unità operativa ubicata in Veneto tramite i soggetti promotori anche Enti Bilaterali.

- *Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati*

Progetti di Work Experience con partenariato obbligatorio, già in fase di progettazione del percorso, con imprese che intendono inserire nuove figure professionali.

- *Modalità di attuazione*

Modalità a sportello, con aperture ravvicinate e con tempi brevi di approvazione e avvio dei progetti.

- *Risultati attesi/prodotti*

Giovane inserito in azienda con uno dei contratti previsti.

- *Interventi di informazione e pubblicità: indicazione degli strumenti e attività di comunicazione che verranno posti in essere*

La possibilità di godere del buono sarà divulga attraverso la rete *"Youth Corner"*, nell'ambito della campagna informativa che l'Amministrazione regionale attiverà prioritariamente attraverso portali istituzionali, news-letter e brochure e altri canali informativi tradizionali e non o tramite social media, nonché attraverso la piattaforma *"GaranziaGiovaniVeneto.it"*.

(Codice interno: 273458)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 554 del 15 aprile 2014

Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) - Azione 2/2013: Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità. Presentazione di una proposta progettuale da parte della Regione Veneto - Sezione Lavoro in risposta all'Avviso pubblico del Programma FEI (Annualità 2013), emanato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per la presentazione di progetti a carattere territoriale. Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2007/435/CE.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, verificato l'interesse espresso dalla Sezione Lavoro alla partecipazione al bando in oggetto, la cui scadenza è venerdì 16 maggio 2014, autorizza il direttore della Sezione Lavoro a procedere agli adempimenti formali per la presentazione della proposta progettuale.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi - FEI (2007 - 2013) è stato istituito il 25 giugno 2007 con decisione del Consiglio dell'Unione Europea n.2007/435/CE nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". In Italia l'Autorità Responsabile per la gestione del Fondo FEI è il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo. Sulla base delle priorità di intervento specificate dalla Commissione Europea per la destinazione delle somme stanziate, il Ministero dell'Interno ha sviluppato una strategia per l'utilizzo delle risorse del Fondo, predisponendo un Programma pluriennale, relativo all'intero periodo di riferimento (2007-2013), declinato nei relativi programmi annuali. L'obiettivo del Fondo FEI, in linea con gli orientamenti strategici della Commissione Europea, adottati con Decisione C(2007)3926 del 21 agosto 2007, è quello di aiutare gli Stati membri UE a migliorare la propria capacità di elaborare, attuare, monitorare e valutare tutte le strategie di integrazione, le politiche e le misure nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, lo scambio di informazioni e buone prassi e la cooperazione per permettere ai cittadini di Paesi terzi di integrarsi più facilmente nelle società ospitanti. Il Programma annuale 2013 del FEI, approvato con Decisione della Commissione C(2013) 2656 del 3 maggio 2013, prevede azioni da realizzarsi tramite "progetti nazionali" e progetti "a valenza territoriale". L'art. 8 della Decisione 2007/435/CE riafferma i principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e rimette alla competenza degli Stati Membri l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal FEI.

Per l'Italia la selezione dei progetti finanziabili da parte del FEI avviene, di regola, attraverso avvisi pubblici emanati dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Il Programma Annuale 2013 individua le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del FEI. Attraverso l'Avviso pubblico in oggetto si intendono quindi finanziare progetti territoriali volti a promuovere l'occupabilità di cittadini di Paesi terzi vulnerabili o in condizione di disagio occupazionale, tramite servizi di informazione, orientamento al lavoro e valorizzazione delle competenze informali, attraverso l'attivazione di servizi individuali personalizzati e finalizzati alla promozione dell'occupazione.

L'obiettivo è quello di finanziare progetti per promuovere l'occupabilità dei cittadini di Paesi terzi vulnerabili o in condizione di disagio occupazionale (iscritti alle liste di collocamento presso i Centri per l'Impiego oppure titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari), tramite servizi di informazione, orientamento al lavoro e valorizzazione delle competenze informali, attraverso l'attivazione di servizi individuali personalizzati e finalizzati alla promozione dell'occupazione. I progetti dovranno sostanziarsi nella costruzione e gestione di una pluralità di Percorsi individualizzati, condivisi tra operatori e destinatari, finalizzati a definire il sistema di servizi ottimale per il singolo soggetto. I percorsi individualizzati dovranno prevedere l'erogazione di servizi di tutoraggio, bilancio di competenze, definizione del Piano di Intervento Personalizzato, *coaching*, *counselling* orientativo, orientamento e sviluppo di competenze, orientamento al lavoro. I percorsi dovranno prevedere una durata minima di 36 ore di prestazione in presenza per ogni singolo destinatario (in Veneto saranno coinvolti 950 destinatari suddivisi nelle varie province). L'Avviso pubblico in oggetto è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno: http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/fondo_integrazione/2014_03_06_lavoro_sostegno_migranti.html. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stata inizialmente prevista per venerdì 18 aprile 2014, alle ore 16,00. La stessa, con decreto del Ministero dell'Interno n. 2565 del 09 aprile 2014 è stata prorogata alla ore 16.00 del 16 maggio 2014.

Con decreto di ripartizione del 3 marzo 2014, n. prot. 1422, il Ministero dell'Interno ha allocato Euro 12.000.000,00 (IVA inclusa) di risorse del Fondo FEI da destinare, tramite l'Avviso in oggetto, al finanziamento di progetti "a valenza territoriale" nell'ambito dell'Azione 2/2013 "Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità". L'ammontare complessivo del

finanziamento è stato suddiviso tra le Regioni e le Province Autonome sulla base di specifici indicatori riguardanti l'incidenza delle popolazione straniera regolarmente soggiornante in ciascun territorio (delle regioni o delle province autonome) rispetto al totale nazionale combinato con il tasso di disoccupazione regionale e l'incidenza dei titolari di permesso per protezione umanitaria presente sul territorio. Per il Veneto sono stati allocati complessivamente Euro 950.000,00 che saranno quindi disponibili per il finanziamento di progetti da presentare sull'Avviso in oggetto. Il finanziamento dei progetti è composto dal cofinanziamento comunitario del fondo FEI pari al 75% del costo complessivo e da un cofinanziamento nazionale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari al restante 25%. In ogni caso, dunque, l'eventuale approvazione di un progetto non implica l'utilizzo di risorse del bilancio regionale.

Possono presentare proposte progettuali a valere sull'Avviso, in qualità di Capofila, esclusivamente le Regioni ordinarie, le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome (nello specifico gli Assessorati competenti nel settore delle politiche del lavoro e/o della formazione professionale). Inoltre possono partecipare ai progetti in qualità di Partner: gli Enti locali, loro unioni e consorzi (coinvolgimento per la messa a disposizione dei servizi pubblici territoriali per l'inclusione sociale ed occupazionale dei destinatari, es. Centri per l'Impiego); gli Organismi pubblici accreditati dalle regioni per lo svolgimento di servizi al lavoro; gli Enti pubblici e/o Società strumentali, di derivazione regionale o delle province autonome.

Una volta approvati i progetti, i Capofila potranno, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in materia di evidenza pubblica, implementare le attività attraverso il successivo coinvolgimento di: soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione di lavoro (art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003) ed iscritti nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro; Organismi privati accreditati dalle regioni per lo svolgimento di servizi al lavoro; soggetti iscritti, alla data della pubblicazione dell'Avviso, alla prima ed alla seconda sezione del Registro (art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione - D.Lgs. n. 286/1998).

In ragione dell'esperienza che la Regione del Veneto, tramite la Sezione Lavoro, ha maturato in questi anni nello sviluppo di politiche per l'integrazione, per l'inserimento ed il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati , e delle manifestazioni di interesse presentate dalle Province del Veneto e conservate agli atti della Sezione Lavoro, alla partecipazione all'Avviso in qualità di partner, si dà mandato, con il presente atto, al direttore della Sezione Lavoro di effettuare la candidatura e la presentazione del progetto in qualità di capofila e di predisporre la documentazione necessaria, nonché di occuparsi della firma della documentazione stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'Avviso pubblico del Programma FEI (Annualità 2013), emanato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per la presentazione di progetti a carattere territoriale;

VISTE le manifestazioni di interesse delle Province del Veneto a partecipare, in partenariato con la Regione del Veneto - Sezione Lavoro nel ruolo di capofila, ad una proposta progettuale in risposta all'avviso pubblico in oggetto;

VISTA la priorità del tema e degli obiettivi descritti nell'Avviso in oggetto in relazione alla realtà specifica del territorio della Regione del Veneto e alle funzioni svolte della Sezione Lavoro;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionali n. 2243 del 6/12/2012 e n. 1662 del 24/09/2013;

VISTO il Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 422 del 27 febbraio 2007 "Approvazione della

proposta di Programma operativo regionale- Fondo Sociale Europeo - obiettivo competitività regionale e occupazione - 2007-2013";

VISTO il "Position Paper" dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020, Rif. Ares (2012) 1326063 - 09/11/2012;

VISTA la L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1151 5/7/2013 Asse III Inclusione Sociale - Avviso pubblico per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) - Anno 2013;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il direttore della Sezione Lavoro alla presentazione di proposte progettuali e all'esecuzione di progetti europei finanziati dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi e alla sottoscrizione della relativa documentazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale, rinviando l'istituzione di adeguati capitoli di entrata e di spesa, nonché i relativi atti di impegno, all'avvenuta eventuale approvazione dei progetti;

4. di incaricare il direttore della Sezione Lavoro del'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 273459)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 557 del 15 aprile 2014

Rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 308 dell' 11.03.2014 "Comune di Zoldo Alto (BL). Accertamento e riordino delle terre di uso civico. L.R. 22 luglio 1994, n. 31 'Norme in materia di usi civici' ".

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si provvede a rettificare un mero errore materiale effettuato nella redazione del testo della deliberazione della Giunta regionale n. 308 dell' 11.03.2014, con la quale si è disposto l'accertamento e il riordino delle terre di uso civico del Comune di Zoldo Alto (BL).

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

Con la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, lo Stato ha emanato le disposizioni per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre possedute da Comuni, università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici.

Con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 è stato approvato il regolamento per la esecuzione della L. 16.06.1927 n. 1766.

La Regione del Veneto, con Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, ha disciplinato l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle, nel caso esistano, all'uso previsto dalla L. 1766/27, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/1994, ha approvato con deliberazione n. 308 dell' 11.03.2014 le risultanze delle operazioni accertamento delle terre di uso civico del Comune di Zoldo Alto (BL), disponendo conseguentemente il riordino dei medesimi terreni.

In particolare, i terreni collettivi afferenti al Comune di Zoldo Alto assoggettabili al regime giuridico degli usi civici, come risultanti dalle suddette operazioni di accertamento, sono stati elencati nell'allegato D alla deliberazione di Giunta regionale n. 308 dell'11.03.2014.

Per questi terreni si è conseguentemente disposto il loro riordino, procedendo rispettivamente a individuare:

- nell'allegato E: i terreni per i quali devono dichiararsi estinti i diritti di uso civico a seguito di autorizzazione all'alienazione di cui all'art. 12 della L. 1766/1927 o di conciliazione di cui all'art. 29 della L. 1766/1927;
- nell'allegato F: i terreni da sclassificare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31/1994, in quanto hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, essendo costituiti da abitazioni civili e loro pertinenze, parcheggi, porzioni di strada, pertinenze idrauliche, ecc..
- nell'allegato G Tab. 1: i terreni da reintegrare nel demanio civico, per i quali il Comune di Zoldo Alto ha proposto l'attivazione di un procedimento di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927;
- nell'allegato G Tab. 2: i terreni da reintegrare nel demanio civico;
- nell'allegato H: i terreni, oggetto di proprietà contestata con il Comune di Forno di Zoldo, per i quali il Comune di Zoldo Alto ha proposto l'attivazione di un procedimento di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927;
- nell'allegato I tab. 1: i terreni da dichiarare quali attuali terreni del Comune di Zoldo Alto assoggettati alla normativa degli usi civici, e da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927;
- nell'allegato I tab. 2: i terreni, oggetto di reintegra, da dichiarare quali attuali terreni del Comune di Zoldo Alto assoggettati alla normativa degli usi civici, e da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927.

Per un mero errore materiale nella redazione del testo della citata deliberazione di Giunta regionale n. 308 dell' 11.03.2014, nel titolo degli allegati E, F, G - Tab. 1 e 2, I - Tab. 1 e 2, sia nelle premesse che negli allegati stessi, è stato riportato che i terreni elencati in ciascuno dei predetti allegati risultano *"già compresi nell'allegato A"*, invece che, come avrebbe dovuto essere correttamente indicato, *"già compresi nell'allegato D"*.

Al fine di evitare ogni possibile errata interpretazione delle disposizioni recate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 308 dell' 11.03.2014, con il presente provvedimento si propone, pertanto, di rettificare il titolo degli allegati E, F, G - Tab. 1 e 2, I - Tab. 1 e 2, riportato sia nelle premesse che negli allegati stessi della DGR n. 308 dell' 11.03.2014, sostituendo le parole *"già compresi nell'allegato A"* con le parole corrette *"già compresi nell'allegato D"*.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTA la legge regionale n. 31 del 22 luglio 1994 e relative norme di attuazione;

VISTO l'art. 2, comma 2 , della legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 308 dell' 11.03.2014;

delibera

1. Di rettificare, al fine di correggere un mero errore materiale, la deliberazione della Giunta Regionale n. 308 dell' 11.03.2014 ad oggetto "Comune di Zoldo Alto (BL). Accertamento e riordino delle terre di uso civico. L.R. 22 luglio 1994, n. 31 'Norme in materia di usi civici' ", come segue:

nel titolo degli allegati E, F, G - Tab. 1 e 2, I - Tab. 1 e 2 della deliberazione della Giunta Regionale n. 308 dell' 11.03.2014, riportato sia nelle premesse della deliberazione che negli allegati stessi, le parole *"già compresi nell'allegato A"* sono sostituite dalleparole corrette *"già compresi nell'allegato D"*.

2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

3. Di incaricare la Sezione Economia e Sviluppo Montano dell'esecuzione del presente atto.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273460)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 558 del 15 aprile 2014

Sostegno regionale al Comune di Cortina d'Ampezzo in occasione della candidatura ai mondiali di sci alpino del 2019. Ridefinizione della fonte di finanziamento di cui alla deliberazione n. 2910 del 28 dicembre 2012. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si ridefinisce la fonte di finanziamento inizialmente prevista dalla deliberazione n. 2910/12 per il sostegno finanziario al Comune di Cortina d'Ampezzo per la realizzazione, congiuntamente con il Comitato promotore Cortina 2019, delle attività di promozione turistica e valorizzazione economica delle destinazioni delle Dolomiti del Veneto, patrimonio UNESCO, in occasione della candidatura ad ospitare i mondiali di sci 2019.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazione n 1826 dell'8 novembre 2011, ha avviato il Progetto d'Eccellenza turistica "Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'Umanità"- progetto integrato per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nell'area montana dolomitica; tale progetto è stato valutato positivamente dalla Commissione paritetica istituita presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ed è cofinanziato con fondi statali ai sensi dell'articolo 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La scelta della Regione di dedicare un intero progetto di eccellenza alla valorizzazione e promozione delle Dolomiti scaturisce dalla volontà di dare una risposta "turistica" al riconoscimento delle Dolomiti quale patrimonio dell'Umanità e dalla determinazione delle Amministrazioni che concorrono all'area geografica dolomitica (P.A. Bolzano, P.A. di Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia) di operare una promozione non solo autonoma, ma anche associata nei diversi mercati internazionali.

Il Progetto d'Eccellenza, approvato e cofinanziato con Decreto del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si caratterizza, sia in termini economici che di operatività, in una serie articolata di azioni e tra queste è definita una specifica linea d'intervento denominata "Fattore umano e competitività delle imprese", destinata alla realizzazione di attività di formazione ed informazione, da attivarsi anche in concomitanza con la promozione di grandi eventi sportivi e culturali, finalizzate alla valorizzazione delle Dolomiti UNESCO e delle potenzialità turistiche e ricettive di questi territori unici al mondo, nonché iniziative di sviluppo della competitività delle imprese turistiche del segmento dolomitico sfruttando la visibilità che il marchio Dolomiti UNESCO è in grado di garantire a livello mondiale.

La Giunta regionale, per dare attuazione alle azioni individuate nella sopra citata linea d'intervento, con deliberazione n. 2910 del 28 dicembre 2012 ha previsto a favore del Comune di Cortina d'Ampezzo un sostegno finanziario per la promozione e la valorizzazione delle Dolomiti UNESCO e delle potenzialità turistiche e ricettive del territorio montano bellunese, nonché delle ricchezze storiche, culturali e artistiche del Veneto in occasione delle iniziative poste in essere, dal Comitato promotore Cortina 2019 nel periodo 2012-2014, in occasione della candidatura di Cortina ad ospitare i mondiali di sci alpino nel 2019.

Quindi, con la citata deliberazione, la Giunta regionale ha impegnato, nel corso dell'esercizio finanziario 2012 a favore del Comune di Cortina d'Ampezzo la somma di Euro 100.000,00 ed ha demandato al Dirigente della Direzione Turismo, soggetto incaricato della gestione amministrativa tecnica e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'approvazione della deliberazione in parola, l'assunzione delle obbligazioni di spesa, per un importo massimo di Euro 100.000,00, per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, stabilendo, inoltre, l'obbligo da parte di Cortina di presentare il piano particolareggiato delle attività da realizzare con l'indicazione dei costi ad ognuna riferiti e dei risultati previsti, nonché il relativo cronoprogramma.

Il Comune di Cortina, con nota prot. n. 14345 del 12 luglio 2013 ha trasmesso il programma triennale delle iniziative da attivarsi, da parte del Comitato promotore Cortina 2019, in occasione della candidatura ad ospitare i campionati mondiali di sci alpino 2019;

Dall'esame della documentazione presentata appare evidente che solo una parte delle attività programmate dal Comitato Cortina 2019 è rivolta alla promozione e valorizzazione delle Dolomiti patrimonio dell'Umanità, mentre buona parte delle spese riportate nel piano particolareggiato è da attribuirsi al sostegno della candidatura di Cortina ad ospitare i campionati mondiali di sci del 2019. Si tratta, in particolare, di azioni che sono principalmente orientate a far apprendere ai componenti del comitato promotore Cortina 2019, mediante la realizzazione di specifiche attività formative con docenti e professionisti e la partecipazione diretta ad eventi sportivi di carattere internazionale, tutte quelle conoscenze pratiche necessarie per organizzare

al meglio una manifestazione sportiva come la coppa del mondo di sci alpino.

Con decreto del dirigente della Direzione turismo n. 100 del 29.11.2013 si è proceduto, quindi, per le spese ritenute conformi con le iniziative previste nella linea d'intervento "Fattore umano e competitività delle imprese" del progetto d'Eccellenza turistica "Dolomiti patrimonio mondiale dell'Umanità", a trasferire, al Comune di Cortina d'Ampezzo, l'importo di Euro 100.000,00 a copertura dei costi effettivamente sostenuti dal Comitato Cortina 2019, nel periodo ottobre 2012 - marzo 2013, per la promozione della candidatura ad ospitare i campionati mondiali di sci alpino 2019, e la sua caratterizzazione con il Patrimonio Mondiale dell'Umanità ove i campionati si svolgeranno.

Ora, tenuto conto che l'assegnazione a Cortina d'Ampezzo dei mondiali di sci alpino 2019 potrà risultare uno straordinario palcoscenico internazionale per promuovere non solo il territorio bellunese e le montagne dolomitiche, ma anche le eccellenze turistiche che caratterizzano il Veneto, si ritiene di confermare il sostegno regionale inizialmente assegnato con deliberazione n. 2910/12 ridefinendone, però, la fonte di finanziamento.

Infatti, per quanto sopra esposto, e per le finalità più squisitamente sportive e di organizzazione dell'ospitalità e di prosecuzione delle attività formative già avviate in occasione dei campionati mondiali di sci alpino, che assumono ora le azioni svolte dal Comitato Cortina 2019, nonché per i risvolti sul piano turistico che avranno tali iniziative, si ritiene che la copertura finanziaria dei rimanenti Euro 200.000,00 previsti con deliberazione n. 2910/12 a favore del Comune di Cortina debba essere garantita, non più con i fondi assegnati nell'ambito del progetto d'Eccellenza turistica "Dolomiti patrimonio dell'Umanità", ma con le risorse stanziate a bilancio per la realizzazione di iniziative regionali, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche, individuate nel Piano Turistico Regionale di cui alla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013.

Si ritiene, pertanto, di imputare a bilancio 2014 la somma di Euro 200.000,00 a favore del Comune di Cortina sul capitolo di spesa 101892 "Trasferimenti per la promozione in Italia e all'estero del turismo veneto e dei prodotti turistici" che presenta sufficiente disponibilità, demandando al Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228 e smi;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012,
n. 1 " Statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2910 del 28 dicembre 2012.

delibera

1. di stabilire, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, che la copertura finanziaria dei rimanenti Euro 200.000,00 previsti con deliberazione n. 2910/12 a favore del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) per la candidatura ad ospitare i mondiali di sci alpino 2019 sia garantita con le risorse stanziate a bilancio 2014 nell'ambito dei fondi previsti per la realizzazione di iniziative regionali di valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche, individuate nel Piano Turistico Regionale di cui alla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013;

2. di impegnare, a favore del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - C.F. 00087640256 - la spesa di
Euro 200.000,00 sul capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione in Italia e all'estero del turismo veneto e dei prodotti turistici" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (Codice SIOPE 1.05.03 - 1535);

3. di demandare al Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;

4. di stabilire che le iniziative poste in essere per la candidatura ad ospitare i campionati del mondo di sci alpino 2019 dovranno concludersi entro il 30 giugno 2014, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata una sola volta, per un periodo non superiore a sei mesi, previa richiesta motivata da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo;

5. di stabilire che l'importo assegnato con il presente provvedimento sarà liquidato in un'unica soluzione, a saldo, previa presentazione da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo, entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività, della seguente documentazione:

- rendiconto delle spese effettivamente sostenute la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento;
- relazione delle iniziative finanziate con indicazione dei risultati raggiunti;
- copia degli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative comunicative realizzate;

6. di stabilire che i materiali a carattere informativo e comunicativo realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate debbano rispettare le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 3462/2002 e successive circolari applicative, nonché quelle previste per il marchio regionale di cui alla deliberazione n. 3049/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273451)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 559 del 15 aprile 2014

Modernizzazione della rete di informazione turistica regionale. Precisazioni e integrazioni alla DGR n. 2846 del 30 dicembre 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art. 15.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si precisa e integra la DGR n. 2846/2013 con la previsione - nei casi in cui le Province si avvalgano per lo svolgimento di attività in materia di turismo di proprie società in house - della possibilità che le Province collaborino con la Regione alla modernizzazione della rete di informazione turistica anche avvalendosi delle proprie società in house e si approva il conseguente schema tipo di accordo di collaborazione.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2846 del 30 dicembre 2013, ha avviato l'attuazione operativa della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", secondo le seguenti linee di intervento:

a. modernizzazione della rete di informazione turistica, ivi compresa la definizione delle caratteristiche dell'IDMS regionale;
b. trasmissione delle informazioni statistiche esclusivamente per via telematica;
c. razionalizzazione e standardizzazione della produzione del materiale informativo cartaceo;
d. comunicazione web, anche ai fini dell'integrazione tra i siti internet di informazione turistica delle Province e della Regione (www.veneto.to) e del loro aggiornamento.

In particolare, la Giunta regionale ha previsto che il piano di modernizzazione sia effettuato dalla Giunta regionale con il supporto operativo delle Province interessate.

Considerato che alcune Province, nel manifestare il proprio interesse, hanno rappresentato di avere costituito apposite società in houseper lo svolgimento delle proprie attività in materia di turismo, si ritiene di precisare la DGR n. 2846/2013 dando atto che le Province possono collaborare con la Regione alla realizzazione del ricordato piano di modernizzazione anche avvalendosi di tali società in house, nel rispetto delle disposizioni della DGR n. 2846/2013 e senza alcun onere aggiuntivo per la Regione.

In considerazione di quanto precede, si propone di approvare uno schema tipo di accordo di collaborazione avente i contenuti indicati nell'**Allegato A**) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, demandando il Direttore della Sezione Turismo alla sottoscrizione dello stesso con firma elettronica, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTAla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e in particolare l'articolo 15;

VISTAla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTE le leggi regionali n. 12/1991, n. 1/1997 e n. 54/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2846 del 30 dicembre 2013;

delibera

1. di precisare la deliberazione n. 2846 del 30 dicembre 2013 dando atto che le Province interessate a partecipare al piano di modernizzazione della rete di informazione turistica possono collaborare con la Regione anche avvalendosi delle proprie

società in house per lo svolgimento dei compiti provinciali in materia di turismo, nel rispetto delle disposizioni della DGR n. 2846/2013 e senza alcun onere aggiuntivo per la Regione

2. di integrare la DGR n. 2846/2013 approvando lo schema tipo di accordo di collaborazione avente i contenuti indicati nell'**Allegato A**) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, demandando il Direttore della Sezione Turismo alla stipula dello stesso con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 *bis*, della legge 241/1990;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 559 del 15 aprile 2014

Accordo di collaborazione per la gestione di attività in comune

tra

la Regione Veneto, di seguito Regione, con sede in Venezia, rappresentata ai fini del presente atto dal Dirigente regionale della Sezione Turismo, domiciliato per la carica in Venezia, a ciò autorizzato dalla deliberazione della Giunta regionale n._____del _____;

e

la Provincia di _____ , di seguito Provincia, con sede in _____ , rappresentata ai fini del presente atto dal _____ , a ciò autorizzato da _____ n.___del _____;

premesso che

1) La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 2846 del 30 dicembre 2013, ha avviato l'attuazione operativa della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare, ha:
   - previsto che debbano essere curate prioritariamente le seguenti 4 linee di intervento:
     a) modernizzazione della rete di informazione turistica regionale, ivi compresa la definizione delle caratteristiche dell'IDMS (*Internet Destination Management System*) regionale;
     b) trasmissione delle informazioni statistiche da parte di tutte le strutture ricettive del Veneto esclusivamente per via telematica;
     c) razionalizzazione e standardizzazione della produzione di materiale informativo con un unico centro di spesa e di distribuzione;
     d) comunicazione web, anche ai fini dell'integrazione tra i siti internet di informazione turistica delle Province e della Regione (www.veneto.to) e del loro aggiornamento.
   - dato atto che le linee di intervento di cui al punto precedente sono di interesse congiunto della Regione e delle Province e che il piano di modernizzazione sarà pertanto effettuato dalla Giunta regionale con il supporto operativo delle Province effettivamente partecipanti;
   - stabilito di riconoscere alle Province partecipanti al piano di modernizzazione della rete informativa turistica regionale un contributo onnicomprensivo massimo di euro 200.000,00 annui per l'insieme delle linee di intervento sopra indicate, a fronte del complessivo svolgimento di attività di supporto da parte degli uffici provinciali alla Giunta regionale, riservandone la ripartizione, la concessione e il relativo impegno ai successivi atti del Dirigente regionale della Sezione Turismo;
   - demandato al Dirigente regionale della Sezione Turismo la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dalla deliberazione n. 2846/2013, ivi compresa l'individuazione delle Province di riferimento per le linee di intervento sopra indicate;
2) la Provincia di _____ è interessata a partecipare al piano di modernizzazione di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale, in particolare per quanto concerne l'azione indicata alla lettera _____;
3) la Provincia di _____, per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, si avvale della propria società *in house* _____, presso la quale operano professionalità adeguate a quanto richiesto dalla indicata linea di intervento;
4) la Regione del Veneto e la Provincia di _____, pertanto, concordano tra loro di svolgere le attività di cui alla citata deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 2846, e all'articolo 3 della presente convenzione, dandosi reciprocamente atto che la Provincia, per lo svolgimento delle concrete azioni, si avvale della propria società in house, che potrà collaborare direttamente con la Regione per gli scopi previsti

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Valore della premessa

La premessa, accettata dalle parti, fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
Oggetto e consenso

La Regione del Veneto e la Provincia di _____ concordano di collaborare tra loro per la realizzazione della linea di indirizzo indicata alla lettera ____ del punto 1) della premessa.

Articolo 3
Compiti della Regione del Veneto

La Regione del Veneto, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 2846/2013:

a. determinerà il piano delle azioni da svolgere, fissando i relativi crono-programmi;
b. coordinerà le attività che saranno svolte dalla Provincia di _____, la quale si avvarrà, allo scopo, della propria società in house _____;
c. stabilirà le modalità per rendicontare spese e/o risultati raggiunti;
d. assegnerà alla Provincia e/o alla società _____ gli account per l'utilizzo degli applicativi necessari alla gestione telematica delle azioni previste, autenticando gli operatori nel sistema gestionale regionale;
e. assegnerà alla Provincia di _____ i finanziamenti previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 2846, in relazione agli stati di avanzamento delle attività del progetto.

Articolo 4
Compiti della Provincia

La Provincia:

a. collaborerà con la Regione del Veneto, fornendole il necessario supporto, nella realizzazione delle attività previste dalle direttive della Regione, nel rispetto dei crono-programmi e delle direttive di coordinamento;
b. metterà a disposizione l'attività della società _____, vincolandola allo scopo attraverso i propri atti di indirizzo e programmazione delle sue attività; si precisa che, nel caso di accesso di personale della società _____ presso gli uffici regionali per lo svolgimento, anche in via continuativa, di attività rientranti nell'ambito della presente convenzione, restano a carico della società _____ tutti gli adempimenti di competenza assicurativa e la Provincia di _____ si impegna a mantenerne indenne la Regione del Veneto;
c. garantirà il rispetto delle regole di accesso, in sicurezza, agli applicativi regionali e gli standard connessi;
d. rendiconterà alla Regione lo stato di avanzamento delle attività ed eventualmente la gestione dei finanziamenti ricevuti, se richiesto.

Articolo 5
Durata

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti.

Articolo 6
Recesso

Ciascun ente può recedere dalla convenzione, con decorrenza degli effetti dal trentesimo giorno successivo dalla data di acquisizione al protocollo generale della Provincia di _____ o della Regione del Veneto della comunicazione scritta di recesso.

Articolo 7
Forme di consultazione

I dettagli pratici di ogni operazione saranno di volta in volta concordati tra i referenti individuati dalle parti. Il referente della Provincia è il _____ o responsabile del procedimento da esso individuato; il referente della Regione del Veneto è il direttore della Sezione Turismo o responsabile del procedimento da esso individuato.

Articolo 8
Spese di bollo e di registrazione

Il presente atto non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il presente atto è soggetto altresì a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Venezia, ……..

Regione Veneto

_____

Provincia di

_____

(Codice interno: 273465)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 560 del 15 aprile 2014

"Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cona (VE). "Enel Distribuzione S.p.A.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione n. 272733/2013 (protocollo regionale n. 272733 del 26 giugno 2013); Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 359461 del 27 agosto 2013); Parere favorevole rilasciato dal Comune di Cona - VE (protocollo regionale n. 480301 del 6 novembre 2013); Parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo (protocollo regionale n. 449355 del 18 ottobre 2013); Parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (protocollo regionale n. 393366 del 19 settembre 2013); Parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo Veneto (protocollo regionale n. 431934 del 9 ottobre 2013); Attestazione favorevole dello Sportello Unico Agricolo di Venezia dell'AVEPA (protocollo regionale n. 493420 del 13 novembre 2013); Parere favorevole della Provincia di Venezia (protocollo n. 446232 del 17 ottobre 2013) e relativa specifica (protocollo regionale n. 40916 del 30 gennaio 2014); Parere favorevole della società "Enel Distribuzione S.p.A." (protocollo regionale n. 460181 del 24 ottobre 2013); Valutazione preventiva favorevole da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia (protocollo ministeriale n. 3986 del 19 febbraio 2014). Verbali della conferenza di servizi del 20 settembre, 18 ottobre e 24 ottobre 2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (poi Direzione Agroambiente, ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 26 giugno 2013 la società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Cona (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina), e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con l'inoltro dell'istanza la medesima Società agricola ha comunicato, peraltro, l'accettazione del "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0592907) contenuto nel Testo Integrato delle Connessioni Attive (T.I.C.A.) approvato dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Con tale accettazione la società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s." ha comunicato che non intende avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione pubblica alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, in concessione alla società "Enel Distribuzione S.p.A.".

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 26 giugno 2013 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 24 ottobre 2013, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia;
- trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dall'insediamento produttivo proposto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- asseverazione e giuramento della perizia pari ai costi di demolizione delle opere di progetto e ripristino ex-ante area interessata;
- parere preventivo di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto e gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 2120 del 03/01/2014, n. 5750 del 08/01/2014, n. 11865 del 13/01/2014, n. 70980 del 18/02/2014, n. 102494 del 10/03/2014, n. 117275 del 18/03/2014);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 493420 del 13/11/2013 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del

Codice Civile;
- il Comune di Cona (VE) ha rilasciato il proprio parere favorevole, in ultimo con nota protocollo n. 480301 del 06/11/2013;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo ha rilasciato il proprio parere favorevole con nota protocollo regionale n. 449355 del 18 ottobre 2013;
- la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ha rilasciato il proprio parere favorevole con nota protocollo regionale n. 393366 del 19 settembre 2013;
- il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo Veneto ha rilasciato il proprio parere favorevole con nota protocollo regionale n. 431934 del 9 ottobre 2013;
- la Provincia di Venezia ha rilasciato il proprio parere favorevole con nota protocollo n. 446232 del 17 ottobre 2013 e relativa specifica (protocollo regionale n. 40916 del 30 gennaio 2014);
- la società "Enel Distribuzione S.p.A." ha rilasciato il proprio parere favorevole con nota protocollo regionale n. 460181 del 24 ottobre 2013;
- il Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ha rilasciato la il documento preventivo di conformità del progetto alle norme antincendio (protocollo ministeriale n. 3986 del 19 febbraio 2014).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente (ora Sezione Agroambiente), la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 recante la "individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biomasse, da biogas e per produzione di biometano ai sensi del paragrafo 17.3 delle: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10.9.2010 e dell'art. 33, lettera q) dello Statuto regionale. Proposta per il Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno ;

PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 20 settembre, 18 ottobre e 24 ottobre 2013;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo ;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 2120 del 03/01/2014, n. 5750 del 08/01/2014, n. 11865 del 13/01/2014, n. 70980 del 18/02/2014, n. 102494 del 10/03/2014, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO che:

- con modifica di contratto di affitto di fondi rustici registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Chioggia (VE) il 18/10/2013 al n. 2238, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Chioggia (VE) in data 18/10/2013, al Registro generale n. 4927 e Registro particolare n. 3406, come da atto notarile del 07/10/2013 a firma del dott. Marco Gava., notaio in Cavarzere - VE (Rep. n. 51750 e Racc. n. 12448), risulta che la società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché rete di teleriscaldamento, in Comune di Cona (VE), catasto terreni, foglio 27, mappali nn. 93, 98 e catasto fabbricati, foglio 27, mappale n. 101, sino al 9 marzo 2034;

- con atto di servitù inamovibile di elettrodotto aereo in conduttori nudi, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Chioggia (VE) il 19/12/2013 al n. 2780, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Chioggia (VE) in data 23/12/2013, al Registro generale n. 6088 e Registro particolare n. 4217, come da atto notarile del 16/12/2013 a firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere - VE (Rep. n. 51915 e Racc. n. 12552), la società "Enel Distribuzione S.p.A." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione e esercizio dell'impianto di rete elettrica pubblica (Comune di Cona (VE), catasto terreni, foglio 27, mappale n. 97);

- con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Chioggia (VE) il 19/12/2013 al n. 2773, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Chioggia (VE) in data 23/12/2013, al Registro generale n. 6087 e Registro particolare n. 4216, come da atto notarile del 16/12/2013 a firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere - VE (Rep. n. 51914 e Racc. n. 12551), la società "Enel Distribuzione S.p.A." ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Cona (VE), catasto terreni, foglio 27, mappale n. 97);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0592907 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto che la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, con l'approvazione del Piano aziendale ha, pertanto, confermato che non sussistono elementi ostativi, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 (individuazione delle aree e dei siti non idonei), alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas sull'area

interessata;

- con nota protocollo n. 11865 del 13/01/2014, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Venezia al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo il 1° ottobre 2013, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di Euro 119.184,31 (euro centodiciannovemilacentottantaquattro/31);

CONSIDERATO che alla data del 13 novembre 2013, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 *ter* della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 6 % in peso, pari a 1.940 t/anno), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di provenienza aziendale (94 % in peso, pari a 31.290 t/anno);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J 312 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,509 MW associato a un generatore (marca Stamford e), modello CG 634 H e) di potenza elettrica utile di 0,600 MW (potenza termica utile di 0,770 MW);

4. di autorizzare la società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s." (CUAA 01075480283), con sede legale via Frapiero, n. 4 - Comune di Correzzola (PD) e operativa in via Cavarzere, n. 18 - Comune di Cona (VE), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 27, mappali nn. 93 e 98, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 272733 del 26/06/2013, n. 414042 del 01/10/2013, n. 417205 del 02/10/2013, n. 11865 del 13/01/2014, n. 117275 del 18/03/2014;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "BioGuzzo M&M", da ubicarsi in Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 27, mappale n. 93, catasto fabbricati, foglio 27, mappale n. 101, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 272733 del 26/06/2013

6. di autorizzare la società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 363 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (359 kW),
- delle strutture agricolo-produttive aziendali (4 kW),

pari a complessivi 2.036 MWh/anno (33 % della producibilità termica potenziale di 6.154 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Cona (VE), catasto terreni,sezione unica, foglio 27, mappali n. 93 e 98, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 272733 del 26/06/2013;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 13, alla costruzione e all'esercizio alla società "Enel Distribuzione S.p.A.(CUAA05779711000), con sede legale in Roma via Ombrone, n. 2, di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica, costituito da un tratto di linea a 20.000 V in doppio cavo sotterraneo per allacciamento su nuova cabina di consegna trasformazione e distribuzione denominata "Bio Guzzo M&M" in derivazione da linea aerea MT esistente nel tratto da nodo 3355 a PTP Motteselle, da ubicarsi nel territorio del Comune di Cona (VE), catasto

terreni, sezione unica, foglio 27, mappale n. 97, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 272733 del 26/06/2013;

8. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 27, mappali nn. 93, 98 e catasto fabbricati, foglio 27, mappale n. 101, perdono efficacia e quindi decadono il 9 marzo 2034, termine ultimo di validità del contratto di affitto allegato alla documentazione di progetto;

10. di comunicare alla Società agricola istante e alla società "Enel Distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s.";

11. di approvare l'importo di Euro 119.184,31 (eurocentodiciannovemilacentottantaquattro/31) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 560 del 15 aprile 2014

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO BOVINO) DI PROVENIENZA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA SOCIETA' "AZIENDA AGRICOLA GUZZO MARIO, MAURIZIO E C. S.S." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CONA (VE):

1. Presentare al Comune di Cona (VE) un "Piano del traffico e dei flussi veicolari" previsionale di durata annuale, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'anno solare.
2. Versare, come misura compensativa ambientale ai sensi del D. MiSE 10/09/2010, entro il giorno cinque (5) del mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto e per tutti i successivi anni di esercizio dell'impianto un versamento pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a fronte della realizzazione degli interventi di risparmio energetico e efficientamento delle apparecchiature di cui alla nota protocollo regionale n. 460107 del 24/10/2013.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 449355 del 18/10/2013, ossia:
   a. implementare la mitigazione posta in corrispondenza del fronte sud, in direzione del Canale dei Cuori, al fine di una piena efficacia della mascheratura atta a ridurre la percepibilità dell'unitario insediamento produttivo, potenziando la soluzione proposta ede esaminata con gli elaborati di progetto pervenuti. Le piantagioni atte a mitigare l'impatto complessivo, da realizzare soprattutto sul fronte sud, dovranno prevedere la messa a dimora di esemplari arbeorei e arbustivi autoctoni ed ecologicamente adatti al sito, con sesto d'impianto su filari multipli, utilizzando uno schema non geometrico, che interessi anche gli elementi ei volumi meno qualificanti dell'esistente al fine di assicurare la migliore qualità percettiva in relazione al sito protetto;
   b. depositare agli atti del procedimento e comunque non oltre l'avvio in esercizio dell'impianto, un adeguato piano di manutenzione atto ad assicurare nel tempo l'efficacia delle opere di mitigazione
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 393366 del 19/09/2013, ossia:
   a. comunicare almeno cinque (5) giorni prima dell'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto il crono programma degli interventi;
   b. rispettare le disposizioni in materia di rinvenimenti archeologici ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 431934 del 09/10/2013, ossia:
   a. la qualità delle acque meteoriche defluenti all'esterno dell'ambito, verso gli scoli consorziati ricettori, dovrà essere in ogni caso idonea all'uso irriguo;
   b. il sistema di raccolta acque meteoriche ed invaso di laminazione non potrà ricevere apporti idraulici rilasciati da superfici esterne all'ambito di intervento (ed oggetto di calcolo idraulico) e dovrà esserne garantita la manutenzione e completa funzionalità idraulica senza soluzione di continuità;
   c. la chiusura superiore del manufatto di laminazione venga realizzata con grata calpestabile di facile rimozione e la bocca tarata venga protetta da una griglia per l'intercettazione di eventuali corpi grossolani. Si ritiene anche consigliabile il posizionamento di una valvola clapet dalla parte di valle della bocca tarata al fine di evitare eventuali fenomeni di rigurgito del deflusso idraulico;
   d. il fondo del manufatto di laminazione venga mantenuto a quota inferiore di almeno 30 cm rispetto alla quota di scorrimento alla bocca tarata.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Venezia, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 446232 del 17/10/2013, e come precisato dal rappresentante della medesima in sede di Conferenza di servizi, ossia:

a. non sia previsto in alcun modo l'abbassamento dell'attuale piano campagna a mente dell'articolo 16, comma 14 delle orme Tecniche di attuazione del PTCP della Provincia di Venezia;
b. indicare, mediante l'installazione in loco di apposita segnaletica, la Dpa (Distanza di Prima Approssimazione) generata dalla Cabina di Trasformazione in progetto (m. 4,5);
c. indicare, mediante l'installazione in loco di apposita segnaletica, la Dpa (Distanza di Prima Approssimazione) relativa alla Cabina Enel di consegna in progetto (m. 2);
d. realizzare una schermatura a verde lungo il centro aziendale che guarda verso la strada statale piovese.

7. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0592907), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-12/04/2013-0478018).
10. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
    a. termostatazione fermentatori anaerobici (2.028 MWh/anno);
    b. strutture agricolo-produttive (8 MWh/anno).

    In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
13. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
14. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
15. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al D.M. 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
16. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
17. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

18. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
19. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Cona (VE).
20. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
21. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
22. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Cona e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
23. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 4.118 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
24. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
25. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
26. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
27. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
28. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
29. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.
30. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
31. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
32. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.

33. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
34. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
35. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
36. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
37. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
38. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia elettrica e termica prodotta e utilizzata.
39. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Cona e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
40. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) copia del Certificato Preventivo Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
41. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
42. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia), la visura camerale aggiornata.
43. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
44. Trasmettere, prima dell'avvio in esercizio dell'impianto, l'atto di costituzione servitù di elettrodotto a favore della Società gestore della rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica.
45. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e al Comune di Cona la data di dismissione dell'impianto.
46. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
47. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per

opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in € 119.184,31 (euro centodiciannovemilacentottantaquattro/31), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (riferimento pratica VV.F n. P/53444 protocollo n. 3986 del 19/02/2014).

(Codice interno: 273466)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 561 del 15 aprile 2014

"Società agricola Bozzato s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Arzergrande (PD). Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica, compreso adeguamento rete elettrica di distribuzione esistente.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Bozzato s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione n. 218896/2013 (protocollo regionale n. 218896 del 23 maggio 2013); Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 403201 del 25 settembre 2013); Parere favorevole rilasciato dall'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico (protocollo regionale n. 443470 del 16 ottobre 2013); Parere favorevole rilasciato dalla Amministrazione Comunale di Arzergrande (protocollo regionale n. 465893 del 29 ottobre 2013); Parere favorevole rilasciato dal Consorzio di bonifica Bacchiglione (protocollo regionale n. 471906 del 31 ottobre 2013); Parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Padova (protocollo regionale n. 553419 del 17 settembre 2013); Parere favorevole rilasciato dalla Azienda ULLS n. 16 Padova (protocollo regionale n. 80474 del 25 febbraio 2014); Parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (protocollo ministeriale n. 4752 del 26 febbraio 2014); Parere favorevole rilasciato da ARPAV - Dipartimento Provinciale di Padova in sede di conferenza di servizi del 26 febbraio 2014; Valutazione preventiva favorevole da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Padova (protocollo ministeriale n. 23257 del 23 ottobre 2013); Verbali della conferenza di servizi del 23 ottobre , 20 novembre e 12 dicembre 2013, nonché 10 gennaio e 26 febbraio 2014;

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (poi Direzione Agroambiente, ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 23 maggio 2013 la "Società agricola Bozzato s.s.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione ed esercizio nel territorio del Comune di Arzergrande (PD) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con l'inoltro della documentazione utile alla procedibilità dell'istanza, la "Società agricola Bozzato s.s." ha comunicato, peraltro, l'accettazione del "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0570806) contenuto nel Testo Integrato delle Connessioni Attive (T.I.C.A.) approvato dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Con tale accettazione la medesima Società agricola ha comunicato che intende non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione pubblica alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, in concessione alla società "Enel Distribuzione S.p.A.".

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 29 agosto 2013 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Nel corso del procedimento amministrativo l'Azienda ULSS n. 16 Padova e, in particolare, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso hanno formulato più volte nuove e consistenti richieste di modifica all'originario progetto; modifiche tali da impedire l'approvazione del progetto dell'impianto di biogas nel rispetto dei termini previsti dalle linee guida, determinando così l'inosservanza dei termini di conclusione del procedimento amministrativo iniziato su istanza di parte (art. 28 della legge n. 98 del 9 agosto 2013). Di conseguenza, i lavori della Conferenza si sono conclusi solamente in data 26 febbraio 2014.

Durante quest'ultimo incontro della Conferenza di servizi le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i Concessionari e/o Gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- registrazione e trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dalle infrastrutture connesse all'impianto di biogas (elettrodotto);
- copia della "Attestazione di conformità", redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis del D.Lgs. n. 259/2003, inviata al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente - avendo acquisito gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la "Società agricola Bozzato s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione delle infrastrutture connesse all'impianto di biogas (elettrodotto) - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 117285 del 18 marzo 2014);

- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova ha approvato l'impianto di biogas in argomento, per effetto del silenzio/assenso di cui al c. 1, art. 20 della legge n. 241/1990 essendo rimasta silente nel corso dell'istruttoria, pertanto ha formalmente assentito al progetto, approvando il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, di conseguenza, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile; la medesima Agenzia si è espressa, inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38;
- l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico ha espresso il proprio parere favorevole al progetto (protocollo regionale n. 443470 del 16 ottobre 2013);
- l'Amministrazione Comunale di Arzergrande ha espresso il proprio parere favorevole al progetto (protocollo regionale n. 465893 del 29 ottobre 2013);
- il Consorzio di bonifica Bacchiglione ha espresso il proprio parere favorevole al progetto (protocollo regionale n. 471906 del 31 ottobre 2013);
- la Provincia di Padova ha espresso il proprio parere favorevole al progetto (protocollo regionale n. 553419 del 17 settembre 2013);
- l'Azienda ULLS n. 16 Padova ha espresso il proprio parere favorevole al progetto (protocollo regionale n. 80474 del 25 febbraio 2014);
- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha espresso il proprio parere favorevole al progetto (protocollo ministeriale n. 4752 del 26 febbraio 2014);
- il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ha rilasciato il documento preventivo di conformità del progetto alle norme antincendio (protocollo ministeriale n. 23257 del 23 ottobre 2013).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente (ora Sezione Agroambiente), la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 recante la "individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biomasse, da biogas e per produzione di biometano ai sensi del paragrafo 17.3 delle: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e dell'art. 33, lettera q) dello Statuto regionale. Proposta per il Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno ;

PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 23 ottobre , 20 novembre e 12 dicembre 2013, nonché 10 gennaio e 26 febbraio 2014;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo ;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 117285 del 18 marzo 2014, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova - Ufficio Provinciale di Padova 2, il 19 novembre 3013 al n. 15568, serie 1T, e trascritto presso gli Uffici della medesima Agenzia in data 19 novembre 2013, al Registro generale n. 35114 e Registro particolare n. 2416, come da atto notarile del 18 novembre 2013 a firma del dott. Maria Leotta, notaio in Piove di Sacco (PD) (Repertorio n. 90.500 e Raccolta n. 15.373), risulta che la "Società agricola Bozzato s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché rete di teleriscaldamento, in Comune di Arzergrande (PD), catasto terreni, foglio 7, mappali n. 621 e 623, sino alla data del 17 novembre 2034;

- con contratto preliminare per la costituzione di servitù di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 12 marzo 2014 al n. 3421, serie 1T, e trascritto presso gli Uffici della medesima Agenzia in data 12 marzo 2014, al Registro generale n. 7827 e Registro particolare n. 5961, come da atto notarile del 6 marzo 2014 a firma del dott. Maria Leotta, notaio in Piove di Sacco (PD) (Repertorio n. 90.737 e Raccolta n. 15.513), la società "Enel Distribuzione S.p.a." ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Arzergrande, catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappale n. 623);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0570806 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto che la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con l'accordo di conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico), registrato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova - Ufficio Territoriale di Padova 2, il 7 maggio 2013, al registro n. 3194, serie 3, la "Società agricola Bozzato s.s." ha la disponibilità delle biomasse classificate come materie

fecali ai sensi della lettera f), comma 1dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

- con gli accordi di conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico), registrati all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova - Ufficio Territoriale di Padova 2, l'8 maggio 2013, al registro n. 3233 e 3234, serie 3, la "Società agricola Bozzato s.s." ha la disponibilità di ulteriori biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova ha approvato l'impianto di biogas in argomento, per effetto del silenzio/assenso di cui al c. 1, art. 20 della legge n. 241/1990 essendo rimasta silente nel corso dell'istruttoria, pertanto ha formalmente assentito al progetto, approvando il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, la medesima Agenzia si è espressa, inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38;

- con nota protocollo n. 2119 del 3 gennaio 2014, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal Dott. Agr. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo, sezione staccata di Adria (RO) il 13 dicembre 2013, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di Euro 99.960,42, (novantanovemilanovecentosessanta/42);

PRESO ATTO, altresì, che con nota protocollo ministeriale n. 4752 del 26 febbraio 2014, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto in argomento, con talune prescrizioni;

CONSIDERATO che non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 *ter* della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., "si considera acquisito l'assenso, delle Amministrazioni risultate silenti nel corso del procedimento amministrativo";

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 27,8 % in peso, pari a 2.800 t/a), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) di provenienza aziendale ed extra-aziendale (71,1 % in peso, pari a 7.717 t/a);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente avicolo - pollina) di provenienza aziendale (1,1 % in peso, pari a 111,6 t/a);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Man, modello JE 2842 LE 322) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 0,882 MW associato a un generatore (marca Marelli, modello MJB 355) di potenza elettrica utile di 0,299 MW (potenza termica utile di 0,500 MW), collocato entro apposito locale tecnico;

4. di autorizzare la "Società agricola Bozzato s.s." (CUAA 04718890280), con sede legale e operativa in via Arzaron, 8 - Comune di Arzergrande (PD), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Arzergrande (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali n. 621 e 623, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 218896 del 23 maggio 2013, n. 272713 del 26 giugno 2013, n. 483692 del 7 novembre 2013, n. 2119 del 3 gennaio 2014 e n. 72160 del 18 febbraio 2014;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "V.Arzeron", da ubicarsi in Comune di Arzergrande (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali n. 621 e 623, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 272713 del 26 giugno;

6. di autorizzare la "Società agricola Bozzato s.s." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 290 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (270 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (specificare sala pompe) - 20 kW,

pari a complessivi 753 MWh/anno (28,13 % della producibilità termica media impegnata, di 2.677,32 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Arzergrande (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali n. 621 e 623, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 218896 del 23 maggio 2013 e n. 72160 del 18 febbraio 2014;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 13, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto compreso tra la nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "V.Arzeron" e il punto di connessione alla rete su linea MT esistente denominata "Conche", proveniente dalla CP Piove di Sacco, da ubicarsi in Comune di Arzergrande (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappale n. 621 e 623, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 218896 del 23 maggio 2013 e n. 362113 del 29 agosto 2013;

8. di autorizzare, inoltre la società "Enel Distribuzione S.p.A." alla demolizione di un tratto di linea MT e di una cabina a palo PTP denominata "A.Arzeron", esistenti e ubicati nel territorio del Comune di Arzergrande (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali n. 623, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 218896 del 23 maggio 2013 e n. 362113 del 29 agosto 2013;

9. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

10. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Arzergrande (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali n. 621 e 623, perdono efficacia e quindi decadono il 17 novembre 2034, termine ultimo di validità del contratto di affitto allegato alla documentazione di progetto;

11. di comunicare alla Società agricola istante e alla società "Enel Distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Società agricola Bozzato s.s.";

12. di approvare l'importo di Euro 99.960,42, (novantanovemilanovecentosessanta/42) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino *ex-ante* delle aree catastali interessate;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 561 del 15 aprile 2014

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE ED EXTRAZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA BOZZATO S.S." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ARZERGRANDE (PD):

1. Rispettare le indicazioni contenute nell'"Atto d'impegno d'obbligo" per la realizzazione di taluni interventi di compensazione ambientale in Comune di Arzergrande nell'ambito della realizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola da approvato con verbale di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Arzergrande n. 132 del 23 novembre 2013, pervenuta con nota protocollo n. 522482 del 2 dicembre 2013;
2. Rispettare la prescrizione emersa in sede di conferenza di servizi del 12 novembre 2013, ossia prevedere, prima dell'avvio dell'impianto, un'indagine olfattometrica cosi detta "in bianco" in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725/2004;
3. Rispettare l'ulteriore prescrizione emersa in sede di conferenza di servizi del 26 febbraio 2014, ossia, le acque di lavaggio contaminate dal disinfettante, impiegate per la disinfezione dei piazzali, dovranno essere raccolte in apposite vasche e smaltite come rifiuto da ditta specializzata;
4. Rispettare la prescrizione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, contenuta nella nota protocollo n. 544633 dell'11 novembre 2013, ossia:
   a. la tipologia di mitigazione proposta sia necessariamente potenziata anche in ragione delle modifiche sopra descritte, prevedendo la messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi autoctoni ed ecologicamente adatti al sito non su filare rettilineo ma utilizzando un sesto di impianto maggiormente naturalizzato con tipologia di "macchia boscata".
5. Rispettare le ulteriori prescrizioni trasmesse dalla Soprintendenza dei beni archeologici del Veneto, per il tramite della sopra citata nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, protocollo n. 4752 del 26 febbraio 2014, ossia:
   a. la mitigazione proposta dovrà essere realizzata contestualmente all'impianto.
6. Rispettare le prescrizioni trasmesse dalla Soprintendenza dei beni archeologici del Veneto, per il tramite della sopra citata nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, protocollo n. 4752/2014, ossia:
   a. le opere comportanti manomissione del suolo siano condotte con assistenza archeologica specializzata continua (i cui standard sono consultabili all'indirizzo www.archeopd.it Newstandard). Eventuali rinvenimenti dovranno essere immediatamente segnalati ai sensi di quanto disposto dagli art. 90 e 91 del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di ritrovamenti fortuiti, comunicando in ogni caso alla competente Soprintendenza (Archeologica) la data di inizio dei lavori che comprendono opere di manomissione del suolo e il nominativo del professionista incaricato o della società preposta all'assistenza archeologica.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole trasmesso dall'ULSS n. 16, Padova UOC Igiene e Sanità Pubblica, con nota protocollo n. 80474 del 25 febbraio 2014, ossia:
   a. a ridosso della recinzione di "tipo A" come indicata nella planimetria presentata in data 14.11.2013 che separa l'allevamento zootecnico dalla strada di ingresso all'impianto di biogas, siano messe a dimora specie vegetali con funzione di schermatura;
   b. nessuna comunicazione o passaggio pedonale, carrabile e di ogni altro tipo, dovrà essere realizzata tra l'area del nuovo impianto di biogas e l'area di pertinenza dell'allevamento zootecnico;
   c. la strada di ingresso all'impianto in "pavimentazione stradale permeabile" sia realizzata con larghezza adeguata al carico veicolare di transito e sia mantenuta in perfette condizioni di utilizzo e stabilità, allo scopo di prevenire sconnessioni, ristagni d'acqua, sollevamento di polveri e ogni altro incidente;

d. durante il caricamento dell'impianto con letame proveniente da aziende zootecniche esterne, siano adottati adeguati e idonei sistemi meccanici di trasferimento del materiale in modo da evitare fuoriuscite e/o spandimenti di ogni genere [non è approvato il sistema di caricamento attraverso l'uso della pala meccanica che raccogli il materiale dal carro carrabile come indicato nella relazione tecnica];
e. la vasca interrata di raccolta dei liquami sia dotata di un sistema che garantisca la chiusura delle aperture di ispezione e/o caricamento come indicate in progetto, al fine di evitare ogni forma di esalazione molesta. Tali ispezioni dovranno essere mantenute chiuse durante le fasi di non utilizzo garantendo nello stesso tempo, se necessario, ogni condizione di sicurezza (sfiati, inciampo, ecc.);
f. la pavimentazione in calcestruzzo esterna a servizio della zona della tramoggia e di caricamento del materiale di origine agricola e sottoprodotti aziendali zootecnici (insilato di mais, letame, liquame, pollina) sia dimensionata in modo da garantire un adeguato spazio per le manovre dei mezzi meccanici in servizio, senza interessare le aree limitrofe realizzate in erba e pavimentazione permeabile;
g. le pavimentazioni impermeabili, che non permettano l'assorbimento nel suolo e che favoriscano una facile pulizia e periodica disinfezione, siano dotate di pozzetti e di caditoie di raccolta dell'acqua, con allontanamento secondo le prescrizioni e le modalità impartite dai settori competenti;
h. durante il normale funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di caricamento e nei movimenti di sosta per le attività di manutenzione, dovranno essere realizzate tutte le misure tecniche – organizzative e di gestione disponibili e attuabili, al fine di evitare diffusione di odori sgradevoli che recano danno o molestia alle residenze sparse e residenze concentrate;
i. siano rispettati i parametri riferiti all'inquinamento acustico prodotto dal funzionamento degli impianti tecnologici, delle parte meccaniche in movimento e degli automezzi di transito; tale valutazione, con le relative misure di prevenzione e di protezione, dovranno essere considerate per tutti gli ambienti di vita e di lavoro, nonché per gli ambienti animali;
j. sia rispettata la normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (C.R. 38/87 con DGR n. 1887 del 27 maggio 1997 e D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.Lgs n. 106 del 3 agosto 2009), con particolare riferimento all'obbligo di predisporre già in fase progettuale, dispositivi (scale, passerelle, agganci, parapetti, ecc.) per l'effettuazione in sicurezza delle operazioni di manutenzione di coperture, lucernai, impianti ecc, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla DGRV n. 2774/2009 e DGRV n. 97/2012;
k. siano valutate e predisposte tutte le misure di sicurezza necessarie e tutelare la salute degli operatori autorizzati alle attività di manutenzione programmata ordinaria e straordinaria degli impianti e dei manufatti (DLGA n,. 81/08 e DLGS n. 106/09 e ss.mm.ii.). Particolare attenzione dovrà essere posta nelle attività in ambienti confinati data la pluralità di rischi a cui i lavoratori possono essere esposti;
l. l'impianto di lavaggio a servizio dell'impianto di biogas sia posizionato e realizzato nella strada di ingresso in prossimità del cancello di tipo B, come rappresentato nella tav. A37 del 14 novembre 2013 e come accordato nell'incontro del 14 novembre 2013 presso il settore veterinario. La procedura di lavaggio deve interessare la ruota e la scocca dell'automezzo;
m. considerata la tipologia dei mezzi pesanti che interesseranno l viabilità di via Arzaron, si demanda ai competenti uffici comunali del comune di Arzergrande ogni valutazione e predisposizione di tutte le misure atte a garantire la salvaguardia di pedoni e ciclisti che percorrono la viabilità di via Arzaron e limitrofe, nonché l'ottimale mantenimento delle condizioni del manto stradale relative banchine di transito;
n. si ritiene indispensabile predisporre, al fine del corretto utilizzo e funzionamento dell'impianto, dettagliate procedure operative da impartire al personale incaricato alla gestione e conduzione dell'impianto stesso;
o. tutte le attività di manutenzione programmata ordinaria e straordinaria dell'impianto di biogas, compresi gli impianti tecnologici connessi, le attrezzature e le infrastrutture presenti, siano tracciabili da appropriata documentazione;
p. siano definite precise procedure di autocontrollo, con verifica documentale della qualità del digestato prima dello spandimento nel terreno, anche ai fini di ricerca di inquinanti ambientali persistenti;
q. onde evitare l'insorgenza di segnalazioni e/o esposti da parte dei residenti di via Arzaron e vie limitrofe all'impianto in questione, si ritiene opportuno sia definito un orario di lavoro per lo scarico

dei liquami subordinato al periodo stagionale e alle condizioni meteorologiche (vedasi regolamento di igiene del comune di Arzergrande).

8. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole trasmesso dalla Provincia di Padova, Settore Ambiente – Servizio Ecologia, pervenuto con nota protocollo n. 553419 del 17 dicembre 2013, ossia
   a. le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato alla domanda, nonché in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare al D.P.C.M. 8 luglio 2003,
   b. gli impianti delle linee da demolire dovranno essere rimossi entro sei mesi dalla messa in esercizio dei nuovi impianti ed avviati al recupero o idonei siti di smaltimento, ai sensi della parte quarta del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006,
   c. i ripristini dei luoghi dovranno essere eseguiti a regola d'arte in conformità all'uso del territorio,
   d. a norma dell'art. 14 della L.R. n. 24/1991, le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre i tre anni dall'inizio del loro esercizio,
   e. la data di messa in esercizio dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata alla Provincia di Padova.
9. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0570806), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-19/02/2013-0235166).
10. Rispettare le condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dal Consorzio di bonifica Bacchiglione, pervenuto con nota protocollo n. 471906 del 31 ottobre 013, ossia:
    a. le opere idrauliche dovranno essere realizzate in conformità alla relazione di invarianza idraulica di progetto e agli elaborati grafici Tavole nn. A01, A32 E A36, allegati al progetto;
    b. dovrà essere garantito il deflusso idraulico delle aree circostanti, eventualmente attraverso uno scarico il quale risulti indipendente dalla rete interna all'ambito d'intervento in esame;
    c. a fronte dell'impermeabilizzazione del territorio in seguito alle opere di urbanizzazione, si prescrive che all'interno dell'area d'intervento siano creati volumi d'invaso per una quantità almeno pari a quanto indicato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati al progetto;
    d. gli invasi dovranno costituire un sistema chiuso con il recapito esterno, saranno recuperati completamente attraverso la rete di raccolta di acque meteoriche e il bacino d'invaso, previsti all'interno dell'ambito;
    e. gli invasi richiesto dovranno essere invasati sotto la soglia stramazzante ubicata all'interno del manufatto di regolazione della portata costituito da un sostegno idraulico dotato di luce di fondo tarata per lo scarico di 10 l/sec/ha;
    f. la rete di acque meteoriche dell'area interessata dovrà scaricare a sud nella fossatura privata afferente allo scolo demaniale "Schilla";
    g. la manutenzione di tutto il sistema sopra descritto (pulizia delle condotte e del bacino d'invaso) con cadenza almeno annuale, sarà a completo carico dei richiedenti e futuri aventi diritto;
    h. fissare il piano d'imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 20-40 cm rispetto al piano stradale o al piano di campagna medio circostante;
    i. limitare la permeabilizzazione del suolo. In particolare le pavimentazione dei parcheggi dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza, con l'unica deroga per i parcheggi destinati alle persone portatrici di handicap;
    j. i pluviali, ove possibile, dovranno scaricare superficialmente.
11. Realizzare l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
13. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:

a. termostatazione fermentatori anaerobici (747 MWh/anno);
b. strutture agricolo-produttive – sala quadri e pompe (5,6 MWh/anno).

In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

14. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
15. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
16. Rispettare il punto "4. Gestione della pollina" della nota del Ministero della Salute – DGSAF del 22 agosto 2013, protocollo 16230.
17. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
18. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
    a. materiale fecale palabile e non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Padova 2, il 7 maggio 2013, al n. 3194, serie 3);
    b. materiale palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Padova 2, l'8 maggio 2013, al n. 3233, serie 3);
    c. materiale palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Padova 2, l'8 maggio 2013, al n. 3234, serie 3);
19. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    a. materiale fecale palabile di origine bovina pari a 4.265 t/anno;
    b. materiale fecale non palabile di origine bovina pari a 2.842 t/anno.
20. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Arzergrande (PD), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) e all'Azienda ULSS n. 16 Padova (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
21. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
22. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli e delle strutture e delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
23. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Arzergrande (PD).
24. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

25. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
26. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Arzergrande (PD) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
27. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 1.924 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
28. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
29. In relazione al punto precedente la valutazione di impatto acustico dovrà considerare la nuova collocazione dell'edificio tecnologico rispetto alle distanze dalle civili abitazioni, nonché del riverbero interno prodotto.
30. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
31. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
32. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
33. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
34. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
35. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
36. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
37. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
38. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova).
39. Garantire l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).

40. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
41. Predisporre, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
42. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
43. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
44. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
45. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
46. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
47. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Arzergrande (PD) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
48. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
49. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova), la visura camerale aggiornata.
50. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
51. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e al Comune di Arzergrande (PD) la data di dismissione dell'impianto.
52. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
53. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in € 99.960,42 (novantanovemilanovecentosessanta/42), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

ALLEGATOA alla Dgr n. 561 del 15 aprile 2014

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (riferimento pratica VV.F n. 54046, protocollo n. 0023257 del 23 ottobre 2013).

(Codice interno: 273467)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 562 del 15 aprile 2014

"Società agricola Martinelle Energia s.r.l.". Variante all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cavarzere (VE).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento in oggetto approva la variante del progetto presentato "Società agricola Martinelle Energia s.r.l." ai sensi del D. lgs. n. 387/03, autorizzato con deliberazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2881 del 30 novembre 2010 - "Società agricola Martinelle Energia s.r.l.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cavarzere (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione n. 47583/2013 (protocollo regionale n. 47583 del 31 gennaio 2013); Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 291307dell'8 luglio 2013); Parere favorevole rilasciato da Provincia di Venezia (protocollo regionale n. 170386 del 22 aprile 2013); Parere favorevole rilasciato da Comune di Cavarzere (protocollo regionale n. 203852 del 14 maggio 2013); Parere favorevole rilasciato da Consorzio di bonifica Adige Po (protocollo regionale n. 230969 del 30 maggio 2013); Parere favorevole rilasciato da Provincia di Venezia in sede di conferenza di servizi del 30 luglio 2013; Parere favorevole rilasciato da AVEPA Sportello unico agricolo di Venezia in sede di conferenza di servizi del 30 luglio 2013; Parere favorevole rilasciato da Azienda ULSS n. 14 Chioggia in sede di conferenza di servizi del 30 luglio 2013; Parere favorevole rilasciato da ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia in sede di conferenza di servizi del 30 luglio 2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (poi Direzione Agroambiente, ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con recente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2881 del 30 novembre 2010, la "Società agricola Martinelle Energia s.r.l." (CUAA 0259889214), con sede legale in via Innsbruck, 33 - Bolzano e operativa in località Revoltante - Comune di Cavarzere (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Cavarzere (VE) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituente rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica alla "Società agricola Martinelle Energia s.r.l.", con decreto del Dirigente regionale della Sezione Agroambiente n. 21 del 9 marzo 2012, si è provveduto alla mera rettifica del valore della potenza elettrica in uscita dal generatore, individuando nel valore di 0,999 MW l'effettiva potenza elettrica in uscita dallo stesso generatore;

In data 31 gennaio 2013 la medesima "Società agricola Martinelle Energia s.r.l." ha presentato richiesta di variante alla realizzazione delle opere del progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2881/2010.

Nello specifico il progetto di variante prevede la verifica della compatibilità, sotto tutti i profili tecnico-amministrativi, dei seguenti manufatti

- la traslazione di buona parte delle opere e dei manufatti del progetto originario;
- la realizzazione di un muro di chiusura delle trincee degli insilati;
- la modifica al cancello di ingresso all'impianto;

A seguito del primo incontro della Conferenza di servizi, si è preso atto, peraltro, che gli interventi in progetto di variante erano stati già realizzati e, ravvisando l'ipotesi di infrazione all'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio), la Sezione regionale Agroambiente ha attivato nei confronti della Società agricola proponente la contestazione della violazione alle prescrizioni n. 2. d), n. 6., n. 16., n. 21., n. 25. e 26., contenute nell'allegato A della più volte citata D.G.R n. 2881/2010.

In data 30 luglio 2013 la Conferenza di servizi ha approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituente rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- nuovo elaborato grafico progettuale con gli adeguamenti chiesti in sede di Conferenza di servizi;
- copia della documentazione del frazionamento e accatastamento dell'impianto;
- copia delle ricevute di versamento degli oneri istruttori e delle sanzioni amministrative;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazioni interessate.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Martinelle Energia s.r.l." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 561367 del 20 dicembre 2013 e n. 35424 del 27 gennaio 2014);

- l'Amministrazione Comunale di Cavarzere (VE), con nota acquisita al protocollo regionale n. 203852 del 14 maggio 2013 ha accertato la conformità delle opere ai sensi degli artt. n. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001;
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita al protocollo regionale n. 377221 del 10 settembre 2013 ha espresso parere favorevole alle modifiche in variante al Piano aziendale approvato con attestazione di approvazione del 20 gennaio 2010, come previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Sezione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino *ex ante* delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno ;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2881/2010;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 21 del 9 marzo 2012;

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi del 30 luglio 2013;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo ;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 423722 del 7 ottobre 2013, n. 561367 del 20 dicembre 2013 e n. 35424 del 27 gennaio 2014, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO, altresì, che:

- a seguito dell'istanza di frazionamento del 19 giugno 2012, n. 99781.2/2012 in atti dal 19 giugno 2012 (protocollo n. VE0099781) presentata il 18 giugno 2012, dalle particelle catastali originarie n. 109 e 111 del foglio 57, catastato terreni - Comune di Cavarzere (VE) è stata ricavata la particella catastale derivata n.115 del medesimo foglio 57, catastato fabbricati - Comune di Cavarzere (VE);

- con il nuovo accordo di conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (liquame bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bolzano, il 18 dicembre 2013, al registro n. 10346 - serie 3, la "Società agricola Martinelle Energia s.r.l." ha la disponibilità delle materie fecali di origine bovina, ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

- AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia con nota protocollo n. 377221 del 10 settembre 2013 ha confermato il Piano aziendale, ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 316088, del 24 luglio 2013, la medesima "Società agricola Martinelle Energia s.r.l." ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. ing. Burkhard Klotz, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bolzano al n. 744 e giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bolzano il 24 luglio 2013, con la quale, il medesimo ingegnere, nell'attestare che le varianti apportate al progetto non modificano il valore dell'investimento dichiarato nel progetto iniziale, conferma l'importo dell'originaria perizia di stima, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di Euro 311.119,60 (trecentoundicimilacentodiciannove/60);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

CONSIDERATO che non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 *ter* della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., "si considera acquisito l'assenso, in particolare, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2881 del 30 novembre 2010, la variante alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluenti zootecnici) di origine extra-aziendale (5 % in peso, pari a 1.000 t/a);
- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 95 % in peso, pari a 19.135 t/a), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori

agricoli);

3. di autorizzare, in sostituzione del punto 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2881 del 30 novembre 2010, la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (motore DEUTZ modello TCG 2020 V12) alimentato dal biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale unitaria di 2,530 MW, associato a un generatore (marca MARELLI MOTORI modello MJB 450 LA 4) di potenza elettrica in uscita di 0,999 MW, (potenza termica utile 1,105 MW);

4. di autorizzare, in sostituzione del punto 4. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2881 del 30 novembre 2010, la "Società agricola Martinelle Energia s.r.l." (CUAA 0259889214), con sede legale in via Innsbruck, 33 - Bolzano e operativa in località Revoltante - Comune di Cavarzere (VE)), la costruzione e l'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati al precedente punto 2. e 3. nel Comune di Cavarzere (VE), catasto fabbricati, foglio 57, mappale n. 115, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 406345/48.24 del 22 luglio 2009, n. 500611/48.24 del 14 settembre 2009, n. 595443/48.24 del 27 ottobre 2009, n. 710977/48.24 del 22 dicembre 2009, n. 521477/48.24 del 5 ottobre 2010, nonché protocollo n. 47583 del 31 gennaio 2013, n. 316088 del 24 luglio 2013, n. 423722 del 7 ottobre 2013 e n. 561367 del 20 dicembre 2013,

5. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato A approvato con il punto 8. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2881 del 30 novembre 2010, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2. e 3, nonché dei dispositivi 5., 6., e 7. della citata D.G.R. n. 2881/2010;

6. di comunicare, alla "Società agricola Martinelle Energia s.r.l." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della variante dell'autorizzazione di cui ai punti 2. e 3, avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

7. di confermare l'importo di Euro 311.119,60 (trecentoundicimilacentodiciannove/60) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2. e 3., nonché dei dispositivi 5. e 6. della citata D.G.R. n. 2881/2010, e per il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 562 del 15 aprile 2014

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA EXTRA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA MARTINELLE ENERGIA S.R.L." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CAVARZERE (VE):

1. Rispettare lo schema di accordo approvato dalla Giunta Comunale di Cavarzere –VE– (deliberazione n. 31 del 5 febbraio 2010), limitatamente allo sfruttamento dell'energia termica prodotta, fatto salvo l'autoconsumo.
2. Rispettare le seguenti prescrizioni approvate in sede di Conferenza di servizi del 20 gennaio 2010:
   a. presentare un piano di approvvigionamento della biomassa, ad avvio in esercizio dell'impianto, in grado di dimostrare la provenienza della medesima dai territori del Comune di Cavarzere (VE) e Comuni contermini (contratti di filiera sottoscritti con gli imprenditori agricoli di tale area);
   b. stipulare una convenzione con il Comune di Cavarzere per la cessione dell'energia termica dissipata dall'impianto. Nell'ambito di tale accordo prevedere delle forme di compensazione territoriale e/o ambientale a favore del Comune di Cavarzere e comunque conformi all'allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
   c. dopo 30 mesi dall'avvio in esercizio dell'impianto, dimostrare che l'indice di sostenibilità energetica – EROEI, calcolato secondo il metodo approvato con Decisione CE n. 1037 del 24 febbraio 2009, si è portato su valori prossimi al 2,5 (dall'1,1 previsionale attuale);
   d. eseguire le opere di mitigazione agroforestale dell'impianto, secondo le linee guida proposte per gli impianti agroforestali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 e comunque rispettose:
      – del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Venezia, Padova, Belluno e Treviso, trasmesso con nota protocollo n. 646512/48.24 del 18 novembre 2009 (doppio filare di alberi ad alto fusto lungo il perimetro dell'area oggetto di intervento);
      – del parere della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, trasmesso con nota protocollo n. 498075/57.10 dell'11 settembre 2009 (rispetto delle modalità di impianto delle specie forestali come previsto a pagina 22 della relazione per la VIncA);
      – parere di conformità in deroga rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia (pratica VV.F. n P/56232, protocollo n. 809 del 13 gennaio 2010).
3. Rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione n. 13/10 rilasciata dalla Provincia di Venezia (Dipartimento dei Servizi al Territorio), inerente la "modifica e mantenimento di due rampe di accesso lungo la S.P. n. 85 "Cavarzere-Corte Dolfina", in Comune di Cavarzere, trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 284842/48.24 del 20 maggio 2010.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/III/1099/13016/MF del 19 febbraio 2010), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 117052/48.24 del 2 marzo 2010, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);

d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kv deve avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.

5. Rispettare le prescrizioni contenute nel decreto del dirigente responsabile del Genio civile di Rovigo, ora Sezione difesa idrogeologica di Rovigo, n. 182 del 14 settembre 2010.
6. Rispettare le indicazioni contenute nella nota del Consorzio di bonifica Adige Po, pervenuta alla Regione in data 30 maggio 2013, protocollo n. 230969, ossia
   a. il nuovo sistema di laminazione dovrà veicolare le acque meteoriche, provenienti dall'insediamento di progetto, nel canale "Fosso delle Madonne" attraverso fossalazione privata;
   b. il manufatto di scarico dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di laminazione della portata in uscita, coerenti con le elaborazioni svolte nella "Relazione tecnico descrittiva di compatibilità idraulica" e nella "Relazione di modifica planimetrica della vasca di laminazione";
   c. da parte del Comune dovrà essere acquisita la certificazione di avvenuta esecuzione delle opere compensative come previsto nello Studio di compatibilità idraulica;
   d. nell'area non soggetta a trasformazione, di ettari 1.04.95, facente parte dell'impianto per la produzione di energia, dovrà essere garantito, comunque, un sistema di contenimento dei volumi meteorici avente volume coerente con quello tipico delle sistemazioni idrauliche della zona e comunque non inferiore a 150 m^3/ha.
7. Esercire l'impianto di produzione di energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Esercire le opere e le infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Esercire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi (potenza termica utilizzata 250 kW) per:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (kW 250, pari a 1.000 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Rispettare le ulteriori prescrizioni approvate in sede di Conferenza di servizi del 30 luglio 2013, ossia:
    a. installare un contabilizzatore di energia termica sulla linea di teleriscaldamento delle vasche di fermentazione, al fine di trasmette annualmente il dato insieme a quello dell'energia elettrica;
    b. provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, individuando l'addetto a tale attività. Dovrà essere prevista la pulizia periodica del filtro e la verifica della funzionalità delle pompe;
    c. realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali e operative al fine di garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno dell'acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane;
    d. provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso si contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e il fenomeno dell'eutrofizzazione e garantire la salubrità dei luoghi evitando la proliferazione di insetti molesti e animali nocivi.
11. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si

applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

12. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
13. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17 luglio 2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
14. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
15. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi del comma 2, articolo 185, del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
    a. effluente zootecnico bovino non palabile (registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bolzano, il 18 dicembre 2013, al registro n. 10346 – serie 3).
16. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    a. effluente zootecnico bovino non palabile: 1.250 tonn t.q. all'anno.
17. In riferimento all'accordo di cui al precedente punto, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Cavarzere (VE), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 14 (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
18. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
19. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Cavarzere (VE), per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia.
20. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli adempimenti in materia di edilizia ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
21. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
22. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al Comune di Cavarzere (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
23. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. Dopo 30 mesi dall'avvio in esercizio dell'impianto portare l'indice

EROEI, calcolato secondo il metodo proposto con Decisione CE C(2009) n. 1037 del 24 febbraio 2009, deve attestarsi al valore di cui al precedente punto 2.c.

24. In relazione al precedente punto 23., cedere a titolo non oneroso l'ulteriore disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile pari a 780 kW, pari a 11.000 MWh/anno) prodotta dal cogeneratore a favore di strutture individuate dall'Amministrazione comunale di Cavarzere (VE), fermo restando l'eventuale e ulteriore autoconsumo aziendale.
25. Effettuare, entro tre anni dall'avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
26. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
27. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
28. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
29. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
30. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
31. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
32. Garantire l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore, conformemente alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
33. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
34. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
35. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
36. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
37. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).

38. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Società agricola.
39. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) dei dati sull'energia prodotta e utilizzata.
40. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Cavarzere e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto.
41. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA, Sportello unico agricolo di Venezia i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
42. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola, trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e ad AVEPA, Sportello unico agricolo di Venezia) la visura camerale della Società aggiornata.
43. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
44. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e delle infrastrutture connesse, alla Regione (Sezione Agroambiente), al Comune di Cavarzere (VE) e ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di dismissione dell'impianto.
45. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
46. In relazione al precedente punto, rispettare la polizza cauzionale n. 40-45626-15 del 4 luglio 2011 e relativi allegati, rilasciata dalla Banca Popolare dell'Alto Adige, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia è risultata di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata, il cui importo è stato stimato e confermato in euro 311.119,60 (trecentoundicimilacentodiciannove/60).

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità in deroga rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia (pratica VV.F. n P/56232, protocollo n. 809 del 13 gennaio 2010).

(Codice interno: 273468)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 563 del 15 aprile 2014

Avvio della procedura di parziale revisione della Dgr n. 2689/2004 e successive modifiche e integrazioni - Proposta di modifica dell'art 7, comma, 3 dell'Allegato A "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento del personale, del materiale e degli strumenti operativi nonché dei mezzi in dotazione agli appartenenti ai corpi e servizi della Polizia locale" e C " Distintivi di riconoscimento del personale"- sezione C6 "Onorificenze".
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:
E' avviata la procedura di parziale revisione della delibera indicata in oggetto ai fini della conclusione della prescritta intesa con la Conferenza permanente Regione Autonomie locali in ordine alle modifiche qui di seguito sinteticamente riportate: inclusione di una nuova onorificenza tra quelle direttamente attribuibili dagli enti locali, modifica di alcuni elementi delle onorificenza per meriti speciali attribuibili dalla Regione del Veneto.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con Dgr n. 2689 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale ha, tra gli altri interventi in materia, provveduto a regolare i presupposti attributivi nonché le caratteristiche grafiche dei distintivi di riconoscimento del personale di Polizia locale. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'Allegato A , per quel che concerne i presupposti attributivi delle onorificenze, e con l'Allegato C-Sezione C6, per quel che riguarda le caratteristiche specifiche delle stesse, sono state individuate quelle direttamente attribuibili dagli enti locali di appartenenza.

Tuttavia, proprio in relazione alle onorificenze autonomamente concedibili dagli enti e sotto loro esclusiva responsabilità, anche di spesa, ad oggi non è stato individuato, a livello regionale, uno specifico riconoscimento che permetta agli stessi di provvedere per i casi non legati alla qualità all'esperienza maturata e accumulata nell'espletamento della funzione; si tratta, pertanto, di integrare i presupposti di attribuzione, intervenendo sugli Allegati A e C -sezione C6, per farne derivare la facoltà degli enti locali del Veneto di riconoscere e attribuire l'onorificenza nel caso in cui il personale di Polizia locale abbia prestato ausilio e soccorso per eventi di particolare rilevanza e gravità, come nel caso del sisma che nel maggio 2012 colpì il territorio e la popolazione dell'Emilia-Romagna: è fatto notorio che le Polizie locali del Veneto, nell'occorso, dimostrarono alto senso del dovere nel garantire il loro sostegno alle popolazioni e alle strutture operative dei territori coinvolti.

E' il caso di evidenziare come l'onorificenza che si propone di introdurre potrà essere riconosciuta solo per fatti inquadrabili nell'alveo della seguente motivazione: " *per aver partecipato ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri"*. Inoltre, detta onorificenza è da considerasi alternativa e pertanto non cumulabile con l'onorificenza per meriti speciali attribuibile dalla Regione del Veneto sulla base del criterio di cui al punto 3 ("Chi abbia mostrato professionalità e senso del dovere in occasione di interventi per pubbliche calamità") dell'Allegato A alla Dgr n.3810/2006 e successive modifiche e integrazioni. In sostanza, per i medesimi fatti e soggetti coinvolti, non potrà essere riconosciuta una doppia onorificenza, una per meriti speciali - concedibile esclusivamente attraverso il procedimento contrassegnato dalla Dgr n. 3810/2006 - e l'altra, di cui alla presente proposta, direttamente attribuibile dagli enti di appartenenza.

Oltre all'intervento integrativo cui sopra, si intende apportare alcune modifiche all'Allegato C- Sezione C6, nella parte riguardante l'onorificenza per meriti speciali. Più precisamente, la composizione grafica della medaglia e del nastro per tale onorificenza, sono modificate secondo quanto indicato dall'Allegato A di cui alla presente proposta di delibera ed è inoltre specificato che per le onorificenze per meriti speciali successive alla prima, anche per quelle eventualmente già riconosciute, sarà consegnato solo l'attestato di onorificenza.

Posto quanto precede, è comunque necessario sottoporre il presente atto allaConferenza permanente Regione Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n.20 e secondo quanto prescritto dall'art. 17, comma 1, legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41, ai fini dell'acquisizione della prevista intesa cui è comunque subordinata la definitiva e successiva approvazione del provvedimento da parte della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 117, commi 2, lett. h) e 4 della Costituzione della Repubblica Italiana

VISTO l'art. 6, comma 1, lett. g) della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1

VISTO l'art. 17, comma 1, legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

VISTA la Dgr n. 2689/2004 e successive modifiche e integrazioni

delibera

1. di approvare, per le premesse, l'**Allegato A "**Proposte di modifica alla Dgr n. 2689/2004 e successive modifiche e integrazioni" quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere il presente atto alla Conferenza permanente Regione Autonomie locali ai fini dell'acquisizione della prevista intesa e di rinviare a successivo provvedimento per l'approvazione definitiva sulla base dell'intesa;

3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare il Dirigente regionale Dott. Giorgio Vigo dell'esecuzione del presente atto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 563 del 15 aprile 2014

Proposte di modifica alla Dgr n. 2689/2004 e successive modifiche e integrazioni

- All'art. 7, comma 3, secondo periodo, dell'Allegato A, dopo la parola "comando" è inserita la seguente frase: "nonché per aver partecipato ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri,".

- All'Allegato C- Sezione C6, dopo l'onorificenza per lungo e onorevole comando è inserita la seguente onorificenza:
"Onorificenza per aver partecipato ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri (attribuibile dal rappresentante legale dell'ente locale)



Medaglia

Nastro

• Colore: le fasce laterali sono di colore pantone 315 a sinistra e oro (giallo) a destra;
• Tessuto: canetè;
• Larghezza: 4 cm (ciascuna delle fasce laterali 2 cm);
• Altezza: 5,50 cm (lato verticale esterno 3 cm e lato obliquo esterno 2,50 cm).

Gancio di supporto

• Lunghezza: almeno 1,50 cm (lo spazio vuoto tra nastrino e medaglia).

Medaglia

• Colore: oro;
• Materiale: ottone smaltato;
• Diametro: 3,80 cm;
• Spessore: 2,50 mm;
• Simbolo interno: centrato di larghezza 3 cm e altezza 2 cm.

Nastrino per giacca

ALLEGATOA alla Dgr n. 563 del 15 aprile 2014

• Colore: le fasce trasversali (diagonali) sono di colore pantone 315 in basso e oro (giallo) in alto. Il contorno è di colore rosso (panno sotto al nastrino);
• Materiale: canetè (con supporto in ottone smaltato);
• Altezza: 1 cm;
• Larghezza: 3,7 cm
• Spessore: 1 mm.

- All'Allegato C – Sezione C6, la parte descrittiva riguardante le caratteristiche dell' onorificenza per meriti speciali è interamente sostituita dalla seguente parte descrittiva:
"

Medaglia

Nastro

Colore: le fasce laterali esterne e la fascia centrale interna sono di colore blu posillipo mentre la fasce interne sono di colore oro;
Tessuto: canetè;
Larghezza: 4 cm (a partire da sinistra le larghezze si distribuiscono nel seguente modo:7 mm, 3 mm, 18 mm, 3 mm, 7 mm);
Altezza: 5,5 cm (lato verticale esterno 3 cm e lato obliquo esterno 2,50);
Stella: centrata di diametro 1,5 cm.

Gancio di supporto

Lunghezza: almeno 1,50 cm (lo spazio vuoto tra nastrino e medaglia).

Medaglia

Colore: La medaglia è di colore oro. Per onorificenze successive alla prima, anche se già riconosciute, è consegnato il solo attestato di onorificenza.
Materiale: ottone smaltato; Diametro: 3,8 cm;
Spessore: 2,5 mm;
Simbolo interno: centrato di larghezza 3 cm e altezza 2 cm

Nastrino per giacca (per onorificenze successive alla prima , anche se già riconosciute, è consegnato il solo attestato di onorificenza)

Colore: le fasce laterali esterne e la fascia centrale interna sono di colore blu posillipo, mentre la fasce interne sono di colore oro. Il contorno è di colore oro;
Materiale: ottone smaltato;
Altezza: 1 cm;
Larghezza: 3,7 cm (a partire da sinistra le larghezze si distribuiscono nel seguente modo: 3 mm, 1 mm, 29 mm, 1 mm, 3 mm); Spessore: 1 mm;
Stella piccola: centrata di diametro 0,5 cm "

(Codice interno: 273469)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 564 del 15 aprile 2014

Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare (AEEP) di Castelfranco Veneto (TV). Approvazione piano di reinvestimento proventi cessioni anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ed economie anni precedenti. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si autorizza l'AEEP di Castelfranco Veneto a reinvestire i proventi L. n. 560/1993 introitati nel 2010, 2011, 2012 e 2013 e le economie di anni precedenti, per destinarli all'integrazione del finanziamento per l'attuazione del programma denominato "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000" in Borgo Treviso e per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su alloggi di edilizia residenziale pubblica situati a Castelfranco Veneto in Borgo Padova, Largo Asiago e Via Catalani. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: deliberazione C.d.A. 152 del 7 febbraio 2014, trasmessa tramite l'ATER di Treviso con nota del 20.02.2014, n. 2545.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 concernente "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" dispone che le Regioni, su proposta dei competenti IACP e Aziende similari, determinino, annualmente, la quota dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi ed unità immobiliari di cui alla legge medesima da destinare:

a) al reinvestimento in edifici ed aree edificabili;

b) per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti e programmi integrati;

c) ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;

d) al ripiano dei deficit finanziari entro il limite del 20% del ricavato.

L'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 dispone, poi, che i ricavati dall'alienazione degli alloggi ex lege n. 560/1993, possano anche essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10% fino ad un massimo del 25% delle disponibilità.

L'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto (AEEP), con nota 20.02.2014, n. 2545 inoltrata attraverso l'ATER di Treviso, ha trasmesso la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 7 febbraio 2014 con la proposta di reinvestimento dei proventi introitati nel 2010, 2011, 2012 e 2013 e ammontanti ad euro 130.007,65 e delle economie relative ad anni precedenti pari ad euro 318.162,04.

L'importo complessivo disponibile al reinvestimento ammonta ad euro 448.169,69 e sarebbe così reinvestito:

- euro 90.000,00 (20,08%) ad integrazione del finanziamento relativo alla nuova costruzione di alloggi in locazione in regime di edilizia agevolata nell'ambito del programma costruttivo "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni in Borgo Treviso;
- euro 150.000,00 (33,47%) ad integrazione del finanziamento relativo alla nuova costruzione di n. 17 alloggi di edilizia sovvenzionata nell'ambito del programma costruttivo "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni in Borgo Treviso;
- euro 208.169,69 (46,45%) per interventi vari di manutenzione straordinaria in alloggi comunali ubicati in Borgo Padova, Largo Asiago e Via Catalani.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 560/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1994, n. 912, come modificata dalla deliberazione 10 dicembre 1998, n. 108;

VISTE la proposta formulata dall'AEEP di Castelfranco Veneto con deliberazione del C.d.A. n. 152 del 7 febbraio 2014, trasmessa tramite l'ATER di Treviso con nota del 20.02.2014, n. 2545;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare la proposta formulata dall'AEEP di Castelfranco Veneto (TV) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 7 febbraio 2014, n. 152 concernente il reinvestimento di complessivi euro 448.169,69 derivanti dalla cessione degli alloggi di cui alla l. 560/1993 in parte introitati nel 2010, 2011, 2012 e 2013 e in parte derivanti dal riutilizzo di economie relative ad anni precedenti, destinandoli come segue:

- euro 90.000,00 (20,08%) ad integrazione del finanziamento relativo alla nuova costruzione di alloggi in locazione in regime di edilizia agevolata nell'ambito del programma costruttivo "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni in Borgo Treviso;
- euro 150.000,00 (33,47%) ad integrazione del finanziamento relativo alla nuova costruzione di n. 17 alloggi di edilizia sovvenzionata nell'ambito del programma costruttivo "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni in Borgo Treviso;
- euro 208.169,69 (46,45%) per interventi vari di manutenzione straordinaria su alloggi ERP ubicati in Borgo Padova, Largo Asiago e Via Catalani;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273470)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 565 del 15 aprile 2014

Azioni per l'attuazione del "Piano Energetico Regionale" adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1820 del 15 novembre 2013. Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e Unioncamere-Eurosportello per lo svolgimento di attività relative a progetti europei e per l'implementazione della raccolta relativa alle Buone Pratiche in tema di energia (DGR n. 2844 del 29 settembre 2009 e DGR n. 2913 del 28 dicembre 2012).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo di Programma approvato con la DGR n. 2844 del 29 settembre 2009, si approva il protocollo d'intesa tra la Regione e Unioncamere-Eurosportello, che disciplina la collaborazione per lo svolgimento di attività relative a progetti europei di interesse comune e all'implementazione della raccolta di Buone Pratiche in tema di energia, avviata dalla Regione con la DGR n. 2913 del 28 dicembre 2012.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 2844 del 29 settembre 2009 la Giunta Regionale ha approvato un Accordo di Programma tra le Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere) con l'obiettivo di definire un quadro strategico-programmatorio comune, finalizzato a favorire lo sviluppo competitivo del sistema economico veneto.

L'Accordo di Programma, nel riconoscere e valorizzare il ruolo e il contributo delle Camere di Commercio, ha provveduto ad individuare gli obiettivi e le finalità di interesse comune, prevedendo, tra l'altro, che i progetti attuativi derivanti dall'Accordo siano oggetto di apposite convenzioni da stipularsi fra i due Enti.

La durata dell'Accordo, inizialmente triennale, è stata successivamente prorogata, con la DGR n. 2652 del 18 dicembre 2012, al 31 dicembre 2015.

Con riferimento all'obiettivo programmatico indicato all'art. 3, lettera f) dell'Accordo di Programma in argomento, denominato "Organizzazione e attuazione di iniziative di informazione, assistenza e gestione su programmi, politiche e finanziamenti comunitari e, in particolare, nell'ambito dei fondi strutturali comunitari", la Regione del Veneto intende ora avviare una collaborazione con Unioncamere-Eurosportello relativamente alla gestione di programmi, politiche e finanziamenti comunitari di interesse comune e all'implementazione della raccolta di Buone Pratiche in tema di energia.

Tale raccolta è stata avviata dalla Regione del Veneto in attuazione alla DGR n. 2913 del 28 dicembre 2012 ed è una delle azioni regionali volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 in materia di energia (c.d. Burden Sharing).

Si evidenzia che Unioncamere - Eurosportello fa parte della rete degli Euro Info Center della Commissione europea e dispone di risorse umane, strumentali e organizzative specializzate nell'informazione, assi-stenza e consulenza sulle materie comunitarie.

Unioncamere - Eurosportello inoltre, attraverso i progetti europei M2RES e GBEFACTORY, promuove in Veneto, in cooperazione con altri organismi europei, realizzazioni esemplari di impianti per la produzione di energia rinnovabile in aree marginali e in azienda, individuando Buone Pratiche in tema di energia di interesse della Regione del Veneto.

Poiché le attività di informazione, assistenza e gestione di programmi, politiche e finanziamenti comunitari, nonché quella di diffusione di Buone Pratiche in tema di energia, rientrano nelle attività indicate nell'Accordo di Programma di cui sopra, si propone l'approvazione dello schema di protocollo d'intesa allegato al presente provvedimento, **Allegato A**, che disciplina la collaborazione tra la Regione e Unioncamere - Eurosportello per lo sviluppo delle azioni descritte nel protocollo stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la DGR n. 2844 del 29 settembre 2009 "Accordo di Programma Regione del Veneto/Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Approvazione";

VISTO l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e l'Unione delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere) sottoscritto in data 26 marzo 2010;

VISTA la DGR n. 2652 del 18 dicembre 2012 che proroga la durata dell'Accordo di Programma sino al 31 dicembre 2015;

VISTA la DGR n. 2913 del 28 dicembre 2012 "Attuazione delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 (c.d. Burden Sharing)" che avvia la realizzazione di una banca dati dedicata alle "Buone Pratiche" in tema di energia

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Unione delle Camere di Commercio del Veneto per lo svolgimento di attività relative a progetti europei e per l'implementazione della raccolta relativa alle buone pratiche in tema di energia, **(Allegato A);**
2. di dare atto che alla firma del protocollo di cui al punto 1 provvederà il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato;
3. di incaricare la Sezione Energia dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 565 del 15 aprile 2014 pag. 1/3

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA REGIONE DEL VENETO
E
L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RELATIVE A PROGETTI EUROPEI
E PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA RELATIVA ALLE BUONE PRATICHE IN TEMA DI ENERGIA

(Dgr n. 2844 del 29 settembre 2009 e Dgr n. 2913 del 28 dicembre 2012)

La **Regione del Veneto,** di seguito denominata "Regione", con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata
da_____ , nato a_____ il _____

il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione
e
l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Eurosportello Veneto, di seguito denominata "Unioncamere - Eurosportello", C.F. 80009100274, rappresentata
da_____, nato a_____il_____
in qualità di_____, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del suddetto Ente Camerale, presso la cui sede in via delle Industrie 19/D, Venezia (Mestre), elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

di seguito denominate anche congiuntamente **"le Parti"**

Premesso che:

a) in data 26 marzo 2010, è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto un Accordo di Programma, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2844 del 29 settembre 2009, avente come obiettivi le numerose azioni elencate dettagliatamente all'articolo 3. Tale Accordo, di durata triennale e rinnovato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2652 del 18 dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2015, prevede che per l'attuazione dei progetti derivanti dallo stesso si stipulino apposite Convenzioni;
b) con riferimento all'obiettivo programmatico indicato all'art. 3, lettera f) dell'Accordo di Programma in argomento, denominato "Organizzazione e attuazione di iniziative di informazione, assistenza e gestione su programmi, politiche e finanziamenti comunitari e, in particolare, nell'ambito dei fondi strutturali comunitari", la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze, intende avviare una collaborazione con Unioncamere-Eurosportello relativamente alla gestione di programmi, politiche e finanziamenti comunitari di interesse comune e all'implementazione della raccolta di Buone Pratiche in tema di energia;
c) Unioncamere – Eurosportello fa parte della rete degli Euro Info Center della Commissione europea e dispone di risorse umane, strumentali e organizzative specializzate nell'informazione, assistenza e consulenza sulle materie comunitarie;
d) Unioncamere – Eurosportello attraverso i progetti europei M2RES e GBEFACTORY promuove in Veneto, in cooperazione con altri organismi europei, realizzazioni esemplari di impianti per la produzione di energia rinnovabile in aree marginali;

e) tale attività ha portato all'individuazione di Buone Pratiche in tema di energia di interesse per la Regione del Veneto che ritiene utile poter divulgare attraverso il portale dedicato, presente nel sito internet della Regione del Veneto, Sezione Energia;
f) la Regione ritiene altresì utile partecipare agli incontri di formazione ed informazione relative ai progetti M2RES e GBEFACTORY;.
g) l'attivazione di forme di collaborazione potrà garantire il raggiungimento di obiettivi quali l'informazione, l'assistenza e la gestione di programmi, politiche e finanziamenti comunitari nonché la diffusione di Buone Pratiche in tema di energia;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Art. 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

La Regione ed Unioncamere-Eurosportello, collaborano in materia di organizzazione e attuazione di iniziative di informazione, assistenza e gestione su programmi, politiche e finanziamenti comunitari.

La Regione e Unioncamere-Eurosportello collaborano nelle attività relative a progetti europei di interesse comune e per l'implementazione della raccolta relativa alle Buone Pratiche in tema di energia avviata dalla Regione del Veneto. (Deliberazione della Giunta n. 2913 del 28 dicembre 2012).

La Regione ed Unioncamere-Eurosportello, nell'ambito dell'attività di attuazione dei progetti europei di cui è partner Unioncamere-Eurosportello, promuovono, anche con azioni comuni nel territorio regionale, l'individuazione di Buone Pratiche in materia di energia al fine del loro inserimento nella Banca Dati Regionale on line denominata "Buone Pratiche Energia".

Art. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Le Parti si impegnano a informarsi reciprocamente circa l'andamento delle specifiche attività oggetto del presente protocollo.

Art. 3 – DURATA

Il Protocollo d'intesa sarà efficace dalla sottoscrizione dello stesso. L'attività oggetto del presente protocollo deve concludersi entro il 31 dicembre 2015, prorogabile d'intesa tra le Parti.

Art. 4 – SPESE ED ONERI

Le attività previste dal presente protocollo si devono intendere svolte a titolo non oneroso.

Art. 5 – RICHIAMO DI NORME

Per quanto non contemplato espressamente dal presente protocollo si rinvia alla normativa vigente.

Art. 6 – PROPRIETA' DELLE RISULTANZE DELLA COLLABORAZIONE

I diritti di proprietà e/o utilizzazione degli elaborati e di altro materiale, anche didattico, predisposto o realizzato – previsto e non previsto – nell'ambito di quanto previsto dal presente Protocollo d'intesa, sono di proprietà congiunta della Regione e di Unioncamere-Eurosportello, che potranno quindi autonomamente disporne ai fini di pubblicazione, diffusione, utilizzo e duplicazione

Art. 7 – RECESSO DALLA COLLABORAZIONE

Le Parti possono recedere dal presente protocollo d'intesa in qualsiasi momento qualora, per cause di forza maggiore, l'iter progettuale dovesse interrompersi prima della data programmata per la sua conclusione.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE DEL VENETO	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO EUROSPORTELLO
_____	_____

Venezia, lì ___/___/____

Il presente protocollo, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

(Codice interno: 273471)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 566 del 15 aprile 2014

Costituzione del "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia" e del "Gruppo interno di Coordinamento per l'Energia" per un approccio coordinato e sinergico sulle politiche energetiche regionali in materia di energia da fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
È disposta la costituzione di un "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia", composto da tecnici ed esperti appartenenti ai principali stakeholders in tema di Energia, nonché di un "Gruppo interno di Coordinamento per l'Energia" cui sono chiamate a partecipare le strutture regionali al fine di promuovere in modo coordinato e sinergico misure, azioni, progetti ed altre iniziative in materia di energia da fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

Il controllo del consumo di energia ed il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituiscono i cardini del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni assunti a livello comunitario e internazionale.

Tali elementi risultano determinanti anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire il progresso tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo anche in ambito regionale.

L'innovazione ed una politica energetica sostenibile e competitiva, infatti, possono concorrere a promuovere crescita economica ed occupazione in quanto la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli interventi di risparmio ed efficienza energetica dipendono spesso dalle piccole e medie imprese (PMI).

Alla luce di quanto espresso, il settore pubblico dovrebbe sostenere le azioni di sviluppo in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere il ricorso ai fondi strutturali in tale settore.

In tale contesto la direttiva 2009/28/CE stabilisce obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia (elettrica, calore ed energia destinata ai trasporti) prodotta da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. Per l'Italia l'obiettivo è del 17%, da raggiungere entro il 2020.

In attuazione della direttiva 2009/28/CE, il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento di tale obiettivo.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 15 marzo 2012 (c.d. "Burden Sharing"), sono stati definiti e quantificati gli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili ed i relativi percorsi temporali regionalizzati; per la Regione del Veneto l'obiettivo finale è pari al 10,3%, da raggiungere entro il 2020; gli obiettivi intermedi e finali a partire dall'anno 2016 sono vincolanti.

In tale contesto, nel corso del 2012 la Giunta Regionale del Veneto, in applicazione dell'art. 2 della L.R. 25/2000 in tema di pianificazione energetica regionale, ha avviato l'attività di elaborazione del "Piano Energetico Regionale - Fonti rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica".

Con D.G.R.V. n. 2912 del 28 dicembre 2012 la Giunta ha adottato il Documento Preliminare di Piano e il Rapporto Ambientale Preliminare, avviando la Valutazione Ambientale Strategica (VAS); con D.G.R.V. n. 1820 del 15 ottobre 2013 sono stati adottati i documenti del "Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica" e sono state definite le modalità di realizzazione della consultazione pubblica prevista per legge, finalizzata alla definizione dei contenuti della programmazione in tema di fonti di energia rinnovabili, che sarà, infine, sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale.

Il documento di Piano valuta i potenziali energetici regionali al 2020 derivanti da fonti rinnovabili e di risparmio ed efficienza energetica, derivanti dal contenimento dei consumi energetici nei settori domestico - residenziale, industriale, terziario, agricoltura e nel settore dei trasporti, definendo nel contempo le strategie regionali di attuazione.

Le azioni regionali attivabili per il conseguimento dell'obiettivo di burden sharing al 2020 in tema di fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica sono aggregate nelle seguenti aree omogenee:

- AREA Qualificazione energetica e sostenibilità del sistema produttivo (settore primario, secondario, terziario e terziario avanzato)
- AREA Promozione di mobilità sostenibile
- AREA Qualificazione energetica del settore pubblico
- AREA Qualificazione energetica e sostenibilità del settore edilizia privata
- AREA Generazione distribuita ed interventi sulle reti di trasporto e distribuzione di energia
- AREA Ricerca & Sviluppo
- AREA Formazione, informazione e comunicazione
- AREA Rapporti con altri soggetti
- AREA Monitoraggio
- AREA Altro.

Al fine di rendere i contenuti della programmazione in tema di energia il più aderenti possibile alle aspettative ed alle esigenze del territorio, la Giunta Regionale con le DD.GG.RR.VV. nn. 1032 del 12/7/2011, 1628 del 11/10/2011, 1958 del 22/11/2011, 1959 del 22/11/2011, 750 del 2/5/2012 ha costituito il "Tavolo permanente per la condivisione degli obiettivi, l'individuazione delle azioni da svolgere e la verifica dei risultati in materia di energia", prevedendo collaborazioni con Confindustria Veneto, Ance Veneto (Associazione Regionale Costruttori Edili del Veneto), AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), GSE S.p.A. (Gestore dei Servizi Energetici), TERNA S.p.A. Tali collaborazioni hanno come finalità la condivisione degli obiettivi, l'individuazione delle azioni da svolgere e la verifica dei risultati negli ambiti di pianificazione e produzione normativa/regolamentare di semplificazione, informazione e monitoraggio, rapporti interistituzionali, ricerca ed innovazione, comunicazione in materia di energia.

La trasversalità ed il carattere multidisciplinare della materia "energia" rende tuttavia necessario il coinvolgimento di una serie molto più ampia di soggetti, interni ed esterni all'Amministrazione Regionale, a vario titolo interessati dai temi energetici.

Si consideri che, solo all'interno dell'Amministrazione Regionale, sono molteplici le strutture portatrici di interesse nel settore dell'energia: per le autorizzazioni degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Sezione Tutela Ambiente e Sezione Agroambiente per impianti a biomassa e biogas, Sezione Energia per impianti fotovoltaici ed eolici, Sezione Difesa del Suolo e Sezioni provinciali della Difesa Idrogeologica per impianti idroelettrici, Sezione Geologia e Georisorse per impianti geotermici); per il tema dell'edilizia ed urbanistica (Sezione Lavori Pubblici, Sezione Edilizia Abitativa, Sezione Demanio Patrimonio Sedi, Sezione Urbanistica, Sezione Pianificazione Territoriale e Strategica e Cartografia); per il tema della mobilità (Sezione Mobilità); per la parte formativa (Sezione Formazione e Sezione Istruzione),per gli interventi di risparmio ed efficienza energetica nel sistema produttivo (Sezione Commercio, Sezione Industria e Artigianato, Sezione Ricerca e Innovazione e Sezione Piani e Programmi settore primario), per progetti specifici in tema di energia (Sezione Progetto Venezia, Sezione Economia e Sviluppo Montano, Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori)

Tra gli stakeholders esterni invece si annoverano, a titolo esemplificativo, le Amministrazioni comunali e provinciali, gli ordini e collegi professionali, le associazioni di categoria, associazioni di natura ambientalistica, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Il coinvolgimento di una platea tanto ampia di soggetti non può tuttavia pregiudicare la necessità di disporre di uno strumento di coinvolgimento dei vari stakeholders maggiormente flessibile e in grado di cogliere con celerità le istanze e le necessità del territorio, coordinare iniziative e progetti in materia di energia e creare sinergie tra gli stessi.

Per tali motivazioni si ritiene necessario individuare modalità efficaci per assicurare il coordinamento da un lato di tutti gli stakeholders del territorio e dall'altro la cooperazione operativa e funzionale delle varie strutture afferenti a diverse Aree e Dipartimenti regionali.

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene opportuno proporre a livello regionale la costituzione di uno specifico "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia", composto da tecnici ed esperti, i cui obiettivi saranno quelli di dare attuazione e sviluppo coordinato alle politiche energetiche nel campo dell'energia sostenibile, creare una concreta azione di 'sinergia operativa' sotto i vari profili tecnico e amministrativo, realizzare un confronto durevole con le realtà che a livello territoriale dimostrano interesse nelle tematiche energetiche, identificare gli elementi di ostacolo e le opportunità di sviluppo, anche ai fini dell'integrazione tra interventi delle politiche energetiche ed iniziative realizzate a vari livelli.

Rientrerà nelle competenze del "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia" anche l'individuazione in ambito regionale di proposte, misure, azioni, buone pratiche, progetti ed altre iniziative in linea con quanto definito nel Piano Energetico Regionale per il conseguimento dell'obiettivo regionale di burden sharing al 2020, anche in tema di Patto dei Sindaci, attività

per la quale la Regione del Veneto è stata individuata come struttura di supporto per i Comuni del Veneto, come disposto dalla D.G.R.V. n. 1594 del 31 luglio 2012.

Pertanto si propone alla Giunta Regionale di costituire il "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia" secondo la composizione di seguito illustrata:

a. Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A., o un suo delegato, con funzione di coordinamento
b. direttore della Sezione Energia
c. un rappresentante dell'ANCI
d. un rappresentante dell'URPV
e. un rappresentante di ENEA
f. un rappresentante di GSE
g. un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'industria;
h. un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'artigianato;
i. un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'agricoltura;
j. un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del commercio;
k. un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni intellettuali in ambito tecnico;
l. un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale

Per evidenti motivi di operatività e di competenza tecnica, il "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia" lavorerà per specifiche tematiche e per sottogruppi.

Il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. potrà individuare di volta in volta le diverse Sezioni Regionali, competenti per le tematiche trattate, che parteciperanno ai lavori del Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia.

Potranno inoltre partecipare, per presentare proposte, mozioni, pareri e/o con funzione consultiva - su invito del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. - esperti, responsabili di Associazioni professionali e altri Enti, Organizzazioni, ecc. che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

Svolgerà la funzione di segretario un dipendente della Sezione Energia.

Si precisa, che l'attività del "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia" non comporterà per l'Amministrazione Regionale alcun onere aggiuntivo e che i componenti esterni all'Amministrazione Regionale parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso.

Il "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia" così individuato sostituisce il "Tavolo permanente per la condivisione degli obiettivi, l'individuazione delle azioni da svolgere e la verifica dei risultati in materia di energia" di cui alle DD.GG.RR.VV. nn. 1032 del 12/7/2011, 1628 del 11/10/2011, 1958 del 22/11/2011, 1959 del 22/11/2011, 750 del 2/5/2012, assumendone le competenze, oltre a quanto espressamente individuato nel presente atto.

Si ritiene altresì opportuno istituire un "Gruppo interno di Coordinamento per l'Energia" cui sono chiamate a partecipare le numerose strutture regionali portatrici di interesse nel settore dell'energia con l'obiettivo di ottimizzare le sinergie tra le varie strutture, omogeneizzare le procedure in essere, contribuire all'efficacia ed alla funzionalità del "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia" sia contribuendo a proporre le tematiche da affrontare, sia collaborando ad attuare le iniziative concordate.

Pertanto si propone alla Giunta Regionale di costituire il "Gruppo interno di Coordinamento per l'Energia" secondo la composizione di seguito illustrata:

1. Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A., o un suo delegato, con funzione di coordinamento
2. direttore della Sezione Energia
3. Direttore, o suo delegato, per ognuna delle seguenti strutture:

    - Sezione Tutela Ambiente

- Sezione Agroambiente
- Sezione Difesa del Suolo
- Sezione Geologia e Georisorse
- Sezione Lavori Pubblici
- Sezione Edilizia Abitativa
- Sezione Demanio Patrimonio Sedi
- Sezione Urbanistica
- Sezione Pianificazione Territoriale e Strategica e Cartografia
- Sezione Mobilità
- Sezione Formazione
- Sezione Istruzione
- Sezione Commercio
- Sezione Industria e Artigianato
- Sezione Ricerca e Innovazione
- Sezione Piani e Programmi settore primario
- Sezione Progetto Venezia
- Sezione Economia e Sviluppo Montano
- Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori

Svolgerà la funzione di segretario un dipendente della Sezione Energia.

Per evidenti motivi di operatività e di competenza tecnica, il "Gruppo interno di Coordinamento per l'Energia" lavorerà per specifiche tematiche e per sottogruppi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la direttiva 2009/28/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 marzo 2012 (c.d. Burden Sharing);

VISTA la L.R. 25/2000;

VISTE le DD.GG.RR.VV. nn. 2912 del 28/12/2012 e 1820 del 15/10/2013;

VISTE le DD.GG.RR.VV. nn. 1032 del 12/7/2011, 1628 del 11/10/2011, 1958 del 22/11/2011, 1959 del 22/11/2011, 750 del 2/5/2012, 1594 del 31/7/2012;

VISTO l'art. 2 c. 2 lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di istituire il "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia", composto da tecnici ed esperti, avente la seguente composizione:

a. Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A., o un suo delegato, con funzione di coordinamento
b. direttore della Sezione Energia
c. un rappresentante dell'ANCI
d. un rappresentante dell'URPV
e. un rappresentante di ENEA
f. un rappresentante di GSE

g. un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'industria;
h. un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'artigianato;
i. un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell'agricoltura;
j. un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del commercio;
k. un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni intellettuali in ambito tecnico;
l. un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale,

3. di dare atto che il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. potrà individuare di volta in volta le diverse Sezioni Regionali, competenti per le tematiche trattate, che parteciperanno ai lavori del "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia"

4. di dare atto che potranno inoltre partecipare, per presentare proposte, mozioni, pareri e/o con funzione consultiva - su invito del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. - esperti, responsabili di Associazioni professionali e altri Enti, Organizzazioni, ecc. che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

5. di dare atto che il "Gruppo Tecnico di Coordinamento per l'Energia" così individuato sostituisce il "Tavolo permanente per la condivisione degli obiettivi, l'individuazione delle azioni da svolgere e la verifica dei risultati in materia di energia" di cui alle DD.GG.RR.VV. nn. 1032 del 12/7/2011, 1628 del 11/10/2011, 1958 del 22/11/2011, 1959 del 22/11/2011, 750 del 2/5/2012, assumendone le competenze, oltre a quanto espressamente individuato nel presente atto;

6. di istituire il "Gruppo interno di Coordinamento per l'Energia", avente la seguente composizione:

a. Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A., o un suo delegato, con funzione di coordinamento
b. direttore della Sezione Energia
c. Direttore, o suo delegato, per ognuna delle seguenti strutture:

- Sezione Tutela Ambiente,
- Sezione Agroambiente,
- Sezione Difesa del Suolo,
- Sezione Geologia e Georisorse,
- Sezione Lavori Pubblici,
- Sezione Edilizia Abitativa,
- Sezione Demanio Patrimonio Sedi,
- Sezione Urbanistica,
- Sezione Pianificazione Territoriale e Strategica e Cartografia,
- Sezione Mobilità,
- Sezione Formazione,
- Sezione Istruzione,
- Sezione Commercio,
- Sezione Industria e Artigianato,
- Sezione Ricerca e Innovazione,
- Sezione Piani e Programmi settore primario,
- Sezione Progetto Venezia,
- Sezione Economia e Sviluppo Montano,
- Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori,

7. di incaricare il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. di provvedere ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 273473)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 568 del 15 aprile 2014

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica. Provvedimenti. (L.R. 59/1999; LR 27/03 art. 53, c.7; L.R. 03/2013, art. 40).

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone alcune modifiche alle condizioni relative ad una serie di finanziamenti concessi, ai sensi delle normative in oggetto, con DGR 1283/2008, DGR 3304/2008, DGR 921/2009, DGR 3562/2009, DGR 2494/2009, DGR 3173/2010 e DGR 2102/2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia pubblica riguardanti molteplici tipologie di opere. In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di riparto:

- DGR 1283 del 26.05.2008 - Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Primo piano di riparto per l'esercizio finanziario 2008. (L.R. 59/1999);
- DGR 3304 del 04.11.2008 - Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Ammissibilità e graduatorie di priorità degli interventi per gli esercizi 2008 e 2009 - Secondo Piano di riparto per l'esercizio finanziario 2008. (L.R. 59/1999);
- DGR 921 del 07.04.2009 - Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Ulteriore scorrimento della graduatoria di ammissibilità delle istanze prodotte ai sensi del bando 2008-2009. Primo piano di riparto per l'esercizio finanziario 2009. (L.R. 59/1999);
- DGR 3562 del 24.11.2009 - Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Ammissibilità e graduatorie di priorità degli interventi per gli esercizi 2008 e 2009 - Secondo Piano di riparto per l'esercizio finanziario 2009. Adozione del provvedimento n. 129/CR del 29.09.09. (L.R. 59/1999);
- DGR. 2494 del 04.08.2009 - Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica. Secondo Piano di Riparto per l'esercizio finanziario 2009 (L.R. n. 3/2003, art. 52; D.Lgs. 31/03/1998 n° 112; LR n° 27/03 art. 53, c.7);
- DGR 3173 del 14.12.2010 - Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Graduatorie del Bando 2010-2011. Secondo Piano di riparto per l'esercizio finanziario 2010. (L.R. 59/1999).

Si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute da parte di alcuni dei beneficiari di contributi assegnati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta regionale, elencati nell'**Allegato A** "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Modifiche interventi finanziati con DGR 1283/2008, DGR 3304/2008, DGR 921/2009, DGR 3562/2009, DGR 2494/2009 e DGR 3173/2010, volte ad ottenere, per le motivazioni riportate nell'allegato stesso, una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento assegnato.

Ritenuto infatti che le modifiche proposte siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso, tenuto conto inoltre del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative eventuali graduatorie, si ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.

Con il presente provvedimento, inoltre, a seguito di specifica richiesta in tal senso da parte del Comune di Granze con nota n. 944 del 14.02.2014, si ritiene opportuno disporre, anche per gli interventi sostitutivi finanziati con D.G.R. n. 2102 del 19.11.2013, in analogia con quanto già stabilito con DGR 1024 del 18.06.2013 per altre linee di spesa di competenza della Sezione Lavori Pubblici, che l'aliquota di finanziamento sia innalzata fino al 100% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, comunque nel limite del contributo assegnato e fatta salva la funzionalità dell'intervento realizzato.

Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i

rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte.

Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 59/1999;

VISTA la L.R. 03/2013, art. 40;

VISTI i seguenti provvedimenti: DGR 1283/2008, DGR 3304/2008, DGR 921/2009, DGR 3562/2009, DGR 2494/2009, DGR 3173/2010 e DGR 2102/2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche alle condizioni poste alla base dei finanziamenti elencati nell'**Allegato A** "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Modifiche interventi finanziati con DGR 1283/2008, DGR 3304/2008, DGR 921/2009, DGR 3562/2009, DGR 2494/2009 e DGR 3173/2010";

2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al punto 1, le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di finanziamento, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte;

3. di disporre, per le motivazioni di cui alle premesse, in relazione agli interventi sostitutivi finanziati con D.G.R. n. 2102 del 19.11.2013, che l'aliquota di finanziamento sia innalzata fino al 100% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, comunque nel limite del contributo assegnato e fatta salva la funzionalità dell'intervento realizzato;

4. di incaricare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 568 del 15 aprile 2014

REGIONE DEL VENETO

Allegato A alla Dgr n. del

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica

Modifiche interventi finanziati con DGR 1283/2008, DGR 3304/2008, DGR 921/2009, DGR 3562/2009, DGR 2494/2009 e 3173/2010.

N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza modificato	Importo contributo
1	Comune di FREGONA via Mezzavilla, 1 31010 FREGONA (TV) C.F. 84002070260	Lavori presso l'edificio sede della Scuola Elementare ubicata in via Roma (Cat. 4)	FREGONA (TV)	1283/2008	Con note n.54 del 2.1.2014 e n. 2941 del 25.03.2014il Comune, in relazione al contributo di Euro 82.500,00 assegnato con DGR n.1283/2008, ai sensi della L.R. 59/99, su un importo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di Euro 165.000,00, per l'intervento di Cat.4) Ampliamento volumetrico di edifici preesistenti per conferire migliore funzionalità didattica all'edificio sede della Scuola Elementare ubicata in via Roma, chiede di utilizzare detta assegnazione per ristrutturare e sistemare il medesimo edificio scolastico che, in relazione alle nuove disposizioni ministeriali che consentono l'aumento del numero di alunni per classe, non necessita più dell'incremento del numero di aule, con una previsione di spesa ammissibile a contributo di Euro 82.500,00 riferita alle cat 1) (serramenti interni ed esterni) e 5) (copertura). L'istanza si ritiene accoglibile in quanto, tenuto conto anche che, con D.G.R.n.1024/2013, l'aliquota di finanziamento è stata innalzata al 100% della spesa ammissibile, non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo originario.	165.000,00 (1)	82.500,00 (1)	82.500,00
2	Comune di MIRA piazza IX Martiri 3 30034 MIRA (VE) C.F. 00368570271	Lavori presso 3 edifici scolatici sedi delle Scuole Materne Arcobaleno di via Boito frazione Malcontenta (Cat.2 e Cat.4), Rodari di via L.Albano frazione Oriago (Cat.2) e I.Calvino di via Marmolada 20 frazione Oriago (Cat.2)	MIRA (VE)	1283/2008	Con note n.4026 del 4.2.2014 e n. 10923 del 31.03.2014, il Comune, in relazione a n.4 contributi di importo complessivo di Euro 181.588,00 assegnati con D.G.R.n.1283/2008 a sensi della L.R. 59/99, su un importo complessivo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di Euro 453.970,00 per degli Interventi su strutture esistenti relativi ad impianti tecnologici (Cat.2) e di Ampliamento volumetrico di edifici preesistenti per conferire migliore funzionalità didattica (Cat.4) presso n.3 edifici sedi delle Scuole Materne Arcobaleno di via Boito frazione Malcontenta (Cat.2 per Euro 66.000,00 e Cat.4 per Euro 39.600,00), Rodari di via Lago d'Albano frazione Oriago (Cat.2 per Euro 38.649,60) e I.Calvino di via Marmolada 20 frazione Oriago (Cat.2) per Euro 37.338,40), chiede di utilizzare le quattro assegnazioni, ad oggi non utilizzate, per l'unico intervento, ritenuto prioritario, di adegumento e messa in sicurezza (Cat.1) della Scuola Primaria U.Foscolo della frazione Mira Taglio. Ciò al fine di conseguire il Certificato Prevenzione Incendi, che comporta una spesa complessiva ammissibile a contributo di Euro 153.835,14 (I.VA 10% compresa) e per la sostituzione del controssoffitto di un intero piano, danneggiato da infiltrazioni meteoriche, dell'importo ammissibile di Euro 28.000,00 (I.V.A. 10% compresa), per un importo ammissibile comlessivo di Euro 181.835,14. L'istanza si ritiene accoglibile in quanto, tenuto conto anche che, con D.G.R.n.1024/2013, l'aliquota di finanziamento è stata innalzata al 100% della spesa ammissibile, non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo originario	453.970,00 (1)	181.835.14 (1)	€ 181.588,00

Allegato A alla Dgr n. del

N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza modificato	Importo contributo
3	Comune di SAONARA piazza M.Borgato Soti 11, 35020 SAONARA (PD) C.F. 80010090282	Lavori presso l'edificio sede della Scuola Elementare G.Galilei di Saonara, ubicato in via Don Milani fraz.Villatora (Cat. 4)	SAONARA (PD)	1283/2008	Con nota n.12020 del 14.12.2013 il Comune, in relazione al contributo di Euro 82.500,00 assegnato con D.G.R. n.1283/2008 ai sensi della L.R. 59/99, su un importo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di Euro 165.000,00, per l'intervento di (Cat.4) Ampliamento volumetrico dell'edificio sede della Scuola Elementare G.Galilei ubicato in via Don Milani frazione Villatora, chiede di utilizzare detta assegnazione per l'esecuzione di prioritari lavori di manutenzione della copertura (cat. 5) e consolidamento strutturale (cat. 1) della palestra scolastica della Scuola A.Borgato di via Bachelet 12, in quanto l'immobile presenta delle infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dalla copertura che determinano danni alle sottostanti murature e delle risalite di umidità dalle fondazioni che determinano danni ai paramenti murari ed ai pilastri. L'intervento proposto presso la palestra della scuola A.Borgato comporta una previsione di spesa di Euro 82.500,00 L'istanza si ritiene accoglibile in quanto, tenuto conto anche che, con D.G.R.n.1024/2013, l'aliquota di finanziamento è stata innalzata al 100% della spesa ammissibile, non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo originario.	165.000,00 (1)	82.500,00 (1)	82.500,00
4	Scuola Materna S.PIO X° piazza Manzoni 12 35010 S.GIORGIO IN BOSCO (PD) C.F. 03380880280	Lavori di consolidamento ed impermeabilizzazione della copertura presso l'edificio sede della Scuola Materna S.Pio X° ubicato in piazza Manzoni 12 di S.Giorgio in Bosco (PD)	S.GIORGIO IN BOSCO (PD)	3304/2008	Con nota dell'11.12.2013 il Parroco della Parrocchia di S.Giorgio Martire di via Valsugana 87 in S.Giorgio in Bosco (PD) chiede che il contributo di Euro 66.228,80, assegnato con D.G.R.n.3304/2008, ai sensi della L.R. 59/99, alla Scuola Materna S.Pio X° di piazza Manzoni 12 in S.Giorgio in Bosco (PD) per l'intervento di consolidamento e impermeabilizzazione della copertura dell'edificio sede della stessa Scuola Materna, sia attribuito alla Parrocchia in quanto l'intervento è stato realizzato con onere interamente a carico della Parrocchia stessa, che è proprietaria dell'edificio scolastico e che gestisce direttamente l'attività della Scuola Materna. La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a bas dell'assegnazione del contributo, tenuto conto inoltre che il Codice Fiscale e la partita I.V.A. della Scuola Materna dichiarati in sede di istanza di contributo sono quelli che, sulla base di specifico certificato, risultano attribuiti alla Parrocchia	165.572,00 (1)	165.572,00 (1)	66.228,80
5	Comune di SUSEGANA piazza Martiri della Libertà 10 31058 SUSEGANA (TV) C.F. 82002750261	Lavori presso l'edificio sede della Scuola Materna S.Maria delle Vittorie ubicato in via Tempio Votivo frazione Ponte della Priula (Cat.4a)	SUSEGANA (TV)	921/2009	Con nota n.21018 del 12.2.2014 il Comune, in relazione al contributo di Euro 70.000,00 assegnato con D.G.R.n.921/2009 ai sensi della L.R. 59/99, su un importo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di Euro 140.000,00 per l'intervento di Ampliamento di spazi da destinare alla didattica (Cat.4a) presso l'edificio sede della Scuola Materna S.Maria delle Vittorie ubicato in via Tempio Votivo frazione Ponte della Priula, atteso che le necessità dell'ampliamento sono venute meno a seguito del calo degli alunni iscritti, chiede di utilizzare la menzionata assegnazione per realizzare la mensa come ampliamento della scuola Elementare A.Manzoni di via Papa Luciani (Cat. 4b) che comporta una spesa ammissibile a contributo di Euro 220.000,00 (compreso I.V.A. 10%). L'istanza si ritiene accoglibile in quanto, tenuto conto anche che, con D.G.R.n.1024/2013, l'aliquota di finanziamento è stata innalzata al 100% della spesa ammissibile, non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo originario.	140.000,00 (1)	220.000,00 (1)	70.000,00
6	Scuola Materna S.MARIA GORETTI via Cavour 1030, frazione Beverare 45030 S.MARTINO DI VENEZZE (RO) C.F. 00208860296	Interventi di adeguamentostrutturale presso l'edificio sede della Scuola Materna S.Maria Goretti ubicato in via Cavour 1030, frazione Beverare di S.Martino di Venezze (RO)	S.MARTINO DI VENEZZE (RO)	3562/2009	Con nota del 9.12.2013 il Presidente della Scuola Materna S.Maria Goretti di via Cavour 1030, frazione Beverare di S.Martino di Venezze (RO), chiede che il contributo di Euro 1.000,00 assegnato con D.G.R.n.3562/2009, ai sensi della L.R. 59/99, su un importo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed I.V.A. di Euro 2.500,00, per interventi di adeguamento strutturale (Cat.7), sia attribuito alla Parrocchia S.Maria Assunta, via Cavour 817 frazione Beverare di S.Martino di Venezze (RO) (C.F. e partita I.V.A. 00208860296) in quanto l'intervento è stato realizzato con onere interamente a carico della Parrocchia stessa, proprietaria dell'edificio scolastico concesso in comodato d'uso gratuito alla Scuola Materna La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni poste a bas dell'assegnazione del contributo . Il Codice Fiscale e la partita I.V.A. della Parrocchia e della Scuola Materna coincidono	2.500,00 (1)	2.500,00 (1)	1.000,00
7	Comune di Maserà di Padova Piazza Municipio 41 35020 Maserà di Padova (PD) C.F. 80009490287	Lavori di realizzazione della nuova scuola media in accorpamento alla scuola elementare	Maserà di Padova (PD)	2494/2009	Con nota n. 1106 del 08.01.2014, il Comune chiede che il contributo di € 1.250.000,00 assegnato, con DGR 2494 in data 04.08.2009 ai sensi dell'art. 53, comma 7, della LR n° 27/03, per la la realizzazione della nuova scuola media in accorpamento alla scuola elementare, del costo ammissibile per lavori € 3.375.000,00, possa essere utilizzato per il recupero dell'esistente scuola media Papa Giovanni XXIII, del costo complessivo di € 1.393.000,00.	€ 3.375.000,00	€ 1.393.000,00 (2)	€ 1.250.000,00

Allegato A alla Dgr n. del

N.	Beneficiario del contributo	Denominazione opera	Comune di ubicazione	DGR assegnazione contributo	Motivazioni richiesta di modifica	Importo lavori ed oneri per la sicurezza ammesso a contributo	Importo Lavori ed oneri per la sicurezza modificato	Importo contributo
	C.F. 80009490281	Scuola elementare .	(TV)		Ciò in quanto, a seguito delle difficoltà finanziarie connesse al particolare momento storico, si è imposta la necessità di rinunciare alla realizzazione della nuova scuola, optando per la scelta più economica dell'adeguamento della stessa. La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condzioni di necessità poste a base dell'assegnazione del contributo		(2)	
8	Comune di BREDA DI PIAVE piazza D.Olivi 16 31030 BREDA DI PIAVE (TV) C.F. 80006200267	Lavori presso l'edificio sede della Scuola Elementare Eroi del Piave ubicato in via S.D.Davanzo frazione Saletto di Piave (Cat.1)	BREDA DI PIAVE (TV)	921/2009	Con nota n.15608-2013/1228 del 29.1.2014 il Comune, in relazione al contributo di Euro 29.159,73 assegnato con D.G.R.n.921/2009 ai sensi della L.R. 59/99, su un importo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di Euro 58.319,46 per l'intervento di Adeguamento di strutture esistenti alle norme del Decr.Leg.vo n.626/1994 (Cat.1) presso l'edificio sede della Scuola Elementare Eroi del Piave ubicato in via S.D.Davanzo frazione Saletto, a seguito della richiesta in tal senso presentata dal Responsabile della Sicurezza, chiede di utilizzare la menzionata assegnazione per realizzare altri lavori, comunque finalizzati all'adegumento alle norme di sicurezza, quali l'adeguamento dei locali centrale termica della Scuola primaria G.Puccini, l'apposizione di pellicole di sicurezza sulle vetrate delle scuole primarie di Saletto di Piave e di Pero e l'apposizione di paraspigoli presso le scuole primarie per una spesa complessiva, ammissibile a contriuto, di Euro 30.000,00 (compreso I.V.A. 10%). L'istanza si ritiene accoglibile in quanto, tenuto conto anche che, con D.G.R.n.1024/2013, l'aliquota di finanziamento è stata innalzata al 100% della spesa ammissibile, non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo originario.	58.319,46 (1)	30.000,00 (1)	29.159,73
9	Comune di PADOVA via del Municipio 1 35122 PADOVA C.F. 00644060287	Lavori presso l'edificio sede della Scuola Materna Aquilone ubicato in via Orna 3 (Cat.1)	PADOVA	3173/2010	Con note n.76802 del 28.3.2011 e n.22866 del 28.1.2014 il Comune, in relazione al contributo di Euro 29.406,70 assegnato con D.G.R.n.3173/2010 ai sensi della L.R. 59/99, su un importo ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA di Euro 73.516,76 per l'intervento di Adeguamento di strutture esistenti alle norme del Decr.Leg.vo n.626/1994 (Cat.1) presso l'edificio sede della Scuola Materna Aquilone di via Orna 3, ha segnalato che una verifica delle caratteristiche dei materiali esistenti, successiva alla richiesta di finanziamento, ha accertato come non necessario l'intervento di sostituzione dei controsoffitti per garantire la resistenza al fuoco del solaio di copertura dell'edificio. Il Comune chiede quindi di utilizzare il contributo per realizzare altri lavori, comunque finalizzati alla messa a norma di alcuni edifici scolastici, ossia per rendere apribili le porte delle aule nel senso del deflusso, come previsto dalle norme antincendio. L'adeguamento delle porte alle norme di sicurezza interessa n.4 Scuole Elementari (Ferrari di via Granze, Mantegna di via Zanchi, Zanibon di via Siracusa e Fogazzaro di via Chiesanuova) e n.6 Scuole Medie (Boito di via SS.Fabiano e Sebastiano, Mameli di via Agnusdei, Falconetto di via Dorighello, Levi Civita di via Basilicata, Ruzante di via Adria e Galilei di via della Biscia) per un importo complessivo, ammissibile a contributo, di Euro 75.706,74 (compreso I.V.A. 10%). L'istanza si ritiene accoglibile in quanto, tenuto conto anche che, con D.G.R.n.1024/2013, l'aliquota di finanziamento è stata innalzata al 100% della spesa ammissibile, non risultano alterate le condizioni poste a base dell'assegnazione del contributo originario.	73.516.76 (1)	75.706,74 (1)	29.406.70

(1) importo IVA 10% compresa.
(2) importo intero quadro economico di progetto.

(Codice interno: 273474)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 569 del 15 aprile 2014

Rilocalizzazione di finanziamenti relativi ad interventi costruttivi di n. 71 alloggi da cedere in locazione a canone concertato e di n. 30 alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato in Comune di Cavarzere (VE). Operatore: Impresa Edile "Immobiliare S. Silvestro" S.a.s. con sede in Comune di Camposampiero (PD). Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si procede alla rilocalizzazione in Comune di Montegalda (VI) e Campodarsego (PD) di due finanziamenti assentiti alla Impresa Edile "Immobiliare S. Silvestro" S.a.s. di Camposampiero per la realizzazione di alloggi da cedere in locazione a canone concertato e da cedere in proprietà a prezzo convenzionato originariamente localizzati in Comune di Cavarzere nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza dell'Impresa Edile "Immobiliare S. Silvestro" S.a.s. in data 12.6.2013 di rilocalizzazione degli interventi; nota regionale in data 26.8.2013, prot. n. 356401, di richiesta di elementi integrativi circa l'istanza di rilocalizzazione; nota in data 6.9.2013 della Impresa Edile "Immobiliare S. Silvestro" S.a.s. contenente gli elementi integrativi richiesti con regionale n. 356401/2013; nota regionale in data 22.1.2014, prot. n. 28016, di richiesta stato di attuazione degli interventi; nota in data 24.1.2014 dell'Impresa Edile "Immobiliare S. Silvestro" S.a.s. di riscontro alla regionale n. 28016/2014.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

Con decreti del Dirigente Regionale della Direzione per l'Edilizia Abitativa 17.12.2009, n. 391 e successive modificazioni ed integrazioni e 11.2.2010, n. 64, l'Impresa Edile "Immobiliare S. Silvestro" S.a.s. con sede in Comune di Camposampiero (PD) è stata ammessa a beneficiare, nel Comune di Cavarzere (VE), di due contributi rispettivamente di euro 3.195.000,00 per la realizzazione di un intervento costruttivo di n. 71 alloggi da cedere in locazione a canone concertato e di euro 750.000,00 per la realizzazione di un intervento costruttivo di n. 30 alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato nell'ambito del "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - .

Con nota in data 12.6.2013, motivando l'istanza con la circostanza che nonostante una massiccia pubblicizzazione, nell'ambito territoriale di Cavarzere e dei Comuni limitrofi, non è pervenuta alcuna prenotazione per gli erigendi alloggi fruenti del finanziamento regionale, definendo quindi una totale mancanza di interesse circa l'iniziativa, l'Impresa Edile "Immobiliare S. Silvestro" S.a.s. chiede la rilocalizzazione:

- del finanziamento di 945.000,00 euro (quota parte del finanziamento assentito di euro 3.195.000,00) per la realizzazione di un intervento costruttivo di n. 21 alloggi da cedere in locazione a canone concertato in Comune di Montegalda (VI);
- del finanziamento di euro 600.000,00 (quota parte del finanziamento assentito di euro 750.000,00) per la realizzazione di un intervento costruttivo di n. 24 alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato in Comune di Campodarsego (PD).

Con nota in data 26.8.2013, prot. n. 356401, sono stati chiesti elementi integrativi alla istanza di rilocalizzazione, elementi che l'Impresa Edile "Immobiliare S. Silvestro" S.a.s. trasmette con nota in data 6.9.2013 e dalla quale si evince che gli interventi edificatori in Comune di Montegalda e Campodarsego rispettano le condizioni di ammissibilità e di priorità, nonché i vincoli disposti dai bandi di concorso di cui agli allegati "A" e "C" della Deliberazione di Giunta regionale 26.05.2009, n. 1567.

Con successiva regionale in data 22.1.2014, prot. n. 28016, sono state richieste notizie circa lo stato di attuazione degli interventi costruttivi in Comune di Montegalda e Campodarsego; con nota in data 24.01.2014 l'Impresa Edile ha comunicato che relativamente all'intervento in Montegalda i lavori sono alla fase di grezzo avanzato, mentre per quanto riguarda i lavori dell'intervento in Comune di Campodarsego gli stessi hanno raggiunto una consistenza tale da permettere l'ultimazione degli stessi nei primi mesi del 2015.

Sotto il profilo giuridico - amministrativo non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della istanza in quanto, come citato, le nuove localizzazioni proposte rispettano le condizioni di ammissibilità e di priorità dei programmi riconosciute in fase di

approvazione delle graduatorie.

D'altro canto, tali rilocalizzazioni contribuiscono ad incrementare l'offerta di alloggi da cedere a prezzo convenzionato ed a canone concertato nel territorio Veneto peraltro rivolta a contrastare il fenomeno della emergenza abitativa, in particolare per le categorie sociali che non riescono ad acquisire l'unità abitativa principale nel libero mercato ed hanno un reddito troppo elevato per accedere agli alloggi messi a disposizione delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Provvedimento del Consiglio Regionale 28.10.2008, n. 72 - prot. n. 12953;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 26.5.2009, n. 1567;

Visti i decreti del Dirigente regionale della Direzione per l'Edilizia Abitativa 17.12.2009, n. 391 e successive modificazioni ed integrazioni e 11.2.2010, n. 64;

Viste le note della Impresa Edile "Immobiliare S. Silvestro" S.a.s. di Camposampiero (PD) in date 12.6.2013, 6.9.2013 e 24.1.2014;

Viste le note regionali 26.8.2013, prot. n. 356401 e 22.1.2014, prot. n. 28016;

delibera

1. per i motivi in premessa indicati, di rilocalizzare in favore della Impresa Edile "Immobiliare S. Silvestro" S.a.s. di Camposampiero:

   a. in Comune di Montegalda (VI) il finanziamento di complessivi 945.000,00 euro per la realizzazione di n. 21 alloggi da concedere in locazione a canone concertato originariamente ammesso in Comune di Cavarzere (VE);
   b. in Comune di Campodarsego (PD) il finanziamento di complessivi 600.000,00 euro per la realizzazione di n. 24 alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato originariamente ammesso in Comune di Cavarzere (VE).

2. di rinviare a successivo provvedimento il riutilizzo:

   - della somma di euro 2.250.000,00 derivante dalla differenza tra quanto ammesso con d.d.e.a. n. 391/2009 e successive modificazioni ed integrazioni (3.195.000,00 euro) e quanto disposto dal precedente punto 1. lett. a);
   - della somma di euro 150.000,00 derivante dalla differenza tra quanto ammesso con d.d.e.a. n. 64/2010 (750.000,00 euro) a quanto disposto dal precedente punto 1. lett. b);

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa della esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regionale.

(Codice interno: 273452)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 570 del 15 aprile 2014

Autorizzazione a conferire incarichi - Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011; D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012; D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012; D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013; D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si autorizza l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile a procedere al conferimento di incarichi a consulenti esterni, come specificato di seguito, secondo quanto previsto dalle disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto, emanate con D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011 e s.m.i.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" la Regione del Veneto è stata chiamata a svolgere un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali nonché di ridurre le spese di funzionamento.

La D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011 avente ad oggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva", elenca tra gli Enti strumentali oggetto dell'indagine anche i Parchi regionali del Veneto e tra essi il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

La citata D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011, allo scopo di non vanificare la futura razionalizzazione degli Enti, aziende ed agenzie della Regione, dispone al punto 2 che gli Enti strumentali, oggetto dell'attività ricognitiva ex art. 10 L.R. n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione dell'atto (BUR n. 85 del 15 novembre 2011), debbano essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale in relazione ad assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo.

Le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011, sono state prorogate con D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, con D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012, con D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013 e, da ultimo, con D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013 confermando la necessità da parte degli Enti strumentali della Regione del Veneto di acquisire l'autorizzazione preventiva per determinate fattispecie di assunzioni, tra cui figurano anche le consulenze e le assunzioni di qualsiasi tipo a tempo determinato.

L'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha presentato all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, ora Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, una serie di richieste per conferire incarichi a soggetti esterni, a causa dell'assenza all'interno di figure professionali in grado di svolgere diverse attività necessarie per adempiere alle proprie funzioni.

Nello specifico

- con nota prot. 3203 dell'11 ottobre 2013 è stata chiesta l'autorizzazione per conferire l'incarico ad un paesaggista per la redazione di un progetto preliminare di manutenzione straordinaria della zona umida di San Michele Vecchio, in Comune di Quarto d'Altino, per un compenso omnicomprensivo lordo di Euro 1.400,00;
- con nota prot. 395 del 30 gennaio 2014 è stata chiesta l'autorizzazione per conferire l'incarico ad un consulente legale esterno, per tutelare gli interessi giuridici dell'ente, prevedendo una spesa pari a Euro 2.000,00 per anno;
- con nota prot. 612/2014 del 20 febbraio 2014 è stata chiesta l'autorizzazione per conferire degli incarichi di lavoro autonomo occasionale a consulenti con formazione naturalistica e tecnica, prevedendo una spesa di circa Euro 6.000,00;
- con nota prot. 848 del 13 marzo 2014 è stata chiesta l'autorizzazione per utilizzare le graduatorie regionali per l'assunzione di personale a tempo determinato da assegnare alla realizzazione e rendicontazione del progetto finanziato con fondi comunitari nell'ambito del POR Parte FESR 2007 - 2013 Azione 4.3.1, per un periodo di un anno, eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi, il cui costo trova capienza nell'ambito dei capitoli di spesa in cui è

articolato il progetto comunitario.

Vista la nota della Sezione Risorse Umane prot. 93721 del 3 marzo 2014, interpellata per acquisire il parere relativamente al conferimento di incarico ad un consulente legale esterno e al paesaggista, la quale evidenzia la necessità di rispettare le disposizioni giuridiche seguenti:

- art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 (rispetto della procedura comparativa);
- art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 (a decorrere dall'anno 2011 la spesa per le consulenze non può essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009);
- art. 1, commi 5 e ss del D.L. 101/2013 (per l'anno 2014 la spesa per le consulenze non può superare l'80% del limite di spesa per l'anno 2013).

Considerate le richieste meritevoli di accoglimento, si propone di autorizzare l'assegnazione dei sopradescritti incarichi nel rispetto delle disposizioni soprarichiamate e di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;

VISTA la legge regionale n. 8 del 28 gennaio 1991;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;

VISTO il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 30 luglio 2010;

VISTE le note dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile prot. 3203 dell'11 ottobre 2013, prot. 395 del 30 gennaio 2014, prot. 612/2014 del 20 febbraio 2014 e prot. 848 del 13 marzo 2014;

VISTE la D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011, la D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, la D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012, la D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013 e la D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013;

VISTA la nota della Sezione Risorse Umane prot. 93721 del 3 marzo 2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte e con riguardo all'applicazione della D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011, nonché della D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, della D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012, della D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013 e della D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013, il conferimento degli incarichi come descritti in premessa da parte dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, secondo le disposizioni di legge di settore;

2. di stabilire che gli atti relativi ai procedimenti degli incarichi dovranno essere trasmessi alla Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori;

3. dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273453)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 571 del 15 aprile 2014

Autorizzazione al passaggio di qualifica degli operai forestali addetti alle operazioni di controllo, selezione e gestione della fauna selvatica dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011; D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012; D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012; D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013; D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si autorizza il passaggio di qualifica di n. 6 operai forestali addetti alle operazioni di controllo, selezione e gestione della fauna selvatica come previsto dal nuovo Contratto Integrativo Regionale del Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalle disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto, emanate con D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011 e s.m.i.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" la Regione del Veneto è stata chiamata a svolgere un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali nonché di ridurre le spese di funzionamento.

La D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011 avente ad oggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva", elenca tra gli Enti strumentali oggetto dell'indagine anche i Parchi regionali del Veneto e tra essi il Parco Regionale dei Colli Euganei.

La citata D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011, allo scopo di non vanificare la futura razionalizzazione degli Enti, aziende ed agenzie della Regione, dispone al punto 2 che gli Enti strumentali, oggetto dell'attività ricognitiva ex art. 10 L.R. n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione dell'atto (BUR n. 85 del 15 novembre 2011), debbano essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale in relazione ad assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo.

Le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011, sono state prorogate con D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, con D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012, con D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013 e, da ultimo, con D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013 confermando la necessità da parte degli Enti strumentali della Regione del Veneto di acquisire l'autorizzazione preventiva per determinate fattispecie di assunzioni, tra cui figurano anche le assunzioni di qualsiasi tipo a tempo determinato.

Il Parco Regionale dei Colli Euganei con nota ns. prot. 557492 del 19 dicembre 2013, ha chiesto all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, competente per materia, ora Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, l'autorizzazione all'assegnazione della qualifica di "specializzato super" agli operai forestali che da anni svolgono l'attività di "addetto alle operazioni di controllo, selezione e gestione in genere della fauna selvatica, in possesso dei necessari titoli abilitativi e qualificanti", come previsto dal nuovo Contratto Integrativo Regionale del Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Regione del Veneto, firmato dalle parti in data 27 giugno 2012 e recepito dalla Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 1537 del 31 luglio 2012.

Tale richiesta trova giustificazione nel fatto che l'inquadramento corretto degli operai addetti al controllo della fauna selvatica, che attualmente per motivi legati a problemi di responsabilità non possono accompagnare le squadre di selecontrollori nelle uscite serali, ottenendo la qualifica in oggetto, potrebbero svolgere le proprie funzioni correttamente e con maggior efficacia nell'ambito dell'obiettivo di ridurre la popolazione di cinghiali nel territorio dei Colli Euganei.

L'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha trasmesso un quadro economico in cui individua la copertura della maggior spesa, che verrà a crearsi a seguito dell'inquadramento degli operai nella qualifica "specializzato super", stimata in circa Euro 11.000,00, nonché la copertura finanziaria.

Considerata, pertanto, la motivazione meritevole di accoglimento, si propone di autorizzare l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei all'assegnazione della qualifica di "specializzato super" a n. 6 operai forestali addetti alle operazioni di controllo, selezione e gestione della fauna, come previsto dal nuovo Contratto Integrativo Regionale del Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Regione del Veneto del 27 giugno 2012 recepito con D.G.R. n. 1537 del 31 luglio 2012 e di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;

VISTA la legge regionale n. 38 del 10 ottobre 1989;

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;

VISTO il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010;

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 e il Contratto Integrativo Regionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 27 giugno 2012 recepito con D.G.R. n. 1537 del 31 luglio 2012;

VISTA la nota dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ns. prot. n. 557492 del 19 dicembre 2013;

VISTE la D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011, la D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, la D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012, la D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013 e la D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte e con riguardo all'applicazione della D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011, nonché della D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, della D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012, della D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013 e della D.G.R. n. 2591 del 30 dicembre 2013, l'assegnazione da parte dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei della qualifica di "specializzato super" a n. 6 operai forestali addetti alle operazioni di controllo, selezione e gestione della fauna, come previsto dal nuovo Contratto Integrativo Regionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Regione del Veneto;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273454)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 572 del 15 aprile 2014

DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012, DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR 907 del 18 giugno 2013. Determinazioni successive". Applicazione alle richieste trasmesse sino alla data del 07/03/2014 dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per assunzioni e/o affidamento di incarichi.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 30 dicembre 2013, n. 2591, relativamente alle richieste trasmesse sino alla data del 07/03/2014 per la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale per assunzioni e/o affidamento di incarichi da parte dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: note del Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura prot. n. 31712 del 13 novembre 2013, n. 5322 del 21 febbraio 2014 e n. 7096 del 7 marzo 2014.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti stru-mentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." che ha assoggettato all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i quali l'Azienda regionale Veneto Agricoltura:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Il termine temporale di applicazione della predetta disposizione, inizialmente previsto per i sei mesi successivi alla data di pubblicazione della DGR n. 1841/2011, è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre del 2012 con DGR 2 maggio 2012 n. 769, una seconda volta per ulteriori 6 mesi con DGR n. 2563 del 11 dicembre 2012, una terza volta fino al 31 dicembre 2013 con DGR n. 907 del 18 giugno 2013 e da ultimo fino al 31 dicembre 2014 con DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012, DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR 907 del 18 giugno 2013. Determinazioni successive".

Le direttive adottate con la DGR n. 1841/2012, confermate e prorogate dalle successive DGR n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013 e 2591/2013 nelle more del riordino degli enti, aziende ed agenzie regionali previsto dall'articolo 10 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", si pongono come obiettivo il controllo della spesa per il personale, che costituisce una parte rilevante della spesa correlata al trasferimento di risorse economiche della Regione a favore di detti enti.

Peraltro, l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ha introdotto importanti modifiche alla normativa in tema di con-tratti di lavoro a tempo determinato, in particolare per le collaborazioni a progetto, per le prestazioni di lavoro somministrato e in regime di lavoro autonomo.

Pertanto, si ritiene opportuno evidenziare che le autorizzazioni rilasciate con la presente deliberazione si riferiscono unicamente a contratti a tempo determinato che devono trovare copertura finanziaria in risorse dell'esercizio finanziario 2014 che non devono dar luogo in ogni caso ad ipotesi compatibili con una trasformazione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato.

Sono pervenute da parte del Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura le seguenti richieste di auto-rizzazione di acquisizione di personale a vario titolo:

- nota prot. n. 31712 del 13 novembre 2013;
- nota prot. n. 5322 del 21 febbraio 2014;
- nota prot. n. 7096 del 7 marzo 2014.

Le richieste sono state esaminate dalle Strutture regionali in merito alla coerenza dei progetti con il Programma di attività di Veneto Agricoltura, approvato con DGR CA n. 202 del 30 dicembre 2013, con gli e-ventuali provvedimenti di Giunta con i quali è stata affidata la realizzazione delle attività all'Azienda regionale e alla sussistenza della relativa copertura finanziaria.

Inoltre, le richieste non rientrano nell'ambito di applicazione delle prescrizioni approvate con la DGR n. 2563 del 11 dicembre 2012. Trattasi, infatti, di assunzioni di personale a tempo determinato, non soggetto all'istituto della mobilità tra enti strumentali.

Si precisa in particolare che il personale operaio a tempo determinato svolge le operazioni richieste dalla conduzione delle attività agricole presso le aziende e i centri sperimentali, legate al normale ciclo biologico delle piante coltivate e degli animali allevati che necessariamente devono essere svolte.

L'Azienda inoltre, impiega personale operaio a tempo determinato, inquadrato nei CCNL di riferimento, anche per lo svolgimento di attività di ricerca in campo agricolo e forestale con oneri a carico dei progetti di ricerca finanziati. Pertanto, tali attività e i connessi oneri sono strettamente correlati alla realizzazione dei progetti e non al capitolo di bilancio di Veneto Agricoltura relativo alle spese di personale, ove vengono spesati esclusivamente gli impiegati ed i dirigenti assunti a tempo indeterminato e rientranti nella dotazione organica dell'Azienda.

Analoga situazione si presenta per il personale impiegato a tempo determinato, che, quando vi è la necessità, viene assunto per lo svolgimento di attività finanziate da terzi e quindi al di fuori del contributo ordinario. Le spese di detto personale gravano interamente sul finanziamento di progetto e non sul capitolo di bilancio relativo alle spese del Personale.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'approvazione dell'**Allegato A** "Azienda regionale Veneto Agricoltura - Autorizzazione assunzioni e/o affidamento incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 2591/2013", secondo le modalità, i termini e per la motivazione in esso indicati.

Considerato inoltre che il punto 3 del dispositivo della DGR n. 55 del 21 gennaio 2013 richiama l'art. 20 della legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012 che dispone la riduzione di almeno il 20% degli oneri finanziari di enti, aziende e agenzie regionali, si propone di prescrivere all'Azienda regionale Veneto Agricoltura che l'onere derivante dalle assunzioni in oggetto consenta il rispetto di tale prescrizione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l'Istituzione dell'Azienda regionale per i setto-ri agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10;

VISTA la DGR n. 984 del 5 luglio 2011, ad oggetto "Enti regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in materia di contenimento della spesa per il personale";

VISTA la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

VISTA la DGR n. 769 del 2 maggio 2012, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni";

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTA la DGR n. 2563 del 11 dicembre 2012 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011 e DGR n. 769 del 2 maggio 2012. Determinazioni";

VISTA la D.G.R. n. 907 dell'8 giugno 2013, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni.";

VISTA la DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012, DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR 907 del 18 giugno 2013. Determinazioni successive";

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47. Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 55 del 21 gennaio 2013. Articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto". Prime disposizioni attuative;

VISTA la DGR CA n. 201 del 30 dicembre 2013, "VENETO AGRICOLTURA. Disp. Cs n. 447 del 2013: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016";

VISTA la DGR CA n. 202 del 30 dicembre 2013, "VENETO AGRICOLTURA. Disp. Cs n. 445 del 2013: "Lr. N. 35/1997, art. 13. Programma di attività per l'anno 2014";

VISTA la nota del Commissario Straordinario dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, prot. n. 31712 del 13 novembre 2013 ad oggetto: "Richiesta autorizzazione preventiva ai sensi della DGRV 907/2013 per incarichi e assunzioni a T.D. collegati al programma di attività e Bilancio di Previsione 2014. Elenco definitivo";

VISTA la nota del Commissario Straordinario dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, prot. n. 5322 del 21 febbraio 2014 ad oggetto "Richieste autorizzazioni preventive per assunzioni e/o affidamento incarichi";

VISTA la nota del Commissario Straordinario dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, prot. n. 7096 del 7 marzo 2014 ad oggetto "Richieste autorizzazioni preventive per assunzioni e/o affidamento incarichi";

VISTA la Delibera n. 371/2012/PAR del 24 settembre 2012 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna;

VISTA la Delibera n. 7/CONTR/2011 del 07 febbraio 2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'**Allegato A** "Azienda regionale Veneto Agricoltura - Autorizzazione assunzioni e/o affidamento incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 2591/2013", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni, l'Azienda regionale Veneto Agricoltura all'assunzione e/o all'affidamento di incarichi come specificato nell'**Allegato A,** per le motivazioni ivi riportate;

4. di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le spese deliberate a valere su fondi regionali entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di previsione per il 2014;

5. di ribadire che i contratti di lavoro a tempo determinato autorizzati con il presente provvedimento non devono dare luogo in ogni caso ad ipotesi compatibili con una trasformazione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato;

6. di prescrivere che le spese da sostenere per le assunzioni autorizzate con il presente atto risultino compatibili con il risparmio del 20% degli oneri finanziari di cui all'art. 20 della legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012;

7. di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Agricoltura;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di incaricare la Sezione Agroambientedell'esecuzione del presente provvedimento;

11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

ALLEGATOA alla Dgr n. 572 del 15 aprile 2014

Richiesta Prot.n.	Data	Sezione/Settore	Tipo di contratto (*)	Numero / Unità	Ore/ giornate	Durata	Copertura finanziaria (**)	Motivazione
31712	13/11/2013	Settore Ricerca Agraria – Azienda “Villiago”	OTD specializzati	3	600	2014	4	Assicurare continuità alle attività dell'azienda pilota dimostrativa "Villiago" e ai progetti in corso. Operai con esperienza nell'esecuzione delle ordinarie pratiche colturali e gestione animali.
5322	21/02/2014	Sezione Amministrativa	ITD 1° livello CCNL dei Servizi ambientali in regime di somministrazione di lavoro	1	500	8 mesi	1	Assicurare custodia e mantenimento Villa Rietti Rota nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione di un nuovo gestore del complesso immobiliare.
		Sezione Innovazione e Sviluppo Centro Ittico Valdastico	CO.CO.PRO.	1		2014 2015	1	La risorsa sarà impegnata nell’attività di: assistenza nelle fasi di prevenzione delle insorgenze di malattie specifiche dei salmonidi con particolare riguardo alla pulizia delle cassette californiane e dell’intero impianto; supporto tecnico nel mantenimento dei riproduttori.
		Sezione Innovazione e Sviluppo Centro Ittico Bonello	OTD comune	1	52	2014	1	La risorsa sarà impegnata come supporto alle attività di acquacoltura annuali (pesca, sfalcio erba, pulizia vasche e locali).
			OTD qualificato super	1	165	2014	2	La risorsa sarà impegnata nell’attività di avannotteria e allevamento, alimentazione degli animali, pulizia delle vasche, attività di pesca e supporto alle attività di progetto.

ALLEGATOA alla Dgr n. 572 del 15 aprile 2014 pag. 2/3

Richiesta Prot.n.	Data	Sezione/Settore	Tipo di contratto (*)	Numero /Unità	Ore/ giornate	Durata	Copertura finanziaria (**)	Motivazione
7096	07/03/2014	Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica	ITD in regime di somministrazione di lavoro interinale (6° livello CCNL dei Servizi Ambientali e territoriali) o LAUT	1		8 mesi	2	Profilo professionale di Tecnico Agronomo-Forestale / Tecnico Gestionale, per attività di progettazione, organizzazione, segreteria e monitoraggio eventi (definizione del programma, partecipazione a riunioni di coordinamento, selezione relatori, acquisizione curricula, redazione incarichi, rapporti con i relatori, acquisizione ed trattamento materiali didattici per la distribuzione ai partecipanti, selezione invitati, spedizione inviti, raccolta adesioni, gestione registro presenze, monitoraggio qualità, gestione documentazione, rendicontazione). Il dettaglio e le motivazioni della presente richiesta sono riportate nella relazione semestrale trasmessa alla Sezione PPSP con nota ns. prot. 4656 del 14.02.2014.
			LAUT	1		12 mesi	2	profilo professionale di Tecnico Agronomo / Tecnico Forestale / Tecnico Gestionale, per attività di coordinamento e di supporto gestionale e di tutoraggio delle attività formative, informative, divulgative nell'ambito delle attività affidate a Veneto Agricoltura previste per l'anno 2014 dalla dgrv N. 2026 DEL 4-11-2014 del Programma "Etichettatura carni bovine e prodotti a base di carni bovine". Mansioni: assicurare lo svolgimento dei compiti funzionali alla realizzazione (ovvero ricognizione ed elaborazione), pianificazione (progettazione, coordinamento), erogazione (supporto alle iniziative e alla gestione tutoraggio d'aula) e chiusura (coordinamento organizzativo), secondo le specifiche tecnico-operative fornite dai referenti/responsabili, e secondo le prescrizioni del Sistema Qualità in uso presso Veneto Agricoltura.

ALLEGATOA alla Dgr n. 572 del 15 aprile 2014

Richiesta Prot.n.	Data	Sezione/Settore	Tipo di contratto (*)	Numero /Unità	Ore/ giornate	Durata	Copertura finanziaria (**)	Motivazione
7096	07/03/2014	Settore Ufficio Stampa Comunicazione Europe Direct Veneto	ITD 5° livello in regime di somministrazione di lavoro interinale	1	1472		2 - 3	supporto amministrativo, raccolta ed elaborazione dei documenti necessari per le attività di rendicontazione dei progetti che il Settore Ufficio Stampa, Comunicazione, Europe Direct Veneto è chiamato a sviluppare nell'ambito delle azioni di informazione e comunicazione. Progetti Wstore, Alterenergy, Agronet, App4inno, PSR misura 511.

(*) ITI= Impiegato a Tempo Indeterminato
ITD= Impiegato a Tempo Determinato
OTI= Operaio a Tempo Indeterminato
OTD= Operaio a Tempo Determinato
LAUT= Incarico di lavoro autonomo (art.2222 Cod. Civ.)
COCOPRO= Collab. Coordinata e Continuativa a Progetto (art. 61 e ss. D.lgs. n. 276/2003)

(**) 1 = Competenza bilancio di previsione 2014
2 = Impegno su progetto specifico finanziato
3 = Residui impegni anni precedenti
4 = Budget operativo del centro

(Codice interno: 273423)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 574 del 15 aprile 2014

Approvazione del programma operativo delle attività del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in ambito europeo e nazionale - Anni 2014 e 2015.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede l'approvazione del piano operativo delle attività del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in ambito europeo e nazionale per gli anni 2014 e 2015.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con il presente provvedimento si conferma anche per gli anni 2014 e 2015 la partecipazione del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione del Veneto ai programmi europei e ministeriali, richiamando le motivazioni contenute nella DGR n. 1709/2012 e facendo proprie le disposizioni contenute nella successiva L.R. n. 26/2011 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea". Il coinvolgimento regionale comporterà anche per quest'anno un impegno nella:

- attività di progettazione, assistenza e gestione di progettualità europee e progettualità sperimentali nazionali. Le suddette attività richiedono una collaborazione tra il territorio (inteso come Dipartimenti/Sezioni/Settori regionali, Aziende socio-sanitarie, Università, Enti locali, Ong ecc.) e le Direzioni Generali della Commissione Europea, i Ministeri, Dipartimenti regionali ed in generale gli Enti e le Istituzioni che propongono e gestiscono i programmi di finanziamento;

- politica di networking e gestione partenariati, con l'obiettivo di aumentare le occasioni di collaborazione e scambio di buone pratiche, e di accreditare il sistema Sociale e Sociosanitario regionale Veneto in Europa.

Ciò premesso, in continuità con l'esperienza realizzata nel 2012-2013, si sottopone all'approvazione della Giunta regionale il programma operativo di cui all'**Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, che elenca le attività istituzionali nell'area dei Servizi Sociali e Sociosanitari in Europa per gli anni 2014 e 2015.

Tale programma operativoprevede:

a) gli obiettivi, le priorità e le proposte di attività e di collaborazione in ambito europeo e nazionale per il 2014 e 2015;

b) l'individuazione di un'equipe operativa all'interno del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in collaborazione con l'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, per promuovere le attività di partecipazione ai programmi di finanziamento europei, ministeriali e regionali, elaborare progetti "speciali" e coordinare complessivamente la collaborazione con i diversi Paesi ed Enti Locali europei. Tale equipe operativa potrà avvalersi della collaborazione del Crempe istituito con DGR n. 758/2011, delle Aziende U.L.S.S. del Veneto per il tramite dei Direttori dei Servizi Sociali, della Sede di Bruxelles e dei diversi soggetti pubblici e privati con responsabilità di ricerca e gestione negli ambiti di competenza. La Sede di Bruxelles, anche in virtù dell'Accordo sottoscritto in attuazione della DGR n. 3918/2005 con l'Unioncamere del Veneto, è particolarmente idonea a collaborare operativamente su tali tematiche;

c) la definizione di strategie di integrazione con la Sanità al fine di elaborare progetti integrati sulla base di un piano paritetico di responsabilità e di competenze.

In particolare, per quanto riguarda le procedure di sottomissione e eventuale approvazione di proposta progettuali su linee di finanziamento europee, ministeriali e regionali (**Allegato A**., area 2.), il suddetto programma operativo sarà attuato come segue:

1) la partecipazione a bandi o "call for proposal" da parte della Regione del Veneto nell'area dei Servizi Sociali e Sociosanitari, attraverso l'invio o l'adesione a specifiche proposte progettuali, sarà di volta in volta approvata dal Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali a ciò specificatamente delegato;

2) successivamente all'eventuale valutazione positiva della proposta progettuale presentata nell'ambito del relativo bando o "call for proposal" (di cui al punto 1.), l'adesione definitiva alle suddette progettualità da parte della Regione del Veneto nell'area dei Servizi Sociali e Sociosanitari, comportante la firma di un contratto con l'Ente finanziatore o di un Accordo di

Partenariato con il soggetto capofila, sarà di volta in volta autorizzato dalla Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. n. 26/2011;
- Visto l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
- Vista la DGR n. 2077/2010;
- Vista la DGR n. 758/2011;
- Vista la DGR n. 556/2012;
- Vista la DGR n. 1709/2012;
- Vista la DGR n.522/2013.

delibera

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, l'organizzazione dell'attività istituzionale in ambito europeo e nazionale nell'area dei Servizi Sociali e Sociosanitari, di cui all'**Allegato A,** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'attuazione di quanto previsto dal programma **(Allegato A)** e la partecipazione a bandi o "call for proposal" da parte della Regione del Veneto nell'area dei Servizi Sociali e Sociosanitari, attraverso l'invio o l'adesione a specifiche proposte progettuali, sarà di volta in volta approvata dal Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali a ciò specificatamente delegato;

3. di dare atto che successivamente all'eventuale valutazione positiva della proposta progettuale presentata nell'ambito del relativo bando o "call for proposal" o (di cui al punto 2.), l'adesione definitiva alle suddette progettualità europee o progettualità sperimentali nazionali da parte del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali nell'area dei Servizi Sociali e Sociosanitari, comportante la firma di un contratto con l'Ente finanziatore o di un Accordo di Partenariato con il soggetto capofila, sarà di volta in volta autorizzato dalla Giunta regionale;

4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ad avvalersi, secondo le necessità che si presenteranno di volta in volta, della collaborazione dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali istituito con DGR n. 2077/2010, del Crempe istituito con DGR n. 758/2011, delle Aziende U.L.S.S. del Veneto per il tramite dei Direttori dei Servizi Sociali, della Sede di Bruxelles e dei diversi enti istituzionali con responsabilità di ricerca e gestione negli ambiti di competenza (es. Unioncamere del Veneto);

5. di incaricare il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in collaborazione con il Settore relazioni socio-sanitarie, l'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, la Sede di Bruxelles e del Crempe, a dare esecuzione agli aspetti operativi e gestionali di rispettiva competenza, attuativi del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. regionale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 574 del 15 aprile 2014

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali

I Servizi Sociali e Sociosanitari della Regione Veneto e l'Europa: programma operativo 2014/2015

ALLEGATOA alla Dgr n. 574 del 15 aprile 2014

IL PROGRAMMA OPERATIVO

Da alcuni anni la Regione del Veneto ha sostenuto un preciso investimento culturale, tecnico e politico, promuovendo la costituzione di network tra regioni europee in materia di politiche e servizi sociali, per esprimere e valorizzare in Europa un patrimonio di conoscenze e di professionalità che hanno qualificato l'area del sociale nel Veneto.

Con la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea", il Consiglio regionale ha inteso prevedere la partecipazione ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea e l'adozione degli atti di programmazione degli interventi regionali da quest'ultima cofinanziati.

L'esperienza realizzata attraverso le reti europee ENSA (European Network of Social Authorities), ESN (European Social Network) ed ELISAN (European Local Inclusion and Social Action Network), ha espresso il tentativo di rappresentare e promuovere in Europa quanto la Regione Veneto è in grado di fornire nella complessità dei sistemi di welfare.

I fondi europei rappresentano una risorsa importante ed un'opportunità di investire in tecnologia e innovazione sociale per gli Enti e gli altri attori attivi nel campo sociale (ad esempio SME, università, scuole, autorità locali, regionali e nazionali, associazioni in generale). In particolare l'apertura all'Europa rappresenta una occasione per:

- promuovere e facilitare lo scambio di informazioni e di buone pratiche sul ruolo della organizzazione dei Servizi Sociali, sul sistema dei servizi esistente e sulle possibili linee di sviluppo;
- promuovere occasioni di incontro e confronto per comparare il contesto normativo, politico e organizzativo che anima il sistema di welfare dei Paesi che aderiscono alle diverse reti;
- ampliare la conoscenza su strutture (servizi), sistemi e filosofia del welfare proprio di ciascun Paese partecipante all'iniziativa;
- promuovere lo sviluppo della qualità dei servizi sulla base della teoria, dell'esperienza, anche attraverso l'approfondimento di tematiche specifiche in appositi gruppi di ricerca;
- sviluppare comuni approcci concettuali e metodologici di politiche e di buone pratiche nell'ambito del contesto europeo.

Avviare, promuovere e realizzare progettualità europee e progettualità sperimentali nazionali nell'area dei Servizi Sociali richiede un considerevole sforzo e un forte impegno sotto il profilo organizzativo e tecnico, che necessita di essere sostenuto da un corrispettivo impegno sul piano politico e istituzionale. L'organizzazione dell'attività istituzionale in ambito internazionale nell'area dei Servizi Sociali e Sociosanitari prevede un modello organizzativo capace di tradurre concretamente gli input e le scelte politiche e istituzionali. La suddetta attività si basa sulla collaborazione con la sede regionale di Bruxelles, l'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, del Crempe, istituito con DGR n. 758/2011, Unioncamere del Veneto, delle Aziende U.L.S.S. del Veneto per il tramite dei Direttori dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale e dei diversi enti istituzionali con responsabilità di ricerca e gestione negli ambiti di competenza (es. Unioncamere del Veneto).

Nel quadro della partecipazione regionale alle politiche europee in materia socio-sanitaria, gli obiettivi generali per il 2014 e 2015 si possono riassumere in:

- consolidare e sviluppare la presenza della Regione del Veneto nei processi di formazione delle politiche comunitarie in materia di benessere e di salute pubblica;
- favorire la partecipazione attiva del sistema socio-sanitario regionale nel processo di riflessione lanciato dalla Commissione Europea sull'ammodernamento delle politiche e la sostenibilità dei sistemi di welfare in Europa ed in particolare per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla strategia "Europa 2020";

- promuovere la partecipazione regionale nei progetti che saranno presentati nell' ambito dei Piani di Lavoro 2014/2015, dei vari Programmi comunitari e ministeriali operativi in materia di politiche e servizi Sociali e Sociosanitari, puntando in particolare a garantire la presenza nelle aree della "cooperazione transfrontaliera in materia socio-sanitaria";
- continuare la gestione dei progetti in fase di esecuzione e valutazione e svolgere il monitoraggio dei progetti presentati.

Il programma operativo si può suddividere nelle seguenti aree:

1. Informazione e formazione

Tale attività sarà rivolta a garantire un ampliamento della diffusione dell'informazione comunitaria attraverso:

- la diffusione delle politiche Sociali e Sociosanitarie dell'Unione Europea e dell'Euro progettazione nelle U.L.S.S. del territorio veneto;
- l'aggiornamento del sito della rete ENSA e la collaborazione con i bollettini informativi delle reti ELISAN e ESN;
- l'organizzazione di seminari di formazione e di conferenze sia a Bruxelles che sul territorio;
- l'attività di formazione e l'organizzazione di info-day sui bandi lanciati dalla Commissione europea;
- supporto alla visite di studio e accoglienza di delegazioni venete a Bruxelles e di delegazioni estere in Veneto, interessate alle tematiche sociali

Il gruppo target sarà rappresentato – in linea di principio – dalle strutture regionali, le U.L.S.S, i Comuni, le Province e dal privato sociale.

2. Progetti europei a valere nei nuovi Programmi europei 2014-2020 e progettualità sperimentali nazionali

Nel 2014 è iniziata una nuova stagione di Programmi europei che si estenderà fino al 2020 e che interesserà non solo il settore Sociale e Sociosanitario ma anche la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Questi nuovi strumenti necessitano di uno studio approfondito ed un aggiornamento delle modalità di presentazione delle proposte e delle regole di gestione introdotto per il settennato appena incominciato.

La sede di Bruxelles, l'Osservatorio Regionale Politiche Sociali ed il Crempe supporteranno la presentazione dei progetti elaborati dalle strutture regionali, dalle Aziende U.L.S.S. e da altri soggetti giuridici (Università, ecc.) ritenuti di interesse strategico per gli obiettivi istituzionali. Il Dipartimento individuerà di volta in volta i programmi di finanziamento (anche nazionali) per i quali saranno elaborate proposte e ricerche di partenariati conformemente alle linee strategiche di politica sociale della Regione del Veneto.

Nel corso del 2014 e del 2015, oltre ai progetti attualmente in fase di valutazione per conto della Commissione Europea, sarà inoltre necessario continuare la gestione dei progetti e delle iniziative comunitarie, così come dele progettualità sperimentali nazionali attualmente in corso, che vedono impegnati il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in qualità di coordinatore o partner.

3. Reti e Network europei:

Una delle priorità dell'attività del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali è la promozione e valorizzazione del Sistema Socio-sanitario regionale presso le Istituzioni europee, gli Organismi internazionali ed i Network di cooperazione. La creazione di questa rete di relazioni ha un duplice obiettivo:

a) facilitare la creazione dei partenariati al fine di dar voce alle istanze regionali presso gli Organi Comunitari e per la presentazione di progetti europei;

b) consentire lo scambio di esperienze, e buone pratiche tra gli operatori socio-sanitari.

ALLEGATOA alla Dgr n. 574 del 15 aprile 2014 pag. 4/5

Nel corso del 2014 e del 2015, la Regione del Veneto per tramite del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali si propone di consolidare e migliorare la propria presenza nell'ambito di seguenti Reti e Gruppi di lavoro:

- "ENSA" - (European Network of social Authorities). Rete informale fondata dalla Regione del Veneto nel 1999. Si tratta della rete di collaborazione operativa coordinata dalla Regione del Veneto, mediante la quale la Sede regionale di Bruxelles svolge prevalentemente la propria attività di networking.
  In data 18 febbraio 2014, la rete si è dotata di uno Statuto che la trasformerà da rete informale ad associazione senza scopo di lucro con obiettivi internazionali.
  La Sede legale della rete sarà individuata presso il Dipartimento Servizi Sociosanitari e sociali della Regione del Veneto a Venezia ed allo stato attuale, la Regione del Veneto ne è responsabile del coordinamento generale.
  L'attività si concretizza attraverso la partecipazione ai Sottogruppi tematici (e la leadership in quello dedicato ai "Giovani e Famiglia") ed alla presentazione di progettualità europee, lo svolgimento dell'attività di Segreteria organizzativa della rete, la gestione del sito internet dedicato ed il coordinamento tematico della rete stessa;
- "ELISAN" - (European Local Inclusion & Social Action Activation) – con l'obiettivo di promuovere la partecipazione degli Assessori alle Politiche sociali dei Comuni e delle Regioni d'Europa al processo decisionale dell'Ue. Il 15 novembre 2010 l'Assessore alle Politiche sociali Remo Sernagiotto, in rappresentanza della Regione del Veneto, è stato eletto Presidente della stessa per la durata di tre anni. La scadenza del mandato, inizialmente determinata in dicembre 2013, è stata prorogata dal CDA della rete a giugno 2014 e su decisione del CODIR ulteriormente prorogato a novembre 2014. Successivamente la Regione del Veneto continuerà la propria attività nella rete in quanto membro del Board;
- "ESN"- (European Social Network): le attività 2014-15 della Rete fanno riferimento ad un specifico programma di lavoro annuale e saranno concordate durante le riunioni del Comitato Direttivo (Board) del quale la Regione del Veneto è membro. Inoltre ogni anno uno o più rappresentanti della Regione Veneto potranno partecipare al meeting annuale della rete. Per il 2014 l'evento è previsto a Roma, dal 7 al 9 luglio;
- "EUROCHILD": la Regione del Veneto congiuntamente al gruppo tematico ENSA infanzia, è membro dell'alleanza "Investire nei Bambini". In tale veste la Regione partecipa alle attività di questo network in particolare fornendo un supporto all'implementazione della raccomandazione della Commissione europea adottata il 20 febbraio 2013 come parte del pacchetto sugli Investimenti Sociali (SIP) "investire nei bambini: rompere il ciclo dello svantaggio";
- "Ventesimo anniversario per l'anno internazionale della famiglia": per promuovere gli obiettivi del ventesimo anniversario per l'anno internazionale della famiglia 2014, la Regione del Veneto e la rete ENSA collaborano con "IFFD" Federazione Internazionale per lo sviluppo della famiglia (Statuto consultivo all'ONU http://iffd.org/) e direttamente con la Commissione Affari sociali dell'ONU;
- "COFACE" Confederation of Family Organisations in the European Union. La Regione Veneto e la rete ELISAN sono membri dell'Alleanza Europea 2014 guidata da COFACE per la promozione dell' "Anno europeo sulla conciliazione famiglia-lavoro". In particolare collaborano all'elaborazione di un pacchetto di misure europee sulla conciliazione del tempo di vita e lavoro;
- "Piattaforma europea di lotta contro la Povertà e l'esclusione" (iniziativa faro della Commissione europea). Nell'ambito delle attività di questa iniziativa faro, la Regione del Veneto partecipa in rappresentanza delle reti ELISAN ed ENSA come stakeholder nei dialogo con la Commissione europea;
- EIP European Innovation Partnership. La Regione del Veneto in collaborazione con l'università di Padova e le reti ENSA ed ELISAN partecipa a questa iniziativa della Commissione europea (DG salute e protezione dei consumatori) nel gruppo A3 sulla fragilità e il declino delle persone anziane;
- "EPR- (European Platform for Rehabilitation)": la collaborazione con questo Network si svolge attualmente mediante la Rete ENSA, membro dell'Awarding Committee per l'EQRM European Quality in Rehabilitation Mark (EQRM);

- "AGE - Platform Europe": l'obiettivo di questa rete è di promuovere gli interessi degli anziani nell'Unione Europea. La collaborazione con la Regione del Veneto prevede la partecipazione a progettualità europee, lo scambio di informazioni e la presenza a conferenze e seminari. In particolare la Regione del Veneto e le Reti ENSA ed ELISAN si sono associate al gruppo tematico sull'innovazione per ambienti a misura di anziano (AFE-INNOVENET Age Friendly Environments) e lavorano sul tema dell'invecchiamento attivo;
- "SIRG – (Social Inclusion Regional Group)". La Regione Veneto è membro di questa piattaforma interregionale attiva sul tema della lotta contro la povertà e l'esclusione (EY2010) che continuerà le proprie attività in quest'area nell'ambito della Piattaforma Europea di lotta contro la povertà lanciata dalla Commissione Europea (EU 2020);
- Anno Europeo per la cittadinanza attiva 2013-2014. Nel contesto attuale di crisi ed austerità, l'Unione europea affronta una forte mancanza di fiducia nelle istituzioni. Informare i cittadini sul ruolo dell'UE e incoraggiarli a partecipare nelle prossime elezioni che si terranno a maggio 2014 è prioritario per assicurare che le elezioni riflettano le volontà dei cittadini e che le future politiche rispondano alle loro istanze. ELISAN, ENSA e la Regione del Veneto collaborano con progetti, conferenze ed iniziative alla formazione di una cittadinanza europea più attiva e consapevole.

(Codice interno: 273425)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 575 del 15 aprile 2014

Approvazione della partecipazione al progetto "Play Europe - Promotion of Leadership of Active Youth in Europe". Grant Decision for Action nr. 2013 - 1164 / 001 - 001. Programma Europeo "Europa per i cittadini".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Approvazione della partecipazione della Regione del Veneto in qualità di partner al progetto "Play Europe - Promotion of Leadership of Active Youth in Europe". Il progetto è finanziato dall'Agenzia Esecutiva per l'Audiovisivo, la Cultura e l'Educazione della Commissione Europea: Grant Decision for Action nr. 2013 - 1164 / 001 - 001. Programma Europeo "Europa per i cittadini".

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con la decisione 1904/2006/CE del 12 dicembre 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il programma "Europa per i cittadini" per il periodo 2007-2013, che ha istituito il quadro giuridico per un'ampia gamma di attività e organizzazioni che promuovono la "cittadinanza europea attiva" e, con essa, il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nel processo di integrazione europea.

Nel quadro del suddetto programma di azione, l'EACEA (Agenzia Esecutiva per l'Audiovisivo, la Cultura e l'Educazione) ha lanciato l'Invito a presentare candidature per il bando anno 2013 - Misura 1.2 "Networks of Twinned Cities", con scadenza al 1° febbraio 2013.

In questo contesto, ELISAN "rete europea per l'inclusione locale e l'azione sociale" della quale la Regione del Veneto è membro (vedasi D.G.R. n.1709 del 7/08/2012), ha risposto al suddetto "Invito" in qualità di capofila presentando la proposta progettuale intitolata: "Play Europe: Promotion of Leadership of Active Youth in Europe". Il progetto si propone di promuovere tra i giovani cittadini di diversi paesi europei processi di leadership a livello comunitario, attraverso l'approfondimento dei meccanismi di funzionamento e di decision-making delle Istituzioni Europee, muovendo dall'esigenza di una maggiore influenza e partecipazione delle giovani generazioni alla definizione della futura agenda politica europea in ambito Sociale.

La Regione del Veneto - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ha pertanto aderito alla richiesta del capofila di partecipare in qualità di partner alle attività progettuali, così come altri 4 soggetti a livello comunitario:

- Città di Rotterdam - (Olanda);
- KCSE Kenniscentrum Sociaal Europa - (Belgio);
- Città di Alimos - Atene (Grecia);
- Città metropolitana di Marsiglia - (Francia).

Il progetto "Play Europe" è stato approvato dall'Agenzia EACEA in data 27 maggio 2013, per una durata di 24 mesi a far data dal 01 giugno 2013 e pertanto fino al 31 maggio 2015, con Grant Decision for Action nr. 2013 - 1164 / 001 - 001.

Successivamente all'inizio delle attività è sopravvenuta la necessità della sostituzione del partner "Città metropolitana di Marsiglia - (Francia)", con l'inserimento dei seguenti partner:

- Associazione ZiiD del Comune di Buje - (Croazia);
- Istituto Valenciano per la Gioventù - Generalitat Jove (Spagna).

Pertanto attualmente il progetto prevede un partenariato composto da 7 soggetti (6 partner ed 1 capofila).

Per quanto riguarda invece gli obiettivi di progetto, "Play Europe" mira ad accrescere la fiducia dei cittadini europei nelle istituzioni e nei processi decisionali comunitari. Tale azione avverrà attraverso la creazione di una collaborazione permanente tra città, coordinata dal capofila ELISAN, che andranno ad aggiornare temi ed obiettivi posti dalla Strategia Europa 2020 per preparare congiuntamente un documento denominato "Social European Agenda 27". Tale documento si pone una doppia finalità: da un lato quella di andare oltre la Strategia Europa 2020, affrontando un orizzonte temporale più lungo e consono ad un potenziale ingresso nei processi di decision making Europeo dei giovani che parteciperanno alle attività (dai 18 ai 25 anni); dall'altro, quella di redigere un vademecum per giovani europei che fissi delle linee guida per l'esercizio di una leadership

attiva a livello comunitario.

In particolare il progetto prevede la realizzazione di almeno 5 eventi che si svolgeranno nel territorio dei partner di progetto e la produzione di 2 pubblicazioni, la menzionata "Social European Agenda 27" ed il "Toolbox per giovani leader europei" e di un promo video di 3 minuti sul tema della leadership.

In particolare, la Regione del Veneto - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in qualità di partner del progetto è chiamata a contribuire a tutte le attività previste dal piano di lavoro.

Il progetto ha un budget complessivo pari ad euro 144.000 interamente gestiti dal capofila, la rete ELISAN, che sostiene direttamente i costi legati alla realizzazione delle attività.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 26 del 25/11/2011;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n.1709 del 7/08/2012.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare la partecipazione della Regione del Veneto - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in qualità di partner al progetto europeo "Play Europe - Promotion of Leadership of Active Youth in Europe". Grant Decision for Action nr. 2013 - 1164 / 001 - 001, finanziato dal Programma Europeo "Europa per i cittadini";

3. di prendere atto che il budget complessivo del citato progetto ammontante ad euro 144.000 è interamente gestito dal soggetto capofila, la rete ELISAN, che sostiene direttamente i costi legati alla realizzazione delle attività;

4. di affidare al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, d'intesa con il Settore relazioni socio-sanitarie, l'esecuzione del suddetto progetto europeo, unitamente alla gestione amministrativo–contabile;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273426)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 578 del 15 aprile 2014

IPAB - Casa di Riposo "Benedetto Albertini" di Isola della Scala (VR). Proroga incarico Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Proroga incarico del Commissario regionale per la complessità e maggior durata dell'attività da espletare.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

All'inizio dell'anno 2013, la allora Direzione Servizi Sociali della Regione avviava nei confronti dell'Istituto "Benedetto Albertini" di Isola della Scala (VR) il procedimento di vigilanza e controllo *ex* articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. 16 agosto 2007 n. 23, a seguito di segnalazione da parte del Presidente dell'Ipab che riferiva della notifica di un provvedimento da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, per omissione del versamento nei termini di legge dell'I.V.A.. Tale atto diede avvio ad una serie di controlli che fecero emergere una serie di molteplici fatti accaduti nell'ente e una successione di atti, ascrivibili al comportamento, anche omissivo, del direttore dell'Ipab, che aveva condotto l'ente in parola ad una grave situazione finanziaria. Tali vicende si concludevano con il commissariamento dell'ente, stabilito dalla Regione con Delibera di Giunta n. 523 del 16 aprile 2013.

A mente del predetto provvedimento, si desume che l'incarico era stato conferito anche al fine di accertare l'esatta situazione gestionale, con particolare riguardo alla soluzione delle problematiche riguardanti la situazione debitoria dell'Ente, in correlazione alla posizione nei confronti degli enti istituzionali (in particolare con riferimento al debito di 3,1 milioni di euro nei confronti dell'INPS e ai debiti per imposte), all'attività di riduzione delle spese (vi è un programma di revisione dei servizi anche attraverso l'utilizzo di realtà esterne con un contenimento dei costi annui per circa 300 mila euro) e all'analisi del ruolo del Tesoriere.

Ad ogni modo, e ai fini di maggior completezza, si richiamano le specifiche informazioni e giustificazioni contenute nel resoconto predisposto dal Commissario regionale datato 27 Marzo 2014 prot. 267, depositato in copia presso il Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e sociali.

Il Commissario regionale ha presentato infatti la relazione di fine mandato, descrivendo le attività svolte in riferimento all'incarico ricevuto ed evidenziando, alla conclusione di quanto scritto, che: "*sarebbe necessario prorogare la scadenza del....mandato,....., almeno di un altro anno e/o comunque fino alla definizione delle misure straordinarie che consentiranno all'ente di ottenere la sostenibilità finanziaria per far fronte alle posizioni debitorie finora accertate, oltre all'attuazione di tutti i provvedimenti necessari per completare il processo di razionalizzazione dei diversi centri di costo*".

Per quanto detto sopra, allo stato permane la necessità di proseguire nell'opera di gestione commissariale, come rilevato e richiesto dal Commissario. Il Relatore pertanto propone, alla luce di quanto illustrato, di prorogare l'incarico di Commissario straordinario regionale al dott. commercialista Mirko Rugolo, nato a Pederobba il 12.05.1975, già conferito con DGR n. 523 del 16 aprile 2013, per ulteriori dodici mesi, con i medesimi poteri indicati nella delibera di nomina appena indicata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;

- VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

- VISTO l'articolo 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;

- VISTO l'articolo 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'articolo 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;

- VISTO l'articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;

- VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54

delibera

1. di confermare l'incarico di Commissario straordinario regionale presso l'IPAB Casa di Riposo "Benedetto Albertini" di Isola della Scala (VR) per ulteriori dodici mesi, dalla scadenza del precedente incarico, al dott. commercialista Mirko Rugolo, nato a Pederobba il 12.05.1975, al fine del compimento delle operazioni commissariali e gestionali e con le modalità indicate nella DGR n. 523 del 16 aprile 2013;

2. di stabilire in favore del Commissario un compenso, a carico dell'Ipab, quantificato in euro millecinquecento al mese, oltre le spese specificatamente documentate, con un limite massimo di mille euro al mese;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di rammentare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273427)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 579 del 15 aprile 2014

IPAB - Casa di Riposo "Giuseppe Antonello" di San Martino di Lupari (PD). Incarico Commissario straordinario regionale a fini liquidatori. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 9 L.R. 23 novembre 2012, n. 43.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Nomina del Commissario regionale con funzioni liquidatorie a seguito della richiesta di ente non più operante da anni.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Va anzitutto ricordato che l' IPAB - Casa di Riposo "Giuseppe Antonello" di San Martino di Lupari (PD)" è stata eretta in ente morale con D.P.R. del 4 settembre 1964, n. 958 e che trae origine dai lasciti, donazioni e disposizioni testamentarie da parte del Cardinale Carlo Agostini, patriarca di Venezia, dall'Amministrazione Comunale e dall'ECA di San Martino di Lupari, dal sig. Agostini Giovanni, dalla signora Fornasaro Elide ved. Antonello e da altri cittadini benemeriti.

La Casa di Riposo "Giuseppe Antonello" è, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, un'IPAB destinata ad erogare servizi di assistenza agli anziani come risulta dall'articolo 2 dello Statuto, in quanto provvede al ricovero, al mantenimento e all'assistenza dei poveri d'ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo e dei fanciulli ritenuti inabili.

Va rilevato però che la Casa di Riposo "Giuseppe Antonello" non è da tempo più operativa, come risulta dal verbale di deliberazione del CdA del 16 Gennaio 2014, n. 83 e che l' attività dell'IPAB è ridotta quasi esclusivamente alla sola amministrazione del patrimonio immobiliare; inoltre, stante a quanto contenuto nella medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione non viene rinnovato oramai da anni e, in buona sostanza, l'IPAB dichiara di non poter raggiungere i propri scopi istituzionali né ora né per il futuro, data l'esiguità dei mezzi a disposizione e l'oramai lungo tempo di inattività.

Da ultimo va preso atto che il Consiglio comunale del Comune di San Martino di Lupari ha, con propria delibera n. reg. 14 dell'8 Aprile 2014 compiuto un'azione ricognitiva della situazione ed ha deliberato di esprimere, data la richiesta di un 'atto di indirizzo' sulla situazione dell'Ipab Antonello, la ferma volontà e l'auspicio che i beni in proprietà dell'Ipab "Giuseppe Antonello" di San Martino di Lupari (PD) vengano trasferiti al Comune di San Martino di Lupari, peraltro con ciò assecondando i principi normativi in materia, stante il ruolo riconosciuto all'Amministrazione comunale dall'ordinamento giuridico regionale e nazionale, quale ente in ogni caso preposto all'erogazione dei Sevizi di assistenza sociale.

Data la situazione in essere, come anche emersa attraverso un incontro tenutosi con la Struttura regionale competente, l'assessore regionale e il Sindaco del Comune interessato, si ritiene necessario provvedere all'estinzione dell'IPAB secondo le nuove modalità fissate dall'articolo 9 L.R. 23 novembre 2012, n. 43, nominando il Commissario liquidatore al fine di accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni liquidatorie (anche formalizzando un preventivo procedimento di ricognizione dello stato giuridico e patrimoniale dell'ente), con la devoluzione dell'eventuale patrimonio che risultasse residuo al Comune di San Martino di Lupari, con destinazione a fini di assistenza sociale, tendenzialmente simili a quelli originari.

Pertanto, e visto l'articolo 45 della legge regionale 2 Aprile 2014, n. 11 che richiama i requisiti di cui all'articolo 28 del d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, già espressamente abrogati dall'articolo 18 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 70, si propone di nominare quale Commissario regionale liquidatore la dott.ssa Annalisa Basso già Commissario regionale alla non autosufficienza, dotata della necessaria esperienza e competenza in materia di gestione e amministrazione di Ipab.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;
- VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
- Visto l'articolo 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;

- VISTA la Legge 27 gennaio 2012 n. 3;

- VISTO l'articolo 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'articolo 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;

- VISTO l' articolo 9 L.R. 23 novembre 2012, n. 43;

- VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- VISTO l'articolo 45 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

delibera

1. di prendere atto del contenuto della delibera n. reg. 14 dell'8 Aprile 2014 del Consiglio comunale del Comune di San Martino di Lupari, come indicato in premessa;

2. di conferire l'incarico di Commissario regionale liquidatore presso l'IPAB Casa di Riposo "Giuseppe Antonello" di San Martino di Lupari (PD) per sei mesi, dalla comunicazione del presente provvedimento, alla dott.ssa Annalisa Basso già Commissario regionale alla non autosufficienza, dotata della necessaria esperienza e competenza in materia di gestione e amministrazione di IPAB;

3. di fissare l'incarico al fine di accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni liquidatorie (anche formalizzando un preventivo procedimento di ricognizione dello stato giuridico e patrimoniale dell'ente), con la devoluzione dell'eventuale patrimonio che risultasse residuo al Comune di San Martino di Lupari, con destinazione a fini di assistenza sociale, tendenzialmente simili a quelli originari;

4. di stabilire che, a carico dell'IPAB, il Commissario potrà vedersi riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate, fino ad un importo massimo di mille euro;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di rammentare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 273429)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 580 del 15 aprile 2014

Prosecuzione delle attività delle Équipes specialistiche interprovinciali in tema di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini, ragazzi minorenni, istituite con DGR 901 del 04 giugno 2013.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si intende dare prosecuzione alle indicazioni operative relative agli interventi a favore dei bambini, dei ragazzi che hanno vissuto situazioni di abuso sessuale o di grave maltrattamento e per i loro familiari, ai sensi della DGR 901 del 04 giugno 2013.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La Legge 3 agosto 1998, n. 269 ha stabilito le norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali forme di riduzione in schiavitù.

La delibera n. 3972 del 30 novembre 2002 sui Livelli essenziali di assistenza ha determinato nell'area socio-sanitaria Materno-infantile delle Aziende ULSS "Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso, (compreso il trattamento medico e psicologico del minore e della sua famiglia ed interventi di collegamento con i Servizi Sociali e le comunità educative o familiari)".

La Giunta Regionale del Veneto, ai sensi della Legge 269/1998, con provvedimento 4031 del 30 dicembre 2002, ha approvato il "Progetto Pilota Regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori".

Con le deliberazioni 4236 del 30 dicembre 2003 e 4245 del 30 dicembre 2003, nell'ambito del Progetto suddetto, ha istituito in via sperimentale 5 Centri provinciali ed interprovinciali di cura e protezione, per gli interventi terapeutici a favore dei bambini, dei ragazzi che hanno vissuto situazioni di abuso sessuale o di grave maltrattamento e delle loro famiglie.

La Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016" nell'Allegato A, punto 3.5.3 ha determinato "Il sostegno degli interventi di prevenzione e di trattamento delle situazioni di disagio e di tutela del minore in caso di maltrattamento, abuso o violazione dei suoi diritti, della sua dignità, dell'integrità e della libertà personale".

La Legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), entrata in vigore nel luglio 2010, richiede la perseguibilità di tutti i tipi di reati e stabilisce che gli stati europei e non, dovranno adottare una legislazione specifica e delle misure per prevenire la violenza sessuale, proteggere i minori e perseguire i responsabili.

La Convenzione suddetta delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi; stabilisce, inoltre, programmi di supporto alle vittime, sottolineando la rilevanza dell'ascolto protetto del minore, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

A conclusione della fase progettuale dei 5 Centri provinciali ed interprovinciali di cura e protezione su citati, la Giunta Regionale con Delibera n. 901 del 4 giugno 2013, ha approvato le indicazioni operative in tema di abuso sessuale e grave maltrattamento dei minori, tenendo conto della sperimentazione operata dagli stessi Centri e della consistente razionalizzazione delle risorse destinate all'ambito in argomento.

La delibera su citata, nel recuperare il modello organizzativo-gestionale a carattere interprovinciale, già sperimentato dai Centri in argomento, ha determinato l'istituzione di due équipes specialistiche interprovinciali, rispettivamente nell'Azienda ULSS n. 16 di Padova, già sede del Centro "I Girasoli" quale riferimento anche per le Aziende ULSS delle province di Padova, Rovigo, Vicenza e Verona (parte sud-ovest della Regione), e nell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso quale riferimento anche per le Aziende ULSS delle province di Treviso, Venezia e Belluno (parte nord-est della Regione).

Ha esplicitato, nell'Allegato B, le competenze delle due équipes, secondo il modello già sperimentato, a favore dei bambini e dei ragazzi minorenni che hanno vissuto situazioni di abuso sessuale o di grave maltrattamento e delle loro famiglie, in termini di sensibilizzazione/informazione/formazione e consulenza ai servizi socio-sanitari e valutazione diagnostica. Nell'allegato C, ha, inoltre, determinato le procedure per la richiesta di attività alle équipes specialistiche e la documentazione relativa.

Per quanto riguarda specificatamente gli interventi di presa in carico, nel considerare la durata nel tempo che tali interventi richiedono e quindi la difficoltà di attivarli con minori che vivono in territori distanti dalle équipes specialistiche, il provvedimento in parola ha stabilito che gli stessi vengano erogati dai servizi competenti dell'area socio-sanitaria (LEA) delle Aziende ULSS. A tal proposito ha ritenuto, inoltre, auspicabile che le Aziende, nei cui territori è stata realizzata la sperimentazione dei Centri, recuperino la specificità delle funzioni specialistiche delle équipes dei già Centri provinciali/interprovinciali.

La Delibera 901/2013 ha stabilito il 30 giugno 2014, quale termine per la presentazione della relazione dettagliata sulle attività svolte dalle équipes e della rendicontazione delle spese, da parte delle Aziende ULSS n. 16 di Padova e n. 9 di Treviso.

La verifica effettuata sulla costituzione delle due équipes interprovinciali, denominate d'ora in avanti équipes specialistiche interprovinciali di Protezione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze minori d'età e delle loro famiglie, ha evidenziato il regolare avvio/svolgimento delle attività previste dal provvedimento regionale e come tali attività rappresentano non solo un riferimento importante in termini di protezione per i bambini ed i ragazzi minori d'età che vivono situazioni di grave rischio e pregiudizio e per le loro famiglie, ma anche una fonte qualificata e di supporto per i servizi socio-sanitari coinvolti a vario titolo nell'ambito specifico; pur tuttavia tale assetto organizzativo/operativo ha rilevato la necessità di potenziare la presenza di tali équipes anche nei territori che risultano logisticamente distanti dalle Aziende ULSS di appartenenza, al fine di consentire lo svolgimento delle attività ad esse riconosciute.

Considerando quanto testé espresso, si ravvede, dunque, la necessità di dare prosecuzione alle attività delle due équipes Specialistiche, così come istituite e definite dalla DGR 901/2013, sino al 30 settembre 2015; tali équipes saranno presenti nei territori, sulla base delle esigenze specialistiche espresse dalle Aziende ULSS di riferimento, in relazione alle competenze loro attribuite e definendo, laddove si ritenga utile, accordi di programma, protocolli operativi, ecc.., al fine di garantire a pieno il benessere dei minori.

Si intende, altresì, sottolineare che, a fronte della razionalizzazione del fondo dedicato all'ambito specifico, le attività di psicoterapia dei minori vittime d'abuso sessuale e di grave maltrattamento, devono essere garantite dai servizi socio-sanitari specialistici delle Aziende ULSS di competenza.

A tal fine il relatore propone di:

a. approvare la prosecuzione delle attività delle équipes Specialistiche interprovinciali di Protezione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze minori d'età e delle loro famiglie, istituite rispettivamente presso l'Azienda ULSS n. 16 di Padova e presso l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, così come definite dalla DGR 901/2013, sino al 30 settembre 2015;
b. determinare in Euro 400.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con successivo atto il Direttore regionale del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, da porsi a carico del capitolo di spesa n. 61237 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA- Gestione sanitaria accentrata presso la Regione-Programmi specifici di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso sessuale (art. 20, comma 1, punto B, lett. A) D.LGS. 118/2011), del Bilancio Regionale per l'esercizio 2014, a favore delle équipes specialistiche delle Aziende ULSS n. 16 di Padova e n. 9 di Treviso;
c. di disporre che la somma di Euro 400.000,00 di cui al punto b., sia ripartita sulla base del criterio della popolazione residente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la L.R. 41/97;

- VISTA la L. 269/98;

- VISTA la L.R. 39/01;

- VISTA la DGR 3972/2002;

- VISTA la DGR 4031/2002;

- VISTA la DGR 4236 /03;

- VISTA la L.R. 23/2012;

- VISTA la L. 172/2012;

- VISTA la DGR 901/2013;

- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;

2. di approvare la prosecuzione delle attività delle équipes Specialistiche interprovinciali di Protezione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze minori d'età e delle loro famiglie, istituite rispettivamente presso l'Azienda ULSS n. 16 di Padova e presso l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, così come definite dalla DGR 901/2013, sino al 30 settembre 2015;

3. di determinare in Euro 400.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con successivo atto il Direttore regionale del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, da porsi a carico del capitolo di spesa n. 61237 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA- Gestione sanitaria accentrata presso la Regione-Programmi specifici di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso sessuale (art. 20, comma 1, punto B, lett. A) D.LGS. 118/2011), del Bilancio Regionale per l'esercizio 2014, a favore delle équipes specialistiche delle Aziende ULSS n. 16 di Padova e n. 9 di Treviso;

4. di disporre che la somma di Euro 400.000,00 di cui al punto 3., sia ripartita sulla base del criterio della popolazione residente;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

PARTE QUARTA

RETTIFICHE

(Codice interno: 274140)

Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla legge regionale 11 marzo 2014, n. 10 "Modifica della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale""(Bollettino ufficiale della Regione n. 29 del 14 marzo 2014).

Il testo della legge regionale 11 marzo 2014, n. 10 "Modifica della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale""pubblicata nel Bur n. 29 del 14 marzo 2014, riporta, come unica Struttura di riferimento la Sezione riforme istituzionali e processi di delega, mentre deve intendersi, correttamente, il Dipartimento sviluppo economico.